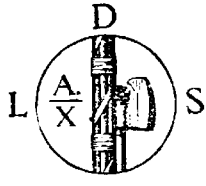
GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1931 (X)

Volume II

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1932 – ANNO X



(4104918) - Roma, 1932-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1931 - ANNO IX — 4 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. **322** – 1° **giugno 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 666 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 . . . . . *Pag.* 1309

» **323** – **19 giugno 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva, indetto col decreto ministeriale 28 febbraio 1931 . . . . . » 1325

» **324** – **30 giugno 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C*. . . . . » 1333

» **325** – **2 luglio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1335

» **326** – **2 luglio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità. . . . . » 1338

N. **327** – **2 luglio 1931** – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . *Pag.* 1338

» **328** – **2 luglio 1931** – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 75/27 . . . . . » 1339

» **329** – **2 luglio 1931** – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del 1° reparto del magazzino genio di armata – Non in vendita . . » 1339

» **330** – **8 giugno 1931** – Anno IX — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 821 – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo 1340

» **331** – **11 giugno 1931** – Anno IX — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo » 1342

» **332** – **2 luglio 1931** – Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento . . . 1349

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1350

PARTE SECONDA

Circolare N. 322. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 666 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.** — (Ragioneria centrale). — 1° giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 16 giugno 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'esercizio finanziario 1931-32, quelli descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1931 in aumento

agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1931-32, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in seicentosessanta.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercibio 1931-32, è stabilito in duemilaseicento.

Art. 5.

Il numero degli ufficiali da adibire al servizio degli specialisti del genio di cui alla tabella annessa all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificata dall'art. 10 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, è diminuito di tre colonnelli o tenenti colonnelli per le cariche di direttori, capi servizio ed insegnanti e di nove tenenti colonnelli, maggiori o capitani per le cariche di vice-direttori, capi servizio ed insegnanti.

Art. 6.

L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 annui autorizzata con l'art. 5 della legge n. 284 del 27 marzo 1930 d'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31 è aumentata di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,545,000 —
2	Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	6,300,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,220,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	85,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	255,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	685,000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	80,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie: sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . .	360,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		15,532,800 —
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	218,000,000 —
14	Indennità per un sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	250,000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	350,000 —
		218,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
16	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . .	449,000,000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,300,000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	42,000,000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento	180,500,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi varî stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti .	64,000,000 —
22	Spese generali dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei Corpi di somme anticipate e non ricuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	23,800,000 —
23	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	184,000,000 —
24	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	275,000,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali: compensi per alloggi forniti dai comuni	45,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
26	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	17,500,000 —
27	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	20,000,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	105,000,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei Comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	31,500,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	8,300,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali .	1,900,000 —
32	Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale .	2,800,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese di informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione . .	4,200,000 —
34	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative: materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria .	110,000,000 —
35	Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare . .	26,000,000 —
36	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei rico-	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	veri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopra indicati - Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e dell'eventuale acquisto delle aree di sedime	57,000,000 —
37	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori, per riviste e censimento autoveicoli, per ispezioni, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per servizi automobilistici	62,200,000 —
38	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra - Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,000,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per le maestranze militari	150,000 —
41	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	41,000,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	11,000,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo delle citate (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre, acquisto di attrezzi, premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
45	Tiro a segno nazionale - Sussidi ordinari e straordinari alle Società ed Istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni - Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	1,600,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torino pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri Istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad Istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	300,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,776,100,000 —

Spese per l'Arma dei carabinieri reali.

51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi	32,000,000 —
52	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	700,000 —
53	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di raffermamento	308,000,000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e ridden-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	nità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi varî stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio . .	14,000,000 —
55	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi . . .	27,500,000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, di rimonta, foraggi, terratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie per carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri . . .	30,000,000 —
57	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,000,000 —
		414,200,000 —
	Fondo a disposizione.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,030,000 —
	Spese diverse.	
59	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	490,000 —
60	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito.	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
61	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		490,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	1,2000,000 —
63	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	5,000,000 —
		6,200,000 —
	Spese per l'esercito.	
64	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	400,000,000 —
65	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	100,000,000 —
66	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera.	335,000 —
		500,335,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per le costruzioni varie per usi militari.	
67	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	27,754.40
	Spese diverse.	
68	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, e legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti.	
69	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari per provvedere alle momentanee deficenze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1925, numero 2638)	20,000,000 —
70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	4,000,000 —
		24,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15,532,800 —
	Debito vitalizio	218,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1,776,100,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	414,200,000 —
	Fondo a disposizione	34,030,000 —
	Spese diverse	490,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2,458,952,800 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6,200,000 —
	Spese per l'esercito	500,335,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,754.40
	Spese diverse	
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	506,562,750.40
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	24,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Totale della categoria II. — Movimento di capitali . . .	24, 000, 000 —
	Totale del titolo II. — (Parte straordinaria)	530, 562, 754.40
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,989,515,554.40

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,965,515,554.40
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . .	24, 000, 000 —
Totale delle spese reali . . .	2,989,515,554.40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *A*.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi ecc.
» n. 22. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26. Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» n. 27. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
» n. 29 Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» n. 32 - Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
» n. 33 — Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
» n. 34 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» n. 35. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio; materie prime, ecc.
» n. 36 — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 38. — Servizio chimico militare, ecc.
» n. 39 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» n. 41 — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» n. 42 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Sipendi ed assegni fissi.
» n. 52. — Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri Stipendi, ecc.
» n. 53. — Carabinieri Reali Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
» n. 54 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» n. 56. — Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» n. 57. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1931, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» n. 35. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.
» n. 36 — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 323. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva, indetto col decreto ministeriale 28 febbraio 1931.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 giugno 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 138, col quale fu autorizzato il concorso per l'assunzione di commissari di leva;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1931, col quale venne indetto un concorso per titoli a dodici posti di commissari di leva;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla commissione giudicatrice del concorso stesso e vista la graduatoria della medesima formata;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva, di cui al decreto Ministeriale 28 febbraio 1931:

1°	Maggiore di fanteria in A.R.Q. DAL BELLO Angelo	con	punti	56	su	60
2°	Ten. Colonnello fanteria in A.R.Q. RAMPAZZO Pietro	»	»	55	»	60
3°	Maggiore fant. in A.R.Q. ROSELLI Ugo	»	»	55	»	60
4°	1° Capitano fant. in A.R.Q. URSOMANDO Giovanni	»	»	55	»	60
5°	1° Capitano fant. in P.A. BARTOLUCCI Tito	»	»	53	»	60
6°	Tenente Colonnello fant. A.R.Q. CARRIERO Nicola	»	»	53	»	60
7°	Ten. Colonnello cavall. in A.R.Q. PISCERIA Eugenio	»	»	52	»	60

8° Ten. Colonnello fant. in A.R.Q. MARIANI Carlo . . . . . con punti 52 su 60
9° Maggiore fant. in A.R.Q. CAULI Michele . . . . . » » 52 » 60
10° Maggiore fant. in A.R.Q. PERUZZO Francesco . . . . . » » 51 » 60
11° Maggiore fant. in A.R.Q. CEO Giuseppe . . . . . » » 51 » 60
12° Ten. Colonnello CC. RR. in P.A. SPADA Antonio. . . . . » » 51 » 60
13° Ten. Colonnello fant. in A.R.Q. ZANETTI Nereo. . . . . » » 50 » 60
14° Ten. Colonnello artigl. in A.R.Q. CHIRIELEISON Ambrogio . . » » 50 » 60
15° Ten. Colonnello fant. in P.A. MONTUORI SANSEVERINO Pietro . » » 49 » 60
16° Maggiore fant. in A.R.Q. MONCHIERO Policarpo . . . . . » » 49 » 60
17° Ten. Colonnello fant. in A.R.Q. LIBERATORE Tommaso . . . . » » 49 » 60
18° Capitano CC. RR. in P.A. CIBELLI Vincenzo . . . . . » » 49 » 60
19° 1° Capitano fant in P.A. VALINO Ettore . . . . . » » 49 » 60
20° Maggiore fant. in A.R.Q. VALENTINI Ricciotto . . . . . » » 49 » 60
21° Ten. Colonnello fant. in A. R. Q. CRISTINI Luigi . . . . . » » 49 » 60
22° Capitano artigl. in P. A. MAZZARELLA Alfonso . . . . . » » 49 » 60
23° Maggione Amministr. in P. A. MARINO Michele . . . . . » » 49 » 60
24° Ten Colonnello CC. RR. in P. A. MASSA Benedetto . . . . . » » 49 » 60
25° Ten. Colonnello fant. in A. R. Q. ROGGERO Giovanni . . . . . » » 49 » 60
26° Ten Colonnello CC. RR. in P. A. RAGNI Vincenzo . . . . . » » 48 » 60

27° Ten Colonnello medico in A. R. Q. MAROTTA dott. Gaetano . . . con punti 48 su 60
28° Maggiore fanteria in A.R.Q. BALDI Aldo . . . . . » » 48 » 60
29° 1° Capit. fant. in A. R. Q. AGNELLO Vincenzo . . . . . » » 48 » 60
30° Maggiore fant. in A. R. Q. BARBATO Giuseppe . . . . . » » 48 » 60
31° Ten. Colonnello genio in A. R. Q. AMADEI Giuseppe . . . . . » » 48 » 60
32° Ten. Colonnello cavalleria in P. A. TORRE Federico . . . . . » » 48 » 60
33° Ten. Colonnello sussistenza in P. A. ANGIOJ Giovanni . . . . . » » 48 » 60
34° Ten. Colonnello amministr. in P. A. DELLA VALLE Edoardo . . . » » 48 » 60
35° Ten. Colonnello veterin. in A. R. Q. STORELLI Nicola . . . . . » » 48 » 60
36° 1° Capitano fanteria in A. R. Q. NAVARRA Salvatore . . . . » » 47 » 60
37° 1° Capitano fanteria in A. R. Q. CARRUBBA Salvatore . . . . » » 47 » 60
38° Maggiore CC. RR. in A. R. Q. VITANZA Calogero . . . . . » » 47 » 60
39° Maggiore fanteria in A. R. Q. WILLIAMS Guglielmo . . . . » » 47 » 60
40° Maggiore fanteria in A. R. Q. ASSISI Mario . . . . . » » 47 » 60
41° Ten. Colonnello fanteria in P. A. RIVA Lorenzo . . . . . » » 47 » 60
42° Ten. Colonnello genio in P. A. FORESTIERI Arturo . . . . . » » 47 » 60
43° 1° Capitano artiglieria in P. A. IANNITTI Ferdinando . . . . » » 47 » 60
44° Capitano CC. RR. in P. A. ARU Pietro . . . . . » » 47 » 60
45° Tenente colonnello veterin. in P. A. CAMPIONI Caterino. . . . . » » 47 » 60

46° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. SANNA Salvatore . . . . . con punti 46 su 60
47° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. PINO Alberto . . . . . » » 46 » 60
48° Maggiore fanteria in P. A. CARDILLO Vincenzo . . . . . » » 45 » 60
49° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. RONCHEY Giacomo . . . . . » » 45 » 60
50° Capitano genio in P. A. IDA' Antonio . . . . . » » 45 » 60
51° Maggiore CC. RR. in A. R. Q. GIARDINA Achille . . . . . » » 45 » 60
52° Maggiore fanteria in A. R. Q. CORVINELLI Adolfo . . . . . » » 45 » 60
53° Maggiore fanteria in A. R. Q. FISCHETTI Paolo . . . . . » » 45 » 60
54° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. COCILOVO Francesco . . . . » » 45 » 60
55° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. PAGNI Fortunato . . . . . » » 45 » 60
56° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. PASANISI Tommaso . . . . . » » 45 » 60
57° 1° Capitano amministr. in P. A. MANTELLI Angelo . . . . . » » 45 » 60
58° Maggiore artiglieria in P. A. SALTERINI Pindaro . . . . . » » 45 » 60
59° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. FRANCHI Camillo . . . . . » » 45 » 60
60° Ten. Colonnello fanteria in P. A. MEOLI Attilio . . . . . » » 45 » 60
61° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. DE MATTIA Vincenzo . . . . » » 44 » 60
62° Maggiore fanteria in A. R. Q. SORBARA Giuseppe . . . . . » » 44 » 60
63° Ten. Colonnello artiglieria in A.R. Q. GUARIENTI Teodoro . . . » » 44 » 60
64° 1° Capitano artiglieria in P. A. FUSCO Vincenzo . . . . . » » 44 » 60

65° Ten. Colonnello fanteria in P. A. DAFFINA' Pasquale . . . . . con punti 44 su 60
66° Maggiore CC. RR. in A. R. Q. MASSARA Giuseppe . . . . . » » 44 » 60
67° Maggiore fanteria in A. R. Q. LORETO Raffaele . . . . . » » 44 » 60
68° Ten. Colonnello fanteria in A.R.Q. MELLINO Vito . . . . . » » 43 » 60
69° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. BRANDT Raul . . . . . » » 43 » 60
70° Ten. Colonnello artiglieria in A. R. Q. POZZATI Ferdinando . . . » » 43 » 60
71° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. BOSSAGLIA Girolamo . . . . » » 43 » 60
72° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. GUGLIELMINI Raul . . . . » » 43 » 60
73° Maggiore fanteria in A. R. Q. TORO Giuseppe . . . . . » » 43 » 60
74° Maggiore fanteria in A. R. Q. BUTO' Carmelo . . . . . » » 43 » 60
75° Capitano genio in P. A. SABA Mario . . . . . » » 43 » 60
76° Ten. Colonnello cavalleria in A. R. Q. CUSUMANO Nicolò . . . . » » 43 » 60
77° Ten. Colonnello artiglieria in A. R. Q. CASALASCO Lorenzo . . . » » 43 » 60
78° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. PEANO Ottavio . . . . . » » 42 » 60
79° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. GALLO Angelo . . . . . » » 42 » 60
80° Ten. Colonnello fanteria in P. A. ZAPPALA' Vito . . . . . » » 42 » 60
81° Maggiore CC. RR. in P. A. FIORE Gustavo . . . . . » » 42 » 60
82° Maggiore fanteria in A. R. Q. PALERMO Attilio . . . . . » » 42 » 60
83° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. BANDI Livio . . . . . » » 42 » 60

84° Maggiore fanteria in A. R. Q. BELLINI Giuseppe . . . . . con punti 42 su 60
85° Maggiore fanteria in A. R. Q. MANCINI Francesco . . . . . » » 42 » 60
86° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. PRETE Eugenio . . . . . » » 42 » 60
87° Ten. Colonnello fanteria in P. A. CAVALLARI Oreste . . . . . » » 42 » 60
88° Ten. Colonnello genio in A. R. Q. BATTISTA Carlo . . . . . » » 42 » 60
89° Ten. Colonnello amministr. in P. A. CECERE Giovanni . . . . . » » 42 » 60
90° Ten. Colonnello amministr. in P. A. DE STEFANO Michele . . . . » » 42 » 60
91° 1° Capitano cavalleria in P. A. TASSI Enrico . . . . . » » 42 » 60
92° Ten. Colonnello CC. RR. in P. A. BARISONE Angelo . . . . . » » 41 » 60
93° 1° Capitano fanteria in A. R. Q. CENTINEO Salvatore . . . . » » 41 » 60
94° Ten. Colonnello cavalleria in A. R. Q. FERRAGUTI Paolo . . . . » » 41 » 60
95° Ten. colonnello artiglieria in P. A. BORGHINI Angelo . . . . . » » 41 » 60
96° Capitano cavalleria in P. A. FUSCO Giovanni . . . . . » » 41 » 60
97° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. BUGLIONI di MONALE Giuseppe . . . . . » » 40 » 60
98° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. RABITO Giovanni . . . . . » » 40 » 60
99° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. FAZIO Arturo . . . . . » » 40 » 60
100° Maggiore fanteria in A. R. Q. BOCCALETTI Aldo . . . . . » » 40 » 60
101° Ten. Colonnello artiglieria in P. A. ALLEVA Ernesto . . . . . » » 40 » 60
102° 1° Capitano fanteria in A. R. Q. MONTICELLI Attilio . . . . » » 40 » 60

103° Ten. Colonnello cavalleria in A. R. Q. CORTI Carlo . . . . . con punti 40 su 60

104° Ten. Colonnello amministr. in P. A. VERVELLO Pietro . . . . . » » 40 » 60

105° Ten. Colonnello fanteria in P. A. PRATI Filippo . . . . . » » 40 » 60

106° Maggiore sussistenza in A. R. Q. RIZZI Michelangelo . . . . . » » 40 » 60

107° Maggiore CC. RR. in A. R. Q. LUPI Umberto . . . . . » » 40 » 60

108° Maggiore fanteria in A. R. Q. ROSA Antonio . . . . . » » 39 » 60

109° Maggiore fanteria in A. R. Q. DELLA TOMMASA Giuseppe . . . . » » 39 » 60

110° 1° Capitano CC. RR. in P. A. CAVANNA Paolo . . . . . » » 39 » 60

111° Capitano fanteria in A. R. Q. LEONE Giuseppe . . . . . » » 39 » 60

112° Maggiore fanteria in A. R. Q. MARROCU Francesco . . . . . » » 39 » 60

113° 1° Capitano CC. RR. in P. A. RIO Carmelo . . . . . » » 39 » 69

114° Capitano fanteria in P. A. FEUDALE Marziale . . . . . » » 39 » 60

115° Ten. Colonnello Commissario in P. A. LOVADINA Enrico . . . . » » 39 » 60

116° Maggiore fanteria in P. A. CARNOVALE Giovanni . . . . . » » 39 » 60

117° 1° Capitano artiglieria in P. A. D'ANGELO Antonino . . . . » » 39 » 60

118° Capitano CC. RR. in A.R.Q. BAYO Giuseppe . . . . . » » 39 » 60

119° Capitano amministr. in P. A. BARBONI Edoardo . . . . . » » 39 » 60

120° Ten. Colonnello CC. RR. in P. A. FERRERO Mario . . . . . » » 39 » 60

121° 1° Capitano CC. RR. in P. A. CAPORALI Dante . . . . . » » 39 » 60

122° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. MASALA Cesare . . . . . con punti 38 su 60

123° Maggiore fanteria in A.R.Q. GIAMBERINI Luigi . . . . . » » 38 » 60

124° Ten. Colonnello artiglieria in A. R. Q. LIOTTO Domenico . . . . . » » 38 » 60

125° Ten. Colonnello sussistenza in A. R. Q. GRANATI Clemente . . . » » 38 » 60

126° Ten. Colonnello amministr. in P. A. DAU Pompeno . . . . . » » 38 » 60

127° Ten. Colonnello fanteria in P. A. IARICCI Alfredo . . . . . » » 37 » 60

128° 1° Capitano fanteria in A. R. Q. MAZZITELLI Achille . . . . » » 37 » 60

129° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. VALTERONI Emireno . . . . » » 37 » 60

130° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. CROVA Giuseppe . . . . . » » 37 » 60

131° Maggiore fanteria in P. A. CROCE Giovanni . . . . . » » 37 » 60

132° 1° Capitano fanteria in P.A. FILETTI Vincenzo . . . . . » » 37 » 60

133° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. ROTA Ernesto . . . . . » » 37 » 60

134° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. BODEO Carlo . . . . . » » 37 » 60

135° 1° Capitano fanteria in P. A. TACCA Ferruccio . . . . . » » 37 » 60

136° Ten. Colonnello fanteria in A. R. Q. CONZI Giacomo . . . . . » » 36 » 60

137° 1° Capitano fanteria in P. A. PANARELLO Rosario . . . . » » 36 » 60

138° Maggiore fanteria in A. R. Q. DANESI Luigi . . . . . » » 36 » 60

139° 1° Capitano fanteria in A. R. Q.
PATTI Salvatore . . . . . con punti 36 su 60

140° Capitano CC. RR. in P. A. BONNICI Sebastiano . . . . . » » 36 » 60

141° 1° Capitano fanteria in A. R. Q.
PULCI Giuseppe . . . . . » » 36 » 60

Roma, 19 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 324. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme riguardanti la riparazione del materiale di gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 giugno 1931 – Anno IX.

Scaduti con il 30 giugno c. a. i contratti stipulati per la riparazione dei materiali del gruppo *C* in base alle norme impartite con la circolare n. 363 *giornale militare* 1929, il Ministero dispone che, a decorrere dal 1° luglio, fino al 31 dicembre c. a. e cioè *per un periodo di 6 mesi*, tutti i corpi provvedano senza formalità di contratto alla riparazione dei materiali del gruppo *C*, rivolgendosi a ditte od operai specializzati del luogo e facendo eseguire le riparazioni in base al tariffario ediz. 1926, previo sconto, che dovrà essere superiore a quello finora praticato, in relazione al diminuito costo della mano d'opera.

La spesa relativa, che in ogni caso non dovrà superare le L. 2000, sarà fatta con i fondi per le spese ad economia.

La presente disposizione, naturalmente, non si applica:

a) per il servizio di riparazioni alle armi ed al carreggio, ai corpi che abbiano in organico il sottufficiale capo armaiuolo o siano forniti di officina reggimentale;

b) per il servizio di manutenzione delle bardature, ai reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna, al reggimento artiglieria a cavallo, ai reggimenti di cavalleria,

ai reggimenti alpini, alla accademia militare di Modena, alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio di Torino, alla scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo, alla scuola centrale di artiglieria di Civitavecchia, alla scuola per gli allievi ufficiali di complemento di artiglieria di Lucca, al deposito allevamento quadrupedi di Grosseto, alle legioni territoriali dei CC. RR. del Lazio e di Roma e alla legione allievi CC. RR. di Roma, alla scuola allievi sottufficiali artiglieria di Nocera Inferiore.

Perchè il Ministero possa poi avere tutti i dati ed elementi da valutare prima di concretare le nuove norme, tutti gli enti ed i corpi che hanno in carico materiale del gruppo *C* e cioè tanto quelli che hanno stipulato appositi contratti in base alle norme contenute nella circolare 363 *giornale militale* 1929 per il biennio 1° luglio 1929, 30 giugno 1931, quanto quelli che per avere preventivato una spesa inferiore alle L. 2000 hanno provveduto durante detto biennio alle riparazioni di cui trattasi senza formalità di contratto a mente della lettera *b*) della citata circolare, dovranno inviare a questo Ministero (Direzione generale d'artiglieria), non più tardi del 31 luglio c. a., per il tramite dei comandi di corpo d'armata delle rispettive giurisdizioni, uno specchio dal quale, premesse succinte e precise indicazioni sull'organizzazione già data ai singoli servizi (forma e durata dell'impegno da parte dell'assuntore, nome e qualità del medesimo, sconto praticato, ecc.), risulti l'ammontare della spesa rispettivamente sostenuta per la riparazione delle bardature, delle bufetterie, delle armi, del carreggio.

Faranno altresì conoscere il ribasso che avranno ottenuto sui prezzi del tariffario ediz. 1926 dall'assuntore dei lavori per le riparazioni dei materiali del gruppo *C* da eseguirsi durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 325. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Capitoli del Bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1930-31	1931-32	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
20	21	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato.
35	37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
36	38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
40	41	Imposta complementare progressiva sui redditi superiori a L. 10.000.
44	45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
145	142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
159	157	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
167	165	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287).
186	184	Entrate diverse dei Ministeri.
187	185	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
188	186	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1930-31	1931-32	
191	189	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti (art. 10 del testo unico delle norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
192	190	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
196	194	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
228	227	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).
229	228	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli Uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
233	231	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1930-31	1931-32	
236	235	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
237	236	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856.
239	238	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, n. 999, e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
260	262	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
312	323	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi e degli enti a terra della R. Marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638).
333	343	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Imputazione delle spese per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità.** — (Ragioneria centrale). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

A seguito della circolare n. 546 del *giornale militare* dell'anno 1930, si comunica che le spese sostenute per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 dovranno essere imputate ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso:

al capitolo n. 21 « Indennità e spese di viaggio, ecc. » le indennità e le spese di viaggio occorse per la chiamata suddetta;

al capitolo n. 22 « Spese generali dei corpi, ecc. » le spese per la stampa di manifesti e di documenti vari non potuti prelevare dagli stabilimenti militari di pena e che non si possono far gravare sull'assegno per spese d'ufficio, come pure le spese postali sostenute per la trasmissione degli inviti ai militari che non si presentarono alla chiamata di controllo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 327. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925 relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa dal 210, h = 1000, V = 183, 1° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero esso sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 328. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 75/27.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al cannone da 75/27 per l'impiego dello shrapnel da 75, h = 1000, V = 323. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero esso sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 329. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento del 1° reparto del magazzino genio di armata - Non in vendita.** — (Ispettorato dell'arma del genio). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il « Quaderno di caricamento del 1° reparto del magazzino genio di armata » (non in vendita), che l'ufficio pubblicazioni di questo Ministero distribuirà agli enti sottoindicati nelle quantità a fianco indicate:

Ministero guerra:		
Comando del Corpo di stato maggiore	copie	5
Direzione generale del genio	»	10
Direzione generale di artiglieria	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	10
Direzione superiore del servizio specialisti genio	»	4
Comandi di corpo d'armata, comando militare della Sicilia e Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando scuole centrali - Civitavecchia	»	2
Comando scuola centrale del genio - Civitavecchia	»	2
Comando scuola applicazione artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando R. Accademia artiglieria e genio - Torino	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comando del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2

Comandi del genio della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea	copie	5
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Officina di costruzioni del genio militare Pavia ed officina R.T. ed E. - Roma	»	4
Uffici fortificazioni del genio	»	1
Comandi di reggimento genio di corpo d'armata, reggimento pontieri, ferrovieri, radiotelegrafisti e gruppo aerostieri	»	10
Comando del battaglione misto del genio per la Sardegna	»	4
Comandi scuole allievi ufficiali e sottufficiali	»	5

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 330. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — R. decreto n. 821 - Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 152, del 4 luglio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1931 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottonotati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1903 e 1904 ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei

sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Perugia 1; Frosinone 1, 2, 3, 4, 5; Spoleto 1, 2, 3; Aversa 2; Roma 1 (dalla lettera A alla C), 3; Gaeta 2; Aquila 1, 2; Campobasso 1, 2, 3; Sulmona 1, 3; Teramo 3; Chieti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Potenza 2; Barletta 3; Ascoli Piceno 1; Foggia 5; Orvieto 1, 3;

b) sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti alla forza in congedo dell'arma di artiglieria da campagna dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Spoleto (tutte le zone); Nola (tutte le zone); Benevento (tutte le zone); Caserta 2, 3; Gaeta 1; Aquila (tutte le zone); Sulmona (tutte le zone); Barletta (tutte le zone); Campobasso (tutte le zone); Potenza 1, 2, 3; Orvieto 3;

c) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1903 e 1904 ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti dei sottoindicati distretti:

Roma, Frosinone, Aquila, Sulmona, Spoleto, Orvieto, Viterbo, Grosseto, Perugia, Arezzo, Barletta, Bari, Lecce, Taranto, Foggia, Potenza, Campobasso, Chieti.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà di giorni 20 ed il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 331. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 giugno 1931 - Anno IX.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 8 giugno 1931, n. 821, si dispone che il richiamo alle armi per istruzione, di cui al Regio decreto stesso, abbia luogo per la durata di giorni 20, a partire dal 25 luglio 1931.

Il richiamo comprende i soli militari già istruiti e cioè quelli che abbiano compiuto almeno 3 mesi di servizio.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto, che saranno inviate dagli stabilimenti militari di pena direttamente ai distretti militari interessati.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline precetto anche per quanto riguarda i centri di presentazione dei richiamati, tenendo presenti non già le vigenti « tabelle di mobilitazione », ma le tabelle « particolari che il Comando del Corpo di S. M. diramerà tempestivamente ai distretti interessati ».

4. Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del paragrafo 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed ai soli fini della eventuale concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, un elenco in duplice copia dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun militare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segnaleranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati, con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza.

5. — I richiamati che si troveranno nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali; ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri terranno presenti le « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi « Edizione 1927 », salvo quanto è disposto con la presente circolare al n. 7 per il rilascio del solo modello *B* (verde).

6. — I richiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella cartolina-precetto, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne siano provvisti), nonchè della cartolina-precetto.

A quelli che, per qualsiasi motivo, fossero sprovvisti del foglio di congedo, i podestà, dopo essersi accertati della loro identità personale, rilasceranno un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale.

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale loro rilasciato in sostituzione) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . . » munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I richiamati dovranno essere muniti degli scontrini ferroviari conforme al modello *B* (verde) che serve ad acquistare il biglietto ferroviario a tariffa ridotta.

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, avranno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questo avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro cui sono assegnati riceveranno gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto sostenute). Perderanno però la indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avverrà nelle ore pomeridiane del giorno per essi fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

In ogni caso ai richiamati che pernotteranno nei locali dell'amministrazione, che fruiranno cioè di alloggio gratuito, l'indenità sarà ridotta di un terzo (circolare 460 del *giornale militare* 1925).

9. — Agli effetti della determinazione della indennità di trasferta, sarà tenuto presente, che quando per raggiungere la stazione di partenza si debbono impiegare due o più giorni di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio potrà essere eseguito a tappe, ciascuna delle quali possibilmente non superiore ai 25 chilometri. L'ultima tappa potrà essere anche minore (paragrafo 10 delle norme complementari sulle indennità eventuali).

10. — In conformità delle disposizioni contenute nel paragrafo 56 dell'Istruzione di cui al precedente n. 5 i podestà potranno anticipare i mezzi di viaggio ai richiamati che risultassero sprovvisti di denaro.
Di ogni anticipazione le amministrazioni comunali richiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

11. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo coi primi treni utili (o altri mezzi di trasporto) del mattino del 25 luglio p. v.

12. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa della chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva;

b) sieno stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia o nelle legioni libiche della M. V. S. N.;

c) appartengano al personale ferroviario munito del mod. 5 secondo il regolamento sulle dispense di cui al R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

13. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* 1930 non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo del tiro a segno.

14. — Saranno esentati dalla chiamata solamente i seguenti militari:

a) gli ammalati, i quali invieranno certificato medico autenticato comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni da quello stabilito per la chiamata. Al riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento;

b) i militari i quali al momento della chiamata sieno detenuti o si trovino al confino di polizia in base al n. 2 dell'art. 182 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) i residenti in Colonia e nelle Isole del Dodecaneso.

15. — Non si dovranno accettare domande di dispense o di esenzioni all'infuori dei casi indicati ai nn. 12 e 14 e le istanze che pervenissero al Ministero non avranno corso.

16. — I richiamati che tarderanno a presentarsi, saranno, a seconda dei casi puniti disciplinarmente e colla pena del carcere militare a norma dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni oltre il 13 agosto quanti quelli del ritardo.

17. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

Berretto di panno g. v. da libera uscita con fregio	n.	1
Berretto di panno g. v. da fatica con fregio	»	1
Boraccia	»	1
Borsa di pulizia completa	»	1
Coperta da campo	»	1
Correggia per pantaloni	»	1
Cravatte di tela	»	2

Cucchiai	n.	1
Fasce gambiere (gambali con speroni a quelli di artiglieria)	»	1
Forchetta	»	1
Gavetta	»	1
Giubba di panno g. v. con mostrine	»	1
Giubba di tela	»	1
Guanti bianchi di cotone	p.	1
Medaglioncino di riconoscimento completo	n.	1
Mutande a maglia di cotone (solo a quelli di artiglieria)	»	2
Pantalone di panno g. v.	»	1
Pantalone corto li tela	»	1
Sacchetto per gallette	»	1
Sacco vestiario e biada (solo a quelli di artiglieria)	»	1
Scatoletta per nero	»	1
Spazzola	»	1
Stellette metalliche	»	4
Stivaletti a gambaletto	p.	1
Tascapane	n.	1
Tazza	»	1
Telo di tenda completo di accessori	»	1

Quanto agli oggetti di biancheria, i richiamati useranno quelli di loro proprietà sempre quando siano in condizioni tali da lasciar presumere che possano durare per tutto il periodo del richiamo.

In questo caso sarà ad essi corrisposta una indennità nella misura appresso indicata:

Per n. 2 asciugatoi	L.	1,60
Per n. 2 paia di calze	»	5 —
Per n. 2 camicie di tela	»	5,50
Per n. 1 farsetto o maglione di lana	»	4,20
Per n. 2 fazzoletti	»	0,80
Per n. 1 fascia ventriera o panciera di lana	»	1 —
Per n. 2 mutande di tela.	»	4 —

La spesa corrispondente all'anzidetta indennità sarà conteggiata dai corpi sulle anticipazioni a carico del Capitolo « Corredo alle truppe - Prima serie ».

Nel caso invece in cui non fosse possibile l'uso degli oggetti di biancheria di proprietà dei richiamati, provvederà l'amministrazione militare a distribuirli, tenendo presente che, invece delle calze, dovranno essere distribuite pezzuole ai richiamati delle armi a piedi.

Nella distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento verrà data la preferenza a quelli di classe, purchè in buono stato d'uso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

18. — I richiamati saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi Comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del 13 agosto p. v. tranne le eccezioni indicate al precedente n. 16.

19. — I caporali maggiori richiamati, i quali non abbiano in precedenza ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, dovranno essere presi in esame dalla commissione d'avanzamento, all'atto del ricollocamento in congedo, per l'accertamento dell'esistenza o meno di tale idoneità.

A tale effetto non sarà necessario alcuno speciale esperimento, essendo sufficiente il risultato delle prove che essi avranno dato durante il richiamo.

La variazione che dovrà essere apposta nella parte A dei fogli matricolari è la seguente:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente con deliberazione della commissione d'avanzamento in data . . . . . ».

Di tale idoneità dovrà farsi menzione sui ruoli 71-*B* e, sui registri numerici 71-*D*, sarà indicato il numero dei graduati che hanno conseguito l'idoneità secondo le norme della circolare n. 535 del *giornale militare* del 1929.

20. — Ai congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e totalmente a carico del militare richiamato, sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un

soccorso nella seguente misura per ogni giorno di richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

	Nei comuni capiluogo di provincia	Negli altri comuni
a) Alla moglie	0,85	0,75
b) Ad ogni figlio (purchè inferiore ai 12 anni o inabile al lavoro . .	0,45	0,40
c) Ad un solo genitore (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo) . . .	0,85	0.75
d) Ad ambedue i genitori (purchè si trovino nelle stesse condizioni di cui alla lettera *c*)	1,40	1,30
e) Ad un fratello o ad una sorella (purchè minori degli anni 12 o inabili a lavoro, che siano orfani di entrambi i genitori)	0.85	0.75
f) Ad ogni altro fratello o ad ogni altra sorella (purchè nelle condizioni di cui alla lettera *e*)	0,45	0,40
g) All'avo (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0.85	0,75
h) All'ava (purchè vedova e nelle stesse condizioni di cui alla lett. *g*)	0,85	0,75

21. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie e i figli di lui.

Gli avi e le ave possono godere del soccorso giornaliero quando allo stesso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*).

22. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione lella cartolina precetto, con richiesta scritta o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e, nell'interesse dell'Erario, dall'agente delle imposte senza limitazione di tempo.

23. — Eseguito il richiamo, i comandi dei depositi interessati segnaleranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero di coloro, distinti per grado, che si sieno presentati in confronto di quello indicato da ciascun distretto che abbia proceduto alle assegnazioni dei militari di cui trattasi.

24. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, i fogli matricolari dei militari richiamati e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo di richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 332. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 luglio 1931 - Anno IX.

Questo Ministero determina che i sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento, che attualmente compiono presso i corpi il servizio di prima nomina e che provengono dagli appositi corsi di reclutamento iniziatisi il 20 gennaio 1930, siano congedati il 20 luglio corrente, purchè a tale data abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 giugno 1931.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Pisa	La frazione Treggiaia è staccata dal comune di Palaia e aggregata a quello di Pontedera.	n. 632 28 magg. 1931	135

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere temporaneamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste uniformate.

PREZZO L. 1,80

(31112ª8) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª 1931 - ANNO IX 4 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 333 - 3 luglio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare . . . . *Pag.* 1351

PARTE PRIMA

Circolare N. 333. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 luglio 1931 - Anno IX.

In attesa della pubblicazione del regolamento sul reclutamento per il Regio esercito, dovranno osservarsi le seguenti norme esecutive per la prima applicazione della legge n. 1759 del 29 dicembre 1930 - Anno IX, relativa all'istruzione premilitare.

Disposizioni di carattere generale e attribuzioni delle autorità militari territoriali.

§ 1. — Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla M. V. S. N. Nelle località ove eventualmente la M. V. S. N. non possa istituire con propri organi i detti corsi, l'Opera nazionale balilla è incaricata temporaneamente della costituzione e svolgimento di essi.

§ 2. — Gli istruttori sono scelti fra gli ufficiali della M. V. S. N. che siano ufficiali o sottufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica od almeno caporali maggiori del Regio esercito (o gradi corrispondenti della Regia marina o della Regia aeronautica) riconosciuti dall'autorità militare idonei al grado di sottufficiale al momento del congedamento. L'idoneità ad istruttore dei corsi premilitari deve essere riconosciuta dal comando della divisione militare territoriale a cura di apposita commissione composta di due ufficiali superiori del Regio Esercito e di un ufficiale superiore della M. V. S. N. ed è attestata da brevetto di « istruttore premilitare » da rilasciarsi « per delega del ministero della guerra, dal comandante, del corpo d'armata o dal comandante militare di isola ».

Tale brevetto costituisce titolo a riconoscimento da parte dello Stato.

Ove mancliino istruttori brevettati a senso del precedente paragrafo 2, e salvo quanto è detto al n. 49, i comandi di divisione territoriale, provvedono temporaneamente mediante ufficiali del Regio esercito in servizio, oppure in congedo, anche se non appartenenti alla M. V. S. N.

§ 3. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, oltre a quanto è prescritto dai paragrafi precedenti:

a) decidono annualmente quali delle località del territorio di rispettiva giurisdizione debbono essere sede di corsi e provvedono a rendere di pubblica ragione l'elenco delle località medesime mediante manifesto conforme all'allegato *G;*

b) dànno direttive per lo svolgimento dei corsi sulla base dei programmi vigenti e degli ordini emanati dal ministero;

c) accertano, mediante visite ed ispezioni, che possono delegare ai comandanti di divisione ed ai generali di brigata dipendenti, dandone preventiva comunicazione al competente comando di gruppo della M. V. S. N., che lo svolgimento dell'istruzione risponda alle esigenze di una prima preparazione al servizio militare in conformità di quanto è stabilito dalla legge, dalle presenti norme e dalle apposite istruzioni pubblicate dal ministero della guerra.

§ 4. — I corsi premilitari, tanto se tenuti a cura della M. V. S. N., che a cura dell'O. N. B., dipendono dai comandi di legione della milizia volontaria sicurezza nazionale, i quali fanno capo per tutto quanto ha riguardo i corsi stessi ai comandi di divisione competenti per territorio

§ 5. — La direzione dei corsi spetta in ogni comune al locale comando di legione della M. V. S. N., o, in mancanza di questo, al comando della M. V. S. N. residente nel comune stesso. Solo qualora nel comune non esista alcun comando della M. V. S. N., il suddetto incarico è affidato al locale comitato dell'opera nazionale balilla e, in mancanza anche di tale ente, ed in via assolutamente eccezionale, al Podestà.

Obbligatorietà dell'istruzione premilitare.

§ 6. — L'obbligo dell'istruzione premilitare comincia per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre in cui essi compiono il 18° anno di età e cessa con il conseguimento dell'idoneità al termine del secondo corso.

In caso di mancata idoneità, tanto alla fine del 1° corso quanto agli esami finali del 2° corso, l'obbligo permane fino alla chiamata alle armi della classe o contingente di appartenenza.

§ 7. — L'istruzione premilitare consta di due corsi da svolgersi in anni successivi; il primo della durata di mesi sei ed il secondo di mesi quattro e comprende, complessivamente, 40 riunioni di almeno tre ore ciascuna.

I corsi hanno normalmente inizio il 1° ottobre. Nelle località, ove speciali condizioni di clima o di altitudine lo impongano, i corsi possono essere iniziati il 1° aprile, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpi d'armata, o dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Istituzione dei corsi.

§ 8. — Le liste dei cittadini obbligati all'istruzione premilitare si identificano con le liste di leva dei comuni ove la istruzione stessa è dichiarata obbligatoria a senso dell'art. 2 della legge n. 1759 del 29 dicembre 1929 - Anno IX.

Entro la prima decade di aprile di ogni anno i comandi di legione della milizia richiedono ai podestà dei comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni, il numero degli inscritti sulle liste di leva dei comuni medesimi, per averne norma nelle proposte da inoltrare ai competenti comandi di corpo d'armata.

§ 9. — Entro il mese di giugno di ogni anno i Comandi di raggruppamento della M. V. S. N. e i comandi delle CC. NN. delle isole, previ eventuali accordi coi comitati provinciali dell'O. N. B., propongono ai comandi corpo d'armata, od ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna le località della rispettiva zona di giurisdizione nelle quali potrebbero effettuarsi i corsi il 1° ottobre successivo a cura della M. V. S. N. o dell'O. N. B. Per ciascuna località indicano il numero di ammittendi ai corsi stessi, grado e nome degli istruttori.

I comandanti di corpo d'armata ed i comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, sulla base dei dati suddetti, fissati i comuni nei quali sono istituiti i corsi premilitari obbligatori, comunicano entro il 15 agosto le loro decisioni ai comandi di legione della M. V. S. N e al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa).

§ 10. — Per i corsi primaverili di cui al paragrafo 7, capoverso 2°, le proposte ed operazioni da svolgersi dai comandi di raggruppamento della M. V. S. N. vengono effettuate entro il 15 febbraio.

§ 11. — Per i convittori di collegi non militari è data facoltà ai comandanti di corpo d'armata di stabilire che le istruzioni si svolgano a parte, ma sempre con modalità analoghe a quelle degli altri corsi.

Inscrizione ai corsi e loro svolgimento.

§ 12. — La iscrizione ai corsi deve essere fatta presso le autorità locali preposte alla direzione dei medesimi ad istanza delle persone di cui ai paragrafi 43 e 47, entro il termine dal 15 al 30 settembre.

Le domande di esenzione, corredate dai documenti di cui ai paragrafi 17, 21, 22 e 23 debbono essere presentate a cura delle persone di cui ai paragrafi 43 e 47 prima del 15 settembre, oppure entro il 15° giorno da quello in cui si verifica la causa di forza maggiore che impedisce di frequentare i corsi, alle autorità che nei singoli comuni sono preposte alla direzione dei corsi stessi.

§ 13. — Nelle località ove i corsi sono tenuti nella stagione primaverile, l'obbligo della inscrizione al 1° corso spetta ai giovani che entro l'anno compiono il 19° anno di loro età. L'iscrizione ha luogo nei 15 giorni precedenti alla apertura del corso ed entro lo stesso termine debbono essere prodotte le domande di esenzione od i certificati di cui al 2° comma del paragrafo precedente, salvo il caso di forza maggiore, nella quale evenienza il termine è di 15 giorni dopo il verificarsi dell'impedimento.

§ 14. — Alla fine del 1° corso gli istruttori incaricati della istruzione premilitare accertano l'idoneità degli allievi al passaggio al 2° corso ed iscrivono d'ufficio gli idonei al corso stesso.

I non idonei vengono iscritti d'ufficio nuovamente al 1° corso.

§ 15. — Il conseguimento della idoneità premilitare è accertato al termine del 2° corso, in seguito ad esame, da parte di commissioni nominate dai comandanti di divisione militare.

Le commissioni sono composte da un ufficiale superiore del R. esercito, presidente; da un ufficiale inferiore del Regio esercito e da uno della M. V. S. N., membri. È in facoltà dei comandanti di divisione di nominare due ed anche più commissioni nei casi in cui una sola non possa espletare il mandato in tempo utile.

§ 16. — Le commissioni esaminatrici dopo aver verificato i libretti personali degli allievi, da prodursi all'atto della presentazione agli esami, firmano per la parte contenente la dichiarazione del risultato degli esami, i modelli P. N. 4 (fogli generalità del premilitare) che vengono poi conservati

dai Comandi di legione. I libretti personali degli allievi sono vistati dal comandante di legione che rilascia i libretti stessi.

La dichiarazione di idoneità risulta dal libretto personale del premilitare. Il certificato di conseguita idoneità viene rilasciato dai comandanti di legione della M. V. S. N. ed è conforme all'unito modello *D*.

§ 17. — Gli allievi non riconosciuti idonei agli esami finali sono iscritti d'ufficio al 2° corso purchè questo si svolga prima della chiamata alle armi della classe o contingente di leva cui il giovane appartiene.

§ 18. — La mancata frequenza dei ripetenti al 1° od al 2° corso, quando non sia dovuta a causa di forza maggiore debitamente comprovata, equivale ad inadempienza dell'obbligo della istruzione premilitare e come tale soggiace alle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, numero 1759.

Esenzioni e dispense.

§ 19. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità che a senso dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito possono essere al tempo della leva causa di riforma senza visita la parte del consiglio di leva (1). La prova dell'inabilità in tal caso al servizio premilitare può essere fornita mediante certificato del capo dell'amministrazione comunale attestante in base al rapporto informativo dell'arma dei CC. RR. l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto;

b) i giovani inabili a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare.

La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalla autorità comunale.

---

(1) Mancanza o atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del naso, il gozzo voluminoso, la perdita totale del pene, la mancanza di una mano o di un piede.

§ 20. — Competente a decidere in merito alla richiesta di esenzione di cui al paragrafo precedente è il comandante di legione della M. V. S. N. nel cui territorio risiede il comune di appartenenza del giovane.

§ 21. — Contro tale decisione è ammesso ricorso al comando della divisione territoriale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Il ricorso insieme con i documenti prodotti dagli interessati deve essere trasmesso a mezzo del comando di legione della M. V. S. N. che indicherà le ragioni della decisione negativa adottata.

§ 22. — I comandi di divisione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono disporre, per mezzo degli organi sanitari dipendenti, per una visita di controllo dei giovani che siano stati esentati dall'obbligo dell'istruzione premilitare per infermità.

Tale facoltà cessa dopo trascorsi 60 giorni dalla decisione di esenzione.

Qualora la visita sia sfavorevole agli interessati, i comandi suddetti con provvedimento inappellabile possono revocare la decisione di esenzione.

La revoca deve essere notificata alla famiglia del giovane a mezzo del messo del comune.

Dalla data della notifica si intende ripristinato con tutti gli effetti di legge l'obbligo dell'istruzione premilitare.

§ 23. — Il giudizio circa l'inabilità a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare di cui alla lettera *b*) del paragrafo 19 non influisce in alcun modo sulle decisioni che gli organi di leva dovranno prendere in occasione del concorso alla leva dell'inscritto.

I giovani che siano stati esentati a senso della lettera *b*) del paragrafo 19, ove vengano poi dai consigli di leva dichiarati idonei ed arruolati non sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1929, n. 1759. Essi però non sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge stessa e dell'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

§ 24. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre i 10 chilometri dal comune o frazione ove si svolgano corsi premilitari. Tale condizione viene comprovata con attestazione rilasciata dal podestà.

La distanza deve essere calcolata per la via terrestre più breve;

b) i residenti all'estero.

Tale condizione viene comprovata con attestazione del podestà o dell'autorità di P. S. e vale solo per il periodo di tempo in cui la condizione stessa si verifica.

§ 25. — L'infermità temporanea, il ricovero in luogo di cura od in istituti di correzione od in luogo di pena o di confino durante il periodo dei corsi, esime gli interessati dall'obbligo della frequenza dei corsi solo agli effetti della penalità di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, ma non dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge stessa e dell'art. 1 del terzo comma della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Le circostanze di cui al presente paragrafo vanno comprovate con attestazioni rilasciate rispettivamente a seconda i casi dall'ufficiale sanitario o medico condotto vistate dall'autorità comunale, dal direttore dell'ospedale, dal presidente ecc. dei luoghi di cura o di pena e degli istituti di correzione e dall'autorità di P. S. per i condannati al confino politico.

§ 26. — Nel caso in cui venga a cessare prima della chiamata alle armi uno degli impedimenti di cui ai paragrafi 24 e 25 e vi sia la possibilità di inscrizione ad un corso premilitare, chi non si iscrive incorre nella penalità di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, e non va esente dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge stessa e dell'art. 1, 3° comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

§ 27. — I novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia, e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi

per le missioni, i chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti non sono tenuti a frequentare i corsi premilitari finchè perdurano nell'anzidetta condizione e non sono passibili della penalità di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759.

Essi però non vanno esenti dall'applicazione dell'art. 11 della stessa legge e dell'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, ove in seguito non siano ordinati *in sacris* o non abbiano professato voti.

La stessa disposizione va applicata ai chierici ordinati *in sacris* ed ai religiosi che hanno professato i voti se all'atto della chiamata alle armi della classe o contingente cui appartengono non si trovino nelle condizioni di cui al Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, per fruire della esenzione dal servizio militare oppure quando successivamente in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare 419 del *giornale militare* 1929, venga ad essi revocata la dispensa dal servizio militare.

Le condizioni di cui al presente paragrafo vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche.

§ 28. — Competenti a decidere sulle domande di esenzione di cui ai paragrafi 24, 25 e 27 sono i comandi di legione della M.V.S.N.

§ 29. — I comandi di legione della M.V.S.N. compilano un apposito ruolino dei giovani che ottengono la esenzione dall'obbligo della istruzione premilitare ed annotano a fianco del nome di ciascuno, a seconda dei casi le seguenti variazioni:

a) nei casi di cui al paragrafo 19 « Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè affetto da infermità a senso dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 5 agosto 1927, n. 1437 », oppure « perchè inabile a sopportare le fatiche della istruzione premilitare »;

b) nei casi di cui al paragrafo 24 « Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè (a seconda dei casi) ha comprovato di avere l'abituale residenza in località di-

stante oltre 10 chilometri dal comune di . . . . . o frazione di . . . . . ove si svolgono i corsi premilitari, o perchè residente all'estero »;

c) nei casi di cui al paragrafo 25 « Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè affetto da infermità temporenea, perchè ricoverato nel luogo di cura di . . . . . nell'istituto di correzione di . . . . . nel luogo di pena di . . . . . o perchè confinato politico ».

d) nei casi di cui al paragrafo 27 « Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè, (a seconda dei casi): chierico ordinato in sacris o religioso che ha professato i voti, perchè novizio degli istituti religiosi, studente di teologia, studente degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, allievo interno di istituto cattolico per compiere gli studi per le missioni ».

§ 30. — I comandi di legione della M.V.S.N., non oltre il secondo mese dall'inizio del corso, inviano copia dei ruolini anzidetti ai competenti uffici provinciali di leva nonchè successivamente copia degli eventuali ruolini relativi a coloro per cui sia sopraggiunta una causa di esenzione. Le autorità locali preposte alla direzione dei corsi trasmettono entro lo stesso termine ai competenti uffici provinciali di leva copia del ruolino degli allievi che frequentano i corsi.

Gli uffici provinciali di leva dopo aver accertato il numero degli inadempienti mediante confronto fra i due ruolini anzidetti e le liste di leva riferiscono al ministero.

§ 31. — I comandi di legione rilasciano agli esentati la dichiarazione mod. *C* da prodursi a suo tempo ai consigli di leva.

§ 32. — I giovani che conseguono il requisito della istruzione premilitare dopo la chiamata alle armi della classe con la quale furono arruolati, durante l'eventuale ritardo o rinvio del servizio, non sono esenti dalle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759 per non aver ottemperato a tempo debito a quanto prescrive il n. 1.

Essi fruiscono però a tutti gli effetti della legge dei benefici derivanti dalla idoneità premilitare. Di conseguenza gli

organi di leva sono autorizzati in tal caso ad ammetterli alla ferma corrispondente al titolo precedentemente loro riconosciuto.

§ 33. — La partecipazione al 18° anno di età ai corsi allievi ufficiali di complemento sia normali, sia per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, per coloro che raggiungono la idoneità alla fine del corso esime a tutti gli effetti dall'obbligo della istruzione premilitare.

Per chi pur frequentando il corso non raggiunga l'idoneità negli esami finali, il periodo di tempo di frequenza del corso vale per i primi tre mesi a tutti gli effetti come l'istruzione premilitare, dovendo solo il successivo periodo di tempo essere computato agli effetti della ferma.

§ 34. — Chi frequenta i corsi predetti dopo l'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età senza essersi prima iscritto alla premilitare non è esente dalla penalità di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1759. In caso di non conseguita idoneità negli esami finali si applica il capoverso del paragrafo precedente.

§ 35. — I capi squadra ed i capi centuria degli avanguardisti sono dispensati dal frequentare i corsi premilitari. Essi però sono tenuti a sostenere nella primavera dell'anno in cui compiono il 20° di loro età gli esami finali del 2° corso.

§ 36. — Coloro che negli esami finali di cui al numero precedente non riportassero la idoneità finale possono essere ammessi, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, al secondo corso. In tale caso gli interessati sono tenuti a frequentare il corso anzidetto ed a sostenere a suo tempo nuovamente gli esami finali.

§ 37. — I capi squadra ed i capi centuria che nella primavera dell'anno in cui compiono il 20° anno di età abbiano per qualsiasi motivo cessato di appartenere all'O.N.B. non possono essere ammessi agli esami finali di cui al numero precedente, ma devono invece sostenere presso la stessa commissione esaminatrice un esame di idoneità per ammissione al secondo corso che avranno in tal caso obbligo di frequentare.

Chi non supera tale esame ha l'obbligo di iscriversi al primo corso.

§ 38. — L'arruolamento volontario nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nel corpo degli agenti di P. S. e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti di leva, esime dall'obbligo della iscrizione ai corsi di istruzione premilitare, purchè tale arruolamento sia avvenuto prima del termine stabilito per la inscrizione ai corsi.

Nel caso di proscioglimento prima che l'arruolato volontario abbia compiuto tre mesi di servizio spetta al ministero della guerra di determinare, caso per caso, quali ulteriori obblighi abbia l'interessato agli effetti della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare.

§ 39. — I giovani che al 1° ottobre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età dimostrino ai comandi locali preposti alla direzione dei corsi di appartenere alla M.V.S.N. o all'opera nazionale balilla, non sono tenuti ad inscriversi al primo corso premilitare e come tali vanno esenti dall'applicazione della penalità di cui all'art. 10 della legge 20 dicembre 1930, n. 1759.

I giovani che al primo ottobre dell'anno in cui compiono il 18° od il 19° anno di età dimostrino ai comandi anzidetti di aver compiuto due anni di appartenenza alla M.V.S.N. o all'O.N.B. quali avanguardisti e di averne frequentate le esercitazioni stesse, sono esenti dal frequentare il primo corso.

Ne sono pure esenti coloro che si trovino nelle suddette condizioni e, pur non avendo compiuto all'epoca suindicata il suddetto biennio, lo compiono prima della fine del gennaio dell'anno seguente.

§ 40. — I giovani di cui al paragrafo precedente però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nella ordinaria sessione di esami che ha luogo nel febbraio dell'anno successivo.

In caso di conseguita idoneità essi sono tenuti ad inscriversi al secondo corso; nel caso contrario al primo.

Essi sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759 sia qualora avendo superato i detti esami non si iscrivano al secondo corso, sia qualora non avendo superati gli esami stessi non si iscrivano al primo corso.

§ 41. — I giovani di cui al primo comma del paragrafo 39 i quali nell'ottobre dell'anno in cui compiono il 19° anno di età abbiano cessato di appartenere all'opera nazionale balilla o alla M. V. S. N. oppure alla fine del gennaio dell'anno seguente non abbiano compiuto due anni di appartenenza alle dette istituzioni sono obbligati ad iscriversi al primo corso e saranno in caso contrario soggetti alla penalità di cui all'art. 10 della legge 20 dicembre 1930, n. 1759 nel caso di inadempienza.

I comandi preposti alla direzione dei corsi in ciascun comune sono tenuti a comunicare ai competenti comandi di legione della M.V.S.N. con ogni sollecitudine i nomi dei giovani esentati dal frequentare il primo corso per il motivo anzi cennato.

§ 42. — Sono a tutti gli effetti considerati provvisti del requisito della istruzione premilitare:

a) i giovani che abbiano appartenuto per almeno due anni scolastici ai collegi militari, o all'accademia fascista di educazione fisica dell'O.N.B. di Roma;

b) i giovani che abbiano prestato per qualsiasi motivo almeno tre mesi di servizio militare precedentemente alla chiamata alle armi.

L'anzidetto periodo in tal caso non deve computarsi nella ferma di leva che il militare è tenuto a prestare.

Sanzioni.

§ 43. — Il padre ed in mancanza la madre, o in sua vece chi esercita sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Chi contravviene a tale obbligo senza che ricorra uno dei motivi previsti dai paragrafi 19, 24, 25 e 27 è punito con una ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggetti i direttori di aziende e datori di lavori in genere che in qualsiasi modo impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

§ 44. — I giovani che siano stati assenti ad un numero di lezioni superiori ad un quarto senza che tali assenze siano giustificate da malattia, trasferimento in località in cui non vengono svolti i corsi premilitari o da altri motivi di eccezionale gravità da lasciarsi al giudizio delle autorità locali preposte allo svolgimento dei corsi premilitari non possono, a seconda dei casi, conseguire la idoneità dal primo al secondo corso oppure la idoneità finale, e sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 1929, numero 1759.

§ 45. — La denuncia alla competente autorità giudiziaria per qualunque caso di inadempienza spetta esclusivamente al commissario capo del competente ufficio di leva dietro direttive da darsi dal ministero della guerra.

§ 46. — Il contravventore è ammesso a fare al cancelliere della pretura l'oblazione ed a pagare prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dal paragrafo 43 oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato a norma dell'art. 162 del nuovo codice penale approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 139.

§ 47. — I direttori o presidi degli istituti sono passibili delle sanzioni di cui al paragrafo 43 nel caso che non provvedano a fare inscrivere i convittori ai corsi ed a fare loro frequentare i corsi stessi.

Quando sia necessario riunire i convittori di più convitti od istituti, gli ufficiali istruttori determinano a loro giudizio ove debbano tenere le prescritte lezioni.

§ 48. — La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza essersi trovato nelle condizioni di cui ai

paragrafi 19 e 24 deve compiere la ferma del grado immediatamente superiore. I militari che senza essersi trovati nelle condizioni di cui ai numeri anzi citati siano sforniti per qualsiasi altro motivo del requisito dell'istruzione premilitare, non possono partecipare ai corsi allievi caporali.

Disposizioni transitorie.

§ 49. — Per i corsi da tenersi durante l'inverno 1931-1932 potranno essere destinati come istruttori ufficiali e sottufficiali in congedo non ancora muniti del brevetto di cui al paragrafo 2.

Il comando generale della M.V.S.N. per il periodo anzidetto potrà in via di massima ed eccezionale valersi di istruttori che pur non essendo ufficiali o sottufficiali del R. esercito, della R. marina o della R. aeronautica in congedo, nè caporali maggiori del R. esercito (o gradi corrispondenti della R. marina o della R. aeronautica), riconosciuti dall'autorità militare idonei al grado di sottufficiale, abbiano già lodevolmente tenuto l'incarico di istruttori per due corsi premilitari almeno.

§ 50. — L'obbligo dell'istruzione premilitare per i giovani nati nell'anno 1911 o precedenti che non abbiano già frequentato con successo il primo corso premilitare, è limitato ad un solo anno di corso.

La frequenza e la idoneità in tale corso vale a tutti gli effetti di legge.

§ 51. — L'obbligo della istruzione premilitare per i giovani nati nel 1912 decorre dal 1° ottobre del corrente anno, epperciò essi hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso che avrà inizio il 1° ottobre 1931 ed a suo tempo il secondo.

Se poi i suddetti giovani abbiano già frequentato volontariamente nel decorso anno 1930-1931 il primo corso d'istruzione premilitare, saranno inscritti il 1° ottobre 1931 al 2° corso ove abbiano conseguita la idoneità, nel caso contrario saranno tenuti a ripetere il primo corso.

§ 52. — La partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sia normali, sia per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, per i nati negli anni 1911 e 1912

vale a tutti gli effetti di legge come istruzione premilitare anche se non verificatasi prima del loro concorso alla leva purchè gli interessati siano promossi agli esami pratici.

§ 53. — Per la prima applicazione delle presenti norme le date indicate nei paragrafi 8 e 9 delle norme stesse sono variate nel modo che segue:

entro il mese di luglio del corrente anno i comandi di legione della milizia richiederanno ai podestà dei comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni il numero degli inscritti sulle liste di leva per averne norma nelle proposte da inoltrare ai competenti comandi di corpo d'armata;

entro il mese di agosto del corrente anno i comandi di cui al paragrafo 9 proporranno ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e delle Sardegna le località della rispettiva zona di giurisdizione nelle quali potranno effettuarsi i corsi il 1° ottobre dell'anno corrente a cura della M.V.S.N. o dell'O.N.B., indicando per ciascuna località il numero degli inscritti; infine, entro la prima quindicina del settembre successivo i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, vagliate le proposte predette, faranno analoghe comunicazioni al ministero, il quale in base alle disponibilità finanziarie, stabilirà per ciascun corpo d'armata e per le isole lo sviluppo che potranno avere per quest'anno i corsi. I corpi d'armata ed i comandi delle isole, sulla base di dette determinazioni ministeriali, stabiliranno le località nelle quali si effettueranno i corsi, ne daranno comunicazione ai comandi di legione della M.V.S.N. e provvederanno a rendere di pubblica ragione l'elenco delle località medesime mediante manifesto conforme all'allegato mod. *G*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MODELLO *A*.

REGNO D'ITALIA

COMANDO. . . . . DELLA M.V.S.N.

Corsi premilitari.

1. — In applicazione della legge n. 1759 del 29 dicembre 1930-IX, tutti i cittadini che entro il corrente anno compiono il 18° anno di età, sono obbligati a iscriversi al primo corso di istruzione premilitare ed a frequentarlo.

I giovani che hanno frequentato con esito favorevole il primo corso sono obbligati ad iscriversi ed a frequentare il secondo corso.

I giovani dei quali è stata accertata la non idoneità alla fine del primo corso e quelli che non hanno conseguita la idoneità degli esami finali sono obbligati a ripetere rispettivamente il primo e secondo corso.

Tale obbligo permane fino alla chiamata alle armi della classe o contingente di appartenenza.

La iscrizione ai corsi deve essere fatta a questo comando dala M.V.S.N. (1) via. . . . . ad istanza del padre, della madre, del tutore, dei giovani interessati o del direttore dell'istituto presso il quale il giovane si trovi per qualsiasi motivo entro il termine dal 15 al 30 settembre.

Esenzioni.

Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità a senso dell'art. 73 del T.U. 5 agosto 1927, n. 1437, e quelli inabili a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune (2);

c) i residenti all'estero.

3. — Non sono tenuti a frequentare i corsi premilitari finchè durino le seguenti condizioni:

a) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, gli alunni interni di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno omesso i voti;

b) gli affetti da infermità temporanea;

c) i ricoverati in luoghi di cura o di pena ed in istituti di correzione.

Le domande di esenzione, corredate dei prescritti documenti, ed i certificati intesi a giudicare la mancata iscrizione di cui al n. 3, debbono essere presentati a questo comando a cura delle persone suindicate dal 15 al 30 settembre.

4. — I capi squadra ed i capi centuria degli avanguardisti che non hanno conseguita la idoneità finale premilitare sono tenuti ad iscriversi ed a frequentare il 2° corso premilitare.

I capi squadra ed i capi centuria degli avanguardisti che per qualsiasi motivo hanno cessato di appartenere alla O.N.B. quali avanguardisti ove abbiano conseguita l'idoneità per l'ammissione al 2° corso, sono tenuti ad iscriversi ed a frequentare il corso anzidetto. Quelli che non hanno conseguita la idoneità in parola sono tenuti ad inscriversi ed a frequentare il 1° corso.

Sanzioni.

5. — Il padre od in mancanza la madre, ed in sua vece chi esercita sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di iscriverlo ai corsi premilitari e provvedere perchè lo frequenti regolarmente.

Chi contravviene a tale obbligo senza che ricorra alcuno dei motivi di cui ai nn. 2 e 3, sarà denunziato al pretore e sarà punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggetti i direttori di aziende ed i datori di lavoro in genere che in qualsiasi modo impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

I direttori o presidi degli istituti sono passibili delle sanzioni suddette nel caso che non provvedano a fare inscrivere i convittori ai corsi ed a far loro frequentare i corsi stessi.

(Luogo e data).

Il comandante dell. . . . . M.V.S.N.

---

(1) O comitato locale della O.N.B.

(2) O frazione.

MODELLO *B* (1).

COMANDO DELLA LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (2) . . . . . .
nato il . . . . . a . . . . . è stato esentato dall'obbligo dell'istruzione premilitare perchè (3) . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(Luogo e data).

Il comandante della legione.

(Timbro)

(1) Attestazione da rilasciarsi nei casi di cui ai paragrafi 19 e 24.

(2) Cognome, nome, paternità.

(3) A seconda dei casi: affetto da infermità a senso dell'art. 73 del T. U. 5 agosto 1927, n. 1437, perchè inabile a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare, perchè ha comprovato di avere l'abituale residenza in località distante oltre i 10 chilometri dal comune di . . . . . o frazione di . . . . . ove si svolgono i corsi premilitari, perchè residente all'estero.

MODELLO *C* (1).

COMANDO DELLA . . . . . LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (2) . . . . . .

nato il . . . . . a . . . . . .

non frequenta il corso premilitare perchè (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(Luogo e data).

Il comandante della legione.

(Timbro)

---

(1) Attestazione da rilasciarsi nel caso di cui ai paragrafi 25 e 27.

(2) Cognome, nome e paternità.

(3) A seconda dei casi: novizio degli istituti religiosi, studente di teologia, studente degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, allievo interno di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, chierico ordinato in sacris o religioso che ha emesso i voti, affetto da infermità temporanea, ricoverato nel luogo di cura di . . . . . , ricoverato nell'istituto di correzione di . . . . . , ricoverato nel luogo di pena di . . . . . , confinato politico a . . . . . .

MODELLO *D* (1).

COMANDO DELLA . . . . . LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (2) . . . . . nato a . . . . . il . . . . . ha frequentato regolarmente i due corsi premilitari negli anni . . . . . nel comune o frazione di . . . . . ed ha superato l'esame finale di idoneità premilitare come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data . . . . . .

(Luogo e data).

Il comandante della legione.

(Timbro).

(1) Attestazione da rilasciarsi nel caso di cui al paragrafo 16.
(2) Cognome, nome e paternità.

MODELLO *E* (1).

COMANDO DELLA . . . . . LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (2) . . . . . nato a . . . . . il . . . . . dopo aver appartenuto per due anni (3) . . . . . ha frequentato nell'anno . . . . . il secondo corso d'istruzione premilitare ed ha superato l'esame finale d'idoneità come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data. . . . . .

(Luogo e data).

Il comandante della legione.

(1) Attestazione da rilasciarsi nel caso di cui al paragrafo 39.
(2) Cognome, nome e paternità.
(3) Alla M.V.S.N. od all'O.N.B. quale avanguardista.

MODELLO *F* (1).

COMANDO DELLA . . . . . LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il capo squadra o capo centuria (2) . . . . . (3) . . . . . nato a . . . . . il . . . . . ha superato l'esame finale di idoneità premilitare, come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data. . . . . .

(Luogo e data).

Il comandante della legione.

(Timbro)

(1) Attestazione da rilasciarsi nel caso di cui al paragrafo 35.

(2) Cancellare a seconda i casi la parola « capo squadra » o « capo centuria ».

(3) Cognome, nome e paternità.

MODELLO *G.*

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . . .

Elenco delle località sede dei corsi premilitari obbligatori.

In relazione a quanto dispone l'art. 2 della legge n. 1759 del 29 dicembre 1930-IX. sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare d'ordine del ministero della guerra si rende noto che col 1° ottobre p. v., verranno istituiti i corsi premilitari obbligatori nelle seguenti località:

Tutti i cittadini che entro il corrente anno compiono il 18° anno di età, sono obbligati ad inscriversi ai corsi premilitari ed a frequentarli.

Sono esenti a tale obbligo gli inabili ad ogni servizio alle armi, nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 chilometri dalle località sopraindicate, sede dei corsi premilitari.

Con successiva notificazione verranno comunicate le norme per l'iscrizione ai corsi e per le eventuali domande di esenzione.

PREZZO L. **1,80**

(3111672) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1931 - ANNO IX — 10 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 334 - 1° giugno 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 793 - Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi. . . . . *Pag.* 1379

» 335 - 12 giugno 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 777 - Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra. . . . » 1383

» 336 - 9 luglio 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per i militari dei reggimenti di artiglieria da montagna . . . . . » 1385

» 337 - 9 luglio 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno turchino per famigli degli istituti militari . . . . . » 1391

PARTE SECONDA

N. **338** - **13 giugno 1931** - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 1395

» **339** - **18 giugno 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 790 - Variazioni agli stati di previsione di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 1396

» **340** - **18 giugno 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 788 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo . . . . . » 1397

» **341** - **9 luglio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1401

» **342** - **9 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1402

» **343** - **9 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1402

» **344** - **9 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1402

N. **345 - 9 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . *Pag.* 1403

» **346 - 9 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carro armato mod. 1921 e mod. 1930 . . . . . » 1403

» **347 - 9 luglio 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra. . . . . » 1403

» **348 - 9 luglio 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia . . . . . » 1405

» **349 - 9 luglio 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria. . » 1406

» **350 - 9 luglio 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 1406

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1408

AVVISO . . . . . » 1414

PARTE PRIMA

Circolare N. 334. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Legge n. 793 – Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi.** — (Gabinetto). — 1° giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 149, del 1° luglio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministero della guerra determina quali strade ed opere militari costruite durante la guerra debbono essere conservate nell'interesse della difesa. La determinazione viene resa nota dagli uffici fortificazioni di corpo d'armata, con appositi manifesti da pubblicarsi negli albi pretori dei comuni nel cui territorio si trovano gli immobili occupati.

Tale pubblicazione ha tutti gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 2.

Alle espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade ed opere che, per determinazione del ministero della guerra, devono essere conservate nell'interesse della difesa; come pure all'accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi per temporanee occupazioni d'immobili occorsi per strade ed

opere non più necessarie ad usi militari, o civili, provvederà il ministero dei lavori pubblici a mezzo dei propri uffici territoriali.

Art. 3.

Le espropriazioni e le liquidazioni di indennizzi indicate nel precedente articolo saranno eseguite con la procedura stabilita dai Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1437, e 14 novembre 1929, n. 2107.

Art. 4.

Con decreti del ministero delle finanze sarà provveduto al necessario passaggio di fondi in conseguenza del predetto trasferimento di servizio, sia per quanto riguarda il fabbisogno relativo alle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, sia per le maggiori spese generali, che dovrà sostenere l'amministrazione dei lavori pubblici.

L'amministrazione dei lavori pubblici ha facoltà di assumere gli impegni relativi alle suddette indennità per espropriazioni ed occupazioni temporanee entro il limite delle somme che saranno trasferite, per lo stesso titolo, dallo stato di previsione del ministero della guerra e che saranno inserite ai capitoli denominati « Spese dipendenti dalla guerra » dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici.

Le somme da trasferire a titolo di maggiori spese di personale saranno inscritte negli appositi capitoli della rubrica « Spese generali » dell'anzidetto bilancio dei lavori pubblici.

Art. 5.

La prima parte dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione:

« Nei casi in cui l'indennità capitale delle espropriazioni definitive relative alle opere, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, non superi la somma di L. 1000 dovuta singolarmente e individualmente pro-quota a ciascuna delle persone indicate nell'art. 57 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, l'accetta-

zione delle medesime da parte dei loro tutori e amministratori non è soggetta ad alcuna approvazione da parte del tribunale del circondario in cui sono situati i beni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 335. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 777 - Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra.** — (Gabinetto). — 12 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 27 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che all'assistenza medesima si riferisca nonchè tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359.

Art. 2.

È chiamato a far parte del comitato nazionale dell'opera nazionale per gli orfani di guerra istituita con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, soprarichiamata, un delegato dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti fascisti.

Art. 3.

L'opera nazionale per gli orfani di guerra e l'associazione nazionale delle famiglie dei caduti fascisti si daranno reciproca comunicazione dei provvedimenti assistenziali ri-

spettivamente adottati nell'interesse degli orfani dei caduti per la causa nazionale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative che possano occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.

Art. 5.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è concesso un nuovo termine di sei mesi per la presentazione delle domande indicate nell'articolo unico del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 257.

Le pensioni o gli assegni decorreranno soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 336. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per i militari dei reggimenti di artiglieria da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

L'adozione della giubba di panno g. v. mod. 1931 per armi a piedi (esclusi i bersaglieri), prevista dalla circolare n. 212 del *giornale militare* c. a., deve intendersi estesa anche ai militari dei reggimenti d'artiglieria da montagna.

Seguono i conti di costruzione, gli specchi delle misure e la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la confezione della giubba per i militari d'artiglieria da montagna.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento in Torino provvederà all'invio ai corpi del campione e relativi modelli (patrons) della giubba in oggetto.

Dette giubbe dovranno essere inventariate alla categoria 1ª, sezione C del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ai seguenti numeri categorici e prezzi:

757 - da artiglieria da montagna, senza bottoniera e mostrine, n. . . . . L. 154,80

758 - da artiglieria da montagna, con bottoniera di frutto senza mostrine, n. . . . » 156,80

759 - da artiglieria da montagna con bottoniera di frutto e mostrine, n. . . . . » 158 —

760 - da artiglieria da montagna con bottoniera metallica e mostrine, n. . . . . » 157 —

778 - giubbe di panno g. v. mod. 1931 con bottoniera metallica da sergenti e sergenti maggiori, da artiglieria da montagna, n. . . » 184 —

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde con bottoniera scoperta, modello 1931 per militari di truppa dell'artiglieria da montagna.

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 . . .	m.	1,890	65 —	122,850
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,043	58 —	2,494
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	3,690	4,30	15,867
Tela dura candita da rinforzi, alta m. 1,20	»	0,017	11 —	0,187
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo.	n.	2	13%	0,260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	...	—	—	13 —
			Prezzo di costo . . . L.	154.658
			Prezzo di conteggio . . . L.	154.80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm 10 per i dritti fili delle parti anteriori, e di mm. 15 per l'orlatura delle tasche; 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciata al cromo grigio-verde; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde, con bottoniera scoperta, modello 1931.

Taglia	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Artiglieria da montagna				Note
			Panno gririo-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62		
			Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1ª	1	2,07	2,07	4 —	4 —	
	2ª	1	2,03	2,03	3,94	3,94	
	3ª	1	1,99	1,99	3,88	3,88	
2ª	1ª	1	2,01	2,01	3,90	3,90	
	2ª	15	1,97	29,55	3,84	57,60	
	3ª	4	1,93	7,72	3,78	15,12	
3ª	1ª	1	1,97	1,97	3,80	3,80	
	2ª	24	1,93	46,32	3,74	89,76	
	3ª	5	1,89	9,45	3,68	18,40	
4ª	1ª	1	1,90	1,90	3,70	3,70	
	2ª	24	1,86	44,64	3,64	87,36	
	3ª	5	1,82	9,10	3,58	17,90	
5ª	1ª	1	1,85	1,85	3,60	3,60	
	2ª	10	1,81	18,10	3,54	35,40	
	3ª	3	1,77	5,31	3,48	10,44	
6ª	1ª	1	1,80	1,80	3,50	3,50	
	2ª	1	1,76	1,76	3,44	3,44	
	3ª	1	1,72	1,72	3,38	3,38	
		100		189,29		369,12	
				1 89		3,69	

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde con bottoniera scoperta, modello 1931, per sottufficiali d'artiglieria da montagna (sergenti e sergenti maggiori).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 .	m.	1,630	84,00	136,920
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0,043	58,00	2,494
Panno giallo arancio per mostreggiature, alto m. 1,30. .	»	0,006	62,00	0,372
Velluto di cotone nero alto alto m. 1,10	»	0,006	64,00	0,384
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62.	»	3,750	4,30	16,125
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	0,017	11,00	0,187
Bottoni grandi di metallo giallo	n.	11	8%	0,880
Bottoni piccoli di metallo giallo	»	4	6,30%	0,252
Bottoni piccoli di frutto g, v. con gambo	»	2	13%	0,260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	26,00
			Prezzo di costo . . . L.	183,874
			Prezzo di conteggio . . . L.	184,00

N.B. — Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, e di mm. 15 per l'orlatura delle tasche, l'ovatta per l'imbottitura alle spalle, 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciata al cromo grigio-verde, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e per gli occhielli ed il refe comune per le cuciture interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, modello 1931, per sottufficiali d'artiglieria da montagna (sergenti e sergenti maggiori).

Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore, dall'attaccatura del bavero al fondo mm.	Da costruirsi su 100	Panno g. v. per sottufficiali alto m. 1,60 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
1ª	760	3	1,75	5,25
2ª	745	20	1,70	34 —
3ª	730	30	1,65	49,50
4ª	715	30	1,60	48 —
5ª	700	14	1,56	21,84
6ª	685	3	1,52	4,56
	Totali ...	100		163,15
			Media m....	1,63

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 337. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del berretto di panno turchino per famigli degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È adottato, per i famigli degli istituti militari, un berretto di panno turchino avente le caratteristiche di cui appresso:

Il berretto, costruito con panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 si compone principalmente di un tondino superiore o cupola, di un centine, ricavato in quattro pezzi, e di una fascia di un sol pezzo.

Il tondino superiore, il centine e la fascia, sono uniti insieme mediante cuciture a macchina che risultano internamente al berretto.

Lungo la parte anteriore della fascia è ricavata, mediante cucitura a macchina, una bordatura in rilievo alta mm. 5 circa.

Il tondino del berretto è rinforzato con tela linone ed è tenuto ben disteso da un cerchio di filo di acciaio, dello spessore di mm. 1 a 5, che corre lungo la cucitura del tondino al centine.

Il berretto è foderato internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62, ed ha una fascia di alluda annerita.

Sul davanti il berretto è munito di una visiera di cuoio verniciato in nero, bordata lungo il contorno esterno, dello spessore di mm. 2,5 a 3 e della lunghezza massima di mm. 57 a 60.

Il berretto è inoltre munito di un soggolo di cuoio verniciato in nero, largo mm. 15 circa e dello spessore di mm. 1 circa.

Il soggolo è fermato al berretto mediante due piccoli bottoni di metallo bianco:

Seguono:

il conto di costruzione;

lo specchio delle misure;

la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente.

Detto berretto dovrà essere inventariato al categorico 1095 sezione E del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 22,20.

Esso sostituisce il berretto alla prussiana pei famigli al categorico 1002 il quale rimane in uso fino a consumazione e viene passato al numero categorico 1692 della sezione H.

Conto di costruzione del berretto di panno turchino, senza fregio, per famigli degli istituti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . .	m.	0,160	65 —	10,400
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0,017	62 —	1,054
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	0,180	4,30	0,774
Visiera di cuoio verniciato nero, per berretti di panno g. v. a forma rigida	n.	1	2,20	2,200
Soggolo di pelle verniciato nero per berretti.	»	1	1,20	1,200
Fascia di alluda di pelle, per berretti, ...	»	1	2 —	2 —
Bottoni piccoli di metallo bianco, da carabinieri.	»	2	7 —%	0,140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	lire	—	—	4,250
Prezzo di costo . . . . . L.				22,018
Prezzo di conteggio . . . L.				22,20

(1) Nella fornitura sono compresi: la tela linone per l'interno del tondino; il cartone uso cuoio per il rinforzo interno della fascia; il filo di acciaio per tenere disteso il tondino di panno; il refe di cotone nero per le cuciture interne e di seta per quelle esterne.

N.B. — Confezionando il berretto con panno turchino per carabinieri, alto n. 1,40, il panno da impiegarsi dovrà essere di m. 0,15, che a L. 86 al metro importa L. 12,90. In tal caso il prezzo di conteggio del berretto viene a risultare di L. 25,80.

Specchio delle misure dei berretti di panno turchino per famigli degli istituti militari.

Taglie	Sviluppo interno cm.	Diametro del tondino mm.	Larghezza del centine mm.	Altezza della fascia mm.	Altezza della soprafascia di panno cremisi mm.
1ª	60 e 59	275	40	58	34
2ª	58 e 57	270	40	55	32
3ª	56 e 55	265	40	53	30
4ª	54 e 53	260	40	50	28

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno turchino per famigli degli istituti militari.

Taglia	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	10	0, 18	1, 80	0, 20	2 —	L'assegnazione media di m. 0,16 di stoffa per ogni berretto, si riferisce alla confezione di un minimo di 4 berretti.
2ª	30	0, 17	5, 10	0, 19	5, 70	
3ª	50	0, 16	8 —	0, 18	9 —	
4ª	10	0, 15	1, 50	0, 17	1, 70	
Totali	100		16, 40		18, 40	
		Medie m.	0, 16		0, 18	

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 338. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1931 Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che nomina il capitano di vascello MODENA cav. Eugenio membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello MODENA cav. Eugenio cessa di far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito, dal 1° giugno 1931, dal capitano di fregata PARDO cav. Diego.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per guerra: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 16 guerra foglio n. 250. — SCRIVANTE.

N. 339. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 790 – Variazioni agli stati di previsione di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 18 giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 30 giugno 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474 e 476; 2 giugno 1930, n. 712, e 12 giugno 1930, nn. 753 ed 800;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 3440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile, ecc.	L. 300.000
Cap. n. 52 — Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri, ecc.	» 400.000
Totale . .	L. 700.000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 788 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 18 giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 27 giugno 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, n. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . . .	»	100.000
Cap. n. 10 — Spese casuali . . .	»	30.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	3.500.000
A riportare . . .	L.	3.710.000

Riporto . . .	L.	3.710.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, istituti, ecc.	»	890.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. .	»	745.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc.	»	300.000
Cap. n. 33 — Servizi di stato maggiore: Spese di informazioni e riservate, ecc. . .	»	1.645.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria: allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	17.616.200
Cap. n. 36 — Servizi del genio, ecc. .	»	9.775.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	2.625.000
Cap. n. 39 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . .	»	120.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiale per i servizi ordinari, ecc. . . .	»	2.110.00
Cap. n. 44 — Spese per l'educazione fisica e sportiva, ecc.	»	120.000
Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	33.800
Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . .	»	30.954.000
Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazione da concedersi all'ente autonomo « Unione Militare » a termini dell'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 . . .	»	1.000.000
Cap. n. 71-*ter* (di nuova istituzione) — Annualità ed interessi dovuti alla cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al ministero della guerra, per la concessione di credito all'ente autonomo « Unione Militare », a termini della legge 9 aprile 1931, n. 408	»	6.000
Totale degli aumenti . .	L.	78.141.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 4 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti. . .	L.	20.000
Cap. n. 5 — Indennità di missione per i servizi del ministero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 24 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	590.000
Cap. n. 26 — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc. . . .	»	2.435.000
Cap. n. 27 — Servizio di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	»	2.525.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	10.190.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	»	2.410.000
Cap. n. 30 — Spese per il funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc. . .	»	660.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	140.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	720.000
Cap. n. 64 — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc.	»	30.945.000
Totale delle diminuzioni . .	L.	50.685.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 341. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. — (Direzioni generale personali civili e affari generali). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

Il ministero dei lavori pubblici comunica che sono disponibili due posti di applicato (grado 12° - gruppo C) nel dipendente ruolo del personale d'ordine, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e ne siano stati riconosciuti idonei, ad un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 25 luglio* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante, per quelli che ne sono provvisti, l'ammontare annuo lordo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, della eventuale aggiunta di famiglia e degli assegni *ad personam* comunque attribuiti.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina ai posti suindicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nell'attuale grado e quello iniziale dell'impiego stesso, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8. — (Direzione generale artiglieria). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210: h = 1000; V = 183; 2° arco. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 343. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8. — (Direzione generale artiglieria). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata da 210: h = 1000; V = 340; 1° arco. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 344. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8. — (Direzione generale artiglieria). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata da 210: h = 1000; v = 217; 1° arco. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 345. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210; h = 1000; V = 345; 1° arco. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 346. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul carro armato mod. 1921 e mod. 1930.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata l'« Istruzione sul carro armato mod. 1921 e mod. 1930 ».

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMa. 1 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 10.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 347. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso la scuola di guerra due corsi applicativi per tenenti colonnelli rispettivamente dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a. e dal 5 gennaio al 23 marzo 1932.

Saranno ammessi al corso del 1° ottobre i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, esclusi quelli che hanno frequentato analogo corso applicativo negli anni passati.

Arma di fanteria - 1° dicembre 1926, fino a BARBARA Giovanni, compreso, pag. 126, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di cavalleria - 1° gennaio 1929, fino a CADORNA Raffaele, compreso, pag. 435, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di artiglieria - 31 marzo 1926, fino a OLIVERI Francesco, compreso, pag. 487, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma del genio - 1° aprile 1928, fino a SCALESSE Giuseppe, compreso, pag. 606, volume 1°, annuario militare 1931.

Saranno ammessi al corso del 5 gennaio 1932 i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, restando sempre esclusi quelli che hanno già frequentato analogo corso applicativo.

Arma di fanteria - 1° dicembre 1926, fino a MELIA Salvatore, compreso, pag. 129, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di cavalleria - 17 giugno 1930, fino a AUGUSTI Gino, compreso, pag. 435, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di artiglieria - 1° ottobre 1926, fino a COIRO Guido, compreso, pag. 489, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma del genio - 2 ottobre 1928, fino a LELLI Alberto, compreso, pag. 607, volume 1°, annuario militare 1931.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopra indicati provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando della scuola di guerra il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dagli attendenti.

Il comando della scuola di guerra invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 348. — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia due corsi applicativi per capitani delle armi combattenti in s.p.e., esclusi quelli di stato maggiore, quelli che abbiano frequentato con buon esito la scuola di guerra e quelli che abbiano precedentemente frequentato analoghi corsi.

Parteciperanno al 1° di detti due corsi, dal 1° ottobre al 22 dicembre c. a., i capitani compresi nei limiti di anzianità sottoindicati:

Arma di fanteria 23 agosto 1917, fino a SACCHI Mario compreso, pag. 195, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di cavalleria 2 agosto 1927, fino a CICCOLINI SILENZI Teodoro compreso, pag. 448, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di artiglieria 16 marzo 1918, fino a MALAVASI Lodovico compreso, pag. 523, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma del genio 1° dicembre 1926, fino a DE VITTORIO Damiano compreso, pag. 620, volume 1°, annuario militare 1931.

Parteciperanno al 2° corso, dal 4 gennaio al 23 marzo 1932, i capitani compresi nei seguenti limiti:

Arma di fanteria 23 agosto 1917, fino a LUCCHESINI Dario compreso, pag. 198, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di cavalleria 1° gennaio 1928, fino a TOSTI DI VALMINUTA Antonio compreso, pagina 449, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma di artiglieria 16 marzo 1918, fino a PRESUTTI Gaetano compreso, pag. 525, volume 1°, annuario militare 1931.

Arma del genio 1° gennaio 1927, fino a MARTELLI Mario compreso, pag. 621, volume 1°, annuario militare 1931.

Gli enti ed i corpi, presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopraindicati, provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà volta a volta a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare i corsi; farà altresì conoscere il nome degli ufficiali che eventualmente non si presentassero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 349. — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1931 - Anno IX

Presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio nel giugno 1933 verrà indetta un'ultima unica sessione di esami per il completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria.

A detta sessione di esami si presenteranno gli ufficiali che frequentarono solo il primo periodo di un anno, dei corsi 3°, 4° e 6°, gli ufficiali che attualmente frequentano la scuola di guerra e che debbono sostenere gli esami nell'anno successivo al termine dei corsi della scuola stessa e quelli che non hanno ultimato gli esami di completamento della coltura.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 350. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1931 - Anno IX.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata designato d'armata MONTANARI gr. cr. Umberto, *presidente*.

Generale di brigata MOIZO cav. Riccardo, *segretario*.

Generale di divisione ROVERE cav. Edoardo, *membro.*

Generale di brigata TIRONI cav. Carlo, id.

Generale di brigata RICCHETTI cav. Aurelio, id.

Generale di brigata GIUBBILEI cav. Carlo, id.

Generale di brigata PIGNETTI cav. Ugo, id.

Colonnello di fanteria VISCONTINI cav. Vittorio, id.

Colonnello di fanteria CONA cav. Ferdinando, id.

Colonnello di fanteria DE BIASE cav. Luigi, id.

Colonnello di fanteria SODDU cav. Ubaldo, id.

Colonnello di fanteria SPATOCCO cav. Carlo, id.

Colonnello di artiglieria BELLINI cav. Carlo, id.

Colonnello di artiglieria RIGONI cav. Antonio, id.

Colonnello di artiglieria MARITANO cav. Mario, id.

Colonnello del genio PACINI cav. Leonida, id.

2. — I nomi dei tenenti colonnelli che dovranno presentarsi agli esperimenti saranno comunicati successivamente, non appena esperiti i giudizi prescritti dalla legge n. 358 dell'11 marzo 1926.

3. — Gli esperimenti avranno luogo ad Asiago.

4. — I membri della commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno alla segreteria della commissione in Asiago, alle ore 10 dei giorni 30 settembre e 4 ottobre, rispettivamente, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 giugno 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Udine . . .	Il comune di Ioannis è unito a quello di Aiello.	n. 648 18 magg. 1931	138
Como. . . .	Il comune di Figliaro è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Mirabello Comasco ».	n. 738 28 magg. 1931	143

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Avviso di concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Decreta:

1° È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei convitti nazionali:

A) *Posti di studio a carico del bilancio del ministero dell'educazione nazionale*:

a) posti di studio ordinari, n. 20;

b) posti di studio per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie, n. 7;

c) posti di studio per figli di presidi, professori e funzionari dei convitti nazionali, n. 3;

d) posti di studio per giovani già profughi di guerra, n. 5.

B) *Posti di studio a carico dei bilanci dei convitti*:

e) posti di studio ordinari presso i seguenti convitti:

Chieti n. 1,

Consenza n. 2,

Lecce n. 2, uno dei quali per un orfano di guerra della provincia di Taranto,

Lucera n. 1,

Palermo n. 1, riservato ai giovani della Sicilia,

Parma n. 1,

Venezia n. 1;

f) posti di studio per i figli di presidi e professori, e di funzionari dei convitti nazionali presso i seguenti convitti:

Torino n. 1,

Roma n. 1; vi possono aspirare anche figli di funzionari dell'amministrazione scolastica.

2° I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1931.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei convitti nazionali o di convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o in causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovanetti inscritti all'opera nazionale balilla.

3° Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una commissione ministeriale.

4° I concorrenti dovranno inviare istanza al ministero dell'educazione nazionale (ispettorato generale per gli istituti di educazione) non più tardi del 30 luglio 1931.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1930-31 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano sostenuto esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Quando l'aspirante non sia orfano di guerra o orfano di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere uniti tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5° I giovanetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

Coloro che aspirano a posti di studio indicati alle lettere *c*) ed *f*) dell'art. 1, sono dispensati dal presentare il certificato di cui all'art. 4, lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un preside, o di un insegnante di scuola media governativa, o di un funzionario dei convitti nazionali di nomina regia o ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

6° I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7° I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi medi.

8° Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

Avviso di concorso a posti gratuiti nell'educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduta la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduti gli art. 164 e seguenti del regolamento 1, settembre 1925, n. 2009, per i convitti nazionali;

Decreta:

1° È aperto il concorso per il conferimento di 25 posti gratuiti nell'educandato femminile di S. Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette povere delle provincie del Regno e a giovanette dalmate.

2° Il concorso è per titoli.

3° Nell'assegnazione dei posti sarà data la precedenza alle orfane di militari morti in guerra o in causa della guerra, alle orfane di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore e alle giovanette inscritte all'opera nazionale balilla.

4° Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al ministero dell'educazione nazionale (ispettorato generale per gli istituti di educazione) non più tardi del 30 luglio 1931. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268);

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà o, se trattisi di aspiranti non regnicole, dal console italiano;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno 1930-31 con lo specchietto dei punti riportati, e, per coloro che abbiano sostenuto esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

e) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risieda in comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche pel comune di origine).

Quando l'aspirante non sia orfana o orfana di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno, in ogni caso, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5° Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6° Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito, godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara.

7° Il presente concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

Avviso di concorso a posti gratuiti in istituti femminili di educazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 46 e seguenti del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Decreta:

1° È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sotto indicati:

R. collegio delle fanciulle in Milano: n. 1 posto gratuito;

Collegio femminile di « S. Agostino » di Piacenza: n. 1 posto gratuito;

Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma: n. 8 posti gratuiti (riservati alle figlie d'impiegati dello Stato);

Istituto « Dame Inglesi » di Vicenza: n. 1 posto gratuito.

2° I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 al 30 settembre 1931.

Dal requisito dell'età, sono dispensate le concorrenti che siano alunne di convitto nazionale femminile o di un istituto pubblico di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati al valore ed alle iscritte all'opera nazionale balilla.

3° Il concorso è per titoli e sarà giudicato dai consigli di amministrazione di ciascun istituto per i posti all'istituto stesso assegnati.

4° Le concorrenti dovranno inviare al Presidente dell'Istituto nel quale aspirano ad essere ammesse gratuitamente, apposita istanza corredata dai seguenti documenti (l'istanza ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268) non oltre il 30 luglio 1931:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1930-31 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano superato esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate — nel comune di origine e in quello di residenza — dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

Per il conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma si dovrà produrre un certificato podestarile comprovante la condizione di figlia legittima di impiegato civile dello Stato, orfana di uno o di entrambi i genitori.

5° Le giovani che siano già alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6° Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese snza prederne possesso.

7° Le giovanette che otterranno un posto gratuito negli istituti di educazione femminile predetti e non sieno orfane di guerra o orfane di cittadini caduti per le idealità nazionali, saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta annuale e, salvo i casi di decadenza, di sospensione e di revoca, godranno del beneficio del posto gratuito fino al termine degli studi che si possono compiere nell'istituto stesso, presso il quale il posto è stato concesso.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

AVVISO

Aggiunta alle facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie, riportate nella dispensa n. 29 giornale militare c. a.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Alassio.

L'Hotel «Villa Byce» offre agli ufficiali e rispettive famiglie lo sconto del 20 per cento sul prezzo di pensione che è di L. 35, per i mesi di luglio e agosto; per il mese di settembre accorda lo sconto del 25 per cento sulla predetta pensione.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Bagni di Chianciano.

Il «Vigano's Modern Hotel Sillene» (vicino ai bagni Sillene) offre la pensione di L. 30 per i mesi di luglio e agosto, di L. 25 per i mesi di settembre e ottobre a tutti gli ufficiali e impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie.

PREZZO L. 1,80

(3111672) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª 1931 - ANNO IX 17 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 351 - 18 maggio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 754 relativo alla proroga al 30 giugno 1931 del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie. . . . . *Pag.* 1419

» 352 - 28 maggio 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 756 col quale la « Fondazione premio città di Tortona », istituita a favore del 43° reggimento fanteria col capitale nominale di lire 3000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . » 1421

» 353 - 28 maggio 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 757 col quale la « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro », istituita a favore della scuola di applicazione di artiglieria e genio, col capitale nominale di lire 5000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1423

» 354 - 28 maggio 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 758, col quale la « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo », istituita a favore del 3° reggimento alpini, col capitale di lire 7100 nominali, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.. . . . . » 1427

N. 355 - **18 giugno 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 876 - Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931 . . . . . *Pag.* 1431

» 356 - **10 luglio 1931** - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la costituzione di un laboratorio caricamento proietti in Piacenza » 1433

» 357 - **16 luglio 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia con rinforzi interni, per bersaglieri ciclisti . . . . . » 1435

» 358 - **16 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . . . » 1445

PARTE SECONDA

N. 359 - **27 giugno 1931** - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . *Pag* 1461

» 360 - **13 luglio 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo . . . . . » 1462

» 361 - **13 luglio 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932 . . . . . » 1462

» 362 - **16 luglio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 1465

N. 363 - 16 luglio 1931 - Anno IX — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . *Pag.* 1465

» 364 - 16 luglio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia . . » 1467

» 365 - 16 luglio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali . . . . . » 1470

» 366 - 16 luglio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento delle unità carri armati mod. 1921-1930 . . . . . » 1471

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1472

AVVISO . . . . . » 1476

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1476

PARTE PRIMA

Circolare N. 351. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 754 relativo alla proroga al 30 giugno 1931 del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 24 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Visti i Regi decreti 4 aprile 1929, n. 616, e 26 febbraio 1930, n. 365, relativi al termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza, previste dal capoverso dell'art. 2 dell'anzidetto R. decreto 27 ottobre 1927, numero 2067;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di concedere un ulteriore termine per le dichiarazioni di cui sopra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso un nuovo termine fino al 30 giugno 1931 per le dichiarazioni di elezione e di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.

Le dichiarazioni che siano state fatte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1931 - *Anno IX.*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 129. — MANCINI

N. 352. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 756 col quale la « Fondazione premio città di Tortona », istituita a favore del 43° reggimento fanteria col capitale nominale di lire 3000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 30 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione premio città di Tortona », costituita con l'offerta di L. 3000 nominali fatta dal comune di Tortona a favore del 43° reggimento fanteria, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione premio città di Tortona ».

Art. 1.

È istituita a favore del 43° reggimento fanteria la « Fondazione premio città di Tortona » con il capitale nominale di L. 3000, proveniente da pubblica sottoscrizione aperta fra la cittadinanza di Tortona.

Con detta offerta la città di Tortona ha voluto onorare il predetto reggimento che per oltre venti anni fu di stanza in quella città, ne educò militarmente buona parte dei suoi cittadini e li incorporò nei suoi ranghi durante la guerra italo-austriaca.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1, investito in titoli di consolidato 5 % e convertito in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione e depositato presso il 43° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua di L. 150 viene istituito un premio a favore di quel soldato del 43° reggimento fanteria, che, a giudizio insindacabile del comandante del reggimento stesso, si sia maggiormente distinto nell'anno per buona condotta, operosità e rendimento in servizio.

L'assegnazione del detto premio sarà effettuata annualmente nella ricorrenza della festa del corpo (10 giugno).

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso dal comandante del 43° reggimento fanteria al ministero della guerra il conto della gestione della fondazione.

Roma, lì 28 maggio 1931 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra

P. GAZZERA.

N. 353. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 757 col quale la « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro », istituita a favore della scuola di applicazione di artiglieria e genio, col capitale nominale di lire 5000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1931 - Anno IX. — *Gazzetta ufficiale* n. 148, del 30 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1861, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro », costituita col capitale nominale di lire 5000, e la cui rendita annua — in conformità degli intendimenti espressi dal padre del detto ufficiale superiore ing. prof. Vincenzo Fiore, da cui proviene l'offerta — viene destinata in premio a favore di un ufficiale del genio, allievo del 2° corso della scuola di applicazione di artiglieria e genio, che si sia maggiormente distinto per buone qualità intellettuali e per spiccate qualità militari, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto
della « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro ».

Art. 1.

La « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro » è costituita con l'offerta di lire 5000 nominali fatta a favore della scuola di applicazione di artiglieria e genio dall'ing. prof. cav. Vincenzo Fiore, per onorare la memoria del figlio caduto in guerra, già allievo di detta scuola, con l'infondere nei giovani ufficiali del genio lo spirito di sacrificio e mantenere vivo il ricordo di coloro che incontrarono morte gloriosa sul campo di battaglia.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 5000 in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione e depositato presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante di detta scuola.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2 sarà istituito un premio intestato al nome del maggiore Fiore, consistente in un oggetto da offrire all'uf-

ficiale allievo del secondo corso, proveniente dai corsi regolari della Regia accademia, che si sia maggiormente distinto per buone qualità intellettuali e per spiccate qualità militari.

Art. 5.

Il conferimento di detto premio sarà effettuato a giudizio di una commissione composta dal generale comandante della Regia accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, presidente, dal comandante di tale scuola e dal comandante del gruppo delle sezioni del genio.

Alla stessa commissione è devoluta la scelta dell'oggetto.

La commissione ha anche facoltà di assegnare il premio in denaro.

Il premio verrà erogato il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6.

Avvenuta l'assegnazione, il comandante della scuola comunicherà il nome del premiato alla famiglia Fiore.

Art. 7.

In caso di trasformazione o di cessazione della ripetuta scuola, saranno presi accordi con la famiglia Fiore per stabilire a quale altro istituto debba essere devoluta la rendita della detta fondazione al fine di conservarne lo scopo.

Art. 8.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio trasmetterà al ministero della guerra il rendiconto della fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Roma, lì 28 maggio 1931 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra

P. GAZZERA.

N. 354. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 758, col quale la « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo », istituita a favore del 3° reggimento alpini, col capitale di lire 7100 nominali, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 30 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo », costituita, a favore del 3° reggimento alpini, col capitale di lire 6000 (pari a lire 7100 nominali) — rappresentante il residuo dell'offerta di lire 25.000 fatta dalla cassa di risparmio di Torino a favore dei congiunti dei caduti di Val Rochemolles — viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo ».

Art. 1.

È istituita, a ricordo degli ufficiali travolti da valanghe di neve e morti nei giorni 26 e 27 gennaio 1931 in Valle Rochemolles (Bardonecchia), la « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo » a favore del 3° reggimento alpini, con l'offerta di lire 6000, residuo della elargizione di lire 25.000 fatta dalla cassa di risparmio di Torino a favore delle famiglie dei caduti nella detta sciagura alpina di Valle Rochemolles.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui al precedente art. 1, investito in cartelle del prestito del Littorio 5 % complessivo ammontare di lire 7100, capitale nominale, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione e depositato nella cassa del 3° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 3° reggimento alpini.

Art. 4.

La rendita annuale sarà assegnata, a giudizio insindacabile del comandante del 3° reggimento alpini, a quel militare od a quei militari di truppa del reggimento che avranno compiuto atti o tenuto contegno di generoso cameratismo e fraternità alpina.

Art. 5.

La designazione del militare o dei militari di truppa da premiare a senso del precedente articolo 4 sarà fatta dal comandante suddetto nel dicembre di ciascun anno, tenendo presenti le proposte dei comandanti di battaglione.

La distribuzione del premio o dei premi avverrà il 27 gennaio di ciascun anno, anniversario della sciagura di Val Rochemolles.

Art. 6.

Qualora, a giudizio del comandante suddetto, nessun militare si sia reso, durante l'anno, meritevole del premio a senso dell'art. 4, la rendita disponibile verrà accumulata per essere erogata successivamente nell'anno in cui vi siano proposte meritevoli di accoglimento.

Art. 7.

Al principio di ciascun anno il comandante del 3° reggimento alpini trasmetterà al ministero della guerra il rendiconto della gestione dell'ente per l'anno precedente (circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, lì 28 maggio 1931 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra

P. GAZZERA.

N. 355. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 876 - Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, dell'11 luglio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che hanno partecipato alle operazioni militari svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931, riconosciute quali appartenenti a un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità dei posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 47. — FERZI.

N. 356. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la costituzione di un laboratorio caricamento proietti in Piacenza.** — (Direzione generale di artiglieria). — 10 luglio 1931 - Anno IX.

In esecuzione del R. decreto in data 18 maggio 1931-IX (pubblicato sul *giornale militare* c. a. dispensa 29ª, n. 281) che stabilisce la costituzione di un laboratorio caricamento proietti in Piacenza, il ministero determina:

1. — Col 1° giugno 1931 la sezione alti esplosivi dell'arsenale R. E. di Piacenza ha cessato di far parte del detto stabilimento e funzionerà invece, alla dipendenza tecnica ed amministrativa del polverificio R. E. Liri quale sezione staccata, avendo assunto la denominazione di « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza ».

2. — Il laboratorio caricamento proietti di Piacenza è creato per costituire:

Centro di applicazioni sperimentali e produttive per la tecnica degli esplosivi di scoppio;

Nucleo istruttivo di pratica preparazione ed effettivo addestramento di maestranze da specializzarsi (maestranze civili e militari);

Centro di mobilitazione per il personale artificieri in congedo.

3. — L'organico di pace di detto laboratorio viene così stabilito:

Personale militare:

Ten. colonnelli o maggiori di artiglieria (S.T.)	1	(capo sezione)
Capitani di artiglieria (S.T.) addetti	2	

Personale civile:

Specialisti tecnici (specializzati in chimica)	1
Specialisti tecnici aggiunti (specializzati in chimica)	1
Ragionieri	2
Capitecnici	1
Applicati	4

Il personale militare e civile designato alla prima costituzione dei quadri del laboratorio caricamento proietti in Piacenza, in parte è stato assegnato ed in parte lo sarà con pubblicazione sul *bollettino ufficiale*.

Per quanto si riferisce al personale operaio permanente sarà provveduto alla determinazione del relativo organico in sede di approvazione delle nuove tabelle riguardanti tutti gli enti di artiglieria, che dovranno sostituire quelli stabiliti con la circolare n. 134 del *giornale militare* 1927.

In conseguenza di quanto sopra e con la stessa data del 1° giugno 1931, l'arsenale di Piacenza:

a) ha passato definitivamente in carico al polverificio R. E. Liri i materiali costituenti ora arredamento e dotazione della sezione alti esplosivi;

b) somministra con regolare passaggio di carico al polverificio R. E. Liri le materie prime ed i materiali occorrenti per il funzionamento della sezione in un primo tempo fino a quando cioè questa non avrà organizzazione atta a provvedere direttamente;

c) dispone la chiusura di tutti gli ordini di lavoro che interessano la sezione A. E., procedendo al conteggio delle somme spesate fino al 31 maggio e passando al polverificio Liri, e, per esso al laboratorio caricamento proietti un elenco delle commesse residuate al 1° giugno e gli assegni corrispondenti alle differenze;

d) stabilisce il numero degli operai temporanei in base ad apposito mod. 2, da sottoporsi al ministero per la prescritta approvazione. Frattanto rimane destinato a prestar servizio presso il laboratorio caricamento proietti il personale operaio permanente, temporaneo e giornaliero attualmente assegnato alla sezione A. E. che verrà assunto in forza dal polverificio R. E. Liri.

La direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria curerà l'esecuzione delle ordinate operazioni ed inoltrerà al ministero le eventuali necessarie proposte per tutto quanto potrà ancora occorrere ad assicurare l'ordinato funzionamento del nuovo ente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 357. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia con rinforzi interni, per bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

Sono adottati per i reggimenti bersaglieri ciclisti due pantaloni, uno costruito con tela di cotone, color bigio per vestiario, alta m. 0,71, con rinforzi interni ed uno costruito con panno g. v. per vestiario truppa alto m. 1,30 con rinforzi interni.

Detti pantaloni sono uguali, per foggia, a quello di panno, la cui descrizione è inserta nella circolare 225 del *giornale militare* 1926, con le seguenti varianti:

1. — I gambaletti sono prolungati fino alla caviglia, abbracciando tutto il polpaccio, in modo da giungere fino al gambaletto dello stivaletto;

2. — Sono muniti di un rinforzo interno, della stessa stoffa, applicato nella parte posteriore all'inforcatura.

L'opificio militare V. E. di Torino provvederà all'invio, ai reggimenti interessati, del campione e del modello *patrons* dei cavalli stessi, essendo tuttora in vigore i *patrons* dei pantaloni di cui alla già citata circolare 225 del *giornale militare* 1926.

I pantaloni in oggetto dovranno essere inventariati ai categorici indicati nei rispettivi conti di costruzione.

Conto di costruzione dei pantaloni di tela color bigio, con cavalli interni, per bersaglieri ciclisti (categorico 156 - Sez. A - Categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	3,32	8,80	29,21
Bottoni grandi di frutto color grigio a due fori	n.	2 —	0,15	0,30
Bottoni piccoli di frutto color grigio a due fori	n.	4 —	0,13	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,25
			Prezzo di costo . . . L.	33,28
			Prezzo di conteggio L.	33,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,000 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15; una fibbia di ferro verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Specchio delle misure dei pantaloni di tela color grigio per bersaglieri ciclisti (con cavalli interni).

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze			Metà larghezze					Altezze della cintura		Cavalli	
		parte esterna dalla cintura al ginocchio	dal ginocchio al fondo	parte interna dalla inforcatura al ginocchio	della cintura	della coscia	della parte più ampia, sopra al ginocchio	del gambaletto all'attaccatura	del gambaletto al fondo	sul davanti	sul dietro	lunghezza	larghezza al centro
1ª	1	850	350	575	500	440	360	210	160	110	60	380	220
	2	850	350	580	470	430	350	200	155				
	3	850	350	585	450	420	340	190	150				
2ª	1	830	340	565	490	435	355	210	160				
	2	830	340	570	460	425	345	200	155				
	3	830	340	575	440	415	335	190	150				
3ª	1	810	330	555	480	430	350	200	155	110	60	380	220
	2	810	330	560	450	420	340	190	150				
	3	810	330	565	430	410	330	180	145				
4ª	1	790	320	545	470	425	345	200	155				
	2	790	320	550	440	415	335	190	150				
	3	790	320	555	420	405	325	180	145				
5ª	1	770	310	535	470	420	340	190	150				
	2	770	310	540	440	410	330	180	145				
	3	770	310	545	420	400	320	170	140				
6ª	1	750	300	525	460	415	335	190	150				
	2	750	300	530	430	405	325	180	145	110	60	380	220

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione di pantaloni di tela color grigio, con cavalli interni, per bersaglieri ciclisti.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m 0,71 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	3,63	3,63	
1ª	2	1	3,58	3,58	
	3	1	3,52	3,52	
	1	1	3,51	3,51	
2ª	2	10	3,46	34,60	
	3	5	3,38	16,90	
	1	1	3,44	3,44	
3ª	2	20	3,36	67,20	
	3	10	3,30	33 —	
	1	1	3,36	3,36	
4ª	2	20	3,30	66 —	
	3	10	3,24	32,40	
	1	1	3,30	3,30	
5ª	2	10	3,24	32,40	
	3	5	3,18	15,90	
6ª	1	1	3,24	3,24	
	2	2	3,18	6,36	
TOTALI...		100		332,34	
			MEDIA...	3,32	

Conto di costruzione dei pantaloni di panno g. v., con cavalli interni da bersaglieri ciclisti (categorico 780 - Sez. C - Categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30 .	m.	1,21	65 —	78,65
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	1,32	4,30	5.676
Bottoni grandi di frutto color grigio bombè a due fori. . .	n.	2	0,15	0,30
Bottoni piccoli di frutto color grigio bombè a due fori. . .	»	5	0,13	0,65
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	5,90
			Prezzo di costo . . . L.	91.176
			Prezze di conteggio . . . L.	91,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero; m. 1,60 di nastro di cotone color grigio-verde alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture e occhielli.

Specchio delle misure dei pantaloni di panno g. v., con cavalli interni, per bersaglieri ciclisti.

Taglio	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza			Cavalli	
		parte esterna dalla cintura al gambaletto	parte interna dalla inforcatura al gambaletto	della cintura	della coscia, parte sinistra	al ginocchio	dal gambaletto all'attaccatura	del gambaletto	della cintura: sul davanti	della cintura: sul dietro	lunghezza	larghezza
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	820	555	470	425	345	200	130	120	70	340	220
	2	820	560	440	415	335	190	130				
	3	820	565	420	405	325	180	130				
2ª	1	800	545	460	420	340	200	130				
	2	800	550	430	410	330	190	130				
	3	800	555	410	400	320	180	130				
3ª	1	780	535	450	415	335	190	125				
	2	780	540	420	405	325	180	125				
	3	780	545	400	395	315	170	125	120	70	340	220
4ª	1	760	525	440	410	330	190	125				
	2	760	530	410	400	320	180	125				
	3	760	535	390	390	310	170	125				
5ª	1	740	515	440	405	325	180	120				
	2	740	520	410	395	315	170	120				
	3	740	525	390	385	305	160	120				
6ª	1	720	505	430	400	320	180	120				
	2	720	510	400	390	310	170	120	120	70	340	220

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno g. v., con cavalli interni, per bersaglieri ciçlisti).

Taglio	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	1,40	1,40	
1ª	2	1	1,35	1,35	
	3	1	1,30	1,30	
	1	1	1,36	1,36	
2ª	2	10	1,31	13,10	
	3	5	1,26	6,30	
	1	1	1,30	1,30	
3ª	2	20	1,25	25 —	
	3	10	1,21	12,10	
	1	1	1,24	1,24	
4ª	2	20	1,19	23,80	
	3	10	1,15	11,50	
	1	1	1,20	1,20	
5ª	2	10	1,15	11,50	
	3	5	1,12	5,60	
	1	1	1,16	1,16	
6ª	2	2	1,12	2,24	
Totali		100		121,45	
			Media m.	1,21	

Per l'applicazione dei cavalli interni ai pantaloni corti di tela ed ai pantaloni di panno della tenuta di fatica in distribuzione ai bersaglieri ciclisti occorre eseguire le seguenti operazioni:

Pantalone di tela:

1° Tagliare i cavalli interni di tela bigia per vestiario, delle dimensioni del modello di carta, che verrà inviato ai corpi dall'opificio militare V. E. di Torino, e che sono le seguenti:

Lunghezza mm. 380;

Larghezza al centro mm. 220.

2° Unire i cavalli con cucitura aperta lungo l'inforcatura ripiegandoli all'ingiro ed applicandoli, con cucitura a macchina, internamente all'inforcatura del pantalone.

3° Eseguire altra cucitura a macchina alla metà circa dei cavalli stessi.

Pantaloni di panno:

1° Tagliare i cavalli interni di panno g. v. delle dimensioni del modello in carta che verrà inviato ai corpi dell'opificio militare V. E. di Torino e che sono le seguenti:

Lunghezza mm. 340;

Larghezza al centro mm. 220.

2° Unire i cavalli con cucitura sovrapposta lungo la cucitura dell'inforcatura.

3° Scucire i cavalli di fodere del pantalone, applicandovi quelli di panno con cucitura e ribattitura a mano all'ingiro dei cavalli stessi, e con altra cucitura a macchina alla metà circa.

4° Ricucire i cavalli di fodera.

Conto di costruzione per l'applicazione dei cavalli interni ai pantaloni di tela dei bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 . . .	m.	0, 18	8, 80	1, 58
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0, 50
Dimensioni:				
Lunghezza mm. 380	—	—	—	—
Larghezza al centro mm. 220	—	—	—	—
			Prezzo di costo . . . L.	2, 08
			Prezzo di conteggio . . . L.	2, 20

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per la cucitura.

Conto di costruzione per l'applicazione dei cavalli interni ai pantaloni di panno dei bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0, 08	65 —	5, 20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0, 75
Dimensioni dei cavalli:				
Lunghezza: mm. 340	—	—	—	—
Larghezza al centro: mm, 220	—	—	—	—
			Prezzo di costo . . . L.	5, 95
			Prezzo di conteggio . . . L.	6 —

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per la cucitura.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 358. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

Ferme restando le disposizioni contenute nella circolare n. 126 del *giornale militare* c. a., riflettenti la distribuzione di pubblicazioni militari, agli elenchi già comunicati con la circolare stessa, vanno aggiunti i seguenti altri riportati nella presente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Ufficio distributore	Indicazione dell'elenco
Comando del corpo di S. M.:	SMd. 1
Ispettorato D.A.T.	SMd. 2
Direzione generale di artiglieria	Art. 4
	Art. 5
	Art. 6
	Art. 7
	Art. 8

Comando del Corpo di Stato Maggiore
Ispettorato D. A. T.

Elenco SMd. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re copie 1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte . . . . . » 1

Ministero della guerra:

Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore (1)	»	64
Direzione generale d'artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	2
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	3
Ministero della marina (ufficio del capo di S. M.)	»	3
Ministero dell'aeronautica (ufficio del capo di S. M.)	»	3
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Ministero delle finanze (Provveditorato dello Stato)	»	1
Comando generale della M. V. S. N. (ispettorato M. D. A. T)	»	10
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorato delle truppe celeri	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata (2)	»	—
Comandi militari delle isole (2)	»	—
Comandi di divisione militare	»	2

(1) 2 per ciascun ufficio e 50 per l'ispettorato D.A.T.

(2) Le quantità spettanti ai comandi di corpo d'armata e delle isole saranno di volta in volta indicate all'ufficio pubblicazioni militari, dal comando del corpo di S. M. - ispettorato D.A.T.

Comandi di divisione celere	copie	2
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	1
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	1
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	1
Comando R.C.T.C. Somalia	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzioni di artiglieria	»	2
Uffici delle fortificazioni	»	2
Biblioteca centrale militare	»	1
Direzione della « Rivista di artiglieria e genio »	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia d'artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando delle scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	copie	2
Comando della scuola allievi sottufficiali d'artiglieria	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento c. a. autocampale	copie	5
Comando reggimento misto della Sardegna	»	5
Comando centro c. a. Palermo	»	5

Milizia per la D.A.T.

Ispettorati per la M.D.A.T. di raggruppamento CC. NN. (Milano-Bologna-Roma-Napoli)	copie	5
Comandi M.D.A.T. delle isole (Palermo e Cagliari)	»	5

Comando del Corpo di Stato Maggiore
Ispettorato D. A. T.

Elenco SMd. 2

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - ufficio coordinamento	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	2
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di S. M.	»	10
Comando del corpo di S. M. - ispettorato D.A.T.	»	15
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	1
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ministero delle colonie - ufficio militare	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	10
Ispettorato M.D.A.T.	»	15
Ispettorati per la M.D.A.T. di raggruppamento CC. NN.	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione	»	2
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche di presidio	»	2
Direzione della « Rivista d'artiglieria e genio »	»	2
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	10
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1

Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	copie	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	10
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria del comando militare della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di reggimenti d'artiglieria centro controaerei di Palermo e gruppo da costa della Maddalena	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento d'artiglieria	»	10
Comando scuole allievi sottufficiali d'artiglieria	»	10
Direzioni di artiglieria - sezione staccata per la Sardegna stabilimenti di artiglieria	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comandi di 1° e 2° centro esperienze d'artiglieria	»	2
Ufficio tavole di tiro	»	2

I quantitativi per i comandi e i reparti della M.D.A.T. saranno di volta in volta indicati all'ufficio pubblicazioni militari dal comando del corpo di S. M. - ispettorato D.A.T.

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 4

Ministero della guerra:

Comando del corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Comando generale della R. guardia di finanza	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Comandi di corpo d'armata - comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando delle scuole centrali	»	2
Comando della scuola centrale di fanteria	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento (meno quelle di Brà, Pola e Lucca)	»	3
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento di Brà, Pola e Lucca	»	1
Comandi delle scuole allievi sottufficiali	»	3
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di brigata di fanteria di linea e granatieri	»	1
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Arsenali R. esercito, laboratorio di precisione R. esercito, fabbrica d'armi R. esercito	»	2
Officina di costruzione del genio militare	»	1
Comandi di reggimento di granatieri, fanteria di linea	»	3
Collegi militari	»	1
Comandi di reggimento artiglieria da campagna	»	2
Direzione di artiglieria di corpo d'armata - direzione artiglieria per la Sicilia - sezione artiglieria per la Sardegna	»	1
Direzione della « Rivista d'artiglieria e genio »	»	1

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 5

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria	»	10
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	1
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	6
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali non contraerei)	»	2
Ispettorato D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali contraerei)	»	5
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorato di raggruppamento D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali contraerei)	»	2
Comando D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali di propria dotazione)	»	3
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteche militari	»	1
Comando scuola di guerra	»	2

Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	copie	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (Brà, Pola, Lucca)	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali (Nocera)	»	2
Stabilimenti di artiglieria	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1
Comandi di gruppo D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali di propria dotazione	»	2
Comandi di batteria D.A.T. (id. id.)	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro contraerei	copie	2
Comandi di deposito di reggimento o di centro contraerei	»	1
Comandi di gruppo (pubblicazioni di carattere particolare riflettenti materiali non di dotazione)	»	1
Comandi di gruppo (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione)	»	1
Comandi di reparto trattrici	»	1
Comandi di batteria (pubblicazioni di carattere generale)	»	2
Comandi di batteria (pubblicazioni di carattere particolare riflettenti materiali non di dotazione)	»	1
Comandi di batteria (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione)	»	5

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 6

Ministero della guerra:

Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	3
Comando del corpo di stato maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria	»	5
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	5
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando scuola di guerra	»	2
Comando delle scuole centrali	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (Brà, Pola, Lucca)	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali (Nocera)	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Arsenali R. esercito	»	2
Spolettificio R. esercito	»	2
Sezione di spolettificio R. esercito	»	2
Pirotecnico R. esercito	»	2
Sezione pirotecnico	»	2
Fabbrica d'armi R. esercito	»	2
Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Polverificio R. esercito	»	2
Direzioni d'artiglieria e sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca della rivista di artiglieria e genio	»	2
Biblioteche militari	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento o di centro contraerei (pubblicazioni riflettenti materiali non di dotazione) . . .	copie	1
Comando di reggimento, di centro contraerei (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione)	»	2
Comando di gruppo (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione)	»	3
Comando di batteria (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione)	»	2

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 7

Ministero della guerra:

Gabinetto - Ufficio coordinamento	copie	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	4
Direzione generale artiglieria	»	10
Direzione generale servizi logistici	»	4
Direzione generale del genio	»	4
Direzione generale di sanità militare	»	4
Direzione del centro chimico militare	»	2
Ministero delle colonie - Ufficio militare (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione delle colonie)		30
Ministero della marina	»	2
Ministero dell'aeronautica	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	5
Direzione superiore servizio tecnico tecnico di artiglieria	»	2
Ispettorato D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali non contraerei)	»	1
Ispettorato D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali contraerei)	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Ispettorato di raggruppamento D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali contraerei)	»	2
Ispettorato di raggruppamento D.A.T. (pubblicazioni relative a materiali di propria dotazione)	»	3
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola centrale di artiglieria	»	4
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	4
Centri esperienze di artiglieria	»	2

Comandi scuola allievi ufficiali di complemento di artiglierie (Brà - Pola - Lucca)	copie	4
Comando scuola allievi sottufficiali di artiglieria (Nocera)	»	4
Direzioni di artiglieria e sezione di artiglieria per la Sardegna	»	4
Stabilimenti di artiglieria	»	2
Ufficio tavole di tiro	»	4

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento o di centro contraerei	copie	2
Comando di deposito (pubblicazioni di carattere generale ovvero riflettenti materiali non di dotazione del reggimento)	»	1
Comando di deposito (pubblicazioni riflettenti materiali di dotazione del reggimento)	»	3
Comando di gruppo (pubblicazioni riflettenti il materiale di dotazione del reggimento)	»	2
Comando di batteria (pubblicazioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	4

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 8

Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale di artiglieria	»	20
Direzione generale del genio	»	8
Ispettorato del materiale automobilistico i	»	5
Ispettorato generale amministrativo	»	2
Servizio ippico veterinario	»	1
Direzione centro chimico militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditore generale dello Stato	»	2
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	2
Governo della Tripolitania, Cirenaica, Somalia, Eritrea	»	3
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Ispettorato delle varie armi	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	5
Direzione superiore del servizio specialisti del genio	»	2
Ispettorato D.A.T.	»	1
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia - Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia - Comando militare della Sardegna (Ufficio ispettorato amministrativo)	»	1
Uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione militare (ispettorato di mobilitazione)	»	1
Comandi di artiglieria di corpo di armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Ispettorato di raggruppamento D.A.T.	»	1
Comandi di brigata fanteria e brigata alpina	»	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	1
Comandi D.A.T.	»	1
Direzione istituto geografico militare	»	1
Arsenali R. E. di Torino, Piacenza, Napoli	»	3

Pirotecnico R. E. di Capua - Fabbrica d'armi R. E. - Spoletificio R. E. - Laboratorio di precisione R. E. - Polverificio R. E.	copie	3
Sezione pirotecnico R. E. - Sezione spoletificio R. E.	»	2
Officina costruzioni del genio militare - Officina R. T. e E. T.	»	3
Officina automobilistica R. E.	»	3
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	3
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Ufficio fortificazioni di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comando legione carabinieri reali	»	1
Comando legione R. guardia di finanza	»	1

Scuole militari.

Comando scuola guerra	copie	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando R. accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale fanteria	»	1
Comando scuola centrale artiglieria	»	1
Comando scuola centrale genio	»	1
Comando scuola centrale educazione fisica	»	1
Comando scuola tiro artiglieria	»	1
Comando scuola applicazione sanità militare	»	1
Comando collegio militare	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola allievi ufficiali di complemento	copie	1
Comando scuole allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comando reggimento fanteria, granatieri e bersaglieri	copie	2
Comando di deposito dei reggimenti di fanteria, granatieri e bersaglieri	»	1
Comando reggimento alpini	»	3
Comando di deposito dei reggimenti alpini	»	1

Arma di cavalleria.

Comando reggimento cavalleria	copie	2
Comando di deposito reggimento di cavalleria	»	1

Arma di artiglieria.

Comando reggimento artiglieria da campagna, a cavallo, pesante-campale, pesante, da costa, contraerei, autocampale	copie	3
Comando reggimento artiglieria da montagna	»	4
Comando reggimento misto di artiglieria della Sardegna	»	3
Comando di deposito dei reggimenti di artiglieria tutti	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2

Arma del genio.

Comando reggimento genio	copie	2
Comando di deposito reggimento genio	»	1
Comando battaglione misto del genio della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando reggimento carri armati	copie	2
Comando di deposito reggimento carri armati	»	1

Centri automobilistici.

Comando centro automobilistico	copie	3
Comando di deposito centro automobilistico	»	1

Centro chimico militare.

Comando gruppo chimico militare	copie	1

Distretti militari.

Comando distretto	copie	1

Enti diversi.

Depositi allevamenti quadrupedi e comando gruppo squadrone di rimonta	copie	1
Direzione ospedali militari	»	1
Compagnia di sussistenza	»	1
Rivista di artigieria e genio	»	1

PARTE SECONDA

Circolare N. 359. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 27 giugno 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1929, che nomina il capitano di fregata BERGAMINI Carlo membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata BERGAMINI cav. Carlo cessa di far parte del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal pari grado SGARBI cav. Angelo, a datare dal 1° luglio 1931-IX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro della marina: SIRIANNI.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1931 - *Anno IX*
Registro n. 17 *Guerra, foglio n.* 199. — SCRIVANTE.

N. 360. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo** (Direzione generale personale ufficiali). — 13 luglio 1931 - Anno IX.

In applicazione del paragrafo 15, lettera *B*) n. 1 lettera *c*) della circolare 549 *giornale militare* 1930, il ministero determina che il colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, capo del servizio veterinario, sia incaricato di formulare, in concorso col comandante della divisione militare, i giudizi di avanzamento nei riguardi dei tenenti colonnelli veterinari appartenenti alle categorie in congedo, per la iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 361. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 luglio 1931 - Anno IX.

Con riferimento agli articoli 55, 58 e 62 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il ministero determina i seguenti limiti approssimativi entro i quali potranno essere compresi gli ufficiali in S. P. E. per poter essere inscritti sul quadro di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.

Nel precisare tali limiti, il ministero si riserva di far conoscere entro il 15 gennaio 1932, i nomi degli ufficiali che occupano l'ultimo posto della metà del ruolo.

Le domande per gli esami facoltativi a scelta dovranno pervenire al ministero non oltre il 10 febbraio 1932, con le modalità indicate dalla circolare 835 del 13 dicembre 1928.

Per i capitani delle varie armi e corpi, con la domanda di ammissione agli esami a scelta, verrà trasmesso anche lo stato di servizio da cui dovrà risultare che il candidato, alla data del 10 febbraio 1932, abbia tenuto, per almeno due anni, il comando effettivo di compagnia, squadrone, batteria, con le avvertenze contenute nel n. 2 della già citata circolare 835 del giornale militare 1928.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche dovranno unire alla domanda il libretto personale dell'ufficiale ed un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è realmente distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari, sia morali sia fisiche.

Tutte le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E.

ARMA o CORPO	Ultimo Ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1931) nella quale trovasi indicato		
	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	PORCIANI Francesco 60/2	TUCCARI Francesco 68/2	GIRONE Amedeo 85/1
Fanteria	RIVIELLO Vincenzo 164/1	IALENTI Ulisse 236/2	LONGOBARDI Giuseppe 329/1
Cavalleria	BOCCACCI MARIANI Vincenzo 439/1	DE RISO nob. dei Marchesi di BOTRICELLO Augusto 450/1	SCALFARO Vittorio Emanuele 459/1
Artiglieria	de PASQUA Michele 508/2	BLOTTA Pasquale 544/1	PUTIGNANO Francesco 579/1
Genio	PERSICO Luigi 612/2	DE ROSA Vittorio Emanuele 625/1	PANSINI Gaetano 634/1
Corpo Sanitario. — *Medici*	PALUMBO Giuseppe 674/2	LISTA Domenico 689/1	—
Corpo Sanitario. — *Farmacisti*	VALENTI Antonino 708/2	FANTOZZI Luigi 710/1	—
Corpo di Commissariato — *Commissari*	ANTONUCCI Carlo 719/1	GALEOTTI Filippo 722/2	ROSSI Pasquale 725/2
Corpo di Commissariato — *Sussistenza*	ARRI Onorato 733/2	NAPOLIONE Giuseppe 736/1	DE MAIO Giovanni 739/1
Corpo di Amministrazione	SCUDERI Giuseppe 750/2	GAFFOGLIO Modesto 760/2	—
Corpo Veterinario		CANITANO Giovanni 801/1	DAMI Leopoldo 804/2

N. 362. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco S. M. st. 1 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico):

La guerra mondiale 1914-1918 - Compilazione dell'archivio di Stato germanico - Traduzione del generale di divisione Ambrogio Bollati - Vol. VI.

Prezzo di copertina L. 22.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 363. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

1. — Il 1° ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 30 giugno 1932.

2. — A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale per ciascuno dei quindici reggimenti artiglieria da campagna dal 1° al 15° (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del gruppo misto di artiglieria della scuola centrale di artiglieria (sergente o sergente maggiore);

due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma (vicebrigadieri o brigadieri).

3. — Potranno essere destinati al corso i sergenti maggiori e i sergenti raffermati che si impegnino, con dichiarazione scritta, da annettere ai fogli caratteristici, a rimanere alle armi almeno per due anni dopo ultimato il corso.

4. — I sottufficiali da ammettere al corso in parola dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei a sopportare le speciali fatiche del corso stesso.

5. — Poichè scopo del corso è quello di *completare* l'istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

6. — Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni o mediocri, e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

7. — Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle faste pasquali.

8. — Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) se abbia l'anzidetto sottufficiale, avente i requisiti di cui ai nn. 3 e 4, e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

Tali dati occorrono per poter coprire tutti i posti del corso assegnati all'arma di cavalleria, qualora eventualmente qualche reggimento di tale arma non avesse il sottufficiale adatto per frequentare il corso stesso.

9. — Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo i nomi dei suttufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando le carte personali dei sottufficiali ora detti.

10. — I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 30 settembre p. v., col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Essi dovranno inoltre essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 364. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.** (Direzione generale personale ufficiali). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

Presso le scuole centrali militari di Civitavecchia si svolgerà dal 1° al 30 settembre c. a. un corso d'istruzione per tenenti colonnelli e primi capitani in A. R. Q. compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 488 del *giornale militare* 1930.

Si pubblicano qui di seguito i nomi di detti ufficiali, i quali dovranno presentarsi al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del corso.

Fanteria.

Ten. colonn. D'ALONZO Francesco, Divisione militare Bari
» SLINGER Guido, id. id. Napoli
» BATTAGLINI Tito, id. id. Chieti
» BACCON Augusto, id. id. Torino.
» MONTU' Giorgio, id. id. Novara.
Primo capit. PROVVISIONATO Francesco, Distretto militare Milano
» GENTILESCHI Mario, id. id. Roma
» IANNELLI Alfredo, id. id. Milano
» ANZANO Francesco, id. id. Napoli
» SALE Sideo, id. id. Vicenza
» DOSSENA Giov. Antonio, id. id. Milano
» GIOVESI Ennio, id. Brescia
» MARINI Annibale, id. id. Genova
» PASQUALE Mauro, id. id. Cremona
» SCAROLA Giacomo, id. id. Bari
» TIRONE Ercole, id. id. Sulmona
» ZARICB Antonio, id. id. Roma
» COMINI Mario, id. id. Milano
» MEZZANO Arnaudo, id. id. Genova
» RESTA Ferdinando, id. id. Napoli
» MARTINES Giuseppe, id. id. Milano
» CARBONI Alberto, id. id. Siena
» ZINO Renato, id. id. Savona

Cavalleria.

Ten. colonn. LIBERATI Enrico, Divisione militare Roma
Capitano DELLA CROCE DOJOLA Giorgio, C.R.C.T.C. Eritrea
» ALBERTONI Domenico, Distretto militare Vicenza
» RASPONI Fabrizio, id. id. Milano

Artiglieria.

Ten. colonn. MODOTTI Enrico Divisione militare Firenze
» PALIERI Casimiro, id. id. Roma
» RANNELLETTI Anacleto, id. id. Milano
» DELLA STAFFA Contestabile Carlo, id. id. Milano
» BERMOND Carlo Alberto, id. id. Alessandria

Genio.

Ten. colonn. PASTROVICH Giov. Battista, Divisione militare Roma
» CALAMANI Camillo, id. id. Messina
» INTERLANDI PIZZUTI Rosario, id. id. Messina
» VITERBI Giulio, id. id. Torino
» LASTRICO Enrico, id. id. Verona
» ZANUCCOLI Giov. Battista, id. id. Bologna
» MOLINARO Riccardo, id. id. Torino
» PESSION Ugo, id. id. Cagliari

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 365. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali. — (Ragioneria centrale). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

A decorrere dal 1° luglio 1931 gli assegni di congedo provvisorio e la indennità di posizione ausiliaria, su cui gravino i contributi a favore della cassa ufficiali, saranno contabilizzati al netto dalle ritenute per i contributi stessi, come praticasi per quelle erariali.

In conseguenza di tale procedimento non dovrà più effettuarsi all'ufficio di amministrazione di personali militari vari la trasmissione periodica dei contributi predetti, i quali saranno invece versati direttamente da questa amministrazione centrale.

Si ritiene opportuno rammentare che per gli ufficiali suindicati le ritenute relative a tali contributi dovranno essere calcolate in ragione dell'1 % sull'ultimo stipendio lordo di attività (nominale al 30 novembre 1930) e fino al raggiungimento di sei anni di inscrizione, o sino al collocamento a riposo.

Inoltre dal 1° luglio 1931 le domande per mantenere l'iscrizione fino al compimento del 6° anno, o sino al collocamento a riposo, debbono essere indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari - sezione cassa ufficiali - (con sede presso questo ministero), indicando in esse sempre l'importo dell'ultimo stipendio di attività. Lo stesso dicasi per le domande degli ufficiali in A.R.Q. che desiderano versare i contributi in base all'ultimo stipendio di attività.

Le domande presentate dagli interessati successivamente alla pubblicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, le quali non siano state finora trasmesse al predetto ufficio, oppure a questo ministero, dovranno al più presto essere inviate all'ufficio medesimo per le determinazioni di propria competenza.

In occasione di trasferimenti, le amministrazioni interessate debbono partecipare agli enti e corpi che assumono in amministrazione gli ufficiali inscritti, il vincolo d'inscrizione facoltativa contratto, fornendo tutti i dati necessari, e cioè: data iniziale d'inscrizione, eventuali sospensioni dalla inscrizione stessa, stipendio lordo annuo sul quale viene calcolata la quota, ecc. Debbono altresì, nelle stesse occasioni,

dare partecipazione dei trasferimenti al predetto ufficio di amministrazione di personali militari vari - sezione cassa ufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 366. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento delle unità carri armati mod. 1921-1930.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato l'addestramento delle unità carri armati mod. 1921-1930 ».

Detto regolamento sarà diramato dall'ufficio pubblicazioni di questo ministero secondo l'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* corrente anno.

L'ufficio pubblicazioni di questo ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 2,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

AVVISO DI CONCORSO

per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 75 (di cui 50 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1931.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32, agli *orfani* dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n.	96	da L.	600	per le scuole elementari;
»	88	» »	1000	per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore, per scuole industriali e commerciali di 1° e 2° grado;
»	10	» »	1500	per il ginnasio superiore;
»	55	» »	2000	per le scuole medie di secondo grado;
»	45	» »	3000	per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, industriali e commerciali di 3° grado;
»	8	» »	3500	per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1931-32 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 55 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;
» 46 » » 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
» 8 » » 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

AVVERTENZE

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1930-31 e non essere in ritardo con gli studi, avvertendo che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti ed ha la durata di 5 anni.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso, durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1931, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono perve-

nire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1931.

Detti termini sono improrogabili Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente,

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga ai Balilla o agli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore a presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Da detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e

l'anno a cui lo studente è iscritto; 2º l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3º gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2º grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre, inoltre, che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante essersi conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 23 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: VITI.

AVVISO

Concorso per il premio della Fondazione « Mantellini ».

A seguito dell'approvazione del nuovo statuto (R. decreto 21 febbraio 1931, n. 420) di questa fondazione, stabilita per perpetuare la memoria di Giuseppe Mantellini, primo avvocato generale dello Stato, ad incoraggiamento fra i funzionari governativi del Regno degli studi della scienza di Stato applicata alla pubblica amministrazione — si porta a conoscenza degli interessati che, in conformità del detto nuovo statuto, il cui testo è pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione (n. 13 del 20 marzo 1926) ed in sunto nella *gazzetta ufficiale* del Regno del 20 marzo 1926, n. 66:

1° il termine prossimo del concorso per l'assegnazione del premio scade il 31 dicembre 1932;

2° il premio sarà costituito dagli interessi quinquennali dei fondi del premio (nominali L. 27.400), depurati delle spese di gestione a norma dello statuto;

3° al concorso potranno partecipare tutti i funzionari governativi del Regno;

4° il premio sarà assegnato dalla Reale accademia dei lincei all'autore della migliore monografia su di un tema libero, riflettente la tutela giuridica dei cittadini verso la pubblica amministrazione, o gli istituti di diritto amministrativo relativi alla tutela della pubblica amministrazione verso i cittadini;

5° i lavori dovranno essere inviati dai concorrenti alla Reale accademia dei lincei (fondazione Mantellini) e dovranno pervenire alla stessa non oltre il 31 dicembre 1932.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31ª, anno 1931, circolare 299.

A pagina 1227 - riga 4ª - ov'è detto « superiore » sostituire « posteriore ».

A pagina 1228 - riga 5ª - ov'è detto « le asole, nove per ogni lato » sostituire «le asole, nove per ogni metà lato ».

Dispensa 36ª, anno 1931, circolare n. 323.

A pagina 1331.

104° Tenente colonnello amministr. in P. A. VERVELLO Pietro, leggasi: VARVELLO Pietro.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . L. 27 — All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1,80 All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

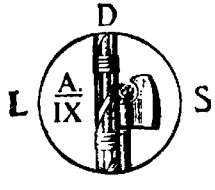
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3111672). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª 1931 - ANNO IX 22 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 367 - 22 luglio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1477

PARTE SECONDA

Circolare N. 367. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 luglio 1931 - Anno IX.

1. Col 1° novembre corrente anno avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità.

2. I corsi allievi ufficiali del 1° novembre c. a. verranno ultimati il 31 maggio 1932, e, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Salerno e Palermo.

3. Ultimati i corsi, gli allievi riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento verranno inviati in licenza straordinaria — non computabile nella ferma — in attesa della nomina ad ufficiale e della chiamata per la prestazione del servizio di prima nomina presso un corpo.

4. Ai corsi del 1° novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908, 1909 e 1910, già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli, giusta il decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare 150 *giornale militare* stesso anno), fatta eccezione per coloro che siano ascritti ai corsi speciali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

Potranno anche farne domanda i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno pure essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto, che fa seguito alla presente circolare.

5. Non verranno concesse licenze per ragioni di studi durante lo svolgimento dei corsi, tranne nei seguenti casi:

a) agli allievi ufficiali laureati che comprovino di dover sostenere l'esame di stato;

b) agli allievi ufficiali laureati che comprovino di dover sostenere esami di concorso nelle amministrazioni statali;

c) agli allievi ufficiali laureandi che comprovino di dover sostenere la sola discussione orale della tesi di laurea.

Nei casi di cui alla lettera *a)* e *b)* gli allievi potranno ottenere una licenza breve, in una o al massimo in due volte, per una durata complessiva non superiore ad otto giorni, oltre i giorni necessari per i viaggi di andata e ritorno.

Nei casi di cui alla lettera *c)* la licenza sarà concessa per il tempo limitatissimo sufficiente per sostenere la sola discussione orale.

6. *a)* gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno, se idonei, prestare sette mesi di servizio col grado di sottotenente di com-

plemento. La durata del servizio complessivo non potrà, però, mai essere superiore alla durata della ferma della rispettiva classe di arruolamento;

b) i militari appartenenti a classi anteriori a quella sui nati nell'anno 1911, ascritti a ferma riducibile di durata inferiore agli otto mesi, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata del corso (7 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel qual caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente;

c) i militari, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile obbligati a una ferma non inferiore agli otto mesi, completeranno i loro obblighi di servizio col grado di sottotenente;

d) i militari arruolati con le classi 1909 e 1910, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, e non abbiano chiesto o non chiedano il rimando ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, sono tenuti a prestare servizio come i militari di cui alla lettera *b*);

e) gli inscritti e militari della classe 1911, i quali alla data del 15 settmbre 1931 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte al corso allievi ufficiali per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno a domanda essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata negli articoli 5 e 6 della legge 8 gennaio 1931 n. 3, senza tener conto dell'eventuale applicazione del disposto del 1° comma dell'art. 2 della legge stessa.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio a una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento che in tal modo verrà determinato;

f) gli inscritti e capilista della classe 1911, i quali alla data del 15 settembre 1931 non siano stati ancora arruolati,

potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, ma dovranno fare rinuncia scritta a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minima o minore loro spettasse.

Essi saranno considerati come aventi obbligo di ferma ordinaria e saranno come tali senz'altro inscritti sui ruoli. Riguardo ad essi, per ciò che si riferisce alle necessarie annotazioni e variazioni sulle liste di leva e fogli matricolari, dovrà operarsi nello stesso modo che per gli arruolati volontari nel R. esercito;

g) gli inscritti a ferma minima o a ferma minore di terzo grado non hanno obbligo di inscriversi ai corsi. Coloro che desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi stessi, potranno esservi ammessi a domanda, previa rinuncia scritta alle predette ferme. La durata del servizio dovrà in tal caso essere quella stabilita nella precedente lettera *b)*;

h) i militari dichiarati limitatamente idonei, appartengano o no a contingenti chiamati alle armi, non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, a meno che essi, ritenendo di avere acquistato la piena idoneità fisica, chiedano di essere sottoposti a visita collegiale, sotto la presidenza del direttore dell'ospedale, ed in tale visita la piena idoneità sia riconosciuta. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma cui siano stati assegnati;

i) i militari residenti all'estero e ammessi a compiere la ferma speciale di 6 mesi di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959, i quali chiedano ed ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, avranno il trattamento di cui alla lettera *b)*.

7. Possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali anche coloro che non abbiano concorso alla leva (cioè dalla classe 1912 in poi) purchè abbiano compiuto il 17° anno di età.

Essi non dovranno contrarre arruolamento volontario, ma dovranno essere considerati arruolati con ferma ordinaria.

8. Gli allievi dichiarati non idonei ascritti a ferma riducibile, appartenenti a classi di leva per le quali tale ferma sia stabilita in misura inferiore agli otto mesi, dovranno

essere inviati in congedo come semplici soldati al termine del corso.

Gli ascritti, invece, a ferma maggiore, se dichiarati non idonei, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo reclutato dal proprio distretto, quando ciò sia possibile, e potranno conseguire subito, se giudicati idonei dalla commissione di avanzamento della scuola, il grado di caporale.

9. I giovani, che siano stati ammessi ai corsi dopo compiuto il 17° anno di età e prima del concorso alla leva, qualora siano dichiarati non idonei, saranno inviati in congedo, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

10. Gli allievi ufficiali, i quali per mutamenti nella situazione della famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedano di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del ministero, ottenere di essere licenziati dai corsi stessi, per seguire la sorte dei militari della loro classe o per far valere gli eventuali diritti alla ammissione a ferma minore.

Il proscioglimento non potrà avere luogo per motivi preesistenti alla ammissione ai corsi stessi, anche se la relativa decisione siasi verificata dopo l'apertura dei corsi.

11. Gli allievi ufficiali di complemento provenienti dai collegi militari, per aver cessato di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1928.

12. Gli allievi ufficiali che rimangono assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a quarantacinque giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al n. 31 della presente circolare.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei alla promozione a sottotenente.

13. Gli allievi ufficiali che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale o di sergente dovranno rinunciarvi.

14. Potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad 1 ogni 15, quegli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare.

Ammissione ai corsi.

15. Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

16. I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari, invece, che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi, per essere trasferiti, alla data del 1° novembre 1931, ai corsi allievi ufficiali.

Tanto per gli uni quanto per gli altri, il servizio già compiuto non sarà calcolato in quello che essi dovranno prestare in qualità di allievi. Di esso, invece, dovrà tenersi conto nel servizio da prestare come ufficiali, il quale non potrà, però, in ogni caso essere inferiore ad un mese.

17. Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti che furono esclusi dai corsi stessi e i giovani che furono riprovati agli esami a sottotenente di complemento in un corso precedente.

Possono, invece, esservi ammessi gli allievi che dovettero interrompere un corso per motivi di salute. Tale motivo dovrà essere comprovato da apposito cetificato del comandante della scuola.

18. Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 15 settembre c. a. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

Gli aspiranti, però, che comprovino di essere inscritti ad esami nella prossima sessione autunnale, potranno fare riserva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 20 ottobre al più tardi.

I giovani, che dalle denuncie dei titoli di studio esistenti presso i distretti, risultino avere obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento a senso del R decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, qualora non chiedano l'ammissione ai corsi stessi e non abbiano diritto al ritardo della prestazione del servizio, a senso degli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno dai distretti segnalati ai comandi di corpo d'armata da cui dipendono. Questi, previ eventuali accordi cogli altri corpi d'armata competenti, provvederanno ad assegnarli d'autorità ai corsi , tenendo conto del titolo di studio per l'assegnazione all'arma e specialità.

19. Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio, dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

In caso di dubbio sul valore di un titolo di studio, i comandi di distretto dovranno rivolgersi al R. provveditore agli studi.

20. Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti e anche dei loro congiunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado

di ufficiale, i comandanti di distretto o di corpo se si tratti di militari alle armi, constatato che l'aspirante possiede i titoli di studio ed i requisiti fisici voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno subito, per mezzo degli ufficiali dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che riterranno opportuni, riservate informazioni. La richiesta di informazioni riservate dovrà essere fatta appena ricevuta la domanda.

Tali informazioni, per gli aspiranti che hanno cambiato residenza, dovranno assumersi non soltanto rispetto alla condotta da essi tenuta nell'ultima loro residenza, ma estese anche alla condotta serbata nel luogo, o nei luoghi, ove precedentemente dimorarono.

In pari tempo, dovrà chiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziario modello 42 per gli aspiranti stessi.

21. Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, il quale dovrà essere improntato a criteri di rigore, ad evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli allievi ammessi debbano essere eliminati.

Le visite mediche agli aspiranti allievi ufficiali presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S. P. E., a preferenza capitani. Per i distretti, nei quali l'ordinario servizio è disimpegnato da sottotenenti medici di complemento, o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità, perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S. P. E., in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

I comandanti dei distretti, compiuta la visita, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazione dell'esito delle domande.

22. Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la copia del foglio matricolare mod. 59, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dovranno, dai comandi di corpo

o distretto, essere con la maggiore sollecitudine inviate ai comandi di corpo d'armata o a quello militare della Sicilia, nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre i comandi di distretto dichiareranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma cui questi sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate daranno, poi, la precedenza a quelle degli aspiranti che hanno l'obbligo di frequentare i corsi.

Il comando di corpo d'armata decide sull'ammissibilità degli aspiranti, in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare.

Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo per riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia le domande coi titoli di studio, perchè i detti comandi possano averne norma per giudicare in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non potranno i comandi di corpo d'armata far luogo ad ammissioni con riserva.

Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei connazionali residenti all'estero i rispettivi consoli invieranno le domande documentate per mezzo del ministero degli affari esteri, o direttamente al ministero della guerra, con dichiarazione esplicita circa il valore dei titoli di studio degli aspiranti e la condotta morale e politica degli aspiranti stessi.

23. I giovani, i quali abbiano obbligo di frequentare i corsi indetti colla presente circolare, qualora comprovino di aver fatto domanda di ammissione nella R. aeronautica quali allievi ufficiali di complemento del genio o del commissariato aeronautico o del ruolo navigatori (piloti), saranno lasciati in congedo in attesa di sostenere la visita e le prove di esame per l'ammissione in aeronautica che avrà luogo nel gennaio 1932, semprechè, però, essi non abbiano superato il 26° anno di età.

Quelli di detti giovani, per i quali eventualmente abbiano esito negativo le pratiche per l'ammissione in aeronautica, saranno lasciati in congedo, per prender parte ai corsi, che saranno indetti nell'anno 1932.

24. I già iscritti nelle liste della leva di mare, arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno

essere trasferiti nel R. esercito, se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del corpo reale equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 giornale militare 1926, essere segnalati a questo ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'esercito debba essere revocato.

25. Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal ministero.

A tal fine i comandi di corpo d'armata, non oltre il 20 ottobre p. v., dovranno comunicare telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità, per le opportune perequazioni.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o distretto, comunicate in tempo agli aspiranti , i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno 1° novembre p. v.

In merito all'ammissibilità o meno ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di corpo d'armata, e non le commissioni d'avanzamento delle scuole.

In tutti i casi, invece, nei quali i comandanti di corpo d'armata siano del parere che l'ammissione non possa aver luogo, in vista della condotta morale e politica degli aspiranti o dei loro congiunti, dovranno riferirne al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), trasmettendo le informazioni dei carabinieri e gli altri documenti che ritengano necessari ed esprimendo in merito il loro motivato parere.

26. L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, come è detto al n. 21, salvo per il corso di cavalleria della scuola di Pinerolo, di cui al numero seguente.

A parità di titolo di studio, la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguìto almeno due corsi di cultura militare, presso le regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 giornale militare 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati esclusi dal concorso saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

27. Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di fanteria e cavalleria*:

Ai corsi di fanteria e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso almeno del diploma di maturità classica o scientifica, o di titoli di studio equipollenti.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria e ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno, inoltre, sottoposti a nuova visita medica, presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. Si richiama, pertanto, in modo speciale l'attenzione de comandanti di distretto sull'attitudine fisica degli aspiranti ai predetti corsi.

Gli allievi non idonei per i bersaglieri, per gli alpini e per la cavalleria saranno assegnati ad una scuola di fanteria.

b) *assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini*:

Agli aspiranti alle specialità dei bersaglieri e degli alpini, riconosciuti idonei alla visita medica presso i distretti, verrà assegnato un punto di idoneità fisica in ventesimi, da 10 a 20.

Fatta eccezione dei giovani che, per il titolo di studio posseduto, debbano frequentare i corsi di artiglieria o del genio, fra i rimanenti aspiranti, e senza tener conto delle domande, verranno prescelti i giovani fisicamente adatti a prestar servizio, distintamente, nelle specialità dei bersaglieri e degli alpini. A ciascuno di essi verrà assegnato un punto di ventesimi da 10 a 20.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quello di Milano il numero dei giovani risultati idonei, distinguendo coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e coloro che saranno stati prescelti di autorità e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

Il comando del corpo d'armata di Milano, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicherà ai vari corpi d'armata il numero degli allievi ufficiali che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti, naturalmente, fra i meglio classificati.

c) *assegnazione alla cavalleria*:

L'assegnazione al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. Il risultato dell'esperimento sarà espresso da un punto in ventesimi.

d) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di artiglieria e genio*:

I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle regie scuole d'ingegneria, delle regie scuole superiori di architettura, dei regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria e del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Quei giovani provvisti dei titoli suindicati, che non denunciano il titolo di studio posseduto, saranno destinati d'autorità ai corsi dell'artiglieria e del genio, senza tener conto dei

loro desideri, quand'anche siano stati già assegnati a corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti, con ferma ordinaria, in possesso del diploma di maturità scientifica e i laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenza dei regi istituti industriali e commerciali, diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti, con ferma ordinaria, laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Gli aspiranti contemplati ai due precedenti capoversi della presente lettera, che siano stati ammessi a ferma riducibile, o ne abbiano ottenuto il riconoscimento, non possono concorrere ai posti disponibili nei corsi di artiglieria e genio, se non rilasciando esplicita dichiarazione scritta di rinunzia alla cennata ferma riducibile, rinunzia che deve considerarsi definitiva.

Gli aspiranti al corso di artiglieria da montagna verranno sottoposti a nuova visita medica presso la scuola, alla quale dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v. Anche qui si richiama la particolare attenzione dei comandanti di distretto sulla necessità che gli aspiranti abbiano l'attitudine fisica al cennato corso.

I meno idonei per l'artiglieria da montagna verranno assegnati all'artiglieria da campagna. Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle tre specialità dell'arma.

A ciascuno di essi verrà assegnato un punto in ventesimi da 10 a 20.

Per le segnalazioni fatte al comando del corpo d'armata di Alessandria si osserveranno le norme dettate al 3° e 4° comma della lettera *b*) del presente numero.

Per la specialità radiotelegrafisti avranno la precedenza:

1° i giovani in possesso del diploma di « perito radiotecnico », rilasciato dalle scuole radiotecniche annesse al regio istituto Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superato la prova di trasmissione e di recezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposita annotazione apposta sul diploma;

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico - sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;

4° i diplomati dei regi istituti - sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria industriale, meccanica, o in scienze fisico-matematiche;

6° i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra enunciati, aventi obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Per ognuna delle dette categorie sarà data la precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di r. t. di 1ª e 2ª classe e del diploma rilasciato dalle RR. scuole industriali al termine dei corsi per r. t. del R. esercito, nonchè ai giovani, che, in mancanza di tale diploma, dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radiotrasmissione.

Per la specialità telegrafisti sarà data la precedenza agli aspiranti che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando di corpo d'armata di Verona per i r. t. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

e) *Aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri*:

I sottotenenti di complemento delle specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori minatori, accordando la precedenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Verona e la designazione dei prescelti verrà fatta, in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del corpo d'armata di Verona. Il detto comando li designerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aerostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

f) *Aspiranti alla specialità carri armati*:

Gli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale nei carri armati dovranno avere frequentato esclusivamente un corso di fanteria, sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture, od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi, e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo

presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Moncalieri, Spoleto, Salerno e Palermo, e due dal corso dei bersaglieri.

g) *Aspiranti ai centri automobilistici*:

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo tra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna.

Gli allievi ufficiali di complemento dei bersaglieri, dell'artiglieria (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, ai quali viene svolta l'istruzione automobilistica, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti; quelli appartenenti ad altre armi o corpi dovranno, invece, presentare, con la domanda, certificati, che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture).

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, come per gli aspiranti ai carri armati, e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà, come sopra, al ministero (direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilistici nella seguente misura: 10 per ciascun corso di fanteria, 12 per il corso dei bersaglieri, 9 per il corso degli alpini, 4 per ciascun corso di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e 2 per ciascuno dei rimanenti corsi.

h) *Aspiranti al centro chimico militare*:

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per il centro chimico militare avrà luogo, di massima, fra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, laureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna e dal corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 15 sottotenenti di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al ministero (direzione del centro chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica, o studenti del 2° anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del centro chimico militare) alla fine dei corsi.

i) L'assegnazione agli aerostieri e ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al centro chimico militare dovrà essere definitiva, e, cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse che alle medesime si siano mostrati meno atti.

Svolgimento dei corsi.

28. I corsi per fanteria, artiglieria, genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nello annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Per le istruzioni dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ed inoltre quanto è stabilito dai programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti.

Al termine dei corsi, gli allievi saranno, previo esame, giudicati per l'idoneità al grado di sottotenente di complemento.

29. Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi, neppure se si tratti di candidati agli esami di laurea della sessione autunnale.

Chi non si presenterà il 1° novembre c. a. sarà ritenuto rinunciatario ed il relativo nome sarà cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute, che, in base al n. 18 della circolare 95 del giornale militare c. a., furono lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentino entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi, per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Si avverte, però, che quelle delle reclute stesse, le quali per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, non possono essere precettate per essere

assegnate ad un corpo, ma debbono essere dichiarate disertori, con tutte le conseguenze di legge, qualora non si presentino senza giustificato motivo.

Esami a sottotenente di complemento.

30. Gli esami, teorici e pratici, per la promozione a sottotenente di complemento si svolgeranno in base alle norme generali ed al programma d'insegnamento pei corsi allievi ufficiali.

Gli esami teorici, della durata non superiore a 15 giorni, dovranno svolgersi al termine delle lezioni e prima dei campi d'arma, i quali, a loro volta, avranno la durata di venti giorni.

Gli esami pratici avranno luogo dopo i campi d'arma, ed in tale occasione verranno assegnati i punti di condotta e di attitudine militare.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali siano stati impartiti i predetti insegnamenti.

Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di una prova teorica, purchè non abbiano riportato una deficienza inferiore a 9 ventesimi e purchè raggiungano complessivamente la media di 12 ventesimi.

Sono escluse dalla compensazione di cui sopra le seguenti materie principali:

« Tattica e servizio in guerra » per gli allievi di fanteria e cavalleria;

« Armi portatili, esplosivi, materiali di artiglieria, puntamento e tiro » per gli allievi di artiglieria;

« Programma speciale del genio » per gli allievi del genio.

L'insufficienza riportata agli esami di tali materie determina senz'altro la dichiarazione di non idoneità al grado di sottotenente.

Al termine del corso le commissioni d'avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a

ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a)* del successivo n. 32. Gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente verranno inviati in licenza in attesa di nomina.

L'idoneità a tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi ufficiali di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di fanteria; gli allievi ufficiali di artiglieria da campagna, se ugualmente dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento nell'arma e nella specialità, per il servizio nelle batterie someggiate o nelle compagnie treno.

I predetti allievi dovranno, come è ovvio, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici e nei rimanenti esami pratici.

31. Gli allievi che non conseguiranno l'idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale. Qualora abbiano ancora obblighi di servizio, essi saranno inviati ai corpi della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale possibilmente reclutati dal proprio distretto, per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle scuole.

Classificazione degli allievi e graduatoria.

32. La classificazione finale risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

1° media delle due medie: dei punti riportati durante il corso e dei punti riportati agli esperimenti sulle istruzioni pratiche e professionali;

2° media delle due medie: dei punti riportati nelle interrogazioni annuali e dei punti riportati agli esami teorici nelle materie d'insegnamento;

3° media dei punti di attitudine militare e di condotta.

In conseguenza, durante i corsi ogni allievo dovrà essere classificato in tutte le materie e istruzioni pratiche, allo scopo di accertare e valorizzare il lavoro compiuto e il profitto tratto dagli allievi durante lo svolgimento dei programmi d'insegnamento.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i mod. 51-E, e per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I mod. 51-E dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al ministero (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 31 maggio 1932, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole, distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 5, di ciascun allievo, diretta al ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espressa con punto in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare n. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 3.

Servizio da ufficiale.

33. Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 1° novembre c. a., potrà essere prestato dal 1° luglio 1932 al 31 gennaio 1933, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1933.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai corsi del 1° novembre c. a. saranno ripartiti in due gruppi, all'incirca di egual numero, per la prestazione del servizio di prima nomina.

L'assegnazione ai gruppi sarà fatta in base alle domande, tenendo conto esclusivamente della graduatoria riportata dai sottotenenti nella classificazione generale.

34. Non è consentito rinunziare al grado di sottotenente di complemento nemmeno per concorrere come sottufficiale, ai corsi speciali delle accademie militari.

Disposizioni varie.

35. Giusta il disposto della circolare 465 del giornale militare del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio, per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

36. Alla fine dei corsi, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno, in duplice copia, al ministero (comando del corpo di stato maggiore e direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

37. Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal ministero, conforme all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Scuola allievi ufficiali di	Fanteria				Artiglieria						Genio				Totali
	granatieri e fanteria di linea	bersaglieri	alpini	cavalleria	da campagna	da montagna	pesante	pesante campale	da costa	contraerei	zappatori e minatori	telegrafisti	radiotelegrafisti	pontieri e lagunari	
Moncalieri	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Pinerolo	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
Bra	—	—	—	—	250	100	300	—	—	—	—	—	—	—	650
Milano	—	180	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	150	85	40	475
Pola	—	—	—	—	125	—	—	300	50	100	—	—	—	—	575
Lucca	—	—	—	—	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550
Spoleto	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Salerno	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
Palermo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
Totali...	2.450	180	250	80	925	100	300	300	50	100	200	150	85	40	5.210

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

1. — Il 1. novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea e granatieri presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Roma (Spoleto), di Napoli (Salerno), e comando militare della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano .

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Trieste (Pola) e di Firenze (Lucca).

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiale del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria da costa: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria contraerei: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Genio zappatori-minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti al centro chimico militare dagli allievi provenienti dai vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria

da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi iniziati il 1° novembre avranno termine il 31 maggio 1932.

Il ministro si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità siano in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima, non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

4. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale, di caporal maggiore, o di sergente devono rinunziarvi.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai corsi del 1° novembre c. a. devono prender parte gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1907, 1908, 1909 e 1910 già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli, perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 9, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti, che non si presentino senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

6. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 1° novembre: i militari di classi precedenti a quella del 1907 e già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, i militari ritardatari, anche di classi successive, che intendano interrompere il ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 10):

a) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali;

b) i militari della classe 1911 già arruolati;

c) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età, o lo compiano non oltre il 31 ottobre c. a. e rinunzino con esplicita dichiarazione scritta, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 (circolare 173 giornale militare 1924);

d) gli inscritti stati riformati, stati dichiarati rivedibili, i quali per essere cessata la causa che motivò la riforma, la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente. I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° novembre p. v.;

e) gli inscritti stati riconosciuti, all'atto dell'arruolamento, idonei ai soli servizi sedentari, purchè, s'intende, nella nuova visita cui saranno sottoposti vengano riconosciuti idonei al serzizio militare incondizionato;

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età, ed aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti, all'atto della nomina a sottotenente, con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

7. — I militari appartenenti a classi anteriori al 1911, ascritti a ferma riducibile, di durata inferiore ad otto mesi sono tenuti a prestare servizio per l'intero durata del corso (sette mesi), dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel quale caso dovranno compiere un mese di servizio col grado di sottotenente.

Quelli, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile che debbono compiere una ferma non inferiore agli otto mesi, completeranno dopo il corso i loro obblighi di servizio col grado di sottotenente di complemento.

I dichiarati non idonei ascritti a ferma riducibile appartenenti a classi di leva, per le quali tale ferma sia stata stabilita in misura inferiore agli otto mesi, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati al termine dei corsi.

Gli ascritti, invece, a ferma maggiore, se dichiarati non idonei, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo possibilmente reclutato dal proprio distretto e potranno conseguire subito, se dichiarati idonei dalla commissione d'avanzamento della scuola, il grado di caporale.

Gli ascritti a ferma minima, essendo stati dispensati dal servizio alle armi, non sono obbligati ad inscriversi ai corsi allievi ufficiali, anche se siano in possesso del titolo di studio necessario.

Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima, per mancanza del requisito della istruzione premilitare, sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti, se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908.

Coloro che, essendo ascritti a ferma minima, od avendo ottenuto solo il riconoscimento del titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinuncia scritta alla ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi quella stabilita per gli allievi con ferma riducibile contemplati al 1° comma del presente numero, e cioe di 7 mesi, dopo di che saranno inviati in congedo come semplici soldati.

Anch'essi, però, ove lo desiderino, possono ottenere la nomina a sottotenente di complemento, ed in tal caso debbono compiere un mese di servizio con tale grado.

8. — Gli inscritti e militari della classe 1911, i quali alla data del 15 settembre 1931 siano già stati arruolati, non hanno obbligo di

prender parte al corso allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno a domanda essere ammessi ai corsi, nel quale caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata negli articoli 5 e 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, 1° comma dell'art. 2 della legge stessa.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina il ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento che in tal modo verrà determinato.

Titoli di studio.

9. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del *giornale militare* 1927), i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

l) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

m) licenza di un regio istituto nautico;

n) titoli di studio superiori ai precedenti.

10. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) inscrizione o passaggio al penultimo corso della regia accademia navale di Livorno;

b) inscrizione o passaggio all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano regi o pareggiati, sia pure sotto la forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico o scientifico;

istituto tecnico;

liceo artistico;

istituto magistrale;

istituto industriale o commerciale (compresa la sezione per perito edile presso la regia scuola industriale di Belluno);

istituto nautico;

licenza degli istituti d'arte di Venezia, Firenze, Napoli e Palermo che la rilasciano alla fine del 5° anno, e licenza del museo artistico industriale di Roma;

licenza degli istituti d'arte di Perugia, Urbino, Parma, Massa, Modena e Lucca, che la rilasciano alla fine del 6°;

licenza del R. istituto industriale di Napoli;

c) licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali, regi o liberi (1);

d) certificato di ammissione o promozione all'ultimo anno di composizione di un conservatorio musicale;

e) diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

f) diploma di perito minerario, conseguito nelle scuole minerarie, regie o pareggiate;

g) certificato di ammissione al regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze;

h) certificato di ammissione al regio istituto orientale di Napoli;

i) licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze:

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo sufficiente per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

liceo musicale di Genova;

liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;

liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

istituto musicale « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

conservatori musicali « Giuseppe Verdi » e « Tartini » di Trieste;

conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

liceo musicale di Cagliari.

l) diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

m) diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei regi istituti superiori agrari, presso la regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

n) titoli di studio ottenuti in istituti pontifici, che, a giudizio del ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle regie università ed istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi.

Presentazione delle domande.

11. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito.

I candidati che non possono essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazioni del ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti di residenza dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 3 e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 9 e 10.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà e vistato per conferma dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di nascita dell'aspirante o dal podesta del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso.

Gli aspiranti allievi ufficiali residenti all'estero dovranno presentare le domande documentate ai rispettivi consoli, incaricati di trasmetterle alle autorità competenti con le dichiarazioni prescritte.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1912, n. 555 (1) possono anch'essi ottenere l'ammissione ai corsi, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo o specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate d'autorità ad un corso in relazione al loro titolo di studio.

12. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 settembre corrente anno.

Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi, neppure se si tratti di laureandi nella sessione autunnale.

13. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, salvo per il corso di cavalleria della scuola di Pinerolo, nel quale l'assegnazione verrà fatta in base all'esperimento di equitazione indicato nel n. 15.

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 9 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in base a quanto è indicato nel n. 10 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria o di cavalleria i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 16.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni, al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera;

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo materno siano stati cittadini per nascita.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria da montagna saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 30 ottobre p. v.

Gli aspiranti meno idonei ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini verranno assegnati ad una scuola di fanteria.

I meno idonei per l'artiglieria da montagna verranno assegnati alla specialità da campagna.

14. — Oltre coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali, eccettuati però coloro che, per il titolo di studio, debbono essere assegnati in artiglieria o nel genio.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna, verranno designati i giovani fisicamente più idonei a tutte e tre le specialità dell'arma di artiglieria.

15. — L'assegnazione al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

16. — I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle regie scuole di ingegneria, delle regie scuole superiori di architettura, dei regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria, o del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

I giovani muniti dei titoli suindicati non possono far domanda di ammissione ai corsi di cavalleria, nè delle varie specialità dell'arma di fanteria.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi d'artiglieria e del genio potranno essere assegnati gli aspiranti, con ferma ordinaria, e i laureati e studenti di scienze economiche e commerciali, purchè provengano dai diplomati ragionieri degli istituti commerciali e degli istituti tecnici superiori, o muniti dei seguenti titoli professionali, ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi, diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore, licenze dei regi istituti industriali e commerciali, o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale o commerciale, licenza dell'istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti, con ferma ordinaria, laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, e poi ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Gli aspiranti contemplati ai due precedenti capoversi della presente lettera, se siano stati ammessi a ferma riducibile o ne abbiano ottenuto il riconoscimento, non possono concorrere ai posti

disponibili nei corsi d'artiglieria e genio, se non rilasciano esplicita dichiarazione scritta di rinunzia alla cennata ferma riducibile, rinunzia che deve considerarsi definitiva.

17. — Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di saper « ricevere » correntemente ad orecchio.

Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alla prova.

Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

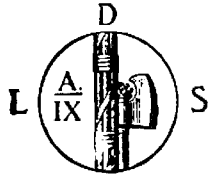
18. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi dal 1° novembre corrente anno, potrà essere prestato dal 1° luglio 1932 al 31 gennaio 1933, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1933.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai detti corsi saranno ripartiti in due gruppi, all'incirca di egual numero, per la presentazione del servizio di prima nomina, in base alle domande e tenendo conto esclusivamente della graduatoria riportata da ciascuno nella classificazione generale.

19. — Non è consentito rinunziare al grado di sottotenente di complemento per concorrere, come sottufficiale, ai corsi speciali delle accademie militari.

20. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(3111672). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª 1931 - ANNO IX 24 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **368 - 1 giugno 1931** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — Legge n. 886 - Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. . . *Pag.* 1513

» **369 - 12 giugno 1931** - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE — Legge n. 877 - Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra . . . . . » 1533

» **370 - 23 luglio 1931** - Anno IX — COLONIE - MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . » 1539

» **371 - 23 luglio 1931** - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati in servizio militare (mod. I). . . . . » 1541

» **372 - 23 luglio 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI — Estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale del trattamento previsto per gli orfani di guerra nelle ammissioni alle accademie ed ai collegi militari . . . . . » 1543

N. 373 - 23 luglio 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO — Riconoscimento della idoneità fisica nei giovani aspiranti all'arruolamento quali volontari ordinari, allievi sottufficiali ed allievi ufficiali di complemento. *Pag.* 1545

» 374 - 23 luglio 1931 - Anno IX — TRASPORTI — Istruzione per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti - Istruzione sui documenti di viaggio di trasporto . . . . . » 1547

PARTE SECONDA

N. 375 - 29 giugno 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . *Pag.* 1593

» 376 - 23 luglio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Invio di prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1930 - 931 . . . . . » 1593

» 377 - 23 luglio 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE — Premi «Ministero della guerra» compresi nella riunione di corse di Bari . . . . . » 1594

» 378 - 23 luglio 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI — Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante . . . . . » 1594

» 379 - 23 luglio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI — Addestramento dell'artiglieria - Volume 1° - Addestramento del pezzo - Parte 1ª - Istruzione sul materiale e sulle munizioni - Cannone da 76/40 » 1596

» 380 - 23 luglio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis «Ceirano 50 C». . . . . » 1596

N. 381 – 23 luglio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione sull'affardellamento della cavalleria – Edizione 1931. . . . . *Pag.* 1597

382 – 23 luglio 1931 – Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1597

383 – 23 luglio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione provvissoria sui carri armati veloci . . . . . » 1600

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1600

PARTE PRIMA

Circolare N. 368. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 886 - Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.** — (Gabinetto). — 1° giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 164, del 18 luglio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Proprietà di confine.

Art. 1.

Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo capo tutte le proprietà fondiarie esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, determinate dalla tabella A annessa alla presente legge.

Art. 2.

Nelle zone indicate nel precedente articolo è vietato procedere a costruzioni ferroviarie, ed a lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonchè al disboscamento, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in

genere, elevazioni, scavi e demolizioni, qualora essi superino i limiti da fissarsi con le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.

Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nelle zone sopraindicate, quando si estendono nelle stesse, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.

Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni che sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

Art. 3.

L'autorità militare, dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

L'autorizzazione è subordinata alla condizione — da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù — che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente.

Per i boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali dichiarati militarmente importanti saranno sottoposti al preventivo esame ed approvazione delle autorità militari i relativi piani decennali di assestamento economico.

Per i centri urbani, dove le costruzioni edilizie sono disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, siano essi compresi nelle zone indicate nella tabella *A* di cui all'art. 1; o in quelle indicate nella tabella *B* di cui all'art. 11, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo *nulla osta* dell'autorità militare, purchè detto piano regolatore sia stato da questa già approvato nel suo complesso.

Art. 4.

È sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che nelle zone indicate nell'art. 1 esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La

misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni saranno ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Sui beni immobili di cui agli articoli precedenti, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare deve esercitare una continua vigilanza. A tale scopo dovranno esserle segnalati dalle conservatorie delle ipoteche tutti gli atti relativi ai trapassi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

Art. 6.

Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 2, 4 e 5, sono, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare, rese di pubblica conoscenza nei modi stabiliti dalle norme d'attuazione.

Art. 7.

I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962, al Ministero della guerra, che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.

Le concessioni di esercizio, suindicate, sono accordate previa intesa col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti all'Azienda foreste demaniali.

Art. 8.

Oltre la costruzione, anche l'apertura all'esercizio di nuovi rifugi alpini è subordinata all'autorizzazione dell'autorità militare.

In difetto di tale autorizzazione, può essere in ogni tempo ordinata la demolizione o la chiusura del rifugio.

Art. 9.

Oltre l'autorizzazione prevista nei precedenti articoli 2 e 7, è necessaria quella del Comando di legione della Regia guardia di finanza, territorialmente competente, qualora si tratti di opere da eseguire in prossimità della linea doganale.

Art. 10.

Dei beni indicati dagli articoli 1 e 8 può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme speciali per le espropriazioni delle opere militari stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo II.

Altre proprietà soggette a limitazioni per esigenze militari.

Art. 11.

Nelle zone militarmente importanti indicate nella tabella *B*, allegata alla presente legge, non possono aver luogo senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade a qualsiasi categoria appartengano, di nuove ferrovie statali o private, di nuovi lavori marittimi, nonchè l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti. Nelle stesse zone è inoltre data all'autorità militare di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie, come pure di fare luogo ad espropriazioni secondo le norme ricordate dall'art. 10.

Art. 12.

Alle proprietà fondiarie che nelle zone indicate nella tabella *B* si trovano ad altezza superiore a 1500 metri sono applicate tutte le limitazioni di cui all'art. 2 del capo I.

Art. 13.

Il parere dell'autorità militare dev'essere richiesto per tutti i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade), ferrovie e dighe di ritenuta in qualsiasi parte del territorio del Regno essi vengano compiuti.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 14.

Le autorità cui dovranno essere rivolte le istanze per ottenere le autorizzazioni ed i pareri previsti dagli articoli precedenti sono, a seconda dei casi, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole rispettivamente competenti per territorio.

Per le concessioni in zone comprese nel territorio delle piazze marittime, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole debbono procedere di concerto con le autorità militari marittime competenti per territorio.

Art. 15.

Contro i provvedimenti dell'autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico secondo le norme vigenti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 16.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle emanate in base alla medesima dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Inoltre l'autorità militare ha la facoltà di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

Art. 17.

Il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122 — convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 — è abrogato.

Art. 18.

Il Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati emanerà le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Elenco dei Comuni soggetti alle limitazioni di cui al Capo I della presente legge.

(1ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ALESSANDRIA.

Provincia: GENOVA.

Comuni: Arenzano - Avegno - Bogliasco - Pieve - Camogli - Mele - Portofino - Rapallo - Recco - Santa Margherita Ligure - Sori - Zoagli.

Provincia: SAVONA.

Tutti i comuni della Provincia meno: Altare - Arnasco - Bardineto - Bormida - Cairo Montenotte - Calizzano - Carcare - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di

Rocca Barbena - Cengio - Cosseria - Dego - Erli - Giusvalla - Mallare - Massimino - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Onzo - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Pontinvrea - Rialto - Roccavignale - Sassello - Stella - Stellanello - Testico - Tiglieto - Urbe - Vendone - Zuccarello.

Provincia: IMPERIA.

Tutti i comuni della Provincia meno: Borghetto di Arroscia - Borgomaro - Chiusanico - Caravonica - Carpasio - Cesio - Chiusavecchia - Pieve di Teco - Prelà - Rezzo - Vasia - Vessalico.

Provincia: CUNEO.

Comuni: Acceglio - Aisone - Argentera - Briga Marittima - Bellino - Casteldelfino - Crissolo - Elva - Marmora - Pontechianale - Prazzo - Sambuco Pietraporzio - Tenda - Vinadio.

Provincia: TORINO.

Comuni: Ala di Stura - Balme - Bardonecchia - Bobbio Pellice - Cesana Torinese - Chiomonte - Clavières - Exilles - Ferrera Cenisio - Giaglione - Gravere - Groscavallo - Massello - Mompantero - Novalesa - Oulx - Pragelato - Praly - Salbertrand - Susa - Venaus - Usseglio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TORINO.

Provincia: AOSTA.

Comuni: Allein - Arvier - Bionaz - Ceresole Reale - Courmayeur - Doues - Etroubles - Gressonei - La Thuile - Ollomont - Oyace - Prè Saint Didier - Rhemes - Saint Oyen - Saint Rhemy - Valdigna d'Aosta - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Villanova Baltea.

Provincia: VERCELLI.

Comuni: Alagna Val Sesia.

Provincia: NOVARA.

Comuni: Antrona Schieranco - Baceno - Bognanco - Cannero - Cannobio - Cavaglio Spoccia - Craveggia - Crodo -

Cursolo Orasso - Druogno - Falmenta - Formazza - Gurro - Macugnaga - Malesco - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trarego Viggiana - Trasquera Varzo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: MILANO.

Provincia: VARESE.

Comuni: Agra - Arcisate - Bedero Valcuvia - Bisuschio - Brinzio - Brissago Valtravaglia - Brusimpiano - Cabiaglio - Cadegliano Viconago - Cantello - Cassano Valcuvia - Cremenaga - Cuasso al Monte - Cunardo - Curiglia con Monte Viasco - Dumenza - Ferrara di Varese - Lavena Ponte Tresa - Lozza - Luino - Maccagno Superiore - Malnate - Marzio - Masciago Primo - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla sponda del Lago Maggiore - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Tronzano Lago Maggiore - Valganna - Varese - Valmarchirolo - Vedano Olona - Veddasca - Viggiù ed Uniti.

Provincia: COMO.

Comuni: Albate - Albiolo - Argegno - Bernate Rosales - Binago - Bizzarone - Blessagno - Blevio - Breccia - Brunate - Cagno - Camnago - Volta - Capiago Intimiano - Carate Urio - Carlazzo - Casasco d'Intelvi - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Cernobbio - Civiglio - Claino con Osteno - Como - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Faggeto Lario - Faloppio - Figliaro - Garzeno - Gera Lario - Gironico - Grandate - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Isola Comacina - Laglio Brienno - Laino - Lanzo d'Intelvi - Lieto Colle - Lipomo - Luisago - Lurate Caccivio - Maslianico - Menaggio - Moltrasio - Montano Lucino - Montemezzo - Montorfano - Musso - Olgiate Comasco - Oltrona di San Mamette - Pellio di Sopra - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio - Verna - Rebbio - Rodero - Ronago - S. Bartolomeo Valcavargna - San Fedele - S. Fermo della Battaglia - Santa Maria Rezzonico - Schignano - Solbiate - Sorico - Stazzona Germasino - Tavernierio - Torno - Tremezzina - Trevano - Trezzone - Uggiate - Valmorea - Val Rezzo - Valsolda - Villa Guardia.

Provincia: SONDRIO.

Comuni: Aprica - Bianzone - Bormio - Campodolcino - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Chiavenna - Chiesa - Chiuro - Gordona - Grosio - Grosotto - Isolato - Lanzada - Livigno - Lovero Valtellino - Mazzo di Valtellina - Menarola - Mese - Novate Mezzola - Piuro - Ponte in Valtellina - Prata Camportaccio - Samolaco - San Giacomo Filippo - Sernio - Teglio - Tirano - Torre di Santa Maria - Tovo di Santa Agata - Valfurva - Valle di Dentro - Val Masino - Vervio Villa di Chiavenna - Villa di Tirano.

Provincia: BRESCIA.

Comuni: Corteno.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: VERONA.

Provincia: BOLZANO.

Comuni: Brennero - Campo di Trens - Campo Tures - Ceves - Curon Venosta - Glorenza - Malles Venosta - Mezzaselva - Moso - Prati - Prato allo Stelvio - Racinès - San Leonardo in Passiria - Selva dei Molini - Senales - Sluderno - Tubre - Tunes - Valle Aurina - Vipiteno - Vizze.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: UDINE.

Provincia: BOLZANO.

Comuni: Braies - Dobbiaco - Monguelfo - San Candido Sesto - Valle di Casies - Villabassa.

Provincia: BELLUNO.

Comuni: Auronzo - Comelico Superiore - Danta - San Nicolò di Comelico - San Pietro Cadore - Sappada - Vigo e Santo Stefano di Cadore.

Provincia: TREVISO.

Comuni: Casale sul Sile - Mogliano Veneto - Preganziol.

Provincia: VENEZIA.

Comuni: Campagna Lupia - Cavazuccherina - Chioggia - Dolo - Marcon - Martellago - Mira - Mirano - Noale - Pianiga - Salzano - Santa Maria di Sala - Scorzè - Spinea - Venezia.

Provincia: UDINE.

Comuni: Arta - Cercivento - Comeglians - Dogna - Forni Avoltri - Ligosullo - Malborghetto Valbruna - Ovaro - Paluzza - Paularo - Pontebba - Prato Carnico - Ravascleto - Rigolato - Sutrio - Tarvisio - Treppo Carnico - Zuglio.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Chiapovano - Circhina - Gracova - Serravalle - Idria - Montenero d'Idria - Plezzo - Santa Lucia di Tolmino - Sonzia - Tolmino - Vipacco - Zolla.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: Bucuie - Crenovizza - Postumia - Villa Slavina.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TRIESTE.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: San Pietro del Carso.

Provincia: POLA.

Comuni: Albona - Cherso - Fianona - Lussingrande - Lussimpiccolo - Neresine - Ossero.

Provincia: FIUME.

Tutti i comuni della Provincia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BOLOGNA.

Provincia: ANCONA.

Comuni: Ancona - Chiaravalle - Montemarciano.

Provincia: ZARA.

Comuni: Zara (esclusa la città di Zara) - Lagosta.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: FIRENZE.

Provincia: SPEZIA.

Tutti i comuni della Provincia meno: Bonassola - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Deiva - Framura - Levanto - Maissana - Monterosso al Mare - Rocchetta di Vara - Sesta Godano - Varese Ligure.

Provincia: LIVORNO.

Comuni: Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Piombino - Portoferraio - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba - (Isola Cerboli e Palmaiola).

Provincia: GROSSETO.

Comuni: Castiglione della Pescaia - Gavorrano.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ROMA.

Provincia: ROMA.

Comuni: Gaeta - Formia - Itri.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: NAPOLI.

Provincia: REGGIO CALABRIA.

Comuni: Motta San Giovanni - Reggio Calabria - San Roberto - Scilla.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BARI.

Provincia: FOGGIA.

Comuni: Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - Rodi Garganico - Isola di Tremiti - (Isole di Pelagosa e Pianosa).

Provincia: BRINDISI.

Comuni: Brindisi - Carovigno - San Pietro Vernotico Torchiarolo - (Isola Saseno).

Provincia: TARANTO.

Comuni: Carosino Crispiano - Faggiano - Fragagnano - Leporano - Lizzano - Massafra - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Giorgio Jonico - Taranto.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Provincia: MESSINA.

Comuni: Condrò - Gualtieri Sicaminò - Messina - Milazzo - Monforte San Giorgio - Pace del Mela - Roccavaldina - Rometta - San Filippo della Mela - San Pier Miceto - Santa Lucia del Mela - Scaletta Zanglea - Spadafora - Torregrotta - Villafranca Tirrena.

Provincia: SIRACUSA.

Comuni: Augusta - Melilli - Siracusa.

Provincia: TRAPANI.

Comuni: Favignana - Marsala - Monte San Giuliano - Paceco - Pantelleria - Trapani - (Isole Pelagie).

Provincia: AGRIGENTO.

Comuni: Lampedusa e Linosa.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

Provincia: SASSARI.

Comuni: Calangianus - La Maddalena - Luras - Nuchis - Santa Teresa Gallura - Tempio Pausania - Terranova Pausania.

Provincia: NUORO.

Comuni: Posada.

Provincia: CAGLIARI

Comuni: Assemini - Cagliari - Calasetta - Capoterra - Carloforte - Elmas - Giba - Gonesa - Pula - Quartu Sant'Elena - Sarroch - Serbariu - Palmas - Suergiu - Sant'Antioco - Teulada.

TABELLA *B*.

Elenco dei Comuni soggetti alle limitazioni di cui al Capo II della presente legge.

(2ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: ALESSANDRIA.

Provincia: GENOVA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A *meno*: Fascia - Fontanigorda - Gorredo - Isola del Cantone - Rezzoaglio - Rondanina - Rovegno - Santo Stefano d'Aveto.

Provincia: SAVONA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A *meno*: Piana Crixia.

Provincia: IMPERIA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: ALESSANDRIA.

Comuni: Casaleggio Boiro - Fraconalto - Lerma - Mornese - Ovada - Parodi Ligure - Rocca Grimalda - Tagliolo Belforte - Voltaggio.

Provincia: CUNEO.

Alto - Bagnasco - Bagnolo Piemonte - Barge - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - Boves - Brossasco - Caprauna - Caraglio - Cartignano Castelmagno - Cervasca - Ceva - Chiusa di Pesio - Demonte - Dronero - Envie - Entraque - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Frassino - Gaiola Moiola - Garessio - Limone Piemonte - Martiniana Po - Macra Melle Mombasiglio - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - Nucetto - Oncino - Ormea - Paesana - Pamparato - Peveragno - Pradleves - Priero Montezomolo - Priola - Rifreddo Rittana - Robilante - Roburenti - Roccabruna - Roccaforte Mondovì - Roccasparvera - Roccavione - Rossana - Sale delle Langhe - Sampeyre - San Damiano Macra - Sanfront - San Michele Mondovì - Stroppo - Torre Mondovì - Valdieri - Valgrana - Valloriate - Venasca - Vernante - Vignolo - Villa San Costanzo - Viola.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TORINO.

Provincia: TORINO.

Comuni: Almese - Angrogna - Avigliana - Bibiana - Borgone Susa - Bricherasio - Bussoleno - Bruzolo - Buttigliera Alta - Campiglione Fenile - Cantoira - Ceres - Chialamberto - Chianoc - Chiavrie - Chiusa di San Michele - Coassolo Torinese - Coazze - Condove - Fenestrelle - Frassinere - Giaveno - Lemie - Luserna San Giovanni - Mattie - Mezzenile - Meana di Susa - Mocchie - Monastero di Lanzo - Perosa Argentina - Perrero - Pinasca - Porte - Reana - Roure - Rubiana - San Didero - San Germano Ghisone - San Giorio - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Sant'Ambrogio di Torino - Sant'Antonino di Susa - Torre Pellice - Trana - Traves - Vayes - Villar Focchiardo - Villar Pellice - Villar Perosa Viù.

Provincia: AOSTA.

Comuni: Alpette - Antey Sant'André - Aosta - Ayas - Bard - Brusson - Challant - Chambave - Chamois - Champorcher - Chatillon - Cogne - Donnaz - Frassineto - Ingria -

Issime - Issogno - La Magdeleine - Lilliana - Locana - Mongiove - Nus - Pont Bozet - Pont Canavese - Ponte San Martino - Quarto Praetoria - Ribordone - Ronco Canavese - Sparone - Saint Vincent - Torgnon - Valprato Soana - Verres.

Provincia: VERCELLI.

Comuni: Balmuccia - Boccioleto - Campertogno - Carcofaro - Cervatto - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila - Piode - Rassa - Rimasco - Rima San Giuseppe - Rimella Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopella - Varallo.

Provincia: NOVARA.

Comuni: Arizzano - Aurano Armeno - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Baveno - Brovello Carpugnino - Calasca Castiglione - Cambiasca - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Ceppo Morelli - Cesana - Cossogno - Crevola d'Ossola - Domodossola - Gignese - Gravellona Toce - Lesa Belgirate - Ghiffa Intra - Intragna - Madonna del Sasso - Masera - Massino - Mazzina - Meina - Mergozzo Montecrestese - Montescheno - Nebbiuno - Oggebbio - Omegna - Ornavasso - Pallanza - Pettenasco - Piedimulera - Pieve Vergonte - Pisano - Premeno - Premosello - Quarna - San Bernardino Verbano - Stresa Borromeo - Trontano - Suno - Valstrona - Vanzone con San Carlo Villadossola - Vogogna.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: MILANO.

Provincia: VARESE.

Comuni: Azzate - Bardello - Besozzo - Biandronno - Brebbia - Bregano - Caravate - Carnago - Casalzuigno - Casciago - Castel Veccana - Castiglione Olona - Castronno - Cazzago - Brabbia - Cittiglio - Cocquio Trevisago - Comerio - Crosio della Valle - Cuvio - Daverio - Galliato Lombardo - Gavirate - Gazzada - Schianno - Gemonio - Gornate Olona - Ispra - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano - Lonnago - Lonate Ceppino - Malgesso - Monvalle - Morazzone - Orino Azzio - Porto Valtravaglia - Tradate - Travedona Monate - Venegono.

Provincia: COMO.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A *meno*: Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio - Bulciago - Casatenuovo - Cassago Brianza - Castello di Brianza - Cernusco Montevecchia - Colle Brianza - Dolzago - Ello - Galbiate - Garbagnate Monastero - Garlate - Inverigo - Lecco - Lomagna Merate - Missaglia - Molteno - Monticello - Monterone - Oggionno - Olgiate Calco - Olginate - Osnago - Robbiate Paderno - Santa Maria di Rovagnate - Sirone - Valgreghentino - Verderio Inferiore - Verderio Superiore - Villa Vergano.

Provincia: SONDRIO.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: BERGAMO.

Comuni: Dezzo di Scalve - Schilpario - Valbondione - Vilminore di Scalve.

Provincia: BRESCIA.

Comuni: Cedegolo - Edolo - Incudine - Malonno Paisco Loveno - Ponte di Legno - Temù - Vezza d'Olio - Vione.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: VERONA.

Provincia: BOLZANO.

Tutti i comuni del territorio del Corpo d'armata e non compresi nella tabella A *meno*: Appiano - Bolzano - Caldaro - Cornedo all'Isarco - Laives - Nova Levante - Nova Ponente - Tires - Vadena.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: UDINE.

Provincia: BOLZANO.

Comuni: Rasun Valdaora.

Provincia: BELLUNO.

Comuni: Borca - Calalzo - Cibiana - Cortina d'Ampezzo - Domegge - Lorenzago - Lozzo Cadore - Perarolo - Pieve di Cadore - San Vito di Cadore - Valle di Cadore - Vodo.

Provincia: UDINE.

Comuni: Amaro - Ampezzo - Attimis - Bordano - Cavazzo Carnico - Chiusaforte - Drenchia - Enemonzo - Faedis - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Gemona - Grimacco - Louco - Lusevera - Moggio Udinese - Nimis - Platischis - Prepotto - Pulfero - Raveo - Resia - Resiutta - San Leonardo - San Pietro al Natisone - Sauris - Savogna - Socchieve - Stregna - Tarcento - Tolmezzo - Torreano - Venzone - Verzegnis - Villa Santina.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Aidussina - Bergogna - Cal di Canale - Canale d'Isonzo - Caporetto - Castel Dobra - Cernizza Goriziana - Dolegna del Collio - Gargaro - Rifembergo - Salona d'Isonzo - Sambasso - San Daniele del Carso - San Martino Quisca - Santa Croce di Aidussina - San Vito di Vipacco - Tarnova della Selva.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: San Giacomo in Colle - Senosecchia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: TRIESTE.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Comeno.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: Cave Auremiane - Corgnale - Cossana - Divaccia San Canziano - Duttogliano - San Michele di Postumia - Sesana - Tomadio.

Provincia: POLA.

Comuni: Barbana d'Istria - Bogliuno - Canfanaro - Dignano d'Istria - Lanischie - Pola - Rovigno d'Istria - Rozzo - Sanvincenti - Valdassa - Valle d'Istria.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BOLOGNA.

Provincia: ANCONA.

Comuni: Agugliano - Camerano - Numana.

Provincia: ZARA.

Comuni: Zara (la sola città).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: FIRENZE.

Provincia: SPEZIA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: MASSA CARRARA.

Tutti i comuni meno: Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Licciana - Mulazzo - Pontremoli - Villafranca in Lunigiana - Zeri.

Provincia: LUCCA.

Comuni: Camaiore - Forte dei Marmi - Massarosa - Pietrasanta - Viareggio.

Provincia: PISA.

Comuni: Bagni San Giuliano - Castellina Marittima - Guardistallo - Montescudaio - Pisa - Riparbella - Vecchiano.

Provincia: LIVORNO.

Tutti quelli non compresi nella tabella A *meno*: Sassetta - Suveredo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: NAPOLI.

Provincia: NAPOLI.

Comuni: Barano d'Ischia - Capri - Casamicciola - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Procida - Serrara Fontana.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: BARI.

Provincia: BRINDISI.

Comuni: San Vito dei Normanni.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Provincia: MESSINA.

Comuni: Alì - Fiumedenisi Mandanici - Pagliara - Roccalumera.

Provincia: SIRACUSA.

Comuni: Ciarlantini.

Provincia: TRAPANI.

Comuni: Mazzara del Vallo.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

Provincia: SASSARI.

Comuni: Aggius - Alghero - Portigiadas - Bulzi - Castel Sardo - Porto Torres - Sedini - (Isole Asinara e Piana).

Provincia: CAGLIARI.

Comuni: Arbus - Cabras - Domus de Maria - Fluminimaggiore - Guspini - Iglesias - Narcao - Oristano - Santadi - Terralba - Uras - Uta - Villasimius - (le frazioni del comune di Cagliari: Pirri Mosserrato - Selargius e Quartuccio).

N. 369. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 877 – Sistemazione definitiva delle Salme dei caduti in guerra. — (Gabinetto). — 12 giugno 1931 - Anno IX — (*Gazzetta ufficiale* n. 161, del 15 luglio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari.

Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra.

Al commissario è affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonchè di quelli esistenti all'estero, contenenti salme di militari italiani.

Art. 2.

Il commissario di cui all'art. 1 esercita le sue funzioni alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilisce la sede, ed è assistito da una Commissione consultiva, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la guerra, e composta:

di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica;

dell'Ordinario militare per l'Italia, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato;

di un esperto nelle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

di un rappresentante della Società « Solferino e San Martino ».

Art. 3.

La Commissione consultiva è convocata dal commissario, che la presiede, e dà parere:

sui progetti di legge e di regolamenti, sulle questioni generali e sui progetti tecnici concernenti le sepolture militari;

sulla designazione dei cimiteri da conservare e da sopprimere e sui relativi lavori;

sulle proposte, da comunicarsi al Ministero dell'interno, per la concessione ai Comuni interessati di contributi e sussidi per la manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra e delle sepolture militari nei cimiteri civili;

su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Capo del Governo e dai Ministeri interessati.

Art. 4.

Le deliberazioni del commissario ed i pareri della Commissione consultiva riguardanti questioni generali sono comunicati al Capo del Governo dal Ministero della guerra.

Per lo stesso tramite sono, altresì, comunicate al Capo del Governo le deliberazioni adottate dal commissario in difformità al parere espresso dalla Commissione consultiva.

Art. 5.

Il territorio agli effetti dell'art. 1 comprende le provincie di Brescia, Sondrio, Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume e Zara.

Art. 6.

È in facoltà del commissario, sentita la Commissione consultiva, di abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in località opportunamente prescelte.

Art. 7.

Per le salme dei militari appartenenti agli eserciti alleati od ex nemici sarà provveduto in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.

Art. 8.

L'Ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra, istituito con decreto del 19 marzo 1920 del Ministero della guerra, passa alla diretta dipendenza del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra.

In deroga agli articoli 39 e 40 del regolamento per l'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, le cariche di gestore e di capo ufficio d'amministrazione potranno essere riunite, in via permanente, in unica persona.

Art. 9.

I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra del Regno sono compilati normalmente a cura dell'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.

Art. 10.

I contratti stipulati dall'Ufficio centrale per lavori e forniture varie relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nonchè quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del Regio decreto predetto.

Art. 11.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri, ossari) definitivamente sistemati, sono dati in consegna ai Comuni nel cui territorio si trovano, con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante convenzioni, da approvarsi dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta del commissario, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. Alla spesa relativa si provvede mediante annuali assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Dal contributo dello Stato sono esclusi i Comuni che già hanno assunto a loro carico le spese sopraindicate.

Art. 12.

Le sepolture militari esistenti nei cimiteri civili nel territorio anche non compreso nell'art. 5 della presente legge dovranno conservarsi in perpetuo a cura dei Comuni interessati.

A richiesta dei Comuni stessi e mediante convenzioni da approvarsi dal Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture anzidette.

L'importo di tale contributo sarà prelevato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 11.

Sono esclusi dal contributo stesso i Comuni i quali hanno già assunto a loro carico le spese sopra indicate.

Art. 13.

Per la esecuzione della presente legge è posto a disposizione del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra il residuo dei fondi, stanziati nel bilancio del Ministero della

guerra, per il trasporto gratuito delle salme dei militari morti in guerra in base alla legge 11 agosto 1921, n. 1074.

Detto residuo sarà integrato con una ulteriore assegnazione straordinaria di L. 36.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1931-32.

Le indennità dovute al commissario del Governo sono stabilite col decreto col quale è provveduto alla sua nomina.

Art. 14.

La gestione dei fondi di cui all'art. 13 è affidata all'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra, sotto la diretta vigilanza del commissario e con l'osservanza delle norme del Regio decreto 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni, e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1917, n. 443, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 8 e 10.

Art. 15.

Agli atti ed ai contratti che seguiranno in applicazione della presente legge sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 13 aprile, 19 maggio e 24 agosto 1919, relativi alla istituzione della Commissione nazionale per le onoranze ai Caduti in guerra, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 17.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme regolamentari che possano occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 370. — COLONIE - MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

È abrogata — d'accordo col ministero delle colonie — la prescrizione di cui al n. 11 e seguenti della circolare 414 del *giornale militare* 1926, che faceva obbligo al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli di tenere una copia dei fogli matricolari mod. 59 dei sottufficiali e militari di truppa facenti parte dei RR. CC. di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.

In conseguenza, nei casi di destinazione in colonia dei militari, i distretti non dovranno più trasmettere al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli l'accennata copia dei fogli matricolari mod. 59. Inoltre, la trasmissione degli elenchi di variazioni e rettificazioni matricolari dovrà effettuarsi d'ora innanzi direttamente tra i comandi dei RR. CC. di truppe coloniali e i distretti militari, senza cioè il tramite del cennato deposito centrale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 371. — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati in servizio militare (mod. I). — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

In attesa della pubblicazione del nuovo volume II della istruzione sul servizio automobilistico che sanzionerà alcune varianti alle vigenti norme per il rilascio dei certificati di idoneità alla condotta di autoveicoli ordinari e speciali, si dispone intanto per l'immediata attuazione delle varianti che interessano la procedura delle prove pratiche per l'idoneità alla concessione del certificato di abilitazione alla guida delle trattrici, dei trattori e dei carri armati, per le quali le prove d'esame passano alla diretta dipendenza e responsabilità dei comandi di reggimento, che però potranno farvi concorrere solo i militari già in possesso del certificato d'idoneità mod. I per autocarro, rilasciato dai centri automobilistici, in base alle prescrizioni della circolare 126 del *giornale militare* 1929, che continueranno ed essere valide.

In conseguenza i comandi dei reggimenti d'artiglieria pesante, pesante campale e del reggimento carri armati, rimangono autorizzati a provvedere per le prove d'esame teorico-pratiche, che dovranno essere sostenute davanti ad apposita commissione di tre ufficiali del reggimento, presieduta dal comandante del reggimento, ed in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano.

Nel caso che gli ufficiali esaminandi fossero più elevati in grado o più anziani del comandante di reggimento, il ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico) disporrà volta a volta per la commissione d'esame.

In analogia di quanto è disposto dalla circolare 126 del *giornale militare* 1929 *si prescrive che*:

1° il rilascio del certificato d'idoneità alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati venga fatto rispettivamente dai reggimenti d'artiglieria pesante, pesante campale e del reggimento carri armati, previa autorizzazione del ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico.

Si fa soltanto eccezione per gli ufficiali del ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico) e per gli ufficiali del corso superiore automobilistico per i quali prov-

vederà l'ispettorato stesso. Analoga eccezione è fatta per la officina automobilistica R. esercito di Bologna, che provvede essa stessa per il personale dipendente.

2. In caso di smarrimento del certificato di cui trattasi, i reggimenti interessati possono rilasciare altro mod. 1, con la dicitura « duplicato », ai militari in servizio ed a quelli che comunque hanno cessato dal servizio, purchè da non oltre un anno.

3. La concessione del certificato alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati, deve essere annotata sul registro delle concessioni mod. 1, prescritto dal n. 97 dell'Istruzione sul servizio automobilistico — vol. II — e sui documenti caratteristici e matricolari, specificando però il tipo di autoveicolo cui più particolarmente il militare è adibito durante il servizio militare.

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte I-a del libretto personale e per la truppa nel quadro C del foglio matricolare mod. 59.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 372. — SCUOLE MILITARI. — **Estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale del trattamento previsto per gli orfani di guerra nelle ammissioni alle accademie ed ai collegi militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

Per effetto della legge 12 giugno 1931, n. 777 (circ. 335 *giornale militare* c. a.), sono state estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519 le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che all'assistenza medesima si riferisca, nonchè tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra.

In applicazione delle disposizioni su menzionate, questo ministero determina che agli orfani indicati dalla nuova legge e che siano tra i concorrenti all'ammissione ai prossimi corsi ordinari delle accademie ed ai collegi militari, di cui alle circolari 186 e 235 del *giornale militare* corrente anno, sia usato il medesimo trattamento previsto per gli orfani di guerra dalle circolari stesse, e, precisamente, sia accordata loro la preferenza nelle ammissioni, a parità di merito, se aspiranti alle accademie; e la precedenza assoluta nelle graduatorie, se aspiranti ai collegi militari.

Per fruire dei benefici accennati, tali orfani dovranno esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento entro i termini e con le modalità prescritte dalle ricordate circolari per gli orfani di guerra.

Inoltre, ai giovani di cui trattasi, che siano allievi dei collegi militari, anche se ammessi negli anni decorsi, sarà accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manuntenzione corredo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 373. — SERVIZIO SANITARIO. — **Riconoscimento della idoneità fisica nei giovani aspiranti all'arruolamento quali volontari ordinari, allievi sottufficiali ed allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

1. Le visite mediche per il riconoscimento della idoneità fisica dei giovani aspiranti all'arruolamento quali volontari ordinari, allievi sottufficiali ed allievi ufficiali di complemento dovranno essere sempre praticate da ufficiali medici in S. P. E. di grado non inferiore a capitano. All'uopo i distretti presso i quali non sia possibile disporre di un capitano medico, sia pure appartenente ad un altro corpo del presidio, avvieranno i giovani che si presentino alla spicciolata al più prossimo ospedale militare od alla più prossima infermeria presidiaria, mentre quando sia possibile stabilire la contemporanea affluenza di un certo numero di visitandi, i distretti stessi prenderanno gli opportuni accordi con la rispettiva direzione di sanità di corpo d'armata perchè un ufficiale medico in S. P. E. di grado non inferiore a capitano si rechi, in giorni fissati, al distretto per le visite in questione.

2. Quando trattisi di giovani i quali aspirano all'arruolamento nel genio ferrovieri, poichè per essi, conforme alle disposizioni del § 101 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si richiedono speciali requisiti nei riguardi della funzione visiva, la loro idoneità dovrà essre riconosciuta, indistintamente per tutti, con regolare osservazione presso l'ospedale militare viciniore in sede di comando di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 374. — TRASPORTI. — **Istruzione per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti. – Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

Le circolari:

372 del *giornale militare* 1928;
722 del *giornale militare* 1928;
613 del *giornale militare* 1930;

e la disposizione n. 18 del fascicolo n. 18 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito », sono abrogate e sostituite dalle seguenti istruzioni per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti e sui documenti di viaggio e di trasporto.

I.

Istruzione per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti.

1. — DELLE CONCESSIONI. — Hanno diritto alla tariffa ridotta del 70 % le persone elencate ai §§ 10, 12, 13 del regolamento trasporti - parte 1ª - pei viaggi in essi paragrafi specificati (1).

2. — Hanno diritto alla concessione speciale C, i personali civili dipendenti, nei viaggi specificati al punto 1 della *concessione speciale C*, nonchè le persone indicate al punto 2, lettera *b*) della concessione speciale C ed al § 11 del regolamenti trasporti - parte 1ª (2).

---

(1) Le disposizioni del regolamento trasporti militari e della concessione speciale *C*, citate nella presente circolare, si trovano tutte riportate nell'allegato n. 4.

(2) Le suore che prestano servizio negli ospedali militari, fruiscono della concessione speciale *C*.

Di tali persone, alcune hanno diritto alla *concessione* per il solo fatto che trovansi in rapporto di parentela o di prestazione d'opere (domestici) col titolare della concessione, purchè si verifichino le condizioni specificate al punto 2, lettera *b*) della concessione speciale C ed al § 30 del regolamento trasporti - parte 1ª.

Venendo meno, per cause dipendenti oppure no dalla volontà dell'interessato una delle suddette condizioni, l'individuo, agli effetti della concessione stessa, cessa di essere considerato come membro della famiglia del titolare e perde quindi il diritto alle relative facilitazioni ferroviarie.

Pertanto, quando la moglie si separi consensualmente o per propria colpa dal marito, perde il diritto alle facilitazioni ferroviarie.

3. — Hanno diritto a fare eseguire il trasporto del proprio bagaglio a *tariffa militare* le persone di cui ai §§ 58, 59, 63, 65, 66 del regolamento trasporti militari sulle ferrovie del Regno, edizione 1911, nella misura stabilita dai paragrafi stessi.

4. — Hanno diritto a far trasportare a tariffa militare i propri cavalli o muli, le persone di cui al § 68 del regolamento trasporti militari sulle ferrovie del Regno, edizione 1911, e nei limiti di cui all'allegato 9 allo stesso regolamento.

5. — Hanno diritto a far trasportare i propri effetti e le proprie masserizie a tariffa militare, le persone indicate al § 82 del regolamento ultimamente citato e nei limiti del paragrafo stesso fissati.

6. — Nei riguardi delle suddette concessioni ferroviarie ai personali militari e civili dipendenti ed alle rispettive famiglie, còmpiti dell'amministrazione militare sono i seguenti:

a) accertare che i propri dipendenti e relative persone di famiglia si trovino in condizione di far valere il proprio diritto alle riduzioni ferroviarie;

b) accertato tale diritto, munire — se richiesto — le persone stesse dei documenti necessari per ottenere dall'amministrazione ferroviaria l'applicazione delle tariffe ridotte.

7. DEGLI ACCERTAMENTI. — Agli accertamenti sono deputati i comandi di corpo, direzioni ed uffici.

Nel mentre per i personali dipendenti gli accertamenti non presentano alcuna difficoltà, queste invece possono sorgere nei riguardi di persone facenti parte della famiglia di titolari di concessioni.

All'uopo, si tenga presente quanto segue:

Ai fini dell'ammissione alla concessione ferroviaria delle persone di cui al § 30 del regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - parte 1ª - viaggiatori (escluso i domestici salariati) occorre anzitutto stabilire il reddito a disposizione della famiglia del titolare.

Tale reddito, soltanto ai fini suddetti, risulta così composto:

redditi di lavoro del titolare;

reddito di qualsiasi specie di tutte le altre persone di famiglia, esclusa la moglie.

Dei redditi di queste ultime persone si terrà soltanto conto quando le persone stesse abbiano già diritto o siano state ammesse a fruire delle concessioni.

Ciò posto, se la persona ammittenda è assolutamente sprovvista di reddito di qualsiasi natura e per essa si verificano tutte le altre condizioni di cui al § 30 del regolamento trasporti può considerarsi a totale carico del titolare.

Qualora la persona fosse provvista di un qualsiasi reddito occorre indagare sui due seguenti punti:

se la persona malgrado tale reddito possa considerarsi a parziale carico del titolare ed in questo caso, se si verifichi la condizione di prevalente carico.

Una persona può considerarsi a carico del titolare di una concessione soltanto se questi debba privare la sua famiglia di parte del suo reddito, come sopra inteso, per far sì che la persona su accennata — una volta entrata a far parte della famiglia — possa raggiungere il tenore di vita che questa potrà seguire dopo avvenuta la immissione.

Perchè si verifichi la condizione di prevalente carico, necessita che la parte di reddito di cui il titolare dovrà privare la sua famiglia per integrare il reddito della persona ammittenda, sia superiore al reddito di cui è provvista la persona in questione.

8. — Nello stabilire se una persona sia oppur no a carico del titolare di una concessione, non devesi guardare se quest'ultimo sia, o meno, tenuto agli *alimenti* in base al diritto di famiglia o per qualsiasi altra causa, essendo il godimento delle facilitazioni ferroviarie indipendenti da tali indagini. —

9. *Domestici.* — I titolari di una concessione possono far viaggiare a tariffa ridotta, il numero di domestici specificati al § 30 del regolamento trasporti - parte 1ª (1) ed al punto 2, lettera *b*) della *concessione speciale C.*

Ai fini delle concessioni ferroviarie, perchè una persona possa considerarsi facente parte della famiglia, quale domestica, devono verificarsi le tre condizioni seguenti:

1) sia salariata dal titolare;

2) presti opera manuale;

3) faccia servizio continuativo.

Se la domestica è parente del titolare, non occorre la condizione 1) ma occorrono invece quelle di convivenza e di carico da accertarsi nel modo sopra detto.

Tranne la differenza ora accennata, nessun'altra differenza sussiste tra domestica salariata e parente domestica.

Pertanto, queste ultime dovranno figurare, nei documenti di viaggio, sempre con la qualifica di *domestica* senza far precedere al loro nome l'indicazione del grado di parentela col titolare (2).

10. DEL RILASCIO DI DOCUMENTI. — Occorre distinguere tra i documenti necessari per ottenere dall'amministrazione ferroviaria il rilascio di biglietti a tariffa ridotta o l'esecuzione

(1) I primi capitani, appartenendo al grado 9°, hanno diritto alle facilitazioni per una sola domestica.

(2) Non vi è alcuna limitazione nei riguardi della classe in cui possono viaggiare le persone di servizio isolate fruenti di concessione. Permangono però le limitazioni risultanti, per alcuni treni, dall'orario ufficiale. La domestica può fruire della tariffa ridotta anche pel viaggio che compie allorchè congedatasi dalla famiglia del titolare, rientra al paese di provenienza.

In questi casi spetta al titolare provvedere al ritiro dei documenti di riconoscimento non appena la domestica sarà giunta a destinazione.

di trasporti di cose a tariffa militare, dai documenti richiesti per la identificazione delle persone fruenti di concessione.

La prima specie di documenti è costituita dalle richieste (comprese tra esse gli scontrini dei libretti);

la seconda specie è costituita dai documenti di riconoscimento.

11. — Documenti necessari e sufficienti per ottenere una riduzione ferroviaria sono:

la richiesta mod. B di color verde (1), per una o più persone viaggianti nella stessa classe - tariffa ridotta del 70 %;

la richiesta mod. D color camoscio, per una o più persone - tariffa a metà prezzo;

la richiesta mod. C (parte 2ª) per il trasporto a tariffa militare dei bagagli;

la richiesta mod. C (parte 3ª) per il trasporto a tariffa militare delle masserizie, veicoli, quadrupedi, ecc.

12. — I documenti sopra elencati sono rilasciati agli interessati dai comandi di corpo, direzioni, uffici, distaccamenti, i quali pertanto, nel rilasciarli, assumono la responsabilità, non solo nei riguardi degli accertamenti di cui al n. 6, lettera *a*), ma altresì quelle dell'itinerario del viaggio e della classe nella quale i viaggiatori possono prendere posto. Questo però non esime l'interessato dalla responsabilità nascente da irregolarità di viaggio.

13. — I personali elencati al § 63 del regolamento trasporti - parte 1ª (2), e al n. 5 della concessione speciale C

(1) Previ accordi diretti stabiliti di volta in volta tra questo ministero e quello delle comunicazioni, possono usarsi richieste mod. *B* di color rosa anzichè verde, per viaggi di militari di truppa a pagamento differito.

(2) I cappellani militari incaricati (cioè quelli assunti temporaneamente in servizio) devono essere considerati, agli effetti del rilascio del libretto di viaggio, quali ufficiali di complemento richiamati in servizio per tempo indeterminato. Pertanto essi potranno fruire del libretto ferroviario solo dopo che hanno compiuto sei mesi di continuato servizio.

possono ottenere di far uso dei libretti ferroviari mod. A pei viaggi personali e mod. A-*bis* per i viaggi delle rispettive famiglie.

Detti libretti, a seconda della specie e delle persone cui sono rilasciati, contengono un determinato numero di richieste che, riempite e firmate, hanno la stessa efficacia delle suaccennate richieste mod. B e mod. D, e, fino ad un determinato peso di bagaglio da trasportare, la stessa efficacia delle richieste mod. C parte 2ª (scontrini per bagaglio). Esse, sotto la forma di fascicoli di scontrini, sono rilasciati *in bianco* al titolare ed acquistano efficacia soltanto se firmati da questo o — nel caso specificato al § 71 del regolamento trasporti - parte 1ª — da un membro della famiglia.

La responsabilità dell'amministrazione militare, è limitata agli accertamenti di cui al n. 6, ed all'eventuale mancato ritiro o aggiornamento dei libretti (vedere n. 17 seguente).

In ogni caso rimane intera la responsabilità del titolare per ogni abuso o irregolarità di viaggio.

14. — L'amministrazione ferroviaria si disinteressa del fatto che una persona avente diritto al libretto si valga oppure no di libretto per fruire egli stesso o far fruire le persone di famiglia, di riduzione ferroviarie.

Del pari si disinteressa del fatto che nell'elenco delle persone di famiglia, annesso ai libretti di mod. A-*bis* figurino oppure no inscritte tutte le persone che in base alle disposizioni regolamentari sopra citate, hanno diritto alla concessione ferroviaria.

Quello che necessita si è che una persona di famiglia viaggiante con biglietto ottenuto dietro presentazione di scontrino staccato da un libretto di famiglia, figuri inscritta in quel libretto; salvo sempre il diritto del titolare di far viaggiare le persone inscritte nel libretto stesso con richieste mod. D.

15. — A tergo degli scontrini dei libretti, dovrà essere apposto, mediante una stampiglia personale o chiarissima scrittura, a cura dell'interessato, l'indicazione del grado, cognome e nome del titolare del libretto di viaggio mod. A od A-*bis*, ente e residenza dell'ente al quale il titolare del libretto appartiene.

Ciò per evitare che l'amministrazione ferroviaria sia costretta a rivolgersi al ministero per conoscere, in caso di irregolarità, le generalità dei possessori di libretti i cui scontrini che hanno dato luogo al rilascio di biglietti di viaggio o all'effettuazione di spedizioni di bagaglio.

16. — I documenti di viaggio per le mogli separate dal marito, per figli, ecc., (richieste di viaggio e tessere di riconoscimento) devono essere rilasciati, a domanda delle persone interessate, dal comandante del corpo od ufficio, dal quale dipende l'ufficiale o funzionario.

17. — I documenti di riconoscimento sono quelli elencati al paragrafo 60 del regolamento trasporti - parte 1ª.

Per i personali civili e le loro famiglie sono esclusivamente il libretto di viaggio e le tessere di riconoscimento.

I libretti ferroviari, personali o di famiglia, e le tessere di riconoscimento, sono valevoli per cinque anni. Dopo tale periodo devono essere aggiornati dalle autorità e nei modi specificati ai nn. 22 e 23 seguenti.

Biglietti di viaggio e documenti d'identità personale devono essere spontaneamente esibiti al personale in servizio di controlleria sui treni.

18. — Il capo IV del regolamento trasporti - parte 1ª - indica in quali treni ed in quali classi possono prendere posto i personali militari e relative famiglie, nonchè i personali civili dipendenti allorchè viaggiano con richieste rilasciate in base al regolamento stesso.

Per quanto riguarda i personali civili, questo ministero, valendosi delle facoltà di cui al punto 4° della concessione speciale C, determina che i personali esclusi dalla prima classe siano:

il personale subalterno dell'amministrazione centrale;

gli operai.

19. — Per quanto riguarda i reclami cui è fatto cenno al paragrafo 88 del regolamento trasporti - parte 1ª - e al punto 7° della concessione speciale C, occorrerà tener presente quanto segue:

I reclami riguardanti somme percepite dall'amministrazione ferroviaria, dovranno essere rivolti all'ufficio controllo

viaggiatori e bagagli di Firenze; quelli relativi a somme delle quali l'amministrazione ferroviaria richiede il pagamento dovranno essere rivolti alla competente sezione commerciale e del traffico (le sezioni commerciali e del traffico sono quelle di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari); infine per i rilievi segnalati direttamente dalla direzione generale delle FF. SS., si dovrà del pari direttamente rispondere alla direzione generale stessa.

20. — Le ferrovie concesse all'industria privata, che ammettono in tutto od in parte il presente regolamento, sono quelle che figurano elencate nell'allegato n. 1.

II.

Istruzioni sui documenti di viaggio e di trasporto.

21. — I documenti di viaggio e di trasporto devono essere custoditi con ogni cura dalle autorità che li hanno in consegna, analogamente a quanto fanno pei documenti personali e riservati. Esse rispondono disciplinarmente e pecuniariamente delle sottrazioni di tali documenti, qualora chi ne venisse in possesso, non avendone diritto, se ne valesse.

22. — I libretti di viaggio vengono distribuiti dal ministero della guerra.

Le richieste di libretti di viaggio (personale e di famiglia) sono concretate in elenchi, compilati in duplice esemplare, secondo il modello riportato alla fine della presente (allegato n. 2).

Le richieste dovranno essere trasmesse, a fine di mese (tranne nei casi di assoluta e riconosciuta urgenza), a cura dei comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc., direttamente al ministero della guerra (direzione generale personali civili ed affari generali) in un unico elenco, anche quando si domandino documenti per più persone o di diversa specie. Dette richieste dovranno essere corredate dai relativi documenti e, per i libretti mod. A, (personali cioè) della fotografia, formato visita, priva di cartoncino e firmata dall'interessato.

La fotografia deve ritrarre l'ufficiale od il sottufficiale in *uniforme* od in *abito civile*, l'allievo e il militare di truppa non sottufficiale, in uniforme.

La fotografia dell'impiegato deve ritrarlo unicamente in *abito civile*, anche se egli abbia un grado quale ufficiale in congedo.

I libretti mod. A sono timbrati dal Ministero con un bollo a secco che prende, ad un tempo, la fotografia e la copertina, quelli mod. A-*bis* sono timbrati con lo stesso bollo nell'ultima parte della copertina.

Non avranno corso le richieste che perverranno al ministero direttamente dagli interessati.

L'importo complessivo dei libretti di viaggio dovrà rimettersi a mezzo di un solo vaglia postale ordinario o di un solo vaglia delle banche d'Italia, di Napoli e di Sicilia, intestato a favore del cassiere del ministero della guerra.

E' assolutamente vietato l'invio di richieste con danaro o francobolli.

La richiesta complessiva di libretti di viaggio dovrà essere rimessa a mezzo piego raccomandato nel solo caso in cui ad essa sia unito il relativo vaglia bancario.

Se l'importo dei libretti viene rimesso a mezzo vaglia postale, questo dovrà contenere l'indicazione dell'autorità mittente, gli estremi della lettera cui si riferisce ed il motivo della rimessa.

Il vaglia deve essere spedito dall'autorità e mai dai privati.

Le richieste di rinnovazione di libretto di viaggio (ed anche le richieste di libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, aspettativa e congedo) saranno inviate dagli enti suddetti alla direzione generale del Ministero sopra specificata. Così dicasi per le richieste di fascicoli di scontrini per le persone e per i bagagli, di tessere di riconoscimento e di cartoncini fissi che semestralmente gli enti interessati dovranno rivolgere per completare le proprie scorte di tali documenti.

L'aggiornamento dei documenti di viaggio (mod. A, modello A-*bis* e tessere di riconoscimento) deve essere effettuato in uno dei modi seguenti:

sostituzione dell'intero libretto (1) o delle tessere (2) se in cattive condizioni d'uso;

(1) Da effettuarsi da questo ministero.

(2) Da effettuarsi a cura dei singoli comandi, corpi, reparti, uffici, ecc.

sostituzione del cartoncino fisso del libretto (1) ed eventualmente della fotografia (2) se questa non corrisponde più alle fattezze del titolare;

apposizione sul cartoncino fisso del libretto (o sulla tessera) della seguente annotazione manoscritta in rosso: « Il titolare del presente libretto (o tessera) ha ancora diritto a valersene », seguita dalla data e convalidata dal bollo d'ufficio e dalla firma del comandante di corpo, direttore o capo ufficio.

I libretti di viaggio degli utenti che cessano definitivamente dal servizio (3), dovranno essere restituiti al ministero della guerra (direzione generale personali civili ed affari generali - divisione personali civili) pel tramite dei comandi di divisione nel cui territorio i comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc., risiedono.

I comandi di corpo d'armata e tutti gli altri comandi, direzioni, ecc., non dipendenti da un comando di divisione, restituiranno i libretti degli ufficiali suddetti, direttamente a questo ministero.

La trasmissione dovrà avvenire, entro dieci giorni dalla data di cessazione dal servizio dei titolari.

Parimenti entro dieci giorni, i libretti degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio (4), saranno inviati al comando del distretto competente, il quale dovrà subito informarne il comando di divisione.

I libretti degli ufficiali collocati in disponibilità od aspettativa saranno subito, a norma delle disposizioni in vigore, ritirati a cura degli enti competenti i quali li conserveranno e ne daranno subito notizia ai rispettivi comandi di divisione.

I comandi di divisione sulla scorta del bollettino ufficiale, ed eventualmente delle comunicazioni che avessero ricevuto dal ministero prima della pubblicazione del provvedimento,

---

(1) Da effettuarsi a cura dei singoli comandi, corpi, reparti, uffici, ecc.

(2) Da effettuarsi da questo ministero.

(3) I casi di cessazione definitiva dal servizio che importano la restituzione al ministero dei libretti di viaggio, sono elencati nell'allegato 3 alla presente.

(4) Esclusi quelli collocati in congedo provvisorio per inidoneità agli uffici del grado o per esclusione dall'avanzamento.

accerteranno che la restituzione dei libretti di tutti coloro che abbiano cessato (definitivamente o temporaneamente) dal servizio, abbia avuto luogo facendo, in caso contrario, gli opportuni richiami e sollecitazioni, allo scopo di evitare l'indebito uso di tali documenti e le contestazioni, sempre incresciose, con gli enti ferroviari.

Per quanto si riferisce agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali, tutte le attribuzioni devolute ai comandi di divisione, spettano al comando generale dell'arma stessa, il quale potrà delegare l'adempimento di tali attribuzioni ai comandi di legione.

Prima della consegna agli interessati, i libretti dovranno essere completati in ogni loro parte secondo le indicazioni degli stampati.

23. Se l'utente dichiara di aver smarrito il proprio libretto o quello della propria famiglia, o che l'uno o l'altro si sia reso inservibile, le predette autorità ne chiedono uno nuovo al ministero colle norme di cui al paragrafo 22.

Se il libretto smarrito è rinvenuto, deve essere trasmesso al ministero per l'annullamento. I libretti divenuti inservibili sono dai capi di corpo o di ufficio ritirati allorchè chiedono i nuovi e mandati al ministero per l'annullamento, insieme alle richieste, che altrimenti non avranno corso.

24. — L'utente che smarrisse il libretto proprio o quello di famiglia mentre trovasi assente dal proprio corpo od ufficio (o dalla scuola) deve tosto farne la dichiarazione, per mezzo dell'autorità militare locale, al capo del corpo, ufficio, stabilimento, ecc., cui appartiene, richiedendo un nuovo libretto (§ 23).

Qualora nel frattempo gli occorra di viaggiare o di far viaggiare la propria famiglia, l'autorità militare locale gli rilascia le richieste pel trasporto personale e, se del caso, quella pel trasporto del bagaglio oltre i documenti di identità personale. Qualora la detta autorità non sia provvista delle richieste suddette e delle tessere di riconoscimento, l'interessato deve domandarle al corpo, allo stabilimento, all'ufficio, ecc., cui appartiene.

Se la fotografia annessa al libretto deve essere cambiata perchè non più somigliante al titolare, la nuova fotografia

(§ 32) deve essere mandata al ministero insieme all ibretto stesso (1).

Se il cartoncino del libretto di viaggio (personale o di famiglia) diviene comunque inservibile, i comandanti di corpo, capi di ufficio, di stabilimenti, ecc., provvedono a sostituirlo con un altro. All'uopo ne fanno domanda al ministero in quantità tale da averne sempre un fondo di scorta disponibile.

25. — I libretti di viaggio *personali* e di *famiglia* portano sul cartoncino un numero d'ordine corrispondente a quello dei *registri matricola* tenuti dal ministero. Tali libretti non possono mai in veruna occasione, nè per qualsiasi motivo, essere ceduti a chicchessia.

26. — Le variazioni che si riferiscono a cambi di corpo debbono essere fatte dal corpo, ufficio, ecc., al quale l'utente cessa di appartenere.

Trattandosi di persone distaccate dalla sede del corpo, ufficio o stabilimento, le variazioni suddette e quelle per promozione sono vidimate dal comandante del presidio.

Per gli allievi delle accademie militari nominati sottotenenti ed assegnati ad altre scuole militari, le conseguenti variazioni debbono essere fatte dai comandi delle scuole stesse.

27. — I libretti degli utenti, che per qualsiasi causa cessano (*temporaneamente o definitivamente*) dall'effettivo servizio, e quelli delle rispettive famiglie, nonchè i libretti degli allievi, che per qualsiasi motivo vengono dimessi, sono ritirati dai comandanti di corpo, capi ufficio o stabilimento militare, in modo che gli utenti non possano fruire oltre il giorno del quale decorre il provvedimento che li concerne.

---

1) I comandanti di corpo o di distaccamento ed i capi di ufficio accerteranno che le fotografie annesse ai libretti siano di recente data in modo da poter costituire un sicuro documento di identificazione personale, curando di promuovere la sostituzione di quelle riconosciute non più somiglianti.

Lo stesso cureranno di fare i comandanti di distretto nel restituire agli ufficiali, chiamati dall'aspettativa o dalla posizione ausiliaria, i libretti che hanno in deposito.

Così dicasi per i libretti degli impiegati civili e delle rispettive famiglie (1).

Pertanto, se l'utente lasci il corpo, ufficio, ecc., prima del giorno dal quale decorre il provvedimento suindicato, il capo di corpo, di ufficio, ecc., gli ricorderà l'obbligo di restituire in termini il libretto (od i libretti) di viaggio e si farà rilasciare per iscritto l'indicazione del domicilio al quale potranno dirigersi le comunicazioni che gli si dovessero fare.

Per la custodia o spedizione (secondo i casi) di tali libretti, valgono le disposizioni del regolamento trasporti e concessione speciale C.

28. — Se l'utente non consegna il proprio libretto, nè, se del caso, quello della propria famiglia, l'autorità predetta ne riferisce tosto al ministero (divisioni personali civili).

L'inosservanza di questa prescrizione rende disciplinarmente e pecuniariamente responsabile il comandante di corpo o il capo d'ufficio delle conseguenze dell'indebito uso che l'utente facesse del libretto di viaggio.

29. — È obbligo dei comandanti di corpo, capi di ufficio o di stabilimenti militari che ritirano i libretti di viaggio (*personali e di famiglia*) agli ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa o nella posizione di servizio ausiliario, di far constare nei libretti stessi della speciale posizione in cui si trovano i rispettivi titolari, prima di spedire tali documenti ai competenti comandi di distretto.

La relativa variazione sarà fatta:

a) pei libretti *personali*, a tergo del cartoncino fisso;

b) pei libretti *di famiglia*, a tergo del frontespizio dei fascicoli scontrini pei viaggi e pel trasporto dei bagagli.

---

(1) I libretti degli impiegati che cessano di dipendere dal ministero della guerra perchè fanno passaggio ad altre amministrazioni dello Stato (e quelli delle rispettive famiglie) debbono essere restituiti al ministero stesso per l'annullamento. Per il viaggio alla nuova sede i documenti necessari dovranno essere chiesti all'amministrazione alla quale gli impiegati passano.

Tale variazione sarà fatta dai comandi dei distretti qualora le autorità di cui sopra non abbiano potuto provvedervi.

Quando poi i detti ufficiali siano richiamati in servizio, la variazione relativa è fatta dal comando del distretto che restituisce loro il libretto (o i libretti) di viaggio perchè possano senz'altro valersene.

30. — Ad ognuno dei libretti (*personali e di famiglia*) per militari è unita una serie di 40 scontrini per viaggi. Ai libretti (personali e di famiglia) per impiegati è unita una serie di 50 scontrini per viaggi.

Ai libretti dei militari può altresì unirsi un fascicolo di 20 scontrini pel trasporto del bagaglio, il quale fascicolo viene distribuito, anche per la prima volta, a cura dei comandi, corpi, uffici, ecc., separatamente ed alle sole persone che ne hanno diritto in base alle vigenti disposizioni.

Per costituire le nuove serie di scontrini a quelle esaurite, le autorità ed i capi di servizio incaricati della distribuzione dei libretti ne fanno richiesta al ministero per avrene sempre un fondo di scorta disponibile.

31. — Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; prima di rilasciarne uno nuovo debbono ritirarsi le matrici del fascicolo esaurito ed il relativo frontespizio e conservarsi per due anni trascorsi i quali debbono essere annullati.

Della distribuzione degli scontrini è tenuto conto in apposita colonna dei registri-matricola di cui al successivo § 33.

32. — L'iscrizione del numero dei libretti sul cartoncino, nel frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve avere luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio di essi ai richiedenti. Non devono mai nel libretto trovarsi alcuno scontrino col numero in bianco.

33. — Per inscrivere i libretti di viaggio degli ufficiali, degli allievi, dei militari di truppa, degli impiegati e delle

rispettive famiglie e seguire il loro movimento, sono stabiliti i seguenti registri:

a) registri-matricola per libretti *personali e di famiglia*, tenuti dal ministero. In questi registri sono iscritti, secondo il loro numero d'ordine progressivo, tutti i libretti che vengono distribuiti e sono annotate le successive variazioni. La prima serie di questi registri serve per la iscrizione dei libretti dei militari; la seconda serie dei libretti delle famiglie dei militari, la terza pei libretti degli impiegati, la quarta pei libretti delle loro famiglie;

b) registri-matricola (mod. 199 e 200 del catalogo), che debbono essere tenuti dai comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc., in corrispondenza coi registri tenuti dal ministero: in essi i libretti degli impiegati saranno inscritti dopo quelli dei militari (ed occorrendo degli allievi), lascando alcune pagnie in bianco fra i libretti delle due categorie. Ugualmente si praticherà per l'inscrizione dei libretti degli impiegati. Con le stesse norme si procederà all'inscrizione dei libretti assegnati alle famiglie dei militari e degli impiegati;

c) registri dei libretti in deposito (mod. 201-A e 201-B del catalogo), che debbono essere tenuti dai comandi dei distretti per inscrivervi i libretti degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria, e quelli delle rispettive famiglie.

34. — L'utente il quale cessa di appartenere o di essere comandato al corpo, ufficio o istituto da cui ricevette il libretto proprio, e, se del caso, anche quello per la famiglia, deve essere cancellato dai registri-matricola ed inscritto su quelli del corpo, ufficio, ecc., presso il quale è destinato. Successivamente ad ogni cambio di corpo, si faranno le stesse cancellazioni e nuove inscrizioni.

Pei libretti degli impiegati che cessano temporaneamente dal servizio, o siano temporaneamente privati dell'uso di tali documenti, basterà far cenno, nella colonna annotazioni, della speciale posizione del titolare; considerato che tali libretti continuano a restare in deposito presso il comando, ufficio o stabilimento cui l'impiegato era addetto; alla cancellazione si procederà soltanto se l'impiegato, riprendendo servizio, sarà assegnato ad altro corpo, ufficio, ecc.

35. — Le intestazioni delle colonne e le avvertenze sul frontespizio di ognuno dei detti registri indicano chiaramente il modo con cui i medesimi debbono essere tenuti. Tali avvertenze si intendono far parte della presente istruzione e debbono perciò essere diligentemente osservate.

36. *Richieste e tessere di riconoscimento.* — Le richieste pei viaggi sono di due specie, secondo che debbono valere:

a) per i militari (ufficiali e truppa) ed assimilati e le rispettive famiglie (1);

b) per gli impiegati civili e le loro famiglie.

37. — Le richieste di cui alla lettera *a*) del precedente paragrafo sono: mod. B riunite in registri da 60 o 120 richieste (1), mod. C (parte 1ª) riunite in registri da 50 e 100 richieste (1), mod. D riunite in registri da 100 richieste.

Quelle per i trasporti di bagaglio (mod. C, parte 2ª) e pel trasporto di masserizie, materiali, quadrupedi, ecc. (mod. C, parte 3ª) sono riunite in fascicoli da 50 o 100 richieste (1).

Le richieste per i viaggi degli impiegati civili e delle loro famiglie sono riunite in registri di 100 ciascuno.

Tutte indistintamente le richieste hanno stampato il numero del registro cui appartengono, oltre il proprio numero progressivo.

38. — *Le tessere di riconoscimento* sono documenti d'identità personale di carattere permanente da prodursi dalle persone che viaggiano con *richiesta*. Sono di due specie: per i militari ed assimilati e le loro famiglie; per gli impiegati civili e rispettive famiglie.

La tessera deve essere rilasciata ad ogni persona viaggiante con *richiesta* (anche se in questa siano inscritte più persone) e può essere rinnovata soltanto in caso di smarrimento o di aggiornamento.

---

(1) Dovranno essere tenuti distinti i registri delle richieste modulo *B* che a norma delle prescrizioni vigenti, possono essere firmate dagli aiutanti maggiori in prima da quelle che debbono essere firmate esclusivamente dai comandanti di corpo, capi di ufficio, ecc.

39. — Le richieste mod. B e C, ed eventualmente quelle mod. D e le relative tessere di riconoscimento, che occorrono agli ufficiali in congedo richiamati in servizio o che, pur rimanendo nell'attuale loro posizione, muovono d'ordine dell'autorità militare, sono rilasciate dall'autorità stessa o da quelle che ne dà comunicazione all'interessato.

Così dicasi per le richieste e tessere di riconoscimento per gli impegati richiamati in servizio.

40. — I registri di richieste mod. B, C e D, saranno richiesti al Reclusorio militare.

Le richieste dei documenti distribuiti dal ministero (fascicoli di scontrini, cartoncini fissi, tessere di riconoscimento) debbono essere fatte al principio di ogni semestre.

41. — Ogni qualvolta abbiano luogo cambi di distaccamento fra reparti appartenenti ad uno stesso corpo, il comandante del distaccamento cessante consegnerà a quello che lo surroga i registri dei documenti di viaggio e di trasporto che ha in carico.

Se il reparto che dà il cambio appartiene ad un altro corpo, deve essere provvisto da quest'ultimo degli occorrenti registri, e quello che riceve il cambio riconsegna al proprio corpo i registri che aveva seco.

Il corpo li custodisce per conseguarli ad altri distaccamenti fino a che non siano esaurite tutte le richieste.

42. — In caso di soppressione di uffici o di stabilimenti i registri non esauriti debbono essere spediti al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

43. — Ogni richiesta deve essere completata in ogni sua parte prima di consegnarla al richiedente. L'inosservanza di tale prescrizione può rendere responsabile disciplinarmente e pecuniariamente l'autorità che rilascia le richieste.

Le richieste staccate dalla matrice, che non venissero poi adoperate, debbono essere restituite al corpo, ufficio, stabilimento, ecc., che le ha rilasciate, affinchè le annulli con alcune linee trasversali, conservandole unite alle matrici.

Tutte le matrici dei registri di richieste debbono essere conservate presso i corpi, per un biennio dalla data dell'ul-

tima richiesta, per gli opportuni controlli. Scaduto detto termine le matrici vengono distrutte.

44. *Costo e pagamento dei documenti di viaggio e di trasporto.* — Il prezzo dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale per i militari, gli impiegati e le rispettive famiglie, viene reso noto con apposite circolari inserite nel *giornale militare*. Quello dei libretti (personali o di famiglia) chiesti in sostituzione di altri smarriti dagli utenti è fissato in lire 10.

45. — I registri di richieste per uso delle amministrazioni militari, degli ufficiali, dei militari di truppa ed assimilati e delle loro famiglie debbono essere prelevati, con le norme ordinarie, dal reclusorio militare.

Il prezzo dei registri mod. B, e delle carte di riconoscimento occorrenti pei comuni, per le prefetture e per gli agenti diplomatici e consolari sarà dai distretti conteggiato sul conto delle spese di leva.

Tutti gli altri documenti di viaggio debbono essere pagati dai militari, dagli impiegati o dagli assimilati richiedenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata che ammettono il servizio comulativo con le ferrovie dello Stato.

FERROVIE O TRAMVIA	Sede della società o della direzione di esercizio
Società Anonima della Strada Ferrata di Biella (linea Santhià-Biella)	Torino
Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (linee Soresina-Soncino; Orbetello-Porto Santo Stefano)	Roma
Società Veneta per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane (linee Adria-Piove; Arezzo-Pratovecchio-Stia; Bologna-Portomaggiore-Massalombarda; Conegliano-Vittorio; Copparo-Ferrara-Cento-S. Giovanni in Persiceto-Decima-Modena; Montebelluna-Asolo e Montebelluna-Valdobbiadene; Parma-Suzzara; Schio-Arsiero; Thiene-Rocchette-Asiago; Stazione per la Carnia-Villasantina; Udine-Cividale)	Padova
Società Anonima per le Ferrovie dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano)	Tirano
Società Anonima delle Ferrovie Nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Val Morea; Como-Varese; Milano-Erba-Asso-Seveso-Cammago; Milano-Saronno; Novara-Seregno; Saronno-Como; Saronno-Varese-Laveno)	Milano
Società Anonima delle Ferrovie Salentine (linee Lecce-Francavilla Fontana e diramazione Novoli-Nardò Centrale; Francavilla Fontana-Locorotondo; Nardò-Tricase-Maglie e diramazione Casarano-Gallipoli)	Lecce
Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna (linee Bosa-Macomer-Nuoro e Tirso-Chilivani; Cagliari-Mandas-Arbatax; Mandas-Sorgono; Gairo-Jerzu; Villacidro-Isili e Villamar-Ales; Monti-Tempio; Sassari-Alghero)	Cagliari
Società Anonima per le Ferrovie di Reggio Emilia linea Guastalla-Reggio Emilia-Sassuolo e Bagnolo-in Piano-Carpi	Reggio Emilia

FERROVIE O TRAMVIA	Sede della società o della direzione di esercizio
Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po (linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio Emilia e Reggio Emilia-Boretto-Po)	Reggio Emilia
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (Ferrovia Centrale Umbra): (linea Terni-Perugia Ponte S. Giovanni-Umbertide e diramazione Perugia Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna)	Perugia
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (Ferrovie Calabro-Lucane): (linee Bari-Altamura-Miglionico: Spezzano Albanese-Morano Calabro; Cosenza-Decollatura; Cosenza-S. Pietro in Guarano: Vibo Valentia-Mileto: Soverato-Chiaravalle Centrale: Gioia Tauro-Cinquefrondi; Gioia Tauro-Sinopoli-S. Procopio: Lagonegro-Laino Bruzio)	Roma
Società Anonima Ferrovia Vallesessera (linea Grignasco-Coggiola)	Grignasco
Società Anonima per la Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono (linea Monza-Molteno-Oggiono)	Monza Sobborghi
Società Anonima per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana (linea Bergamo-S. Giovanni Bianco S. Martino de' Calvi Nord)	Bergamo
Ferrovia di Valle Seriana (linea Bergamo-Nossa-Clusone)	Bergamo
Società Anonima Ferrovia Suzzara-Ferrara (linea Suzzara-Ferrara)	Ferrara
Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco (linea Mandela-Subiaco)	Subiaco
Società Italiana per le Strade Ferrate Sovvenzionate (linea Cancello-Benevento)	Napoli
Società Anonima per la Ferrovia di Val Senio (linea Castelbolognese-Riolo dei Bagni)	Riolo dei bagni
Società Anonima Industriale e Ferroviaria (linea Bribano-Agordo)	Agordo

FERROVIE O TRAMVIA	Sede della società o della direzione di esercizio
Società Anonima Ferrovia Locale Rovereto-Mori-Riva sul Lago di Garda (linea Rovereto-Mori-Arco-Riva).	Rovereto
Società Anonima Ferrovia Alto Pistoiese (linea Pracchia-Mammiano)	S. Marcello Pistoiese
Società Italiana per Imprese Ferroviarie e Lavori Pubblici (linea Siena-Monte Antico)	Siena
Società Anonima per la Ferrovia delle Dolomiti (linea Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco)	Cortina D'Ampezzo
Società Anonima Nazionale « Cogne » (linea Aosta-Pre' S. Didier)	Aosta
Ferrovia Elettrica S. Spirito-Bitonto (linea Aosta-Bitonto)	Bitonto
Società Ing. F. Ribi e C. - Grado: (linea Lagunare: Pontile per Grado-Grado)	Grado
Società Ferrovie Meridionali Sarde (linea Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas-Suergiu-Iglesias) .	Iglesias
Ferrovia Arezzo-Sinalunga (linea Arezzo-Sinalunga).	Arezzo

ALLEGATO N. 2.

N. ..... di prot.

COMANDO DEL .....

Al Ministero della guerra
Direzione generale personali civili
ed affari generali - Div. pers. civ.
ROMA

RICHIESTA DI LIBRETTI DI VIAGGIO

Carte annesse:

N. ..... fotografie (1)

(2) .....

.....

A ..... li ..... 19...

Bollo d'ufficio

IL COMANDANTE DEL .....

....

(1) Formato visita, senza cartoncino e firmata dall'interessato.

(2) Vaglia della Banca ..... N. .... di L. .....; *oppure*: in data odierna si spedisce al cassiere del ministero il vaglia postale N. .... di L. .....

Numero di ordine	Grado	Categoria S. P. E. complemento ecc.	CASATO E NOME	Paternità	
1	2	3	4	5	6

NB. — Questo elenco deve inviarsi *in duplice copia* e, quando comprenda richieste per le quali, dopo i necessari accertamenti è risultato che le persone per le quali viene chiesta la iscrizione non hanno diritto alla tariffa metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale, seguita dalla firma del

Libretto che si richiede		Per le richieste di libretti modello A-*bis*			
Mod. A	Mod. A-*bis*	Numero del libretto mod. A già in consegna al richiedente	Cognome e nome delle persone per le quali si chiede l'inscrizione sui libretti mod. A-*bis*	Grado di parentela	*Annotazioni*
7	8	9	10	11	12

libretti mod. A-*bis*, deve essere completato con la seguente dichiarazione: «Compiuti i libretti mod. A-*bis*, trovansi nelle condizioni volute per aver diritto a viaggiare a mandante del corpo, capo dell'ufficio, ecc.. e col bollo d'ufficio.

ALLEGATO N. 3.

AGLI EFFETTI DELLA RESTITUZIONE AL MINISTERO DEI LIBRETTI DI VIAGGIO SI CONSIDERANO CESSANTI DEFINITIVAMENTE DAL SERVIZIO

gli ufficiali:

Collocati a riposo, con o senza inscrizione nella riserva;

Inviati in congedo provvisorio, per inidoneità agli uffici del grado o per esclusione dall'avanzamento;

Collocati in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo;

Rimossi;

Revocati;

Dispensati, con o senza inscrizione nella riserva;

Dimissionati;

Che perdono il grado.

i militari di truppa, compresi i sottufficiali:

Inviati in congedo illimitato od assoluto.

gli impiegati civili:

Collocati a riposo;

Destituiti;

Revocati;

Dispensati;

Dimissionati.

ALLEGATO N. 4.

Le disposizioni regolamentari citate nella presente circolare sono le seguenti:

I.

REGOLAMENTO PEI TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE DELLO STATO

PARTE I. — VIAGGIATORI.

CAPO III.

Persone ammesse al trasporto in base alle tariffe ridotte.

§ 10. - Hanno diritto alla tariffa ridotta del 70 per cento:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo (1), gli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio (1), gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati temporaneamente (anche senza assegni) e durante il tempo in cui prestano servizio, gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio qualunque sia il motivo del viaggio;

b) gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa richiamati in servizio permanente effettivo, gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati temporaneamente, nel viaggio per raggiungere la propria destinazione;

c) gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, delle categorie in congedo, pur rimanendo in tali posizioni e non essendo richiamati in servizio, nei viaggi da effettuare quando debbano muovere per ordine dell'autorità militare;

d) gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, delle categorie in congedo (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nei viaggi per recarsi per cura negli stabilimenti sanitari militari (2) e ritornare;

---

(1) Anche se in licenza straordinaria o di convalescenza temporanea.

(2) Ospedali, depositi di convalescenza e stabilimenti balneari. In via di eccezione gli ufficiali suddetti possono recarsi, pagando il biglietto a tariffa ridotta del 70 %, anche in località ove trovansi stabilimenti balneari civili, purchè dalle competenti autorità militari siano stati riconosciuti abbisognevoli delle cure in uso presso gli stabilimenti stessi.

e) gli ufficiali che, per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio; gli ufficiali di carriera e quelli di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio possono effettuare tale viaggio entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, gli altri (cioè quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari) possono effettuarlo entro due mesi dalla data medesima;

f) gli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica e quelli ammessi a frequentare le rispettive scuole complementari e di perfezionamento, nonchè gli addetti militari esteri — se ed in quanto la loro nazione ammetta reciprocità di trattamento per gli addetti militari italiani (3), qualunque sia il motivo del viaggio;

g) gli impiegati (equiparabili agli ufficiali) dipendenti dalle amministrazioni militari (esclusi quelli centrali), nei viaggi compensati con indennità a carico delle amministrazioni stesse, e quindi anche per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), purchè entro due anni dalla data della cessazione;

h) gli allievi degli istituti militari (accademie militari e scuole militari per il reclutamento di ufficiali di carriera), qualunque sia il motivo del viaggio (4); gli aspiranti dichiarati ammissibili agli istituti militari stessi, nel viaggio per recarvisi, ed eventualmente per sottoporsi, se del caso, alla visita medica di appello in Roma, nonchè per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

i) gli allievi arruolati dei collegi militari, qualunque sia il motivo del viaggio;

l) i militari di truppa (5) di qualsiasi categoria in effettivo servizio (6), compresi quelli mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, i militari di truppa congedati o collocati a riposo richiamati temporaneamente e durante il tempo in cui prestano servizio, qualunque sia il motivo del viaggio;

---

(3) Le amministrazioni militari comunicheranno all'Amministrazione ferroviaria l'elenco delle nazioni ammettenti la detta reciprocità.

(4) Non hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta del 70 % gli allievi di nazionalità estera, che per concessione ministeriale frequentino gli istituti militari suddetti.

(5) La denominazione di « militari di truppa » comprende tutti i militari di qualunque grado esclusi gli ufficiali.

(6) Anche se in licenza straordinaria o di convalescenza purchè non superiore a sei mesi.

m) le reclute (1), i militari di truppa richiamati, nel viaggio per raggiungere il distretto o il corpo cui devono presentarsi;

n) i militari di truppa congedati, sia pure in conseguenza di riforma, quelli collocati a riposo, quelli che cessano in qualunque modo dal servizio (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio in seguito alla loro cessazione dal servizio oppure per presentarsi al distretto o al corpo per essere sottoposti alle rassegne di rimando semestrali; i militari di truppa di carriera, i sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio e i sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente possono effettuare il viaggio per raggiungere il domicilio eletto entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, gli altri possono effettuarlo entro due mesi dalla data medesima;

o) gli allievi delle scuole militari per il reclutamento di militari di truppa, qualunque sia il motivo del viaggio; gli aspiranti dichiarati ammissibili alle scuole stesse, nel vaggio per recarvisi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

p) gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi di allievi ufficiali di complemento e di allievi sottufficiali ed al volontariato, i militari in congedo autorizzati a riassumere servizio, nel viaggio per recarsi dalla propria residenza alla sede dell'autorità militare cui debbono presentarsi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi o riassunti;

q) gli operai (2) (personale maschile e femminile) dipendenti dalle amministrazioni militari, nei viaggi compensati con indennità a carico delle amministrazioni stesse, e quindi anche per raggiungere il domicilio eletto in seguito a cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente), purchè entro due anni dalla data della cessazione;

---

(1) Intendesi per recluta il giovane, riconosciuto abile ed arruolato dal consiglio di leva, che si reca dal comune di residenza o dalla sede del consiglio di leva al distretto o al corpo, per subirvi l'ulteriore visita ed essere definitivamente assegnato al reparto di truppa presso il quale presterà servizio militare.

(2) La denominazione di « operai » comprende i capi operai, i capi lavoranti, i lavoranti, i capi manovali, i manovali, i garzoni, i casermieri del genio, i marinai d'arsenale, i personali di servizio, i capi operai addetti ai corpi (esclusi gli operai alla loro dipendenza). I capi operai addetti ai corpi, per fruire della riduzione nel viaggio per raggiungere il domicilio eletto, devono effettuarlo entro due mesi dalla data di cessazione dal servizio.

r) i militari (anche se riformati) feriti, malati, dementi e quelli di accompagnamento (1), nel viaggio che dovessero compiere in compartimenti riservati per recarsi in uno stabilimento di cura o per essere restituiti alle proprie famiglie, nonchè i militari ammalati o feriti che debbano essere trasportati in carrozze appositamente adattate od in carri coperti dell'amministrazione ferroviaria;

s) gli inscritti di leva, pel percorso dal comune nel quale si trovano alla sede di consiglio di leva per subire la visita, e viceversa; se trattasi di inscritti provenienti dall'estero, per il percorso dalla stazione di confine o dal porto di sbarco alla sede predetta o a quella del consiglio di leva nella cui giurisdizione si trovi il luogo di nascita, e viceversa; tutti poi, gli inscritti stessi, nei viaggi che dovessero compiere per recarsi in un ospedale militare e, secondo i casi, per far ritorno alla sede del consiglio o al comune di residenza, ovvero per raggiungere la stazione di confine o il porto di imbarco;

t) gli allievi dei corsi premilitari, nei viaggi per recarsi nei campi d'istruzione oppure per prendere parte a concorsi o gare di tiro e ritornarne;

u) gli agenti di custodia che siano tradotti negli stabilimenti militari di pena o che ritornino dagli stabilimenti stessi per restituirsi al corpo al quale appartengono;

v) i personali della Croce Rossa indicati nell'allegato *n.* 1 e i personali dell'Ordine di Malta indicati nell'allegato n. 2 che, per conto ed a spese delle amministrazioni militari, viaggiano isolatamente per recarsi dalla sede del comitato centrale o dei sotto comitati regionali al punto di concentramento delle truppe dove funziona il servizio sanitario, e viceversa, e così pure quando viaggiano collettivamente o isolatamente, sempre però per conto ed a spese delle amministrazioni militari;

z) le famiglie dei militari di truppa di carriera, dei sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, dei sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente, degli operai (escluse quelle dei capi operai addetti ai corpi), nei casi di trasferimento, di richiamo in servizio, di cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente) oppure di morte dei rispettivi capi, nei primi due casi per raggiungere la destinazione relativa, negli altri due

---

1) I dementi, nonchè gli infermi in condizioni tali da recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, debbono essere trasportati in compartimenti separati. I dementi debbono inoltre essere sempre accompagnati. Se i dementi o gli infermi fossero accompagnati da infermieri civili, per ognuno di questi sarà dovuto, indipendentemente dal prezzo del compartimento, l'importo della differenza fra il prezzo di un biglietto a tariffa ridotta del 70 % e quello corrispondente a tariffa ordinaria.

casi per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data del trasferimento, del richiamo in servizio, della cessazione dal servizio o della morte.

§ 11. — Hanno diritto alla metà prezzo della tariffa ordinaria a base differenziale:

a) le famiglie degli ufficiali di cui al comma a) del paragrafo precedente (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), qualunque sia il motivo del viaggio;

b) le famiglie degli ufficiali di cui al comma *b*) del paragafo precedente (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nel viaggio per raggiungere la destinazione del capo-famiglia;

c) le famiglie degli ufficiali (esclusi quelli di complemento e di riserva non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari), nei casi di cessazione temporanea o definitiva dal servizio per qualsiasi motivo (eccetto che per destituzione o altro provvedimento equivalente) oppure di morte dei rispettivi capi, nel viaggio per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione dal servizio o della morte;

d) le famiglie dei sottufficiali di carriera, dei sottufficiali di qualunque categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, dei sottufficiali collocati a riposo richiamati temporaneamente e durante il tempo in cui prestano servizio, nei viaggi per loro conto particolare;

e) la moglie e i figli dei militari di truppa di grado inferiore a quello di isottufficiale, autorizzati a contrarre matrimonio mentre prestano servizio, nei viaggi per loro conto particolare;

f) gli allievi non arruolati dei collegi militari, nonchè il personale d'accompagnamento degli allievi medesimi quando questi viaggiano in gruppi di almeno dieci (1), qualunque sia il motivo del viaggio; gli aspiranti dichiarati ammissibili ai collegi stessi, nel viaggio per recarvisi, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi;

g) i soci delle società di tiro a segno nazionale che, per mancanza di poligono nel luogo di loro residenza, si recano al campo di tiro del mandamento per eseguirvi le esercitazioni regolamentari, e così pure quelli che prendono parte alle gare di tiro nazionali, provinciali, mandamentali o comunali; in entrambi i casi, tanto pei viaggi di andata quanto per quelli di ritorno alla rispettiva residenza (2).

(1) Il numero delle persone d'accompagnamento non deve eccedere il terzo di quello degli allievi.

(2) I viaggi dei tiratori debbono avere luogo: per le esercitazioni — soltanto nei giorni festivi od eccezionalmente in quello precedente per l'andata e in quello successivo pel ritorno; per le gare — nei tre giorni che precedono o che seguono il periodo della gara (risultante dalla richiesta mod. *D*) e durante il periodo stesso.

§ 12. — I sarcedoti cattolici preposti all'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato (Ordinario militare, vicario, ispettori, cappellani) godono delle stesse facilitazioni ferroviarie accordate agli ufficiali con i due precedenti paragrafi, in base al loro grado di assimilazione e secondo la loro categoria rispetto agli ufficiali stessi (1).

§ 13. — Gli ufficiali di carriera, che cessano dal servizio permanente effettivo, decorati dell'Ordine Militare di Savoia, conservano, per sè e per la famiglia, il diritto alla riduzione anche dopo la cessazione temporanea o definitiva dal servizio.

CAPO IV.

Treni e classi pel trasporto delle persone.

§ 15. — Salve le esclusioni, le limitazioni e le eccezioni risultanti dall'orario ufficiale dell'amministrazione erroviaria e quelle altre che fossero stabilite di volta in volta, le persone di cui al presente regolamento possono viaggiare nei treni e nelle classi indicati nei paragrafi seguenti e nelle condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni risultanti dal predetto orario.

§ 16. — Gli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 17. — Gli impiegati possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 18. — Gli allievi degli istituti militari (esclusi i sottufficiali - paragrafo 19), gli allievi arruolati dei collegi militari, gli allievi non arruolati dei collegi militari, nonchè il personale di accompagnamento, e gli aspiranti agli istituti ed ai collegi medesimi, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in 2ª o 3ª classe.

§ 19. — I sottufficiali, gli allievi ufficiali di complemento, gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento, i capi operai, i capi lavoranti e i capi manovali (esclusi i capi operai addetti ai corpi - paragrafo 20), sono ammessi nei treni diretti, accelerati, omnibus e misti, ed in 2ª o 3ª classe.

---

(1) La denominazione di « ufficiali » risultante nei capi successivi si riferisce anche ai detti sacerdoti.

Essi però possono viaggiare anche nei treni direttissimi:

1° quando del medesimo treno possono valersi e si valgono, in base al presente regolamento, le persone o qualcuna delle persone della loro famiglia;

2° nei casi d'urgenza;
3° quando accompagnano ufficiali in viaggio per servizio.

} purchè muniti di autorizzazione dell'autorità militare a viaggiare nei detti treni (1).

§ 20. Le seguenti persone sono ammesse nei treni accelerati, omnibus e misti, ed in 3ª classe:

a) i militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale e le reclute (esclusi gli allievi ufficiali di complemento e gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento - paragrafo 19);

b) gli allievi delle scuole militari per il reclutamento di militari di truppa e gli aspiranti alle scuole stesse;

c) gli aspiranti ai corsi di allievi sottufficiali ed al volontariato, e i militari in congedo autorizzati a riassumere servizio;

d) gli operai (esclusi i capi operai, i capi lavoranti e i capi manovali - paragrafo 19) e i capi operai addetti ai corpi;

e) gli inscritti di leva di terra e di mare;

f) gli allievi dei corsi premilitari;

g) gli agenti di custodia.

I predetti possono viaggiare pure nei treni diretti:

1° quando devono effettuare percorsi, con o senza fermate, di oltre 500 chilometri;

2° nei casi d'urgenza;
3° quando sono ammalati o convalescenti o in accompagnamento degli ammalati o dei convalescenti medesimi;
4° quando sono in accompagnamento di colombi viaggiatori o di cani da guerra trasportati come bagaglio, in questo caso anche nei treni direttissimi e purchè risulti dall'autorizzazione di cui contro.

} purchè muniti dall'autorità competente di autorizzazione a viaggiare nei detti treni (1).

---

(1) L'autorizzazione nei casi d'urgenza deve essere data solo per giustificati motivi, da specificarsi nell'autorizzazione stessa, e sotto la responsabilità di chi la concede.

Inoltre i militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale, purchè muniti di autorizzazione dell'autorità militare, possono anche viaggiare nei treni diretti e nei treni direttissimi quando sono in accompagnamento di ufficiali in viaggio per servizio oppure quando accompagnano, in qualità di attendenti, ufficiali in viaggio per conto particolare.

La suaccennata autorizzazione si riferisce soltanto alla categoria del treno. Per conseguenza, viaggiando nei treni diretti e direttissimi anzidetti, le nominate persone devono di regola prender posto in 3ª classe; sono però ammesse in 2ª classe quando per tutto o parte del viaggio i treni prescelti (iniziali o coincidenti) non abbiano vetture di 3ª classe o escludano da questa viaggiatori a tariffa ridotta del 70 per cento e quando si tratti delle persone di cui al punto 3º. In quest'ultimo caso l'autorizzazione di cui sopra vale anche per viaggiare in 2ª classe nei treni accelerati, omnibus e misti.

§ 21. — I butteri e le scorte militari che accompagnano quadrupedi scapezzati possono prendere posto nel bagagliaio dei treni merci, in mancanza della 3ª classe. Eguale facoltà è data alle scorte militari pei trasporti di armi, munizioni ed esplosivi (1).

§ 22. — I militari di truppa, le reclute e gli allievi dei corsi premilitari, in drappelli di dieci o più uomini, prendono normalmente posto nei treni omnibus e misti. Sono però ammessi anche nei treni accelerati nel numero che sarà stabilito dall'amministrazione ferroviaria per ogni treno in relazione alla velocità ed alla frenatura di esso ed alle condizioni delle linee da percorrere. Le autorità militari dovranno pertanto di volta in volta rivolgersi per informazioni o per accordi al capo della stazione ferroviaria di partenza.

Eccezionalmente i piccoli drappelli di truppa, di non oltre venti uomini complessivamente, potranno prendere posto anche nei treni diretti nei casi di urgente trasporto per motivi di ordine pubblico o di pubbliche calamità. In tali casi, però, occorrerà che ne sia dato, in tempo utile, preventivo avviso al capo della stazione di partenza e che risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dell'autorità militare a valersi dei detti treni.

Dietro richiesta del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) o delle delegazioni trasporti militari, potranno altresì, sempre in via eccezionale, essere ammessi nei treni diretti reparti di forza superiore ai venti uomini, con l'aggiunta di carrozze di 3ª classe, in quella misura ed in quei treni diretti che saranno concordati, ad ogni cambiamento d'orario, con l'amministrazione ferroviaria. In questi casi, però, occorrerà che dalle autorità sud-

---

(1) Le amministrazioni militari terranno sollevata l'amministrazione ferroviaria da qualsiasi responsabilità per infortuni che potessero accadere alle persone viaggianti in veicoli non normalmente adibiti al trasporto delle persone, in quanto l'infortunio dipenda da tale fatto.

dette ne sia dato, in tempo utile, preventivo avviso al capo della stazione di partenza e che risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dell'autorità militare a valersi dei detti treni.

Occorrendo, per malore sopravvenuto durante il viaggio, far passare dalla 3ª alla 2ª classe qualcuno dei militari, il comandante del corpo, o del reparto di corpo, o il capo drappello deve farne richiesta scritta al personale ferroviario e pagare la differenza di prezzo a tariffa ridotta del 70 per cento per l'ammalato e per i militari che dovessero necessariamente assisterlo, fermo però il pagamento del prezzo per l'intero compartimento nei casi in cui se ne renda necessario l'uso. Gli agenti ferroviari daranno corso alla richiesta ancorchè il comandante della truppa o il capo drappello non sia in grado di pagare le tasse dovute. Questa circostanza dovrà risultare dalla richiesta stessa ed in tal caso le tasse saranno pagate all'amministrazione ferroviaria dal prossimo comando militare di stazione o dall'altra autorità militare che sarà designata.

§ 23. — I personali della Croce Rossa e i personali dell'Ordine di Malta possono prendere posto nei treni e nelle classi in cui sono ammessi i militari secondo il proprio grado di equiparamento ai militari stessi e con le relative norme ed eccezioni. I personali stessi, quando viaggiano nelle carrozze-ospedale, devono provvedersi di biglietti di 3ª classe, senza distinzione di grado.

§ 24. — Nessuna distinzione è fatta, nei riguardi della categoria del treno viaggiatori e della classe, per i militari dementi o infermi e quelli di accompagnamento viaggianti nei compartimenti riservati, nelle carrozze appositamente adattate o nei carri coperti.

§ 25. Nei viaggi a tariffa ridotta del 70 per cento, le famiglie dei sottufficiali, le famiglie dei capi operai, dei capi lavoranti e dei capi manovali, sono ammesse nei treni diretti, accelerati, omnibus e misti, ed in 2ª o 3ª classe, le famiglie dei militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale e le famiglie degli altri operai sono ammesse nei treni accelerati, omnibus e misti, ed in 3ª classe.

§ 26. Le famiglie degli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in qualunque classe.

§ 27. — Nei viaggi a metà prezzo, le famiglie dei sottufficiali e la moglie ed i figli dei militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale possono prender posto in tutti i treni viaggiatori ed in 2ª o 3ª classe.

CAPO V.

Disposizioni e condizioni speciali relative al trasporto delle persone.

. . . . . .

. . . . . .

§ 30. — Agli effetti del presente regolamento sono considerati facenti parte della famiglia degli ufficiali, dei militari di truppa e

degli operai le seguenti persone, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della riduzione e prevalentemente a carico del medesimo:

a) la moglie (1), i figli celibi di età non superiore ai 25 anni compiuti, i figli celibi anche di età superiore ai 25 anni nei casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro (2), le figlie nubili o vedove, il padre, la madre, i fratelli (germani) celibi minorenni, le sorelle (germane) nubili o vedove, i figliastri celibi minorenni, le figliastre nubili o vedove;

b) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli e figlie, figliastri e figliastre del titolare della riduzione);

c) le persone di servizio, in numero di una per tutti od anche di due per gli ufficiali superiori e di tre per gli ufficiali generali. Oltre a questo personale di servizio, è concesso agli ufficiali di far viaggiare a metà prezzo un domestico in accompagnamento di cavalli, purchè prenda posto nel carro scuderia o a bestiame (3).

Sotto la denominazione di figli (e figlie) s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve, e simili) esclusi i precettori, le istitutrici, e simili. Si ammette che le persone di servizio possano eventualmente essere parenti del titolare della riduzione; per conseguenza anche una sua parente (4), non contemplata nel comma *a*), quando sia con lui convivente e a di lui carico e attenda alle funzioni di domestica, può fruire delle riduzioni ferroviarie previste dal presente regolamento.

Le persone suindicate, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della riduzione rimanendovi a suo carico; sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

Inoltre le dette persone si considerano conviventi col titolare della riduzione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza, o, pur essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nelle scuole, nelle caserme, ecc.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i figliastri, le figliastre, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella del titolare della riduzione, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione legale dei coniugi, la moglie conserva il diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito.

---

(1) Per la moglie il carico si presume sempre.

(2) Questa particolare condizione deve essere fatta risultare dai documenti di viaggio di cui al capo VII.

(3) Vedi nota al paragrafo 21.

(4) Ovvero, eccezionalmente, un parente.

I figli, le figlie, i figliastri e le figliastre che rimangono a carico del titolare della riduzione, ma che convivono con l'altro dei coniugi, i quali siano per qualunque motivo ma legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

CAPO VII.

Documenti di trasporto.

. . . . . .

. . . . . .

§ 60. - I viaggiatori per provare, a domanda del personale ferroviario, la loro identità ed il loro titolo alla tariffa ridotta, nonchè eventualmente le speciali autorizzazioni ottenute, devono esibire secondo i casi:

il libretto di viaggio;
la tessera personale di riconoscimento;
il certificato di viaggio;
il foglio di viaggio;
il libretto personale;
il foglio di congedo;
il biglietto di licenza;
la cartolina precetto;
o qualsiasi altro documento ufficiale equipollente.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

§ 63. - Possono essere muniti di libretto mod. *A* gli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali di qualsiasi categoria mutilati o invalidi di guerra trattenuti oppure riassunti in servizio, gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati per un periodo di tempo indeterminato o non inferiore a sei mesi, gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, gli ufficiali di carriera, non più in servizio permanente effettivo, decorati dell'Ordine Militare di Savoia, gli allievi degli istituti militari, i militari di truppa in servizio continuativo aventi almeno sei anni di servizio, e possono essere munite di libretto mod. *A-bis* le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa predetti aventi diritto, secondo il presente regolamento, alla tariffa a metà prezzo. Per conseguenza, soltanto queste persone possono fare uso degli scontrini dei libretti mod. *A* e *A-bis*, ed esse, se momentaneamente ne fossero sprovviste o non potessero servirsene, possono fare uso invece delle corrispondenti richieste.

§ 71. — In generale i documenti di trasporto debbono essere firmati e bollati dall'autorità militare da cui dipende la persona che deve viaggiare, ovvero, occorrendo, dai comandanti di stazione o da autorità superiori dell'arma dei reali carabinieri. In particolare gli scontrini dei libretti devono essere firmati dal titolare dei libretti stessi (1).

CAPO XI.

Vertenze amministrative.

§ 88. — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., da parte di enti militari o persone riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, dovrà essere debitamente documentato ed inviato direttamente ai competenti uffici ferroviari rispettivamente dagli enti stessi o dalle autorità da cui le persone dipendono.

A tal uopo le stazioni, a domanda degli interessati, permetteranno loro di conservare i biglietti di viaggio o preferibilmente rilascieranno loro dichiarazione di averli ritirati indicandone gli estremi.

II.

REGOLAMENTO PEI TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE DEL REGNO

Edizione 1911

(in vigore soltanto per il trasporto delle cose).

. . . . . .

. . . . . .

Biciclette di proprietà dei militari.

§ 58. — Le biciclette ad un sol posto ed i bicicli di privata proprietà degli ufficiali e dei sottufficiali, consegnati sciolti, od anche semplicemente imballati (esclusi quelli incassati od ingabbiati) possono essere spediti al prezzo speciale stabilito dalla tariffa allegato n. 2 soltanto come bagaglio.

Ogni altra macchina (compresi i tandems, ecc.) e le stesse biciclette quando siano in casse o in gabbie, non possono accettarsi pel trasporto che ai prezzi ed alle condizioni stabilite per il pubblico.

---

(1) In caso di assenza del titolare, gli scontrini dei libretti mod. *A-bis* possono essere firmati dalla moglie o da altra persona di famiglia purchè maggiorenne.

Agli effetti del computo del peso massimo di bagaglio tassabile a tariffa militare, giusta le disposizioni dei successivi paragrafi, le biciclette e i bicicli devono considerarsi del peso di Kg. 20 ciascuno. Per conseguenza, nei casi di contemporanea spedizione, da parte di uno stesso militare, di una o più biciclette (o di uno o più bicicli) e di una partita di bagaglio propriamente detto, si aggiungerà al peso di quest'ultimo il peso invariabile di Kg. 20 per bicicletta o biciclo, e, se il peso complessivo in tal modo ottenuto sorpasserà la competenza spettante allo speditore, si applicheranno al peso eccedente i prezzi della tariffa ordinaria del bagaglio propriamente detto.

Sotto la denominazione di bicicli e di biciclette debbono intendersi compresi anche quelli a motore, cioè i motocicli, i quali di conseguenza possono essere accettati per la spedizione come bagaglio a tariffa militare verso presentazione di scontrini del libretto modello *A* o di richiesta modello *C* (parte 2ª).

In conformità però a quanto è stabilito dall'art. 45 delle tariffe e condizioni pei trasporti, i motocicli non possono essere accettati per la spedizione se non privi della materia adoperata per il funzionamento del motore e la tassazione deve essere fatta in base al peso effettivo, e non per ciascuna macchina come si pratica per i bicicli e tricicli comuni.

Biciclette di servizio.

§ 59. — I militari velocipidisti, quando viaggiano per servizio, possono far trasportare come bagaglio la bicicletta sciolta, il biciclo od il montocciolo, che hanno in consegna dal corpo, al prezzo speciale stabilito dalla tariffa alleg. n. 2, purchè sulla relativa richiesta mod. *C*, parte 2ª, sia posta l'annotazione, controfirmata da chi la rilascia: Biciclette, bicicli o motocicli di servizio.

Quantità di bagaglio per gli ufficiali, gli impiegati, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i militari di truppa, gli operai ed i lavoranti borghesi, nonchè dei personali della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta.

§ 63. — Gli ufficiali, gli impiegati civili nei viaggi compensati con indennità (§ 17-*d*), gli allievi degli istituti superiori, delle scuole e dei collegi del R. esercito e della R. marina, e della R. guardia di finanza, i militari di truppa, gli operai ed i lavoranti borghesi, questi ultimi nei soli viaggi per motivi di servizio e compensati con indennità, hanno diritto di far trasportare a tariffa militare il proprio bagaglio nei limiti di peso indicati, pei vari casi e per ciascun grado, nella tabella allegato n. 8.

Gli ufficiali ed i militi dell'Associazione della Croce Rossa ed i personali dell'Ordine di Malta, nei viaggi contemplati dal § 17 lettera o, hanno diritto di far trasportare a tariffa militare il proprio

bagaglio nei limiti di peso indicati nell'allegato n. 8 pei gradi del R. esercito a cui sono equiparati (allegati n. 5 e 5-*bis*).

Gli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. esercito e nella R. marina (§ 17, lettera *c-bis*), possono far trasportare a tariffa militare il proprio bagaglio purchè di peso non eccedente i Kg. 100.

Bagaglio delle famiglie.

§ 65. — Le famiglie degli ufficiali (paragr. 18) e dei militari di truppa, nei casi di trasferimento, di cessazione dal servizio o di morte del rispettivo capo, hanno diritto a far trasportare a tariffa militare tutto il loro bagaglio al luogo di nuova destinazione, od a quello eletto per domicilio.

§ 66. — Nei viaggi per conto particolare le famiglie degli ufficiali (paragr. 18) e quelle dei sottufficiali possono far trasportare a tariffa militare il proprio bagaglio, e quello delle loro persone di servizio, in ragione di Kg. 50 o di Kg. 30 per ogni persona munita di biglietto (per adulto o ragazzo), secondo che trattisi di famiglie di ufficiali o di famiglie di sottufficiali.

Quadrupedi ammessi al trasporto a tariffa militare.

§ 68. — Sono trasportati a tariffa militare:

a) i cavalli ed i muli (1) dell'amministrazione militare e della R. guardia di finanza;

b) i cavalli ed i muli degli ufficiali in effettivo servizio, compresi quelli della R. guardia di finanza, aventi diritto a razioni foraggio, purchè il numero dei cavalli e dei muli stessi non ecceda quello delle razioni foraggio fissato per ogni ufficiale dalla tabella allegato n. 9 (2);

c) i cavalli ed i muli degli ufficiali che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, nei casi di cui al § 17, lettera *b*;

d) i cavalli dei Reali carabinieri.

---

(1) Gli asini, eventualmente spediti dalle amministrazioni militari sono tassati come muli. Qualsiasi altro animale è escluso dalla tariffa militare pei quadrupedi.

(2) In via eccezionale è ammesso il trasporto a tariffa militare di uno o due cavalli, per gli ufficiali ammiragli che possiedono vetture (§ 92), anche se non hanno diritto a razioni foraggio.

Masserizie degli ufficiali e dei militari di truppa - Attrezzi degli armaiuoli - Materiali della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta.

§ 82. — Oltre le cose indicate nel paragrafo precedente, sono trasportati ai prezzi ed alle condizioni della tariffa militare, tanto a *grande* quanto a *piccola velocità* (con facoltà di richiedere la presa e la consegna a domicilio alle condizioni vigenti pel pubblico):

a) gli effetti e le masserizie (purchè non caricate in furgoni) degli ufficiali in servizio effettivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, dei militari di truppa e delle rispettive famiglie, quando muovano per trasferimento definitivo, per cessazione dal servizio temporanea o definitiva e per richiamo in servizio, e, per le famiglie, anche per la morte del proprio capo, sempre che il trasferimento delle masserizie abbia luogo entro un anno dal trasferimento, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del capo famiglia;

b) gli effetti e le masserizie (purchè non caricate in furgoni) degli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio durante il tempo in cui rimangono in tale posizione, quando essi debbano trasferire la propria residenza per ragioni di cura o di famiglia;

c) gli attrezzi e gli utensili degli armaiuoli e degli allievi armaiuoli, nei limiti rispettivamente di 400 e 200 chilogrammi;

d) il materiale della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta spedito per conto ed a spese delle amministrazioni militari.

ALLEGATO N. 9.

L'allegato n. 9 del regolamento trasporti militari sulle ferrovie del Regno edizione 1911, per effetto della pubblicazione della circolare n. 327 *giornale militare* 1921 risulta così modificata:

Tabella indicante il numero dei quadrupedi che possono essere trasportati a tariffa militare dagli ufficiali.

	Ufficiali generali	Colonnelli	T. colonn. o maggiori	Capitani	Subalterni
Ufficiali generali (1)...	2	—	—	—	—
Ufficiali in servizio di stato maggiore	—	2	2	1	—
Ufficiali dei CC. RR.	2	1	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti di fanteria (2).....	—	1	1	—	—
Ufficiali dei reggimenti di cavalleria	—	2	2	2	2
Ufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna	—	2	2	2	1
Ufficiali del gruppo artiglieria a cavallo	—	—	2	2	2
Ufficiali dei reggimenti di artiglieria montagna	—	1	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti di artiglieria pesante campale, artiglieria pesante e da costa....	—	1	1	1	—
Ufficiali del reggimento ferrovieri del genio (3).....	—	—	1	1	1
Ufficiali dei reggimenti genio....	—	1	1	1	—
Ufficiali dei battaglioni zappatori minatori e radiotelegrafisti del genio.....	—	—	1	1	—

(1) Esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria, del corpo sanitario, del corpo di commissariato e della giustizia militare.
(2) Colonnelli comandanti di reggimento ed ufficiali superiori aventi comando effettivo di battaglione.
(3) Esclusivamente quelli facenti servizio nei gruppi e nelle compagnie treno.

III.

CONCESSIONE SPECIALE C.

IMPIEGATI DELLO STATO.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata al personale (maschile e femminile) delle amministrazioni dello Stato, della Real Casa e delle Case dei Reali Principi, ed alle famiglie, nei viaggi che vengono effettuati:

a) — dal titolare della concessione, di prima o di nuova nomina, e dalla famiglia — per recarsi alla residenza assegnata;

b) — dal titolare - per missione;

c) — dal titolare, in attività di servizio, e dalla famiglia - per trasferimento;

d) — dal titolare, che per qualsiasi motivo (eccettuata la destituzione) cessa temporaneamente o definitivamente dal servizio, e dalla famiglia — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione dal servizio;

e) — dal titolare, che dalla disponibilità o dall'aspettativa viene richiamato in servizio, e dalla famiglia — per recarsi alla destinazione assegnata;

f) — dal titolare, in attività di servizio o in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, e dalla famiglia — per conto particolare;

g) — dalla famiglia in caso di morte del titolare — per recarsi al luogo eletto per domicilio, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della morte.

La concessione è eccezionalmente accordata anche a taluni Dignitari di Stato e di Corte, rivestiti di speciali cariche designate all'amministrazione ferroviaria, ed alle famiglie.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) — per coloro che in base alle disposizioni in vigore rivestono la qualità di impiegati, agenti od operai statali, *ordinari* (in prova o stabili) e *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili), prestano servizio esclusivamente per lo Stato e sono retribuiti con stipendio o salario dallo Stato stesso;

b) — per le seguenti persone di famiglia, a condizione che siano abitualmente conviventi col titolare della concessione e prevalentemente a carico del medesimo:

mogli (1), figli celibi di età non superiore ai 25 anni compiuti, figli celibi anche di età superiore ai 25 anni nei casi di com-

(1) Per la moglie il carico si presume sempre.

provata, assoluta e permanente inabilità al lavoro (1), figlie nubili o vedove, padre, madre, fratelli (germani) celibi minorenni, sorelle (germane) nubili o vedove, figliastri celibi minorenni, figliastre nubili o vedove, nutrici in accompagnamento di bambini lattanti (figli e figlie, figliastri e figliastre del titolare della concessione), persone di servizio in numero di una per tutti od anche di due per i funzionari dei gradi 6-7-8 del gruppo *A* e di tre per i funzionari dei gradi 1-2-3-4-5 dello stesso gruppo (R. D. n. 2395 dell'11-11-1923).

Sotto la denominazione di figli (e figlie) s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.

Le persone di servizio sono soltanto quelle salariate che prestano opera manuale e fanno servizio continuativo (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve e simili) esclusi i precettori, le istitutrici e simili. Si ammette che le persone di servizio possono eventualmente essere parenti del titolare della concessione; per conseguenza anche una sua parente (2) non contemplata fra i parenti indicati al comma *b*), quando sia con lui convivente e a di lui carico e attenda alle funzioni di domestica, può fruire della riduzione.

Le persone suindicate, quando si recano a convivere stabilmente col titolare della concessione rimanendovi a suo carico, sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia.

Inoltre le dette persone si considerano conviventi col titolare della concessione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza o, pure essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nei locali dell'ufficio, delle scuole, ecc.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i figliastri, le figliastre, i fratelli e le sorelle che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella del titolare della concessione, nonchè per le nutrici.

Nel caso di separazione legale dei coniugi, la moglie conserva il diritto al trasporto a tariffa ridotta, quando la separazione sia stata pronunciata per colpa del marito.

I figli, le figlie, i figliastri e le figliastre che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi, i quali sieno per qualunque motivo ma legalmente separati, conservano pure il diritto al trasporto a tariffa ridotta.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione nei viaggi per conto particolare soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione.

4. *Classi di viaggio.* — Salve le esclusioni e le limitazioni risultanti dall'orario ufficiale, le persone di cui alla presente concessione possono prendere posto in qualunque classe.

---

(1) Questa particolare condizione deve essere fatta risultare dai documenti di viaggio di cui al punto 5.

(2) Ovvero, eccezionalmente, un parente.

Talune categorie però di basso personale, e rispettive persone di famiglia, possono, a giudizio delle singole amministrazioni, essere escluse dalla prima classe. Per queste categorie gli uffici incaricati del rilascio dei documenti di viaggio apporranno sui cartoncini dei libretti e sulle richieste un timbro ad umido con la scritta « esclusione dalla prima classe ».

5. *Documenti di viaggio.* — . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Salvo le eccezioni di cui appresso, i titolari della concessione e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini. Per conseguenza, queste persone possono fare uso degli scontrini, ed esse, se momentaneamente ne fossero sprovviste o non potessero servirsene, possono fare uso invece delle richiete.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di libretto e di fascicoli di scontrini soltanto dopo un anno di servizio prestato senza interruzione; durante il primo anno di servizio, nei viaggi che dovessero compiere — esclusi quelli per conto particolare, devono fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

I titolari della concessione che abbiano soltanto persone di servizio, e non altre persone di famiglia, ammesse alla tariffa ridotta della concessione stessa, non possono essere muniti di libretto per le dette persone di servizio, le quali, in tal caso, dovranno fare uso delle richieste e della tessera di riconoscimento.

Le parenti domestiche faranno uso del libretto di famiglia e dei relativi scontrini, ovvero della tessera di riconoscimento e della richiesta, alla stessa guisa delle vere e proprie persone di servizio, e come tali soltanto dovranno essere inscritte e dichiarate nei detti documenti.

Le persone di cui al terzultimo e penultimo capoverso del punto 2 faranno uso delle richieste e della tessera di riconoscimento; quest'ultima, se il titolare della concessione non voglia firmarla, verrà firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

. . . . . .

. . . . . .

7. *Reclami.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc., deve essere inviato per mezzo dell'ufficio da cui il reclamante dipende. L'ufficio stesso prende cognizione dei singoli reclami e manda ai competenti uffici ferroviari soltanto quelli che giudica fondati e che sono debitamente documentati.

PARTE SECONDA

Circolare N. 375. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 giugno 1931 - Anno IX.

A decorrere dal 1° luglio 1931 sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale d'artiglieria, il generale di divisione SIRCANA nob. don Silvio, incaricato delle funzioni di direttore generale, e, in assenza del detto direttore generale o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione, colonnello d'artiglieria DONINI cav. Pierluigi, nonchè il direttore capo divisione SARTORELLI comm. dott. Guido per il servizio amministrativo di artiglieria e automobilismo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 376. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Invio di prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1930-31**. — (Ragioneria centrale). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

La trasmissione del prospetto valutativo mod. 253, del 2° semestre 1930-931, è prorogata al 31 agosto 1931, per quegli enti militari che alla data 20 luglio corrente non abbiano potuto fornire dati patrimoniali esatti, a senso delle circolari 375 del *giornale militare* 1924 e 15 *del giornale militare* 1925.

In conseguenza detto prospetto, da inviarsi alla ragioneria centrale, deve avere carattere definitivo; non sarà ammesso, nè prima, nè dopo il 31 agosto suddetto, invio di prospetti valutativi suppletivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 377. — CONCORSI E GARE. — Premi « Ministero della guerra » compresi nella riunione di corse d Bari. — (Servizio ippico e veterinario). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

Premio ministero della guerra. — 13 settembre 1931 - Anno IX (hunters-militare fuori serie), L. 5000 date dal ministero della guerra (3000, 1000, 600, 400) per cavalli di tre anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, iscritti di servizio (Reg. M.) che non abbiano vinto nella riunione due premi. Pesi: anni 3, kg. 71; anni 4 ed oltre, kg. 75.

Il vincitore di un premio nella riunione kg. 3 di più. I cavalli che non hanno vinto nella riunione la somma di lire 2000 riceveranno kg. 2; la somma di L. 1000, kg. 4, metri 2000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 7 settembre; ore 8.

Premio ministero della guerra. — 20 settembre 1931 - Anno IX (steeple-chase; handicap discendente; militare fuori serie) L. 5000 date dal ministero della guerra (L. 3000 - 1000 - 600 - 400) per cavalli di 4 anni ed oltre, qualificati hunters, nati in Italia o naturalizzati, iscritti di servizio (reg. mil.), che abbiano corso nella riunione, m. 3000 circa.

Pubblicazione dei pesi: mercoledì 16 settembre: ore 12.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 14 settembre; ore 8.

Premio ministero della guerra - sezione di Andria. — 4 ottobre 1931 - anno IX (cross-country; militare fuori serie) handicap ascendente L. 5000 date dal ministero della guerra (L. 3000 - 1000 - 600 - 400) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese, m. 3800 circa.

Pubblicazione dei pesi: mercoledì 30 settembre; ore 12.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 28 settembre: ore 8.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 378. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

1. Si svolgerà presso la scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore un corso per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria pesante.

2. Il corso avrà durata dal 1° novembre al 31 gennaio 1932, e vi parteciperanno 70 sottufficiali di fanteria (sergenti raffermati e sergenti maggiori).

3. Per l'ammissione al suddetto corso sarà data la precedenza ai sergenti raffermati, ed, occorrendo, ai sergenti maggiori, in ordine inverso di anzianità.

4. Coloro che durante lo svolgimento del corso non daranno affidamento di riuscita, per deficiente attitudine o per condotta, saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza, a cura della scuola stessa, che, nel contempo, ne darà avviso, pel tramite gerarchico, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e ai corpi di provenienza.

5. I sottufficiali che, al termine del corso, saranno dichiarati idonei al passaggio in artiglieria pesante, dovranno essere segnalati al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per la destinazione ad un reggimento di detta specialità, per compiervi tre mesi di esperimento. Ultimato l'esperimento con esito favorevole, essi saranno trasferiti effettivi, con determinazione ministeriale, nei reggimenti di artiglieria pesante.

6. La scuola allievi sottufficiali, nel segnalare gli idonei per la destinazione ad un reggimento della specialità, indicherà altresì tre sedi gradite da ciascun sottufficiale, in ordine di preferenza. Le destinazioni saranno fatte in relazione alle vacanze di organico dei vari reggimenti e alla graduatoria degli allievi.

7. I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole, entro il 5 settembre 1931, trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco contenente i nomi di tutti i sergenti e sergenti maggiori dei reggimenti di fanteria dipendenti, che aspirano al passaggio in artiglieria, indicando per ciascuno di essi se sia ritenuto idoneo per frequentare il relativo corso.

All'elenco dovranno essere allegate le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico dei singoli sottufficiali.

8. Fra i sottufficiali segnalati in tale elenco il ministero sceglierà quelli da comandare al corso.

I prescelti saranno, dal ministero stesso, segnalati ai comandi di corpo d'armata e alla scuola di Nocera Inferiore, alla quale dovranno presentarsi il 30 settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 379. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I – Addestramento del pezzo – Parte I – Istruzione sul materiale e sulle munizioni – Cannone da 76/40. — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 luglio 1931 – Anno IX.

È stato pubblicato il fascicolo dell'Addestramento dell'artiglieria Volume I - Addestramento del pezzo - Parte 1ª - Istruzione sul materiale e sulle munizioni - *Cannone da* 76/40.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd 2 della circolare n. 358 giornale militare c. a.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 8.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 giornale militare 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 380. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C ».** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 luglio 1931 – Anno IX.

E' stata pubblicata l'istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C », edizione 1931.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra ne curerà la distribuzone agli enti indicati nell'elenco aut. n. 1 della circolare 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 381. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento della cavalleria - Edizione 1931.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 luglio 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata l'Istruzione sull'affardellamento della cavalleria - ediz. 1931.

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero ne curerà la distribuzione secondo l'eleco SMa 3, di cui alla circolare n. 126 *giornale militare* c. a., limitatamente però agli enti sottoindicati:

autorità, comandi ed uffici della prima parte dell'elenco;

scuole militari;

scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;

arma di cavalleria;

arma di artiglieria;

arma dei CC. RR.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,60.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 382. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 luglio 1931 -Anno IX.

Con riferimento alle circolari 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nell'anno corrente presso il 1° centro automobilistico in Torino, un corso superiore automobilistico per ufficiali in S.P.E.

1. Detto corso avrà inizio il 10 settembre c. a. e terminerà il 12 (dodici) marzo 1932, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. Prenderà parte al corso, un numero massimo di 42 ufficiali, scelti da questo ministero (ispettorato del materiale

automobilistico), sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, in conformità di quanto è detto al successivo comma 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

a) 2 ufficiali superiori di stato maggiore;

b) 3 capitani dei reggimenti alpini;

c) 3 capitani dei reggimenti di cavalleria;

d) 16 tenenti colonnelli o maggiori o capitani complessivamente appartenenti ai corpi delle varie specialità di artiglieria aventi in organico automezzi, e di cui 1 del reggimento artiglieria a cavallo;

e) 1 maggiore o capitano del reggimento pontieri e lagunari del genio;

f) 4 maggiori o capitani del reggimento carri armati;

g) 5 ufficiali (subalterni esclusi) dei centri automobilistici;

h) 8 tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle varie armi, da destinare eventualmente ai centri automobilistici.

3. Gli ufficiali superiori di stato maggiore, verranno designati dal comando del corpo di stato maggiore.

I comandi di corpo d'armata e delle isole, proporranno il nome di un ufficiale da ammettersi al corso di cui trattasi, per ciascuna delle unità dipendenti dalle seguenti armi, corpi, e specialità:

reggimenti alpini;
reggimenti di cavalleria;
reggimenti di artiglieria pesante campale;
reggimenti di artiglieria pesante;
reggimenti di artiglieria contraerei autocampale;
centri automobilistici.

Sarà inoltre segnalato, per l'ammissione di cui alla lettera *h*), il nome di un maggiore o capitano appartenente ad una delle varie armi (genio escluso), che abbia comandato per almeno 2 anni un reparto corrispondente al proprio grado.

L'ufficiale del reggimento artiglieria a cavallo e quelli di cui alle lettere *d*) ed *f*), saranno nominativamente proposti a questo ministero, pel tramite gerarchico, dai comandi dei reggimenti interessati.

Dovrà essere inoltre segnalato per ciascuna delle unità dipendenti sopra indicate (ad eccezione dei centri automobilistici), il nome degli ufficiali presenti al corpo, che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Le segnalazioni di cui sopra, dovranno pervenire a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), non oltre il 15 agosto p. v.

4. Nel formulare le proposte di cui sopra, dovrà essere data la precedenza a quegli ufficiali che ne facciano domanda, tenendo presente che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie superiori (istituto o liceo) o istituto equipollente.

Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

È necessario inoltre che gli ufficiali scelti, abbiano sufficienti basi di meccanica, chimica ed elettrotecnica, per poter seguire con profitto il corso di cui trattasi.

Gli ufficiali proposti, dovranno avere la classifica almeno di buono con coefficiente tre.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al corso, saranno pubblicati nel *giornale militare*.

6. Gli ufficiali ammessi e che al termine del primo mese di frequenza del corso, dimostrassero di trarre scarso profitto, saranno fatti rientrare nei corpi di provenienza su proposta del comando del corpo d'armata di Torino.

Per i detti ufficiali, a cura della direzione del corso, verrà compilato il prescritto rapporto informativo mod. 5, dal quale dovranno risultare i motivi del rientro.

7. Al termine del corso, il comando del predetto corpo d'armata, riferirà a questo ministero, sullo svolgimento del corso stesso e sui risultati ottenuti.

8. A corso ultimato, gli ufficiali dovranno rientrare tutti ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, compresi quelli

di cui al comma 2, lettera *h*). Questi ultimi, se idonei, potranno poi essere trasferiti nei centri automobilistici, per colmare le eventuali vacanze esistenti negli organici degli ufficiali del proprio grado.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 383. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sui carri armati veloci.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 luglio 1931 – Anno IX.

È stata pubblicata l'« Istruzione provvisoria sui carri armati veloci ».

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMa 1 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 2.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª, anno 1931, circolare n. 323:

A pag. 1326, 9° maggiore fant. in A. R. Q. CAULI Michele, leggasi: tenente colonnello.

PREZZO L. 1,80

(4100649) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª 1931 - ANNO IX 28 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **384 - 11 maggio 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO - COLONIE. — R. decreto n. 686 - Istituzione del servizio della leva militare nelle colonie italiane . . . *Pag.* 1603

385 - 27 luglio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - COLONIE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle colonie italiane . . . » 1607

PARTE SECONDA

N. **386 - 27 luglio 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO - COLONIE. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911 residenti nelle colonie italiane . . . . . *Pag.* 1621

PARTE PRIMA

Circolare N. 384. — RECLUTAMENTO - COLONIE. — **R. decreto n. 686 – Istituzione del servizio della leva militare nelle colonie italiane.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 19 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Ritenuto necessario dettare norme per l'istituzione del servizio della leva nelle Colonie;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Nelle Colonie italiane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia è istituito il servizio della leva per tutti coloro che sono soggetti alla leva, a' termini delle leggi vigenti sul reclutamento del Regio esercito.

Art. 2.

In ciascuna Colonia sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, con sede nel capoluogo della Colonia, la Commissione mobile e l'Ufficio di leva retto da un funzionario del ruolo direttivo coloniale, con funzioni di commissario di leva.

Qualora l'importanza assunta dal servizio lo consigli, il Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, potrà affidare le funzioni di commissario di leva in una determinata colonia a commissari di leva del ruolo metropolitano.

In ogni caso il servizio della lega e l'ufficio di leva dipendono per la parte tecnico-giuridica dal Ministero della guerra.

Art. 3.

I Consigli di leva sono presieduti dal presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti da un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito e dal commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei CC. RR.

Il Consiglio di leva è assistito da un medico militare, o, nell'impossibilità, da un medico civile.

Art. 4.

Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, può costituire una Commissione mobile che si rechi in località sede di sezione di Tribunale, ovvero di Tribunale di commissariato o di zona, o dove il numero complessivo di inscritti da visitare non sia inferiore a 20.

Art. 5.

La Commissione mobile è composta: dal presidente del Tribunale o della sezione del Tribunale della circoscrizione, oppure da chi ne fa le veci, da un ufficiale del Regio esercito e dal commissario di leva, cui sono affidate le funzioni di segretario.

Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, ad un medico civile.

Le sedute delle Commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei CC. RR.

Art. 6.

Ai componenti delle Commissioni mobili competono soltanto le indennità di missione stabilite dagli ordinamenti coloniali.

Al medico civile, cui, ai termini del precedente art. 5, vengono affidate le funzioni di perito sanitario presso le Commissioni mobili anzidette, è assegnata la diaria di missione prevista per il personale del grado 7°.

Art. 7.

Ai locali per le sedute dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili, alle spese per gli oggetti di cancelleria e a quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia dei locali suddetti, nonchè al personale all'uopo occorrente, provvedono i Commissariati regionali o Comandi di zone, con i fondi a propria disposizione, o le Amministrazioni municipali laddove queste hanno l'incarico della compilazione della lista di leva ai termini degli articoli successivi.

Art. 8.

Contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva delle colonie è ammesso il ricorso al Ministero della guerra, il quale decide in conformità dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

Art. 9.

Le autorità alle quali, giusta il presente decreto, sono devolute incombenze in materia di leva, possono corrispondere per quanto concerne la materia stessa, direttamente con le Autorità del Regno e delle colonie.

Art. 10.

Il 1° gennaio di ciascun anno, le autorità cui spetta, ai sensi del successivo articolo, di provvedere alla compilazione della lista di leva, sono in obbligo di far conoscere, con espressa notificazione, ai cittadini dello Stato che nell'anno

incominciante compiono il 18° della loro età il dovere di farsi iscrivere nelle liste di leva del Commissariato regionale o Comando di zona in cui hanno domicilio ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione.

Art. 11.

In Tripolitania e in Cirenaica la lista di leva è compilata per cura del capo dell'Amministrazione municipale, nelle città capoluogo di ciascuna colonia per i nati, domiciliati o residenti nella circoscrizione del Commissariato dal quale il Municipo dipende; e nel rimanente territorio delle colonie per cura dei commissari regionali e dei comandanti di zona per i nati, domiciliati o residenti nelle rispettive regioni e zone.

È in facoltà del Governatore di trasferire tale servizio dai Commissariati regionali o Comandi di zona ai capi delle Amministrazioni municipali ogni qualvolta lo sviluppo dei servizi municipali e l'incremento della popolazione metropolitana ne addimostri l'opportunità.

In Eritrea e Somalia la lista di leva è unica per il territorio di ciascuna colonia ed alla compilazione di essa provvede la Direzione affari civili e politici della colonia.

Art. 12.

Alla compilazione della lista di leva si provvederà entro il mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 10 e sulle indagini da farsi sui registri di stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura delle autorità incaricate della compilazione della lista di leva, pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista.

Art. 13.

Per tutto quanto riflette la procedura dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva delle colonie, le modalità per l'aggiornamento della lista di leva delle colonie, e quanto altro si riferisce comunque al servizio della leva nelle colonie stesse varranno le norme delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, in quanto non siano in contrasto con il presente decreto.

Art. 14.

Alla formazione e tenuta dei ruoli relativi ai giovani arruolati dai Consigli di leva delle colonie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, si provvederà a mezzo degi uffici matricolari presso i rispettivi comandi delle truppe coloniali.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nei Bollettini ufficiali delle Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX.*
Atti del Governo, registro n. 309, *foglio n.* 71. — FERZI.

N. 385. — RECLUTAMENTO - COLONIE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle colonie italiane.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 luglio 1931 - Anno IX.

Disposizioni generali.

1. Il R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, ha istituito nelle colonie italiane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia il servizio della leva per tutti i cittadini dello Stato, nati, domiciliati o residenti nel territorio di dette colonie, soggetti alla leva ai termini dell'articolo 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

A senso dell'art. 15 di detto R. decreto, le disposizioni contenute nel decreto stesso sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nei Bollettini ufficiali delle Colonie. Tale pubblicazione è avvenuta in Tripolitania nel Bollettino ufficiale n. 16 del 16 luglio 1931 e in Cirenaica nel Bollettino ufficiale n. 6 dello scorso giugno.

Per l'Eritrea e per la Somalia si fa riserva di dare notizia della data di pubblicazione.

A partire quindi dalle suddette date, giusta l'art. 13 del citato decreto, anche nelle colonie italiane, per tutto quanto riflette la procedura dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, le modalità per l'aggiornamento della lista di leva e quanto altro si riferisce comunque al servizio della leva nelle colonie, valgono le disposizioni contenute nel predetto testo unico delle leggi sul reclutamento e nelle successive leggi che lo hanno modificato (1), nonchè le norme della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito (edizione 1922) e delle circolari e istruzioni emanate dal Ministero della guerra in materia, in quanto però non siano in contrasto col citato R. decreto.

2. In applicazione di quanto è detto nel paragrafo precedente, il 1° gennaio di ciascun anno dovrà essere pubblicato, anche nelle colonie, il manifesto di cui al paragrafo I della « Raccolta di disposizioni in vigore, concernenti il Reclutamento del R. esercito », con quelle modificazioni che si riterranno necessarie, manifesto col quale si fa obbligo ai giovani che nell'anno compiono il 18° di loro età di farsi inscrivere nelle liste di leva.

In Tripolitania e in Cirenaica tale pubblicazione sarà fatta a cura del capo dell'Amministrazione municipale nella città capoluogo di ciascuna colonia per la circoscrizione del

(1) Vedi: R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922 (circolare 578 del *giornale militare* 1928); R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430 (circolari 758 e 759 del *giornale militare* 1928); legge 20 dicembre 1928, n. 2898 (circolari 31 e 32 del *giornale militare* 1929); legge 24 dicembre 1928, n. 2959 (circolare 18 del *giornale militare* 1929); Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674; convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1123 (circolari 289 e 290 *giornale militare* 1929); legge 27 giugno 1929, n. 1144 (circolare 415 *giornale militare* 1929); legge 27 maggio 1929, n. 810 (circolare 419 del *giornale militare* 1929); legge 27 marzo 1930 n. 460 (circolare 288 del *giornale militare* 1930); legge 8 gennaio 1931, n. 3 (circolare 32 del *giornale militare* 1931).

Commissariato dal quale il Municipio dipende; e nel rimanente territorio delle colonie stesse per cura dei Commissari ragionali e dei comandanti di zona per le rispettive regioni o zone.

In Eritrea e in Somalia la pubblicazione sarà fatta a cura della « Direzione affari civili e politici » per tutto il territorio della rispettiva colonia (1).

3. Le stesse autorità indicate nel paragrafo precedente provvederanno, nei termini e nei modi indicati dalla citata « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito » alla compilazione delle schede personali, alla formazione delle liste di leva ai sensi dell'art. 11 del R. decreto su riportato e al conseguente invio delle liste stesse al rispettivo ufficio di leva.

Tali operazioni dovranno svolgersi, anno per anno, nei termini prescritti, i quali per maggiore chiarezza sono riassunti nella tabella *A)* annessa alla presente circolare.

---

(1) Atualmente le nostre colonie in Africa sono così suddivise territorialmente:

TRIPOLITANIA: con capoluogo Tripoli, comprendente 7 commissariati regionali e cioè: di Tripoli; del confine occidentale con sede a Zuara; di Zavia con sede a Zavia; di Leptis, con sede ad Homs; di Misurata con sede a Misurata; del Gebel con sede a Garian; della Gefara, con sede a Such-el-Giuma; e 3 comandi di zona e cioè: Sud con sede a Garian; Sud occidentale con sede a Nalut; Sud orientale con sede a Sirte.

CIRENAICA: con capoluogo Bengasi, comprendente 3 commissariati regionali e cioè: di Bengasi; del Gebel, con sede a Barce; e degli Auaghir; e 2 comandi di zona e cioè: di Agedabia con sede ad Agedabia e della frontiera orientale con sede a Porto Bardia.

Le città di Tripoli e di Bengasi sono amministrate da un podestà scelto fra funzionari del ruolo direttivo coloniale.

I commissariati regionali delle colonie libiche sono ripartite in delegazioni circondariali ed in distretti.

ERITREA: con capoluogo Asmara, comprendente 7 commissariati regionali e cioè: dell'Hamasien, con sede in Asmara; dell'Acchelè-Guzai, con sede in Addi Caieh; del Seraè con sede in Addi Ugri; di Cheren; del Barca-Casç-Setit, con sede in Agordat; di Massaua e di Assab.

SOMALIA ITALIANA: con capoluogo Mogadiscio, comprendente 8 commissariati regionali e cioè: del Giuba, con sede a Chisimaio; del Centro, con sede a Merca; dell'Uebi-Scebeli, con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi; del Confine con sede a Oddur; di Mogadiscio; di Obbia; del Nogal con sede ad Eil; dei Migiurtini, con sede ad Alula.

I commissariati sono ripartiti in residenze.

Le liste di leva, una volta approvate e firmate dall'autorità a cura della quale sono state compilate, sono definitive e vengono così trasmesse all'ufficio di leva, insieme con le schede personali, senza che occorra l'approvazione di altra autorità.

4. Per la compilazione delle liste di leva le autorità competenti a senso dell'art. 11 del R. decreto su riportato, potranno, giusta l'art. 2 del decreto stesso, corrispondere direttamente colle autorità del Regno e si avvarranno di tale facoltà particolarmente per evitare omissioni o doppie iscrizioni.

5. Fino a quando l'importanza del servizio della leva nelle colonie non consigli altrimenti, saranno adoperati, adattandoli opportunamente, gli stampati e i modelli in uso nel Regno.

Alla stampa di detti modelli neccessari per il servizio della leva — modelli riportati nell'apposito catalogo redatto a cura dell'Ispettorato generale amministrativo di questo Ministero (edizione tuttora in bozze di stampa) — provvede la tipografia degli Stabilimenti militari di pena in Gaeta, alla quale potranno essere dirette le richieste di tali modelli mediante pagamento a prezzo di catalogo.

Alla provvista degli stampati e dei modelli suddetti devono provvedere gli « Uffici matricola » presso i Comandi dei Regi corpi truppe coloniali ai quali le autorità ed uffici potranno rivolgere le loro richieste degli stampati e modelli necessari, previo rimborso del prezzo degli stessi.

Nell'elenco, allegato *B*), annesso alla presente circolare sono specificati alcuni degli stampati e modelli di cui al citato catalogo, che particolarmente interessano l'istituzione ed il funzionamento del servizio della leva, con l'indicazione dell'autorità o ufficio che deve provvedere alla spesa degli stampati e modelli in parola.

6. Giusta l'art. 14 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, le attribuzioni devolute ai Distretti militari sono affidate in colonia agli uffici matricola presso i comandi dei Regi corpi truppe coloniali.

Pertanto i fogli matricolari mod. 109 (già mod. 59) degli inscritti arruolati dal Consiglio o dalla Commissione mobile di leva di ciascuna delle colonie dovranno essere trasmessi

all'ufficio matricola presso il Comando del R. corpo truppe coloniali della colonia stessa.

Detto « Ufficio matricola », sulla base dei fogli matricolari che riceverà dal Consiglio o dalla Commissione mobile di leva, dovrà impiantare il ruolo matricolare mod. 108 (già mod. 57) tenendo presenti le norme di cui al Capo III del « Regolamento per le matricole del R. esercito » (ediz. 1907).

Disposizioni particolari per la formazione delle liste di leva dei giovani nati negli anni 1911, 1912 e 1913.

7. Per addivenire alla formazione nelle colonie delle liste di leva per i nati negli anni 1911, 1912 e 1913 non è necessario procedere alla compilazione delle schede personali e alla pubblicazione del manifesto di cui al parag. 1 della Raccolta citata al n. 2 della presente circolare, dato che i giovani da inscriversi in dette liste trovansi già compresi su quelle dei Comuni originari del Regno e già esistono presso i rispettivi Uffici provinciali di leva le loro schede personali.

Le autorità preposte, a senso dell'art. 11 del decreto surriportato, alla formazione delle liste di leva, provvederanno a compilare entro il più breve termine possibile, sulla scorta dei registri di nascita e popolazione, nonchè delle notizie ed informazioni che potranno raccogliere, tre distinti elenchi, uno per ciascuno degli anni 1911, 1912 e 1913, in cui comprenderanno i giovani, i quali, a mente dell'art. 42 del testo unico delle leggi sul reclutamento, devono agli effetti della leva considerarsi legalmente domiciliati nel territorio della rispettiva regione o zona (o colonia, in Eritrea o Somalia, dove la lista è unica per tutto il territorio di ciascuna colonia). In tali elenchi, oltre le complete ed esatte generalità di detti giovani e dei loro genitori, saranno indicati anche i Comuni del Regno ai quali essi giovani prima dell'entrata n vigore del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, appartenevano per fatto di leva e l'ufficio provinciale di leva da cui ciascun Comune dipende.

8. In calce all'elenco dei nati nel 1911, e ben distinti da questi, dovranno essere compresi anche i nati negli anni 1909 e 1910, domiciliati e residenti nelle colonie, i quali siano stati rimandati alla leva sulla classe 1911 per rivedibilità o per altri legali motivi.

9. Ultimata la compilazione di detti elenchi, le autorità sopra citate provvederanno a richiedere ai competenti uffici di leva provinciali del Regno, gli estratti integrali delle liste e le originali schede personali, con tutti i documenti e certificati eventualmente annessivi, dei giovani compresi negli elenchi succitati.

Tale richiesta dovrà essere fatta subito, in guisa che gli uffici provinciali di leva del Regno possano provvedere alla trasmissione degli estratti, schede e documenti e certificati anzidetti in tempo perchè pervengano alle autorità richiedenti entro il 15 settembre p. v. Nel tempo stesso gli uffici provinciali di leva provvederanno per la cancellazione dalle liste di leva del Regno di detti inscritti mediante apposita annotazione indicante che essi sono trasferiti sulle liste di leva della colonia . . . . . (indicare la colonia e la regione o zona).

10. Sulla scorta di tali atti, nonchè degli elenchi di cui al n. 7, dalle autorità coloniali designate a senso del citato art. 11 del R. decreto surriportato, saranno compilate, per ciascuna delle classi 1911, 1912 e 1913, le liste di leva per i nati in detti anni, in guisa che esse siano condotte a termine entro il 30 settembre p. v.

I giovani nati negli anni 1909 e 1910, rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo alla leva sulla classe 1911, i quali abbiano trasferita la loro residenza in colonia, dovranno essere aggiunti nelle liste di leva dei nati nel 1911.

11. Il 1° ottobre c. a., le autorità suddette faranno pubblicare nei luoghi che più riterranno opportuni, per dieci giorni consecutivi, gli elenchi degli inscritti distintamente per ciascuna delle classi 1911, 1912 e 1913, aggiungendovi come nota l'avvertenza seguente:

« I giovani nati nel 1911 (o 1912 o 1913) residenti in que-
« sta regione o zona (o colonia, in Eritrea e Somalia), che
« siano stati omessi nella compilazione delle liste qui pub-
« blicate devono subito darne notizia a questo Commissa-
« riato (o comando di zona, o — in Eritrea e Somalia — a
« questa Direzione degli affari civili e politici)..

« Gli omessi che non daranno notizia di sè e saranno sco-
« perti incorreranno nelle sanzioni penali comminate dalle
« vigenti disposizioni. Inoltre non potranno far valere titoli
« a ferme minori ».

12. Sulle liste, una volta compilate e pubblicate, dovrà essere apposto per ciascun inscritto il numero d'ordine progressivo a senso del disposto di cui al n. 37 della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito » (edizione 1922), numero d'ordine che, in inchiostro rosso, dovrà essere riportato anche sulle schede personali accanto a quello originario che sarà depennato in modo da restare sempre leggibile.

Dette liste, così numerate, saranno, dalle autorità che le hanno compilate, chiuse colla formula « chiusa dal sottoscritto con n. . . . inscritti. Il . . . . . (firma) ».

13. Entro il 15 ottobre p. v., le autorità che hanno, a mente dei numeri precedenti, provveduto alla formazione delle liste di leva, trasmetteranno al rispettivo ufficio di leva coloniale da cui dipendono, copia autentica della lista di ciascuna delle predette classi 1911, 1912 e 1913, conservando nei propri archivi di leva gli originali di esse.

14. Le autorità predette, venendo in qualsiasi modo a cognizione di individui omessi, dovranno anzitutto accertare se essi siano stati omessi anche dalle liste di leva del Regno e in tal caso compileranno la scheda e li aggiungeranno sulle liste rispettivamente del proprio anno di nascita.

Dell'aggiunzione esse dovranno dare subito notizia al rispettivo ufficio di leva coloniale indicando tutti i contrassegni personali dell'omesso, nonchè gli altri dati a lui relativi, ed inviandone all'ufficio stesso la scheda personale.

L'ufficio di leva dovrà aggiungere l'omesso sulle proprie liste e provvedere di conseguenza.

Se invece si tratti di omissione soltanto dalle liste di leva della colonia, si provvederà a senso dei numeri precedenti.

Analogamente le autorità preposte alla formazione delle liste e gli uffici di leva provvederanno nei riguardi degli omessi appartenenti a classi anteriori a quella del 1911, avvertendo però che per costoro l'aggiunzione dovrà essere fatta sulle liste dei nati nel 1911.

15. Le autorità preposte alla formazione delle liste dovranno segnalare senza indugio all'ufficio di leva rispettivo le cancellazioni e le modificazioni che fosse necessario fare alle liste in seguito alla pubblicazione di esse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Norme per la compilazione e trasmissione delle liste di le

Classe di leva	Colore delle schede	Epoca della richiesta degli stampati (liste e schede) (1)	Termine per la co delle sche (2)
1	2	4	4
1911 1912 1913	Grigio Bianco Giallo	La richiesta (limintata per queste tre classi agli stampati per le liste v. n. 7 della circolare) dovrà essere fatta al più presto.	Per queste tre cl schede — esse compilate — de sere richieste a ci provinciali d gno (v. n. 9 del colare).
1914	Grigio	Entro il 31 ottobre 1931.	Entro il dicembre
1915	Bianco	Dal 1° gennaio al 30 settembre 1932.	Entro il dicembre
1916	Giallo (e così di seguito)	Dal 1° gennaio al 30 settembre 1933.	Entro il dicembre

(1) Le schede personali mod. 9 relative ai giovani che nell'anno i debbono essere richieste dalle autorità incaricate per la formazione de R. corpo truppe coloniali (ufficio matricola) in relazione al numero dei quantità non eccedente il triplo degli inscritti dell'ultima leva) e nel l Contemporaneamente le autorità debbono chiedere gli stampati per l a suo tempo essere operate le aggiunzioni. Nella richiesta deve calcola

(2) Le schede devono compilarsi con scrupolosa accuratezza e pr i cittadini coloniali) nati o che si presumono nati nell'anno cui si ri nati all'estero, di individui che persero la cittadinanza italiana: e merito siasi pronunciato il Ministero della guerra. A tale scopo gli statistici di ogni genere, delle informazioni delle autorità del comu i registri degli atti di nascita degli anni posteriori, per ricavarne

Gli uffici competenti, per evitare che nelle liste siano compresi i de medesimi riguardanti i giovani deceduti in altri comuni, atti a tale notificheranno le generalità dei giovani da comprendersi nella lis autentica del rispettivo atto di nascita; ed uguale notificazione faranno

(3) Le schede dei giovani da non comprendersi nelle liste firmate giusta il n. 9 della « Raccolta di disposizioni in vigore concern rigoroso ordine alfabetico, e nell'ordine stesso debbonsi inscrivere i nomi segnati nel rispettivo atto di nascita, aggiungendovi eventual

(4) La lista, dopo essere stata esposta per quindici giorni consecutivi apponendovi per ciascun inscritto il numero d'ordine progressivo, u trasmessa per copia autentica, unitamente alle schede, all'ufficio di

ALLEGATO *A*
alla circolare n. 385
del *giornale militare* 1931

schede personali degli inscritti e per le richieste dei relativi stampati

Termine per la formazione della lista (3)	Epoca della pubblicazione della lista (4)	Epoca dell'invio della lista e delle schede all'ufficio di leva (4)
5	6	7
Entro il 30 settembre 1931.	Dal 1° al 10 ottobre 1931.	Dal 10 al 15 ottobre 1931.
Id.	Id.	Id.
Id.	Id.	Id.
Gennaio 1932.	Dal 1° al 15 febbraio 1932.	1ª decade di aprile 1932.
Gennaio 1933.	Dal 1° al 15 febbraio 1933.	1ª decade di aprile 1933.
Gennaio 1934.	Dal 1° al 15 febbraio 1934.	1ª decade di aprile 1934.

compiono il 18° anno di età, in base alle quali si forma la lista di leva, con l'indicazione del colore e della classe cui sono destinate, al comando del nati o residenti nella regione o zona (o colonia in Eritrea e Somalia) (in che ciascuna autorità riterrà opportuno, ma non oltre il 30 settembre. di leva in quantità sufficiente perchè in ciascuno dei due esemplari possano diminuzione, il quantitativo dei detti stampati che esiste nell'ufficio.

per tutti indistintamente i giovani (anche di origine straniera, ma non per la leva, domiciliati o residenti nella regione, zona, o colonia; per i figli, anche può escludersi o cancellarsi dalla lista quale straniero se non dopo che in debbono valersi dei registri di stato civile e di popolazione, di documenti Regno originario dell'interessato, ecc. esaminando con ogni diligenza anche riguardanti coloro il cui atto sia stato tardivamente formato o trascritto.

consulteranno attentamente i registri degli atti di morte e le copie degli atti ricevuti dal comune ove avvenne il decesso. Per evitare doppie inscrizioni, ragioni di residenza, al loro comune di nascita, cui chiederanno altresì copia al comune del loro domicilio legale, se differente da quello di nascita.

autorità che le ha compilate, debbono essere rimesse all'ufficio di leva, reclutamento del R. Esercito »; le schede rimanenti debbono disporsi in nella lista di leva, avvertendo che vi si deve riportare soltanto il primo dei quello con cui siano abitualmente chiamati, se diverso dal primo.

per la prescritta verificazione e le occorrenti modificazioni, sarà completata che sarà riportato anche sulle relative schede; dopo di che la lista sarà (col. 7).

ALLEGATO
alla Circolare
Giornale Milit

Elenco degli stampati ad uso della leva:

Numero del catalogo (1)	Denominazione ed oggetto dei modelli	Ente che provvede alla stampa	Autorità che deve effe il prelevam (2)
1 (1)	Lista di leva (mod. 3 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito, n. 1 della Raccolta di disposizioni in vigore).	Tipografia degli stabilimenti militari di pena in Gaeta.	Municipio, C missariato nale o Con di zona (e tente Direz Aff. Civ. e per le colon l'Eritrea e Somalia).
3 (3)	Foglio di congedo provvisorio per gli arruolati con ferma minore di 1° e 2° grado (§ 187 Regolamento. n. 170 Raccolta).	Id.	Ufficio mat presso il C do R. corp pe coloniali
4 (4A)	Foglio di congedo illimitato provvisorio per gli arruolati con ferma ordinaria (§ 187 Regolamento, n. 170 Raccolta).	Id.	Id.
5 (4B)	Foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi a ferma minore di 3° grado (già ferma minima) (§ 187 Regolamento, n. 170 Raccolta).	Id.	Id
6 (5)	Cartoline precetto per le reclute.	Id.	Id.

Avvertenze.

1. — I modelli sono indicati con la numerazione del catalogo 1931 di stampa —. Però sotto ciascun numero è segnato. fra parentesi, il cor dente numero del catalogo precedente.

2. — Le richieste di stampati devono essere rivolte direttamente al com degli Stabilimenti militari di pena in Gaeta allegando alla richiesta l'originale della quietanza comprovante l'avvenuto versamento in tes dell'importo relativo, la quietanza sarà imputata al capo X, capitolo 1 bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32 e corrispondente esercizi successivi.

Numero del catalogo	Denominazione ed oggetto dei modelli	Ente che provvede alla stampa	Autorità che deve effettuare il prelevamento
—	Partecipazione al distretto (« ufficio matricola » per le colonie) di nuova decisione emessa dal consiglio di leva sul conto del militare . . . . . (mod. n. 15, § 22 istruzione per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931 n. 3, circolare 260 del *giornale militare* 1931).	Tipografia degli Stabilimenti militari di pena in Gaeta	Ufficio di leva della colonia.
8 (8)	Dichiarazione di riforma (mod. 26, § 339 del Regolamento sul reclutamento, (N. 259 Raccolta).	Id.	Id.
9 (9)	Scheda personale (mod. 9, § 146 ivi, n. 113 Raccolta).	Id.	Municipio, commissariato regionale o Comando di zona (Direz. Gen. Aff. Civili e Politici).
17 (18)	Dichiarazione di rivedibilità (n. 259 della Raccolta).	Id.	Ufficio di leva della colonia.
27 (27)	Atto di richiesta per ottenere l'assegnazione a ferma minore (§ 32 istruzione per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, circolare 260 *giornale militare* 1931).	Id.	Municipio, Commissariato regionale o Comando di zona (competente Direz. Gen. Affari civili e politici).
41 (28-A)	Lista generale dei renitenti (mod. 58, § 614 Regolamento sul reclutamento, n. 441 Raccolta).	Id.	Ufficio di leva della colonia.
42 (28-B)	Lista parziale dei renitenti (mod. 58, § 614 Regolamento, n. 441 Raccolta).	Id.	Id.

Numero del catalogo	Denominazione ed oggetto dei modelli	Ente che provvede alla stampa	Autorità che deve effettuare il prelevamento
43 (28-C)	Certificato di presentazione spontanea e contemporaneo precetto per renitente alla leva (mod. 61, § 629 Regolamento, n. 456 Raccolta).	Tipografia degli Stabilimenti militari di pena in Gaeta	Ufficio di leva della colonia.
44 (28-D)	Registro dei renitenti stati denunciati all'autorità giudiziaria (mod. 42, § 645 Regolamento, n. 471 Raccolta).	Id.	Id.
45 (31)	Autorizzazione di visita per delegazione di un inscritto di leva (n. 194 Raccolta).	Id.	Id.
52 (36-G)	Situazione di famiglia (istruzione per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, circolare 260 *giornale militare* 1931).	Id.	Municipio, Commissariato regionale o Comando di zona (competente Direz. Gen. Affari civili e politici).
—	Partecipazione al corpo di una nuova decisione sul conto di militari (mod. 15-*bis*, § 22 circolare 260 *giornale militare* 1931).	Id.	Ufficio di leva della colonia.
61 (42)	Richiesta di dichiarazione del casellario giudiziale per l'ammissione in servizio militare (circolare 228 del *giornale militare* 1914, n. 179 Raccolta).	Id.	Id.
82 (1055)	Dichiarazione di ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace (mod. 10 norme per l'espatrio e leva all'estero).	Id.	Ufficio di leva e Ufficio matricola presso il Comando Regio Corpo truppe coloniali.

Numero del catalogo	Denominazione ed oggetto dei modelli	Ente che provvede alla stampa	Autorità che deve effettuare il prelevamento
83 (1060)	Registro dei militari residenti all'estero ammessi alla dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace (mod. 11 ivi).	Tipografia degli Stabilimenti militari di pena	Ufficio matricola presso il Comando R. corpo truppe coloniali
108 (57)	Ruolo matricolare degli inscritti nati nell'anno - con intercalari (Regolamento per le matricole del R. Esercito, edizione 1907).	Id.	Id.
109 (59)	Foglio matricolare e caratteristico per i sottufficiali e per gli uomini di truppa (Regolamento per le matricole del R. Esercito).	Id.	Id.

Modelli non indicati nel catalogo.

Manifesto per l'inscrizione dei giovani sulle liste (§ 1 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito).

Precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento (n. 96 ivi).

Nota. — I modelli sopraindicati sono redatti e stampati direttamente a cura dei municipi, commissariati regionali o comandi di zona (competente direzione degli affari civili e politici, nelle colonie dell'Eritrea e della Somalia).

PARTE SECONDA

Circolare N. 386. — RECLUTAMENTO - COLONIE. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911 residenti nelle colonie italiane.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 luglio 1931 - Anno IX.

1. Come è detto nel n. 1 della circolare n. 385 *giornale militare* c. a. dalla data di pubblicazione nei bollettini ufficiali delle Colonie, è entrato in vigore il R. decreto 11 maggio 1931-IX, n. 686, che ha istituito il servizio della leva per i cittadini nati, domiciliati o residenti nelle colonie.

Questo Ministero pertanto, sciogliendo la riserva fatta al n. 108 della circolare n. 259 del *giornale militare* c. a., dispone quanto segue per lo svolgimento nelle colonie delle operazioni della leva sulla casse 1911.

2. Giusta quanto è stabilito con la citata circolare n. 259 del *giornale militare* c. a., anche in colonia la sessione della leva dei giovani nati nel 1911 deve intendersi aperta il giorno 10 giugno 1931 e dovrà chiudersi il 31 gennaio 1932.

Per tutto quanto riflette le modalità per le operazioni di detta leva varranno le disposizioni tutte contenute in detta circolare n. 259, in quanto non siano in contrasto con quelle del succitato Regio decreto 11 maggio 1931, n. 686 e non siano modificate dalle disposizioni che seguono.

Beninteso, gli allegati alla circolare 259 saranno, in quanto necessario, opportunamente adattati.

3. I Consigli di leva delle colonie terranno la prima seduta della leva sulla classe 1911 il giorno 20 ottobre p. v.

Per tale giorno, pertanto, in ciascuna colonia, a cura dei magistrati incaricati di presiederli, saranno convocati i Consigli di leva; ed in detta seduta i Consigli stessi, poichè il succitato Regio decreto è entrato in vigore posteriormente al 10 giugno 1931 (data d'apertura della sessione di leva),

proclameranno anche in colonia l'avvenuta apertura della leva sulla classe 1911, dal 10 giugno u. s., e provvederanno inoltre:

a) alla cancellazione dalle liste di leva dei giovani eventualmente deceduti dopo la formazione delle liste;

b) alla composizione della Commissione mobile e alla determinazione dei giorni e luoghi in cui la Commissione stessa dovrà recarsi a senso dell'art. 4 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686;

c) alla determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del Consiglio di leva.

Il manifesto recante l'ordine della leva, conforme all'allegato *A* annesso alla presente circolare, porterà la data del 20 ottobre 1931 e l'ufficio di leva si assicurerà che sia pubblicato entro il 31 dello stesso mese.

4. Gli uffici di leva delle colonie trasmetteranno ciascuno due esemplari del manifesto al Ministero della guerra, due esemplari a quello delle colonie ed uno al rispettivo Comando del R. corpo truppe coloniali.

Non appena ricevuto l'esemplare del manifesto detto Comando destinerà per le sedute del Consiglio e della Commissione mobile l'ufficiale delegato, l'ufficiale medico che dovrà espletare le funzioni di perito sanitario, l'ufficiale dei CC. RR., nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, tenendo presente quanto è detto in proposito dai numeri 21 e seguenti della circolare 259 del *giornale militare* corrente anno.

5. I Comandi dei Regi corpi truppe coloniali dovranno comunicare ai Ministeri della guerra e delle colonie i nomi degli ufficiali delegati e degli ufficiali medici destinati ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

6. Le visite degli inscritti residenti in colonia della classe 1911 — compresi quelli di classi precedenti rimandati a detta leva per rivedibilità o per altri legali motivi — avranno inizio il 16 novembre e dovranno seguire senza interruzione fino a quando non siano stati visitati tutti gli inscritti.

7. Per la esecuzione delle visite e la procedura in genere della leva, anche per quel che concerne sia le assegnazioni alle ferme minori, che le predesignazioni alle varie armi e specialità, si applicheranno norme analoghe a quelle di cui alla circolare 259 contenente le disposizioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti della classe 1911.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, il giudizio di predesignazione dovrà essere emesso in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

8. Le situazioni della leva compilate sui modelli conformi agli allegati *D* e *D-bis*, di cui alla citata circolare 259 dovranno essere inviate ai Ministeri interessati della guerra e delle colonie alle date indicate dal n. 173 della circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*
alla circolare n. 386
del *giornale militare* 1931

GOVERNO DELLA . . . . . .

CONSIGLIO DI LEVA DELLA . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1911.

Il presidente del consiglio di leva della . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1911 e tutti gli altri inscritti aggiunti alle liste di leva della classe 1911 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa colonia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in . . . . . (indicare il territorio i cui inscritti debbono presentarsi a visita direttamente al consiglio di leva) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi a questo consiglio di leva nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Gli inscritti invece residenti nel rimanente territorio della colonia debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nelle località e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata ricezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presenteranno nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed

in ogni caso denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

3. I giovani nati nel 1911 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito all'autorità municipale, o commissario regionale o comandante di zona di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che al momento della visita risiedono fuori della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del luogo ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della colonia o della provincia del Regno in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella colonia cui appartengono per fatto di leva, ma in una regione o zona diversa da quella sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda, in carta bollata da 3 lire, dieci giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva, il quale, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

6. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili o rimandati per legali motivi e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o di documento equipollente.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda in carta semplice, cor-

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni: quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

« I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

« Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

« La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

redata della copia autentica dell'ato di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto egli che suo padre sono per origine cittadini dello Stato medesimo.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal luogo di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscriti che risiedono nel territorio del capoluogo della colonia i cui iscritti debbono presentarsi a visita direttamente al consiglio di leva.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero devono regolarizzare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1931. Essi possono, se si presumono abili, chiedere anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre o di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfani di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni, potranno ottenere l'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figli primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale ri-

guardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Avranno diritto all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si troveranno in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

14. Per ottenere l'assegnazione a ferma minore gli interessati chiederanno alle competenti autorità i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso dei requisiti della istruzione premilitare, chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a sopportare le lievi fatiche della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 chilometri da quella ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

I militari inscritti della classe 1911 e gli aggiuni sulle liste della classe stessa, quali rivedibili o rimandati per legale motivo, che non abbiano precedentemente alla entrata in vigore della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, frequentato i corsi premilitari, potendo per le disposizioni transitorie emanate per l'applicazione della legge anzidetta conseguire l'idoneità premilitare colla frequenza di un solo corso, hanno diritto di ottenere l'assegnazione alla ferma minore della durata corrispondente al titolo invocato, qualora comprovino di aver ottenuto l'idoneità alla fine di detto corso.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi dal competente comandante di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale agli interessati che ne faranno richiesta, dietro esibizione del libretto personale o in base alle risultanze del mod. P.N. 4.

16. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 31 gennaio 1932 altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Qualora, per la brevità del tempo, gl'interessati non abbiano potuto tempestivamente procurarsi i detti documenti, i consigli di leva, ove tale impossibilità venga debitamente dimostrata, potrà ritenere giustificato il ritardo. I titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rin-

vio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), debbono essere presentati all'ufficio matricola presso il comando del Regio corpo truppe coloniali prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

18. Presso il consiglio di leva e la commissione mobile in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando, la dichiarazione, con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare all'ufficio matricola presso il Comando del R. Corpo di truppe coloniali gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti). elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che l'ufficio matricola presso il comando del Regio corpo truppe coloniali cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusto il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritiran-

done ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

21. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e dei quali titoli è prescritto l'obbligo della denuncia sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923: « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

« Chi scientemente, al fine di sottrarre se od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000 senza preguidizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

« I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il Regio esercito.

« Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923. n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

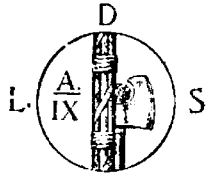
titolo di studio ottenuti in istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università o istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi;

licenza dei corsi di composizione dei Regi conservatori di musica.

22. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra, d'intesa con quello delle colonie, emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 20 ottobre 1931.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA



PREZZO L. 1,80

(4100649) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1931 - ANNO IX — 31 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 387 - 18 maggio 1931 - Anno IX — COLONIE. — R. decreto n. 901 - Ordinamento militare pei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . *Pag.* 1637

» 388 - 21 luglio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 11 aprile 1930 » 1655

» 389 - 30 luglio 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali . . . . . » 1657

» 390 - 30 luglio 1931 - Anno IX — SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 1659

PARTE SECONDA

N. 391 - 30 aprile 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 638 - Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera « Batteria Sbarre » . . . . . *Pag.* 1661

N. **392 – 23 aprile 1931** – Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 639 – Radiazione di quattro opere fortificate dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . *Pag.* 1662

» **393 – 23 aprile 1931** – Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 669 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno di dodici opere del corpo d'armata di Alessandria . . . . . » 1663

» **394 – 9 aprile 1931** – Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 731 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera fortificata « Spiaggia » in Riva . . . . . » 1664

» **395 – 25 giugno 1931** – Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 913 – Trattamento economico al generale di corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del comitato per la mobilitazione civile . . . . . » 1665

» **396 – 20 luglio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali . . . . . » 1666

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1667

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1671

PARTE PRIMA

Circolare N. 387. — COLONIE. — R. decreto n. 901 - Ordinamento militare pei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. — (Gabinetto). — 18 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* **n. 167, del 22 luglio 1931 - Anno IX).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il Nostro decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Ritenuto necessario di apportare alcune modificazioni alle norme che regolano il reclutamento, il servizio ed il trattamento economico del personale dei Regi corpi predetti;
Inteso il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608:

1. — Il n. 2 della lettera *a*) dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« 2) sottufficiali e militari di truppa trasferiti nei Regi corpi in seguito a domanda o d'autorità ed appartenenti al Regio esercito, e militari di truppa richiamati dal congedo

in seguito a domanda di ammissione nei Regi corpi ed appartenenti al Regio esercito, o alla Regia marina, o alla Regia aeronautica (personale di governo o di manovra), o alla Regia guardia di finanza ».

2. — Il penultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Le norme per la iscrizione nei ruoli dei militari italiani in congedo, per la loro dipendenza e per il loro impiego, sono date dal Ministero della guerra o dagli altri Ministeri interessati, di concerto con quello delle colonie ».

3. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti ai Regi corpi e pei quali i Governi coloniali non potessero o non ritenessero conveniente provvedere direttamente, le richieste saranno dirette al Ministero delle colonie che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre Amministrazioni dello Stato.

« La spesa relativa sarà a carico dell'Amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla Ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie previa l'assicurazione, anche se telegrafica, che la Ragioneria coloniale dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture ».

4. — Il settimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della guerra determina ogni anno i requisiti d'età dei quali debbono essere in possesso, all'atto del trasferimento in Colonia, gli ufficiali indicati nel precedente comma.

« In ogni caso gli ufficiali stessi non debbono aver superato i 50 anni di età se ufficiali superiori, i 45 anni se capitani, i 35 anni se subalterni ».

5. — Nell'art. 7, secondo comma, dopo le parole: « l'Ospedale militare viciniore » sono aggiunte le seguenti: « in sede di Comando di Corpo d'armata ».

6. — I primi tre comma dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti quattro:

« Gli ufficiali destinati in Libia, sia a domanda sia d'autorità, no vincolati ad una ferma di due anni. Allo scadere della ferma, su domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero delle colonie, successive rafferme annuali sino al compimento del sesto anno di permanenza in Colonia.

« Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme. Tuttavia, in casi eccezionali e nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero della guerra, in seguito a proposta di quello delle colonie, una ulteriore permanenza in Colonia agli ufficiali che abbiano già compiuto il periodo massimo di sei anni.

« È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma, oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che per esigenze di servizio ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

« Nella concessione delle rafferme sarà tenuto presente quanto dispone il precedente art. 6 riguardo agli ufficiali che, durante il servizio coloniale, vengono raggiunti dai limiti di età, e quanto è disposto in seguito in caso di promozione al grado superiore ».

7. — L'ultimo periodo dell'art. 10 è soppresso.

8. — All'art. 12 sono apportate le seguenti varianti:

al primo comma aggiungere il seguente periodo: « Ai primi capitani la detta indennità è corrisposta nella misura prevista per i maggiori »;

sostituire il sesto comma col seguente: « L'indennità di equipaggiamento non spetta all'ufficiale destinato in un Regio corpo in seguito a trasferimento da altro Regio corpo della Libia o delle Colonie dell'Africa Orientale. »;

sopprimere gli ultimi due comma e sostituirli col seguente:

« Gli ufficiali che dopo la promozione al grado superiore continuano a prestare servizio nel Regio corpo hanno di-

ritto alla differenza tra l'indennità d'equipaggiamento stabilita per il nuovo grado e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano ».

9. — Nell'art. 13 sono apportate le seguenti aggiunte:

dopo le parole: « Da L. 1200 a L. 2000 agli ufficiali dei comandi e reparti sahariani » sono aggiunte le seguenti: « compresa tra questi la compagnia carabinieri Reali del Fezzan »;

nei comma *a*, *b*, *c*, *d*, dopo le parole: « all'indennità di missione o di marcia » sono aggiunte le seguenti: « o di operazioni ».

10. — Gli ultimi due periodi dell'art. 14 sono soppressi.

11. — Nel terz'ultimo comma dell'art. 15, alle parole « al Comune ove ha fruito la licenza » sono sostituite le seguenti: « al Comune ove ha dichiarato di fruire della licenza ».

12. — L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze del servizio, è concessa agli ufficiali la licenza ordinaria coloniale nella misura di 90 giorni per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo di truppe coloniali. Per gli ufficiali dei reparti sahariani, compresi fra essi gli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio presso reparti cammellati, è ammesso il cumulo di tre annualità di licenza ordinaria coloniale.

« I giorni di viaggio necessari per recarsi nel Regno e per tornare alla propria sede in Colonia, non sono computati nella durata della licenza.

« L'ufficiale che si reca in licenza ordinaria ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa; e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in Colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

« Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Siracusa.

« L'ufficiale che rientra in Colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli, ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

« La licenza viene normalmente concessa al termine del secondo anno di permanenza in Colonia. Però, per esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere di tale periodo.

« Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento, nel biennio, della licenza ordinaria. In tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

« Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

« La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa — sempre quando lo consentano le esigenze di servizio — in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

« Agli ufficiali generali, agli ufficiali superiori ed ai primi capitani, che rimpatriano definitivamente dalla Libia, con diritto alla licenza ordinaria coloniale, questa è concessa nella misura rispettivamente fissata dal regolamento per le licenze del Regio esercito. Però, per i giorni eccedenti la durata della licenza ordinaria coloniale stabilita dal presente articolo, sono dovuti, a carico del bilancio coloniale, i soli assegni normali previsti per il Regno.

« All'ufficiale che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe, può essere concessa la licenza ordinaria coloniale entro l'anno seguente, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziatosi.

« In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale, prima del compimento del biennio, può essere concessa un'aliquota di licenza proporzionale al servi-

zio prestato. Tale concessione non ha luogo quando il periodo di permanenza in Colonia è inferiore ad un anno.

« La licenza ordinaria coloniale non spetta in caso di rimpatrio di autorità per motivi disciplinari.

« All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in più del biennio: tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante delle truppe.

« Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio, l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi. In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani ».

13. — Il primo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali che hanno già fruito della licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire della licenza stessa, può essere concessa quella straordinaria ai sensi degli articoli 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, compatibilmente con le esigenze del servizio ».

14. — Nell'art. 22 sono apportate le seguenti varianti:

il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra o di polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle circostanze in cui in Italia è dovuta l'indennità di marcia, questa è corrisposta in Colonia con le stesse norme dalle quali essa è regolata ».

15. — Nell'art. 24 sono apportate le seguenti varianti:

nel primo comma sono soppresse le parole « o isolatamente »;

il secondo comma è sostituito dal seguente: « Conservano altresì l'indennità quadrupedi e quella per la conoscenza delle lingue locali della Colonia d'appartenenza e, ove non godano già di quest'ultima indennità, possono percepire quella per la conoscenza delle lingue locali della Libia »;

nel penultimo comma, alle parole: « di appartenenza » sono sostituite le seguenti: « di temporanea destinazione ».

16. — Nell'art. 26 sono apportate le seguenti varianti:

al termine dei capoversi nn. 2 e 5 sono aggiunte le parole: « purchè non siano ammogliati o vedovi con prole »;

il capoverso n. 4 è sostituito dal seguente:

« 4) dai militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo o di manovra), e della Regia guardia di finanza, che chiedano di essere ammessi in servizio nei Regi corpi ed abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito »;

nel terzultimo comma, le parole: « se appartenenti a corsi allievi ufficiali o sottufficiali », sono sostituite dalle seguenti: « se appartenenti a corsi allievi sottufficiali ».

17. — Negli articoli 26, 27 e seguenti, la dizione: « Reparti carabinieri Reali e zaptiè » è sostituita con la seguente: « Reparti carabinieri Reali ».

18. — Nell'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il primo periodo del capoverso *a*) è aggiunto il periodo seguente: « Quest'ultimo limite, però, non riguarda i sottufficiali »;

l'ultimo periodo del capoverso *c*) è soppresso;

il quart'ultimo comma è soppresso.

19. — Nell'art. 28, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il Comando del Regio corpo, però, su proposta del comandante della divisione carabinieri Reali designa quali comandi e posti sedentari della divisione stessa possono essere coperti da marescialli dell'Arma ammogliati ».

20. — Nell'art. 29 sono apportate le seguenti varianti:

il terzultimo comma è sostituito col seguente:

« I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma vengono chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo fino a quando siano nominati impiegati civili, e comunque non oltre il termine della ferma o della rafferma in corso. »;

il penultimo comma è soppresso.

21. — Il penultimo comma dell'art. 30 è sostituito col seguente:

« I militari di truppa in congedo della Regia marina e della Regia aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione. Quelli della Regia guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale se tali gradi abbiano eventualmente conseguito in precedenza nel Regio esercito, o, in caso diverso, come soldati ».

22. — L'ultimo comma dell'art. 30 è soppresso.

23. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« All'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dei sottufficiali e militari di truppa nazionale sotto le armi o dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno o all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra ».

24. — I primi tre comma dell'art. 32 sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica la ferma coloniale, possono ottenere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annuali entro i limiti di età e di servizio previsti per il Regio esercito in Italia.

« Le rafferme coloniali sono concesse dal comandante del Regio corpo.

« La permanenza continuativa nei Regi corpi non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nei Regi corpi stessi, e i sei anni pei sottufficiali che vi furono ammessi come tali. Soltanto in casi eccezionali e giustificati da comprovate assolute necessità di servizio, da valutarsi volta per volta dai comandanti dei Regi corpi, possono essere proposte al Governatore della Colonia, e dal Ministero delle colonie sanzionate, proroghe ai termini di otto o sei anni sopra fissati.

« Non possono di massima essere destinati in Tripolitania o in Cirenaica sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da dette Colonie o da altra ».

25. — Il secondo comma dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

« L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto, ma che ricevono la razione viveri in natura od in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà. Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscano i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa ».

26. — Gli ultimi quattro comma dell'art. 37 sono sostituiti con i seguenti:

« Per gli altri sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa che assumono la ferma coloniale il premio di arruolamento è stabilito nella misura di L. 1300 per i volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia o nelle Colonie o dei militari in congedo, che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra; L. 1000 per i volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor tempo; L. 500 per i militari sotto le armi od in congedo che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra; L. 250 per coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o non ne abbiano prestato affatto.

« Coloro che, avendo cessato di far parte dei Regi corpi di truppe coloniali, vi sono riammessi, contraggono l'obbligo

di una nuova ferma coloniale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

« I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale, o avessero completato successive rafferme, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio — come ammessi alla prima o alle successive raf ferme.

« Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma coloniale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma assunta, il tempo necessario per tale completamento. Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

« Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori a quindici giorni.

« Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato in un Regio corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a quindici giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti, però, i dodicesimi di esso già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 38.

« La frazione di anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'anno.

« Nel caso di collocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 38, nessuna quota di premio rafferma è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

« Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporamento nel Regio corpo di destinazione ».

27. — L'ultimo comma dell'art. 40 è sostituito col seguente:

« La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili ».

28. — Il primo ed il secondo comma dell'art. 42 sono sostituiti col seguente:

« Ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi, che vengano a trovarsi in speciali condizioni o che compiano speciali servizi, sono dovute le indennità che saranno stabilite in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze ».

29. — L'art. 43 è sostituito col seguente:

« Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengano riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o che risultino provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia, è dovuto, indipendentemente dalla eventuale pensione o indennità di riforma o da altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di L. 1000 per una volta tanto.

« Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per le lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione ».

30. — Il primo e il secondo comma dell'art. 44 sono sostituiti con i seguenti:

« Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali, comandati a prestare servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento. Però, dalla data d'imbarco in Colonia fino a quella di sbarco per farvi ritorno, l'indennità coloniale pei marescialli è ridotta a metà dello stipendio, e il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa è ridotto alla metà. Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti e ai sergenti maggiori.

« Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al proprio Regio corpo. Quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del Presidio di Roma, da stabilirsi d'accordo con l'autorità militare territoriale competente ».

31. — Nel capoverso n. 1 dell'art. 45, dopo le parole: « se addetti ai reparti sahariani » sono aggiunte le seguenti: « compresa fra questi la Compagnia carabinieri Reali del Fezzan ».

32. — I primi quattro comma dell'art. 48 sono sostituiti con i seguenti:

« Quando le esigenze di servizio lo consentano ed in relazione alla condotta ed alla istruzione, i marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti ed i militari di truppa volontari possono ottenere la licenza ordinaria coloniale di giorni 60 per ogni biennio di servizio compiuto nel Regio corpo. Per i sottufficiali dei reparti sahariani, compresi fra essi i sottufficiali dei carabinieri Reali in servizio presso reparti cammellati, è ammesso il cumulo di tre annualità di licenza ordinaria coloniale.

« I giorni di viaggio tanto nell'andata quanto nel ritorno sono in più del periodo di licenza.

« Il viaggio dalla residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale per i sergenti maggiori e sergenti, per i caporali e soldati.

« Solo in casi eccezionali di comprovate necessità di servizio o private da valutarsi volta per volta dai comandanti dei Regi corpi, la licenza ordinaria coloniale ai sergenti maggiori, ai sergenti ed ai militari di truppa potrà essere concessa in parte durante il biennio, ma sempre in relazione al periodo di servizio compiuto, restando fermo, in tali casi, quanto riguarda il rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese di viaggio ed il computo dei giorni di viaggio ».

33. — L'ultimo comma dell'art. 50 è sostituito col seguente:

I sottufficiali e militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del Regio esercito, e continuano a fruire durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 44 ».

34. — Nell'art. 54. dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Il numero dei sottufficiali destinati o da destinarsi in servizio civile nelle Colonie libiche, deve essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 ».

35. — Nel terzo comma dell'art. 57 le parole: « pei componenti i gruppi sahariani è di un anno » sono soppresse.

36. — L'art. 58 è sostituito col seguente:

« La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari;
uachil;
muntaz;
buluc-basci;
scium-basci ».

37. — Nelle colonne « rafferme » degli specchi delle paghe dell'art. 59, le parole: « pei componenti i gruppi sahariani, dopo il 1° biennio di servizio » sono soppresse.

38. — Il secondo comma dell'art. 60 è soppresso.

39. — Il primo comma dell'art. 62 è sostituito col seguente:

« Le indennità per servizi e posizioni speciali sono stabilite col decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, di cui all'art. 42 del presente ordinamento ».

40. — Al quart'ultimo comma dell'art. 70 è aggiunto il seguente alinea: « L. 0,40 a coloro che prestano servizio con la sola bardatura di proprietà ».

41. — Nell'art. 72 sono apportate le seguenti varianti:

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento di cui ai precedenti comma si applica anche agli zaptiè e ai graduati zaptiè che cessano di appartenere al reparto di provenienza per effetto di riduzioni di organici e sono ammessi a far parte di unità delle altre armi del Regio corpo. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I graduati che all'atto del congedamento abbiano accettato di essere inscritti nei ruoli della forza in congedo di cui all'art. 1 del presente ordinamento, e quelli cessati da non più di un mese dall'appartenenza al Regio corpo, in caso di riammissione in servizio riprendono il loro grado; gli altri sono riammessi come ascari ».

42. — L'ultimo comma dell'art. 77 è sostituito col seguente:

« Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che ne ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Quelle non riscosse per tre anni consecutivi fanno decadere il militare indigeno da ogni diritto sulla pensione. Però nell'un caso e nell'altro il Governatore può, con proprio decreto motivato, riconoscere che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di decorrenza di questi, disponendo la reintegrazione dell'interessato nei suoi diritti dalla data medesima, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale, che eventualmente si fosse in precedenza verificata ».

43. — L'art. 78 è sostituito col seguente:

« In materia di pensioni e gratificazioni è ammesso il ricorso al Governatore, e, contro le decisioni di questo, al Ministero delle colonie.

44. — Nel terzo comma dell'art. 86 alle parole: « per tutti i servizi » sono sostituite le seguenti: « per ciascun servizio ».

45. — Il penultimo comma dell'art. 90 è sostituito coi seguenti:

« L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore del fondo per sussidi:

a) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento in Libia;

b) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento, o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

c) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

d) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

e) ai militari in congedo bisognosi, che hanno prestato servizio in Libia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche.

« Le modalità per le erogazioni dei sussidi e la loro misura sono stabilite con decreti dei Governatori ».

Art. 2.

La tabella *B* annessa all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, è abrogata sotto la data del 1° marzo 1931.

Sotto la stessa data entra in vigore la tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali di cui al n. 28 dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

È sanzionata, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1929 e il 28 febbraio 1931 la corresponsione di indennità per servizi e posizioni speciali disposta per i sottufficiali e militari di truppa del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania in deroga alla tabella *B* di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Nella tabella *C* annessa all'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica appro-

vato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, sono apportate le seguenti varianti:

a) N. 2 lettera *A*), secondo comma: in luogo della dizione « (o barracano) », sostituire: « e un barracano ».

In luogo di « due coperte da campo » sostituire: « una coperta da campo ».

b) Lettera *B*). Il primo ed il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:

« *B*) ai componenti i reparti sahariani: due camicie (suria); due cravatte; un farsetto a maglia; due paia di mutande; una sottotachia; una tenuta di tela bianca; una tenuta di tela kaki; un turbante completo o il corrispettivo per acquistarlo dal commercio.

« Ai meharisti dei reparti suddetti spetta inoltre un paio di scarpe di tela (o sandali per gli eritrei) o un paio di balghe (calzatura locale), un bournus (o il corrispettivo per acquistarlo sul mercato locale); agli altri componenti i reparti stessi, un paio di scarpe indigene (balghe): un paio di mollettiere e un barracano usato ».

c) La dizione della lettera *C*) è variata come segue:

« *C*) gli spahis hanno gli oggetti seguenti: all'atto dell'arruolamento: una camicia (suria), un paio di pantaloni indigeni (sirual), un farsetto a maglia, un paio di balghe, una tachia con sottotachia, una fascia distintivo, una farmula, un barracano (o l'equivalente per acquistarlo sul mercato locale).

« Al principio di ogni anno successivo al primo: una camicia (suria), un paio di pantaloni (sirual).

« Al principio di ogni biennio successivo al primo ed oltre agli oggetti di cui sopra: un farsetto a maglia, una tachia, una sottotachia, un barracano ».

d) Dopo le parole « di tela » della lettera *D*), va inserita la parola « bianca ».

e) Dopo le parole: « come i libici » della lettera *E*) sono aggiunte le parole: « meno la farmula e il barracano ».

f) *Rinnovazione*, primo comma. Sono soppresse le parole: « e per gli spahis »; al termine del comma vanno ag-

giunte le parole: « o un paio di sandali, o un paio di balghe ».

g) Nel secondo comma sono soppresse le parole: « una tachia con fiocco pei componenti i gruppi sahariani ».

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio presso il Ministero delle colonie o presso il Deposito centrale di truppe coloniali, continuano — finchè si trovano in tale posizione e limitatamente alla durata della ferma o della rafferma in corso — a percepire, se marescialli, l'indennità coloniale nella misura stabilita per i pari grado in Colonia diminuita di un quarto, e, se sergenti maggiori o sergenti, la intera razione viveri in contanti.

Art. 6.

Ai sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali, provenienti dai sottufficiali in congedo, riammessi in servizio presso i Regi corpi medesimi, possono essere concesse con le modalità specificate nel terzo comma dell'art. 32, ed entro i limiti fissati dalle tabelle organiche, proroghe al termine massimo di permanenza continuativa in Colonia, quand'anche non ricorrano le eccezionali circostanze di servizio indicate nel predetto comma, semprechè l'ulteriore permanenza sia giudicata utile al servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 57. — FERZI.

N. 388. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 11 aprile 1930.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1930, col quale fu indetto un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra:

1° DI VALERIO dott. Rufino, con punti 18,65 su 20;

2° PREDOME dott. Sebastiano, con punti 17 su 20;

3° VALLERINI dott. Enzo, con punti 16,35 su 20;

4° D'ANDRIA dott. Michele, con punti 16,25 su 20;

5° MALPICA dott. Giovanni, con punti 16,20 su 20;

6° NIZZA dott. Vincenzo, con punti 16 su 20, nato il 24 gennaio 1905;

7° GIANNINI Francesco, con punti 16 su 20, nato il 29 aprile 1905;

8° NICOSIA dott. Giuseppe, con punti 15,80 su 20;

9° FERRARI-BRAVO dott. Guido, con punti 15,70 su 20;

10° BOUTET dott. Riccardo, con punti 15,50 su 20;

11° SORGE dott. Giovanni, con punti 15,30 su 20;

12° FERRANTE dott. Giulio, con punti 15,25 su 20;

13° RUSSO dott. Leonida, con punti 15,10 su 20;

14° D'ONOFRIO dott. Renato, con punti 15,05 su 20;

15° CAIOZZO dott. Camillo, con punti 15 su 20;

16° FERRARA dott. Giuseppe, con punti 14,90 su 20;

17° TOZZI dott. Antonio, con punti 14,75 su 20;

18° MARTUSCELLI dott. Filippo, con punti 14,60 su 20;

19° TOMASELLI dott. Salvatore, con punti 14,55 su 20;

20° SPINA dott. Natale, con punti 14,35 su 20;

21° CIFALINO' dott. Antonino, con punti 14,25 su 20;

22° PICCIURRO dott. Giuseppe, con punti 14,15 su 20;

23° DEL TRONO dott. Mario, con punti 14 su 20;

24° CIMINELLI dott. Vittorio, con punti 13,40 su 20;

25° ALVINO dott. Sabino, con punti 13,20 su 20, nato il 23 marzo 1904;

26° RONDINARA dott. Giuseppe, con punti 13,20 su 20, nato il 14 luglio 1907;

27° MANCO dott. Mariano, con punti 13,10 su 20;

28° DE SANCTIS Orazio, con punti 13 su 20, nato il 29 agosto 1902;

29° COLANERI dott. Francesco, con punti 13 su 20, nato il 3 ottobre 1905.

Roma, li 21 luglio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 389. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 luglio 1931 - Anno IX.

Il sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali, confezionato con tela di cotone color grigio per vestiario, è costituito dal corpo e dal fondo.

Il corpo è ricavato da un pezzo di tela di forma rettangolare i cui lati minori sono cuciti insieme mediante cucitura a macchina.

Il fondo è costituito da un pezzo della stessa tela, di forma ovale, unito al corpo mediante doppia cucitura a macchina.

L'estremità libera del sacco è ripiegata esternamente in modo da formare un orlo alto mm. 20 a 25.

In corrispondenza della cucitura longitudinale del corpo del sacco ed a mm. 70 circa dall'orlo superiore è fissata, mediante cucitura a mano, una funicella straforzinata lunga cm. 75, che serve per la chiusura del sacco.

Le dimensioni del sacco finito sono le seguenti:

altezza del corpo	cm.	66,5 a 67,5
metà larghezza del corpo . . .	»	41 a 41,5
lunghezza massima del fondo . .	»	31 a 32
larghezza massima del fondo . .	»	23 a 23,5

Il sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali sarà inventariato al categorico 262 — sezione *A* — della categoria 2ª, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, e al prezzo di L. 9,20.

Il sacco custodia per tende da ufficiali (mod. Bucciantini) di cui al categorico 131 della sezione *A*, categoria 2ª, del citato nomenclatore, passa al categorico 609, sezione *D*, della stessa categoria e resta in uso fino a consumazione al prezzo unitario di L. 11,40.

Conto di costruzione del sacco di tela color bigio per tenda mimetica da ufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71. . . .	m.	0,98	8,80	8,624
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,50
Prezzo di costo . . . . . L.				9,124
Prezzo di conteggio . . . L.				9,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,75 di funicella straforzinata del diametro di mm. 2 1/2 a 3 del peso di grammi 5 ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 390. — SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 30 luglio 1931 - Anno IX.

Il ministero delle comunicazioni (direzione generale delle poste e telegrafi), ha provveduto alla registrazione dell'indirizzo convenzionale telegrafico:

Labocamiles

adottato da questo ministero per i telegrammi diretti al laboratorio caricamento proietti di Piacenza.

Pertanto tale nuovo indirizzo dovrà essere aggiunto a pagina 1182 della circolare 317 *giornale militare* 1919, immediatamente sotto la dicitura: « ufficio raccolta munizioni guerra ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 391. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 638 - Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera « Batteria Sbarre ». — (Direzione generale del genio). — 30 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'opera « Batteria Sbarre » è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 41. — MANCINI.

N. 392. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 639 - **Radiazione di quattro opere fortificate dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 23 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 10 maggio 1900, n. 491;
Visto il regolamento per l'esecuzione del detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere: Batteria di SM. Carino, Batteria di Pian dei Prati, Batteria della Croce Arnasco e Batteria del Bellarasco, sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 42. — MANCINI.

N. 393. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 669 - Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno di dodici opere del corpo d'armata di Alessandria.** — (Direzione generale del genio. — 23 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere: Tagliata di Giovo Ligure, Geremia, Taborda, Pernante, Giaura, Pepino, Batteria Lodrino Superiore, Batteria Neghino, Batteria Piroat, Ceserma difensima Les Sources, Forte Centrale e Tagliata di Zuccarello sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 58. — FERZI.

N. 394. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 731 - Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera fortificata « Spiaggia » in Riva. — (Direzione generale del genio. — 9 aprile 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera fortificata « Spiaggia » in Riva è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 116. — FERZZI.

N. 395. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 913 – Trattamento economico al generale di corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del comitato per la mobilitazione civile. — (Gabinetto). — 25 giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169 del 24 luglio 1931 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di stabilire il trattamento economico del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, anche in seguito alla sua cessazione dai ruoli del Regio esercito per limiti di età;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al generale di Corpo d'armata, attualmente incaricato delle funzioni di presidente del Comitato per la mobilitazione civile continuerà ad essere corrisposto — fino a che durerà nelle funzioni predette — il trattamento di generale di Corpo d'armata richiamato dal congedo anche dopo di aver cessato per età dall'appartenere ai ruoli del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 giugno 1931-IX e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 69. — MANCINI.

N. 396. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 20 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito;

Visto il dispaccio 17 luglio 1931, n. 387 P. R. del ministero delle finanze;

Decreta:

I seguenti ufficiali e funzionari sono chiamati a far parte del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali, ai sensi dell'art. 2 della legge 1712 del 29 dicembre 1930:

Colonnello SCALA cav. Ettore.

Maggiore d'amministrazione CARINO cav. Francesco Antonio.

Consigliere SCACCIAVILLANI cav. Edoardo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 19 *Guerra, foglio n.* 327. — SCRIVANTE.

NOTIFICAZIONI

Concorso a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, con il quale sono approvati i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze sociali e politiche, scienze sindacali, scienze economico-commerciali.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali), via della Stamperia, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente articolo;

3° certificato del podestà del Comune di orgine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato di rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, e quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengono a ruoli del Ministero delle corporazioni dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso, i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

a) Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

b) Economia politica e scienza delle finanze.

c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formarono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato.

b) Diritto civile e commerciale.

c) Storia civile e politica dalla Rivoluzione francese in poi.

d) Elementi di statistica.

e) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte e orali anche nella lingua inglese e tedesca.

Il Ministro: BOTTAI.

Variazioni sulle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 15 luglio 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Roma . . .	Alle borgate Ostia situate una lungo la spiaggia del mare e l'altra in prossimità del Castello, sono attribuite rispettivamente le denominazioni di « Ostia Lido » e di « Ostia Antica ».	n. 850 12 giugno 1931	155

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 37ª, anno 1931, circolare 333:

A pagina 1365, paragr. 50 sostituire al primo capoverso il seguente:

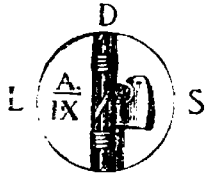
L'obbligo dell'istruzione premilitare per i giovani nati nell'anno 1911 e per i militari aggiunti sulle liste di leva della classe 1911 quali rivedibili o rimandati per legale motivo che non abbiano già frequentato con successo il primo corso premilitare, è limitato ad un solo anno di corso.

Dispensa 38ª, anno 1931, circolare 337:

A pagina 1392, 3ª riga: anzichè « categorico 1692 », leggasi: « categorico 2834 ».

Dispensa 41ª, anno 1931, circolare 381:

A pagina 1597, quart'ultima riga, il prezzo della pubblicazione relativo all'« Istruzione sull'affardellamento della cavalleria è di L. 2,00 la copia anzichè di L. 1,60 ».



PREZZO L. 1,80

(4100649) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1931 - ANNO IX — 7 AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 397 – **18 giugno 1931** – Anno IX — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 919 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare . . . . . *Pag.* 1775

» 398 – **6 agosto 1931** – Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di strumenti verificatori per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici in servizio presso i corpi (*con una tavola di disegno*). . . . . » 1779

PARTE SECONDA

N. 399 – **11 luglio 1931** – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . *Pag.* 1783

» 400 – **16 luglio 1931** – Anno IX — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . . » 1784

N. **401** – **28 luglio 1931** - Anno IX — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del ministro delle Colonie col quale sono sostituiti il presidente e alcuni membri della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie . . . . . *Pag.* 17

» **402** – **6 agosto 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 17

» **403** – **6 agosto 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1932. . » 17

» **404** – **6 agosto 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario . . . . . » 17

» **405** – **6 agosto 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1932 . . . . . » 17

» **406** – **6 agosto 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno – Ottobre 1931 . . . . . » 17

» **407** – **6 agosto 1931** - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . » 17

» **408** – **6 agosto 1931** - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. – Servizio pompieristico militare . . . . . » 17

NOTIFICAZIONE . . . . . » 17

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 17

PARTE PRIMA

Circolare N. 397. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 919 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 4 agosto 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare con le modificazioni seguenti:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I tribunali militari territoriali sono costituiti:

a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata;

b) da uno o più giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare;

c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti appartenenti ai ruoli delle armi combattenti. I quattro giudici appartenti all'Esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno di maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

« Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi gradi come i giudici effettivi predetti, essi pure appartenenti al ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.

« In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne farà le veci il giudice militare di grado più elevato e di maggiore anzianità.

« Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilità di cui all'art. del presente decreto ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono fe me le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; ma faranno parte di diritto del tribunale che dovrà giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti, nonchè lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualità, sia in quella di giudice a seconda dei casi.

« Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalità di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari ».

Dopo l'art. 20 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 20-*bis*.

All'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Non trovandosi nel dipartimento un numero di ufficiali rivestiti dei gradi prescritti sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali aventi gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal comandante in capo del dipartimento dove siede il tribunale ».

Art. 20-*ter*.

Dopo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello.

« Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 398. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di strumenti verificatori per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici in servizio presso i corpi** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale d'artiglieria). — 6 agosto 1931 - Anno IX.

Per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici presso i corpi, sono adottati, in aggiunta a quelli descritti nella « Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi » i seguenti verificatori, rappresentati nell'annessa tavola:

Verificatori della sporgenza della punta del percussore dal piano della testa del cilindro:

nella mitragliatrice pesante mod. 14;

nelle mitragliatrici leggere: Breda *C* - mod. 29 - mod. 30 e nella pistola automatica mod. 910;

nelle mitragliatrici leggere Fiat 26 e Fiat 28;

nella pistola automatica mod. 915.

Laminetta per verificare il regolare funzionamento del nottolino di sicurezza nella mitragliatrice pesante mod. 14.

Falsa cartuccia per mitragliatrice leggera Fiat 26 (rifiuto in servizio).

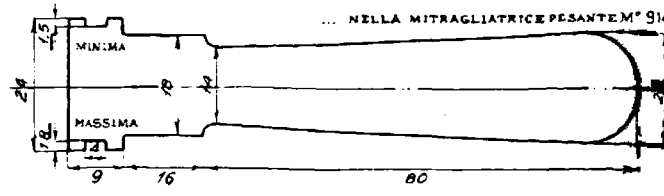
Falsa cartuccia per mitragliatrici leggere Breda *C* - modello 29 - mod. 30 e Fiat 28 (rifiuto in servizio).

Verificatore del calibro di canna di pistole automatiche mod. 910 e mod. 915 (rifiuto in servizio).

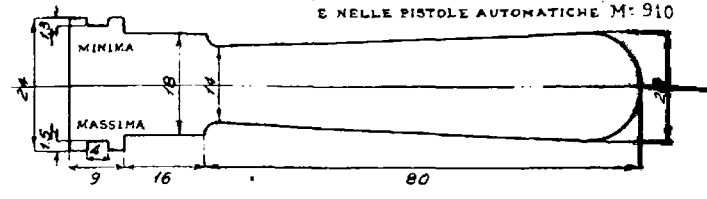
Il Ministro: P. GAZZERA.

VERIFICATORI DELLA SPORGENZA DELLA PUNTA DEL PERCUSSORE DAL PIANO DELLA TESTA DEL CILINDRO :

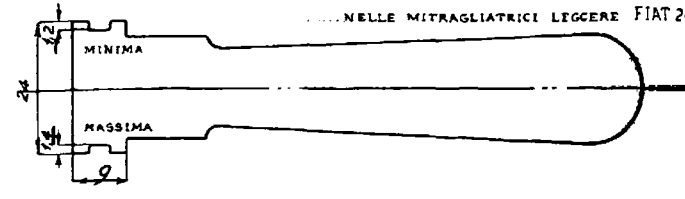
... NELLA MITRAGLIATRICE PESANTE M° 914



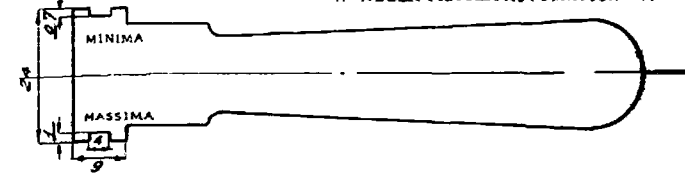
... NELLE MITRAGLIATRICI LEGGERE BREDA C. - M°29 M°
E NELLE PISTOLE AUTOMATICHE M° 910



.....NELLE MITRAGLIATRICI LEGGERE FIAT 26 e FIAT 28



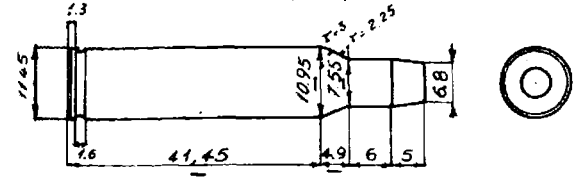
... NELLA PISTOLA AUTOMATICA - M° 915 -



LE QUOTE SOTTOLINEATE SONO DI PRECISIONE

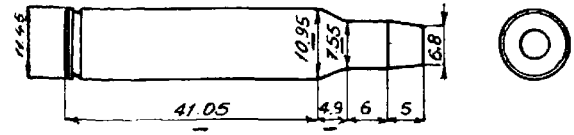
FALSA CARTUCCIA PER MITRAGLIATRICE LEGGERA

FIAT 26 (R.S.)



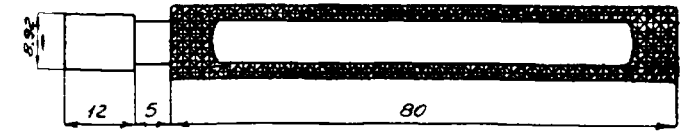
FALSA CARTUCCIA PER MITRAGLIATRICI LEGGERE

BREDA C. M.ª 29 - M.ª 30 E FIAT M.ª 28 (R.S.)

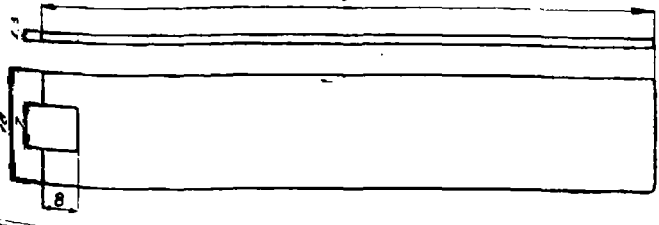


VERIFICATORE DEL CALIBRO DI CANNA DI PISTOLE AUTOMATICHE

M.ª 910 E M.ª 915 (R.S.)



LAMINETTA PER VERIFICARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL NOTOLINO DI SICUREZZA NELLA MITRAGLIATRICE PESANTE M.ª 914



PARTE SECONDA

N. Circolare 399. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** - (Gabinetto). — 11 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO
COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del comitato suddetto;

Decreta:

Il colonnello dell'arma aeronautica PRICOLO cav. uff. Francesco è chiamato a far parte, in qualità di membro, del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, in sostituzione del defunto colonnello del genio aeronautico RAIMONDI cav. uff. Emanuele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1931 - *Anno* IX
Registro n. 19, *guerra, fog. n.* 383. — SCRIVANTE.

N. 400. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. esercito in congedo, venne eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1925, n. 116, col quale l'allora generale di divisione CORTESE Gr. Uff. Giuseppe, direttore generale nel ministero della guerra, fu nominato membro del consiglio d'amministrazione della detta fondazione, a senso dell'art. 9 dello statuto dell'ente;

Ritenuto che il prefato ufficiale generale ha cessato a decorrere dal 1° luglio 1931 dalla carica di direttore generale nel ministero, perdendo così uno dei requisiti necessari, a termini del citato art. 9, per conservare la qualità di membro del sopradetto consiglio d'amministrazione:

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1931 il tenente generale d'artiglieria in ausiliaria CORTESE Gr. Uff. Giuseppe cessa dalla carica di membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » ed è sostituito dal generale di divisione in s. p. e. SIRCANA Gr. Uff. nobile don Silvio, direttore generale nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1931 - Anno IX. Guerra. Registro 19, foglio 207. — SCRIVANTE.

N. 401. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del ministro delle Colonie col quale sono sostituiti il presidente e alcuni membri della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie.** — (Gabinetto). — 28 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1929-VII, istitutivo della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari nelle nostre colonie, di cui ai regi decreti numero 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

Art. 1.

A sostituire il generale di corpo d'armata ZOPPI cav. Ottavio, nelle funzioni di presidente della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti nelle colonie, è nominato il generale di corpo d'armata GRAZIOSI cav. Eugenio.

Art. 2.

A sostituire i seguenti ufficiali:

Generale di divisione ROLANDI RICCI cav. Ottavio

Generale di divisione CORSELLI cav. Rodolfo

Generale di brigata MOIZO cav. Riccardo,

nelle funzioni di membri della commissione mista per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor mi-

litare per atti di valore compiuti nelle colonie, sono rispettivamente nominati il:

Generale di divisione GOGGIA cav. Francesco
Generale di divisione DEL POZZO cav. Alessandro
Generale di brigata DELBECCHI cav. Carlo.

Dato a Roma, lì 28 luglio 1931 - Anno IX

E. DE BONO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 402. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 6 agosto 1931 - Anno IX

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto 9 luglio 1931, n. 2069-2, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'imprenditore di opere pubbliche DESSENA Giovanni Maria di Tommaso da Ozieri (Sassari).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 403. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1931 - Anno IX.

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali medici e chimici-farmacisti in S.P.E., compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1932, avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma sotto le seguenti date:

Esami ad anzianità capitani medici - il 17 novembre 1931:

Esami ad anzianità tenenti medici - il 26 novembre 1931:

Esami ad anzianità capitani e tenenti chimici-farmacisti - il 2 dicembre 1931.

Gli ufficiali chiamati agli esami dovranno presentarsi alle ore 9 del giorno precedente a quello in cui avranno inizio gli esami stessi all'ospedale militare di Roma.

La commissione esaminatrice per gli ufficiali medici è fissata come segue:

Tenente generale medico RIVA comm. Umberto, *presidente;*

Colonnello medico CACCIA cav. prof. Filippo, *membro;*

Colonnello medico MAZZETTI cav. prof. Loreto, *membro;*

Colonnello medico BEDEI cav. Maurizio, *membro;*

Tenente colonnello medico FIORENZA cav. Ignazio, *membro;*

Tenente colonnello medico CRISCIONE cav. Gaetano, *membro;*

Tenente colonnello medico CAMORIANO cav. prof. Pietro, *membro;*

Tenente colonnello medico DE BERNARDINIS cav. Virginio, *membro;*

Tenente colonnello medico JAPOCE cav. Antonio, *membro;*

Tenente colonnello medico TENAGLIA cav. prof. Giuseppe, *membro;*

Capitano medico MAZZARONI dott. Giacomo, *segretario.*

La commissione esaminatrice per gli ufficiali chimici-farmacisti è fissata come segue:

Maggior generale medico BERNUCCI comm. Rodolfo, *presidente;*

Colonnello chimico farmacista SUZZI comm. Filippo, *membro;*

Tenente colonnello chimico farmacista CORRADI cav. Remo, *membro;*

Capitano medico MATARAZZO dott. Serafino, *segretario.*

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativi) avranno inizio nel venturo anno 1932 in date da destinarsi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 404. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1931 - Anno IX.

Le commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S.P.E. nel corpo sanitario, di cui alla circolare n. 229 del giornale militare c. a., restando così fissate:

Per la nomina a tenente medico:

Magg. generale medico MASSAROTTI comm. Giuseppe *presidente;*

Colonnello medico VOLPE comm. prof. Mazzini, *membro;*

Colonnello medico SANTA MARIA comm. prof. Alberto, *membro;*

Tenente colonnello medico MONACO cav. Arturo, *membro;*

Tenente colonnello medico DELOGU cav. Gino, *membro:*

Tenente colonnello medico COSTA cav. Fausto, *membro;*

Maggiore medico MAGLIULO cav. prof. Alfonso, *membro:*

Capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Per la nomina a tenente chimico-farmacista:

Maggior generale medico BERNUCCI comm. Rodolfo, *presidente;*

Colonnello chimico farmacista SUZZI comm. Filippo, *membro;*

Maggiore chimico farmacista LOMBARDI cav. Manlio, *membro;*

Capitano medico MATARAZZO Serafino, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 405. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1931 - Anno IX.

Le commissioni tecniche, di cui al paragrafo 65 della circolare n. 207 del giornale militare 1926, per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1932, restano fissate come segue:

Per gli ufficiali medici:

Ten. generale medico RIVA comm. Umberto, *presidente;*

Magg. generale medico BERNUCCI cav. Rodolfo, *membro;*

Magg. generale medico MASSAROTTI comm. Giuseppe, *membro.*

Per gli ufficiali chimici-farmacisti:

Magg. generale medico MASSAROTTI comm. Giuseppe, *presidente;*

Colonnello medico CACCIA cav. prof. Filippo, *membro;*

Colonnello chimico farmacista SUZZI comm. Filippo, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 406. — CONCORSI E GARE. — **Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno - Ottobre 1931.** — (Servizio ippico e veterinario). — 6 agosto 1931 - Anno IX

È approvato il programma della seguente corsa militare:

Premio Sele. — Per cavalli di carica o di proprietà (di servizio per gli ufficiali di complemento in servizio) qualificati di mezzo sangue, di 6 anni ed oltre, nati nelle circoscrizioni dei depositi cavalli stalloni di S. M. Capua Vetere,

Foggia e Catania, appartenenti ad ufficiali dei reggimenti dei corpi d'armata di Roma, Bari, Napoli e Palermo e montati dagli ufficiali proprietari o che li hanno in consegna.

Peso kg. 70 - distanza m. 3000 circa.

Oggetti ricordo ai cavalieri del 1°, 2° e 3° arrivato.

Chiusura delle iscrizioni presso la direzione del deposito allevamento quadrupedi di Persano: sabato 26 settembre; ore 12.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 407. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Secondo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 6 agosto 1931 – Anno IX.

1. Dal 1° ottobre al 30 novembre avrà luogo il secondo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.

2. Il corso che comprenderà una parte teorica e una parte pratica di addestramento, si svolgerà a Roma presso la sede del gruppo aerostieri.

La direzione del corso sarà tenuta dal comandante del gruppo aerostieri, al quale è lasciata facoltà di stabilire le esercitazioni da svolgersi presso il campo scuola aerostatica di Tarquinia.

3. Al corso parteciperanno 12 ufficiali inferiori di artiglieria, che ne facciano domanda ed abbiano i seguenti requisiti:

età non superiore ai 32 anni;

la classifica di ottimo, o buono con tre, ufficiale di batteria, almeno negli ultimi due anni;

se capitani, anzianità di grado non anteriore al 9 maggio 1926;

se subalterni, almeno due anni di servizio di batteria;

attitudine fisica per l'osservazione dal pallone frenato; tale attitudine sarà accertata da una visita medica presso i competenti ospedali territoriali.

4. Le domande di ammissione (su carta da bollo da L. 5) dovranno pervenire al ministero della guerra - direzione generale personale ufficiali - non oltre il 1° settembre.

Ad esse deve essere allegato il certificato di idoneità fisica sopra indicato.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

5. Gli ammessi dovranno presentarsi al comando del gruppo aerostieri in Roma il 30 settembre.

6. Il comandante del gruppo aerostieri proporrà a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali che durante lo svolgimento del corso dimostrassero di non possedere le attitudini per lo speciale servizio.

7. Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti, a cura del comando del gruppo aerostieri, ad esperimenti teorici e pratici: quelli riconosciuti idonei alla carica di osservatore dal pallone frenato riceveranno il prescritto brevetto rilasciato, per delegazione del ministero, dall'ispettore del genio, su proposta del comandante del gruppo aerostieri. Sui libretti personali degli interessati sarà apposta l'annotazione:

« Ha frequentato il secondo corso di osservazione dal pallone frenato per ufficiali inferiori di artiglieria, ed è abilitato al relativo servizio. Brevetto n.... in data . . . . IX ».

L'elenco dei brevettati sarà pubblicato a suo tempo, sul *giornale militare*.

8. Durante il corso, gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceve-

ranno gli assegni ordinari. Le indennità, comprese quelle aerostatiche previste dalla circolare 460 *giornale militare* 1925, art. 4, saranno corrisposte dal gruppo aerostieri.

9. Gli ufficiali ammessi al corso non potranno farsi seguire dai rispettivi attendenti e dai cavalli.

10. I comandi, corpi ed uffici interessati rimetteranno al comando del gruppo aerostieri entro il 5 ottobre 1932-X i libretti personali degli ufficiali ammessi al corso.

11. A corso ultimato il comando del gruppo aerostieri trasmetterà, al ministero - comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento, per il tramite gerarchico, una breve relazione sull'andamento e sui risultati del corso, con le eventuali proposte al riguardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 408. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio pompieristico militare. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 agosto 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 275 *giornale militare* c. a. disp. 28, si comunicano i nomi degli ufficiali e sottufficiali ammessi al servizio pompieristico militare, di cui alla circolare predetta.

Al corpo dei civici pompieri di Milano sono stati assegnati:

Capitano PARISI cav. Giuseppe dell'11° regg. genio.

Tenente GRECO sig. Emanuele del 3° regg. genio.

Sergente maggiore CUNTI Michele del 10° regg. genio.

Sergente maggiore LACCISAGLIA Antonio del 5° reggimento genio.

Al corpo dei civici pompieri di Genova:

Capitano CARDONI sig. Armando del regg. pontieri e lagunari.

Tenente CACACE sig. Nicolò dell'11° regg. genio.

Sergente maggiore POSENATO Alfredo del R. corpo truppe coloniali - Tripolitania.

Sergente maggiore CIOFFI Mario del 9° regg. genio.

Gli ufficiali ed i sottufficiali suddetti dovranno presentarsi ai corpi dei civici pompieri cui sono stati assegnati il mattino del 1° settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Ufficio centrale degli archivi di Stato

Circolare n. 8900-16 del 25 giugno 1931 - Anno IX

Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 - Conferimento dei posti disponibili nel ruolo del personale subalterno degli archivi di Stato.

Nel ruolo del personale subalterno degli Archivi di Stato risultano disponibili n. 6 posti.

Poichè nel ruolo stesso non vi è personale da sistemare, il conferimento dei posti suindicati, può effettuarsi con l'osservanza delle condizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Devesi al riguardo avvertire che, per raggiungere la quota del 20 % dei posti sul numero complessivo di quelli assegnati al ruolo anzidetto, riservati dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921 a favore degli invalidi di guerra idonei, occorrono altri tre posti e che pertanto solo tre di quelli disponibili nel ruolo medesimo possono essere assegnati al personale non di ruolo in servizio almeno dal 1° gennaio 1930.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) e gli invalidi di guerra, non in servizio straordinario dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti del ruolo suindicato, presentare non più tardi del

31 agosto 1931, i primi, all'ufficio presso il quale prestano servizio, e gli altri, all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra (sede centrale), apposita regolare istanza, da indirizzarsi al ministero dell'interno (direzione generale amministrazione civile - ufficio centrale archivi di Stato).

A corredo delle istanze che dovranno essere scritte e sottoscritte dagli aspiranti, e contenere il preciso loro indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data della presente circolare ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini di cui trattasi, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune dove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;

4° certificato penale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti, ex combattenti od invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza quando sia desunto esclusivamente dai registri di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari.

se rilasciato da un medico militare, o dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente circolare. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Per coloro che prestino comunque servizio non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, i capi di ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio di informazioni dal quale specificatamente risultino:

1° la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio d'informazioni sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

Le domande, previa l'annotazione della data di presentazione, dovranno essere trasmesse alla direzione generale dell'amministrazione civile di volta in volta che saranno comunicate dagli aspiranti, e dovranno pervenire alla stessa direzione generale non oltre il 10 settembre 1931.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla detta direzione generale dopo il 10 settembre 1931.

Gli aspiranti che avranno presentato le domande debitamente corredate dei documenti prescritti, e che verranno riconosciuti idonei fisicamente al disimpegno delle mansioni di ufficio, ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno sottoposti ad una prova pratica di esami perchè dimostrino di sapere leggere e scrivere correntemente.

Il conferimento dei posti di cui trattasi sarà effettuato in base al disposto dell'articolo 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 e tenendo conto dell'ordine delle votazioni conseguite dagli aspiranti nella prova pratica anzidetta.

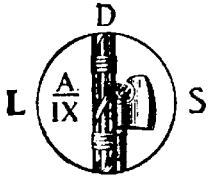
Si prega di prendere atto della presente circolare e di darne sollecita comunicazione, per norma, a tutti gli uffici dipendenti ed agli interessati.

p. *Il Ministro*: DE RUGGIERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41, anno 1931, circolare 378:

A pag. 1596, riga 3ª ov'è detto « 30 settembre p. v. » sostituire « 31 ottobre p. v. ».



PREZZO L. 1,80

(4100649). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1931 - ANNO IX — 11 AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 409 – 10 agosto 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito ed alla R. aeronautica. . . . . *Pag.* 1797

PARTE PRIMA

Circolare N. 409. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito ed alla R. aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 agosto 1931 - Anno IX.

Reclute chiamate alle armi.

1. — La chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e seguenti del manifesto allegato alla presente circolare verrà effettuata nei giorni 1 e 2 ottobre 1931 fatta eccezione per le reclute assegnate alla R. aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1931.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari dovranno svolgersi entro gli stessi giorni rispettivamente sopra indicati.

2. — Alla presente chiamata devono presentarsi tutti indistintamente i militari rimandati per legittimo impedimento dalla chiamata alle armi del 7 aprile u. s. e quindi anche quelli che vi erano obbligati quali aventi titolo riconosciuto a ferma minima ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare. Saranno, si intende, rimandati ancora ad altra chiamata coloro per i quali non sia cessata la causa del legittimo impedimento o che chiedano il rinvio per poter frequentare i corsi premilitari.

3. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata valgono di massima, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla circolare 95 *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che ai reggimenti radiotelegrafisti debbono essere assegnate con precedenza le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. esercito, rilasciato sia dai comandi di battaglione radiotelegrafisti, sia dalle R. scuole industriali;

b) che, nella presente chiamata, non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza, nè per i corsi allievi sottufficiali.

4. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 3, 4 e 5 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », per le reclute di cui al n. 3 del manifesto, le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti », e per le reclute di cui al n. 5 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a metri 1,50 », citando la presente circolare.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili, corsi radiotelegrafisti del R. esercito.

5. — Giusta le norme contenute nel decreto del capo del Governo in data 8 febbraio 1927 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti nella sede da essi preferita, con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dagli interessati riportato nell'esame di diploma.

Le reclute poi fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radio-telegrafisti del R. esercito, rilasciato dai comandi di battaglione radio-telegrafisti secondo le norme stabilite dalla circolare 75 *giornale militare* dell'anno corrente, o dalle R. scuole industriali, possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere l'assegnazione nei servizi radiotelegrafici delle varie armi, scegliendo il battaglione dei reggimenti radiotelegrafisti o il reggimento delle altre armi, compresi i corpi e reparti stanziati nel luogo di residenza delle famiglie delle reclute stesse.

6. — Per le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, valgono le disposizioni contenute nel n. 8 della citata circolare n. 95 del *giornale militare* c. a.

7. — Per le modalità di esecuzione della presente chiamata valgono, in massima, le disposizioni impartite al riguardo con il n. 10 della circolare 95 *giornale militare* c. a., avvertendo peraltro che alla chiamata stessa dovranno ri-

spondere tutte le reclute indicate nel manifesto, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto.

Ad incominciare dalla presente chiamata le cartoline precetto dovranno essere consegnate per la spedizione ai rispettivi uffici postali 15 giorni prima della presentazione delle reclute, anzichè 10 giorni prima come era stabilito nella circolare 15013 del 10 aprile 1925.

Tale disposizione deve considerarsi di carattere permanente.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

8. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno fissato, valgono le norme di cui al n. 30 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

9. — Le reclute che si trovano in Tripolitania, in Cirenaica, in Eritrea o in Somalia potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, ed essere incorporate nei reparti coloniali secondo le disposizioni emanate dai governatori delle colonie.

Ciascun comando di R. corpo di truppe coloniali provvederà a far subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 25 il numero delle reclute incorporate nei reparti coloniali.*

Analoghi criteri si seguiranno per le reclute che si trovino nelle isole italiane dell'Egeo.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

10. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 19 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

11. — I militari compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre, coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

12. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

13. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento.

14. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 23 e seguenti del manifesto, nonchè quelle contenute nei nn. 19 e 20 della circolare 95 del *giornale militare* 1931, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato 1 alla presente circolare.

Ritardi e rinvii.

15. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 11 a 20 del manifesto, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

16. — La concessione del ritardo o del rinvio della prestazione del servizio, ottenuta in occasione delle precedenti chiamate alle armi verificatesi nell'anno in corso, vale fino alla chiamata alle armi che avrà luogo nella primavera 1932 e perciò coloro che tale concessione hanno ottenuto non debbono ora provare che continua la causa del ritardo.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a que-

sto ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 1° dicembre p. v.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

17. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 27 del manifesto.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

18. — Per coloro che abbiano concorso all'ammissione in dette accademie valgono le disposizioni di cui al n. 23 della circolare 95 *giornale militare* corrente anno..

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

19. — Come è detto nel n. 28 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 11 a 27 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 15 settembre 1931. Le domande prodotte oltre tale termine non potranno in nessun caso essere prese in considerazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

20. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 28 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello della chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Assegnazione ai corpi.

21. — I comandi dei distretti militari, nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle tabelle numeriche che saranno inviate ai comandi dei distretti stessi per mezzo dei comandi di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Appena ricevuta la tabella, ogni distretto avrà cura di segnalare ai corpi il numero delle reclute che saranno ad essi assegnate.

Allo scopo poi di evitare inutili spese per reclute con titolo riconosciuto a ferma minima che desiderino di rinviare il servizio per compiere l'istruzione premilitare, ogni comando di distretto, qualche tempo prima della chiamata, deve inviare ai Podestà della propria giurisdizione territoriale un elenco nominativo delle reclute con titolo riconosciuto a ferma minima con l'incarico di raccogliere e trasmettere subito le domande di quelle che chiedano di rinviare la prestazione del servizio per compiere l'istruzione premilitare.

Le reclute che abbiano presentato tale domanda, in attesa di conoscerne l'esito, non saranno tenute a presentarsi alle armi.

22. — Per la presente chiamata le assegnazioni, giusta la indicazione posta nelle tabelle, sarà effettuata per le seguenti armi e specialità:

granatieri - fanteria di linea ad eccezione del 9° fanteria - bersaglieri - reggimenti alpini - carri armati - reggimenti di cavalleria (1) ad eccezione dei reggimenti cavalleggeri Novara, cavalleggeri V. E. II° - gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, ad eccezione dei reggimenti 1°, 2°, 7°, 10°, 12°, 16°, 21°, 24° e 30° - artiglieria pesante campale - reggimento artiglieria leggera (di nuova costituzione) - artiglieria da montagna - artiglieria pesante, ad eccezione delle due compagnie per il servizio di esperienze

(1) Per il reggimento cavalleggeri Firenze le reclute saranno assegnate al solo distaccamento di Civitavecchia.

di artiglieria - artiglieria da costa - reggimenti di artiglieria controaerei autocampali - reggimenti genio - reggimenti radiotelegrafisti - reggimento pontieri e lagunari - gruppo aerostieri - gruppo chimico - centri automobilistici - compagnie di sanità - compagnie di sussistenza - riparti distrettuali - scuole militari, limitatamente alle scuole centrali di artiglieria e genio in Civitavecchia ed alla scuola di tiro di artiglieria di Bracciano e Nettuno.

Gli specialisti indicati nelle tabelle per dette scuole debbono essere, possibilmente, dati al completo.

23. — I comandi dei distretti regoleranno le assegnazioni stesse tenendo presenti, per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi e specialità sopraindicate, le norme contenute nel n. 34 (lettere dall'*a* all'*r*) della circolare 95 *giornale militare* c. a., in quanto non modificate dalla presente circolare procurando nei limiti del possibile di dare al completo le quote stabilite nelle tabelle.

Nel caso che nelle assegnazioni si verifichi una deficienza di quota rispetto a quella stabilita nella tabella, la deficenza stessa dovrà ripartirsi proporzionalmente fra tutti i reggimenti di fanteria.

Nel caso invece che si verifichi una esuberanza di almeno 10 reclute, questa dovrà ripartirsi fra i reggimenti di fanteria e di artiglieria dislocati nelle divisioni di frontiera.

E perciò, i distretti sottoindicati che non debbono fornire reclute ai reggimenti di fanteria e di artiglieria di frontiera, invieranno le eventuali esuberanze come risulta dal seguente specchio:

distretti del corpo d'armata di Bari, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna	ad uno dei reggimenti di fanteria o di artiglieria dislocati nel territorio del corpo d'armata di Udine;
distretti dei corpi d'armata di Napoli e di Roma	ad uno dei reggimenti di fanteria o di artiglieria dislocati nel territorio del corpo d'armata di Trieste;

distretti dei corpi d'armata di Firenze, Bologna e Udine	ad uno dei reggimenti di fanteria o di artiglieria dislocati nel territorio del corpo d'armata di Verona;
distretti dei corpi d'armata di Verona e di Torino	ad uno dei reggimenti di fanteria o di artiglieria dislocati nel territorio del corpo d'armata di Alessandria;
distretti dei corpi d'armata di Alessandria e di Milano	ad uno dei reggimenti di fanteria o di artiglieria dislocati nel territorio del corpo d'armata di Torino.

24. — I comandi dei distretti di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna assegneranno alle dette specialità tutte le reclute che posseggono i requisiti per dette specialità, destinandole ai battaglioni alpini ed ai gruppi dell'artiglieria da montagna secondo le zone di reclutamento indicate nelle tabelle allegate alla circolare 529 *giornale militare* del 1930, avvertendo che le nuove tabelle di reclutamento contenute nella circolare 4033 del 2 luglio 1931 andranno in vigore con la classe 1911.

Per la rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere *c*) (alpini) ed *h*) (radiotelegrafisti) del n. 34 della circolare 95 del c. a. saranno ritenuti direttamente responsabili i comandanti di distretto, non potendosi consentire che reclute idonee per le truppe da montagna e per i radiotelegrafisti vengano assegnate ad altri corpi.

Si soggiunge inoltre che per l'assegnazione ai servizi radiotelegrafici dei vari corpi e reparti del R. esercito, dovrà essere data la precedenza alle reclute che dimostrino di trovarsi nelle condizioni di cui al n. 21 dell'allegato manifesto e del n. 5 della presente circolare.

25. — Le reclute per i reggimenti di artiglieria pesante, da costa e contraerei autocampali, saranno inviate direttamente alle sedi dei comandi dei reggimenti anzichè ai gruppi.

I comandanti dei reggimenti poi provvederanno a ripartire le reclute stesse fra i gruppi dipendenti a seconda delle necessità.

26. — Nella presente chiamata le reclute da assegnare ai riparti distrettuali saranno fatte affluire come è indicato nella tabella ad uno dei reggimenti di fanteria dislocati nella stessa sede del comando del corpo d'armata, il quale provvederà poi, ad istruzione compiuta delle reclute, a ripartirle fra i dipendenti riparti distrettuali a seconda delle necessità di ciascuno.

Di conseguenza tali reclute saranno assegnate:

al 91° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Torino;

al 37° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Alessandria;

all'8° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Milano;

al 79° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Verona;

al 12° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Trieste;

al 35° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Bologna;

all'84° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Firenze;

all'81° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Roma;

al 10° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Bari;

al 40° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Napoli;

al 2° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal corpo d'armata di Udine;

al 6° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal comando militare della Sicilia;

al 46° reggimento fanteria, le reclute per i riparti distrettuali dipendenti dal comando militare della Sardegna.

27. — Le reclute riconosciute idonee ai soli servizi sedentari all'atto della loro presentazione ai distretti dovranno essere sottoposte a visita collegiale per far constatare la loro idoneità o meno al servizio militare.

Dette reclute, se riconosciute idonee a prestar servizio, dovranno essere assegnate esclusivamente ai riparti distrettuali.

I chierici non ancora ordinati in sacris che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per aver oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

28. — Le reclute che dovranno presentarsi il 1° novembre, quali designate pel 2° scaglione della R. aeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella di assegnazione.

Trasporti delle reclute.

29. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute che si presenteranno il 1° e il 2 ottobre si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della chiamata della primavera scorsa e stabilite dalla circolare del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti - n. 1000 del 18 marzo 1931.

L'avviamento delle reclute ai corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti e dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno 3 ottobre.

I comandi di distretto prenderanno accordi con le rispettive delegazioni trasporti militari per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 1000, con l'avvertenza che le modalità stesse potranno avere attuazione soltanto nel periodo dal 29 settembre al 4 ottobre.

Le reclute assegnate all'aeronautica che dovranno presentarsi il 1° novembre verranno avviate a destinazione nella stessa giornata in cui si presentano ai distretti.

Il biglietto di viaggio, sia per recarsi dal comune al distretto come dal distretto al rispettivo centro di assegnazione, dovrà però essere acquistato a pagamento diretto, mediante l'esibizione della richiesta modello *B* verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

30. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 §1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

31. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per il tempo necessario alle operazioni inerenti alla chiamata, un adeguato numero di scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Norme speciali per i corpi.

32. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del *giornale militare* 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Rendiconto delle assegnazioni.

33. — Dieci giorni dopo la partenza delle reclute per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) il rendiconto mod. 25 delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Detto rendiconto consterà di tre specchi, contrassegnati con le lettere *A*, *B* e *C*.

Gli specchi *A* e *B* debbono essere conformi a quelli del mod. 25, ristampa 1930; tanto lo specchio *A* che lo specchio *B* potranno eventualmente essere anche tracciati a mano.

Lo specchio *C* invece sarà compilato in conformità dell'allegato 2 alla presente circolare.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere dimostrate in uno specchio a parte, da inviarsi a questo ministero dieci giorni dopo la presentazione ed avviamento delle reclute stesse ai centri aeronautici.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

34. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) entro il 1° dicembre 1931 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. Gazzera.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE.

Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito e della R. aeronautica.

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra, questo comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamate alle armi:

a) le reclute con ferma ordinaria tanto se idonee ad incondizionato servizio quanto se limitatamente idonee fornite d'istruzione premilitare (esami finali del secondo corso), nate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1910 ed arruolate con la classe 1910, nonchè quelle nate in date precedenti arruolate con la classe 1910 ma non ancora presentatesi alle armi;

b) le reclute obbligate a rispondere alla chiamata del 7 aprile 1931, ma rimandate per legittimo impedimento a chiamata successiva;

c) le reclute tanto se idonee ad incondizionato servizio (con ferma ordinaria o riducibile o con titolo riconosciuto a ferma minima) quanto se limitatamente idonee (con ferma ordinaria), e siano esse fornite o sfornite di istruzione premilitare arruolate dopo la chiamata dell'aprile 1931 fino a tutto il 9 giugno dello stesso anno;

d) le reclute di cui alle lettere *a*) e *b*) che posteriormente alla chiamata alle armi dell'aprile 1931 siano state ammesse a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ora abrogato art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutameto del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437 e abbia avuto il solo riconoscimento del titolo a detta ferma;

e) i militari assegnati allo scaglione della R. aeronautica.

Sono da considerarsi con ferma ordinaria agli effetti delle precedenti disposizioni anche i militari con ferma riducibile per il titolo di cui al n. 6 del citato art. 81 del testo unico e per uno qualsiasi dei titoli di cui al-ora, abrogato art. 82 dello stesso testo unico.

2. — Sono pure chiamati alle armi i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1930 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1910) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 28 del presente manifesto.

4. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

5. — Le reclute, comprese nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta di soli m. 1,50 e non superiore, saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta di m. 1,50 presso gli organi di leva, debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,50.

6. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno del nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

7. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si effettuerà nei giorni 1 e 2 ottobre 1931 - Anno IX - fatta eccezione per le reclute di cui alla lettera *e*) del precedente n. 1, assegnate alla R. aeronautica, per le quali la presentazione avrà luogo il 1° novembre 1931 - Anno X.

Le reclute che si trovano in Eritrea, Somalia, Libia e nelle Isole Egee potranno presentarsi, alla data del 1° e 2 ottobre 1931, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute comprese nel precedente n. 2, dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° aprile 1932 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 1° gennaio 1932 se si trovano in altri paesi esteri.

8. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi il 1° o il 2 ottobre o, se destinate alla R. aeronautica, il 1° novembre p. v. e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non riceveranno in tempo la cartolina precetto, si dovranno egualmente presentare, secondo i casi all'una o all'altra delle date so-comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto.

9. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo Comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

10. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

11. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti catto-

fici del Regno, o delle colonie italiane, od in istituti cattolici
liani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i no
degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del concordato con la S
Sede.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in
caso essere concesso a coloro che al 1° ottobre 1931 ovvero — se
stinati alla R. aeronautica — al 1° novembre 1931, abbiano compi
il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti de
scuole secondarie in genere non può essere concesso più di d
volte.

12. — Possono essere rinviati alla chiamata della prima
1932 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104
testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo
aziende agricole. industriali e commerciali, ovvero allievi di ult
corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

13. — Il ritardo del servizio per ragione di studio o il rin
alla chiamata per ragioni agricole, industriali, ecc. conseguito n
la chiamata alle armi della primavera 1931 è valido fino alla ch
mata alle armi della primavera 1932.

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro a
denti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla ch
mata della primavera 1932, sono quelli compresi nella « Raccolta d
le disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio milit
per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di le
edizione 1930.

15. — Coloro che, nei limiti indicati nei precedenti nn. 11,
possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo
servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a qu
sto comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disert
e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della p
mavera 1932 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'asc
zione alla ferma minima o minore di 3° grado e che, per attest
zione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino d
non aver ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso
pratiche per concessione di pensione privilegiata, o rinnovazione
di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di person
di famiglia.

17. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul re-
clutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato pro
visorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella pr
sente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, sempr
chè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi di-
penda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontaria-
mente o dai ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione
del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria e forestale, e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1932 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili e corsi per radiotelegrafisti del R. esercito.

21. — Giusta le norme contenute nel decreto del capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907 che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti, esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di leva.

Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici dell'esercito rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dai comandi di battaglione radiotelegrafisti possono ottenere l'assegnazione ai servizi radiotelegrafici delle varie armi ed all'uopo, nel presentare il suddetto attestato, debbono segnalare al rispettivo comando di distretto militare tre sedi prescelte in ordine di preferenza.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio eccettuata quella di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che no abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento dinanzi consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscr to al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevu

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale

licenza o diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R gia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli scritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicem 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un R. istituto nautico;

titoli di studio superiori ai precedenti.

Chi per negligenza omette di denunziare i titoli di cui è in possesso è punito se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre sè o altri all'obbligo di frequenza di detti corsi, abbia omesso di fare la prescritta denunzia, o chiunque abbia in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono, e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari o comuni.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

23. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso di alcuno dei titoli di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda di ammissione a detti corsi in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal Prefetto.

24. — Sarà effettuato un solo corso per allievi ufficiali di complemento, che avrà inizio il 1° novembre p. v.

Nel relativo manifesto, pubblicato il 23 luglio 1931-IX, sono fissati i criteri che regolano le ammissioni al corso.

25. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. — I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarati disertori. I militari però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Incorporazioni anticipate.

27. — Le reclute di professione musicanti-bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata, senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio

distretto di leva, non oltre il giorno indicato nel successivo
domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti co
vanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come
canti nella brigata granatieri dovranno avere la statura presc
per tale specialità (m. 1.75); soltanto in casi eccezionali si p
scendere fino a m. 1,65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti

28. — Per non intralciare le operazioni della precettazione,
te le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali pro
dimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima
missione al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio ad al
chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento,
corporazione anticipata dei musicanti ecc.) debbono essere pre
tate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva
al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad al
chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro
giorno 15 settembre 1931, (15 ottobre per le reclute destinate
R. aeronautica). Se per tale data mancasse ancora qualcuno
documenti prescritti, la domanda dovrà essere ugualmente fa
giungere al comando del distretto, salvo a completare al più pres
la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltr
tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il gior
suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e n
avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la ca
tolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 ottobre 1931 (10 novembre per le recl
destinate alla R. aeronautica) non avranno ricevuto alcuna noti
sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo coman
do entro il giorno 13 ottobre 1931 (14 novembre per le reclute dest
alla R. aeronautica).

29. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni spec
nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano otte
pérato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissio
mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecni
o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento
di ufficio e vidimati dalle autorità competenti, non debbono att
dere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono far
pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare d
leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni de
assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino a
la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far per
venire al comando del proprio distretto di leva un certificato del
l'autorità comunale ovvero una dichiarazione del R. automobile
club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo p
professione o per sport.

Sanzioni contro gli inadempienti.

20. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito al distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 5 agosto 1927, numero 1437).

Colcro che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

Addì ..... Anno IX

Il comandante del distretto:

SPECCHIO *C*. ALLEGATO N

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI .....

RENDICONTO DELLA CHIAMATA ALLE ARMI DEL 1° OTTOBRE 1931

Reclute nate dal 1° maggio al 31 dicembre 1910 con istruzione premilitare	Reclute nate in anni precedenti ed arruolate con la classe 1910 con istruzione premilitare	Reclute obbligate alla chiamata dell'aprile e rimandate per legittimo impedimento al 1° ottobre 1931 od arruolate dopo la chiamata dell'aprile u. s.		
		Con ferma ordinaria senza istruzione premilitare	Con ferma ordinaria con istruzione premilitare	Con ferma ridotta e...

Addì 1931-IX

Il comandante del distretto

.....

PREZZO L. 1,80

(4101010) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1931 - ANNO IX — AGOSTO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 410 - **25 giugno 1931** - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 939 – Varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina . . . . . *Pag.* 1823

» 411 - **25 giugno 1931** - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 940 – Aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali » 1829

412 - **13 agosto 1931** - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi » 1833

» 413 - **13 agosto 1931** - Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Alimentazione e giacitura cani da guardia. . . . . » 1835

PARTE SECONDA

N. 414 - **31 luglio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali . . . . . *Pag.* 1837

» 415 - **31 luglio 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931 . . . . . » 1838

N. 416 – 31 luglio 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna . . . . . *Pag.* 1807

» 417 – 13 agosto 1931 – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione . . . . . » 1

» 418 – 13 agosto 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. A. T. – Non in vendita – Edizione 1931 – Anno IX . . . . . » 1

» 419 – 13 agosto 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per le accademie e le scuole d'applicazione. . . . . » 18

» 420 – 13 agosto 1931 – Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . » 18

» 421 – 13 agosto 1931 – Anno IX — SCUOLE MILITARI — Ufficiali ammessi al 6° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 18

» 422 – 13 agosto 1931 – Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . » 18

» 423 – 10 agosto 1931 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 18

» 424 – 14 agosto 1931 – Anno IX — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Soccorso alle famiglie bisognose di militari richiamati. . . . . » 18

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 18

PARTE PRIMA

Circolare N. 410. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 939 – Varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina. — (Gabinetto). — 25 giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, del 18 agosto 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla citata legge 11 marzo 1926 nella parte riguardante i consigli di disciplina;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcuni ritocchi alla legge 17 marzo 1930, n. 337, ritenuti indispensabili dall'esperienza per un migliore e più celere andamento nella procedura dei consigli di disciplina;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 78 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930,

n. 337, che apporta varianti alla precitata legge 11 ma... 1926 nella parte riguardante i consigli di disciplina è ab... gato e sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Il consiglio di disciplina è formato in re... zione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compon... di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati s... condo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dip... denti dai comandi di cui al precedente articolo.

« Fra gli ufficiali da designarsi per la composizione d... consigli di disciplina vanno compresi gli ufficiali mutila... ed invalidi di guerra riassunti in servizio presso enti alla di... pendenza delle amministrazioni militari.

« Qualora l'ufficiale sottoposto a consiglio appartenga ... arma o corpo combattente, i componenti il consiglio ste... dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi com... battenti.

« Qualora l'ufficiale sottoposto a consiglio appartenga ... corpo non combattente, uno dei membri del consiglio sar... tratto, se possibile, dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

« Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la... composizione del consiglio di disciplina per l'esercito, l... marina e l'aeronautica.

« La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli de... gli ufficiali di arma o corpo combattente.

« Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non v... siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si... ricorre ai comandi più vicini.

« Il consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammi... ragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto... dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei pre... cedenti commi.

« Trattandosi però di formare un consiglio per ufficiali... generali od ammiragli di grado superiore a generale di divi... sione, o corrispondenti, il consiglio stesso sarà composto di... generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta... in volta stabilirà il ministero competente.

« Per la R. aeronautica la norma suddetta si applica per... i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o... corrispondenti ».

Art. 2.

L'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930, n. 337, che approva varianti alla precitata legge 11 marzo 1926, nella parte riguardante i consigli di disciplina è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 83. — Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, il comandante in seconda del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), gli ammiragli di divisione in soprannumero (testo unico disposizioni legislative sull'avanzamento ufficiali R. marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007).

c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore del R. esercito, della R. marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, alla segreteria della commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squa-

dra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari mar-
timi e dei comandi militari marittimi o del comando di zon
aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi di c
alle seguenti lettere *i*) e *l*);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado in
clusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sin
al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o
danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito inda
gini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare
e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in
un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina p
lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella
questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di
disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note
caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica
di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirs
dal competente ministero ».

Art. 3.

L'art. 84 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato de-
gli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aero-
nautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930,
n. 337, che apporta varianti alla precitata legge 11 marzo
1926 nella parte riguardante i consigli di disciplina è abro-
gato e sostituito dal seguente:

« Art. 84. — L'autorità competente a formare e convocare
il consiglio di disciplina, invita gli ufficiali designati a di-
chiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal
precedente articolo, procedendo, ove necessario, alle sostitu-
zioni con ufficiali dello stesso grado inscritti nelle liste se-
guendo il turno di anzianità.

« Ove si formino nello stesso tempo più consigli di disciplina si procederà alle sostituzioni necessarie con gli ufficiali dello stesso grado rimasti disponibili nelle liste dopo le designazioni avvenute e seguendo il turno di anzianità.

« Il consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato ».

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto-legge andranno in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 4. — MANCINI.

N. 411. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 940 – Aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali. — (Gabinetto). — 25 giugno 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, dell'8 agosto 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in correlazione l'art. 71 della precitata legge 11 marzo 1926, n. 397, con gli articoli del nuovo codice penale che avrà vigore col 1° luglio prossimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 71 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 71. — Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) dimissioni d'autorità:

1° per interdizione civile;

2° per irreperibilità;

3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli:

1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del R. esercito, della R. marina, della R. aeronau-

tica o della R. guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;

2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;

3° per riconosciuta totale infermità di mente, a seguito di fatti gravi;

d) perdita della cittadinanza italiana;

e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un consiglio di disciplina;

f) condanna:

1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il R. esercito);

2° ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del codice penale comune;

3° per i delitti preveduti negli articoli 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del codice penale comune e negli articoli 860 e 861 del codice di commercio;

4° ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto codice ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1931-IX.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 5. — MANCINI.

N. 412. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi.** — (Direzioni generale personale ufficiali). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

Allo scopo di sopperire alla deficenza di ufficiali pratici di munizioni e di esplosivi da assegnarsi ai depositi munizioni, per sostituire quelli che devono ritornare alle truppe in turno di rotazione, questo ministero determina:

1. — I comandi di corpo d'armata e delle isole segnaleranno al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento) i nomi di capitani di artiglieria con anzianità non superiore al 31 marzo 1926, e di capitani riassunti di tutte le armi e di qualunque anzianità (che abbiano i voluti requisiti fisici) che gradiscano l'assegnazione quali consegnatari ad un deposito munizioni ed esplosivi;

2. — Detti ufficiali nel numero stabilito come appresso dovranno frequentare un apposito corso, dal 1° al 31 ottobre, presso il laboratorio caricamento proietti in Piacenza, al termine del quale verranno abilitati alle mensioni di consegnatari di depositi di cui sopra;

3. — I comandi di corpo d'armata e delle isole nel segnalare gli ufficiali di cui al n. 1 daranno la precedenza a coloro che diano affidamento di ben disimpegnare l'incarico; qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, detti comandi designeranno d'autorità i capitani da comandarsi al corso esplosivi. Ogni comando territoriale dovrà segnalare il numero di ufficiali stabilito come in appresso:

Corpo d'armata	di	Torino	4
»	»	Alessandria	4
»	»	Milano	4
»	»	Verona	4
»	»	Trieste	4
»	»	Bologna	3
»	»	Firenze	4

Corpo d'armata di Roma	2
» » » Bari	2
» » » Napoli	2
» » » Udine	4
Comando militare della Sicilia	2
» » » Sardegna	1

4. — Le segnalazioni in parola dovranno pervenire a questo ministero non oltre il 10 settembre p. v.;

5. — I nomi dei capitani ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

6. — Al termine del corso gli ufficiali dichiarati idonei rientreranno ai reparti di provenienza e potranno, se del caso, essere assegnati come consegnatari di depositi presso le varie direzioni di artiglieria;

7. — Al corso in oggetto potranno essere comandati, in più dell'aliquota stabilita dal n. 3, gli ufficiali che presentemente si trovano a disimpegnare mansioni di consegnatari di depositi esplosivi, esclusi quelli che ricoprano la carica da oltre tre anni, e che non abbiano già frequentato corsi esplosivi; questi ufficiali, terminato il corso, se dichiarati idonei, saranno riconfermati nella qualità di consegnatari.

8. — Nella parte prima dei libretti personali degli ufficiali frequentatori del corso in oggetto verrà, a cura dei comandi interessati, inserita la variazione riguardante il corso compiuto con i risultati ottenuti, che saranno comunicati direttamente, a suo tempo, dalla direzione del laboratorio caricamento proietti; copia, dei risultati finali del corso, verrà anche trasmessa al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 413. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Alimentazione e giacitura cani da guardia.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

Le spese per l'alimentazione e per la giacitura dei cani da guardia debbono essere poste a carico del capitolo 22 del bilancio (« spese generali dei corpi... ecc. »), per il corrente esercizio finanziario, ed ai capitoli corrispondenti, per gli esercizi futuri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare **N. 414. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 31 luglio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1931, che nomina i membri del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali di cui all'art. 2 della legge suddetta;

Decreta:

Il generale di brigata in S. P. E. AMBROSIO comm. Vittorio è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'art. 2 della legge sopra citata, in sostituzione del generale di brigata in A.R.Q. ZUGARO prof. comm. Fulvio, a decorrere dal 1° agosto 1931-IX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1931 - Anno IX.
Registro guerra n. 20, foglio n. 445.

N. 415. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 31 luglio 1931 – Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Determina:

Il maggiore generale medico in servizio permanente effettivo MASSAROTTI cav. Giuseppe e il maggiore generale commissario in servizio permanente effettivo BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi sono incaricati di concorrere a formulare rispettivamente nei riguardi dei colonnelli medici e dei colonnelli commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931, i giudizi di avanzamento di primo grado, di cui al paragrafo 15 lettera *c*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930 n. 957 (circolare 549 *giornale militare* 1930).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 416. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 31 luglio 1931 – Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2, circolare 159 *giornale militare* 1927);

Determina:

Il generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1932, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunziati dal comandante di corpo d'armata (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 417. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Terzo corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

1. — Dal 1° novembre al 5 marzo avrà luogo il terzo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori delle varie armi da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione.

2. — Il corso, che comprenderà una parte teorica ed una parte pratica di addestramento, si svolgerà a Roma presso la sede del gruppo aerostieri.

La direzione del corso sarà tenuta dal comandante del gruppo aerostieri, al quale è lasciata facoltà di stabilire le esercitazioni da svolgere presso il campo scuola aerostatica di Tarquinia.

3. — Al corso parteciperanno 15 ufficiali inferiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 32 anni al 1° gennaio 1932-X;

b) se capitani, anzianità di grado non anteriore al 1° gennaio 1930;

c) se subalterni almeno due anni di servizio di compagnia o squadrone;

d) attitudine fisica per l'osservazione dal pallone frenato; tale attitudine sarà accertata da una visita medica presso i competenti ospedali territoriali.

Le domande di ammissione (in carta da bollo da L. 5) dovranno essere indirizzate al ministero della guerra - direzione generale personale ufficiali, a cui dovranno pervenire non oltre il 10 ottobre; ad esse deve essere allegato il certificato di idoneità fisica sopra detto ed un breve rapporto, redatto dalle autorità compilatrici delle note caratteristiche, dal quale risulti se, per cultura professionale, carattere, condotta ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare la domanda, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

5. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando del gruppo aerostieri, in Roma, il 31 ottobre.

6. — Il comandante del gruppo aerostieri proporrà a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), per il tramite gerarchico, il ritorno al corpo di provenienza degli ufficiali che durante lo svolgimento del corso dimostrassero di non possedere le attitudini per lo speciale servizio.

7. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti, a cura del comando del gruppo aerostieri, ad esperimenti teorici e pratici: quelli riconosciuti idonei alla carica di osservatore dal pallone frenato riceveranno il prescritto brevetto rilasciato, per delegazione del ministero, dall'ispettore del genio, su proposta del comandante del gruppo aero-

stieri. Sui libretti personali degli interessati sarà apposta l'annotazione:

« Ha frequentato il terzo corso di osservazione aerostatica (1931-1932) per ufficiali da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione ed è abilitato al servizio di osservazione dal pallone frenato. Brevetto n. . . . . in data . . . . . ».

L'elenco dei brevettati sarà pubblicato, a suo tempo, sul *giornale militare*.

8. — Durante il corso gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli assegni ordinari.

Le indennità, comprese quelle aerostatiche, previste dalla circolare 460 del *giornale militare* 1926, art. 4, saranno corrisposte dal gruppo aerostieri.

9. — Gli ufficiali ammessi ai corsi non dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti e dai cavalli.

10. — I comandi, corpi od uffici interessati rimetteranno al comando del gruppo aerostieri, entro il 5 novembre i libretti personali degli ufficiali ammessi al corso.

11. — A corso ultimato, il comando del gruppo aerostieri trasmetterà, al ministero — comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento —, per il tramite gerarchico, una breve relazione sul corso stesso con le eventuali proposte al riguardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 418. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. A. T. - Non in vendita - Edizione 1931 - Anno IX.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per comando D.I.C.A.T. (difesa contraerei territoriale) ». Non in vendita - ediz. 1931-IX.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd della circolare 358 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 419. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per le accademie e le scuole d'applicazione. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il « Regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione » edizione 16 giugno 1931 - Anno IX.

Detto regolamento sarà diramato dall'ufficio pubblicazioni di questo ministero secondo l'elenco PCAG. 1 della circolare 126 *giornale militare* corrente anno.

L'ufficio pubblicazioni di questo ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra il cui prezzo, per ciascuna copia, è fissato in L. 2.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 420. — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

Fra l'ottobre p. v. e il marzo 1932 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° corso: dal 1° ottobre al 23 dicembre 1931;

2° corso: dal 4 gennaio al 27 marzo 1932.

1° *corso.*

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano TRAVAGLIANTI Salvatore, cavalleggeri Alessandria.
Tenente DE SANCTIS Quirino, Savoia cavalleria.
» PIRAS Antioco, cavalleggeri Alessandria.
» BARATTIERI di S. PIETRO Vittorio, R.C.T.C. Cirenaica.
» IZZO Riccardo, cavalleggeri Guide.
» DE-RECE Thesauro, R.C.T.C. Eritrea.
» FERRACINI G. Battista, Genova cavalleria.
» FORNARO Vincenzo, Genova cavalleria.
» RONGA Giuseppe, Nizza cavalleria.
» CADELO Girolamo, cavalleggeri Novara.
» TORCHI Luigi, cavalleggeri Aosta.
» BARBARA Giuseppe, cavalleggeri Firenze.
» GARGIULO Mario, cavalleggeri Novara.
» PELLEGRINI QUARANTOTTI Mario, Piemonte Reale cavalleria.
Tenente CC. RR. VESTUTI Alfredo, legione allievi CC. RR Roma.
» » FERRARI Carlo, scuola centrale CC. RR. Firenze.

2° *corso.*

Al 2° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente D'ERRICO Camillo, Genova cavalleria.
» TALLARICO Francesco, Genova cavalleria.
» ALLEGRINI Giorgio, cavalleggeri Alessandria.
» ROSSO Giuseppe, Nizza cavalleria.
» CORONA Enrico, cavalleggeri Novara.
» PERRONE Guido, cavalleggeri Guide.
» MASOTINO Michele, cavalleggeri Alessandria.

Sottoten. BARTOLI Carlo, cavalleggeri Alessandria.
» AMICO di MEANE Franz, Nizza cavalleria.
» PERELLI Vittorio, Piemonte Reale cavalleria.
» NOMIS di COSSILLA Gian Luigi, Piemonte Reale cavalleria.
» COLONNA di STIGLIANO Carlo, cavalleggeri Firenze.
» STAGNI Ferdinando, Savoia cavalleria.
» MAIANO Antonio, cavalleggeri Guide.
» CAMPELLO Ranieri, Piemonte Reale cavalleria.
» CAFORIO Michele, Genova cavalleria.
» BARBATO Ugo, cavalleggeri Aosta.
» GUISCARDI Guglielmo, Nizza cavalleria.
» NENNA Pasquale, cavalleggeri Novara.
» COMBI Adriano, cavalleggeri Firenze.
» RUFFO Guido, cavalleggeri Firenze.
» CASABURI Max, cavalleggeri Aosta.
» MELITA Costantino, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» NARDELLA Leopoldo, cavalleggeri Saluzzo.

1. — Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria, alle ore 11 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del proprio corso, al comando del distaccamento della scuola di applicazione di Tor di Quinto.

2. — Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia dell'ufficiale.

3. — Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio. Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il ministero si riserva di comandare gli ufficiali di artiglieria in S.P.E. che verranno ammessi a frequentare il corso.

6. — Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre p. v. per il 1° corso, e non oltre il 25 gennaio 1932 per il 2° corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 421. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 6° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

Ai sensi del n. 6 della circolare 137 *giornale militare* corrente anno si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei all'ammissione al 6° corso superiore tecnico di artiglieria, che avrà inizio il 1° ottobre 1931, sono i seguenti:

A) Ufficiali non permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria:

Capitano POLSONI Alfredo
Capitano MISTRETTA Antonio
Capitano VIGNOLO Fulvio.
Tenente RUSSO Arturo

B) Ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico:

Ten. col. PASSARELLI Antonio
Capitano BELLINCIONI Nello
» TALUCCHI Adolfo
» MAZZONI Alberto
» PALERMO Domenico.
Tenente PIAGGIO Adolfo.

Il capitano MAZZONI, a senso del paragrafo 15 della circolare 482 del *giornale militare* 1929, è dispensato dal frequentare il corso, con obbligo di sostenere regolarmente tutti gli esami prescritti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 422. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. — Questo ministero determina che il giorno 1° settembre p. v. abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa obbligati a ferma ordinaria e sforniti di istruzione premilitare che risposero alle chiamate alle armi disposte con le circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930.

La durata delle operazioni relative viene fissata in otto giorni, in modo che entro il giorno 8 settembre il congedamento venga ultimato.

2. — Per le designazioni dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi fra le date suindicate 1-8 settembre 1931 i comandi interessati daranno la precedenza ai militari giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio, avendo però cura che il *congedamento dei militari che risposero alla chiamata alle armi disposta con la circolare* 90 *venga ultimato entro il* 1° *settembre.*

3. — I militari di truppa non vincolati a ferma speciale che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo le chiamate disposte con le precitate circolari o per avere avuto interruzione di servizio non abbiano ancora complessivamente compiuto 18 o 16 mesi e mezzo di permanenza alle armi alla data del 1° settembre, secondochè avessero dovuto rispondere alla chiamata di cui alla circolare 90 ovvero a quella di cui alla circolare 184, saranno inviati in congedo

illimitato successivamente, a mano a mano che avranno compiuto detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni emanate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926, diretta ai comandi dei corpi d'armata, i militari nati nel 1904, possono a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, semprechè beninteso, non si trovino nelle speciali condizioni indicate nel comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. — Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 105 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma.

Deve invece computarsi, per il principio sancito dal § 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza, anche straordinaria purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, saranno congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

5. — Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti per cause di servizio.

6. — Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di pensione, per infermità dipendenti da causa di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. — I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 669 del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli tra-

scorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. — I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei corpi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione anche se siano effettivi a corpi e reparti di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. — Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere in licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59, lettera *a*)

del regolamento per le licenze od altri analoghi casi gravissimi.

10. — I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tale caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero dalle Regie autorità diplomatiche o consolari.

11. — Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento (n. 620 della raccolta di disposizioni in vigore), essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

L'invio in congedo in comune diverso da quello di residenza, consentito dal paragrafo 937 del regolamento sul reclutamento (n. 605 della raccolta di disposizioni in vigore) potrà essere autorizzato solo per motivi riconosciuti plausibili e purchè risulti che i congedandi abbiano modo di provvedere in detto comune al proprio sostentamento.

12. — Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

13. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato* . . . . . (*circolare n.* . . . . del *giornale militare* 1931 - Anno IX) il . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

14. — I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandi dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento (n. 608 della raccolta di disposizioni in vigore).

15. — La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento (nn. 608 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* 1925.

Si rammenta, per ogni buon fine, quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942- *quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al ministero.

16. — I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le loro case, a cura dei comandi che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare, a senso del precedente n. 8, per corpo o centro al quale sono effettivi, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovano in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato dal comando del presidio o dell'arma dei RR. CC. nelle località ove non esista il comando del presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati alle autorità indicate al precedente n. 10.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

17. — Questo ministero richiama tutti i corpi interessati alla diligente osservanza del disposto del paragrafo 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 59 originali ed invita a curare che siano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni della circolare 432 del *giornale militare* 1926, relativa alle annotazioni da inscriversi nello specchietto *C* dei detti fogli.

In proposito avverte che, secondo recenti modificazioni apportate sia al foglio matricolare mod. 59 e sia al foglio di congedo illimitato mod. 80 in occasione della ristampa dei modelli stessi, gli impieghi e servizi speciali di cui occorre prender nota sono i seguenti:

Per tutte le armi, corpi e servizi: capi squadra o capi pezzo, mitragliere (indicare se d'arma pesante o leggera), telefonisti, centralinisti, guardafili, radiotelegrafisti, segnalatori (indicare se con apparati ottici, con bandiere o con gli aerei), esploratori, aiutanti di sanità, portaferiti, armaiuolo od allievo, salmiere o conducente, sellaio od allievo, maniscalco od allievo, operaio od allievo (indicare la specializzazione), automobilista (indicare se conduttore o meccanico), motociclista, conduttore di motocarrozzette o motocarrelli e, per i conoscitori di lingue estere: buon interprete (o buon traduttore) di lingua . . . . . (indicarla) appresa per . . . . . (indicare se per pratica o per studio): ed inoltre:

Per i carri armati: pilota di carro armato, mitragliere;

Per gli alpini: abile sciatore, guida alpina;

Per le artiglierie: (comprese le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria), goniometristi, telemetristi, ed aiutanti telemetristi, specialisti per il tiro o per le trasmissioni, puntatori scelti, serventi, conducenti a cavallo, artificieri, radiotelegrafisti, specialisti per l'avvistamento e l'ascolto (per l'artiglieria contraerei), automobilisti, trattoristi, conduttori di trattrici;

Per i fotoelettricisti d'artiglieria: capo squadra (già capo stazione), specialisti per l'avvistamento e l'ascolto, specialista per la direzione ed il sito, elettricisti motoristi, automobilisti, servizi vari;

Per i fotoelettricisti del genio: capo stazione, specialisti elettricista, motorista, automobilisti, servizi vari;

Per il genio zappatori, minatori, telegrafisti, teleferisti: motoristi, elettricisti, telegrafisti teleferisti (montatori, stenditori, impalmatori, manovratori), mascheratori, automobilisti, servizi vari;

Per il genio pontieri e lagunari: macchinisti, fuochisti, motoristi, abili barcaioli, automobilisti;

Per il genio radiotelegrafisti: capi stazione, radiomotoristi, radioelettricisti, radiomontatori, radiomeccanici, radiotelefonisti, interpreti, automobilisti, servizi vari;

Per il genio ferrovieri: capi e sottocapi stazione, macchinisti, fuochisti, conduttori, manovratori e deviatori, automobilisti;

Per il gruppo aerostieri: motoristi di verricello, gassisti, elettricisti, apparecchiatori, aerostieri, aerologisti, meccanici ottici, fotografi, automibilisti;

Per la sanità: infermieri, disinfettori, conduttori di caldaie a vapore;

Per la sussistenza: conduttori di caldaie a vapore, frigoristi, panettieri, macellai, mugnai;

Per gli automobilisti: conduttore di autovettura, conduttori di autocarro, conduttore di trattore, motociclista, motorista, aggiustatore meccanico, magnetista, radiotorista, tornitore, saldatore, fucinatore.

18. — Per la sistemazione matricolare i comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili le norme contenute nella circolare 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto del decreto ministeriale 9 ottobre 1930 (circolare 614 del *giornale militare* 1930) e 25 dicembre 1930 (circolare 8 del *giornale militare* 1931) i militari arruolati con la classe 1909 o nati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1909 ascritti a ferma riducibile o che ebbero il riconoscimento del titolo a detta ferma, fruirono dell'effettiva riduzione del servizio militare soltanto se si trovavano nelle condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898.

Tutti gi altri militari che ebbero l'ascrizione o il riconoscimento del titolo a ferma riducibile per titoli diversi da quelli sopra indicati, sono stati esclusi dalla effettiva riduzione di ferma.

Di tale esclusione non occorre far menzione nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo in applicazione della presente circolare avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile che ne sia presa nota nella matricola dei militari che, pur essendo compresi nella chiamata di cui alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930, rimasero regolarmente in congedo per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio successivamente, sia che trovinsi tuttora in congedo. I comandi dei corpi, pertanto, ed i comandi dei distretti militari, provvederanno a che nella matricola dei militari rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla riduzione del servizio (dalla quale matricola deve già risultare che essi furono ammessi od ottennero il riconoscimento per titoli diversi da quelli suindicati), sia apposta la seguente variazione:

« Escluso dall'effettiva riduzione del servizio perchè non compreso nei limiti fissati dal decreto ministeriale del 9 ottobre 1930 (circolare 614 del *giornale militare* del 1930 - Anno VIII) ovvero dal decreto ministeriale del 25 dicembre 1930 (circolare 8 del *giornale militare* del 1931 - Anno IX), li . . . . . ».

19. — Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme di cui alle circolari 432 del *giornale militare* 1926 e 584 del *giornale militare* dello stesso anno, modificata dalle circolari 35 e 538 del *giornale militare* 1928, 344 del *giornale militare* 1929, 448 R. del 2 maggio 1930, 542 R. del 25 febbraio 1931 e 565 R. del 30 aprile 1931.

A tale proposito si richiama l'attenzione sulla necessità della esatta applicazione del paragrafo 5 di detta circolare, per il quale il foglio matricolare, da rimettere, dopo la parificazione, al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assuma nella propria forza in congedo il militare congedato) deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.

A chiarimento, poi del disposto del paragrafo 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla inscrizione nel ruolo 71 *B* da apporsi nel ruolo mod. 57, deve, come è ovvio, essere materialmente inserita, a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta iscrizione del militare nel ruolo 71 *B* mediante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

20. — I militari che all'atto del congedamento si trovi in effettivo servizio presso corpi o reparti saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemete curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento: essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

21. — Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

I malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto se affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati: essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

22. — Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale dovranno essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'autorità che provvederà al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

23. — I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° e l'8 settembre prossimo venturo, secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno, come è detto al precedente n. 2.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

24. — Questo Ministero autorizza a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 137 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora, per essere abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

25. — Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa, che a

senso degli articoli 129 e 130 del citato testo unico, pe
sono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera p
indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si riten
utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vin
colo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici con
cessi ai riassoldati. Tale opera deve maggiormente esse
svolta dai direttori degli ospedali fra il dipendente perso
nale della categoria infermieri. Le norme relative ai detti
vantaggi sono quelle contenute nelle circolari 25 e 26 del
giornale militare del 1913.

I comandanti dei corpi infine faranno presente ai mil
tari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che
compatibilmente con le esigenze del servizio, essi potranno
contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stess
arma e specialità.

Dichiarazione di residenza.

26. — Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano
la sistemazione della forza in congedo e le successive op
razioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del re
capito dei singoli militari in congedo, ha assunto una im
portanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo
all'atto del congedamento faranno dichiarare ai congedandi
quale residenza essi intendano prendere. Inoltre li informe
ranno dell'obbligo che loro incombe, in forza della legge
n. 460 del 27 marzo 1930 (riportata nella circolare 288 del
giornale militare 1930) di notificare al comando del distretto
militare, nella cui giurisdizione è compreso il comune in cui
risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

Ricevute le dichiarazioni di cui sopra, i comandi di corpo
ne prenderanno nota tanto sui libretti personali mod. 339-*A*
del catalogo tenuti dai militari quanto sui fogli matricolari
e caratteristici mod. 59 del catalogo.

Ai congedandi dovrà essere fatto presente la necessità che
essi conservino, con cura, nel loro stesso interesse, il libretto
personale mod. 339-*A*, per esibirlo ad ogni richiesta
dell'autorità.

I comandi di corpo dovranno fornire una copia del libretto
personale mod. 339-*A* a tutti i congedandi che eventualmente
l'abbiano smarrito o che non l'abbiano ancora
ricevuto.

27. — I militari che chiedono di prendere domicilio in colonia debbono essere provvisti a cura delle autorità che provvedono al congedamento del lasciapassare, istituito con R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 e che deve essere richiesto alle autorità di P. S.

Espatrio di militari congedandi.

28. — I comandi dai quali dipendono i militari congedandi, che reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi.

Procureranno inoltre ai militari medesimi le facilitazioni di viaggio concesse dalle società esercenti linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato secondo le disposizioni dei capitolati e le convenzioni in vigore (1).

---

(1) Qui appresso sono indicate le società di navigazione, le quali secondo le disposizioni dei capitolati e delle convenzioni in vigore sono tenute a concedere facilitazioni di viaggio sulle linee da esse esercitate.

1. La « compagnia italiana transatlantica » (CITRA), la società di navigazione « FLORIO », la « SAN MARCO », la « società anonima industrie marittime » (SAIM), la società « PUGLIA », la società « MARITTIMA ITALIANA », il « LLOYD TRIESTINO », la società di navigazione « LIBERA TRIESTINA », la società « ADRIA », la società « TRIPCOVICH », la società « VENEZIANA » e la società « VILLAIN & FASSIO », *sonò tenute ad accordare sulle linee per le colonie e l'estero*:

a) il viaggio gratuito escluso il vitto e il letto ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie e all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a* 10 *posti* (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 % sulle tariffe escluso il vitto ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

2. La società « Italiana dei servizi marittimi » *è tenuta ad accordare* le stesse facilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1 limitatamente però alle linee Genova-Alessandria-Costantinopoli;

I militari dei quali trattasi potranno a loro richiesta essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

29. — Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento, e la relativa istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.) in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Tirreno-Costantinopoli Danubio; Tirreno-Costantinopoli-Mar Nero; mentre sulla linea 151 (Celere Genova-Alessandria) la società stessa *dovrà soltanto concedere* la riduzione del 30 % di cui alla lettera *b*).

3. La « società Sarda di navigazione », la società anonima « navigazione Toscana », la società « Partenopea », la società « Eolia », la società « La meridionale », la società « Istria Trieste », la « società « Costiera », la società « Zaratina » e la società « Nautica » *sono tenute ad accordare sulle proprie linee*:

c) il viaggio gratuito, in terza classe ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestare servizio militare su richiesta delle autorità coloniali o consolari, o nel caso della società « Nautica » anche del Governo delle Isole Egee ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, *in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno*:

d) la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive escluso il vitto ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi, o che ritornano alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

4. Infine la società « navigazione generale italiana » e « Lloyd Sabaudo » sono soltanto tenute a concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

Rendiconto del congedamento.

30. — I comandi dei corpi segnaleranno il 30 settembre 1931, ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 423. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1931 - Anno IX.

A parziale modificazione del decreto ministeriale 16 settembre 1929, sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la direzione generale servizi logistici, il colonnello d'artiglieria, a disposizione, TERZIANI cav. Alberto, e, in sua assenza, il direttore capo divisione STOPPA comm. Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 424. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Soccorso alle famiglie bisognose di militari richiamati.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 agosto 1931 - Anno IX.

Nella circolare n. 331 del *giornale militare* del corrente anno il secondo comma del n. 21 deve essere sostituito dal seguente:

« Gli avi e le ave non possono godere del soccorso giornaliero quando allo stesso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 39ª, anno 1931, circolare n. 357:

A pagina 1435: Al numero 1, ov'è detto « I gambaletti sono prolungati fino.... » sostituire con « I gambaletti dei pantaloni di tela sono prolungati fino ».

PREZZO L. 1,80

(4101010) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª 1931 - ANNO IX 21 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 425 - 13 agosto 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Richieste di certificati del casellario giudiziario . . . . . *Pag.* 1861

» 426 - 14 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari . . . . . » 1862

» 427 - 20 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria. . . . . » 1862

Errata-Corrige . . . . . » 1864

PARTE SECONDA

Circolare N. 425. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richieste di certificati del casellario giudiziazio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 agosto 1931 - Anno IX.

In base alle disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale e nel R. decreto 18 giugno 1931, n. 778 il servizio dei casellari giudiziari del Regno è stato totalmente affidato alle R. procure con decorrenza dal 1° luglio u, s.

Si avvertono pertanto tutti gli enti dipendenti che d'or innanzi le richieste di certificati del casellario giudiziario do vranno essere rivolte ai procuratori del Re, anzichè ai ca cellieri capi dei tribunali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 426. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e va rianti al manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 agosto 1931 - IX.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varian al manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo mi nistero (ufficio pubblicazioni militari) agli uffici e comandi indicati dalla circolare 675 *giornale militare* 1929, relativa alla distribuzione del manuale a cui le aggiunte e varianti si riferiscono, e nella misura dalla circolare stessa pre scritta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 427. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITA RI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 agosto 1931 - Anno IX.

1. Si svolgerà presso la scuola di applicazione di cava leria un corso per sottufficiali di artiglieria da campagn da trasferire in cavalleria.

2. Il corso avrà la durata di tre mesi, dal 15 settembre al 20 dicembre prossimo e vi parteciperanno 50 sottufficiali di artiglieria da campagna (sergenti raffermati e sergenti maggiori).

3. Per l'ammissione al suddetto corso sarà data la precedenza ai sergenti raffermati ed, occorrendo, ai sergenti maggiori in ordine inverso di anzianità. Essi dovranno, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, dare affidamento di poter partecipare efficacemente allo svolgimento delle istruzioni.

4. I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole, entro il 6 settembre 1931, trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco contenente i nomi dei sergenti e sergenti maggiori dei reggimenti di artiglieria da campagna dipendenti che aspirino al passaggio in cavalleria, indicando per ciascuno di essi se sia ritenuto idoneo per frequentare il relativo corso.

All'elenco dovranno essere allegate le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico dei singoli sottufficiali.

5. Fra i sottufficiali segnalati in tale elenco il ministero sceglierà quelli da comandare al corso.

6. I sottufficiali ammessi saranno dal ministero stesso, segnalati ai comandi di corpo d'armata e alla scuola di applicazione di cavalleria, alla quale dovranno presentarsi il 14 settembre.

7. I sottufficiali che durante lo svolgimento del corso non daranno affidamento di riuscita, per deficiente attitudine o per condotta, saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza, a cura della scuola stessa, che nel contempo ne darà avviso, pel tramite gerarchico, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e ai corpi di provenienza.

8. I sottufficiali che, al termine del corso, saranno dichiarati idonei al passaggio in cavalleria, dovranno essere segnalati al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per la destinazione ad un reggimento di cavalleria, cui saranno trasferiti effettivi.

9. La scuola di Pinerolo, nel segnalare gli idonei per la destinazione ad un reggimento di cavalleria, indicherà altresì le sedi gradite da ciascun sottufficiale, in ordine di preferenza. Le destinazioni saranno fatte in relazione alle vacanze di organico dei vari reggimenti e alla graduatoria degli allievi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 46ª, anno 1931, circolare n. 422:

A pagina 1847, 5ª riga: anzichè « i militari nati nel 1904 leggasi: « i militari nati prima del 1904 ».

PREZZO L. 1,80

(4101010). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1931 - ANNO IX — 28 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 428 - **25 giugno 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Relazione e R. decreto legge n. 952 - Estensione delle disposizioni del R. decreto legge 24 novembre 1930 n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione militare.. . *Pag.* 1869

» 429 - **20 agosto 1931** - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Adozione della sciabola mod. 29, per fanteria e della sciabola mod. 71/29 per i brigadieri e vice-brigadieri dei carabinieri reali. . . . . » 1873

» 430 - **27 agosto 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo pantalone lungo di tela di cotone color bigio, comune a tutte le armi, compresi i carabinieri reali . . . . . » 1875

» 431 - **27 agosto 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme degli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario e veterinario. . . . . » 1879

» 432 - **28 agosto 1931** - Anno IX — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme riguardanti i militari congedandi che sono avviati all'estero, ovvero in colonia. . . . . » 1881

PARTE SECONDA

N. 433 - **27 agosto 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo. . . . . *Pag.* 1883

» 434 - **24 luglio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 955 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, non chè ai bilanci speciali della Somalia e dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 1884

» 435 - **20 agosto 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32 » 1886

» 436 - **20 agosto 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 - Shrapnel da 75. . . . . » 1888

» 437 - **20 agosto 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - Shrapnel da 100. . . . . » 1888

» 438 - **20 agosto 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 149/35. . . . . » 1888

» 439 - **27 agosto 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio Baudenasca » compresa nel concorso ippico di Pinerolo 25-26-27 settembre 1931-IX. . . . . » 1889

» 440 - **27 agosto 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8. . . . . » 1889

N. 441 - 27 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8. . . . . *Pag.* 1890

» 442 - 27 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1890

» 443 - 27 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1890

» 444 - 27 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. - Tariffe - Volumi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX - Edizione 1931. . . . . » 1891

» 445 - 27 agosto 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 - Anno IX - degli ufficiali in congedo - Volume II. parte 1ª. . . . . » 1891

» 446 - 27 agosto 1931 - Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 1892

» 447 - 27 agosto 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti. . . . . » 1895

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1895

PARTE PRIMA

Circolare N. 428. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Relazione e R. decreto legge n. 952 – Estensione delle disposizioni del R. decreto legge 24 novembre 1930 n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 25 giugno 1931 – Anno IX — (*Gazzetta Ufficiale* n. 184, dell'11 agosto 1931 – Anno IX).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 giugno 1931-IX, sul R. decreto-legge che autorizza l'estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione militare.

SIRE!

Col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, venne disposta la riduzione degli stipendi e degli emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali.

Con successivo R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, fu però stabilito che i trattamenti di quiescenza che, giusta le norme in vigore, fanno carico al bilancio dello Stato e a quelli delle aziende statali ad ordinamento autonomo, nonchè i benefici concessi dalle opere di previdenza a favore dei personali dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono da liquidare senza tener conto della riduzione degli stipendi, paghe ed assegni.

Come si è provveduto già per i personali di vari enti (Casse di risparmio, Monti di pietà, Consorzi nazionali per il credito agrario di miglioramento), si è ravvisata l'opportunità di estendere le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di congedamento di cui fruisce il personale dell'Ente autonomo « Unione militare ».

A ciò provvede l'unito schema di provvedimento effettuato nella forma del decreto-legge, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, col quale è stata disposta la riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, recante norme per il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col citato R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre che le riduzioni stabilite dal su citato R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, non rechino diminuzioni sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali dell'Ente autonomo « Unione militare », analogamente a quanto è stato disposto per altri personali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1930 le disposizioni per il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, di cui al R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, sono estese anche alle indennità di congedamento del personale dell'Ente autonomo « Unione militare ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

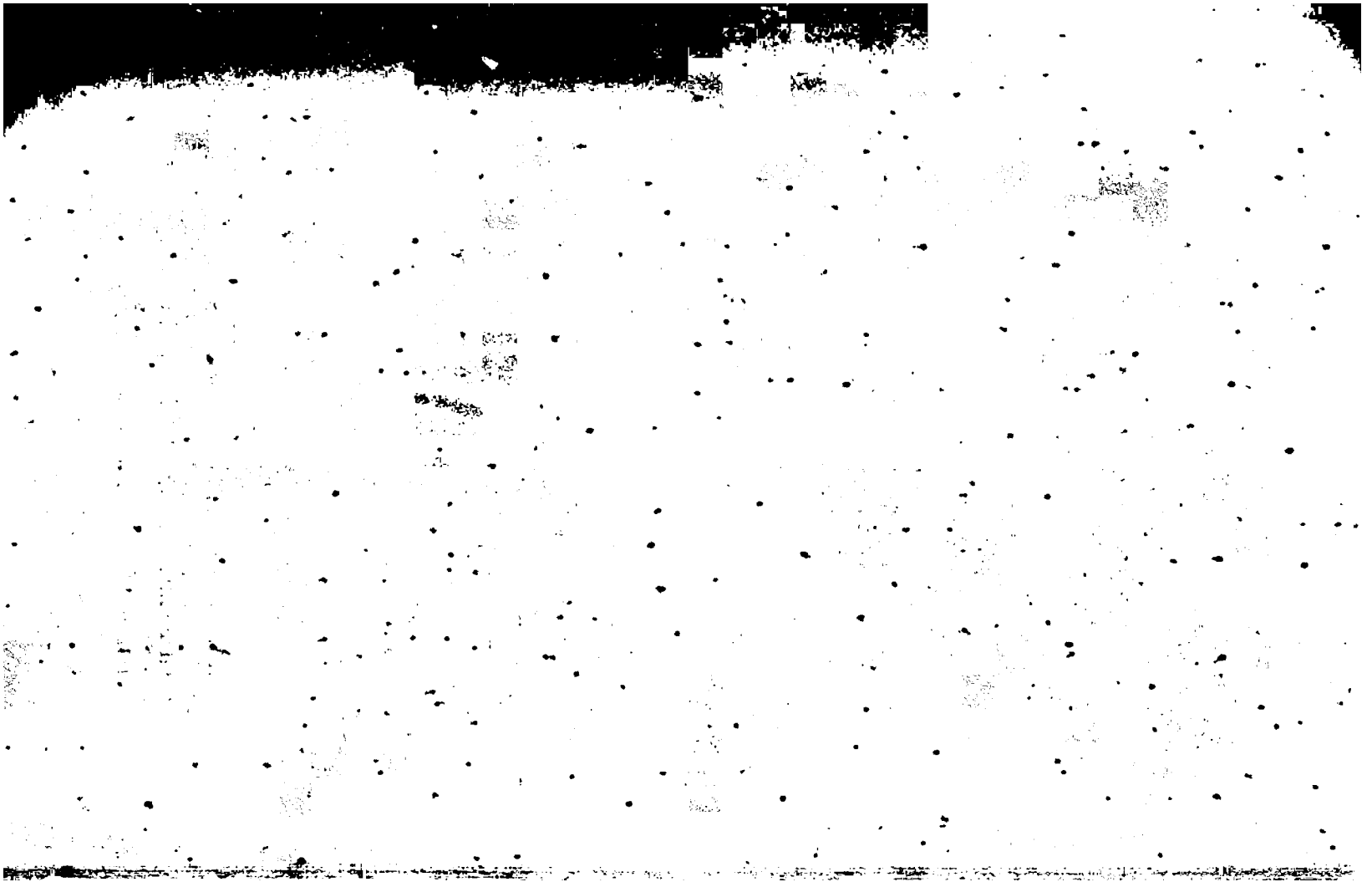
Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 17. — MANCINI.



N. 429. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – **Adozione della sciabola mod. 29, per fanteria, e della sciabola mod. 71/29 per i brigadieri e vice brigadieri dei carabinieri reali.** — (Direzione generale di artiglierla). — 20 agosto 1931 – Anno IX.

Sarà distribuita ai brigadieri e vice-brigadieri dei carabinieri reali a piedi la sciabola mod. 29, per fanteria, ed a quelli a cavallo la sciabola mod. 71/29, da usarsi fuori servizio.

I predetti sottufficiali continueranno a far uso, in servizio, delle sciabole attualmente in distribuzione.

Con entrambi i suddetti tipi di sciabola va impiegata la dragona già in uso per i brigadieri e vice-brigadieri ed il pendaglio adottato per i marescialli dell'arma con le circolari nn. 661 e 725 *giornale militare* 1928.

La somministrazione delle sciabole mod. 29 e 71/29 e dei relativi pendagli verrà effettuata alle legioni CC. RR. per cura delle direzioni d'artiglieria delle rispettive circoscrizioni, secondo le modalità che verranno in seguito stabilite.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 430. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo pantalone lungo di tela di cotone color bigio, comune a tutte le armi, compresi i carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 agosto 1931 - Anno IX

E' adottato per le truppe di tutte le armi, compresi i carabinieri reali, un nuovo pantalone lungo di tela di cotone color bigio mod. 1931 che sostituisce l'attuale pantalone lungo di tela di cotone color bigio, in uso presso tutte le armi (Atto 194 del *giornale militare* 1904).

Il pantalone lungo di tela di cotone color bigio mod. 1931 di compone di:

una cintura;

due gambali.

La cintura è formata da due liste di tela addoppiata ed ha esternamente, sulla parte destra, due bottoni grandi di frutto grigio bombè a due fori, applicati sul riporto, e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra.

Lo sparato della parte anteriore è formato da due liste addoppiate della stessa tela, di cui quella di destra ha tre bottoni piccoli di frutto grigio bombè a due fori, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato anteriore del gambale sinistro è rinforzato da una striscia della stessa tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a mm. 50 circa dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche, che sono della stessa tela dei pantaloni.

Posteriormente, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature, per dare maggior sfogo al pantalone. Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti, come rialzo, due triangoli della stessa tela.

Due linguette di tela addoppiata sono cucite superiormente, a mm. 150 circa dallo sparato posteriore, sopra il rialzo. Quella di sinistra è munita di una fibbia di ferro verniciato nero, e quella di destra termina a punta. Le linguette servono a stringere i pantaloni alla cintura.

I gambali sono a taglio diritto. Le cuciture esterne, interne ed all'inforcatura, sono ribadite.

Le estremità inferiori dei gambali terminano con un orlo di non meno di mm. 10.

I pantaloni sono confezionati in 8 taglie con tre suddivisioni per ciascuna taglia.

I corpi richiederanno all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino i campioni ed i modelli (patrons).

Seguono:

conto di costruzione;

specchio delle misure;

dimostrazione della quantità di stoffa occorrente.

Il pantalone nuovo dovrà essere inventariato al categorico 157, sezione *A* della categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 29,20.

Il pantalone vecchio, già inventariato al categorico 74 della categoria 1ª sezione *A* del nomenclatore su accennato, passa al categorico 2837 della sezione H stessa categoria.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di tela color bigio (mod. 1931)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 . . .	m.	2,91	8,80	25,608
Bottoni grandi di frutto color grigio a due fori	n.	2	0,15	0,30
Bottoni piccoli di frutto color grigio a due fori	n.	3	0,13	0,39
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,90
			Prezzo di costo . . . . . L.	29,198
			Prezzo di conteggio . . . L.	29,20

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di ferro verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure dei pantaloni lunghi di tela color bigio (mod. 1931)

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura		Note
		parte esterna dalla cintura al fondo	parte interna dalla inforcatura al fondo	della cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul dietro	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	1	1180	890	530	430	325	255	80	45	
	2	1180	895	500	420	315	250			
	3	1180	900	480	410	305	245			
2ª	1	1150	865	520	425	320	255			
	2	1150	870	490	415	310	250			
	3	1150	875	470	405	300	245			
3ª	1	1120	840	510	420	315	250			
	2	1120	845	480	410	305	245			
	3	1120	850	460	400	295	240			
4ª	1	1090	815	500	415	310	250			
	2	1090	820	470	405	300	245	80	45	
	3	1090	825	450	395	290	240			
5ª	1	1050	780	490	405	305	245			
	2	1050	785	460	395	295	240			
	3	1050	790	440	385	285	235			
6ª	1	1010	745	480	400	300	245			
	2	1010	750	450	390	290	240			
	3	1010	755	430	380	280	235			
7ª	1	980	720	470	390	295	240			
	2	980	725	440	380	285	235			
	3	980	730	420	370	275	230			
8ª	1	950	695	460	385	290	240			
	2	950	700	430	375	280	235			
	3	950	705	410	365	270	230	80	45	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni lunghi di tela color bigio (modello 1931).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m 0,71 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	3,38	3,38	
	2	2	3,30	6,60	
	3	2	3,20	6,40	
2ª	1	1	3,28	3,28	
	2	4	3,20	12,80	
	3	5	3,10	15,50	
3ª	1	1	3,18	3,18	
	2	7	3,08	21,56	
	3	7	3,00	21,00	
4ª	1	1	3,08	3,08	
	2	9	3,00	27,00	
	3	10	2,94	29,40	
5ª	1	1	2,98	2,98	
	2	9	2,90	26,10	
	3	10	2,80	28,00	
6ª	1	1	2,86	2,86	
	2	7	2,78	19,46	
	3	7	2,70	18,90	
7ª	1	1	2,76	2,76	
	2	4	2,70	10,80	
	3	5	2,62	13,10	
8ª	1	1	2,68	2,68	
	2	2	2,62	5,24	
	3	2	2,56	5,12	
TOTALI...		100	68.70	291,18	
			MEDIA...	2,91	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 431. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uniforme degli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario e veterinario.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

Si riportano per norma la descrizione ed il conto di costruzione del berretto di panno castorino g. v. a forma rigida, per l'uniforme ordinaria e da parata, degli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario (medici e farmacisti) e veterinario.

Il berretto è costruito con panno castorino g. v. alto metri 1,40 e si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in quattro pezzi e di una soprafascia in un sol pezzo. È rinforzato internamente con un fusto di tela linone, pressata con carta, ed è foderato con tela satin color grigio.

La soprafascia è rinforzata con una striscia di cartoncino.

Al berretto è applicato il fregio ricamato, distintivo del corpo. Sul davanti ha una visiera di cuoio verniciato in nero con orlatura, leggermente inclinata in basso, e che abbraccia, con la sua attaccatura, la metà anteriore del berretto ed avente una lunghezza massima di mm. 63 a 65.

Presso le estremità dell'attaccatura della visiera, sono cuciti, alla soprafascia, due bottoni piccoli di metallo bianco. Ad essi è assicurato il soggolo, composto di due striscie di pelle verniciata nera, dell'altezza di mm. 26 a 28.

Il berretto è costruito su misura, ed ha le seguenti dimensioni:

altezza della parte anteriore da mm. 110 a mm. 113;

altezza della parte posteriore da mm. 115 a mm. 118;

altezza sui fianchi da mm. 112 a mm. 115;

altezza della soprafascia da mm. 44 a mm. 46.

Dovrà essere inventariato alla categoria I, sezione *E* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, ai seguenti numeri e prezzi:

1ª taglia numero categorico 1183, L. 35,80;

2ª » » » 1184, » 35 —;

3ª » » » 1185, » 34 —.

Conto di costruzione del berretto di panno castorino grigio-verde a forma rigida per uniforme ordinaria e da parata per gli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario e veterinario.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1ª taglia		2ª taglia		3ª taglia	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno di castorino gr. v. alto m. 1,40	m.	75 —	0,150	11,25	0,140	10,50	0,130	9,75
Satin di cotone grigio alta m. 1,40	»	10 —	0,130	1,30	0,120	1,20	0,110	1,10
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura	N.	2,50	1 —	2,50	1 —	2,50	1 —	2,50
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —
Fascia di alluda per berretti. .	»	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —
Bottoni piccoli di metallo. . .	»	0,07	2 —	0,14	2 —	0,14	2 —	0,14
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	16,50	—	16,50	—	16,50
		Prezzo di costo...L.		35,69		34,84		33,99
		Prezzo di conteggio...L.		35,80		35 —		34 —

(1) Nella fornitura sono compresi: il fusto di tela linone duro pressato con carta; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne ed il cartoncino per l'interno della soprafascia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 432. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme riguardanti i militari congedandi che sono avviati all'estero, ovvero in colonia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 agosto 1931 - Anno IX.

A complemento delle norme, di cui ai paragrafi 635 e 650 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 2 luglio 1890 n. 6952, si dispone quanto appresso:

1. — All'atto dell'incorporazione dei militari che rimpatriano per compiere il servizio militare, gli oggetti del loro vestiario borghese, che non abbiano modo di essere indossati colla divisa militare, dovranno essere custoditi presso il corpo, per essere riconsegnati agli interessati all'epoca dell'espatrio.

2. — I militari che, all'atto del congedo, sono, dalle autorità militari, avviati all'estero per via di terra debbono deporre le stellette e presentare il foglio di congedo per il visto o al comune del luogo dove essi dichiarano di voler prendere transitoriamente dimora prima di riespatriare, o, in caso di riespatrio immediato, al comando di stazione dei carabinieri reali che ha competenza sul territorio dove trovasi la stazione ferroviaria di confine dalla quale devono iniziare il viaggio all'estero.

I congedandi che sono avviati all'estero per via di mare debbono deporre le stellette e presentare il foglio di congedo per il visto alle capitanerie di porto del luogo d'imbarco.

Qualora i congedandi, per avere compiuto la speciale ferma di sei mesi, di cui alla legge 24 dicembre 1928 n. 2959, non siano muniti di foglio di congedo ma di dichiarazione mod. 10 di dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace, essi dovranno produrre alle anzidette autorità tale dichiarazione.

I podestà, i comandi dei carabinieri e le capitanerie di porto dovranno apporre sui documenti anzidetti il visto di cui al paragrafo 650 della precitata « Istruzione complementare ».

Nel modello 10 tale visto dovrà essere apposto nella 4ª pagina in bianco.

3. — Al versamento delle stellette sarà provveduto a senso del paragrafo 651 della precitata « Istruzione complementare ».

4. — Allo scopo di aggiornare, in conformità al disposto di cui al n. 10 della circolare 487 del *giornale militare* 1929, i ruoli matricolari dei comuni in cui sono inscritti i militari di cui trattasi, le autorità che appongono il visto al foglio di congedo o al modello 10 avranno cura di comunicare ai comuni stessi, sulla base dei documenti esibiti dai militari, il loro nome e cognome, paternità, maternità, data e comune di nascita, nonchè il numero di matricola, la data del congedamento ed il corpo che lo ha effettuato.

5. — Nell'apporre il visto e la data sui documenti di cui al n. 2 della presente circolare le predette autorità dovranno accertarsi che sia rispettato il divieto previsto dal paragrafo 631, lettera *d*), dell'« Istruzione complementare » di recarsi all'estero vestiti con oggetti della divisa militare, di qualunque genere siano.

6. — I militari che, all'atto del congedo per fine di ferma, chiedano di prendere domicilio in colonia devono essere provvisti, a cura delle autorità che provvedono al loro congedamento, del lasciapassare, istituito con R. decreto 17 dicembre 1928 n. 3278, che dovrà essere tempestivamente richiesto alle autorità di P. S.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 433. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo. — (Direzione generale servizi logistici). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

Con riferimento al n. 29 della circolare 422 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che ai militari, che, per effetto della predetta circolare, verranno inviati in congedo, dovranno essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna). Sul berretto da fatica verrà sostituito il fregio metallico brunito con quello lucido vecchio tipo di modello abolito;

1 cravatta di tela;

1 camicia di tela (di flanella per i bersaglieri);

1 paio di mutande;

1 fascia ventriera;

1 paio di calze o di pezzuole da piedi;

1 farsetto od il maglione oppure un panciotto di panno g. v. a quelli che l'avessero in distribuzione;

1 giubba di tela con relative stellette;

1 pantalone lungo di tela;

1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponcelli per le truppe da montagna);

1 fazzoletto;

1 correggia per pantaloni;

1 tazza.

Nello stabilire gli oggetti da lasciare ai congedandi dovranno essere tenute presenti le norme contenute nella circolare 499 del *giornale militare* 1927, riflettente il congedamento della classe 1906.

Le norme stesse verranno pure osservate per il ricupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 434. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 955 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, nonchè ai bilanci speciali della Somalia e dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ragioneria centrale) - 24 luglio 1931 - Anno IX - (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 12 agosto 1931 - IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, n. 666 e 12 giugno 1931, n. 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, delle colonie, dell'interno, della guerra e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto,

sono introdotte le variazioni, di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazione da concedersi all'Ente autonomo « Unione militare » a termini dell'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 . . . L. 1.000.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 435. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32.** - (Ragioneria centrale). — 20 agosto 1931 - Anno IX.

Si porta a conoscenza degli uffici del ministero e degli enti militari interessati, l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal ministero (ragioneria centrale).

Il Ministro: P. GAZZERA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 666, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 per spese residue dell'esercizio 1930-31 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1931 - Anno IX

V. *Il Ministro delle finanze*: MOSCONI. *Il Ministro della guerra*: P. GAZZERA.

Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 per spese residue dell'esercizio 1930-31 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

N. dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1930-31	1931-32	
72	71	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari di uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
73	72	Spese per la guerra.
74	73	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
75	74	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.
76	75	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi (spesa ripartita).
77	76	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra.
78	77	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal ministero della guerra.
79	78	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710, e 11 maggio 1913, n. 472).
80	79	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.
81	80	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, e regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800).

V. il Ministro delle Finanze
MOSCONI.

Il Ministro della Guerra
P. GAZZERA.

N. 436. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 75/13 - Shrapnel da 75.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 agosto 1931 - Anno IX.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 75/13 per l'impiego dello shrapnel da 75. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco. Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 437. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 100/17 - Shrapnel da 100.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 agosto 1931 - Anno IX.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 100/17 per l'impiego dello shrapnel da 100. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco. Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 438. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 149/35.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 149/12-35, h = 1000, V = 375. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero esso sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco. Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare*. c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 439. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare «Premio Baudenasca» compresa nel concorso ippico di Pinerolo 25, 26, 27 settembre 1931-IX.** — (Servizio ippico e veterinario) – 27 agosto 1931 - Anno IX.

È approvato il programma della seguente gara militare:

Premio Baudenasca. — Coppa al vincitore e L. 5000 (delle quali L. 1000 per i cavalli italiani nati nel 1922 e dopo e L. 500 par i cavalli italiani della stessa età che non abbiano vinto in concorso L. 1000); tassa d'iscrizione L. 20.

Prova di resistenza (come da circolare 769 *giornale militare* 1927). Prova di addestramento - Percorso di 15 ostacoli di altezza massima m. 1,20, lunghezza del percorso m. 1200 circa da compiersi nel tempo massimo di 4' 10".

Durante il percorso gli ufficiali dovranno eseguire n. 10 esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento dei cavalli.

Chiusura delle iscrizioni: ore 24 del 23 settembre presso la scuola di applicazione di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 440. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). – 27 agosto 1931. — Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata da 210: h = 1000-V = 312; 1° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 441. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210: h = 1000-V = 265; 2° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 442. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria) - 27 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210: h = 1000-V = 265: 1° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuita ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 443. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglierie) - 27 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210: h = 1000 — V = 320: 1° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 444. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. - Tariffe - Volumi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX - Edizione 1931.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

Sono stati pubblicati i volumi dal I al IX del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico - Tariffe - Edizione 1931 (materiali delle categorie dalla I alla XXI, materiali delle categorie XXIII-XXVI).

Tali volumi saranno diramati a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo ministero secondo l'elenco Art. 8 della circolare 358 *giornale militare* corrente anno.

La pubblicazione di cui trattasi non verrà posta in vendita, dato il limitato numero di copie stampatone.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 445. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 — Anno IX - degli ufficiali in congedo - Volume II, parte I.** — (Direzione generale personale ufficiali) - 27 agosto 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il ruolo d'anzianità pel 1930-IX, degli ufficiali di complemento in congedo - Volume II, parte I - (ufficiali generali, arma dei carabinieri reali, arma di fanteria) aggiornato a tutta la dispensa 35ª del *bollettino ufficiale* delle nomine pubblicate il 27 giugno 1930.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. 1 della circolare 126 del *giornale militare* del c. a., nel quantitativo stabilito dall'elenco stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 446. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

In armonia alle disposizioni contenute nella circolare n. 382 *giornale militare* c. a., si pubblicano, quì di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico:

Comando del corpo di stato maggiore.

Ten. col. SCLAVO Gervasio, comando divisione militare - Imperia.

Corpo d'armata di Torino.

Maggiore CALVINI Mario, 1° reggimento artiglieria pesante.

Maggiore TIRINDELLI Achille, 8° reggimento artiglieria pesante.

Capitano BOLOGNI Aldo, 3° reggimento alpini.

Capitano BARBARA Felice, 90° reggimento fanteria (I).

Corpo d'armata di Alessandria.

Capitano PACI Domenico, 2° centro automobilistico.

Capitano GANDOLFI Alberto, 6° reggimento artiglieria pesante.

Capitano ANCHISI Enea, 2° reggimento alpini.

1° capitano CORIO Giovanni, comando 4ª brigata di fanteria (I).

Corpo d'armata di Milano.

Capitano SABATINI Carlo, 3° centro automobilistico.

Capitano MINGONI Enzo, 4° reggimento artiglieria pesante.

Capitano DUSMET DE SMOURS Giovanni, reggimento artiglieria a cavallo.

Capitano BELARDINI Roberto, 3° reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano CORVINO Manlio, reggimento Savoia cavalleria.

Capitano TRASATTI Arturo, 12 reggim. bersaglieri (I).

Capitano PAGANI Benedetto, reggimento pontieri e lagunari.

Corpo d'armata di Verona.

Maggiore SCARFO' Ettore, 4° regg. artiglieria contraerei autocampale.

Primo capitano PIZZI Giuseppe, 231° regg. fanteria.

Corpo d'armata di Trieste.

Primo capitano VITALINI Guglielmo, 3° reggimento artiglieria pesante.

Ten. col. FORMATO Silvio, 10° regg. artiglieria pesante.

Ten. col. FANTACCHIOTTI Carlo, 5° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Bologna.

Maggiore NICCOLINI Mario, 9° reggimento artiglieria pesante.

Ten. col. BONGIOVANNI Guido, 6° reggimento artiglieria pesante campale.

Maggiore SOTTI Luigi, 94° reggimento fanteria (I).

Corpo d'armata di Firenze.

Ten. col. SERCIA Giuseppe, comando distretto militare di Pistoia (I).

Corpo d'armata di Roma.

Primo capitano PECORINI Raffaele, 8° centro automobilistico.

Capitano MONTELLA Ludovico, 8° centro automobilistico.

Capitano CILIONE Fortunato, regg. Piemonte Reale cavalleria.

Ten. col. BABINI Valentino, reggimento carri armati.

Primo capitano CORNER Stefano, reggimento carri armati.

Capitano GAMBAROTTA Giuseppe, reggimento carri armati.

Capitano CHICLER Giuseppe, reggimento carri armati.

Corpo d'armata di Bari.

Capitano LEO Salvatore, 9° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Napoli.

Capitano CARPINELLI Gennaro, 10° reggimento artiglieria pesante campale.

Ten. col. ROMANO Luigi, comando distretto militare di Benevento (I).

Maggiore SIRCHIA Salvatore, 20° reggimento fanteria (I).

Corpo d'armata di Udine.

Primo capitano ZACCHI Luigi, 8° reggimento alpini.

Capitano PUGLIESI Achille, reggimento Saluzzo cavalleria.

Capitano CATTANEO Luigi, 2° reggimento fanteria (I).

Comando militare della Sicilia.

Capitano MICCIULLI Antonino, 12° centro automobilistico.

Primo capitano AGNELLO Sebastiano, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi al 1° centro automobilistico in Torino, il mattino del 10 settembre c. a.

Gli ufficiali controddistinti col segno (I), qualora conseguiscano l'idoneità al corso in parola, potranno essere destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al più presto al citato 1° centro automobilistico i libretti personali degli ufficiali ammessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 447. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

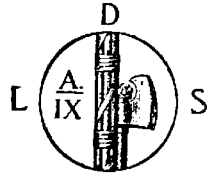
1. Gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di cui alla circolare 350 del *giornale militare* 1931 - dispensa 38 - avranno luogo a Brescia.

2. I membri della commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno alla segreteria della commissione in Brescia alle ore 10 dei giorni 30 settembre e 4 ottobre, rispettivamente, in uniforme ordinaria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 1567 - riga 9ª, dopo la città di Dobbiaco, aggiungere: « (Solamente da e per Cortina d'Ampezzo) ».



PREZZO L. 1,80

(4101010) Roma 1931-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1931 - ANNO IX — 28 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 448 - 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi . . . . . *Pag* 1899

» 449 - 25 agosto 1931 - Anno IX — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma. . . . . » 1902

» 450 - 25 agosto 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . » 1904

» 451 - 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 1907

» 452 - 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio. . . . . » 1909

» 453 - 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore ed ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione. . . . . » 1911

N. 454 – 25 agosto 1931 - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento. . . . . Pag. 1913

» 455 – 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi. . . . . » 1914

» 456 – 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali capi-operai radiomontatori . . . . . » 1915

» 457 – 25 agosto 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio meccanici-motoristi . . . . . » 1917

» 458 – 25 agosto 1931 Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici. . . . . » 1919

» 459 – 25 agosto 1931 Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori. . . . . » 1920

» 460 – 25 agosto 1931 Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio. . . . . » 1922

» 461 – 25 agosto 1931 Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio . . . » 1923

» 462 – 25 agosto 1931 - Anno IX — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria. . . . . » 1924

» 463 – 25 agosto 1931 - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XII corso artificieri di artiglieria. » 1925

» 464 – 25 agosto 1931 - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli. . . . . » 1926

» 465 – 25 agosto 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Corsi speciali per sottufficiali di sanità . . » 1929

PARTE SECONDA

Circolare N. 448. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. — Dal 10 settembre al 23 dicembre 1931 verrà svolto presso i reparti radiotelegrafisti del genio il quinto ed ultimo corso pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi.

2. — Il corso, analogamento a quelli precedenti, ha lo scopo precipuo di formare il personale istruttore per le squadre r. t. dei corpi.

3. — Il programma d'insegnamento e le modalità di esecuzione saranno quelli stessi stabiliti per i corsi precedenti (circolare n. 600 *giornale militare* 1930).

4. — Verrà comandato al corso il personale sottoindicato, da scegliersi con le norme di cui al n. 3 della circolare citata n. 600 *giornale militare* 1930:

a) *Personale apprtenente a corpi che non hanno mai fruito dei corsi pratici di radiotelegrafia*:

3 ufficiali inferiori e 6 sottufficiali per ciascuno dei reggimenti di artiglieria pesante 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° e di artiglieria da costa 3°;

2 ufficiali inferiori e 5 sottufficiali per ciascuno dei reggimenti di artiglieria pesante 6°, 7°, 8°, 10°, di artiglieria da costa 1°, 2°, di tutti i reggimenti d'artiglieria contraerei autocampali, del 12° centro contraerei;

2 ufficiali inferiori e 3 sottufficiali del gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;

1 ufficiale inferiore e 2 sottufficiali per ciascuno dei battaglioni IV e V (autoblindo) del reggimento carri armati.

b) *Personale appartenente a corpi, che pur avendo già fruito di uno dei precedenti corsi pratici di radiotelegrafia vengono ammessi a fruirne nuovamente, nella seguente misura*:

10 ufficiali e 18 sottufficiali del corpo d'armata di Torino;

8 ufficiali e 12 sottufficiali del corpo d'armata di Alessandria;

8 ufficiali e 20 sottufficiali del corpo d'armata di Milano;

6 ufficiali e 10 sottufficiali del corpo d'armata di Verona;

10 ufficiali e 15 sottufficiali del corpo d'armata di Udine;

5 ufficiali e 10 sottufficiali del corpo d'armata di Trieste;

4 ufficiali e 6 sottufficiali del corpo d'armata di Bologna;

4 ufficiali e 6 sottufficiali del corpo d'armata di Firenze;

4 ufficiali e 6 sottufficiali del corpo d'armata di Roma;

4 ufficiali e 6 sottufficiali del corpo d'armata di Bari;

4 ufficiali e 6 sottufficiali del corpo d'armata di Napoli;

6 ufficiali e 10 sottufficiali del comando militare della Sicilia;

2 ufficiali e 4 sottufficiali del comando militare della Sardegna.

I comandi di corpo d'armata e d'isola ripartiranno fra i corpi dipendenti in base alle singole necessità le aliquote di ufficiali e sottufficiali di cui alla presente lettera *b*). A ripartizione avvenuta ne daranno notizia al comando del corpo di S. M. (ufficio addestramento).

Gli ufficiali e sottufficiali di cui alla stessa lettera *b*) non potranno essere scelti fra coloro che hanno frequentato uno dei precedenti corsi pratici di radiotelegrafia.

5. — Gli ufficiali e sottufficiali comandati al corso si presenteranno nella mattina del 9 settembre p. v. alle sedi dei reparti radiotelegrafisti secondo la seguente suddivisione:

a) personale dei reggimenti di artiglieria pesante 1°, 2°, 6°, 7° del corpo d'armata di Alessandria (n. 4 lettera *b*) al battaglione r. t. di Novi;

b) personale dei reggimenti di artiglieria pesante campale 5° e 8°, del 4° reggimento artiglieria contraerei autocampale dei corpi d'armata di Milano e Verona (n. 4 lettera *b*) al battaglione r. t. di Varese;

c) personale dei reggimenti di artiglieria pesante 4° e 9°, del 3° artiglieria contraerei autocampale, del 1° reggimento artiglieria da costa, del corpo d'armata di Torino (n. 4 lettera *b*) al battaglione r. t. di Piacenza;

d) personale dei reggimenti artiglieria pesante 3° e 10°, del 2° reggimento artiglieria da costa, dei corpi d'armata di Udine e Trieste (n. 4 lettera *b*) al battaglione r. t. di Mestre;

e) personale dei reggimenti artiglieria contraerei auto campale 1° e 5°, dei corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma (n. 4 lettera *b*) al battaglione r. t. di Roma;

f) personale del 2° reggimento artiglieria contraerei autocampale, dei corpi d'armata di Bari e Napoli (n. 4 lettera *b*), al battaglione r. t. di Napoli;

g) personale del 12° centro contraerei, del 3° reggimento artiglieria da costa e del comando militare della Sicilia (n. 4 lettera *b*) al battagliore r. t. di Palermo;

h) personale del gruppo di artiglieria da costa della Sardegna e del comando militare dell'isola (n. 4 lettera *b*) alla compagniā r. t. di Cagliari.

6. — Gli ufficiali potranno farsi seguire dagli attendenti (di norma uno ogni due ufficiali).

7. — Al termine del corso gli ufficiali e sottufficiali allievi saranno sottoposti alle prove pratiche indicate nel n. della circolare 600 *giornale militare* 1930.

I reggimenti r. t. redigeranno per ciascuno allievo un breve rapporto con l'indicazione della qualifica (ottimo, buono, mediocre, non idoneo) e della classifica in ventesimi conseguita e trasmetteranno entro il 31 dicembre i rapporti stessi ai corpi interessati.

I predetti reggimenti r. t. riferiranno inoltre al comando del corpo di S. M. sullo svolgimento del corso e ai risultati conseguiti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 449. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

Il 6 novembre 1931 avrà inizio presso l'istituto coloniale fascista di Roma un corso di cultura coloniale della durata di mesi 3. Vi saranno ammessi 25 ufficiali in S. P. E.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

1° rivestano il grado da tenente a tenente colonnello incluso;

2° siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

3° abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Inoltre, a parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

2. Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v.

5. Saranno tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 90 e di L. 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma 119), all'inizio del corso.

6. Nessun ufficiale senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni d'istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico-commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a musei, biblioteche, ecc.

9. L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del ministero della guerra.

10. Della frequenza al corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso. — ——— —

11. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 20 ottobre p. v. al ministero (direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il Ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 450. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione. — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Il giorno 15 febbraio 1932 sarà iniziato a cura e sotto la direzione del comando del corpo di S. M. (ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

Vi interverranno 5 capitani di fanteria in S. P. E. per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia e 2 capitani per il comando militare della Sardegna. Detti ufficiali saranno tratti fra quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato almeno per due anni il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro d'avanzamento, che siano classificati ottimi o buoni con 3.

2. Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico, della durata di 12 giorni; l'altro pratico della durata di giorni 10.

Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; il secondo presso i comandi militari di stazione che stabilirà ciascun capo di delegazione.

3. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il giorno 1° febbraio a questo ministero (comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il corpo, il grado e l'anzianità di grado nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 14 febbraio:

alla delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei corpi d'armata di Verona, Trieste e Udine;

alla delegazione trasporti militari di Firenze: quelli dei corpi d'armata di Bologna e Firenze;

alla delegazione trasporti militari di Roma: quelli dei corpi d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Napoli: quelli dei corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli del comando militare della Sicilia.

5. Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, i predetti comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso a questo ministero (comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata.

6. Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. Gli ufficiali che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal comando del corpo di S. M. per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi militari di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. Agli ufficiali che partecipano al corso (salvo che appartengano a corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il corso) spettano le indennità di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportato nella circolare n. 460 del *giornale militare* 1925.

9. Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento teorico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 451. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Presso la scuola di tiro di artiglieria si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo settembre 1931-marzo 1932.

Genere del corso	Località	Durata	Personale comandato
Corsi per comandanti di batteria.			
1° corso.....	Bracciano Nettuno	dal 21-9 al 24-10 dal 25-10 al 30-10	44 capitani e 16 tenenti i cui nomi verranno pubblicati sul *giornale militare.*
2° corso.....	Bracciano Nettuno	dal 9-11 al 14-12 dal 15-12 al 19-12	come sopra.
3° corso.....	Bracciano Nettuno	dal 4-1 al 2-2 dal 3-2 al 6-2	come sopra.
4° corso.....	Bracciano Nettuno	dall'8-2 al 6-3 dal 7-3 al 10-3	come sopra.
Corsi topografici.			
Corso topografico per ufficiali di complemento	Nettuno	dal 5-11 al 5-12	1 sottotenente di complemento per ciascuno dei reggimenti da campagna.
Corso topografico per ufficiali subalterni S. P. E.	Nettuno	dal 4-1 al 3-2	1 ufficiale subalterno in S. P. E. per ciascuno dei reggimenti pesanti campali, pesanti, da costa e reggimento misto.

Genere del corso	Località	Durata	Personale comandato
Corsi per sottufficiali e truppa.			
1° corso telemetristi per artiglierie terrestri	Nettuno	dal 12-11 al 2-12	1 sottufficiale e 1 specialista per il tiro per ciascun reggimento artiglieria da campagna, da montagna e a cavallo.
2° corso telemetristi per artiglierie terrestri	Nettuno	dal 5-1 al 5-2	2 sottufficiali e 2 specialisti per il tiro per ciascun reggimento artiglieria pesante campale e pesante.
3° corso telemetristi da costa e controaerei	Nettuno	dal 10-2 al 10-3	1 sottufficiale per ogni reggimento di artiglieria controaerei e da costa; 2 sottufficiali o graduati per ogni gruppo contraerei, e da costa.

2. I capitani e i tenenti di artiglieria che dovranno frequentare i corsi per comandanti di batteria verranno designati nominativamente dal ministero.

3. I tenenti in S. P. E. ed i sottotenenti di complemento da comandarsi ai corsi topografici dovranno essere scelti dai comandi di corpo d'armata, fra quelli che, per speciale attitudine o per studi precedentemente compiuti, diano affidamento di frequentare il corso con successo. I tenenti in S. P. E. non dovranno però avere frequentato corsi della medesima specie o corsi di istruttori reggimentali presso la scuola di tiro di artiglieria.

4. Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Bracciano ed a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso. Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo. I sottufficiali ed il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito di Nettuno.

5. Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di eguale visus ai due occhi, non inferiore ai due terzi (tabella Shellen). I sottufficiali saranno scelti fra quelli che non hanno frequentato già negli scorsi anni il corso telemetristi.

6. I comandi interessati faranno pervenire al comando della scuola di tiro, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

7. Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha o meno famiglia a proprio carico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 452. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 – Anno IX.

1. Allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico dell'esercito e d'impartire agli ufficiali preposti a tale servizio le nozioni teoriche inerenti alle segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma il corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. P. E.

2. Il corso avrà inizio il 10 ottobre p. v. e terminerà il 10 marzo 1932-X.

Durante lo svolgimento del corso gli ufficiali allievi non potranno fruire di licenza, tranne che dal 24 al 28 dicembre inclusi, in occasione delle feste natalizie.

3. Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

a) Radiotelegrafia e radiotelefonia generale;

b) Tecnica radiotelegrafica;

c) Misure elettriche e radioelettriche;

d) Stazioni radiotelegrafiche;

Lezioni pratiche.

e) Misure elettriche e radioelettriche;

f) Montaggio di apparati radioelettrici.

4. Potranno essere ammessi a frequentare il corso n. 16 ufficiali del genio, dei quali n. 2 maggiori, n. 2 capitani, n. 12 subalterni che abbiano frequentato con buon esito la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico-professionale e quelli laureati in scienze matematiche o in ingegneria.

5. La scelta degli ammittendi sarà fatta dall'ispettorato del genio in relazione all'organico dei corpi ed uffici ai quali gli aspiranti appartengono ed alle necessità dei quadri dei reggimenti R. T.

6. Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 settembre 1931-IX.

Qualora il numero delle domande accolte risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, sarà comandato d'autorità a frequentare il corso e sino a completamento dell'aliquota stabilita, un certo numero di ufficiali,

i quali saranno designati al ministero dall'ispettorato del genio, che li sceglierà fra quelli dei reggimenti radio che pur possedendo i voluti requisiti non hanno mai frequentato analogo corso presso l'istituto R. T. ed E.

7. Al corso prenderanno parte d'autorità quegli ufficiali del servizio degli specialisti del genio che il direttore superiore del medesimo crederà proporre.

8. L'ispettore del genio, su proposta della direzione dell'istituto R. T. ha facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quegli ufficiali che durante lo svolgimento del corso non traessero sufficiente profitto dalle lezioni loro impartite.

9. Gli ufficiali allievi dipenderanno disciplinarmente ed amministrativamente dal 1° reggimento R.T. I corpi, cui gli ufficiali allievi sono effettivi, faranno pervenire al predetto reggimento non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni di cui i sigg. ufficiali stessi sono provvisti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 453. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore ed ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2/a - Sez. 2/a). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 14 gennaio al 14 marzo 1932, presso ciascun corpo d'armata territoriale ed il comando militare della Sicilia, sarà svolto un corso d'istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore che hanno frequentata la scuola di guerra allorchè nei programmi non era compreso, come ora, l'istruzione di automobilismo, e per ufficiali inferiori delle varie armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.

2. Della esecuzione dei corsi in oggetto, sono incaricati i centri automobilistici, sulla base delle direttive che darà l'ispettorato del materiale automobilistico e con programma analogo a quello annesso alla circolare n. 597 *giornale militare* 1930.

3. Il numero massimo degli ufficiali da ammettere ai detti corsi, oltre quelli di stato maggiore che verranno nominativamente designati dal comando del corpo di stato maggiore e dai comandi dei corpi d'armata territoriali in base alle possibilità del loro speciale servizio, sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia. È fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8 centro automobilistico, al quale potranno essere ammessi n. 30 ufficiali. Fra questi dovranno essere compresi 3 ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

Ai corsi prenderanno parte ufficiali inferiori dei sottonotati corpi ed enti:

a) reggimenti bersaglieri;

b) reggimenti del genio, reggimenti radiotelegrafisti, reggimento ferrovieri e battaglione misto della Sardegna;

c) unità carabinieri reali;

d) scuole, comandi, ecc. limitatamente però a quelli che hanno incarichi automobilistici o mansioni inerenti allo speciale servizio;

e) n. 5 ufficiali per ogni corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi, che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui al comma *e*) dovranno essere compresi nel numero di 25 e 30 indicati e tratti in prevalenza dai subalterni, se dell'arma di fanteria, ed esclusivamente dai capitani se di cavalleria, artiglieria e genio. Dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente 3.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che già abbiano frequentato altri corsi d'istruzione automobilistica o che abbiano appartenuto alla specialità automobilisti.

4. Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi, dovranno essere corrisposte dai corpi ed enti che li amministrano.

5. Il comando del corpo di stato maggiore, i comandi di corpo d'armata territoriali e quello militare della Sicilia, 10 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

6. Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad esame teorico-pratico, da apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata e comando militare della Sicilia, e composta di almeno tre ufficiali di provata competenza e dipendenti dallo stesso comando.

Le classifiche da usarsi saranno quelle di: idonei e non idonei, e per gli idonei, quelle di: ottimo e buono, analogamente a quanto prescrive la circolare 126 del *giornale militare* 1929, per il rilascio del certificato di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà essere poi annotato a cura dei corpi interessati sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

7. I comandi di corpo d'armata ed il comando della Sicilia, a esami ultimati, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), una breve relazione in duplice copia sul corso d'istruzione svolto e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando per quelli di cui al comma *e*), la loro attitudine o meno allo speciale servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 454. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.** — (Direzione generale di artiglieria). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

Determino che, colle stesse modalità di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, vengano eseguiti, rispettivamente, nei periodi 10 novembre-12 dicembre c. a. e 12 gen-

naio-23 febbraio 1932, due speciali corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.

A ciascun corso parteciperanno n. 4 o 5 ufficiali per ogni corpo d'armata o comando militare di isola.

Per ogni particolare esecutivo valgono le norme contenute nella circolare 497 del *giornale militare* dianzi citata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 455. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. — Nella prossima stagione invernale saranno svolti, presso la sede ed a cura del 1° reggimento radiotelegrafisti, il quarto ed il quinto corso per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi.

2. — Al quarto corso, che avrà inizio il 1° ottobre e terminerà il 23 dicembre p. v., parteciperanno, in ragione di due per ciascun corpo, i sottufficiali che hanno superato con esito favorevole il quarto corso pratico di r. t. (circolare n. 600 *giornale militare* 1930).

3. — Al quinto corso, che si svolgerà dall'11 gennaio al 10 marzo 1932, parteciperà una parte dei sottufficiali che avranno superato con esito favorevole il quinto corso pratico di r. t. (circolare 448 *giornale militare* c. a.), e più precisamente:

a) quelli appartenenti ai corpi di cui al n. 4, lettera *a*) della circolare citata, in ragione di due per ciascun corpo;

b) quelli appartenenti ai corpi di cui al n. 4, lettera *b*) della stessa circolare, nel numero che verrà tempestivamente stabilito dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio addestramento).

4. — Nella scelta dei sottufficiali da comandare ai corsi in parola i corpi si atterranno alle norme contenute nel n. 4 della circolare n. 602 *giornale militare* 1930.

5. — I sottufficiali dei due corsi si presenteranno alla sede del 1° reggimento radio (Roma) rispettivamente nelle mattinate del 30 settembre p. v. e 10 gennaio p. v.

6. — Prima dell'inizio di ciascuno corso i comandi di corpo d'armata segnaleranno al 1° reggimento radiotelegrafisti i sottufficiali che vi saranno comandati, indicando, per ciascuno, il corpo di appartenenza e la classifica ottenuta al corso pratico di r. t.

7. — Il programma d'insegnamento e le modalità per le istruzioni pratiche di laboratorio saranno quelli stessi stabiliti dalla circolare n. 602 *giornale militare* suddetta.

8. — Al termine di ciascun corso il 1° reggimento radiotelegrafisti formulerà un giudizio sulla idoneità raggiunta dai singoli allievi precisando per ciascuno il punteggio in ventesimi e darà comunicazione del giudizio stesso sia ai reggimenti interessati sia al comando del corpo di stato maggiore (ufficio addestramento).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 456. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per sottufficiali capi-operai radio-montatori.** (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 1° ottobre p. v. al 10 marzo 1932-X avrà luogo presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma, un corso per sottufficiali capi-operai radiomontatori per completare l'organico stabilito dalle tabelle graduali e numeriche per detta officina.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali radiotelegrafisti ed i capi-operai ed operai militari che abbiano almeno l'anzianità necessaria per la promozione a sergente, all'atto della nomina: qualora non fossero già sottufficiali saranno promossi sergenti assumendo gli obblighi di servizio prescritti per i sottufficiali.

3. Le domande per essere ammessi al corso, con allegati i documenti comprovanti che gli aspiranti si trovano nelle condizioni volute, dovranno essere presentate, dagli interessati, ai comandanti di corpo da cui dipendono: questi dovranno annotarle esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine dell'aspirante a poter compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre p. v.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi in relazione alla situazione dei quadri del corpo.

4. Per accertare la idoneità tecnica e la loro attitudine, gli aspiranti saranno sottoposti presso la predetta officina ad un esame d'ammissione. A tale scopo i sottufficiali o capi-operai ed operai ammessi al corso dovranno presentarsi all'officina il giorno 25 settembre p. v.

5. Gli aspiranti non ammessi al corso saranno fatti rientrare senz'altro ai corpi di provenienza, quelli ammessi definitivamente passeranno aggregati, per la durata del corso al 1° regg. R. T. in Roma.

6. Il numero massimo di sottufficiali o capi-operai ed operai militari che potrà essere ammesso al corso è di 12. Al termine di detto corso i partecipanti saranno sottoposti ad esami secondo le norme di cui alla circ. n. 268 del *giornale militare* 1926, e per essere dichiarati idonei dovranno conseguire una votazione media non inferiore a 16/20.

Il giudizio espresso dalla commissione d'esame verrà riportato nei documenti personali dell'interessato.

7. Coloro i quali avranno superato con esito favorevole il corso conseguiranno il titolo di capo-operaio radiomontatore e saranno destinati, man mano che se ne verificherà la necessità, alla officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma.

8. Al corso potranno essere comandati — a cura dell'ispettorato dell'arma del genio — i capi laboratorio assegnati, o da assegnarsi, ai reggimenti radio non provenienti dalla specialità radio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 457. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio meccanici-motoristi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1932-X verrà svolto presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio meccanici-motoristi.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, fotoelettricisti, pontieri e lagunari che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

La domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'Ispettorato del

genio dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per meccanici — motoristi è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto conseguiranno il titolo di « meccanico-motorista », e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione e riparazione del materiale tecnico in consegna ai reparti, zappatori-minatori, minatori-telefonisti, fotoelettricisti e pontieri lagunari secondo le disposizioni che emaneranno in proposito i comandi di reggimento. Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquistata, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. I sottufficiali comandati al corso meccanici-motoristi si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 3 reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare in Pavia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 458. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1932-X verrà svolto presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici secondo i programmi e le modalità stabilite dalla circolare n. 518 del *giornale militare* 1927.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio della specialità telegrafisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e possibilmente conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche ed elettriche. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate dagli interessati, ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

I comandanti di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il loro parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per radio elettricisti-montatori è di 25; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso conseguiranno il titolo di « Apparecchiatori telegrafonici » e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione del materiale tecnico in consegna ai reparti telegrafisti, secondo le disposizioni che emaneranno in proposito i comandi di reggimento. Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquisita, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. I sottufficiali comandati al corso si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 3 reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare pure in Pavia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 459. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1932-X verrà svolto presso l'officina radiotelegrafica ed E. di Roma un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio radio elettricisti-montatori.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio della specialità radiotelegrafisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente conoscenza pratica dei lavori radio elettrici. A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati, ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a poter compiere con buon risultato il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica all'ispettorato del genio dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

I comandi di corpo nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per radio elettricisti-montatori è di 15; al termine di detto corso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso conseguiranno il titolo di « Radio-elettricisti montatori », e saranno rispettivamente incaricati della manutenzione e riparazione del materiale tecnico in consegna ai reparti radio, secondo le disposizioni che emaneranno in proposito i comandi di reggimento. Essi potranno anche essere impiegati, in relazione alla qualifica acquisita, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. I sottufficiali comandati al corso si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando del 1° reggimento R. T. in Roma, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina R. T. ed E., pure in Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 460. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per artificieri del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 15 settembre al 15 ottobre p. v., avrà luogo presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori-minatori per ciascuno dei reggimenti del genio di corpo d'armata e del reggimento genio della Sicilia:

1 sottufficiale;

1 caporal maggiore o caporale;

4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna: 1 caporale e un soldato tratti da quella compagnia zappatori-minatori.

2. Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922: inoltre i militari da destinare al corso saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati potranno sostituirli con altrettanti soldati scelti fra gli allievi caporali.

3. I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 14 settembre p. v. al 3 reggimento genio di Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 15 settembre p. v.

Il 16 ottobre p. v. termine del corso, tutti i militari che l'avranno frequentato saranno fatti rientrare direttamente ai rispettivi reggimenti.

4. Il comando del 3 reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 461. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dall'8 gennaio al 28 febbraio 1932, avrà luogo presso la scuola centrale del genio di Civitavecchia un corso sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio, al quale dovrà prender parte il seguente personale per ciascuno dei battaglioni zappatori-minatori, minatori-teleferisti, pontieri, ferrovieri, della compagnia idrici e delle scuole allievi ufficiali del genio di Verona e allievi sottufficiali del genio di Rieti:

1 ufficiale inferiore;

1 sottufficiale;

2 caporal maggiori o caporali;

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: 1 sottufficiale e 2 caporal maggiori o caporali possibilmente meccanici od elettricisti tratti da quella compagnia zappatori-minatori.

2. Qualora non si potesse inviare detto numero di graduati si potrà provvedere a sostituirli con altrettanti soldati ritenuti idonei a seguire, in modo proficuo, il corso, vincolati con ferma ordinaria, scelti possibilmente fra gli allievi caporali.

3. Il corso ha lo scopo di addestrare detto personale sui materiali e macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici in dotazione ai reparti zappatori-minatori ed idrici e sarà completato con alcune istruzioni sui reticolati elettrici e sui materiali di mascheramento di competenza dei battaglioni zappatori-minatori.

4. I militari comandati al corso si dovranno presentare a detta scuola il mattino del 7 gennaio 1932-X.

5. A corso ultimato il comando della scuola centrale del genio, invierà una dettagliata relazione sul corso stesso all'ispettorato dell'arma del genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 462. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

1. Dal 15 ottobre prossimo al 15 dicembre 1931 verrà impartita presso la Scuola di applicazione di cavalleria, la istruzione da zappatore ai seguenti sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria:

1 sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che si trovino, o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

4 caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Vi devono essere destinati militari intelligenti, svelti e volenterosi.

2. I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. Cureranno, poi, che questi si presentino a detta scuola, col completo equipaggiamento ed armamento, il 14 ottobre p. v.

3. Si avvertono i comandi di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze di servizio.

4. Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore. Il detto comando trasmetterà inoltre al ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 463. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XII° corso artificieri di artiglieria. — (Direzione generale d'artiglieria). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

Dal 1° ottobre al 22 dicembre p. v. avrà luogo presso il laboratorio di caricamento proietti di Piacenza, e colle modalità stabilite dalle circolari 46 *giornale militare* 1922 e 106 del *giornale militare* 1927, il XII corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1. Tutti i sottufficiali addetti ai depositi munizioni ed esplosivi che, comunque, non abbiano frequentato alcun corso di istruzione sugli esplosivi;

2. Un sottufficiale per ogni corpo d'armata e per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, scelti fra i dipendenti reggimenti di artiglieria;

3. Per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa: un caporale maggiore, due caporali, dodici soldati (un caporal maggiore, un caporale, quattro soldati per il gruppo da costa per la Sardegna);

4. Per ognuno degli altri reggimenti d'artiglieria: un caporal maggiore o caporale e 2 soldati.

5. Per la scuola di tiro d'artiglieria di Nettuno (compreso il distaccamento di Bracciano): un caporale, tre soldati.

6. Per la scuola centrale di artiglieria: un graduato e un militare di truppa.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Tutti i reggimenti che attualmente avessero incompleto l'organico di sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesimo in più del personale sopraelencato, un maresciallo o sergente maggiore.

Il pesonale comandato al XII corso artificieri dovrà giungere a Piacenza:

a) il 25 settembre quello dei reggimenti pesanti, da costa, del gruppo da costa della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

b) il 27 settembre quello dei reggimenti da campagna e da montagna;

c) il 29 settembre quello di tutti gli altri reggimenti e delle scuole di tiro e centrali d'artiglieria.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio di caricamento proietti, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzature) e senza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922 essendo necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopraindicato. In armonia alle prescrizioni di cui sopra si devono inviare a Piacenza militari che siano soggetti a ferma normale, di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, soprattutto di morale e di condotta politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai carabinieri reali e queste, non appena giunte, dovranno essere comunicate alla direzione del laboratorio di caricamento proietti di Piacenza.

Per permettere di predisporre in tempo gli alloggi necessari, si dovrà comunicare al più presto alla detta direzione il numero dei sottufficiali che frequenteranno il corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 464. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli — (Direzione generale d'artiglieria). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

Presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni verranno effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche quì appresso indicate:

1° corso, dal 16 settembre al 26 ottobre 1931; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia;

1 militare per ogni battaglione di fanteria organico;

1 militare per ogni battaglione di bersaglieri organico;

1 militare per ogni battaglione di alpini organico;

3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria:

8 militari del comando reggimento carri armati;

1 militare per il centro chimico militare.

2° corso, dal 30 ottobre al 10 dicembre; vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità), gruppo da costa della Sardegna;

2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico;

1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria;

1 militare per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

1 militare per ogni comando di reggimento alpini;

5 militari del reggimento carri armati;

1 militare per il centro chimico militare;

3° corso, dal 12 dicembre al 25 gennaio 1932, vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia (esclusa la scuola di guerra);

2 militari per ogni comando di reggimenti di fanteria;

3 militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

2 militari per ogni comando di reggimento di alpini;

1 militare per ogni comando di reggimento di cavalleria;

5 militari del reggimento carri armati;

1 militare per ciascuno dei battaglioni distaccati del 1° e 2° reggimento radiotelegrafisti;

4° corso, dal 28 gennaio al 9 marzo 1932, vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità);

2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico;

1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria;

1 militare per ogni comando di reggimento di alpini;

4 militari del reggimento carri armati;

1 militare per la compagnia R. T. della Sardegna.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 18 militari di tale corpo, così ripartiti: 5 al 1° corso, 5 al 2°, 5 al 3° e 3 al 4°.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine, o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione stessi per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti ai lavori nell'officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che, per intelligenza, buona volontà, e — se possibile — per precedenti professionali, diano il migliore affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole faranno conoscere a questo ministero - direzione generale artiglieria, non oltre il 5 settembre, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un *distaccamento provvisorio* presso il 4° reggimento artiglieria pesante in Terni, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento stesso.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento, e cureranno che gli allievi stessi giungano a Terni disarmati e col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo ministero - direzione generale di artiglieria - pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria, una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presenti le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R. P. del 21 novembre 1928 e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire *in tempo utile* i militari ai corsi in parola.

Il Ministro: P. GAZZERA.

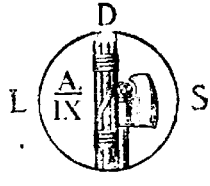
N. 465. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corsi speciali per sottufficiali di sanità.** — (Direzione generale di sanità militare). — 25 agosto 1931 - Anno IX.

Sono stati istituiti due corsi per sottufficiali di sanità, destinati rispettivamente all'addestramento nelle mansioni di conduttore di caldaie a vapore e di apparecchiatore di macchine elettro-medicali, con lo scopo di assicurare agli stabilimenti sanitari militari un personale specializzato non soggetto a frequenti mutamenti.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v. e dureranno fino al 28 febbraio 1932.

Il corso per conduttori di caldaie a vapore si svolgerà presso il reggimento ferrovieri del genio, in Torino; quello per apparecchiatori di macchine elettro-medicali presso l'ospedale militare di Roma, e sarà impartito da ufficiali del genio designati dall'ispettorato del genio e da ufficiali medici designati dalla direzione di sanità del corpo d'armata di Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(4101422) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

1931

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1931 - ANNO IX — 4 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 1° SETTEMBRE 1931-IX

La classe anziana, terminata la ferma, viene inviata in congedo dopo aver dato solide prove di disciplina, di addestramento e di amore alla Patria. All'Esercito, che nella multiforme attività sua e con ritmo ogni dì più alacre, sviluppa ed ammoderna armi, mezzi e ordinamenti, essa ha fornito esecutori intelligenti, arditi, resistenti quali il Regime sa foggiare.

Nella sua compagine ordinata ed agguerrita la classe anziana ha saputo inquadrare — durante le esercitazioni estive compiute in condizioni volutamente difficili — un largo apporto di richiamati dal congedo, fondendoli in una sola massa di sicuro rendimento; e questo è il saggio migliore della sua salda preparazione.

Porgo ai congedandi l'espressione convinta del mio compiacimento ed il mio cordiale saluto, certo che essi, tornando alle famiglie ed alla vita operosa, sapranno conservare con maschia fierezza il ricordo del dovere degnamente compiuto, insieme al proposito di rinnovarlo, quando che sia, per il Re, per il Duce e per la Patria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO. . . . . *Pag.* 1931

PARTE PRIMA

N. 466 - **27 aprile 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 985 - Revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra. . . *Pag.* 1935

» **467 - 25 giugno 1931** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 971 che erige in ente morale la « Fondazione Lincoln Nodari » costituita col capitale nominale di lire 41.100 e destinata a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, e ne approva lo statuto . . . . . » 1941

» **468 - 17 luglio 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1025 - Istituzione di 30 magazzini foraggi per i servizi dell'amministrazione militare. . . . . » 1945

» **469 - 26 agosto 1931** - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica . . . . . » 1947

» **470 - 27 agosto 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo di carica per radiotelegrafisti delle varie armi. . . . . » 1955

» **471 - 27 agosto 1931** - Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per il conferimento del distintivo di carica ai radiotelegrafisti delle varie armi. . . . . » 1957

N. 472 – 3 settembre 1931 – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1615 – Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929 fra l'Italia ed altri Stati: *a*) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; *b*) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; *c*) Atto finale. . . . . *Pag.* 1959

» 473 – 3 settembre 1931 – Anno IX — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 14 agosto 1931-IX che nomina un membro effettivo del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . » 2017

» 474 – 1° giugno 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Motivazione dei giudizi di non idoneità. . . . . » 2019

PARTE SECONDA

N. 475 – 3 settembre 1931 – Anno IX — CONCORSI E GARE. — « Premio esercito » Categoria militare inclusa nel concorso ippico di Foligno – 11-14 settembre 1931 . . . . . *Pag.* 2021

» 476 – 3 settembre 1931 – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione di corse di Verona – marzo 1932 . . . . . » 202

» 477 – 3 settembre 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. – Non in vendita – Edizione 1931 – Anno IX. . . . . » 2022

» 478 – 3 settembre 1931 – Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 2023

» 479 – 3 settembre 1931 – Anno IX — SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali » 2024

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2025

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2028

PARTE PRIMA

Circolare N. 466. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 985 – Revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra. — (Gabinetto). — 27 aprile 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 21 agosto 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, concernente divieto di assunzione di personale, e norme per il riordinamento dei servizi;

Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento del personale occorrente ad assicurare il funzionamento dei servizi dell'amministrazione della guerra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per le finanze, del Ministro Segretario di Stato per la guerra, e del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i personali civili del ministero della guerra, indicati nella tabella annessa al presente decreto, i ruoli stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'ammini-

strazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella medesima, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Sono altresì approvate le annotazioni contenute in detta tabella.

Salvo le modificazioni organiche ora stabilite, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel testo unico sopra citato, e fermo quanto fissato dal R. decreto-legge n. 122 del 26 gennaio 1931, relativamente al nuovo ordinamento della giustizia militare.

Art. 2.

L'organico del personale d'ordine delle amministrazioni militari e quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C* - allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabelle 55 e 65) i cui personali debbono essere sostituiti da sottufficiali in servizio sedentario a mente degli articoli 47 e 50 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sono ridotti rispettivamente di 84 e 16 unità - totale 100 unità.

I posti che si renderanno vacanti dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al raggiungimento delle anzidette riduzioni, saranno per metà assegnati ai sottufficiali da trasferirsi in servizio sedentario a mente del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e per metà soppressi.

Art. 3.

Il personale che, per effetto dell'attuazione dei ruoli di cui al precedente art. 1, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

È data facoltà al ministro per la guerra di provvedere, con la osservanza delle vigenti disposizioni, al reclutamento di personale nei ruoli del ministero della guerra, in relazione ai posti disponibili in conseguenza dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra, anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione ai pubblici concorsi di assunzione a norma del precedente comma, limiti massimi di età.

Art. 5.

Disposizione transitoria.

È data facoltà al ministro per la guerra di trasferire, non oltre i tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo dei vice-segretari dell'amministrazione della guerra, funzionari dello stesso grado dell'amministrazione della marina che ne facciano domanda e che abbiano il consenso di tale amministrazione nonchè siano in possesso dei requisiti che fisserà il ministro per la guerra.

I personali trasferiti in base alla presente disposizione conserveranno, nel passaggio dall'una all'altra amministrazione, lo stesso grado e la stessa anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà fissata in base agli anni di anzianità nel grado di vice-segretario in confronto con gli altri pari grado del ruolo del quale il funzionario viene a far parte.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1931 - Anno IX.
Atti del Governo, registro 311, foglio 51. — MANCINI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Carriera Amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti coperti da funzionari civili		da militari
4° Direttori generali	2		5 (a)
5° Ispettori generali	5		1 (c)
6° Direttori capi divisione	14 (f)		15 (d)
7° Capi sezione	20	(b)	10 (e)
8° Consiglieri	32		26
9° Primi segretari	40		15 (e)
10° Segretari	58		—
11° Vice segretari			

(*a*) Rimane ferma la disposizione di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.

(*b*) Di cui 6 con funzioni di ispettore.

(*c*) (*e*) Ufficiali compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 11 marzo 1926, n. 396.

(*d*) Ufficiali di cui tre sono compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 11 marzo 1926, n. 396.

(*f*) Uno conserva *ad personam* il titolo di ispettore superiore.

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	48
Uscieri	49
Inservienti	21
Legatori di libri	2
Commessi di magazzino	1
Agenti di magazzino	1

Personali dei Commissari di leva.

(Gruppo *B*).

	Numero dei posti
Commissari di leva	152

compresi 22 commissari di leva nominati in base all'art. 21 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, che costituiscono un ruolo ad esaurimento.

Personale civile dell'Istituto geografico militare.

Topografi (Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Topografi capi	16
9° Primi topografi	21
10° Topografi	26
11° Topografi aggiunti	
Totale	63

Maestri civili di scherma e di educazione fisica.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Maestro direttore tecnico della sezione magistrale di scherma	1
10° Maestri di 1ª classe	22
11° Maestri di 2ª classe	
Totale	23

Personale d'ordine delle Amministrazioni militari (1).

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	112
10° Primi archivisti	325
11° Archivisti	532
12° Applicati	962
13° Alunni d'ordine	
Totale	1931

(1) Tali personali sono ad esaurimento. Essi devono essere gradualmente sostituiti da sottufficiali in servizio sedentario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 47 e 50 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (1).
(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Ufficiali d'ordine capi	22
10° Ufficiali d'ordine principali	67
11° Primi ufficiali d'ordine	105
12° Ufficiali d'ordine	192
Totale . . .	386

(1) Tali personali sono ad esaurimento. Essi devono essere gradualmente sostituiti da sottufficiali in servizio sedentario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 47 e 50 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 467. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 971 che erige in ente morale la « Fondazione Lincoln Nodari », costituita col capitale nominale di lire 41.100 e destinata a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, e ne approva lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 20 agosto 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 32.000 in numerario — pari a L. 32.300 nominali — fatta nell'ottobre 1924 dall'ora tenente colonnello di complemento degli alpini gr. uff. Lincoln Nodari, per la costituzione e l'erezione in ente morale di una fondazione, la cui rendita annua fosse destinata a beneficio degli orfani dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, caduti sul Monte Nero nelle giornate 30 maggio, 16 e 23 giugno e 10 luglio 1915;

Riconosciuta l'opportunità che gli interessi maturati sulla cennata somma a tutto il 1° gennaio 1929 ed ascendenti a L. 7.287,27 siano investiti in titoli di Stato e formino parte integrale del capitale della fondazione che porterà il nome del generoso oblatore;

Accertato che il capitale stesso, così formato, viene a risultare di L. 41.100 nominali in titoli del prestito del littorio;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che istituisce l'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Lincoln Nodari », costituita col capitale nominale di L. 41.100 e destinata a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3°

reggimento alpini, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Lincoln Nodari ».

Art. 1.

La « Fondazione Lincoln Nodari » è costituita con l'offerta di L. 32.000 (nominali L. 32.300) fatta nell'ottobre 1924, dall'ora tenente colonnello degli alpini di complemento signor Lincoln Nodari a favore del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, e con gli interessi maturatisi sulla suaccennata somma a tutto il 1° gennaio 1929.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 41.100 in titoli del prestito del littorio, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « Fondazione Lincoln Nodari » e da depositarsi nella cassa del battaglione Exilles.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una Commissione, della quale fanno parte il comandante del 3° reggimento alpini che la presiede, il comandante del batta-

glione Exilles, e un ufficiale inferiore dello stesso battaglione, nominato dallo stesso comandante di reggimento.

Della detta commissione fa anche parte per il periodo in cui l'erogazione della rendita avverrà a favore degli orfani di guerra — e cioè fino a quando non si verifichi l'ipotesi prevista dal successivo art. 5 — il presidente del comitato provinciale per gli orfani di guerra di Torino.

Art. 4.

La rendita derivante dal capitale di cui al precedente articolo 2 sarà annualmente ripartita dalla commissione di cui all'articolo precedente, fra gli orfani dei militari di truppa del battaglione Exilles, caduti nelle giornate 30 maggio, 16 e 23 giugno e 10 luglio 1915 sul Monte Nero.

A tale ripartizione non potranno più concorrere gli orfani i quali abbiano raggiunto il 25° anno di età.

In caso di morte di qualcuno dei beneficiari della fondazione o quando questi abbiano raggiunto il cennato limite di età, anche la quota di rendita della quale essi hanno fruito per il passato verrà ripartita tra coloro che hanno ancora titolo alla concessione.

Art. 5.

Allorchè il più giovane dei ripetuti orfani sarà entrato nel 25° anno e, quindi, la possibilità di elargire la rendita della fondazione nel modo stabilito dal precedente art. 4, sarà venuta a cessare, la rendita stessa verrà assegnata dalla commissione di cui al precedente art. 3 a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del battaglione Exilles che si siano distinti durante l'anno per zelo, buona condotta ed elevato sentimento del dovere.

Qualora rimanga rendita disponibile questa sarà investita in titoli di consolidato 5 % e andrà in aumento del capitale della fondazione.

Art. 6.

Per quanto riguarda la erogazione della rendita della fondazione a favore degli orfani dei militari di truppa del battaglione Exilles, si fa richiamo alle disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 7.

Entro i primi di gennaio di ogni anno, dal comandante del 3° reggimento alpini sarà trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Roma, li 25 giugno 1931 - Anno IX

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 468. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1025 – Istituzione di 30 magazzini foraggi per i servizi dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto). — 17 luglio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 31 agosto 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina gli stabilimenti di commissariato militare ed il numero di essi;

Ritenuto che la decisione presa dall'Amministrazione della guerra di attuare a gestione diretta il servizio di distribuzione dei foraggi pei quadrupedi dell'Esercito ha reso necessario di disporre di appositi stabilimenti distributori gestiti dall'Amministrazione stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, vengono aggiunti i magazzini foraggi, in numero di 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1931 - *Anno IX.*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 72. — MANCINI.

N. 469. — STATO DEGLI UFFICIALI.. — **Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 26 agosto 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, che contiene le varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337 riguardante i consigli di disciplina;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, numero 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica pubblicate con la circolare n. 245 *giornale militare* 1930-VIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Art. 92.

Ogni qualvolta venga a constare che un ufficiale abbia commesso un fatto che possa costituire mancanza punibile con provvedimenti disciplinari di stato, l'autorità militare da cui l'ufficiale dipende per ragioni del suo impiego, se in effettivo servizio, o per ragioni di residenza, in ogni altro caso, provvede con sollecitudine per gli accertamenti ne-

cessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi che sia possibile rintracciare e che valgano a determinarne i caratteri.

L'inchiesta disciplinare è condotta a termine dall'autorità che l'ha iniziata anche nel caso di trasferimento dell'inquisito. L'incartamento, coi pareri gerarchici, è trasmesso, in tal caso, al competente ministero per le decisioni.

Ove l'inchiesta sia ordinata a seguito di un procedimento penale, lo svolgimento di essa spetta all'autorità dalla quale l'ufficiale si trova a dipendere nel momento in cui la sentenza relativa viene portata a conoscenza dell'autorità militare.

Qualora i fatti riguardino più ufficiali appartenenti a comandi diversi, gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano.

L'autorità interessata informa subito il competente ministero della inchiesta ordinata od iniziata, accennandone succintamente, ma in modo preciso, l'oggetto. Fa poi seguire una più particolareggiata relazione.

Nel caso di mancanze disciplinari commesse da ufficiali comandati presso il R. esercito, la R. marina o la R. aeronautica, gli accertamenti disciplinari saranno eseguiti a cura dell'autorità da cui l'ufficiale dipende, per ragioni del suo impiego.

Il ministero dal quale l'autorità inquirente dipende, avuta conoscenza dell'inizio dell'inchiesta, ne darà partecipazione al Ministero della guerra o della marina o della aeronautica, a seconda dell'appartenenza dell'ufficiale.

Ad inchiesta ultimata, e semprechè questa siasi conclusa con proposta di sospensione dall'impiego o dal grado, ovvero di deferimento al consiglio di disciplina, tutto l'incartamento, con i pareri gerarchici, dovrà essere trasmesso per le decisioni al ministero che tiene a ruolo l'ufficiale.

Art. 98.

Nei casi in cui il ministro si riserva di provvedere direttamente al deferimento dell'ufficiale a consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del consiglio per gli ufficiali superiori ed inferiori è devoluta al comandante del corpo d'armata, o comandante in capo delle squadre navali, o dei

dipartimenti militari marittimi, o comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o comandante di zona aerea territoriale, designato dal ministro competente.

A tale comando sarà trasmesso dal ministero l'ordine di formazione (allegato 2) e gli atti relativi per l'ulteriore svolgimento (allegato 3).

Se il consiglio riguardi più ufficiali corresponsabili dipendenti da comandi diversi, il ministro cui spetta ordinare il consiglio trasmette l'ordine di formazione e gli atti relativi al comando dal quale dipende il più elevato in grado o più anziano.

Art. 99.

Per la designazione a turno di anzianità degli ufficiali di cui all'art. 78 della legge, sono compilate e tenute a giorno presso i comandi di cui all'art. 75 della legge: una lista nominativa (allegato 6), per ciascun grado, sino a quello meno elevato previsto dalle rispettive tabelle di formazione, degli ufficiali delle varie armi e corpi combattenti e che dipendono disciplinarmente dai comandi suddetti; nonchè altre distinte liste, compilate con le stesse norme per ciascun corpo non combattente e per ciascuno dei servizi tecnici di artiglieria, del genio e d'automobilismo (allegato 7).

Gli ufficiali assegnati a reparti, enti, uffici, scuole, istituti e stabilimenti militari, o comandati ad altro servizio nel territorio del comando competente, sono inscritti nella lista degli ufficiali dell'arma o corpo cui essi appartengono.

Nella lista degli ufficiali di armi o corpi combattenti, per ciascun grado, gli ufficiali medesimi vanno iscritti promiscuamente, in ordine decrescente di anzianità assoluta. Tale ordine dev'essere osservato anche nelle liste dei corpi non combattenti.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o dello stesso corpo, è dato dal posto che essi occupano nei rispettivi ruoli. Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio devono essere inscritti nella lista dopo gli ufficiali in servizio permanente effettivo dello stesso grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o corpo.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta ma di armi, corpi o ruoli differenti, è

dato dall'ordine di precedenza delle varie armi, corpi e ruoli, stabilito dalle leggi di ordinamento (allegato 4 della legge).

I comandanti in capo dei dipartimenti marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico formeranno le liste degli ufficiali da designarsi quali membri di eventuali consigli di disciplina, tenendo presente che vi potranno essere inclusi anche gli ufficiali residenti per ragioni di servizio in città dell'interno, a seconda della seguente ripartizione regionale:

Dipartimento dell'alto Tirreno (La Spezia) - Regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria;

Dipartimento del basso Tirreno (Napoli) - Regioni: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata (costa prospiciente il Tirreno) Sardegna, Sicilia;

Dipartimento dell'Ionio e del basso Adriatico (Taranto) - Regioni: Basilicata (esclusa la costa prospiciente il Tirreno) e Puglia;

Comando M. M. aut. alto Adriatico (Venezia) - Regioni: le tre Venezie, Emilia, Marche, Abruzzi e Molise.

Art. 100.

Gli ufficiali inscritti nelle liste di cui al precedente art. 99 debbono concorrere alla formazione dei consigli di disciplina secondo l'ordine di anzianità col quale sono inscritti nelle liste medesime, esclusi gli incompatibili, gli infermi, gli impediti o non sufficientemente classificati (art. 83, lettera *n*) della legge), fino all'esaurimento di ogni singola lista di grado, riprendendosi poscia la designazione dal primo nome di ciascuna lista.

Le liste si intendono esaurite quando siano stati designati anche gli ufficiali nuovi iscritti nelle liste medesime e quelli che comunque si siano resi disponibili.

Per la formazione di un consiglio di disciplina si procede alla designazione dei suoi componenti in ordine di grado e di anzianità.

Nel caso previsto dall'art. 78 della legge, terzo comma, l'ufficiale di corpo non combattente non dovrà concorrere alla formazione del consiglio, sarà tratto dalla lista dello stesso corpo cui appartiene il giudicando, del grado e della anzianità immediatamente inferiore a quella del presidente, stabilita dalla tabella di formazione.

Qualora manchi l'ufficiale del grado e dell'anzianità suddetta sarà designato un ufficiale dello stesso corpo del giudicando avente il grado prescritto per il membro meno anziano.

Verificandosi casi di indisponibilità nel personale non combattente anche il terzo membro sarà tratto dagli ufficiali combattenti.

Per l'applicazione alla R. marina dell'art. 83, lett. *n*) della legge, saranno esclusi dal far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali classificati con punto inferiore a 15 nelle ultime note caratteristiche. Per gli ufficiali di grado superiore a capitano di fregata o corrispondente, per i quali sono compilati rapporti informativi, è riservata al giudizio insindacabile del ministero la determinazione delle eventuali esclusioni. A tal fine i comandanti di squadre navali o di dipartimenti militari marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, comunicheranno al ministero, tutte le volte che dovranno procedere alla formazione di un consiglio di disciplina, le liste nominative comprendenti gli ufficiali del corpo o dei corpi richiesti, di grado superiore a capitano di fregata o corrispondenti.

Art. 111.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare saranno poi inviati al ministero insieme con ogni altro documento che vi si connetta, compresi i pareri gerarchici espressi in sede d'inchiesta. Si uniranno altresì in estratto della lista o delle liste graduali e nominative degli ufficiali di cui allo art. 99, limitato però ai gradi prescritti dalle tabelle per la formazione del consiglio, le dichiarazioni d'incompatibilità e gli ordini di surrogazione.

Nell'estratto suaccennato la trascrizione dei nomi dovrà essere effettuata soltanto fino a quelli degli ufficiali prescelti per ciascun grado, omettendo i successivi.

Nell'estratto anzidetto, di contro al nome degli ufficiali che, ai termini dell'art. 83 della legge, non abbiano potuto far parte del consiglio, sarà fatta esplicita menzione della loro posizione con richiamo alla lettera dell'articolo che li riguada.

L'autorità che ha convocato il consiglio esprimerà un motivato parere, ai sensi dell'art. 92 della legge, sulla procedura e sull'esito del consiglio medesimo, formulando le proposte ritenute opportune.

ALLEGATO 5.

PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Relativo (1) . . . . . .

L'anno (2) . . . . . , il giorno (2) . . . . . del mese di . . . . . si è adunato a (3) . . . . . nei locali del (4) . . . . . il consiglio di disciplina formato dei seguenti ufficiali:

1° (5)	Presidente;
2° (5)	Membro, ovvero: membro e segretario
3° (5)	

e convocato d'ordine di S. E. il (6) . . . . . per dichiarare se, a suo avviso, (1) . . . . . sia meritevole (o siano meritevoli) di conservare il grado.

Aperta la seduta alle ore (2) . . . , il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e successive modificazioni, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre (1) e (7) . . . . . .

Il presidente legge poscia l'ordine di convocazione, ed invita il segretario (*o l'altro membro*) a procedere alla integrale lettura di tutti gli atti rimessi al consiglio dall'autorità che lo ha convocato (8).

A lettura ultimata, il presidente dichiara in calce all'indice che tutti integralmente gli atti sono stati letti, vi appone la sua firma ed invita i membri del consiglio e l'ufficiale (o gli ufficiali) sottoposto a consiglio a sottoscriverla.

Indi il presidente procede all'interrogatorio del (9) . . . . . che, a domanda del presidente stesso (o del (5) . . . . . rivoltagli a mezzo del presidente), risponde (10) . . . . . .

Chiuso l'interrogatorio, il presidente dà facoltà al (3) . . . . . di esporre le sue ragioni a difesa.

Udite le dichiarazioni definitive, lo invita a riassumerle per iscritto, e, dopo che il (9) . . . . . ha presentato il sunto scritto delle dichiarazioni rese, ne fa dare lettura e lo unisce agli atti.

Indi il presidente richiede ai membri se desiderano altri chiarimenti da parte del giudicando (nel verbale si dovranno riportare le eventuali domande e le risposte ottenute).

Il presidente fa poscia ritirare il (9) . . . . . e (sempre che non siasi verificata la necessità di una ulteriore istruttoria com'è previsto dall'art. 92 della legge) mette immediatamente ai voti il quesito posto nell'ordine di convocazione: « Il (1) . . . . . è meritevole di conservare il grado? », invitando i componenti del consiglio successivamente, in ordine inverso di grado e di anzianità ad esprimere oralmente la propria convinzione con la formula:

« Il (1) . . . . . è (non è) meritevole di conservare il grado ».

Egli si pronunzia per ultimo.

Il . . . . . (membro meno anziano) . . . . . dichiara: . . . . . .

Il . . . . . (membro più anziano) . . . . . dichiara: . . . . . .

Il . . . . . (presidente) . . . . . , dichiara: . . . . . .

Subito dopo fa trascrivere e firmare da ciascuno il proprio voto su apposita scheda, con la stessa formula, e procede allo spoglio dei voti, che presenta il risultato seguente:

« Il (1) . . . . . è (non è) meritevole di conservare il grado », all'unanimità, (ovvero alla maggioranza di . . . . . voti contro . . . . .) (11).

Il presidente, unite le schede agli atti, invita, seduta stante, i membri del consiglio a firmare il presente verbale, vi appone la sua firma, e dichiara subito dopo sciolto il consiglio (12).

N. 470. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo di carica per radiotelegrafisti della varie armi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

Per i sottufficiali e militari di truppa radiotelegrafisti di fanteria, cavalleria e artiglieria è adottato uno speciale distintivo uguale per dimensioni, sagoma e particolari di disegno al distintivo per radiotelegrafisti del genio, di cui alla circolare n. 393 del *giornale militare* 1930, con la differenza però, che il simbolo sul disco brunito, anzichè essere di color giallo (ottone), è bianco (alpacca).

Tale distintivo sarà inventariato al categorico 542 della sezione *B* categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di lire 1,20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 471. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per il conferimento del distintivo di carica ai radiotelegrafisti delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 agosto 1931 - Anno IX.

I sottufficiali e i militari di truppa radiotelegrafisti di fanteria, cavalleria e artiglieria, per potersi fregiare del distintivo di carica di cui alla circ. n. 470 *giornale militare* c. a. debbono superare con buon esito un esperimento analogo a quello stabilito dal n. 7 della circolare n. 607 *giornale militare* 1929, e precisamente:

prova alla cassettina telegrafica da campo per controllare la capacità alla perfetta trasmissione;

prova di ricezione ad utito di un radiotelegramma cifrato a numeri e lettere (con la velocità di ricezione non inferiore ai 60 caratteri al minuto primo);

prova pratica di servizio r. t. con stazioni R2 ed R3 in rete di almeno tre stazioni.

Gli esperimenti di cui sopra avranno luogo presso apposita commissione d'esame nominata dal comando di corpo d'armata (o comando militare d'isola), e di cui dovrà far parte un ufficiale del genio della specialità radiotelegrafisti.

Per i militari che partecipano ai corsi annuali di istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia presso i reparti radiotelegrafisti del genio, varranno, ai fini del conferimento dello speciale distintivo, le prove finali dei corsi stessi, purchè detti militari, oltre a conseguire l'idoneità, dimostrino di saper ricevere con velocità non inferiore ai 60 caratteri al minuto.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 472. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1615 – Approvazione dei seguenti atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929 fra l'Italia ed altri Stati: *a*) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; *b*) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; *c*) Atto finale.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 settembre 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 7 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra, tra l'Italia ed altri Stati il 27 luglio 1929:

1° Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna;

2° Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

3° Atto finale della Conferenza di Ginevra del 1929, dalla quale sono risultati gli Atti anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore ai termini e alle condizioni previste all'art. 33 della Convenzione di cui al n. 1 dell'articolo precedente e all'art. 92 della Convenzione di cui al n. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — GAZZERA
SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1930 - *Anno IX.*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 109. — MANCINI.

CONVENZIONE DI GINEVRA

per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna.

(Del 27 luglio 1929)

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, SUA MAESTÀ IL RE DELLA GRAN BRETAGNA, D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE, SUA MAESTÀ IL RE DEI BULGARI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CHINA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA, SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA E D'ISLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, SUA MAESTÀ IL RE D'EGITTO, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL REGGENTE D'UNGHERIA, SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA, SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTÀ IMPERIALE LO SCIA DI PERSIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRE-

SIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ IL RE DI RUMENIA, SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, SUA MAESTÀ IL RE DEL SIAM, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA,

egualmente animati dal desiderio di alleviare, per quanto sta in loro, i mali inseparabili dalla guerra e nell'intento di perfezionare ed integrare, a tale effetto, le disposizioni concordate in Ginevra, il 22 agosto 1864 ed il 6 luglio 1906, per migliorare la sorte dei malati e feriti degli eserciti in campagna,

hanno risolto di conchiudere una nuova Convenzione ed hanno a tale scopo nominato i loro plenipotenziari:

(*Seguono i nomi dei plenipotenziari*),

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I.

Dei feriti e dei malati.

Art. 1.

I militari e le altre persone ufficialmente addette agli eserciti, che saranno feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza; dovranno essere trattati con umanità e curati, senza distinzione di nazionalità, dal belligerante che li avrà in suo potere.

Nondimeno, il belligerante obbligato ad abbandonare dei malati o dei feriti al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle cure da prestar loro in virtù dell'articolo precedente, i feriti o i malati di un esercito caduti in potere dell'altro belligerante saranno prigionieri di guerra, e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti relative ai prigionieri.

Ciò nonostante i belligeranti restano liberi di stipulare fra loro, a favore dei prigionieri feriti o malati e in aggiunta alle obbligazioni esistenti, quelle clausole che giudicheranno utili.

Art. 3.

Dopo il combattimento, il belligerante rimasto padrone del campo di battaglia provvederà a ricercare i feriti ed i morti e li proteggerà dal saccheggio e dai cattivi trattamenti.

Ogni qualvolta le circostanze lo permettano sarà stipulato un armistizio locale o una sospensione del fuoco per permettere la raccolta dei feriti rimasti fra le linee.

Art. 4.

I belligeranti si comunicheranno reciprocamente nel più breve tempo possibile, i nomi dei feriti, dei malati e dei morti raccolti o scoperti, e tutte le indicazioni atte ad identificarli.

Essi dovranno formare e trasmettersi gli atti di morte.

Raccoglieranno e si trasmetteranno egualmente tutti gli oggetti di uso personale trovati sui campi di battaglia o sui morti, particolarmente la metà della loro targhetta d'identità, mentre l'altra metà deve restare legata al cadavere.

Vigileranno perchè l'inumazione o la cremazione dei morti sia preceduta da un diligente esame dei corpi, possibilmente fatto da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e potere darne conto.

Vigileranno, inoltre, perchè siano onorevolmente inumati, perchè le loro tombe siano rispettate e possano sempre essere ritrovate.

A questo scopo ed al principio delle ostilità, organizzeranno un servizio di tombe tale da rendere possibili even-

tuali esumazioni e da assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento successivo delle tombe.

Chiuse le ostilità, si scambieranno l'elenco delle tombe e quello dei morti, sepolti nei loro cimiteri ed altrove.

Art. 5.

L'autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare, sotto la sua vigilanza, feriti o malati degli eserciti, accordando alle persone che abbiano risposto all'appello una protezione speciale e certe facilitazioni.

CAPITOLO II.

Delle formazioni e degli stabilimenti sanitari.

Art. 6.

Le formazioni sanitarie mobili, cioè quelle che accompagnano gli eserciti in campagna, e gli stabilimenti fissi del servizio sanitario saranno rispettati e protetti dai belligeranti.

Art. 7.

La protezione dovuta alle formazioni ed agli stabilimenti sanitari cesserà, se siano adoperati per commettere atti dannosi al nemico.

Art. 8.

Non saranno considerate come condizioni atte a privare una formazione ed uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'art. 6:

1° il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi malati e feriti;

2° il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto o da sentinelle;

3° il fatto che nella formazione o nello stabilimento siansi rinvenute armi portatili e munizioni ritirate a feriti e non ancora consegnate al servizio competente;

4° il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante.

CAPITOLO III.

Del personale.

Art. 9.

Il personale adibito esclusivamente a raccogliere, a trasportare e curare i feriti e i malati, come pure all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, i cappellani aggregati agli eserciti, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza. Se cadono nelle mani del nemico, non saranno trattati come prigionieri di guerra.

I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, se muniti di documenti d'identità, avranno il beneficio dello stesso regime del personale sanitario permanente, in quanto siano catturati durante l'esercizio di queste funzioni.

Art. 10.

È assimilato al personale indicato nella prima parte dell'art. 9, il personale delle società volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito alle stesse funzioni, a condizione che esso sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.

Ogni Alta Parte Contraente notificherà all'altra, sia dal tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.

Art. 11.

Una società riconosciuta di un paese neutrale non potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a un belligerante, se non col preventivo consenso del proprio Governo e dello stesso belligerante.

Il belligerante che ne abbia accettato il soccorso sarà obbligato, prima di farne uso, di darne comunicazione al nemico.

Art. 12.

Le persone designate negli articoli 9, 10 e 11 non potranno essere trattenute se cadono in potere del nemico.

Salvo contrario accordo, esse dovranno essere rinviate al belligerante cui appartengono, appena una via sarà aperta al loro ritorno e appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione del nemico, e dovranno preferibilmente essere destinate alla cura dei feriti e dei malati del belligerante cui appartengono.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli istrumenti, le armi ed i mezzi di trasporto di loro proprietà.

Art. 13.

I belligeranti assicureranno al personale indicato dagli articoli 9, 10 e 11, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che essi corrispondono al personale degli stessi gradi nel proprio esercito.

Fin dall'inizio delle ostilità essi stabiliranno accordo circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario.

CAPITOLO IV.

Degli edifici e del materiale.

Art. 14.

Le formazioni sanitarie mobili, qualunque siano, conserveranno, se cadono in potere del nemico, il loro materiale, i loro mezzi di trasporto ed il loro personale direttivo.

Tuttavia, l'autorità militare competente avrà facoltà di servirsene per la cura dei feriti e dei malati; la restituzione si farà alle condizioni previste per il personale sanitario e, per quanto è possibile, contemporaneamente.

Art. 15.

Gli edifici ed il materiale degli stabilimenti sanitari fissi dell'esercito restano sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso, finchè siano necessari ai feriti e ai malati.

Tuttavia, i comandanti delle truppe d'operazione potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, dopo di avere, però, assicurata la sorte dei feriti e dei malati che vi sono curati.

Art. 16.

Gli edifici delle società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata.

Il materiale di questa società, qualunque sia il luogo ove possa trovarsi, sarà parimenti considerato come proprietà privata.

Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato se non in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.

CAPITOLO V.

Dei trasporti sanitari.

Art. 17.

I veicoli predisposti per gli sgombri sanitari che circolino isolatamente od in convogli saranno trattati come le formazioni sanitarie mobili, salve le disposizioni speciali seguenti:

Il belligerante che intercetta veicoli di trasporto sanitario, isolati od in convoglio, potrà, se le necessità militari lo esigono, fermarli, scomporre il convoglio, provvedendo,

però, ai malati ed ai feriti ch'esso contiene. Non li potrà utilizzare che nel settore nel quale saranno stati intercettati e soltanto per esigenze sanitarie. Compiuta la loro missione locale, i veicoli dovranno essere restituiti nelle condizioni previste dall'art. 14.

Il personale militare preposto al trasporto e munito a quest'uopo di regolare mandato dovrà essere rinviato secondo le condizioni previste dall'art. 12 per il personale sanitario, sotto riserva dell'ultimo capoverso dell'art. 18.

Tutti i mezzi di trasporto specialmente organizzati per lo sgombro ed il materiale relativo a questi mezzi di trasporto pertinenti al servizio sanitario dovranno essere restituiti in conformità delle disposizioni del capitolo IV.

I mezzi di trasporto militari, che non siano quelli del servizio sanitario, potranno essere catturati coi loro attacchi.

Il personale civile e i vari mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle regole generali del diritto delle genti.

Art. 18.

Gli apparecchi aerei utilizzati come mezzi di trasporto sanitario godranno della protezione della Convenzione per tutto il tempo durante il quale saranno esclusivamente riservati allo sgombro dei feriti e dei malati, al trasporto del personale e del materiale sanitario.

Saranno dipinti in bianco e dovranno portare ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 19, a lato dei colori nazionali, sulle loro faccie inferiore e superiore.

Salvo speciale ed esplicito permesso, è proibito sorvolare la linea di fuoco e della zona situata davanti i grandi quartieri medici di selezione, e, in generale, di qualunque territorio nemico o occupato dal nemico.

Gli apparecchi sanitari aerei dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare.

Nel caso di un atterramento così imposto o accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti ed i malati, come il personale ed il materiale sanitario, compreso l'apparecchio aereo, beneficieranno delle disposizioni della presente Convenzione.

Il pilota, i manovratori e gli operatori della telegrafia senza fili (T.S.F.), catturati, dovranno essere restituiti, a condizione che non siano più adibiti sino alla fine delle ostilità, al altro che non sia il servizio sanitario.

CAPITOLO VI.

Del segno distintivo.

Art. 19.

In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della Croce Rossa sul fondo bianco, formato coll'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.

Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa od il Leone ed il Sole Rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 20.

L'emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario, col permesso dell'autorità militare competente.

Art. 21.

Il personale protetto in virtù dell'articolo 9, capoverso primo, e degli articoli 10 e 11 porterà, fissata al braccio sinistro, una fascia con croce rossa sul fondo bianco, fornita e timbrata dall'autorità militare competente.

Il personale indicato all'art. 9, capoversi 1 e 2, sarà provvisto di un certificato d'identità consistente o in una iscrizione sul libretto militare od in un documento speciale.

Le persone indicate negli articoli 10 e 11 che non portano uniforme militare riceveranno dall'autorità militare competente un certificato d'identità, con fotografia, attestante la loro qualità di sanitario.

I certificati d'identità dovranno essere uniformi e dello stesso modello presso ogni esercito.

Il personale sanitario non potrà mai, in nessun caso, essere privato de' suoi segni distintivi, nè dei certificati d'identità che gli spettano.

In caso di perdita avrà il diritto di ottenerne i duplicati.

Art. 22.

La bandiera distintiva della Convenzione non potrà essere inalberata che sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare, e col consenso dell'autorità militare. Negli stabilimenti fissi, essa dovrà, e, nelle formazioni mobili, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale del belligerante a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.

Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico inalberaranno soltanto la bandiera della Convenzione, finchè si troveranno in questa condizione.

I belligeranti, in quanto le esigenze militari lo permetteranno, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

Art. 23.

Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, in conformità a quanto prescrive l'articolo 11, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi, dovranno inalberare, colla bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale del belligerante dal quale dipendono.

Esse avranno il diritto d'inalberare anche la loro bandiera nazionale per tutto il tempo che presteranno i loro servigi ad un belligerante.

Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente sono loro applicabili.

Art. 24.

L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole *Croce Rossa* o *Croce di Ginevra* non potranno essere adoperate, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che

per proteggere o designare le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla Convenzione.

Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art. 19, capoverso secondo, per i paesi che li impiegano.

D'altra parte, le società di soccorso volontarie indicate dall'art. 10, potranno usare, in conformità della legislazione nazionale, l'emblema distintivo per la loro attività umanitaria in tempo di pace.

In via eccezionale e coll'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna-Rossa, Leone e Sole-Rossi) si potrà far uso dell'emblema della Convenzione in tempo di pace, per segnalare l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.

CAPITOLO VII.

Applicazione ed esecuzione della convenzione.

Art. 25.

Le disposizioni della presente Convenzione saranno rispettate dalle Alte Parti Contraenti in qualunque circostanza.

Nel caso in cui, in tempo di guerra, un belligerante non partecipi alla Convenzione, le sue disposizioni resteranno, ciò non di meno, obbligatorie tra tutti i belligeranti che vi partecipano.

Art. 26.

I comandanti in capo degli eserciti belligeranti procederanno, per ciò che riguarda i particolari dell'esecuzione dei precedenti articoli e i casi non previsti, secondo le istruzioni dei loro rispettivi Governi e conformemente ai principî generali della presente Convenzione.

Art. 27.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per istruire le loro truppe, e specialmente il personale protetto, sulle disposizioni della presente Convenzione, e per farle conoscere alle popolazioni.

CAPITOLO VIII.

Repressione degli abusi e delle infrazioni.

Art. 28.

I Governi delle Alte Parti Contraenti, la cui legislazione non fosse fin d'ora sufficiente, prenderanno o proporranno alle loro assemblee legislative i provvedimenti necessari per impedire in qualunque tempo:

a) l'uso, da parte di privati o di società che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di *Croce Rossa* o *Croce di Ginevra,* nonchè di qualunque segno e di qualunque denominazione che costituiscano un'imitazione, sia che quest'uso abbia scopo commerciale, sia che ne abbia qualsiasi altro;

b) in ragione dell'omaggio reso alla Svizzera coll'adozione dei colori federali invertiti, l'uso da parte di privati o di società degli stemmi della Confederazione Svizzera o di segni che ne costituiscano un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero.

Il divieto, previsto sotto la lettera *a*), di far uso dei segni o delle denominazioni costituenti un'imitazione dell'emblema o della denominazione di *Croce Rossa* o di *Croce di Ginevra,* nonchè la proibizione prevista sotto la lettera *b*) di far uso degli stemmi della Confederazione Svizzera o di segni che ne costituiscano un'imitazione, avrà effetto a partire dall'epoca fissata da ogni legislazione e, al più tardi, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Dall'entrata in vigore della Convenzione non sarà più lecito di assumere un marchio di fabbrica o di commercio contrario a questi divieti.

Art. 29.

I Governi delle Alte Parti Contraenti prenderanno o proporranno pure alle loro autorità legislative, in caso d'insufficienza delle loro leggi penali, i provvedimenti necessari per reprimere, in tempo di guerra, qualunque atto contrario alle disposizioni della presente Convenzione.

Essi si comunicheranno, per mezzo del Consiglio federale svizzero, le disposizioni relative a questa repressione, al più tardi entro cinque anni dalla ratifica della presente Convenzione.

Art. 30.

A richiesta di un belligerante dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le parti interessate, a proposito di qualunque pretesa violazione della Convenzione; constatata la violazione, i belligeranti le porranno fine e la reprimeranno al più presto possibile.

Disposizioni finali.

Art. 31.

La presente Convenzione, che porterà la data di questo giorno, potrà essere firmata, fino al 1° febbraio 1930, a nome di tutti i paesi rappresentati alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 1° luglio 1929, come pure dei paesi non rappresentati a quella Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 1864 o del 1906.

Art. 32.

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa dal Consiglio federale svizzero ai Governi di tutti i paesi nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Art. 33.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due istrumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte Contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo istrumento di ratifica.

Art. 34.

La presente Convenzione sostituirà le Convenzioni del 22 agosto 1864 e del 6 luglio 1906 nei rapporti fra le Alte Parti Contraenti.

Art. 35.

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque paese in nome del quale non sia stata firmata.

Art. 36.

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno pervenute.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni ai Governi di tutti i paesi in nome dei quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Art. 37.

Lo stato di guerra conferirà effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Potenze belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni delle Potenze in istato di guerra verrà fatta dal Consiglio federale svizzero seguendo la via più rapida.

Art. 38.

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notifica fatta per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà immediatamente tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti Contraenti.

La denuncia non varrà che per l'Alta Parte Contraente che l'avrà notificata.

Questa denuncia non produrrà, inoltre, i suoi effetti durante una guerra nella quale fosse implicata la Potenza denunciante. In tal caso, la presente Convenzione continuerà a produrre i suoi effetti, oltre il termine di un anno, fino alla conclusione della pace.

Art. 39.

Un esemplare, certificato conforme, della presente Convenzione sarà depositato negli archivi della Società delle Nazioni a cura del Consiglio federale svizzero. Parimenti, le ratifiche, adesioni e denuncie che saranno notificate al Consiglio federale svizzero saranno dallo stesso comunicate alla Società delle Nazioni.

CONVENZIONE

relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

(Del 27 luglio 1929).

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA, SUA MAESTÀ IL RE DEL BELGIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, SUA MAESTÀ IL RE DELLA GRAN BRETAGNA, D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE, SUA MAESTÀ IL RE DEI BULGARI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CHINA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA, SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA E D'ISLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, SUA MAESTÀ IL RE D'EGITTO, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA ALTEZZA SERENISSIMA IL REGGENTE D'UNGHERIA, SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA, SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTÀ IMPERIALE LO SCIA DI PERSIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA

MAESTÀ IL RE DI RUMENIA, SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, SUA MAESTÀ IL RE DEL SIAM, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA,

riconoscendo che, nel caso estremo di una guerra, sarà dovere di ogni Potenza di attenuarne, nella maggior misura possibile, i rigori inevitabili e di mitigare la sorte dei prigionieri di guerra,

animati dal desiderio di sviluppare i principî che hanno ispirato le convenzioni internazionali dell'Aja, particolarmente la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre ed il Regolamento che vi è allegato,

hanno risolto di concludere una Convenzione a questo scopo, ed hanno a ciò nominato i loro plenipotenziari, cioè:

(*Seguono i nomi dei plenipotenziari*).

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La presente Convenzione si applicherà, senza pregiudizio delle stipulazioni del Titolo VII:

1) a tutte le persone indicate negli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja sulle leggi e

gli usi della guerra terrestre, del 18 ottobre 1907, e catturate dal nemico (1);

2) a tutte le persone appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti, catturate dal nemico durante le operazioni di guerra marittime od aeree, sotto riserva delle deroghe che le condizioni di tale cattura rendessero inevitabili. Tuttavia, queste deroghe non dovranno ledere i principî fondamentali della presente Convenzione e cesseranno dal momento in cui le persone catturate avranno raggiunto un campo di prigionieri di guerra.

Art. 2.

I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.

Essi devono essere trattati sempre con umanità e protetti specialmente contro gli atti di violenza, gli insulti e la pubblica curiosità.

Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite.

(1) *Regolamento annesso*: Art. 1. — Le leggi, i diritti ed i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie ed ai corpi di volontari che soddisfino alle seguenti condizioni:

1) di aver alla loro testa una persona responsaibile per i suoi subordinati;

2) di recar un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3) di portare le armi apertamente e

4) di uniformarsi nelle loro operazioni alle leggi ed agli usi della guerra.

Nei paesi dove le milizie od i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, questi sono compresi sotto la denominazione di esercito.

Art. 2. — La popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante purchè rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 3. — Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, tanto gli uni quanto gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.

Art. 3.

I prigionieri di guerra hanno diritto al rispetto della loro personalità e del loro onore. Le donne dovranno essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso.

I prigionieri conservano la loro piena capacità civile.

Art. 4.

La Potenza che detiene prigionieri di guerra è obbligata di provvedere al loro sostentamento.

Differenze di trattamento tra i prigionieri non sono lecite se non in quanto si basino sul grado militare, lo stato di salute fisica o psichica, le attitudini professionali od il sesso di coloro che ne beneficiano.

TITOLO II.

Della cattura.

Art. 5.

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, i suoi veri nomi e gradi, oppure a dare il numero della sua matricola.

Chi violasse questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria.

Nessuna coercizione potrà essere esercitata sui prigionieri per ottenere informazioni relative alla situazione dell'esercito o del loro paese. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti a fastidi od a svantaggi di qualsiasi natura.

Il prigioniero che a cagion del suo stato fisico o mentale, si trovi nella incapacità d'indicare la propria identità, dovrà essere affidato al servizio sanitario.

Art. 6.

Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale — ad eccezione delle armi, dei cavalli, dell'equipaggiamento militare e delle carte militari — resteranno in possesso dei prigionieri

di guerra, come pure gli elmetti metallici e le maschere contro i gas.

Le somme di danaro di cui i prigionieri sono portatori non potranno essere loro tolte che su ordine di un ufficiale, e dopo che se ne sia constatato l'ammontare. Dovrà esserne rilasciata ricevuta. Le somme così tolte dovranno essere portate a conto di ogni prigioniero.

I certificati d'identità, le insegne del grado, le decorazioni e gli oggetti di valore non potranno essere tolte ai prigionieri.

TITOLO III.

Della cattività.

SEZIONE I.

Dello sgombero dei prigionieri di guerra.

Art. 7.

Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra saranno trasferiti in depositi situati in una regione abbastanza distante dalla zona di combattimento, perchè essi si trovino fuori di pericolo.

Non potranno essere trattenuti, temporaneamente, in zona pericolosa che i prigionieri i quali, per le loro ferite o le loro malattie corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto.

Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri non dovranno essere inutilmente esposti a pericolo.

Il trasferimento, a piedi, dei prigionieri non potrà farsi, in via normale, che per tappe di 20 km. al giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi d'acqua e di vitto non imponga tappe più lunghe.

Art. 8.

I belligeranti sono tenuti a notificarsi reciprocamente qualunque cattura di prigionieri entro il più breve termine possibile, valendosi dell'opera degli uffici d'informazioni, orga-

nizzati in conformità dell'art. 77. Sono parimente tenuti ad indicarsi reciprocamente gli indirizzi officiali ai quali possono essere spedite le corrispondenze delle famiglie ai prigionieri di guerra.

Ogni prigioniero dovrà al più presto possibile essere posto in grado di corrispondere direttamente colla propria famiglia alle condizioni previste dagli articoli 36 e seguenti.

Per quanto concerne i prigionieri catturati sul mare, le disposizioni del presente articolo saranno osservate al più presto possibile dopo l'approdo al porto.

Sezione II.

Dei campi dei prigionieri di guerra.

Art. 9.

I prigionieri di guerra potranno essere internati in una città, fortezza o località qualsiasi, coll'obbligo di non allontanarsene oltre certe determinate delimitazioni. Potranno anche essere internati in campi chiusi; non potranno essere rinchiusi o consegnati se non per ragione imprescindibile di sicurezza o d'igiene, e, ciò, soltanto per il tempo in cui durino le circostanze che determinano tale provvedimento.

I prigionieri catturati in regioni malsane o con clima pericoloso per le persone provenienti da regioni temperate, saranno trasportati al più presto possibile in clima più favorevole.

I belligeranti eviteranno per quanto è possibile di riunire in uno stesso campo prigionieri di razza o di nazionalità differenti.

Nessun prigioniero potrà mai essere mandato in una regione ove sia esposto al fuoco della zona di combattimento, nè utilizzato per porre al riparo dal bombardamento, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.

Art. 10.

Capitolo primo. — *Dell'ordinamento dei campi.*

I prigionieri di guerra saranno alloggiati in edifici od in baracche che diano ogni possibile garanzia d'igiene e di salubrità.

I locali dovranno essere completamente protetti contro l'umidità, abbastanza riscaldati ed illuminati. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio.

Quanto ai dormitori: superficie totale, cubatura d'aria minima, suppellettili e materiale da letto, il tutto dovrà rispondere alle condizioni osservate per le truppe di deposito della Potenza detentrice.

Capitolo 2. — *Del vitto e del vestiario dei prigionieri di guerra.*

Art. 11.

I prigionieri riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sè stessi i viveri supplementari, dei quali dispongono.

La razione alimentare dei prigionieri di guerra dovrà equivalere, per quantità e per qualità, a quella delle truppe di deposito.

L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà autorizzato. I prigionieri potranno essere adibiti alle cucine.

Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto.

Art. 12.

Il vestiario, la biancheria, le calzature saranno fornite ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice. La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate. I lavoratori dovranno, inoltre, ricevere gli indumenti di lavoro ovunque la natura del lavoro lo esiga.

In tutti i campi saranno aperte cantine presso le quali i prigionieri potranno procurarsi, ai prezzi del commercio locale, derrate alimentari ed oggetti di uso.

I guadagni procacciati dalle cantine alle amministrazioni dei campi dovranno essere utilizzati a favore dei prigionieri.

Capitolo 3. — *Dell'igiene dei campi.*

Art. 13.

I belligeranti dovranno prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie.

I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, d'impianti conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pulizia.

Oltre i bagni e le doccie, dei quali i campi dovranno essere provvisti nella misura del possibile, sarà fornita ai prigionieri una quantità d'acqua sufficiente alla cura della pulizia corporale.

I prigionieri dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici e di godere dell'aria all'aperto.

Art. 14.

Ogni campo disporrà di una infermeria nella quale i prigionieri di guerra riceveranno le cure d'ogni sorta delle quali abbiano bisogno. In caso di bisogno saranno riservati locali di isolamento per i colpiti da malattie contagiose.

Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi provvisori di pròtesi, saranno a carico della Potenza detentrice.

I belligeranti dovranno rilasciare, a richiesta, ad ogni prigioniero curato, una dichiarazione officiale che indichi la natura e la durata della sua malattia e le cure ricevute.

I belligeranti potranno autorizzarsi reciprocamente, per via di particolari accordi, a trattenere nei campi medici ed infermieri perchè assistano i loro compatrioti prigionieri.

I prigionieri colpiti da malattia grave od il cui stato esiga un intervento chirurgico importante dovranno essere ammessi, a spese della Potenza detentrice, in ogni ospedale militare o civile adatto a curarli.

Art. 15.

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei prigionieri di guerra. Esse avranno lo scopo di controllare lo stato sanitario generale e lo stato di pulizia, nonchè l'accertamento dei malati contagiosi, specie di quelli affetti da tubercolosi e da infezioni veneree.

Capitolo 4. — *Dei bisogni intellettuali e morali dei prigionieri di guerra.*

Art. 16.

I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione, soltanto, di uniformarsi alle

norme d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

I ministri del culto, prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione di tal culto, saranno autorizzati ad esercitare pienamente il ministero tra i loro correligionari.

Art. 17.

I belligeranti incoraggeranno quanto più sarà possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra.

Capitolo 5. — *Della disciplina interna dei campi.*

Art. 18.

Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale responsabile.

Oltre alle manifestazioni esterne di rispetto verso i loro connazionali, previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti, i prigionieri di guerra dovranno il saluto a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice.

Gli ufficiali prigionieri di guerra non saranno tenuti a salutare che gli ufficiali di grado superiore od eguale di questa Potenza.

Art. 19.

Sarà data l'autorizzazione di portare le insegne del grado e le decorazioni.

Art. 20.

Regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni natura dovranno essere comunicati ai prigionieri di guerra in una lingua che essi comprendono. Altrettanto vale per gli interrogatori.

Capitolo 6. — *Disposizioni speciali concernenti gli ufficiali ed assimilati.*

Art. 21.

Fin dall'inizio delle ostilità, i belligeranti dovranno comunicarsi reciprocamente i titoli ed i gradi in uso nei rispettivi eserciti, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra gli ufficiali e gli assimilati di gradi equivalenti.

Gli ufficiali ed assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.

Art. 22.

All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati soldati prigionieri di guerra dello stesso esercito e, in quanto possibile, della medesima lingua, e ciò in numero sufficiente, avuto riguardo al grado degli ufficiali ed assimilati.

Questi si procureranno il vitto ed il vestiario mediante la paga che dovrà loro versare la Potenza detentrice. La gestione ordinaria da parte degli ufficiali stessi dovrà essere favorita in ogni modo.

Capitolo 7. — *Delle risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra.*

Art. 23.

Sotto riserva di particolari intese tra le Potenze belligeranti, e specialmente di quelle previste dall'art. 24, gli ufficiali ed assimilati, prigionieri di guerra, riceveranno dalla Potenza detentrice la stessa paga corrisposta agli ufficiali di pari grado nelle armate di questa Potenza, a patto, tuttavia, che questa paga non sia superiore a quella alla quale essi hanno diritto nelle armate del paese che hanno servito. Detta paga sarà loro versata integralmente, possibilmente una volta al mese, e senza che se ne possa fare deduzione alcuna per le spese incombenti alla Potenza detentrice, quand'anche queste fossero fatte a loro favore.

Un accordo tra i belligeranti stabilirà il saggio del cambio applicabile a questo pagamento. In mancanza di un accordo simile, il saggio sarà quello vigente al momento dell'inizio delle ostilità.

Tutti i versamenti fatti ai prigionieri di guerra a titolo di paga dovranno essere rimborsati, alla fine delle ostilità, dalla Potenza cui i prigionieri stessi appartengono.

Art. 24.

Fin dal principio delle ostilità, i belligeranti stabiliranno di comune accordo l'importo massimo di danaro contante che i prigionieri di guerra dei vari gradi e categorie saranno

autorizzati a conservare presso di sè. Ogni eccedenza ritirata o trattenuta ad un prigioniero, così come qualunque deposito di danaro da lui eseguito, dovrà essere portato a suo conto, e non potrà essere convertito in altra valuta senza il di lui consenso.

I saldi creditori dei loro conti rispettivi saranno versati ai prigionieri di guerra alla fine della loro cattività.

Mentre questa dura saranno loro concesse facilitazioni per il trasferimento di tali somme, integralmente o parzialmente, presso banche o presso privati nel loro paese d'origine.

Capitolo 8. — *Del trasferimento dei prigionieri di guerra.*

Art. 25.

I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fino a quando la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, a meno che lo svolgimento delle operazioni militari non lo imponga.

Art. 26.

In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvertiti officialmente della loro nuova destinazione. Essi saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo.

Dovranno essere prese tutte le disposizioni utili perchè la corrispondenza ed i colli mandati al loro campo precedente siano recapitati immediatamente.

Le somme depositate a conto dei prigionieri trasferiti, saranno rimesse all'autorità competente del luogo di loro nuova residenza.

Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.

Sezione III.

Del lavoro dei prigionieri di guerra.

Capitolo primo. — *Generalità.*

Art. 27.

I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, ad eccezione degli ufficiali ed assimilati.

Tuttavia se ufficiali od assimilati domandino un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti della possibilità.

I sottufficiali prigionieri di guerra non potranno essere costretti che a lavori di sorveglianza, a meno ch'essi non domandino esplicitamente un'occupazione rimuneratrice.

I belligeranti dovranno, per tutta la durata della cattività, ammettere i prigionieri vittime di accidenti del lavoro al beneficio delle disposizioni applicabili ai lavoratori della medesima categoria in conformità della legislazione della Potenza detentrice. Per ciò che concerne i prigionieri di guerra ai quali queste disposizioni legali non potessero essere applicate a motivo della legislazione di detta Potenza, questa s'impegna di proporre al proprio corpo legislativo, tutti i provvedimenti atti ad indennizzare equamente le vittime.

Capitolo 2. — *Dell'organizzazione del lavoro.*

Art. 28.

La Potenza detentrice assumerà l'intera responsabilità del sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dei salari dei prigionieri di guerra che lavorino per conto di privati.

Art. 29.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere adibito a lavori per i quali egli non sia fisicamente atto.

Art. 30.

La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione adibiti a lavori eguali. Ad ogni prigioniero dovrà essere concesso un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica.

Capitolo 3. — *Del lavoro proibito.*

Art. 31.

I lavori forniti dai prigionieri di guerra non dovranno avere rapporto diretto alcuno colle operazioni della guerra. È specialmente proibito adibire i prigionieri alla fabbrica ed al trasporto di armi o di munizioni di qualunque natura come pure al trasporto di materiale destinato ad unità combattenti.

In caso di violazione delle disposizioni del precedente capoverso, i prigionieri hanno la facoltà di far presentare, dopo l'esecuzione od in principio di esecuzione dell'ordine, i propri reclami a mezzo degli uomini di fiducia le cui funzioni sono contemplate dagli articoli 43 e 44, o, in mancanza d'uomini di fiducia, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice.

Art. 32.

È proibito adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi.

È proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro a titolo disciplinare.

Capitolo 4. — *Dei quartieri di lavoro.*

Art. 33.

Il regime dei quartieri di lavoro dovrà essere simile a quello dei campi di prigionieri di guerra, specialmente per ciò che concerne le condizioni igieniche, il vitto, le cure in caso d'accidente o di malattia, la corrispondenza e la consegna dei colli.

Ogni quartiere di lavoro dipenderà da un campo di prigionieri. Il comandante di questo campo sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione nel quartiere di lavoro.

Capitolo 5. — *Del salario.*

Art. 34.

I prigionieri di guerra non percepiranno salario per i lavori concernenti l'amministrazione, la preparazione e la manutenzione dei campi.

I prigionieri adibiti ad altri lavori avranno diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra i belligeranti.

Tali accordi specificheranno parimenti la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma che apparterrà al prigioniero di guerra ed il modo in cui questa somma sarà messa a sua disposizione durante il periodo della di lui cattività.

Nell'attesa dei detti accordi, la retribuzione del lavoro dei prigionieri sarà fissata seguendo le norme qui appresso:

a) i lavori fatti per lo Stato saranno pagati secondo le tariffe vigenti per i soldati dell'esercito nazionale che compiono gli stessi lavori, o, se non ne esistono, secondo una tariffa in rapporto coi lavori eseguiti;

b) quando i lavori hanno luogo per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'intesa coll'autorità militare.

Il saldo che rimanga a credito del prigioniero gli sarà rimesso alla fine della sua cattività. In caso di morte, sarà rimesso, per via diplomatica, agli eredi del defunto.

Sezione IV.

Delle relazioni dei prigionieri di guerra coll'esterno.

Art. 35.

Fin dal principio delle ostilità, i belligeranti dovranno pubblicare i provvedimenti previsti per l'esecuzione della presente sezione.

Art. 36.

Ogni belligerante stabilirà periodicamente il numero delle lettere e delle cartoline postali che i prigionieri di guerra delle diverse categorie saranno autorizzati a spedire ogni mese, e notificherà questo numero all'altro belligerante. Dette lettere e cartoline saranno trasmesse dalla posta seguendo la via più breve. Non potranno mai essere ritardate o trattenute a titolo disciplinare.

Entro il termine massimo di una settimana dal suo arrivo al campo come pure in caso di malattia, ogni prigioniero sarà messo in condizione di inviare alla sua famiglia una

cartolina postale che la informi della sua cattività e dello stato della sua salute. Dette cartoline postali saranno trasmesse colla maggior rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Per regola generale, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. I belligeranti potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.

Art. 37.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente colli postali contenenti derrate alimentari ed altri articoli destinati al loro sostentamento ed al loro abbigliamento. I colli saranno rimessi ai destinatari contro ricevuta.

Art. 38.

Le lettere e gli invii di danaro o di valori, come i colli postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 77, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari.

I doni e soccorsi in natura inviati ai prigionieri godranno pure franchigia da qualunque dazio d'importazione o tassa d'altra natura, nonchè dalle tasse di trasporto sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

In caso di riconosciuta urgenza, i prigionieri potranno essere autorizzati a spedire telegrammi, dietro pagamento delle tasse usuali.

Art. 39.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente libri, che potranno essere sottoposti alla censura.

I rappresentanti delle Potenze protettrici e delle società di soccorso debitamente riconosciute ed autorizzate potranno mandare opere e collezioni di libri alle biblioteche dei campi di prigionieri. La trasmissione di questi invii alle biblioteche non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura.

Art. 40.

La censura delle corrispondenze dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Il controllo degli invii postali dovrà, inoltre, effettuarsi in condizioni atte ad assicurare la conservazione delle derrate ch'essi possono contenere e, possibilmente, in presenza del destinatario o d'un uomo di fiducia debitamente da lui riconosciuto.

I divieti di corrispondenza emanati dai belligeranti, per ragioni militari o politiche, non potranno avere che carattere momentaneo e dovranno essere della più breve durata possibile.

Art. 41.

I belligeranti provvederanno le maggiori agevolezze per la trasmissione degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o da essi firmati, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.

I belligeranti prenderanno i provvedimenti necessari per assicurare, occorrendo, la legalizzazione delle firme apposte dai prigionieri.

Sezione V.

Dei rapporti dei prigionieri di guerra colle autorità.

Capitolo primo. — *Dei reclami dei prigionieri di guerra per il regime di cattività.*

Art. 42.

I prigionieri di guerra avranno il diritto di far conoscere alle autorità militari loro preposte, le loro richieste concernenti il regime di cattività al quale sono sottoposti.

I prigionieri avranno parimenti il diritto di rivolgersi ai rappresentanti delle Potenze protettrici per segnalar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime della cattività.

Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza.

Quand'anche richieste e doglianze siano riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizioni.

Capitolo 2. — *Dei rappresentanti dei prigionieri di guerra.*

Art. 43.

In ogni località dove siano prigionieri di guerra, essi saranno autorizzati a designare uomini di fiducia incaricati di rappresentarli davanti alle autorità militari ed alle Potenze protettrici.

Questa designazione sarà sottoposta all'approvazione dell'autorità militare.

Gli uomini di fiducia saranno incaricati di ricevere e di suddividere gli invii collettivi. Del pari, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe agli uomini di fiducia. Inoltre, questi potranno prestare l'opera loro ai prigionieri per agevolare le loro relazioni colle società di soccorso menzionate all'art. 78.

Nei campi di ufficiali ed assimilati, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come intermediario tra le autorità del campo e gli ufficiali ed assimilati prigionieri. A questo fine, egli avrà la facoltà di designare un ufficiale prigioniero per assisterlo in qualità di interprete durante le conferenze colle autorità del campo.

Art. 44.

Quando gli uomini di fiducia siano impiegati come lavoratori, la loro attività come rappresentanti dei prigionieri di guerra sarà computata nella durata obbligatoria del lavoro.

Le maggiori facilitazioni possibili saranno concesse agli uomini di fiducia per la loro corrispondenza colle autorità militari e colla Potenza protettrice, e questa corrispondenza non sarà limitata.

Nessun rappresentante dei prigionieri di guerra potrà essere traslocato senza che gli si sia lasciato il tempo necessario per mettere i suoi successori al corrente degli affari pendenti.

Capitolo 3. — *Delle sanzioni penali nei riguardi dei prigionieri di guerra.*

I. *Disposizioni generali.*

Art. 45.

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini vigenti presso gli eserciti della Potenza detentrice.

Qualunque atto di insubordinazione autorizzerà nei loro confronti i provvedimenti previsti da dette leggi, regolamenti ed ordini.

Restano riservate, tuttavia, le disposizioni del presente capitolo.

Art. 46.

I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti da parte delle autorità militari e dei tribunali della Potenza detentrice da pene che non siano previste per gli stessi fatti nei confronti dei soldati degli eserciti nazionali.

A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali e soldati prigionieri di guerra che subiscano una pena disciplinare non saranno soggetti ad un trattamento meno favorevole di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, nell'esercito della Potenza detentrice.

Sono vietate qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltà.

Le pene collettive per atti individuali sono pure proibite.

Art. 47.

I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina, e specialmente il tentativo di fuga, dovranno essere constatati d'urgenza. Per tutti i prigionieri di guerra, graduati o no, gli arresti preventivi devono essere ridotti allo stretto minimo.

Le istruttorie giudiziarie contro i prigionieri di guerra saranno condotte quanto più rapidamente le circostanze lo permetteranno. La detenzione preventiva dovrà essere ridotta al minimo possibile.

In ogni caso, la durata della detenzione preventiva sarà dedotta dalla pena inflitta disciplinarmente o giudiziariamente, in quanto tale deduzione sia ammessa per i militari nazionali.

Art. 48.

I prigionieri di guerra che abbiano subìto pene disciplinari o giudiziarie non potranno in seguito essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

Tuttavia, i prigionieri puniti in seguito a un tentativo d'evasione potranno essere assoggettati ad un regime di speciale sorveglianza, che non potrà comportare la soppressione di nessuna delle garanzie concesse ai prigionieri dalla presente Convenzione.

Art. 49.

Nessun prigioniero di guerra può essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice.

I prigionieri puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. In particolare, gli ufficiali ed assimilati che subissero pene implicanti privazione di libertà non dovranno essere posti nei locali in cui fossero i sottufficiali o gli uomini di truppa puniti.

Art. 50.

I prigionieri di guerra evasi, che fossero ripresi prima di aver potuto raggiungere il loro esercito o di aver abbandonato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, non saranno passibili di pene disciplinari.

I prigionieri i quali, dopo essere riusciti a raggiungere il loro esercito o ad abbandonare il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, siano nuovamente fatti prigionieri non saranno passibili di pena alcuna per la loro fuga precedente.

Art. 51.

Il tentativo di evasione, anche quando sia recidivo, non sarà considerato come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di guerra sia deferito ai tribunali per crimini o delitti contro le persone o contro le proprietà commessi durante tale tentativo.

Dopo un'evasione tentata o consumata, i commilitoni dell'evaso che avranno cooperato all'evasione non potranno incorrere per tale circostanza in alcuna pena disciplinare.

Art. 52.

I belligeranti vigileranno a che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita in via disciplinare oppure in via giudiziaria.

Il caso si presenterà particolarmente quando si tratterà di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere.

Un prigioniero non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.

Art. 53.

Nessun prigioniero di guerra colpito da una pena disciplinare che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio, potrà essere trattenuto per non aver subìto la propria pena.

I prigionieri da rimpatriare che fossero sotto procedimento penale potranno essere esclusi dal rimpatrio fino alla fine del procedimento stesso, e, dato il caso, fino a pena scontata; coloro che fossero già detenuti in forza di una sentenza potranno essere trattenuti fino alla fine della loro detenzione.

I belligeranti si comunicheranno gli elenchi di coloro che non potranno essere rimpatriati per i motivi indicati al precedente capoverso.

2. Pene disciplinari.

Art. 54.

L'arresto è la pena disciplinare più severa che possa esser inflitta ad un prigioniero di guerra.

La durata di una stessa punizione non può superare i trenta giorni.

Questo massimo di trenta giorni non potrà essere superato neppure nel caso in cui, al momento in cui lo si giudica, il

prigioniero avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi o non siano connessi fra loro.

Qualora nel corso o dopo la fine di un periodo d'arresto, un prigioniero sia colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà ogni periodo d'arresto, se uno di essi sia di dieci o più giorni.

Art. 55.

Sotto riserva della disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11, sono applicabili, a titolo di aggravante di pena, ai prigionieri di guerra puniti disciplinarmente, le restrizioni di vitto ammesse negli eserciti della Potenza detentrice.

Queste restrizioni non potranno, tuttavia, essere ordinate se non quando le condizioni di salute dei prigionieri lo permettano.

Art. 56.

In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenzieri, bagni, ecc.) per scontarvi pene disciplinari.

I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari saranno conformi alle esigenze dell'igiene.

I prigionieri puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia.

Detti prigionieri avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.

Art. 57.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonchè a spedire ed a ricevere lettere.

Per contro, i colli e gli invii di danaro potranno essere consegnati ai destinatari soltanto a pena espiata. Se i colli non consegnati contenessero derrate deperibili, le stesse dovranno essere date all'infermeria o alla cucina da campo.

Art. 58.

I prigionieri di guerra, puniti disciplinarmente, saranno autorizzati a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana.

Essi riceveranno le cure giudicate necessarie dai medici e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o negli ospedali.

Art. 59.

Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le pene disciplinari non potranno essere pronunciate che da un ufficiale munito di poteri disciplinari nel la sua qualità di comandante di campo o di quartiere, o dall'ufficiale responsabile che lo sostituisce.

3. *Azioni giudiziarie.*

Art. 60.

All'apertura di un'azione giudiziaria diretta contro un prigioniero di guerra, la Potenza detentrice dovrà avvertirne appena lo potrà, ed in ogni caso prima dell'inizio dei dibattimenti, il rappresentante della Potenza protettrice.

Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti:

a) stato civile e grado del prigioniero;

b) luogo di soggiorno o di detenzione;

c) specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni legali applicabili.

Se non riesce possibile di dare in quest'avviso l'indicazione del tribunale che giudicherà nella causa, della data dell'apertura del processo e del locale dove esso avrà luogo, queste informazioni dovranno essere fornite ulteriormente al rappresentante della Potenza protettrice, al più presto possibile, ed in ogni caso almeno tre settimane prima dell'apertura del processo.

Art. 61.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi.

Nessun prigioniero potrà essere costretto a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato.

Art. 62.

Il prigioniero di guerra avrà il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, e di ricorrere, ove sia necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice.

In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice potrà procurargli un difensore. La Potenza detentrice trasmetterà alla Potenza protettrice, a richiesta di questa, una lista di persone qualificate per sostenere la difesa.

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno diritto di assistere ai dibattimenti del processo.

L'unica eccezione a questa regola, sarà quella del caso in cui i dibattimenti devono restare segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato. La Potenza detentrice dovrà in tal caso informarne la Potenza protettrice.

Art. 63.

Non potrà essere pronunciata una sentenza a carico di un prigioniero di guerra che dagli stessi tribunali e seguendo la medesima procedura che si usano per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice.

Art. 64.

Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto di ricorrere contro qualsiasi sentenza pronunciata ne' suoi confronti, allo stesso modo in cui questo diritto di ricorso è concesso agli individui appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice.

Art. 65.

Le sentenze pronunciate contro i prigionieri di guerra saranno immediatamente comunicate alla Potenza protettrice.

Art. 66.

Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, ne sarà data, al più presto possibile, comunicazione, coll'esposizione particolareggiata della natura e delle

circostanze del reato, al rappresentante della Potenza protettrice, perchè venga rimessa alla Potenza nel cui esercito il prigioniero serviva.

La sentenza non potrà essere eseguita prima dello spirare di un termine di almeno tre mesi da tale comunicazione.

Art. 67.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere privato del beneficio delle disposizioni dell'art. 42 della presente Convenzione, a cagione d'una sentenza o d'altro.

TITOLO IV.

Della fine della cattività.

SEZIONE I.

Del rimpatrio diretto e dell'ospitalizzazione in paese neutrale

Art. 68.

I belligeranti dovranno rinviare nel loro paese, senza riguardo nè al grado nè al numero, dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra feriti o malati.

Accordi tra i belligeranti stabiliranno, pertanto, appena sarà possibile, i casi d'invalidità o di malattia determinanti il rimpatrio diretto, nonchè i casi determinanti eventualmente l'ospitalizzazione in paese neutro. Nell'attesa che accordi simili siano conclusi, i belligeranti potranno riferirsi all'accordo-tipo annesso, a titolo documentario, alla presente Convenzione.

Art. 69.

Fin dall'inizio delle ostilità, i belligeranti dovranno intendersi per nominare commissioni sanitarie miste. Tali commissioni saranno composte di tre membri, due dei quali appartenenti ad un paese neutro ed uno designato dalla Potenza detentrice; uno dei medici del paese neutro sarà il presidente. Queste commissioni sanitarie miste procederanno alla visita dei prigionieri malati o feriti e prenderanno tutte le decisioni utili al riguardo.

Le decisioni di tali commissioni dovranno essere prese a maggioranza ed eseguite nel minor tempo possibile.

Art. 70.

Oltre quelli che saranno stati a ciò designati dal medico del campo, saranno sottoposti alla visita della commissione sanitaria mista di cui all'art. 69, ai fini del loro rimpatrio diretto o della loro ospitalizzazione in un paese neutro, i prigionieri di guerra seguenti:

a) i prigionieri che ne faranno domanda direttamente al medico del campo;

b) i prigionieri che saranno presentati dagli uomini di fiducia previsti dall'art. 43, sia che questi agiscano di loro propria iniziativa o in seguito a richiesta dei prigionieri medesimi;

c) i prigionieri che saranno stati proposti dalla Potenza nel cui esercito servivano o da una società di soccorso debitamente riconosciuta ed autorizzata da questa Potenza.

Art. 71.

I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro, ad eccezione dei feriti volontari, saranno ammessi, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospitalizzazione in un paese neutro, al beneficio delle medesime disposizioni.

Art. 72.

Durante il periodo delle ostilità e per ragioni umanitarie, i belligeranti potranno concludere accordi, ai fini del rimpatrio diretto o della ospitalizzazione in un paese neutro dei prigionieri di guerra validi che avessero subìto una lunga cattività.

Art. 73.

Le spese di rimpatrio o di trasporto dei prigionieri di guerra in un paese neutro, saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza nel cui esercito detti prigionieri servivano.

Art. 74.

Nessun rimpatriato potrà essere adibito ad un servizio militare attivo.

SEZIONE II.

Della liberazione e del rimpatrio alla fine delle ostilità.

Art. 75.

Quando i belligeranti concludano una convenzione d'armistizio dovranno, in principio, farvi figurare le stipulazioni concernenti il rimpatrio dei prigionieri di guerra. Qualora non abbiano potuto essere inserite stipulazioni di questa natura in tale convenzione, i belligeranti si metteranno, tuttavia, in relazione al più presto possibile a questo scopo. In ogni caso il rimpatrio dei prigionieri dovrà eseguirsi nel più breve termine dopo la conclusione della pace.

I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o per un delitto di diritto comune potranno essere trattenuti fino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, fino ad espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine od un delitto di diritto comune.

Potranno essere istituite, per accordi tra i belligeranti, commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio.

TITOLO V.

Della morte dei prigionieri di guerra.

Art. 76.

I testamenti dei prigionieri di guerra saranno raccolti e stesi nelle medesime condizioni osservate per quelli dei militari dell'esercito nazionale.

Le medesime norme saranno seguìte per quanto concerne i certificati constatanti la morte.

I belligeranti vigileranno a che i prigionieri di guerra morti in cattività vengano onorevolmente inumati e che le loro tombe rechino tutte le indicazioni utili, siano rispettate e convenientemente tenute.

TITOLO VI.

Degli uffici di soccorso e d'informazioni concernenti i prigionieri di guerra.

Art. 77.

Fin dall'inizio delle ostilità, ogni Potenza belligerante, come pure le Potenze neutrali che avranno raccolto belligeranti, costituiranno un ufficio statale d'informazioni sui prigionieri di guerra che si trovino sul rispettivo loro territorio.

Ogni Potenza belligerante, entro il più breve termine possibile, segnalerà al proprio ufficio d'informazioni ogni cattura di prigionieri compiuta dalle sue armate, dandogli tutte le indicazioni di identità delle quali possa disporre e che permettano d'avvisare rapidamente le famiglie interessate, e notificandogli gli indirizzi ufficiali ai quali le famiglie potranno scrivere ai prigionieri.

L'ufficio d'informazioni farà pervenire d'urgenza tutte queste indicazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da una Parte, delle Potenze protettrici, e, dall'altra parte, dell'agenzia centrale contemplata dall'art. 79.

L'ufficio d'informazioni, incaricato di rispondere a tutte le domande che concernino i prigionieri di guerra, dovrà ricevere dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti ed ai cambiamenti, al rilascio in libertà su parola d'onore, ai rimpatri, alle evasioni, alle degenze in ospedali, alle morti, e tutte le altre informazioni necessarie per stabilire e tenere a giorno un bollettino individuale per ogni prigioniero di guerra.

L'ufficio inscriverà in tale bollettino, in quanto possibile e riservate le disposizioni dell'art. 5: il numero di matricola, il nome ed il cognome, la data ed il luogo della nascita, il grado ed il corpo di truppa dell'interessato, il prenome del padre e il nome della madre, l'indirizzo della persona da avvisare in caso d'accidente, le ferite, la data ed il luogo della cattura, dell'internamento, delle ferite, della morte e tutte le altre informazioni importanti.

Saranno trasmessi alle Potenze interessate, elenchi settimanali che contengano tutte le informazioni nuove atte a facilitare l'identificazione di ogni prigioniero.

Il bollettino individuale del prigioniero di guerra dovrà essere rimesso, dopo la conclusione della pace, alla Potenza che il prigioniero serviva.

L'ufficio d'informazioni dovrà inoltre raccogliere e trasmettere ai paesi interessati tutti gli oggetti d'uso personale, valori, corrispondenze, libretti della paga, segni d'identità, ecc., che saranno stati abbandonati dai prigionieri di guerra rimpatriati, liberati su parola, evasi o decessi.

Art. 78.

Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite a norma della legge del loro paese, che abbiano per iscopo di costituirsi intermediarie dell'azione di carità, dovranno ricevere dai belligeranti, per esse stesse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, entro i limiti delle esigenze militari, per assolvere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di queste società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei campi e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, se presenteranno un permesso personale rilasciato dall'autorità militare e se si impegneranno, per iscritto, di assoggettarsi a tutte le misure d'ordine e di polizia che l'autorità stessa avesse da prescrivere.

Art. 79.

Verrà istituita, in un paese neutrale, un'agenzia centrale d'informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, quando lo giudichi necessario, ne proporrà l'organizzazione alle Potenze interessate.

L'agenzia s'incaricherà di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri ch'essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri od alla Potenza che essi servivano.

Queste disposizioni non devono essere mai interpretate come tali da restringere l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Art. 80.

Gli uffici d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto in materia postale e di tutte le esenzioni contemplate dall'art. 38.

TITOLO VII.

Dell'applicazione della Convenzione a certe categorie di civili.

Art. 81.

Gli individui che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i corrispondenti, i redattori dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadranno in potere del nemico e che questi riterrà utile di trattenere, avranno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a condizione che siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare delle forze armate ch'essi accompagnavano.

TITOLO VIII.

Dell'esecuzione della Convenzione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 82.

Le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere rispettate dalle Alte Parti Contraenti in qualunque circostanza.

Nel caso in cui, in tempo di guerra, uno dei belligeranti non fosse parte nella Convenzione, le sue disposizioni resteranno tuttavia applicabili tra i belligeranti che vi hanno aderito.

Art. 83.

Le Alte Parti Contraenti si riservano il diritto di concludere convenzioni speciali su qualunque questione relativa ai prigionieri di guerra che lor sembrasse opportuno di regolare particolarmente.

I prigionieri di guerra resteranno al beneficio di tali accordi fino al completamento del loro rimpatrio, salve le stipulazioni esplicite e contrarie contenute nei predetti accordi od in accordi successivi, come pure salvo i provvedimenti più favorevoli presi dall'una o dall'altra Potenza belligerante nei riguardi dei prigionieri che essa detiene.

Al fine di assicurare l'applicazione, da una parte e dall'altra, delle stipulazioni della presente Convenzione e di facilitare la conclusione delle convenzioni speciali qui sopra previste, i belligeranti potranno autorizzare, fin dall'inizio delle ostilità, riunioni di rappresentanti delle autorità rispettive incaricate dell'amministrazione dei prigionieri di guerra.

Art. 84.

Il testo della presente Convenzione e quello delle convenzioni speciali contemplate dall'articolo precedente sarà affisso, in quanto possibile nella lingua materna dei prigionieri di guerra, in luogo da poter essere consultato da tutti i prigionieri.

Il testo di queste convenzioni sarà comunicato, a loro richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di conoscere il testo affisso.

Art. 85.

Le Alte Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti che esse potranno indursi ad adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

SEZIONE II.

Dell'organizzazione del controllo.

Art. 86.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono che la regolare applicazione della presente Convenzione troverà una garanzia nella possibilità di collaborazione delle Potenze protettrici incaricate della salvaguardia degli interessi dei belligeranti; a tal riguardo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico, dei delegati tra i loro connazionali o tra gli attinenti d'altre Potenze neutre. Questi delegati dovranno essere sottoposti al gradimento del belligerante presso il quale eserciteranno la loro missione.

I rappresentanti della Potenza protettrice o i suoi delegati graditi saranno autorizzati a recarsi in tutte le località, senza eccezione alcuna, dove sono internati prigionieri di

guerra. Avranno accesso in tutti i locali occupati da prigionieri e potranno intrattenersi con questi, di regola senza testimoni, personalmente o per il tramite di interpreti.

I belligeranti faciliteranno nella più larga misura possibile il compito dei rappresentanti o dei delegati graditi della Potenza protettrice. Le autorità militari saranno informate della loro visita.

I belligeranti potranno mettersi d'accordo perchè persone della nazionalità dei prigionieri possano essere ammesse a partecipare ai viaggi d'ispezione.

Art. 87.

Nel caso di disaccordo tra i belligeranti sull'applicazione delle disposizione della presente Convenzione, le Potenze protettrici dovranno prestare, in quanto possibile, i loro buoni offici per comporre le divergenze.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, specialmente, proporre ai belligeranti interessati una riunione dei rispettivi rappresentanti, eventualmente su un territorio neutrale convenientemente scelto. I belligeranti dovranno dar seguito alle proposte che loro saranno fatte in questo senso. La Potenza protettrice potrà, occorrendo, proporre al gradimento delle Potenze in causa, una personalità appartenente ad una Potenza neutrale od una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Art. 88.

Le disposizioni che precedono non devono ostacolare comechessia l'attività umanitaria che il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà spiegare per la protezione dei prigionieri di guerra, col gradimento dei belligeranti.

Sezione III.

Disposizioni finali.

Art. 89.

Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del

18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento annesso alle suddette Convenzioni dell'Aja.

Art. 90.

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà essere firmata a nome di tutti i paesi rappresentati alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 1° luglio 1929 e ciò sino al 1° febbraio 1930.

Art. 91.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata al più presto possibile.

Le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ogni strumento di ratifica dovrà essere steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, dovrà essere rimessa per il tramite del Consiglio federale svizzero ai Governi di tutti i paesi nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o data l'adesione.

Art. 92.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dacchè saranno stati depositati almeno due strumenti di ratifica.

Essa entrerà successivamente in vigore per ognuna Alta Parte Contraente dopo sei mesi dal deposito del rispettivo strumento di ratifica.

Art. 93.

A partire dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualsiasi paese che non l'abbia firmata.

Art. 94.

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero e produrranno i loro effetti sei mesi dopo la data alla quale esse gli saranno pervenute.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni ai Governi di tutti i paesi in nome dei quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione notificata.

Art. 95.

Lo stato di guerra darà effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate prima o dopo l'inizio delle ostilità dalle Potenze belligeranti. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Potenze in istato di guerra sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 96.

Ognuna delle Alte Parti Contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo che ne sarà stata data notifica per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti Contraenti.

La denuncia non varrà che nei confronti dell'Alta Parte Contraente che l'avrà notificata.

Inoltre, tale denuncia non produrrà i suoi effetti nel corso di una guerra nella quale la Potenza denunciante fosse implicata. In questo caso, la presente Convenzione continuerà a produrre i propri effetti, oltre il termine di un anno, fino alla conclusione della pace e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di rimpatrio saranno finite.

Art. 97.

Una copia, certificata conforme, della presente Convenzione sarà depositata all'archivio della Società delle Nazioni per cura del Consiglio federale svizzero. Anche le ratifiche, adesioni e denuncie che saranno notificate al Consiglio federale svizzero saranno da lui comunicate alla Società delle Nazioni.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929

ACCORDO-TIPO CONCERNENTE IL RIMPATRIO DIRETTO E L'OSPITALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA PER MOTIVI DI SALUTE.

I. Principî direttivi per il rimpatrio diretto e l'ospitalizzazione in paese neutrale.

A. *Principî direttivi per il rimpatrio diretto.*

Sono direttamente rimpatriati:

1) I malati e feriti di cui è presumibile, secondo le previsioni mediche, che abbiano a dover restar in cura più di un anno, perchè il loro stato esige un trattamento, e le loro attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una considerevole diminuzione;

2) I malati e i feriti *incurabili* le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una considerevole diminuzione;

3) I malati e feriti *guariti* le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una considerevole diminuzione.

B. *Principî direttivi per l'ospitalizzazione in un paese neutrale.*

Sono ospitalizzati:

1) I malati e feriti la cui guarigione è presumibile entro il termine di un anno, qualora appaia che la guarigione sia più sicura e più rapida se i malati e feriti saranno ammessi al beneficio delle risorse offerte dal paese neutrale che se la loro cattività sarà prolungata;

2) I prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica sembri, secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in cattività, mentre l'ospitalizzazione in paese neutrale potrebbe probabilmente sottrarli a questo rischio.

C. *Principî direttivi per il rimpatrio degli ospitalizzati in un paese neutrale.*

Sono rimpatriati i prigionieri di guerra ospitalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie:

1) Quelli il cui stato di salute appare o può diventare tale da farli entrare nelle categorie dei rimpatriabili per ragioni di salute;

2) I guariti le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subìto una considerevole diminuzione.

II. Principî speciali per il rimpatrio diretto e l'ospitalizzazione in paese neutrale.

A. *Principî speciali per il rimpatrio.*

Saranno rimpatriati:

1) Tutti i prigionieri di guerra colpiti, in seguito a lesioni organiche, dalle seguenti alterazioni, effettive o funzionali: perdita di un membro, paralisi, alterazioni articolari od altre, in quanto la perdita sia di almeno un piede od una mano, o che equivalga alla perdita di un piede o di una mano.

2) Tutti *i prigionieri di guerra feriti o lesi* il cui stato sia tale da far di loro degli infermi, dei quali non si possa, dal punto di vista medico, prevedere la guarigione entro il termine di un anno.

3) Tutti *i malati* il cui stato faccia di essi degli infermi, dei quali non si possa, dal punto di vista medico, prevedere la guarigione entro il termine di un anno.

A questa categoria appartengono particolarmente:

a) I malati di tubercolosi progressiva a qualsiasi organo che, secondo le previsioni mediche, non possono più essere guariti od almeno condotti a considerevole miglioramento da una cura in paese neutrale;

b) I colpiti da affezioni non tubercolotiche degli organi della respirazione presunte incurabili (così, innanzi tuttó, l'enfisema polmonare fortemente sviluppato con o senza bronchite, le dilatazioni dei bronchi, l'asma grave, le intossicazioni per gaz, ecc.).

c) Le affezioni croniche gravi degli organi della circolazione (per esempio: le acezioni valvolari con tendenze a disturbi di compensazione, le affezioni relativamente gravi del miocardo, del pericardo e dei vasi, in particolare gli aneurismi inoperabili dei grandi vasi, ecc.).

d) Le affezioni croniche gravi degli organi digestivi.

e) Le affezioni croniche gravi degli organi orinari e sessuali, innanzitutto, per esempio: tutti i casi di nefrite cronica confermate con semeiologia completa, e in modo affatto particolare quando già esistano alterazioni cardiache e vascolari; nonchè le pieliti e cistiti croniche, ecc.

f) Le malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico: così, prima di tutto, la neurastenia e l'isterismo *gravi*, tutti i casi incontestabili di epilessia, il Basedow grave, ecc.

g) La cecità d'ambo gli occhi, o quella di un sol occhio quando la facoltà visiva dell'altro resti inferiore ad 1 malgrado l'uso di lenti correttrici. La diminuzione dell'acuità visiva nel caso in cui è impossibile di ricondurla mediante la correzione all'acuità di 1/2 per almeno un occhio. Le altre affezioni oculari rientranti in questa categoria (glaucoma, irite, coroide, ecc.).

h) La sordità totale bilaterale, nonchè la sordità unilaterale nel caso in cui l'orecchio incompletamente sordo non percepisce più la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza.

i) Tutte le incontestabili affezioni mentali.

k) I casi gravi d'intossicazione cronica a mezzo di metalli o per altre cause (saturnismo, idrargirismo, morfinismo, cocainismo, alcoolismo, intossicazione per gas, ecc.).

l) Le effezioni croniche degli organi locomotori (artrite deformante, gotta, reumatismi con alterazioni clinicamente palesabili) a condizione che sieno gravi.

m) Tutti i neoplasmi maligni, se non giustificano interventi operatori relativamente benigni, senza pericolo per la vita dell'operato.

n) Tutti i casi di malaria colle alterazioni organiche apprezzabili (aumento cronico importante del volume del fegato, della milza, cachessia, ecc.).

o) Le affezioni cutanee croniche gravi, in quanto la loro natura non costituisce un'indicazione medica di ospitalizzazione in paese neutrale.

p) Le avitaminose gravi (*béri-béri*, pellagra, scorbuto cronico).

B. *Principî speciali per l'ospitalizzazione.*

I prigionieri di guerra devono essere ospitalizzati se sono colpiti dalle affezioni seguenti:

1. Tutte le forme di tubercolosi di qualunque organo, se, secondo le nozioni mediche attuali, esse possono essere guarite od almeno considerevolmente migliorate dai metodi applicabili in paese neutrale (altitudine, cure nei sanatori, ecc.).

2. Tutte le forme — per cui è necessaria una cura — d'affezione degli organi respiratori, circolatori, digestivi, genito-urinari, nervosi, degli organi dei sensi, degli apparecchi locomotore e cutaneo, a condizione, tuttavia, che queste forme d'affezioni non rientrino nelle categorie determinanti il rimpatrio diretto, o che non siano malattie acute propriamente dette con tendenza alla guarigione. Le affezioni prese in considerazione in questo paragrafo sono quelle che offrono mediante l'applicazione di cure disponibili in paese neutrale delle probabilità di guarigione realmente migliori per il paziente di quelle ch'egli avrebbe potuto seguire se assistito in cattività.

Giova considerare in modo affatto speciale i disturbi nervosi, le cause efficienti o determinanti dei quali sono gli eventi della guerra o della stessa cattività, come la psicastenia dei prigionieri di guerra ed altri casi analoghi.

Tutti i casi di tale genere debitamente constatati devono essere ospitalizzati, se pure la loro gravità o i loro caratteri costituzionali non ne fanno dei casi di rimpatrio diretto.

I prigionieri di guerra malati di psicastenia che non sono guariti dopo tre mesi d'ospitalizzazione in paese neutrale, o che dopo questo termine non sono evidentemente in via di guarigione definitiva, dovranno essere rimpatriati.

3. Tutti i casi di ferite, di lesioni e rispettive conseguenze che presentano probabilità di guarigione migliore in paese neutrale che non in cattività, a patto che tali casi non siano o giustificativi del rimpatrio od insignificanti.

4. Tutti i casi di malaria debitamente constatati e non presentanti alterazioni organiche rilevabili clinicamente (aumento di volume croniço del fegato, della milza, cachessia, ecc.), se il soggiorno in paese neutrale offre prospettive particolarmente favorevoli di guarigione definitiva.

5. Tutti i casi d'intossicazione (particolarmente da gas, metalli, alcaloidi) per i quali le prospettive di guarigione in paese neutrale sono specialmente favorevoli.

Restano esclusi dall'ospitalizzazione:

1. I casi di malattie mentali debitamente constatati.

2. Tutte le malattie nervose organiche o funzionali ritenute incurabili (queste due categorie appartengono a quelle che danno diritto al rimpatrio diretto).

3. L'alcoolismo cronico grave.

4. Tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili (malattie infettive acute, sifilide primaria e secondaria, tracòma, lebbra, ecc.).

III. Osservazioni generali.

Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere interpretate ed applicate colla massima possibile larghezza di criterio.

Questa larghezza d'interpretazione deve essere applicata particolarmente nei confronti degli stati nevropatici o psicopatici causati o determinati dagli avvenimenti della guerra o della cattività stessa (psicastenia dei prigionieri di guerra) nonchè ai casi di tubercolosi di qualunque grado.

Va da sè che i medici di campo e le commissioni sanitarie miste possono trovarsi di fronte ad un cumulo di casi non menzionati tra gli esempi esposti sotto la cifra II, o di casi che non si adattano a tali esempi. Gli esempi di cui sopra non sono dati che come esempi-tipici; una lista analoga di esempi d'alterazioni chirurgiche non è stata eretta perchè, astrazion fatta dei casi per la loro istessa natura incontestabili (amputazioni), è difficile di stabilire un elenco di tipi particolari; l'esperienza ha dimostrato che un'esposizione di simili casi particolari non è stata esente da inconvenienti nella pratica.

Tutti i casi che non si adattano esattamente agli esempi citati, dovranno essere risolti inspirandosi allo spirito dei principi direttivi di cui sopra.

Traduzione.

ATTO FINALE
del 27 luglio del 1929

La Conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero per la revisione della Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna, del 6 luglio 1906, e per elaborare un Codice dei prigionieri di guerra, ha deliberato, a Ginevra, dal 1° al 27 luglio 1929, sulla base dei due progetti di Convenzione esaminati ed approvati dalla X ed XI Conferenza internazionale della Croce-Rossa.

I Paesi dei quali segue l'elenco hanno preso parte alla Conferenza, per la quale erano stati designati i delegati qui sotto nominati:

(*seguono i nomi dei delegati dei paesi seguenti*:)

GERMANIA; STATI UNITI D'AMERICA; AUSTRIA; BELGIO; BOLIVIA; BRASILE; GRAN BRETAGNA; CANADÀ; AUSTRALIA; NUOVA ZELANDA; AFRICA DEL SUD; STATO LIBERO D'IRLANDA; INDIA; BULGARIA; CHILI; CINA; COLOMBIA; CUBA; DANIMARCA; REPUBBLICA DOMINICANA; EGITTO; ESTONIA; FINLANDIA; FRANCIA; GIAPPONE; GRECIA; ITALIA; LETTONIA; LUSSEMBURGO; MESSICO; NICARAGUA; NORVEGIA; PAESI-BASSI; PERSIA; POLONIA; PORTOGALLO; ROMANIA; REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI; SIAM; SPAGNA; SVEZIA; SVIZZERA; CECOSLOVACCHIA; TURCHIA; UNGHERIA; URUGUAY; VENEZUELA.

La Conferenza è stata presieduta dal signor Paolo Dinichert, Ministro plenipotenziario, delegato della Svizzera.

La Conferenza ha costituito due Commissioni.

La Prima Commissione, incaricata della revisione della Convenzione di Ginevra, è stata presieduta dal Ministro Paolo Dinichert; la Seconda, incaricata dell'elaborazione di un Codice dei prigionieri di guerra, dal Ministro Harald Scavenius. La Seconda Commissione si è suddivisa in due sottocommissioni, presiedute, la prima dal Ministro Hugh R. Wilson, delegato degli Stati Uniti d'America, l'altra dall'Onorevolissimo Sir Horace Rumbold, delegato della Gran Bretagna.

La Conferenza ha stabilito, perchè fossero, sottoposte alla firma dei Plenipotenziari, due Convenzioni, in data d'oggi:

La Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna, e

la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

La Conferenza ha, inoltre, espresso i voti e le opinioni seguenti:

I. — La Conferenza esprime il voto che sia esaminata la questione se non possano essere stabilite nuove garanzie a favore dei grandi feriti e dei malati gravi caduti in potere del nemico, e ciò fino alla fine della loro ospitalizzazione.

II. — La Conferenza, adita d'una richiesta dell'Ordine Sovrano e Militare degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, ritiene che le disposizioni stabilite mediante la Convenzione di Ginevra che regolano la situazione delle Società di soccorso presso gli eserciti in campagna sono applicabili alle Organizzazioni nazionali di detto Ordine.

Altrettanto vale per ciò che concerne il Gran Priorato di San Giovanni di Gerusalemme in Inghilterra, gli Ordini di San Giovanni (Johanniter) e di San Giorgio in Germania, e gli Ordini Ospedalieri simili in tutti i paesi.

III. — La Conferenza esprime il voto che i Paesi partecipanti alle Convenzioni di Ginevra si riuniscano in conferenza, in un prossimo avvenire, per regolare, con tutta l'ampiezza possibile, l'uso dell'aviazione sanitaria in tempo di guerra.

IV. — La Conferenza esprime il voto che siano rinviati alla Commissione internazionale di standardizzazione del materiale di guerra, la cui sede è a Ginevra, lo studio e l'in-

troduzione di un modello unico di certificato d'identità per tutti i sanitari che non portino un'uniforme militare.

V. — La Conferenza, riconoscendo l'importanza della missione devoluta alle Società nazionali della Croce-Rossa ed alle Società di soccorso volontarie nella loro opera di solidarietà tra i popoli, considera come altamente desiderabile che siano loro concesse tutte le facilitazioni e franchigie, nella misura maggiore possibile consentita dalle legislazioni nazionali, per l'esercizio della loro attività in tempo di pace, particolarmente per ciò che concerne i loro impianti, la circolazione del loro personale, del loro materiale e le loro operazioni di soccorso.

VI. — La Conferenza, facendo proprie le risoluzioni unanimi delle sue due Commissioni, esprime il voto che siano intrapresi studi approfonditi per la conclusione d'una Convenzione internazionale sulla condizione e la protezione dei civili di nazionalità nemica che si trovino sul territorio d'un belligerante o sopra un territorio da esso occupato.

N. 473. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto 14 agosto 1931-IX che nomina un membro effettivo del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

Con R. decreto 14 agosto 1931-IX è stato nominato membro effettivo del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia l'ammiraglio di divisione in posizione ausiliaria cav. Costanzo CIANO conte di Cortellazzo, attuale membro supplente dello stesso Consesso.

Nella presente situazione del consiglio predetto, ne spetta l'ufficio di presidente, a mente dell'art. 10, paragrafo 25 del R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia, a S. E. l'on. Cavaliere Maresciallo d'Italia conte Guglielmo PECORI GIRALDI, membro effettivo del consiglio, insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine medesimo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 474. — AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. — **Motivazione dei giudizi di non idoneità.** — (Gabinetto). — 1º giugno 1931 - Anno IX.

Per norma delle autorità giudicanti si avverte che la prima formula di cui al § 30 delle norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, (circ. 549 *giornale militare* 1930) in esecuzione del prescritto dall'art. 31 della legge deve esser sostituita colla seguente:

1º non è ritenuto pienamente idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado.

come è indicato nell'allegato 2 della circolare 549 suindicata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 475. — CONCORSI E GARE. — **« Premio esercito » Categoria militare inclusa nel concorso ippico di Foligno - 11-14 settembre 1931.** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

È approvato il programma della seguente categoria militare - *Premio esercito*:

11 settembre: 1ª prova - resistenza - marcia km. 30 - velocità km. 12 all'ora - tempo base ore 2,30. Il tempo impiegato in più sarà penalizzato in ragione di tre punti di penalità ogni 5' di ritardo; non si terrà conto della velocità superiore a quella prestabilita. Percorso di campagna di m. 4000 con ostacoli naturali e fissi da percorrere alla velocità di m. 400 al minuto primo - tempo base 9'. Il tempo impiegato in più od in meno, sarà penalizzato o darà vantaggio in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo impiegato in più od in meno.

12 settembre: 2ª prova - a tempo: Percorso di m. 1200 circa, con 14 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20. Fra questi ve ne sarà uno di m. 2 di fronte. Classifica generale sommando i vantaggi e le penalità delle tre prove - in caso di parità si terrà conto del tempo impiegato nella prova del percorso di campagna.

Premi: 1000 - 600 - 400 - 200 e 300 = 200 ai due cavalli italiani meglio classificati.

Iscrizione: L. 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 476. — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione di corse di Verona - Marzo 1932. — (Servizio ippico e veterinario). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

È approvato il programma della seguente corsa militare:

Premio ministero della guerra. — Coppa delle patronesse (Steeple chase militare fuori serie) — L. 4000 delle quali L. 3000 al primo date dal ministero della guerra, L. 600 al secondo, L. 400 al terzo, ed una coppa dono delle signore patronesse della società ippica veronese, per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati ai sensi del regolamento, qualificati hunters, inscritti nei ruoli di servizio (reg. milit.) che non abbiano vinto nell'annata precedente un premio di L. 6.000. Peso kg. 72. Per ogni corsa vinta nell'annata kg. 3 di sopraccarico. L'ufficiale che non ha mai preso parte a corse kg. 5 di discarico; quello che non ha mai vinto kg. 3.

Distanza m. 3.000 circa.

La coppa delle patronesse sarà trasmissibile. Sarà data in consegna al corpo al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa, e diventerà proprietà del corpo i cui ufficiali l'avranno vinta per tre anni anche non consecutivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 477. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. - Non in vendita - Edizione 1931 - Anno IX. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

La distribuzione del « Quaderno dei materiali di caricamento per comando D.I.C.A.T. » di cui alla circolare n. 418 - dispensa n. 46 del *giornale militare* c. a. verrà effettuata in base all'elenco « SMd 1 » della circolare n. 358 del *giornale militare* c. a., anzichè in base all'elenco « SMd. 2 » della circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 478. — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

Il 1 ottobre 1931 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 30 giugno 1932.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano SOLIANI-RASCHINI Antonio, scuola applicazione cavalleria;

Tenente GROPPALLO Costantino, scuola applicazione cavalleria;

Tenente GUAINERI Scipione, cavalleggeri Aosta;

Tenente BOCCHINI Ettore, Piemonte Reale cavalleria;

Tenente MONTANARELLA Pompeo, cavallegg. Aosta;

Capitano CC. RR. CHIRICO Ettore, legione CC. RR. Cagliari;

Tenente CC. RR. VERDE Guido, legione CC. RR. Roma.

1. Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1931 nelle ore antimeridiane.

Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Per il 1° novembre 1931 il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione movimento — sezione seconda), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 479. — SOTTUFFICIALI. — **Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 settembre 1931 - Anno IX.

Col 1° ottobre 1931 presso la scuola centrale di educazione fisica avrà inizio il 3° corso semestrale di ginnastica militare per sottufficiali.

Vi saranno ammessi 127 sottufficiali delle varie armi, così ripartiti:

3 per ciascun comando di corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia (per le truppe non comprese nelle divisioni);

3 per ciascun comando di divisione territoriale, compreso il comando militare della Sardegna al quale però è assegnata l'aliquota di 4 sottufficiali.

I sottufficiali ammittendi, dovranno avere i requisiti seguenti:

1° almeno due anni di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 settembre p. v.:

2° sana e robusta costituzione fisica, buona vista e armoniche proporzioni delle membra;

3° spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4° buone qualità morali, militari ed intellettuali.

I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed i comandi di divisione territoriale comunicheranno i nomi dei sottufficiali prescelti, entro il 21 settembre p. v., al comando delle scuole centrali militari ed al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione sottufficiali).

I sottufficiali definitivamente ammessi dovranno presentarsi (disarmati e col corredo nel massimo ordine) al comando della scuola centrale di educazione fisica, in Roma (Farnesina), il mattino del 30 settembre p. v., alle ore 10.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottore 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560, col quale sono stati approvati i nuovi organici per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio che, a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo A dell'Amministrazione degli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per l'ammissione di numero otto archivisti in prova (gruppo *A* grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti, alla data del 1° dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* di tutte le Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e agli impiegati di gruppo *C* dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, nella quale detto gruppo rappresenta quello immediatamente inferiore al gruppo *A*.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono, e dovranno pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile, Ufficio centrale degli archivi di Stato) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° copia dello stato di servizio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

5° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza o in lettere;

6° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sieno in possesso;

7° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Sono dispensati dal produrre i documenti, di cui ai numeri 1, 2 e 3, gli impiegati degli Archivi di Stato.

Art. 4.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i immorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 5.

L'esame consterà di quattro prove scritte e una orale.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre 1931: in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 7.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale, se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore ai sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 20 luglio 1931 - Anno IX.

p. Il Ministro: ARPINATI.

Programma dell'esame di concorso.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte.

1° Storia politica, civile, letteraria e artistica d'Italia, dalla caduta dell'Impero Romano ai nostri giorni;

2° Storia del diritto italiano;

3° Traduzione in italiano di un brano di un testo classico latino (con l'uso del vocabolario);

4° Traduzione dall'italiano in francese, spagnuolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del vocabolario).

Prova orale.

1° La materia delle prime due prove scritte;

2° Diritto costituzionale ed amministrativo;

3° Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale e diritto corporativo;

4) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 37, anno 1931, circolare 333.

A pagina 1352 riga 1ª dopo la parola « ufficiali » aggiungere le parole « sottufficiali e graduati ».

Dispensa 41, anno 1931, circolare 368:

A pagina 1531, 9ª riga, *invece di*: Comuni: Ciarlantini, *leggasi*: Comuni: Carlentini.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

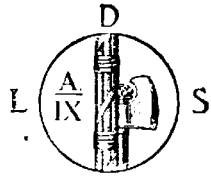
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4101422) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1931 - ANNO IX — 11 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 480 - **9 settembre 1931** - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione del verificatore del calibro delle mitragliatrici leggere, con asta di riferimento (*con una tavola di disegni*) . . . . . *Pag.* 2031

PARTE SECONDA

N. 481 - **10 settembre 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli di Stato e garantiti dallo Stato che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare. . . . . *Pag.* 2033

» 482 - **10 settembre 1931** - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2037

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2046

PARTE PRIMA

Circolare N. 480. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione del verificatore del calibro delle mitragliatrici leggere, con asta di riferimento (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 9 settembre 1931 - Anno IX.

Per dare modo ai corpi di controllare con opportune misurazioni il logoramento delle tre canne in distribuzione con ciascuna mitragliatrice è adottato un verificatore del calibro di canna delle mitragliatrici leggere.

Lo strumento in parola serve altresì a determinare quando l'usura delle canne supera quel limite, preventivamente fissato e dettato dall'esperienza, oltre il quale esse canne non dànno più utilità d'impiego e sono da dichiararsi fuori servizio.

Il detto limite di usura è stato fissato a:

mm. 380 dal vivo di culatta, per le canne di mitragliatrici leggere Breda C. mod. 29 e mod. 30;

mm. 430 dal vivo di culatta, per le canne di mitragliatrici Fiat mod. 26 e mod. 28.

Il verificatore è costituito da un cilindretto di acciaio temperato, calibrato esattamente al diametro di mm. 6,65 e cioè ad un diametro maggiore del calibro che hanno le canne delle mitragliatrici leggere appena costruite (vedi n. 1 della tavola annessa) e da una asta di riferimento (vedi n. 2 della tavola annessa).

Il cilindretto termina con un gambo zigrinato, il quale è forato e filettato, allo scopo di poterlo avvitare sul gambo filettato dell'asta di riferimento.

Questa è costituita da un tondino di acciaio dolce (può essere anche ferro omogeneo) del diametro di mm. 6, lungo circa mm. 412 che termina ad un estremo, con un gambo filettato lungo 10 mm., mentre l'altro estremo è piegato ad anello per poter rendere più agevole l'introduzione e l'estrazione del cilindretto verificatore dall'anima della canna che si controlla.

Sull'asta di riferimento e per tutta la sua lunghezza è praticato un piano sulla cui superficie sono tracciate delle divi-

sioni (centimetri e mezzi centimetri) opportunamente numerate, e che hanno l'origine (lo zero della graduazione) sull'estremo libero del cilindretto verificatore, quando questo è avvitato all'asta. La verifica del calibro delle canne di mitragliatrice leggera si esegue introducendo il cilindretto verificatore, preventivamente avvitato all'asta di riferimento, nella canna dell'arma e dalla parte della culatta.

È da tener presente che l'inizio della rigatura delle canne dista all'incirca 75 mm. dal vivo di culatta, e perciò, se il verificatore avanza soltanto per mm. 75 vuol dire che la canna non è logora e conserva ancora il diametro misurato sui pieni delle righe, minore del diametro del verificatore.

Se invece, il verificatore avanza per più di 75 mm., vuol dire che il calibro della canna è diventato maggiore di millimetri 6,65 per il logorio proveniente dall'uso.

In tal caso sull'apposita graduazione, si legge quale divisione dell'asta graduata trovasi in corrispondenza del vivo di culatta e sapendo che l'inizio della rigatura delle canne dista all'incirca mm. 75 dal vivo di culatta, si può determinare facilmente la lunghezza del tratto rigato, che ha subìto il logorio.

Se la lunghezza del tratto di canna logorato è tale da oltrepassare il limite di usura prescritto (380 mm. per le canne di mitragliatrice Breda e 430 mm. per quelle delle mitragliatrici Fiat), si giudicherà fuori uso la canna così verificata.

I limiti di usura sopra stabiliti sono condizione sufficiente ma non necessaria, perchè una canna venga dichiarata fuori servizio, potendo anche avverarsi che canne, nelle quali detti limiti non sono stati raggiunti, non permettano più il funzionamento meccanico dell'arma.

Ciò, di massima, si verificherà, quando si siano avuti, nei tiri compiuti con l'arma, regime di fuoco e modo di raffreddamento diversi da quelli normali (raffiche di 4 o 5 colpi e raffreddamento spontaneo della canna dopo 200 colpi).

In tal caso la canna potrà essere egualmente dichiarata fuori servizio dall'ufficiale d'armamento che, dopo averla accuratamente verificata, con l'ausilio del capo-armaiuolo, dovrà stabilire se l'entità delle corrosioni della canna sia tale da impedire il regolare funzionamento dell'arma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 481. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli di Stato e garantiti dallo Stato che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 10 settembre 1931 - Anno IX.

Con riferimento al § 180 della « Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra » si indicano nella seguente tabella i titoli che possono essere accettati quali depositi provvisori per concorrere ai pubblici appalti, da convertirsi, se del caso, in definitivi per cauzione dei contratti:

N. d'ord.	Denominazione dei titoli
	TITOLI DI STATO
	a) *Consolidati*
1	Rendita al 3,50 % (netto) 1906
2	» 3,50 % (netto) 1902
3	» 3 % (lordo)
4	Consolidato 5 %
	b) *Redimibili*
5	Prestito nazionale 4,50 % (1915)
6	Prestito nazionale 5 % (1916)
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %
8	Debito redimibile 4,75 %
9	Debito redimibile 3,50 %
10	Debito redimibile 3 %
11	Prestito Blount 5 % (unitario).
12	Prestito Blount 5 % (quintuplo)
13	Obbligazioni 5 % pei lavori del Tevere

N. d'ord.	Denominazione dei titoli
14	Obbligazioni 5 % Lavori edilizi di Roma
15	» 5 % Lavori risanamento Napoli
16	» 3 % Ferr. Mediterr. Adriat. Sicule.
17	» 3 % Strade ferrate Romane
18	» 5 % Strade ferrate Tirreno
19	» 5 % Strade ferrate Maremmane
20	» 3 % Strade ferrate Vittorio Emanuele
21	» 3 % Strade ferrate Cuneo
22	» 3 % Strade ferrate Torino - Savona - Acqui
23	» 5 % Strade ferrate Udine - Pontebba
24	» 3 % Strade ferrate Lucca - Pistoia
25	» 3 % Strade ferrate Cavallermag. - Alessandria
26	» 3 % Ferrovie livornesi (C. D)
27	» 3 % Ferrovie livornesi (A. B)
28	» 5 % Ferrovia centrale Toscana
29	Azioni 3 % Ferrovie Cavaller.-Bra
30	» Ferrovie Brà - Cantalupo
	c) *Buoni*
31	Novennali 5 % Scad. 15 novembre 1931
32	» 4,75 % Scad. 15 novembre 1932
33	» 5 % Scad. 15 maggio 1934
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO
34	Obbligazioni ferrovie Sarde 3 %
35	Cartelle Credito comunale e provinciale 4 %
36	» speciali di credito comunale e provinciale 3,75 %
37	» ordinarie credito comunale e provinciale 3,75 %

N. d'ord.	Denominazione dei titoli
38	Prestito unificato città di Napoli 5 %
39	Cartelle credito fondiario Banco di Napoli 3,50 %
40	Consorzio credito per le opere pubbliche 5 %
41	Istituto cred. impr. pubblica utilità 6 %
	TITOLI DI STATI ESTERI
42	Prestito 6,50 % austriaco
43	» 7 % polacco
	OBBLIGAZIONI (FONDIARIE)
44	Banca d'Italia 3,75 %
45	Istituto italiano credito fondiario - Roma 5 %
46	Istituto italiano credito fondiario - Roma 4,50 %
47	Istituto italiano credito fondiario - Roma 4 %
48	Istituto italiano credito fondiario - Roma 3,50 %
49	Istituto italiano credito fondiario - Roma 6 %
50	Istituto di credito fondiario delle Venezie 3,75 %
51	Istituto di credito fondiario delle Venezie 5 %
52	Istituto di credito fondiario delle Venezie 6 %
53	Istituto credito fondiario Venezia Tridentina 5 % (quintuplo)
54	Credito fondiario Sardo 4,50 %
55	Credito fondiario Sardo 6 %
56	Credito fondiario Banco di Sicilia 5 %
57	Credito fondiario Banco di Sicilia 3,75 %
58	Consor. mutui dannegg. terremoto 4 %
59	Consor. mutui dannegg. terremoto 5,50 %
60	Casse risparmio prov. Lombarde 6 %
61	Casse risparmio prov. Lombarde 5 % (nuova emiss.)
62	Casse risparmio prov. Lombarde 5 % (vecchia emiss.)
63	Casse risparmio prov. Lombarde 4 %

N. d'ord.	Denominazione dei titoli
64	Casse risparmio prov. Lombarde 3,50 %
65	Cassa risparmio - Verona 3,75 % (lordo)
66	Cassa risparmio - Bologna 6 %
67	Cassa risparmio - Bologna 5 % (lordo)
68	Cassa risparmio - Bologna 5 %
69	Cassa risparmio - Bologna 4,50 %
70	Cassa risparmio - Bologna 4 %
71	Cassa risparmio - Bologna 3,50 %
72	Istituto credito fondiario dell'Istria 5 %
73	Monte dei Paschi - Siena - netto 6 %
74	Monte dei Paschi - Siena - netto 5 %
75	Monte dei Paschi - Siena - lordo 5 %
76	Monte dei Paschi - Siena - lordo 4,50 %
77	Monte dei Paschi - Siena - netto 4,50 %
78	Monte dei Paschi - Siena - netto 3,50 %
79	Opera S. Paolo - Torino 3,75 %
80	Opera S. Paolo - Torino 3,50 %
81	Opera S. Paolo - Torino 5 %
82	Istituto credito fondiario di Gorizia 5 %
83	Istituto naz. credito edilizio 6 %
84	Banca nazion. del lavoro e della cooperazione 5 %
85	Banca nazion. del lavoro e della cooperazione 5,50 %
86	Friuli orientale 6 %
	PRESTITI ALL'ESTERO
87	Prestito Morgan (dollari)
88	Prestito Morgan (Lire it.)

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 482. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 settembre 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare n. 451 *giornale militare* c. a. si pubblicano di seguito i nomi degli ufficiali da comandare ai corsi per comandanti di batteria, di cui alla circolare stessa.

I Corso.

Primi capitani.

SIMONE Beniamino, 4° campagna (assegnato gruppo aerostieri).

FUNICELLA Bartolomeo, direzione artiglieria Napoli.

ROSICHELLI Rinaldo, 17° campagna.

ZALLOCCO Lino, 6° pesante.

GUADAGNA Giuseppe, 22° campagna.

STELLA Enrico, pirotecnico R. E. Capua.

GARGARUTI Antonio, 6° pesante campale.

SALATI Carlo, 11° id. id.

BICCHETTI Michele, 3 id. id.

ONORI Vittorio, 3° id. id.

BONANNO Salvatore, 1° da costa.

MONTI Luigi, 2° pesante.

VAZON Pietro, 28 campagna.

RIOLO Nicolò, 22 id.

GUADAGNO Sebastiano, 10 id.

CHIONE Giuseppe, scuola centrale artiglieria.

MORSELLI Mario, 23° campagna.

DE DOMINICIS Luigi, 2° contraerei autocampale.

VITALINI Guglielmo, 3° pesante.

DURI Mario, 2° costa.

RAUDINO Salvatore, 8° pesante campale.

PARASSOLE Silvio, direzione artiglieria C. A. Verona (sezione Bolzano).

Capitani.

CHIAPPARELLI Luigi, Scuola tiro.

ZANNOCCO Ampelio, 3° montagna.

BOLDRINI Giuseppe, 10° pesante.

CIAMPA Carlo, 11° campagna.

BLASCO Alfredo, 15° id.

D'ANDREA Corradino, 16° id.

ROSATI Renato, 1° id.

PAGANI Giorgio, 8° pesante.

BARTOLACCI Ferruccio, reggimento misto della Sardegna.

PUGLIESE Giuseppe, 3° costa.

BANCI-BONAMICI Pietro, 3° campagna.

VALENTI Valentino, 15° id.

GALLIPPI Ettore, scuola centrale artiglieria.

GUGLIELMINI Ettore, 4° pesante.

VIALARDI di SANDIGLIANO Emiliano, 9° campagna.

COLAVOLPE Guglielmo, 26° id.

JALLONGHI Giov. Battista, scuola allievi ufficiali Brà.

MANDARA' Giuseppe, 5° pesante.

ALBINI Marcantonio, artiglieria a cavallo.

ARCOZZI Giovanni Battista, 1° montagna.

PIGNALOSA Antonio, 4° pesante campale.

BALDACCHINO Carlo, 2° centro autocampale.

Tenenti.

MAUGERI Luigi, scuola allievi ufficiali Pola.

TURANO Carmelo, 3° costa.

ALEMANNO Mario, 1° pesante campale.
LO IACONO Alfonso, 5° contraerei autocampale.
BONFIGLIO Costantino, 6° pesante campale.
LA MONICA Filippo, 2° contraerei autocampale.
CARRAGLIA Alberto, 21° campagna.
DUCROS Paolo, 2° costa.
BROSIO Edoardo, 2° pesante campale.
PASSERI Giuseppe, 12° centro contraerei.
BONGIOVANNI Giovanni, 6° pesante.
QUARANTA Afonso, scuola di tiro di artiglieria.
MILO Francesco, artiglieria a cavallo.
PEYRACHE Giovanni, 1° montagna.
BURELLI Giovanni, 3° pesante.
ELIA Anacleto, 1° contraerei autocampale.

II Corso.

Capitani.

ZAVITTERI Ferdinando, 7° pesante.
FAGGIANO Cosimo, 9° id.
SERI Dino, 8 id.
LIPPOLIS Francesco, 1° id.
SAVE Luigi, 25° campagna.
BELISARIO Francesco, 12° id.
GRIMALDI Umberto, 17 id.
BEER Alberto, 3° pesante.
CAVALLARI Primo, 29° campagna.
TAMBORINI Gervaso, 9° pesante campale.
D'AVERSA Giovanni, 8° campagna.
DIRI Adolfo, direzione artiglieria Sicilia.
BOCCIA Donato, 14° campagna.

VERANI Emilio, reggimento misto artiglieria.

PORFILIO Ettore, 6° campagna.

PARDI Leopoldo, 10° pesante.

CATANZARO Nunzio, 23° campagna.

MORO Augusto, 17° id.

BARIOGLIO Dante, 1° pesante campale.

GORI Mario, 27° campagna.

POSSENTI Nicola, scuola allievi ufficiali Pola.

VITALE Ezio, 4° pesante.

ZUPPELLI Antonio, 21 campagna.

ARNONE Vincenzo, 7° id.

INFELISE Pasquale, reggimento misto artiglieria.

SARTORI Alessandro, 5° campagna.

FOTI Attilio, 9° pesante.

POETI Guglielmo, 5° id.

BAGGIANI Vincenzo, 7° campagna.

CUTILLO Enrico, comando artiglieria C. A. Bologna.

OLIVETTI Oscar, scuola di tiro d'artiglieria.

ANTONUCCI Oscar, 3° campagna.

BUFFA Igidio, scuola allievi ufficiali Brà.

CASTRIOTA Giuseppe, direzione artiglieria C. A. Bologna (sezione Ancona).

FILOTICO Enrico, ministero guerra (3° campagna).

ALESSANDRONI Ferdinando, 2° montagna.

GATTA Luigi, scuola allievi ufficiali Lucca.

LA ROSA Gesualdo, 4° pesante campale.

PECORINI Ludovico, 22° campagna.

NOVELLI Archimede, 6° pesante.

ROSSI Paolo, 8° pesante campale.

BORGHERESI Gino, 10° pesante.

SANTELLI Giuseppe, direzione artiglieria Sicilia.
BUONCRISTIANO Luigi, 26° campagna.

Tenenti.

CUMBO Francesco, 4° contraerei autocampale.
VALLETTA Alessandro, 5° pesante.
RINALDINI Renato, 15° campagna.
CAPELLO Carlo, 1° pesante.
PASQUALI Giuseppe, 12° centro contraerei.
QUATTROCOLO Ulisse, gruppi aerostieri.
CALBO Carlo, 3° montagna.
IANONE Luigi, 12° pesante campale.
ROSATI Arnaldo, scuola centrale artiglieria.
GIUNTA Giuseppe, scuola allievi ufficiali Lucca.
VENTURINI Andrea, 13° campagna.
ROMANO Giuseppe, 9° pesante.
ARTIOLI Aristide, 21° campagna.
CIAMPI Ernesto, scuola allievi sottufficiali Nocera.
BORGHINI Vincenzo, 29° campagna.
BEDOTTI Tiberio, 3° id.

III Corso.

Capitani.

IMPROTA Mario, 6° campagna.
IANNONE Tommaso, 23° id.
MARINELLI Francesco, 8° pesante.
TUFARELLI Orazio, 25° campagna.
VENEZIANI Emilio, 7° pesante.
MARIANI Arturo, direzione artiglieria Bologna.

DE LUCA Gino, reggimento misto artiglieria.

BRIGNOLE Armando, 1° pesante.

RE Ignazio, 22° campagna.

SORRENTINO Giuseppe, 3° contraerei autocampale.

DE LIQUORI Renato, 12° campagna.

D'AURIA Alfredo, 6° pesante campale (M. G.).

MISSAGHI Guido, direz. artiglieria corpo armata Udine.

FERRIGNO Raffaele, 12° pesante campale.

SPERANZA Giulio, 22° campagna.

CANAFOGLIA Edmondo, 2° campagna.

PETRETTI Mario, artiglieria a cavallo.

GIORCHINO Germano, 5° pesante (ist. geog. militar.).

STEFANI Vittorio, 1° montagna.

TESTA Salvatore, direzione artiglieria corpo armata Verona.

BIANCHI Umberto, 27° campagna.

SIBONA Giuseppe, 3° montagna.

SCOTTO Carlo, scuola allievi ufficiali complemento Lucca.

NOTARANTONIO Alberto, 4° pesante.

RAMPOLLA Francesco, (comando artiglieria C. A. Udine.

CAMILLI Francesco, scuola allievi ufficiali compl. Pola.

ROSSI Ercole, 10° campagna.

FOIS BAINGIO Luigi, 17° campagna.

SEMERARI Arturo, gruppo artiglieria costa Sardegna.

PISTILLI Mario, 1° costa.

TORREGROSSA Achille, 1° pesante campale.

ANTONANTE Angelo, scuola allievi sottufficiali Nocera.

INDRIZZI Luigi, com. artiglieria corpo armata Roma.

BACCARI Mario, 15° campagna.

CARBONE Achille, 4° id.

CANNELLA Domenico, scuola tiro artiglieria.

CERMENATI Ugo, 1° pesante.

FOGAZZARO Raineri, 10° id.

NATOLI Edoardo, 13° campagna.

COLECCHIA Luigi, 6° pesante campale.

CUCCURULLO Michele, direzione artiglieria della Sicilia.

ANNIBALDI Fernando, 11 pesante campale.

SOLOFRA Corrado, 4° contraerei autocampale.

FRONGIA Antonio, 6° pesante campale.

Tenenti.

CELADA Umberto, 1° pesante.

MAGRINI Ettore, 26 campagna (istituto geografico militare).

BARONE Tommaso, 5° contraerei autocampale.

FERRARI Ettore, 2° campagna.

CARDELLO Giuseppe, scuola allievi ufficiali Pola.

GIORDANO Amedeo, 8° pesante.

BARTOLETTI Genuino, 1° id.

CRESSERI Bernardino, 3° montagna.

MININNI Luigi, 5° campagna (assegnato gr. aer.).

BAMBI Giovanni, 9° pesante.

BOVONE Mario, 29° campagna.

BOZZONI Enrico, scuola centrale artiglieria.

NAZARI Icilio Luigi, 12° centro artiglieria contraerei.

LAMBERTI Giuseppe, 10° pesante.

ROSSI Carlo, 5° pesante.

MORANI Antonio, 2° contraerei autocampale.

IV Corso.

Capitani.

CAVALLI Carlo, 7° pesante.
ALBARELLA Roberto, 25° campagna.
LOMBARDI Bernardino, 23° id.
CINI Giuseppe, 6° id.
PINCELLI Federico, 5° pesante.
BORANGA Francesco, 6° campagna.
SALONINI Giacomo, 8° id.
MARZIANO Luigi, 12° id.
DE FLORENTIS Mario, 4° pesante (distacc. Terni).
SCIFONI Luigi, com. artig. Trieste.
CREVATO SELVAGGI Bruno, 5° pesante campale.
SANTUCCI Pietro, com. artiglieria Bologna.
BALLINI Bindo, 1° pesante.
DANILE Giuseppe, 10° id.
CAMILLONI Giulio, 1° campagna.
DI GIORGO Vittorio, 12° centro contraerei.
DRAMMIS DE DRAMMIS Antonio, 6° pesante campale.
MARCANTE Gino, 8° pesante.
PIERI Vito, 21° campagna.
MANETTA Giovanni, 15° id.
QUATTRINI Clemente, 17° id.
D'ALFONSO Amedeo, 19° id.
CONSIGLIO Giuseppe, 5° contraerei autocampale.
SCALETTA Vittorio, 4° id. id.
ONOFRIO Antonino, 22° campagna.
DAMIANI Domenico, 9° pesante campale.
PILAN Adolfo, 13° campagna.

ZANNINI Gino, direzione artiglieria corpo armata Firenze.

SALEMI Francesco, 10° pesante campale.

CATINELLA Salvatore, 1° id. id.

QUIRICO Gustavo, 2° montagna.

DE FRANCESCO Renato, com. 1ª divisione celere.

ROSSI Giuseppe di Antonio, 2° campagna.

INNOCENTI Lorenzo, 3° campagna.

FERONE Riccardo, 12° pesante campale.

SURCI Tancredi, direzione artiglieria Torino (sez. staccata Novara).

GAVAZZI Livio, com. artiglieria Alessandria.

DE VINCENTI Giuseppe, 2° montagna.

CASTELLANI Giovanni, 7° campagna.

DI LORENZO Attilio, 4° campagna (ministero guerra).

MILLO Gustavo, 18° id.

BARBERA Giulio, 7° pesante (ass. gr. aerostieri).

CORTICELLI Riccardo, reggimento misto artiglieria.

GABBA Mario, 1° pesante campale.

Tenenti.

ZITELLI Antonio, 2° costa.

LIBERATORE Francesco, 2° pesante.

TURINA Tommaso, 1° montagna.

RICCI Renato, 3° pesante.

MANCINI Alberto, reggimento artiglieria a cavallo.

LOFARI Carlo, 13° campagna.

BATTAGLIA Alfredo, scuola allievi ufficiali Lucca.

LIQUORI Francesco, 1° campagna.

RUSSO Nicola, scuola allievi sottufficiali Nocera.

DE MARCO Rosario, 2° contraerei autocampale.

ABBADESSA Michele, 2° pesante campale.
GIUSSANI Alberto, 1° costa.
RUOTOLO Catello, 3° montagna.
STORTI Giuseppe, 5° pesante.
TANESE Rocco, 9° id.
MASSA Lorenzo, scuola centrale artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorsi a posti di cancellieri di IV e V classe di gruppo B.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

Determina:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi per esami, il primo a 10 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°) ed il secondo a 18 posti di cancelliere di V classe (grado 11°), di gruppo *B* per il servizio delle RR. rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'amministrazione centrale degli affari esteri, giusta quanto dispone l'art. 9 - secondo capoverso - della legge 2 giugno 1927, n. 860. I posti di cancelliere di IV classe sono, a termini della disposizione stessa, riservati a funzionari dell'amministrazione dello Stato del gruppo *B* di grado pari o superiore al 10°.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo di lire 5, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e dovranno pervenire al ministero degli affari esteri non oltre i 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intende di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre amministrazioni.

Art. 2.

Alle domande degli aspiranti in servizio dello Stato, che prendono parte al concorso a cancelliere di IV classe, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato dal quale risulti l'attuale posizione di carriera e di ruolo nell'amministrazione alla quale appartiene il candidato;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento rilasciato dalla competente autorità militare dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato di un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del R. esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare edizione 1904. La firma del medico militare deve essere legalizzata dalla superiore autorità militare;

5° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

6° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1 e 4 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alle istanze degli aspiranti al concorso a cancelliere di V classe estranei all'amministrazione degli affari esteri, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi;

2° copia autentica, pure legalizzata, dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30;

3) certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4) certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del R. esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del R. ufficio diplomatico o consolare competente;

5) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del tribunale;

6) certificato di buona condotta rilasciato dal comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

7) diploma (originale o copia autentica) di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

8) una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

9) ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere, dovranno dirigere la loro domanda al ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti, accompagnandola con i seguenti documenti:

1) dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2) copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

3) certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4) certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5) certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragione di guerra;

6) una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

7) tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 4.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 5.

Gli esami dei concorsi anzidetti saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di storia contemporanea (dal trattato di Vienna 1815 ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2) traduzione dall'italiano in francese;

3) organizzazione e leggi fondamentali dello Stato fascista;

4) ordinamento e funzionamento degli uffici dell'amministrazione pubblica in genere e degli archivi in ispecie, con particolare riguardo agli uffici del ministero degli affari esteri;

5) nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principi generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

È in facoltà della commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 7.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto a essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, li 7 agosto 1931-IX.

GRANDI.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 20 *agosto* 1931-IX, *n.* 191.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

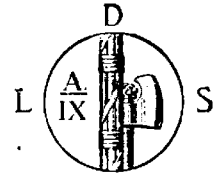
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1.80

(4101422) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1931 - ANNO IX — 18 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 18 SETTEMBRE 1931-IX

Tributo un encomio all'operaio temporaneo Delfino MARRA fu Giov. Battista da Exilles, del magazzino di artiglieria di Susa (direzione artiglieria di Torino):

« Operaio temporaneo d'artiglieria, addetto ad un forte, con « calma e presenza di spirito, benchè già ustionato ad una mano, « prendeva provvedimenti acconci a che l'infiammazione di alcune « cariche non si propagasse ad altre vicine. Riportava così altre « ustioni ed escoriazioni alle mani ed al viso ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2051

PARTE PRIMA

N. **483** - **8 settembre 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria . . . . . *Pag.* 2053

» **484** - **10 settembre 1931** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta » 2055

» **485** - **17 settembre 1931** - Anno IX — CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali 2057

PARTE SECONDA

N. **486** - **17 settembre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . . *Pag.* 2075

» **487** - **17 settembre 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 2076

» **488** - **17 settembre 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro da 75/27 C. K. e da 75/27 A. V. . . . . » 2077

» **489** - **17 settembre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito . . . . . » 2077

NOTIFICAZIONE 2088

PARTE PRIMA

Circolare N. 483. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1931 - Anno IX.

Il paragrafo 27 delle norme esecutive (circolare 482 *giornale militare* 1929 e circolare 512 *giornale militare* 1930) per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria, è sostituito dal seguente:

27 — l'esame di cui al precedente paragrafo è demandato ad una speciale commissione nominata dal ministro della guerra e costituita:

dall'ispettore dell'artiglieria e direttore superiore — incaricato — del servizio tecnico, *presidente;*

da un ufficiale generale del servizio tecnico, *membro;*

da un ufficiale generale dell'ispettorato dell'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello capo ufficio dell'ispettorato dell'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 484. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto rignardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.** — (Gabinetto). — 10 settembre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 febbraio 1878 e 5 marzo 1882 sulla costituzione delle Reali Case Militari;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito (art. 46);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È costituita per S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Duca d'Aosta una Casa Militare composta:

a) di un primo aiutante di campo, colonnello del Regio esercito;

b) di un aiutante di campo, tenente colonnello o maggiore del Regio esercito;

c) di due ufficiali d'ordinanza, ufficiali inferiori del Regio esercito.

Gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza addetti alla Casa Militare di Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici, a norma dell'art. 46, paragrafo 2°, lettera *b*) della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

N. 485. — CAVALLI. — **Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 17 settembre 1931 - Anno IX.

Ad integrazione e chiarimento delle norme contenute nel regolamento d'amministrazione (1), per la parte riguardante i cavalli di servizio degli ufficiali (articoli da 874 a 920), devono essere osservate le disposizioni della presente circolare, la quale riunisce e coordina, con alcune varianti, le circolari del *giornale militare* n. 726 del 1926, n. 304 del 1927 e n. 666 del 1930, *che restano pertanto abrogate.*

Condizioni d'idoneità dei cavalli di servizio.

1. — Le condizioni a cui debbono soddisfare i cavalli di servizio (di proprietà assoluta, d'agevolezza e di carica) sono le seguenti:

a) essere castroni (eccezione fatta per i cavalli di puro sangue inglese, che possono essere anche interi), oppure femmine;

b) avere un'età non minore ai 4 anni;

c) avere la statura non inferiore a m. 1,44;

d) essere idonei al servizio da sella dell'ufficiale, anche in relazione alle esigenze dell'arma o del corpo a cui egli appartiene.

Possono tuttavia essere di servizio all'età di 3 anni i cavalli di puro sangue inglese, la cui genealogia sia comprovata dal certificato d'origine o da altro documento equipollente.

2. — Nel determinare l'età dei cavalli, gli anni si calcolano compiuti al 30 aprile, eccetto per i cavalli di puro sangue inglese, per i quali gli anni si calcolano compiuti al 31 dicembre.

(1) Ogni qualvolta nelle presenti norme viene citato il *regolamento d'amministrazione (R. A.)*, od anche semplicemente il *regolamento*, deve intendersi il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni.

Ammontare del debito verso il conto rimonta.

3. — A decorrere dal 1° ottobre 1931, l'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razione foraggio possono normalmente raggiungere verso il conto rimonta (art. 877 R. A.), è fissato come appresso:

lire quattromilacinquecento: ufficiali generali; del corpo di stato maggiore, o provenienti dal corpo di stato maggiore in rotazione alle truppe (1); degli squadroni carabinieri reali e dello squadrone carabinieri guardie del Re; di cavalleria; d'artiglieria (escluso il treno); nonchè ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi ed ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

lire tremilaseicento: tutti gli altri ufficiali aventi diritto a razione foraggio.

Gli ufficiali che alla data anzidetta abbiano un debito superiore a quello sopra specificato, ne continuano l'ammortamento con le modalità preesistenti.

4. — Gli ufficiali che, nei casi previsti dall'art. 878 del regolamento, siano ammessi dal ministero a superare i limiti sopra stabiliti, debbono versare mensilmente, oltre la prescritta quota dell'indennità cavalli, la somma di lire 5 per ogni 250 lire, o frazione, di eccedenza, sino a quando il debito non sia rientrato nei limiti anzidetti.

Tale versamento straordinario deve rimanere *costante* per tutto il periodo nel quale è da effettuarsi, e cioè pari all'importo inizialmente determinato a senso del comma precedente.

Per gli ufficiali ammessi al prelevamento di cavalli d'agevolezza di rimonte speciali, il ministero determina, caso per caso, le modalità di estinzione del debito relativo.

5. — L'ufficiale che, in seguito a perdita, restituzione o cessione all'amministrazione del cavallo, rimanga ancora in debito verso il conto rimonta, continua ad essere assogget-

(1) Per ufficiali di stato maggiore in rotazione alle truppe s'intendono gli ufficiali provenienti dal corpo di stato maggiore per i quali non sia intervenuto un giudizio di non idoneità allo stato maggiore.

tato alle normali ritenute mensili sugli assegni, fino ad estinzione del debito.

Se l'ufficiale non fruisce più dell'indennità cavalli, la ritenuta è pari a quella ultima praticata sino a quando egli ha avuto diritto alla detta indennità.

Cavalli acquistati dal commercio dagli ufficiali.

6. — Agli effetti dell'articolo 883 del regolamento, e delle disposizioni in genere riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali, s'intendono rispettivamente compresi nelle dizioni:

ufficiali d'arma a cavallo — gli ufficiali generali; del corpo di stato maggiore, o provenienti dal corpo di stato maggiore in rotazione alle truppe; degli squadroni carabinieri reali e dello squadrone carabinieri guardie del Re; di cavalleria; d'artiglieria da campagna ed a cavallo;

corpi d'arma a cavallo — la scuola di guerra; la scuola d'applicazione di cavalleria; l'accademia d'artiglieria e del genio e la scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio; i reggimenti di cavalleria e d'artiglieria da campagna ed a cavallo; i depositi allevamento quadrupedi; le legioni e la scuola centrale dei carabinieri reali (limitatamente a quanto ha tratto alle visite dei cavalli appartenenti agli ufficiali dell'arma).

7. — Delle commissioni dei corpi, alle quali spetta di procedere al riconoscimento dei requisiti d'idoneità dei cavalli ed alla determinazione del loro valore commerciale (art. 883 R. A.), deve far parte il gestore, in qualità di presidente, eccettochè alla visita intervenga il comandante del corpo, il quale in tal caso ne assume la presidenza. L'altro, o gli altri ufficiali d'arma combattente, membri, sono scelti tra quelli che seguono, per grado o anzianità, il presidente.

Quando nel corpo vi sia difetto di ufficiali d'arma combattente per la regolare costituzione della commissione, i detti ufficiali, ad eccezione del presidente, possono essere sostituiti da altrettanti ufficiali veterinari in servizio permanente. Ove vi sia difetto anche di questi ufficiali, gli accertamenti sono effettuati dal solo comandante, assistito da un veterinario.

8. — La prima inscrizione di servizio di ogni cavallo acquistato dal commercio è subordinata all'esito negativo della prova malleinica del quadrupede, da eseguirsi a rischio dell'ufficiale che ha presentato il cavallo e per cura del dirigente del servizio veterinario del corpo o del presidio.

In seguito all'esito negativo di detta prova, il corpo che amministra l'ufficiale provvede ad inscrivere di servizio il cavallo sotto la data di acquisto indicata nella dichiarazione di cui all'art. 882 del regolamento, trasmettendo, in pari tempo, direttamente al Ministero, un esemplare del verbale della visita passata al quadrupede.

9. — Quando si tratti di cavalli di puro sangue inglese, interi ovvero accettati di servizio all'età di 3 anni, unitamente al verbale di cui al numero precedente deve trasmettersi al ministero, in comunicazione, il documento dal quale risulti la genealogia del cavallo.

Anticipazioni in denaro per l'acquisto di cavalli dal commercio.

10. — A decorrere dal 1° ottobre 1931 (1), il limite massimo dell'anticipazione in denaro che il ministero può concedere agli ufficiali per l'acquisto dal commercio di un cavallo da inscrivere di servizio (art. 886 R. A.) è fissato in *lire quattromilacinquecento*, oppure in lire *tremilaseicento*, analogamente a quanto è stabilito nel n. 3.

L'anticipazione non può oltrepassare il limite di cui sopra, quando anche sia consentito, a norma dell'art. 878 del regolamento, di contrarre un debito complessivo superiore al limite stesso.

11. — Il cavallo pel quale viene chiesta l'anticipazione non deve aver superato l'età di 14 anni, riferita alla data d'acquisto.

---

(1) Dalla stessa data rimane abrogata la circolare n. 554/402 dell'8 luglio 1929, diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, ai comandi militari delle isole ed al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Cavalli distribuiti d'agevolezza dall'amministrazione.

12. — I cavalli che l'amministrazione distribuisce d'agevolezza agli ufficiali sono distinti, a seconda dei requisiti e del prezzo dei cavalli stessi, nelle categorie seguenti: categoria speciale e categorie comuni A, B e C.

13. — Non possono essere inscritti d'agevolezza i cavalli che abbiano superato l'età di 14 anni.
Cessano da tale qualifica i cavalli *disponibili*, allorchè superino l'età anzidetta.

14. — La scelta dei cavalli d'agevolezza viene volta per volta autorizzata dal ministero ed effettuata da commissioni, ovvero negli altri modi determinati dal ministero stesso.

15. — Le commissioni dei corpi, incaricate della scelta e stima dei cavalli da inscrivere d'agevolezza, sono nominate dai rispettivi comandanti e composte a norma dell'art. 883 del regolamento (comma 2°) e del n. 7 delle presenti disposizioni.

16. — I cavalli da ascrivere alla *categoria speciale* sono scelti, con le stesse norme appresso indicate per le categorie *A* e *B*, tra quelli che posseggano in grado notevole i requisiti prescritti per l'una o l'altra di dette categorie e siano inoltre di un valore commerciale superiore a quello massimo per esse stabilito.

17. — I cavalli da ascrivere alla *categoria* A sono scelti (n. 14) tra quelli che vengono riconosciuti in buone condizioni fisiche, di presenza e di addestramento, e adatti allo speciale servizio cui sono destinati.
La scelta è fatta tra i quadrupedi della scuola d'applicazione di cavalleria, della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio, dei depositi allevamento quadrupedi (squadroni di rimonta) ed eccezionalmente dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo, con l'avvertenza che, nella scelta presso le scuole anzidette, debbono escludersi i soggetti che presentino particolare attitudine a divenire buoni cavalli per lo speciale servizio degli istituti medesimi.

18. — I cavalli da ascrivere alla *categoria B* sono scelti (n. 14) tra quelli che promettono di diventare cavalli da caccia e capaci di portare forte peso.

Oltre quelli inviati ai corpi già ascritti alla detta categoria, la scelta viene effettuata tra i quadrupedi della scuola d'applicazione di cavalleria (squadroni allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali) e dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo.

19. — I cavalli da ascrivere alla *categoria C* sono scelti (n. 14) tra quelli riconosciuti in condizioni di prestare un buon servizio da sella.

Oltre quelli inviati ai corpi già ascritti alla detta categoria, la scelta viene effettuata tra i quadrupedi degli stessi enti indicati nel numero precedente.

20. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, purchè contenuto nei seguenti limiti:

categoria speciale: da lire 4600 ed oltre;

categorie A e B: da lire 3700 a lire 4500;

categoria C: da lire 2500 a lire 3600.

Nella determinazione del detto valore si prescinde dalle frazioni di centinaia di lire.

21. — Le categorie, nelle quali gli ufficiali possono essere ammessi a prelevare cavalli d'agevolezza, sono così stabilite:

categoria speciale — come per le categorie A e B, indistintamente;

categoria A — cavalli per ufficiali generali;

categoria B — cavalli per ufficiali generali; del corpo di stato maggiore, o provenienti dal corpo di stato maggiore in rotazione alle truppe; degli squadroni carabinieri reali e dello squadrone carabinieri guardie del Re; di cavalleria; d'artiglieria (escluso il treno); nonchè per ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e RR. Principi e per ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

categoria C — cavalli per ufficiali di qualunque grado, arma o corpo, aventi diritto a razione foraggio.

22. — Le proposte dei corpi per l'inscrizione di cavalli di truppa nel ruolo di agevolezza sono rivolte direttamente al ministero, mediante invio di apposito stralcio del ruolo mod. 175-*A*, sottoscritto dalla commissione che ha proceduto alla visita e stima dei cavalli. Nel detto modello deve essere anche indicato, per ciascun cavallo proposto, la data in cui venne acquistato dall'amministrazione ed il prezzo per esso pagato.

Sono parimenti rivolte al ministero le proposte di radiazione dal ruolo di agevolezza dei cavalli disponibili, che siano stati riconosciuti non più idonei al servizio da sella per ufficiale.

23. — Per quanto riguarda la categoria speciale e le categorie *A* e *B*, le proposte di inscrizione sono inviate ogni qualvolta vi siano nei corpi interessati cavalli idonei che riuniscano i requisiti rispettivamente prescritti per le categorie medesime.

Per quanto riguarda invece la categoria *C*, deve essere tenuta costantemente a numero, a mano a mano che si verificano prelevamenti da parte di ufficiali autorizzati, la forza *minima* seguente:

reggimenti di cavalleria e reggimento d'artiglieria a cavallo . . . . . cavalli n. *sei;*

reggimenti d'artiglieria da campagna. . cavalli n. *tre.*

24. — I corpi debbono tenere sollecitamente informato il ministero di ogni variazione che si verifichi a riguardo dei cavalli d'agevolezza inscritti nei rispettivi ruoli mod. 175-*A*, per modo che sia nota in ogni momento l'esatta situazione dei cavalli disponibili presso i corpi medesimi.

Ricevendo dai depositi allevamento quadrupedi, ovvero da qualsiasi altro ente, cavalli già classificati d'agevolezza, i corpi debbono parimenti subito segnalarli al ministero, nominativamente e con la precisa indicazione della categoria e del prezzo di stima a ciascuno attribuito.

25. — Entro i primi cinque giorni successivi al termine di ciascun trimestre, ogni corpo, che ha in forza cavalli d'agevolezza disponibili per essere distribuiti agli ufficiali, trasmette al ministero uno stralcio del proprio ruolo mod.

175-A, indicando per ciascun quadrupede rimasto indistribuito: nome, anno di nascita, statura, categoria e prezzo di stima.

Nello stralcio anzidetto debbono pure essere segnati, a parte, i cavalli che all'ultimo giorno del trimestre risultino in consegna ad ufficiali per il periodo di guarentigia, fornendo per tali quadrupedi i seguenti dati supplementari: grado, cognome e nome dell'ufficiale; data del prelevamento e scadenza della guarentigia, computata l'eventuale proroga già accordata dal ministero.

Cavalli di carica.

26. — Il cavallo di carica può essere concesso (art. 892 R. A.):

1° agli ufficiali superiori ed inferiori aventi diritto a 2 razioni foraggio;

2° agli ufficiali inferiori del corpo di stato maggiore; agli ufficiali di cavalleria, d'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed a cavallo, che prestino effettivo servizio:

a) nei reggimenti delle armi e specialità rispettive;

b) nei comandi delle divisioni celeri e delle brigate di cavalleria;

c) nelle scuole, in genere, ove esistono gruppi, squadroni e batterie organiche delle armi e specialità indicate al comma 2° del presente n. 26, e limitatamente agli ufficiali effettivi ai reparti medesimi.

27. — Non possono essere inscritti di carica i cavalli che abbiano superato l'età di 14 anni.

Cessano da tale qualifica i cavalli *disponibili*, allorchè superino l'età anzidetta.

28. — La scelta dei cavalli di carica viene volta per volta autorizzata dal ministero ed effettuata dalle commissioni indicate nel n. 15, ovvero negli altri modi determinati dal ministero stesso.

29. — I cavalli da inscrivere di carica sono inviati ai corpi già designati tali, oppure sono scelti nei reggimenti e nelle scuole di cui al n. 26, tra quelli che promettono di diventare

cavalli da caccia e capaci di portare forte peso, o che siano riconosciuti in condizioni di prestare comunque un buon servizio da sella.

Nelle scuole anzidette, la scelta è limitata fra i cavalli degli squadroni e delle batterie organiche in forza agli istituti medesimi.

30. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, attenendosi, a seconda dei requisiti dei soggetti, ai criteri ed ai limiti fissati nei numeri da 16 a 20 delle presenti norme.

31. — Le proposte dei corpi per l'inscrizione di cavalli di truppa nel ruolo di carica sono rivolte direttamente al ministero, negli stessi modi indicati nel n. 22.

Altrettanto dicasi per le proposte di radiazione dei cavalli di carica, che siano stati riconosciuti non più atti al servizio da sella per ufficiale.

32. — I cavalli di carica, per gli ufficiali in servizio nei reggimenti e nelle scuole, sono tratti, rispettivamente, tra quelli disponibili dei corpi medesimi.

Per gli altri ufficiali aventi diritto al cavallo di carica, i cavalli sono tratti tra quelli disponibili dei reggimenti di cavalleria o d'artiglieria da campagna della stessa sede o di quella più prossima alla sede di servizio degli ufficiali, avvertendo che in ogni modo, per gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria, i cavalli sono tratti preferibilmente da un reggimento dell'arma corrispondente.

33. — L'assegnazione dei cavalli di carica è devoluta ai comandanti di corpo i quali, pur procurando di assecondare i desideri dell'ufficiale nella scelta del cavallo, debbono soprattutto aver di mira che le attitudini del cavallo si adattino all'abilità del cavaliere ed alle speciali esigenze del servizio che egli è destinato a compiere.

34. — L'ufficiale provvisto di cavallo di carica, che sia trasferito ad altro corpo o comando presso cui conservi diritto allo stesso numero di razioni foraggio, ha facoltà di farsi seguire dal cavallo già assegnatogli.

In tal caso il quadrupede viene preso in forza dal nuovo corpo, con norme analoghe a quelle stabilite nel n. 32.

35. — La restituzione del cavallo di carica, da parte degli ufficiali che cessano di averne diritto, o vi rinunciano, è fatta al corpo stesso cui il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

36. — I cavalli di carica in consegna agli ufficiali sono, al pari dei cavalli di proprietà assoluta e d'agevolezza, inscritti nel « registro dei cavalli di servizio » mod. 387 del cat., tenuto dai corpi che amministrano gli ufficiali stessi.

Nel detto registro, deve essere corretta a mano la dicitura dello stampato « data dell'acquisto » in « data dell'assegnazione »; come prezzo, devesi indicare quello di stima attribuito al cavallo all'atto dell'inscrizione nel ruolo di carica: nello spazio riservato alle « note » si deve far risultare la qualità « di carica » ed il corpo presso cui il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

37. — Le particolari circostanze (art. 894 R. A.) nelle quali l'ufficiale può essere autorizzato ad acquistare d'agevolezza il cavallo di carica che abbia in consegna da un tempo inferiore a due anni, sono le seguenti:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non al cavallo di carica;

b) quando l'ufficiale, nelle medesime circostanze, venga ad acquistare diritto ad un maggior numero di razioni foraggio;

c) quando l'ufficiale venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio.

Nei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*), occorre che il cavallo sia stato assegnato di carica all'ufficiale da almeno sei mesi; nel caso di cui alla lett. *c*), la concessione può invece aver luogo qualunque sia il tempo dacchè l'ufficiale abbia in consegna il quadrupede come cavallo di carica.

38. — La concessione d'agevolezza del cavallo di carica ha luogo senza che esso sia sottoposto ad appositi accertamenti:

il prezzo di cessione è determinato a norma dell'art. 893 del regolamento, indipendentemente dal suo valore commerciale.

L'assegnazione è definitiva all'atto della cessione, esclusa cioè la restituzione entro quaranta giorni.

39. — All'atto della concessione d'agevolezza del cavallo già di carica, il quadrupede viene ascritto a quella, fra le categorie indicate al n. 20 (esclusa la categoria *A*), entro i cui limiti è compreso il prezzo reale di cessione (art. 893 R. A.).

40. — Non può essere concesso d'agevolezza il cavallo di carica che abbia superato l'età di 14 anni.

41. — Entro i primi cinque giorni successivi alla data del 1° *gennaio*, ogni corpo che ha in forza come effettivi cavalli di carica trasmette al ministero uno *specchio* contenente, per ciascun quadrupede, i dati seguenti:

a) numero di matricola e nome del cavallo;

b) prezzo di stima;

e, per i cavalli in regolare consegna agli ufficiali:

c) grado, casato e nome dell'ufficiale;

d) corpo o comando presso cui presta servizio;

e) data dell'assegnazione di carica all'ufficiale.

Al detto specchio deve essere unito un *elenco* di tutte le variazioni verificatesi nel semestre precedente, ivi comprese quindi, per ragioni di controllo, anche quelle che siano state oggetto di apposite autorizzazioni ministeriali. Le variazioni stesse possono perciò riflettere: *a*) nuove inscrizioni o radiazioni dal ruolo di carica; *b*) concessioni d'agevolezza, a norma degli articoli 893 e 894 del regolamento; *c*) nuove assegnazioni ad ufficiali, o restituzioni da parte di coloro che abbiano perduto diritto al cavallo di carica o vi abbiano rinunciato; *d*) passaggi di forza da un corpo ad un altro, in seguito a trasferimento degli ufficiali.

Entro i primi cinque giorni successivi alla data del 1° *luglio*, i corpi anzidetti provvedono poi all'aggiornamento dei dati comunicati come sopra, mediante invio del solo *elenco* delle variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Cessioni di cavalli di servizio tra ufficiali.

42. — La cessione tra ufficiali di un cavallo di proprietà assoluta ha luogo senza intervento del ministero e costituisce un rapporto esclusivamente privato tra gli interessati. Ciascuno di essi, pertanto, deve per proprio conto rilasciare al comandante del corpo la dichiarazione di acquisto o di vendita, di cui agli articoli 195 e 196 del regolamento; l'inscrizione del cavallo al nome del nuovo proprietario è subordinata agli ordinari accertamenti (art. 882 R. A.).

43. — La domanda per la cessione tra ufficiali di un cavallo d'agevolezza (art. 896 R. A.) è fatta dall'ufficiale proprietario del cavallo.

Quando, in conseguenza del passaggio del debito esistente verso il conto rimonta pel cavallo da cedere, l'ufficiale acquirente venga a superare il limite massimo del debito consentitogli a norma degli articoli 877 e 878 del regolamento, la cessione è subordinata al versamento da farsi in una sola volta, dal proprietario o dall'acquirente, della somma corrispondente all'eccedenza del debito.

Dopo che la cessione sia stata autorizzata dal ministero, l'inscrizione del cavallo al nome del nuovo proprietario si effettua senza che il quadrupere sia sottoposto ad appositi accertamenti.

Quando, per qualsiasi motivo, la cessione non abbia più luogo, il corpo che ha trasmesso la domanda è tenuto ad informarne il ministero.

44. — La cessione tra ufficiali di cavalli di carica non è consentita.

Perciò, quando in seguito a disposizione del comandante del corpo un cavallo in consegna ad un ufficiale sia assegnato ad altro ufficiale, i due movimenti di restituzione e di nuova assegnazione del cavallo hanno luogo indipendentemente l'uno dall'altro, senza cioè che il nuovo assegnatario abbia a beneficiare del periodo di tempo durante il quale il quadrupede è rimasto di servizio al precedente ufficiale (art. 893 R. A.).

Restituzioni e cessioni all'amministrazione di cavalli d'agevolezza e di proprietà assoluta.

45. — Le domande degli ufficiali, intese a restituire o cedere all'amministrazione cavalli d'agevolezza o di proprietà assoluta (art. 899 R. A.), debbono essere sempre accompagnate dal verbale della visita all'uopo passata al quadrupede, da cui risulti:

a) l'idoneità, o meno, del cavallo al servizio militare, specificando se da sella per ufficiale, da sella per truppa, da tiro, ecc.;

b) l'attuale valore commerciale del quadrupede.

46. — La competenza degli accertamenti di cui sopra è devoluta esclusivamente alle commissioni dei corpi d'arma a cavallo, costituite con le stesse norme di cui all'art. 883 del regolamento e del numero 7 delle presenti disposizioni.

I corpi d'arma a cavallo sono perciò tenuti ad aderire senz'altro alle richieste che vengano loro rivolte da parte degli altri corpi, comandi od uffici, per la visita dei cavalli che siano da restituire o da cedere allo Stato.

Debito verso il conto rimonta degli ufficiali trasferiti nelle colonie e da queste rimpatriati.

47. — Il debito verso il conto rimonta per i cavalli d'agevolezza condotti in colonia dagli ufficiali, è subito segnalato, da parte dei corpi che amministrano gli ufficiali stessi in Italia, all'amministrazione coloniale interessata, la quale deve provvedere a versare in tesoreria l'importo del debito medesimo, con imputazione al capitolo dell'entrata « Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio ».

I corpi anzidetti debbono poi aver cura di farsi trasmettere la quietanza, o il corrispondente certificato mod. 181-T, dell'effettuato versamento, per poter chiudere a pareggio la partita del conto rimonta.

48. — Il debito verso il conto rimonta degli ufficiali che dalle colonie siano trasferiti in Italia, è chiesto in rimborso dall'amministrazione coloniale perdente ai corpi riceventi,

ai quali viene pure trasmesso il relativo conto rimonta. I corpi, ricevuto il conto, prelevano a carico del capitolo « Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio » una anticipazione corrispondente all'importo del debito e con questa effettuano il rimborso dovuto alla colonia. Il prelevamento dev'essere autorizzato dal ministero.

Le due operazioni, di pari importo, riferentisi al prelevamento dell'anticipazione ed al rimborso alla colonia, sono inscritte rispettivamente a debito ed a credito del conto rimonta, in modo che sullo stesso rimane in evidenza, per essere successivamente scontato, il debito esistente all'atto del rimpatrio.

Documentazione e trasmissione delle domande.

49. — Debbono essere rivolte al ministero, e perciò redatte su carta bollata da lire cinque, le domande con le quali gli ufficiali chiedono:

a) un'anticipazione in denaro per l'acquisto di un cavallo dal commercio (art. 886 R. A.);

b) l'ammissione al prelevamento di un cavallo d'agevolezza dell'amministrazione (art. 889, ivi);

c) una proroga al periodo di guarentigia per l'accettazione definitiva di un cavallo prelevato d'agevolezza (articolo 890, ivi);

d) l'autorizzazione di acquistare d'agevolezza il cavallo di carica in consegna (art. 893, ivi);

e) l'autorizzazione di cedere ad altro ufficiale un cavallo di agevolezza (art. 896, ivi);

f) l'autorizzazione di restituire o cedere all'amministrazione un cavallo di proprietà assoluta o di agevolezza (articolo 899, ivi);

g) una qualsiasi determinazione, nella materia oggetto delle presenti norme, che sia di competenza del ministero.

50. — In tutti i casi su indicati, le domande e gli atti in genere sono dai corpi inviati *direttamente* al ministero (servizio ippico e veterinario).

Le domande e gli atti relativi ai cavalli di servizio degli ufficiali dei comandi delle grandi unità, o comunque amministrati dall'ufficio personali militari vari (art. 810 R. A.), sono rimessi al ministero *pel tramite* del detto ufficio.

51. — I dati da apporre nelle varie domande e i documenti da allegare alle stesse, a seconda dei casi, risultano dall'*allegato A* alle presenti norme.

I dati medesimi, qualora non siano indicati dall'interessato nella propria domanda, debbono esservi apposti a cura dell'autorità cui spetta di trasmetterla al ministero.

La detta autorità certifica in ogni caso, col suo visto, il contenuto delle domande alle quali dà corso.

Comunicazioni periodiche di dati statistici riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali.

52. — Entro i primi cinque giorni successivi al termine di ciascun trimestre, i corpi trasmettono direttamente al rispettivo comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola (comando generale dell'arma, per le legioni e per la scuola centrale dei carabinieri reali) la situazione numerica complessiva (anche se negativa) dei cavalli di servizio degli ufficiali da essi amministrati.

I dati anzidetti debbono essere così distinti:

a) cavalli di proprietà assoluta;

b) cavalli acquistati dal commercio con anticipazione ed ancora vincolati pel debito;

c) cavalli distribuiti d'agevolezza dall'amministrazione ed ancora vincolati pel tempo o pel debito;

d) cavalli di carica.

I comandi di cui sopra provvedono a loro volta a riepilogare tali dati in uno specchio conforme all'*allegato B*, che trasmettono al ministero non oltre il successivo giorno 10 del mese.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO A.

Documentazione delle domande.

Dati da apporre nelle domande	Documenti da unire alle domande
1. *Anticipazione in denaro per l'acquisto di un cavallo dal commercio:* *a*) Numero delle razioni foraggio alle quali l'ufficiale ha diritto; *b*) se l'ufficiale è già provvisto di altro cavallo di servizio (specificare se di proprietà assoluta, d'agevolezza o di carica); *c*) ammontare del debito esistente verso il conto rimonta; *d*) data e ammontare dell'ultima anticipazione ottenuta; *e*) (quando ne sia il caso) - circostanza nella quale si trova l'ufficiale per aver titolo a superare il limite del debito (articolo 878 R. A.) o per ottenere l'anticipazione prima che sia trascorso un biennio da quella precedente (art. 887, ivi).	Verbale di visita del cavallo pel quale viene chiesta l'anticipazione; certificato di origine del cavallo (o altro documento equipollente) quando si tratti: *a*) di cavalli interi; *b*) di cavalli accettati di servizio all'età di 3 anni.
2. *Ammissione al prelevamento di un cavallo d'agevolezza dell'amministrazione:* *a*), *b*) e *c*) Come alle corrispondenti lettere del n. 1; *d*) (quando ne sia il caso) - circostanza nella quale si trova l'ufficiale per aver titolo a superare il limite del debito verso il conto rimonta (art. 878 R. A.); *e*) statura, e *f*) residenza di servizio dell'ufficiale; *g*) categoria nella quale il richiedente desidera effettuare la scelta e corpo presso il quale aspira di essere ammesso al prelevamento.	
3. *Proroga al periodo di guarentigia per l'accettazione definitiva di un cavallo prelevato d'agevolezza:* **a) Motivo che giustifica la richiesta di proroga.**	**(quando ne sia il caso) - Attestato [illegible] veterinario sulle condizioni**

4. *Acquisto di agevolezza del cavallo di carica in consegna*

a) Nome e anno di nascita del cavallo, e prezzo di stima pel quale esso è inscritto nel ruolo di carica;

b) data in cui è stato assegnato di carica all'ufficiale;

c) ammontare del debito esistente verso il conto rimonta;

d) (quando ne sia il caso) - circostanza nella quale si trova l'ufficiale per aver titolo ad acquistare d'agevolezza il cavallo a lui assegnato di carica da meno di due anni (art. 894 R. A.) o per superare il limite del debito verso il conto rimonta (art. 878, ivi).

5. *Cessione di un cavallo d'agevolezza ad altro ufficiale*:

a) Numero delle razioni foraggio alle quali l'*ufficiale cedente* ha diritto;

b) di quale altro cavallo di servizio l'ufficiale stesso è già provvisto (di proprietà assoluta, di agevolezza o di carica);

c) ammontare del debito esistente al conto rimonta pel cavallo da cedere.

Attestazione del corpo che amministra l'*ufficiale acquirente*, dalla quale risulti:

a) e *b*) indicazioni *analoghe* a quelle delle corrispondenti lettere di contro;

c) ammontare del debito esistente verso il conto rimonta;

d) (quando ne sia il caso) - circostanza nella quale si trova l'ufficiale acquirente per aver titolo a superare il limite del debito (art. 878 R. A.).

6. *Restituzione o cessione all'amministrazione di un cavallo di proprietà assoluta o di agevolezza*:

a) Motivo che giustifica la richiesta di restituzione o di cessione;

b) località nella quale l'ufficiale desidera riscuotere la somma dovutagli in denaro (art. 920 R. A.).

Verbale di visita e stima del cavallo da restituire o da cedere all'amministrazione;

stralcio del registro dei cavalli di servizio dell'ufficiale (deve contenere anche i dati relativi all'altro cavallo di cui l'ufficiale sia provvisto);

copia del conto rimonta (a partire dalla data in cui sono state accese le partite in corso di estinzione).

N. ..... di PROTOCOLLO. ALLEGATO B.

AL MINISTRO DELLA GUERRA

SERVIZIO IPPICO E VETERINARIO – UFFICIO IPPICO

ROMA

(*Comando*) .....

RIEPILOGO numerico dei cavalli di servizio degli ufficiali amministrati dai corpi dipendenti dal suddetto comando, alla data del 1°.....193..A...

Numero d'ordine	CORPI	NUMERO DEI CAVALLI DI SERVIZIO				
		assoluta di proprietà	di agevolezza		di carica	in totale
			acquistati dal commercio con anticipaz.	distribuiti dall'amministrazione		
	TOTALI...					

....., addì ..... 193.. – Anno..

IL.....

(*firma*) .....

PARTE SECONDA

Circolare N. 486. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento. — 17 settembre 1931 - Anno IX.

1. — La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata PERRIS gr. uff. Carlo, *presidente;*

Generale di divisione TIRONI cav. Carlo, *membro;*

Generale di brigata GRASSI cav. Augusto, *membro;*

Generale di brigata FIORE cav. Basilio, *membro;*

Generale di brigata PINO cav. Alessandro, *membro;*

Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto, *membro;*

Colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria VETROMILE cav. Guglielmo, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria CORRADO cav. Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria BERNARDI cav. Tullio, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria GAVAZZA cav. Giovanni, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria BERTI cav. Raffaele, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello di S. M. (cavalleria) CERIANA MAINERI cav. Carlo, *membro;*

Colonnello di artiglieria ROUX cav. Matteo, *membro;*

Colonnello di artiglieria MICHELI cav. Carlo, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria FRONDONI cav. Casimiro, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria BELLETTI cav. Pietro, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria PALMA cav. Vittorio, *membro;*

Colonnello del genio BOGGIO GILOT cav. Ernesto, *membro;*

Colonnello del genio FAVAGROSSA cav. Carlo, *membro;*

Tenente colonnello del genio ALVINO cav. Raffaele, *membro;*

Tenente colonnello del genio GROSSO cav. Luigi, *membro;*

Tenente colonnello del genio PERRELLI cav. Mario, *membro;*

Tenente colonnello del genio AMODIO cav. Mario, *membro.*

2. — Gli ufficiali da esaminare saranno ripartiti in due gruppi, ciascuno dei quali inizierà gli esami rispettivamente il 10 novembre prossimo ed il 10 gennaio 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 487. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210 8.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 settembre 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata da 210; h = 1000 — V = 262: 1° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 488. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro da 75/27 C. K. e da 75/27 A. V.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 settembre 1931 - Anno IX.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il cannone da 75/27 C. K. e da 75/27 A. V.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, dette tavole di tiro saranno distribuite agli enti vari nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 ed ai reparti dell'arma nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 6.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 489. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 settembre 1931 - Anno IX.

In relazione alle disposizioni del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo ministero determina che per l'arruolamento dei volontari nei corpi del R. esercito nell'anno 1931, siano osservate le norme seguenti:

1. — Gli arruolamenti volontari con ferma di anni due saranno aperti dal 1° al 31 ottobre p. v., in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè del reggimento ferrovieri del genio.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, contraerei autocampale, genio di corpo d'armata, pontieri e lagunari, battaglione misto della Sardegna (fatta, pei reggimenti radiotelegrafisti, l'eccezione di cui al seguente n. 8), gruppo aerostieri e centri

automobilistici; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati; di 12 per ogni compagnia di sanità (limitatamente però alla categoria infermieri).

Nei quantitativi rispettivamente suindicati devono essere compresi i militari ammessi in servizio con la ferma di anni due di cui ai due ultimi comma del seguente n. 5: non devono, invece, esservi computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata o delle isole, nell'àmbito della propria giurisdizione potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni nei corpi ove vi sono deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite di esse, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata o di isola e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata o di isola. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze saranno dai comandi di corpo d'armata e delle isole segnalate al ministero.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato, tenendo presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930.

Gli arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia, quelli nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 31 ottobre p. v., di cui al precedente n. 1.

Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari di musicanti, l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presi-

diarie è peraltro subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse.

4. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi e reparti di cui al n. 2, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

Tale ferma potrà essere applicata, a domanda, anche agli arruolati volontari ordinari attualmente alle armi.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono aver compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima, peraltro, di effettuare gli arruolamenti, i corpi avranno cura di richiedere al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che,

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

d) attestazione di buona condotta riasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1) rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Prima di effettuare l'arruolamento i corpi richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

Possono anche essère ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni gli arruolati della classe 1911 e precedenti dichiarati idonei ai servizi sedentari purchè sia cessata la causa che determinò l'assegnazione ai servizi sedentari.

I militari della classe 1911 i quali siano stati ammessi ad una delle ferme minori e quelli di classi precedenti che abbiano ottenuto l'ammissione o il riconoscimento del titolo alla ferma riducibile ovvero minima, possono essere ammessi ad assumere servizio con la ferma di due anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Anche gli arruolati di detta classe 1911 con ferma ordinaria, possono, assumendo l'ora detta ferma di anni due entrare in servizio in un corpo di loro scelta, pel quale abbiano la necessaria attitudine.

6. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal podestà.

spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

7. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di due anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 528 annue (1). Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. — Per coloro che intendano assumere l'arruolamento volontario si dovrà tenere presente la tabella di cui al n. 170 della circolare 469 del *giornale militare* 1929; ma all'arruolamento negli automobilisti potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere: *a*) conduttori di automobili, moto-carrozzette o motociclette, muniti di patente civile; *b*) meccanici automobilisti o che abbiano prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo in tale caso i necessari documenti. Avranno però la precedenza gli aspiranti appartenenti alla categorie di cui alla lettera *b*).

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

(1) La cifra dell'indennità è quella risultante dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

Avranno la precedenza assoluta i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t. e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di « operaio qualificato radioelettricista » rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei radiotelegrafisti in possesso di detti attestati avranno, nei limiti delle esigenze organiche, diritto di precedenza anche per quanto riguarda la scelta della sede. Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 100.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

9. — Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione ai reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

10. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

11. — Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel. . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

Invece pei giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni due.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al mod. n. 24 del catalogo, edizione 1927, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, e del R. decreto-legge di cui al n. 4.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare 418 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin da ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

12. — Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente dei provenienti dai volontari ordinari non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente cogli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento dalla ferma di anni due.

13. — Per l'arruolamento dei volontari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e del capo VIII dell'istruzione complementare del regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

14. — Entro 10 giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

15. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento di volontari di cui trattasi, ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito.

1. — Gli arruolamenti volontari nel R. esercito saranno aperti d'ora in poi solamente nell'autunno di ogni anno e la ferma è **fissata in anni due.**

Per l'autunno in corso gli arruolamenti sono aperti, in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè del reggimento ferrovieri del genio, dal 1° al 31 ottobre p. v.

Le domande dovranno essere presentate alle autorità di cui al n. 5 prima del giorno 1° novembre p. v.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, contraerei autocampale, genio di corpo d'armata, pontieri e lagunari, battaglione misto della Sardegna (fatta, pei reggimenti radiotelegrafisti, l'eccezione di cui al seguente n. 7); gruppo aerostieri e centri automobilistici; — di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati; di 12 per ogni compagnia di sanità (limitatamente però alla categoria infermieri).

Nei quantitativi rispettivamente suindicati devono essere compresi i militari ammessi in servizio con la ferma di anni due di cui al due ultimi comma del seguente n. 4; non devono, invece, esservi computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata o delle isole, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni nei corpi ove vi sono deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite di esse, sempre quando gli aspiranti accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata o di isola e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata o di isola, questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commssione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

Gli arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 31 ottobre p. v., di cui al precedente n. 1.

Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari di musicanti, l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è peraltro subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse.

4. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di due anni. Essi devono aver compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912,

n. 555 (1), possono anche contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (modello 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

Possono anche esservi ammessi i militari dichiarati idonei solo ai servizi sedentari purchè sia cessata la causa che diede luogo alla dichiarazione di limitata idoneità.

I militari della classe 1911 e precedenti, in cui favore sia stato riconosciuto titolo a ferma minore o alla ferma riducibile o minima, possono essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Anche gli arruolati della classe 1911 con ferma ordinaria possono, assumendo l'ora detta ferma di due anni, entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato.

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

5. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, per il caso in cui il richiedente non possa contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

6. — Ai caporali e soldati di cavalleria o d'artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di due anni, sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a L. 528 annue. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

7. All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere: *a*) conduttori di automobili, motocarrozzette e motocicletta, muniti di patente civile; *b*) meccanici automobilistici e coloro che abbiano prestato servizio nelle officine, garages, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti. Avranno però la precedenza gli aspiranti appartenenti alle categorie di cui alla lettera *b*).

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi i battaglioni telegrafisti gli arruolamenti si effettueranno, per le ora dette specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti saranno, possibilmente, accontentati, destinandoli nella sede di battaglione da essi preferita.

Avranno però diritto di assoluta precedenza, anche per quanto riguarda la scelta della sede, gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso dell'attestato d'idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t.

Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 100.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

8. — Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acu-

tezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione ai reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

10. — Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente dei provenienti dai volontari ordinari non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente con gli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento dalla ferma di anni due.

11. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del volontario.

Roma, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 66 assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa Sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia tra-

scorso un biennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età) d'impiegati civili dello Stato; purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

d) genitori d'impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Le domande devono essere *presentate* non oltre il giorno 31 *ottobre* 1931 alla Direzione generale della *Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma*. Detto termine è improrogabile e quindi *le domande* non presentate entro detto termine o *non completamente documentate* entro il termine stesso, *non saranno prese in considerazione*.

Le domande devono indicare il *preciso domicilio* dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2.° certificato governatoriale o podestarile da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione e la condizione economica). Dal detto certificato deve inoltre risultare se *l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa o goda assegno fisso a carico di enti pubblici;*

3° documento della competente Autorità ai sensi di legge, con data posteriore al presente bando di concorso, con cui si attesti la cittadinanza italiana dell'aspirante, e, se del caso, del dante causa o dei danti causa (casi di vedove, orfani, genitori);

4° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli impiegati: *a*) una copia del decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità; *e*) un certificato compro-

vante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: a) l'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'atto di morte del padre; *c*) l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze; *d*) se donne, il certificato di stato nubile di data posteriore al bando; *e*) il decreto o i decreti con i quali la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte. Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore. Le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore al presente avviso. Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di nascita e di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore (ai quali peraltro non può essere conferito che un solo assegno) deve presentarsi una sola domanda, corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, 1° *settembre* 1931 - *Anno* IX

Il direttore generale: VITI.

PREZZO L. 1,80

(4101422 - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1931 - ANNO IX — 25 SETTEMBRE

COPPA DEL NASTRO AZZURRO E COPPE DEL MINISTRO DELLA GUERRA

Porto a conoscenza che la « Coppa del Nastro Azzurro » e le « Coppe del Ministro della guerra », da assegnare alla compagnia di fanteria di ciascun corpo d'armata, meglio istruita al combattimento, sono state vinte dalle seguenti compagnie:

Corpo d'armata	COMPAGNIA cui è stata assegnata la coppa	Comandante della compagnia
Torino.....	6ª comp. del 92° regg. fant.	1° Cap. Provaroni Emilio
Alessandria.	5ª comp. del 37° regg. fant.	Cap. Natalicchi Guido
Milano.....	1ª comp. del 62° regg. fant.	1° Cap. Pulizzi Giuseppe
Verona.....	2ª comp. del 57° regg. fant.	Cap. Volzone Pasquale
Udine	3ª comp. del 2° regg. fant.	Ten. Bianchi Marco
Trieste.....	10ª comp. del 74° regg. fant.	Cap. Caglieri Carlo
Bologna ...	1ª comp. del 66° regg. fant.	Cap. Guitti Luigi
Firenze....	2ª comp. dell'88° regg. fant.	Cap. Longo Emilio
Roma	6ª comp. del 1° regg. granat.	1° Cap. Polverosi Bartolomeo (Coppa del Nastro Azzurro)
Bari.....	7ª comp. del battagl. reclute del 9° regg. fant.	1° Cap. Gallarotti Edgardo
Napoli.....	5ª comp. del 31° regg. fant.	Cap. Cali Francesco
Com. milit. Sicilia	7ª comp. dell'85° regg. fant.	Cap. Tortora Vittorio
Com. milit. Sardegna	3ª comp. del 46° regg. fant.	1° Cap. Virdis Paolo

Ai comandanti delle compagnie premiate vada il mio vivo elogio.

Roma, 19 settembre 1931 – Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

Coppa del Nastro Azzurro e coppe del ministro della guerra *Pag.* 2091

PARTE PRIMA

N. 490 – 24 settembre 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti d'archivio, della carta da cestino, degli stampati, dei mobili e dei materiali fuori uso. . . . . *Pag.* 2095

» 491 – 24 settembre 1931 – Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce per le sezioni di tiro a segno nazionale e per premilitari . . . . . » 2101

» 492 – 24 settembre 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito inscritti alla « Cassa ufficiali » . . . . . » 2103

PARTE SECONDA

N. 493 – 24 settembre 1931 – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. – Corso esplosivi per consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi . . *Pag.* 2109

» 494 – 8 agosto 1931 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 2112

» 495 – 26 agosto 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare . . . . . » 2112

N. 496 - **16 settembre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio . . . . . *Pag.* 2115

» 497 - **16 settembre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico . . » 2119

» 498 - **19 settembre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Costituzione della commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 2121

» 499 - **24 settembre 1931** - Anno IX — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 2122

» 500 - **24 settembre 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico - Tariffe Volume XI - Materiale non regolamentare fuori servizio da alienare - Edizione 1931 . . . . . » 2129

» 501 - **24 settembre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Istruzione premilitare. . . . . » 2130

» 502 - **24 settembre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari . . . . . » 2131

PARTE PRIMA

Circolare N. 490. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti d'archivio, della carta da cestino, degli stampati, dei mobili e dei materiali fuori uso.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

Con il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, modificato con il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge del 17 aprile 1930, n. 578, è stata disposta fino al 30 giugno 1936 la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio, della carta da cestino, degli stampati, dei mobili e degli altri materiali fuori uso.

All'uopo è opportuno tener presente, per quanto riguarda l'amministrazione militare, che, mentre per la cessione della carta da cestino e degli stampati vigono le stesse norme esistenti per le altre amministrazioni dello Stato, vi sono alcune diversità per quanto si riferisce ai mobili ed agli altri materiali.

Anzitutto dalla cessione in oggetto debbonsi sempre escludere i materiali del genio militare, d'artiglieria ed automobilistici, i mobili degli ospedali e stabilimenti sanitari militari, i materiali del servizio tecnico sanitario, i medicinali e gli oggetti di medicazione: tutti i predetti materiali, ancorchè dichiarati fuori uso, vanno sempre utilizzati a profitto dell'amministrazione militare.

Per tutti gli altri materiali, invece, in base all'art. 41 del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, numero 1058, tutti i beni mobili di proprietà dell'amministrazione della guerra, divenuti inservibili per qualsiasi ragione, sono alienati a cura della stessa amministrazione. In tali beni, quindi, devono ritenersi compresi tutti i materiali non indicati nel precedente capoverso, e per conseguenza anche i mobili, arredi e materiali d'ufficio. Ne deriva che l'amministrazione della guerra è arbitra di disporre di tali og-

getti nel modo che ritiene più opportuno, provvedendo direttamente alla loro alienazione anche quando essi non siano ritenuti utilizzabili al precipuo scopo per cui furono acquistati, ma, restando nella loro integrità, possano diversamente essere usati.

Solo quando tali materiali non siano più in alcun modo utilizzabili e siano ridotti completamente fuori uso, ne deve essere fatta cessione alla Croce Rossa, osservando le norme del citato art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, confermate dalla circolare 10 luglio 1930, n. 158325 del provveditorato generale dello Stato, nel senso che al provveditorato stesso deve essere deferita l'autorizzazione a cedere gratuitamente alla Croce Rossa Italiana anche i mobili, gli arredi ed i materiali d'ufficio di pertinenza dell'amministrazione della guerra.

Tale autorizzazione deve essere chiesta in ogni caso per il tramite dei competenti uffici del ministero della guerra che amministrano i vari materiali.

Per opportuna conoscenza si riportano qui appresso la predetta circolare del provveditorato e l'art. 69 del regolamento per gli archivi di Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

A) Circolare n. 11 del provveditorato generale dello Stato, in data 10 luglio 1930, al n. 158325 di protocollo:

Per la esatta applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge del 17 aprile u. s., n. 578, che sostituisce l'art. 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di carte, mobili e materiali fuori uso, sarà regolata dalle seguenti norme, con le quali rimangono abrogate quelle precedentemente emanate in proposito:

Rifiuti di archivio, carte e stampati fuori uso e carta da cestino.

Sino al 30 giugno 1936 gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio, da eliminare

con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati, di cui sia stata riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione.

L'elencazione di detto art. 7, però non è tassativa ma soltanto indicativa, e perciò la così detta carta da cestino deve intendersi compresa nei materiali da cedersi gratuitamente alla Croce Rossa, restando, quindi, immutate le disposizioni già vigenti al riguardo.

Alla eliminazione dei materiali di cui sopra provvederanno direttamente gli uffici interessati, ogni qualvolta lo riterranno opportuno, senza l'autorizzazione del provveditorato.

Sono escluse dalla cessione le carte che possono essere utilizzate dagli stabilimenti statali e quelle di qualsiasi natura che debbono essere distrutte a cura dell'amministrazione statale.

Mobili e materiali fuori uso.

È in facoltà del provveditorato generale di autorizzare la cessione gratuita alla Croce Rossa dei mobili, arredi e materiali d'ufficio qualora gli oggetti stessi non possono convenientemente essere utilizzati presso altri uffici dello Stato.

Restano, però, esclusi dalla cessione gratuita all'ente medesimo tutti quei materiali residuati dalle costruzioni, esistenti nei cantieri dello Stato, o comunque eliminati dagli stabilimenti, ecc., che possono essere venduti con sicuro profitto per l'amministrazione sia dal provveditorato generale dello Stato, sia dalle amministrazioni militari, ferroviaria e postelegrafica, a norma dell'art. 41 del regolamento sul servizio del provveditorato generale, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058.

Per tali cessioni gli uffici interessati dovranno inviare, di volta in volta, le relative proposte al provveditorato generale, corredate dalla dichiarazione di inservibilità e da un elenco particolareggiato e descrittivo dei mobili e dei materiali fuori uso, da cedere, con indicazione, inoltre, del loro presunto valore di vendita, da determinarsi direttamente dagli uffici, senza richiedere, al riguardo, per evitare inutili spese, il sussidio degli uffici tecnici di finanza.

L'avvenuta cessione dovrà risultare da apposito verbale.

L'eliminazione dall'inventario dei mobili e dei materiali di cui sarà autorizzata la cessione gratuita alla Croce Rossa, dovrà essere giustificata unendovi al buono di scarico copia dell'autorizzazione e copia del verbale di cessione alla Croce Rossa.

Quando le carte, i mobili ed i materiali da cedere alla Croce Rossa si trovino in località per le quali l'ente medesimo dichiari di non poter provvedere al loro materiale ritiro, l'alienazione sarà effettuata a cura degli uffici, secondo le vigenti norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed il ricavato sarà versato a quel sodalizio.

Negli altri casi, qualora la Croce Rossa non potesse provvedere al ritiro entro un conveniente termine, da determinarsi dai capi di ufficio, gli uffici procederanno senz'altro alla loro alienazione, versandone l'importo in tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro.

Le amministrazioni cui è diretta la presente circolare sono pregate di darne comunicazione agli uffici dipendenti ed a tale scopo si uniscono alcuni esemplari della circolare stessa.

Il provveditore generale dello Stato:
BARTOLINI.

B) Art. 69 del regolamento per gli archivi di Stato:

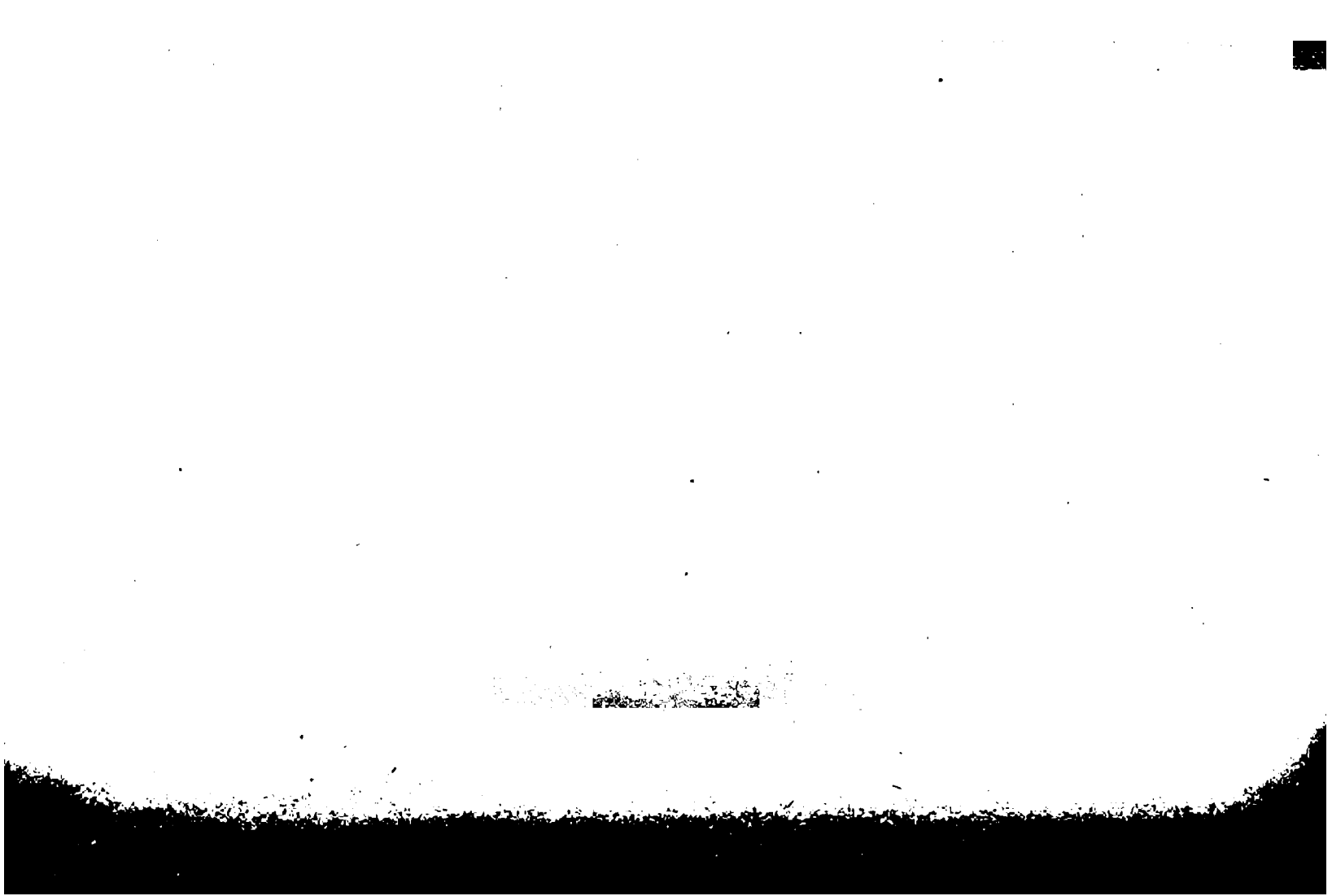
Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in un unico locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione.

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato, per iscritto, da una commissione designata di volta in volta dal ministro competente, composta, per le amministrazioni centrali di due funzionari superiori dell'amministrazione alla quale gli atti appartengono, e del soprintendente dell'archivio del Regno, e per le magistrature ed amministrazioni non centrali, di impiegati dell'ufficio al quale gli atti appartengono ovvero di impiegati a riposo o di persone estranee specialmente competenti e dal soprintendente o diret-

tore dell'archivio della circoscrizione o di un suo incaricato. Tutte le spese inerenti alle operazioni di scarto, comprese le competenze ai funzionari degli archivi di Stato, sono a carico delle amministrazioni cui le carte appartengono.

Gli elenchi compilati dalle commissioni suddette, accompagnati da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'eliminazione, sono trasmessi in duplice esemplare al ministero dell'interno, e debbono contenere l'indicazione della data iniziale e di quella terminale di ciascuna serie, la quantità, almeno approssimativa, delle carte relative e i motivi specifici della proposta eliminazione. Gli elenchi delle magistrature e delle amministrazioni non centrali, compilati analogamente, sono trasmessi, a mezzo del ministero competente, il quale esprimerà il suo parere.

Il ministero dell'interno decide definitivamente, udita la giunta del consiglio per gli archivi, e, nei casi dubbi, il consiglio per gli archivi, determinando se le carte da eliminare debbono essere bruciate, macerate o cedute in libero uso.



N. 491. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cartucce per le sezioni di tiro a segno nazionale e per premilitari.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

Determino che, a decorrere dal 1° ottobre p. v., le cartucce di qualsiasi specie, occorrenti alle sezioni di tiro a segno nazionale per le esercitazioni ordinarie dei soci, comprese quelle eventualmente prelevate per i premilitari in più dell'aliquota concessa gratuitamente, vengano addebitate al prezzo unitario di L. 0,20, anzichè di L. 0,25, come è stato finora praticato.

La presente determinazione abroga le disposizioni in merito contenute nelle circolari nn. 650, 282 e 368 *giornale militare*, rispettivamente del 1926-27 e 930 e nella circolare ministeriale n. 13261, in data 9 maggio 1926.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 492. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito inscritti alla « Cassa ufficiali ».** — (Gabinetto). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

In applicazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (circolare n. 21 del *giornale militare* 1931), la «Cassa ufficiali » è autorizzata a concedere agli ufficiali del R. esercito, inscritti alla Cassa stessa, prestiti in denaro nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La concessione ha lo scopo di venire in aiuto agli ufficiali che si trovino temporaneamente, per comprovate circostanze di forza maggiore, nella necessità di un'anticipazione sulle proprie competenze; escludendo pertanto qualsiasi possibilità di speculazione o qualsiasi incitamento ad effettuare spese non strettamente necessarie.

La misura e le modalità dei prestiti sono regolate dalle norme seguenti:

1. — I prestiti vengono estinti in rate mensili uguali, mediante ritenute sugli assegni, in periodi di tempo che possono variare da un minimo di dodici mesi ad un massimo ragguagliabile all'entità e gravità dei casi in cui, eccezionalmente, può venirsi a trovare il richiedente.

I prestiti estinguibili in dodici mesi sono concessi per esigenze urgenti e momentanee, di entità lieve.

Quelli estinguibili in un periodo di tempo maggiore, fino ad un massimo di sessanta mesi, sono concessi per esigenze di notevole gravità, per le quali non sarebbe sufficiente il prestito annuale.

2. — I prestiti sono gravati di interesse scalare valutato al tasso del 5 per cento, il cui importo viene aggiunto all'ammontare del prestito.

Su tale ammontare viene operata una ritenuta a favore di un apposito fondo garanzia destinato a far fronte ai rischi che la « Cassa ufficiali » può incontrare nell'esercizio del credito.

Per i prestiti estinguibili in dodici rate mensili, la ritenuta di cui al precedente capoverso è calcolata in base al 0,50 per cento dell'importo del prestito; per quelli estin-

guibili in periodi più lunghi la percentuale di cui sopra aumenta di 10 centesimi ogni anno (o frazione) di maggiore durata.

3. — Il limite massimo dell'importo del prestito è regolato in modo che la rata mensile di estinzione non superi il quinto dello stipendio mensile valutato al netto.

Preesistendo pignoramenti, sequestri e cessioni a carico dello stipendio, il limite di cui sopra viene ad essere opportunamente ridotto in modo che l'importo totale delle ritenute mensili originate dai gravami preesistenti e di quelle per estinzione del prestito non superi il quinto dello stipendio valutato al netto.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria, di cui al seguente art. 6, le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione alla pensione mensile valutata al netto. In ogni caso, però, il limite massimo dell'importo del prestito è regolato in modo che la rata di estinzione non superi l'ammontare dell'indennità mensile di posizione ausiliaria.

4. — Non possono chiedere prestiti gli ufficiali che non abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

5. — Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri e quelli del congedo provvisorio o della posizione ausiliaria che abbiano ottenuta l'iscrizione facoltativa per il raggiungimento del limite di sei anni, possono ottenere prestiti di durata non superiore ai dodici mesi, semprechè non raggiungano prima di tale termine i limiti per il collocamento a riposo.

6. — La concessione dei prestiti è subordinata alla condizione che si tratti di bisogni fondati su cause meritevoli di essere prese in considerazione, ed ha luogo con provvedimento insindacabile, sia per quanto riguarda la misura che la durata del prestito stesso.

7. — Non possono essere concessi prestiti agli ufficiali già debitori verso la « Cassa ufficiali » che non abbiano estinto il precedente debito da almeno un anno.

8. — A domanda degli interessati i debiti possono essere estinti in qualunque momento, mediante un solo versamento di saldo. In tal caso la « Cassa ufficiali » abbuona l'importo corrispondente agli interessi percetti in più.

Il versamento di saldo è considerato, agli effetti del calcolo dell'abbuono, come avvenuto nell'ultimo giorno del mese in cui è effettuato.

9. — Le domande per ottenere la concessione dei prestiti debbono essere stese su carta libera e indirizzate al consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » presso il ministero della guerra.

L'ufficiale richiedente deve presentare la domanda, motivata, al proprio comandante di corpo, o capo di servizio, unendovi una dichiarazione con la quale consenta:

1) che le ritenute mensili ad estinzione del debito siano operate anche sulla pensione o su qualunque altro assegno di cui venga ad essere provvisto nel caso di cessazione dalla posizione nella quale trovasi all'atto in cui richiede il prestito;

2) che l'eventuale residuo del debito gli sia trattenuto in una sola volta all'atto del pagamento dell'indennità supplementare.

L'ufficiale ammesso al credito, in congedo o in servizio presso altre amministrazioni dello Stato, presenta la domanda e la dichiarazione suddetta alle autorità dalle quali dipende disciplinarmente.

10. — I comandanti di corpo o capi di servizio, e le autorità di cui sopra, accertano se in merito alla domanda sussistano le condizioni prescritte, ed esprimono il parere in merito all'accoglimento di essa, anche in relazione allo stato di salute del richiedente, per accertare il quale potranno, ove lo credano opportuno, promuovere apposita visita sanitaria.

11. — I comandanti di corpo, o capi di servizio, e le autorità di cui sopra, trasmettono al consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » le domande e le dichiarazioni degli interessati, unendo ai predetti documenti una dichia-

razione rilasciata dall'amministrazione competente dalla quale risulti:

a) l'ammontare dello stipendio o, per gli ufficiali della posizione ausiliaria di cui all'art. 5, della pensione di cui è provvisto il richiedente;

b) l'indicazione dei pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

c) l'indicazione delle altre ritenute che l'amministrazione opera eventualmente sugli assegni del richiedente.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria di cui all'art. 5 tale dichiarazione deve essere rilasciata dai comandi dei distretti militari, i quali richiedono i dati necessari agli uffici finanziari che effettuano il pagamento della pensione. Nella stessa dichiarazione deve essere anche indicato l'importo netto dell'indennità di posizione ausiliaria mensile che l'ufficiale richiedente percepisce.

12. — Le autorità anzidette, nel trasmettere al consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » i documenti di cui all'articolo precedente, debbono indicare:

per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se sussistono motivi per i quali si possa presumere prossima la cessazione dal servizio;

per gli ufficiali richiamati in servizio dal congedo, la durata del richiamo qualora sia cognita, oppure, nel caso che la durata non sia prestabilita, se si presume prossimo il ricollocamento in congedo.

Nella trasmissione delle domande di ufficiali riassunti o di ufficiali in aspettativa riduzione quadri o in posizione ausiliaria, le stesse autorità comunicano la data nella quale i richiedenti raggiungendo i limiti stabiliti, verranno collocati a riposo.

13. — Le domande di prestito sono sottoposte al presidente del consiglio di amministrazione che decide circa la loro ammissibilità per delegazione del ministro per la guerra, al quale riferisce sui casi eccezionali che possano richiedere dei prestiti in eccezione a qualsiasi delle disposizioni

dei numeri precedenti e su tutti quegli altri per i quali ritenga necessaria la decisione diretta da parte del ministro stesso.

Le domande vengono poi rimesse al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

14. — L'esito delle domande viene reso noto a mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari — Sezione cassa ufficiali — il quale dispone, in caso di accoglimento, per il pagamento.

Le ritenute hanno inizio dal mese successivo a quello in cui il prestito viene accordato.

Quelle relative a prestiti contratti da ufficiali della posizione ausiliaria in congedo vengono eseguite a carico dell'indennità di posizione ausiliaria.

15. — Le amministrazioni interessate provvedono ad accreditare l'importo delle quote mensili ritenute al conto corrente postale dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari (n. 1-12070) a mezzo di postagiro o con bollettino di versamento CH 8-*bis*. Nello spazio dei modelli riservato alle comunicazioni del mittente devesi sempre specificare che il versamento è a favore della « Cassa ufficiali », indicando il cognome e nome degli ufficiali ai quali si riferiscono le ritenute, l'importo delle singole quote e il numero progressivo di esse.

Tali notizie possono essere omesse nei moduli nel solo caso in cui vengano fornite con specchio a parte.

L'accreditamento di cui sopra è fatto non oltre la fine del mese al quale si riferiscono le quote, per modo che il relativo certificato di allibramento giunga all'ufficio di amministrazione di personali militari vari nei primi cinque giorni del mese successivo.

16. — Per tenere in evidenza la situazione contabile relativa ad ogni prestito, le amministrazioni competenti si servono di un apposito registro, contenente un conto individuale per ciascun debitore dal quale risultino:

a) il grado, cognome e nome del titolare;

b) gli estremi del provvedimento di concessione del prestito;

c) l'importo e la durata di estinzione;

d) la data di inizio delle ritenute;

e) le indicazioni delle quote versate;

f) le annotazioni riflettenti i trasferimenti e le eventuali variazioni ai termini del prestito.

In occasioni di trasferimenti o cessazioni dal servizio, l'amministrazione che perde dalla forza l'ufficiale debitore rimette all'amministrazione che lo assume uno stralcio del predetto conto individuale.

17. — La circolare dell'ispettorato generale amministrativo 20 luglio 1926, n. 341 di protocollo è abrogata.

Disposizione transitoria.

18. — I prestiti in corso, concessi a mente della circolare di cui all'articolo precedente, seguiteranno ad estinguersi con le modalità prescritte dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

CircolareN. 493. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso esplosivi per consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

I sottonotati ufficiali sono ammessi al corso esplosivi di cui alla circolare 412 *giornale militare* c. a.

Capitano di artiglieria SPINOLA Michele del 5° campagna.

» » GRIMALDI Umberto del 17° campagna.

» » PAGANI Giorgio dell'8° pesante.

» » MAZZUCCO Ottavio del 1° pesante.

» » CIAMPA Carlo dell'11° campagna.

» » COSTANTINI Ernesto del 2° pesante.

» » CARNEVALI Apostolo del 28° campagna.

» » CARSILLO Vincenzo del 4° pesante.

» » MASONE Aquilino del 3° pesante campale.

» » RIGGIO Francesco del 21° campagna assegnato direzione artiglieria corpo d'armata Milano.

» » IRMA Renato del 4° pesante campale.

» » MIGLIOLI Ottorino del 5° pesante.

» » SCALETTA Vittorio del 4° contraerei auto-campale.

Capitano di artiglieria D'AVERSA Giovanni dell'8° campagna .

» » MUCCIOLI Alberto del 3° pesante.

» » BERTI Dante della direzione artiglieria corpo armata Trieste.

» » IZZO Pasquale del 4° campagna.

» » CARLEI Vincenzo del 3° campagna.

» » BOLCHI Tonino del 2° campagna.

» » DE THOMASIS Ugo del 6 pesante campale.

» » IMBERGAMO Michele della direzione artiglieria del corpo armata Bologna.

» » PARODI Benedetto della direzione artiglieria corpo armata Bologna.

» » LAMARI Camillo del 1° costa.

» » MASTROVITA Giuseppe del 7° pesante campale.

» » LANCIANI G. Battista dell'8 pesante campale.

» » NISTICO Marcantonio del 1° contraerei auto-campale.

» » CABIBBO Giuseppe della direzione artiglieria corpo armata Bari.

» » LOMBARDO Ignazio del 18° campagna.

» » LUCERO Amleto del 12 campagna.

» » TURI Giacomo del 3° montagna.

» » PIACENTINI Giovanni dell'11 pesante campale.

» » CENGHIALTA Giuseppe del 20° campagna.

Capitano di artiglieria MANETTA Giovanni del 15° campagna.

» » FERRIGNO Raffaele del 12° pesante campale.

» » PUGLIESE Giuseppe del 3° costa.

» » FURNARI Bartolomeo della direzione artiglieria della Sicilia.

» » CITTADINI Arturo della sezione artiglieria della Sardegna.

Capitano fanteria riassunto GRIMOLIZZI Michele del 42° fanteria.

» » » CANNATA Vincenzo del 12° bersaglieri.

1° » » » BARATTI Bruno della direzione commissariato corpo armata Milano (sezione staccata Brescia).

» » » LE PIANE Candido del distretto militare Trieste assegnato tribunale militare corpo armata Trieste.

» » » RICCI Emilio del 21° fanteria.

» » » GUARDUCCI Enrico del distretto militare di Arezzo.

» » » GUERRA Francesco del distretto militare di Benevento

Gli ufficiali suddetti si presenteranno al laboratorio caricamento proietti in Piacenza il mattino del 30 settembre p. v.

I partecipanti al corso non si faranno seguire dai propri attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 494. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1931 - Anno IX.

A decorrere dalla data del presente decreto, il direttore capo divisione VIALE comm. Giovanni è delegato, in assenza del capo dell'ispettorato generale amministrativo o per la parte che questi non intenda riservare a sè, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza di ufficio e, nel solo caso di assenza, ad approvare e firmare « Pel Ministro » i decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 495. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 agosto 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare;

Art. 2.

Tale esame avrà luogo presso l'ufficio fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Napoli, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego.

Art. 3.

La relativa commissione esaminatrice sarà nominata dal ministero e composta di un maggiore del genio, presidente, di due capitani del genio e di due ragionieri geometri principali membri.

Un primo ragioniere geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 4.

L'esame preliminare consterà di prove scritte e orali, giusta il programma — allegato *E* — di cui alla circolare 27 del *giornale militare* dell'anno 1924.

Art. 5.

Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi ad un corso teorico-pratico, che verrà effettuato presso un ufficio fortificazioni di corpo d'armata designato dal ministero. Tale corso avrà la durata da quattro a sei mesi.

Art. 7.

Al termine del corso teorico-pratico i sottufficiali sosterranno un nuovo esame definitivo, che verterà sullo stesso programma di cui al precedente art. 4.

La commissione esaminatrice di detto esame sarà costituita dal ministero e composta di un colonnello o tenente colonnello del genio, *presidente*; di un ragioniere geometra capo o principale, di due maggiori del genio e di un capitano del genio, *membri*.

Un primo ragioniere geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

I sottufficiali che nell'esame definitivo risulteranno idonei, saranno inviati presso gli uffici di fortificazioni di corpo d'armata, per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888, per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti aggiunti del genio militare, secondo l'ordine con cui sono iscritti fra gli espiranti a tale impiego.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 26 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 25 *Guerra, foglio n.* 348.

N. 496. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 16 settembre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del predetto R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente assegnati o permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata d'artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 2.

È nominata una commissione, di cui al n. 29 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'accertamento della idoneità alla carica generica di capo-reparto e alle cariche di direttore principale, di direttore, di vice direttore, per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati.

La commissione è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 3.

È nominata una commissione di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1932.

La commissione è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, *membro;*

Colonnello di artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, BERARDI cav. Umberto.

Art. 4.

È nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'articolo 7 (6° comma) delle norme esecutive per la prima applicazione, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani del servizio specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 5.

È nominata una commissione, di cui all'articolo 7 (12° comma) delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale e di direttore o di capo ufficio della direzione superiore del servizio specialisti del genio e di insegnante con rango di direttore.

La commissione è così composta:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 6.

È nominata una commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122.

La commissione è composta come segue, ai sensi dell'articolo 7 (comma 13°) delle norme esecutive per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge:

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *presidente;*

Maggior generale del genio PRAMPOLINI cav. Demetrio, addetto alla direzione superiore del servizio specialisti del genio, colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore principale dell'officina R. T. e colonnello del genio GIAMBERINI cav. Curzio, direttore principale dell'officina di costruzioni del genio di Pavia, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 7.

È nominata una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori e capitani assegnati al servizio specialisti del genio ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per il 1932.

La commissione, nominata ai sensi dell'articolo 7 (17°, 18° e 19° comma) delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è composta come segue:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 497. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 16 settembre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui all'articolo 8, lettera *a*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani assegnati al servizio tecnico automobilistico, per la inscrizione nei quadri di avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria; maggior generale

del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE nob. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in servizio permanente effettivo LEVI cav. Ugo.

Art. 2.

È nominata una commissione, di cui all'articolo 8, lettera *b*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo divisione o di direttore) per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico.

La commissione è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato di artiglieria; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata d'artiglieria DE ARCAYNE nob. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri;*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in servizio permanente effettivo LEVI cav. Ugo.

Art. 3.

È nominata una commissione, di cui all'articolo 8, lettera *d*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'esame dei progetti di costruzione prodotti dai capitani e maggiori del servizio tecnico automobilistico dichiarati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

La commissione è così composta:

Generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

Generale di divisione GUIDETTI cav. Angelo, ispettore del genio; generale di brigata di artiglieria MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria; maggior generale

del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria DE ARCAYNE nob. don Camillo, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il colonnello del genio in servizio permanente effettivo LEVI cav. Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 498. — RECLUTAMENTO. — **Costituzione della commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 settembre 1931 - Anno IX.

In seguito alla nomina del generale di corpo d'armata MODENA cav. Angelo a presidente del tribunale supremo militare la commissione consultiva d'appello di cui all'articolo 36 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito viene così costituita:

MODENA cav. Angelo, generale di corpo d'armata, presidente del tribunale supremo militare, *presidente;*

Gr. uff. BARCATI dott. Giuseppe, consigliere di Stato, *membro;*

Cav. uff. GIGLIONI avv. Giulio, consigliere di corte di appello, *membro;*

Ten. col. SIDDI cav. Ruggero, *membro;*

Magg. GUZZETTI cav. Alfredo, *membro*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 499. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 settembre 1931 - Anno IX

Il manifesto annesso alla circolare n. 251 del *giornale militare* del 1927, relativo agli arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, è sostituito dal seguente, testè pubblicato dal ministero delle colonie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COLONIE

MANIFESTO

per l'arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Previ accordi col ministero della guerra, si fanno note le condizioni ed i vantaggi stabiliti per coloro che imprendono servizio volontario nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sia che aspirano al servizio comune delle varie armi e corpi, sia che, per la conoscenza d'arti e mestieri, aspirino ad essere impiegati come specialisti.

Possono far parte dei regi corpi suddetti:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito sotto le armi;

b) i militari di truppa richiamati dal congedo in seguito a domanda di ammissione nei regi corpi ed appartenenti al R. esercito

o alla R. marina o alla R. aeronautica (personale di governo o di manovra) o alla R. guardia di finanza (1).

c) i giovani non ancora alle armi, aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno.

Il numero dei militari sotto le armi che potrà essere eventualmente ammesso nei regi corpi è, però, limitato al quantitativo che, in base alle necessità organiche, sarà stabilito dai ministeri della guerra e delle colonie.

Gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nei regi corpi sono sempre aperti.

Gli aspiranti debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli possono essere anche ammogliati: questi però non potranno condurre le famiglie in colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso dal governatore della colonia di destinazione, il quale decide, caso per caso, in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Coloro che aspirano ad intraprendere servizio nei regi corpi debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32 (quest'ultimo limite non riguarda però i sottufficiali in servizio); aver tenuto sempre buona condotta e avere sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale, da accertarsi mediante visita medica militare.

La durata della ferma da assumere è di anni due (ivi compresa la licenza ordinaria coloniale che può essere concessa in ragione di un mese per ogni anno di servizio compiuto). La ferma decorre dalla data di imbarco in Italia per la Libia; dalla data della firma del relativo atto per coloro che si presentano direttamente in Tripolitania o in Cirenaica.

I sottufficiali e i militari di truppa che hanno assunto ferme coloniali, possono ottenere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annue entro i limiti di età e di servizio previsti pel R. esercito in Italia.

La permanenza massima continuativa dei sottufficiali in colonia è però limitata a otto anni pei provenienti dagli ammessi nei regi corpi come militari di truppa e sei anni per i sottufficiali che vi fossero ammessi come tali.

I regi corpi di truppe coloniali, fanno parte del R. esercito; e perciò, per coloro che vi si arruolano, il servizio in essi prestato è computabile agli effetti degli obblighi derivanti dalla leva al pari di quello degli arruolati nei corpi metropolitani.

---

(1) Tali militari sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione.

Quelli della R. guadia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale se tale grado abbiano eventualmente conseguito in precedenza nel R. esercito e in caso contrario come soldati.

I già appartenenti all'arma dei CC. RR. possono aspirare alla riammissione sia nei reparti carabinieri reali se non sono stati congedati da oltre 5 anni sia nei reparti di fanteria.

Nelle colonie si effettuano corsi preparatori agli esami per l'idoneità al grado di sergente e corsi di specializzazione in automobilismo, telegrafia e radiotelegrafia, in arti e mestieri (2).

Il servizio reso nei regi corpi oltre ad offrire possibilità di carriera nel corpo stesso o nel R. esercito e di apprendere un mestiere, dà diritto alla esenzione di due chiamate consecutive alle armi per istruzione; al computo del servizio agli effetti della pensione; a fregiarsi della medaglia d'argento commemorativa col motto « Libia » al compimento del secondo anno.

Gli aspiranti a far parte dei regi corpi di truppe coloniali dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania e Cirenaica): potranno, però, esprimere la loro preferenza per la destinazione in Tripolitania o in Cirenaica, e di essa potrà essere tenuto conto, in relazione alle disponibilità, all'atto dello smistamento dei volontari tra le due colonie.

Gli aspiranti, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio, saranno arruolati, di massima, nel corpo o nella specialità di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altre armi o corpi.

Saranno destinati — di massima — all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento nel reparto di destinazione in colonia, verrà corrisposto un premio di arruolamento lordo di tasse:

di L. 1300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia o nelle colonie o dai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

di L. 1000 che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor tempo;

di L. 500 ai militari sotto le armi o in congedo che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra;

di L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o non ne abbiano prestato affatto.

---

(2) Le principali categorie di *specialisti* e le indennità giornaliere loro dovute, in più del normale trattamento, sono le seguenti: Telegrafisti da L. 1,50 a L. 3,50 — Guardafili da L. 1 a L. 2,50 — Radiotelegrafisti e radiomotoristi da L. 6 a L. 12 — Capostazione R. T. L. 14 — Automobilisti conduttori da L. 1,50 a L. 3,50 (più L. 1 nei pernottamenti fuori sede) — Meccanici da L. 2,50 a L. 3,50 — Addetti alla riparazione del vestiario e calzature, allievi armaiuoli, allievi sellai e arcionisti nei reparti, L. 0,80 — Pompieri L. 0,75 — Personale addetto alle ferrovie Decauville se macchinisti e fuochisti da L. 1 a L. 2,50 — Magnetisti, elettromeccanici, meccanici di precisione, saldatori autogeni, tipografi macchinisti, compositori tipografi da L. 3 a L. 5. Tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici, congegnatori, fonditori, modellatori, vulcanizzatori, radiotoristi armaiuoli, montatori idraulici, motoristi, fotografi, nichelatori, elettricisti, stagnini, legatori, disegnatori, apparecchiatori telefonici da L. 2 a L. 3,50 — Musicanti da L. 0,50 a L. 1,50.

Coloro che, avendo cessato di far parte dei regi corpi, vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la ferma iniziale o avessero completato successive rafferme, vengono considerati, all'atto della riammissione in servizio, come ammessi alla prima o alle successive rafferme.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma coloniale contratta antecedentemente alla riammissione, viene computato sulla nuova ferma assunta il tempo necessario per tale completamento, pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Il trattamento spettante ai militari dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente:

A) *Assegni fissi.*

SOTTUFFICIALI durante la ferma iniziale e successive rafferme:			Graduati e militari di truppa		
Gradi	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo coloniale	Gradi	Paga giornaliera	Soprassoldo coloniale
Maresciallo maggiore Maresciallo capo Maresciallo ordinario	Lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, gli aumenti ed i premi giusta le norme d'Italia.	pari a tre quarti dello stipendio.	*a*) durante la ferma biennale iniziale:		
			Capor. magg.	2,25	4,00
			Caporale	2,00	4,00
			Soldato	1,75	3,50
Serg. maggiore	—	5,15	*b*) durante le rafferme successive:		
			Capor. magg.	2,75	4,00
Sergente...	—	5,15	Caporale	2,50	4,00
			Soldato	2,25	3,50

NB. — Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione, che avverrà subito dopo la firma dell'atto di arruolamento; dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani anche se provenienti dall'estero, che verranno ammessi nei regi corpi, sarà rimborsato, su produzione dei relativi documenti, il viaggio dalla residenza al luogo dove sono stati arruolati, e per ogni giornata di viaggio, tanto in Italia che all'estero, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di lire 8.

B) *Razione* viveri giornaliera (ne sono esclusi i marescialli);

C) *Vestiario* (uniforme color kaki). Prima vestizione, rinnovazione e manutenzione a carico dell'amministrazione coloniale, meno che pei marescialli ai quali sarà corrisposta, all'atto della destinazione in colonia o della promozione a tale grado, quando continuano a prestare servizio nei regi corpi, una indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto;

D) *Premi* di rafferma (esclusi i marescialli): L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e successivi;

E) *Indennità eventuali* e soprassoldi giornalieri progressivi, particolarmente rimunerativi per coloro che risultino o divengano in seguito specialisti (vedi nota 2); —

F) *Licenze*: ordinaria, straordinaria e di convalescenza.

La licenza ordinaria può essere concessa in ragione di sessanta giorni, oltre il viaggio, per ogni biennio di servizio coloniale compiuto nel R. corpo.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione coloniale e, durante tale licenza ed il viaggio di andata e di ritorno, spettano gli assegni di cui alla tabella *A*);

G) *Indennità caroviveri* (sino a che sarà corrisposta in Patria) sulla base di metà di quella stabilita pei pari grado del Regio esercito, tenuto conto che in colonia viene somministrata la razione viveri;

H) *Indennità residenza disagiata*. Ai militari dislocati in presidi della Libia dichiarati in residenze disagiate, spetta una speciale indennità annua. La misura massima (lorda) è di L. 1500 pei marescialli, di L. 800 pei sergenti maggiori e sergenti e di L. 365 pei caporali e soldati.

I) *Sussidi*. Spetta un sussidio di L. 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, alle famiglie o agli eredi dei militari morti in servizio e per provate ragioni di servizio; spetta un sussidio di L. 1000 ai militari riformati per cause comprovate di servizio o per malattie provenienti dal clima, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Tutti gli assegni indicati nel presente manifesto (ad eccezione della paga giornaliera dei caporali e soldati) vanno soggetti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

Presentazione delle domande.

I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi presenteranno le domande con le norme date dal ministero della guerra.

I militari di truppa in congedo (compreso i giovani visitati ed arruolati dai consigli di leva ma non ancora inviati ai corpi), pre-

senteranno la domanda in carta da bollo da lire 3 al comando del distretto militare di residenza unendovi:

a) Il proprio foglio di congedo illimitato, anche se provvisorio;

b) La dichiarazione dell'ufficio di stato civile per comprovare che sono celibi o vedovi senza prole. Tale documento non può essere di data anteriore di un mese a quella di presentazione;

c) L'attestato di moralità e buona condotta di data non anteriore di un mese a quella di presentazione, rilasciato dal comune di domicilio e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

d) Il certificato di penalità rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal tribunale penale civile del luogo di nascita (dal tribunale di Roma pei nati all'estero);

I militari della R. marina se riammessi in servizio nei regi corpi di truppe coloniali all'atto in cui ne cessano verranno inscritti nella forza in congedo del R. esercito.

I giovani che non siano ancora stati visitati ed arruolati per leva presenteranno la domanda in carta da bollo da lire 3 al comando del distretto militare del luogo di residenza allegandovi:

Il certificato di nascita, da cui risulti che hanno compiuto il 18° anno di età; la dichiarazione dell'ufficio di stato civile; il certificato di penalità; l'attestato di moralità e buona condotta di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), di cui sopra.

L'atto di consenso all'arruolamento volontario rilasciato dal padre o da chi esercita sull'aspirante la patria potestà, per quelli che non hanno ancora passata la visita medica di arruolamento per fatto di leva.

I cittadini italiani residenti all'estero presenteranno la domanda alle autorità consolari del luogo dove risiedono, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia;

c) attestato di buona condotta rilasciato dall'autorità diplomatica e consolare;

d) atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre o in mancanza di esso, dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

Dette autorità consolari dopo rigorosa visita medica e scrupolosi accertamenti sulla condotta morale degli interessati, trasmetteranno le domande al comando del corpo d'armata di Roma, che ne segnalerà alle autorità stesse l'esito.

I documenti da produrre ai sensi del presente manifesto (meno la domanda ed il consenso paterno che devono essere sempre in carta da bollo) possono essere redatti in carta libera su produzione dell'attestato di povertà.

Tutti gli aspiranti che siano in grado di produrre documenti attestanti la loro capacità all'esercizio di arti e mestieri (vedesi nota 2) come: brevetti, patenti, diplomi attestati di lavoro, ecc.;

potranno allegarli alla domanda nell'intento di essere assunti come specialisti indicando nella domanda stessa la specialità alla quale aspirano.

Di tali aspirazioni verrà tenuto conto all'atto di incorporamento in colonia, sempre che le aspirazioni stesse risultino fondate tanto per la serietà dei documenti prodotti, quanto per il risultato degli esperimenti, cui gli aspiranti potranno essere soggettati in colonia, e per talune specialità in Patria.

La firma degli atti di arruolamento avverrà dopo che i comandi dei corpi e distretti avranno ricevuto il nulla osta dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli; le segnalazioni relative dovranno essere fatte con tutta urgenza.

Le autorità comunali, diplomatiche e consolari sono tenute a facilitare e a compiere con la massima urgenza le pratiche relative agli arruolamenti e fornire gli aspiranti dei documenti di viaggio.

Il presente manifesto — che sostituisce quello in data 15 marzo 1927 — dovrà essere sempre affisso in luogo visibile per cura delle autorità, alle quali è inviato.

Roma, 15 settembre 1931-IX.

Il Ministro: DE BONO.

N. 500. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Volume XI° – Materiale non regolamentare fuori servizio da alienare – Edizione 1931.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 settembre 1931 – Anno IX.

È stato pubblicato il volume XI del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico — Tariffe — Edizione 1931 (materiale non regolamentare fuori servizio da alienare).

Tale volume sarà diramato a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo ministero secondo l'elenco Art. 8 della circolare 358 *giornale militare* corrente anno.

Il prezzo del volume di cui trattasi è di L. 18: la pubblicazione però non verrà posta in vendita, dato il limitato numero di copie stampatone.

Con l'occasione si segnalano i prezzi dei volumi del modello degli inventari già distribuiti per effetto della circolare 444 *giornale militare* c. a.:

Volume	I. — *Materiali delle categorie I - II* .	L. 12 —
Volume	II. — *Materiali delle categorie III - IV - V - VI*	» 7,50

Volume	III. — *Materiali delle categorie VII - VIII*	L.	5,50
Volume	IV. — *Materiali delle categorie IX - X - XI*	»	4,50
Volume	V. — *Materiali delle categorie XII - XIII - XIV*	»	16,50
Volume	VI. — *Materiali della categoria XV* .	»	17 —
Volume	VII. — *Materiali delle categorie XVI - XVII*	»	7,70
Volume	VIII. — *Materiali delle categorie XVIII - XIX - XX*	»	3,50
Volume	IX. — *Materiali delle rimanenti categorie*	»	9 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 501. — RECLUTAMENTO. — Istruzione premilitare. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 settembre 1931 - Anno IX.

I corsi d'istruzione premilitare avranno inizio con il giorno 11 ottobre p. v. e le domande di inscrizioni ai corsi stessi possono essere presentate fino al 7 ottobre.

I giovani nati nel 1911 od aggiunti sulle liste di leva della stessa classe, che non abbiano frequentato con successo il 1° corso premilitare, saranno inscritti al 1° corso di cui dovranno frequentare le lezioni sino alla fine di febbraio 1932.

Al termine di tale periodo i comandi di legione della M. V. S. N. rilasceranno a coloro che abbiano frequentato con diligenza il corso predetto un certificato il quale avrà pieno valore a tutti gli effetti di legge.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 502. — RECLUTAMENTO. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari.** — (Gabinetto – Ufficio Coordinamento). — 24 settembre 1931 – Anno IX.

1. — I sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari presteranno il prescritto servizio di prima nomina, presso i corpi, secondo le norme seguenti:

a) i sottotenenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età e non abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per ciascuna facoltà per conseguire la laurea, devono prestare il servizio di prima nomina a loro scelta:

o in un solo periodo continuativo, a cominciare dal 1° febbraio o dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento:

o in due periodi distinti, ciascuno della durata di tre mesi e mezzo, (dal 1° luglio al 15 ottobre) per ognuno dei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento;

b) i sottotenenti che abbiano compiuto il 26° anno di età o abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per conseguire la laurea nella facoltà alla quale sono inscritti durante il corso allievi ufficiali, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo, a cominciare dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento.

2. — I sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari indetti negli anni scolastici 1929-30 e 1930-31, come venne di massima indicato nelle circolari 582 *giornale militare* 1929 e 627 *giornale militare* 1930:

se non abbiano compiuto il 26° anno di età o non siano laureati, devono prestare il servizio di prima nomina a loro scelta in uno o in due periodi distinti, nell'anno che preferiranno. Il periodo unico può essere iniziato al 1° febbraio

o al 1° luglio, ma i periodi distinti debbono essere iniziati al 1° luglio e compiuti in due anni consecutivi;

se abbiano compiuto il 26° anno di età o siano laureati, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo al 1° febbraio o al 1° luglio *immediatamente* dopo compiuto il 26° anno di età o dopo conseguita la laurea.

Il Ministro: P. GAZZERA

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

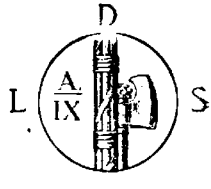
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4102133) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª 1931 - ANNO IX 2 OTTOBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 503 - 24 luglio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1185 - Regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione. . . . . *Pag.* 2135

» 504 - 12 marzo 1931 - Anno IX — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani . . . . . » 2147

PARTE SECONDA

N. 505 - 1° settembre 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 2149

» 506 - 2 settembre 1931 - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 2156

» 507 - 22 settembre 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . » 2158

N. **508 – 24 settembre 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie *Pag.* 2159

» **509 – 26 settembre 1931** – Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al quinto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali » 2160

» **510 – 26 settembre 1931** – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle regie università per l'anno scolastico 1931-32. . . . . » 2161

» **511 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del modello degli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Edizione 1931. . » 2162

» **512 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . » 2163

» **513 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo » 2169

» **514 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 2172

» **515 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Piacenza – Ottobre 1931-IX . . . . . » 2177

» **516 – 1° ottobre 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 2178

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2181

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2193

PARTE PRIMA

Circolare N. 503. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1185 - Regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 luglio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 224, del 28 settembre 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 8 gennaio 1931, n. 3;
Visto l'art. 61 della legge sulla leva di mare 23 giugno 1927, n. 1066;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione dei militari in congedo appartenenti al personale delle pubbliche amministrazioni o al personale addetto ai principali pubblici servizi.

Tale regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, sostituisce quello approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, il quale di conseguenza resta abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione relativa a dispense da richiami alle armi, compresa l'istruzione approvata con R. decreto 27 novembre 1904, per i militari della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 116. — MANCINI.

Regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

CAPO I.

Contenuto e limiti del regolamento.

Art. 1.

Per assicurare, in casi di richiamo alle armi per mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei principali pubblici servizi, sono ammesse, pel personale addettovi, *dispense* dai richiami e *ritardi* alla presentazione alle armi.

Art. 2.

Il presente regolamento è comune al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza; e la dispensa ed i ritardi ammessi dall'art. 1 riguardano i militari in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento che abbiano già prestato il servizio di prima nomina e gli ufficiali di riserva.

Art. 3.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai militari messi a disposizione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, impiegati in detta Associazione nei limiti e nelle condizioni di età e di numero stabiliti dal R. decreto-legge 12 febbraio 1930 - Anno VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

Norme analoghe sono applicabili anche al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 4.

Le dispense ed i ritardi di cui all'art. 1 per militari ascritti alla forza in congedo dei Regi corpi di truppe coloniali o dei presidi delle isole italiane dell'Egeo saranno regolati da disposizioni analoghe a quelle del presente regolamento da emanarsi all'uopo dai locali Governi.

Art. 5.

Per le necessità dell'agricoltura, delle industrie e dei servizi pubblici, per i quali non siano ammesse dispense, potranno concedersi *esonerazioni* temporanee dalla prestazione del servizio militare nei modi e pel tempo da stabilirsi con apposito regolamento.

CAPO II.

Condizioni generali ed effetti della dispensa.

Art. 6.

Nessuno può essere proposto nè ammesso a dispensa da richiami alle armi per mobilitazione se non abbia compiuto trentadue anni di età e non sia necessario ed insostituibile nell'impiego o carica che occupa e di cui disimpegni effettivamente le mansioni.

Alla condizione dell'età fanno eccezione i casi indicati nell'art. 23 ed eventualmente quelli di cui agli articoli 24, 31 e 26, e alla condizione della insostituibilità i sacerdoti cattolici con cura di anime, a senso del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia approvato con legge 27 maggio 1929 - Anno VII, n. 810.

Art. 7.

In nessun caso sono ammessi a dispensa militari che siano incorsi nel reato di diserzione in guerra, di abbandono di posto dinanzi al nemico, di autolesionismo o di simulazione di infermità, anche se amnistiati.

Art. 8.

Cessato l'impiego o l'insostituibilità, che hanno dato motivo alla dispensa, cessa la dispensa; e, se richiamato, il militare deve presentarsi alle armi.

Art. 9.

È data facoltà al Governo di revocare o sospendere per imprescindibili esigenze militari le dispense concesse.

Le disposizioni all'uopo occorrenti saranno emanate di volta in volta dal competente Ministro militare.

Art. 10.

Il militare dispensato, ai termini del presente regolamento, dai richiami alle armi rimane nella posizione di congedo.

Art. 11.

È in facoltà del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri competenti, di dispensare dai richiami alle armi per mobilitazione i funzionari ed agenti destinati a prestar servizio come tali nelle unità dell'Esercito operante.

Essi dovranno però essere scelti tra le categorie indicate negli specchi annessi al presente regolamento.

CAPO III.

Proposte di dispensa.

Art. 12.

La dispensa da richiami alle armi per mobilitazione dev'essere proposta alla competente autorità militare, di cui al successivo art. 14, dalle Amministrazioni e dagli Enti pel funzionamento dei quali è ammessa.

Art. 13.

Le proposte di dispensa debbono essere fatte dalle autorità designate per i vari casi dalle istruzioni che il Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, emanerà per l'esecuzione del presente regolamento, e debbono esser formulate ed inoltrate nei modi, forme e termini all'uopo prescritti.

L'autorità militare non darà corso a proposte non conformi alle prescrizioni.

Art. 14.

Eccezione fatta per i casi espressamente riservati dal presente articolo ai competenti Ministeri, provvedono alla dichiarazione di dispensa, per delega dei Ministeri militari i Comandi sottoindicati:

a) per gli ufficiali generali del Regio esercito, il Ministero della guerra;

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori del Regio esercito, i comandi, le direzioni o gli uffici da cui dipendono per ragione di residenza;

c) per i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, i comandi di distretto militare nella cui circoscrizione territoriale essi risiedono;

d) per gli ufficiali della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza, rispettivamente il Ministero della marina, dell'aeronautica (con eventuale delega ai Comandi di Zona aerea territoriale), delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza), ai quali le relative proposte debbono essere rivolte;

e) per i sottufficiali ed i militari in congedo del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Comando superiore del Corpo stesso per mezzo delle Capitanerie di porto nei cui ruoli i militari in congedo sono iscritti;

f) per i sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica, i centri di Zona aerea territoriale.

Le dispense dei militari della Regia aeronautica, appartenenti al personale navigante e specializzato con obbligo di

volo non sono ammesse che in casi eccezionali e per determinazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 15.

Nel caso in cui il militare sia destinato per mobilitazione a prestar servizio alle dipendenze di un'Amministrazione militare diversa dalla propria, sarà ammesso a dispensa o ritardo da questa ultima, previo parere di quella alla cui dipendenza dovrebbe prestar servizio.

Art. 16.

La proposta di dispensa dev'esser fatta, fin dal tempo di pace, appena il militare venga a trovarsi nelle condizioni all'uopo prescritte.

Le proposte relative a militari, impiegati in organi costituiti in caso di guerra per la mobilitazione civile, saranno fatte di volta in volta che occorrano al competente Ministero militare, al quale è riservata la concessione.

I competenti comandi ed uffici rilasciano la dichiarazione di dispensa su apposito modulo da rimettersi ai singoli militari a mezzo dell'Amministrazione proponente, e ne tengono nota in apposito registro.

Art. 17.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti, pel funzionamento dei quali il presente regolamento ammette dispense o ritardi, prepareranno annualmente apposito progetto, giusta l'art. 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, per dare un conveniente assetto ai propri uffici e servizi in caso di mobilitazione, mediante il più proficuo impiego del personale proprio e di personale provvisorio non soggetto ad obblighi militari, per lasciar disponibile il maggior numero possibile di richiamati.

Art. 18.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni

anno, entro il mese di dicembre, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari.

Art. 19.

Ciascun Ministero militare e, per gli uffici esistenti nella propria circoscrizione territoriale, ciascun Comando di corpo d'armata, di dipartimento marittimo o di zona aerea territoriale potrà chiedere visione dei progetti prescritti dal precedente art. 17.

CAPO IV.

Dispense comuni
al personale di tutte le pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Sono dispensati di diritto da richiami alle armi per mobilitazione i militari di qualsiasi grado facenti parte del Governo come Ministri o Sottosegretari di Stato.

I competenti Ministri militari provvederanno, in base alle comunicazioni che riceveranno di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio, a fare le occorrenti partecipazioni ai comandi che abbiano in forza i militari predetti per le annotazioni di conseguenza.

Art. 21.

Possono esser dispensati dai richiami i funzionari e gli agenti che occupino nelle pubbliche amministrazioni governative, provinciali e comunali, o negli enti od aziende designati negli allegati al presente regolamento, impieghi o cariche determinati negli allegati stessi.

Ogni variazione dovrà essere approvata con decreto emanato dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, e registrato alla Corte dei conti.

Art. 22.

Il personale assunto dalle Amministrazioni dello Stato con contratto a termine è ammesso a dispensa ed a ritardo alle medesime condizioni del personale di ruolo quando disimpegni le stesse attribuzioni.

CAPO V.

Disposizioni speciali.

Art. 23.

È fatta eccezione alla condizione dell'età, stabilita dall'art. 6, per la dispensa:

a) dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni designati negli specchi;

b) dei sacerdoti con cura d'anime, a senso dell'art. 3 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia approvato con legge 27 maggio 1929 - Anno VII, n. 810.

Art. 24.

Per assicurare anche in caso di guerra il funzionamento delle missioni cattoliche italiane all'estero, possono essere accordate dispense dai richiami alle armi ai membri sacerdoti o laici delle missioni suddette.

Tali dispense saranno accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri, i quali Ministri fisseranno, secondo le circostanze, le regioni geografiche o politiche alle quali le dispense debbono essere applicate, le classi di nascita alle quali i missionari dispensandi debbono appartenere e la proporzione nella quale per ogni singola missione le dispense sono concesse.

Art. 25.

Sono pure accordate dispense dai richiami alle armi per mobilitazione a coloro che nel territorio del Regno sono preposti alla direzione, amministrazione e sorveglianza delle missioni cattoliche italiane esistenti all'estero, o nelle colonie italiane, o nei territori di diretto dominio.

Tali dispense sono accordate per determinazione del Ministro per la guerra su proposta di quello per gli affari esteri.

Art. 26.

I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata ai termini dell'art. 3 della legge

24 giugno 1929, n. 1159, possono essere dispensati dai richiami alle armi per mobilitazione su attestazione del procuratore generale del Re della Corte d'appello che l'opera loro è assolutamente indispensabile ed insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Per essi può però essere fatta eccezione alla condizione dell'età stabilita dall'art. 6.

Art. 27.

Non è ammessa dispensa da richiami alle armi per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti alle varie specialità del genio, alla sanità, alla sussistenza, al servizio chimico, ai trasporti a trazione meccanica ed alla Regia aeronautica; e per militari di classi precedenti fino a quella che nell'anno in cui avviene il richiamo alle armi compie trentadue anni d'età – i quali siano ascritti alla forza in congedo destinata per mobilitazione ai reparti ferrovieri, telegrafisti e radiotelegrafisti.

Alla presente disposizione fanno eccezione i militari residenti nell'isola di Sardegna inscritti nella forza in congedo del genio ferrovieri.

Parimenti non è ammessa dispensa per militari delle due classi più giovani in congedo, appartenenti alle seguenti categorie o specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi:

a) marinai del Battaglione San Marco;

b) marinai conducenti;

c) timonieri;

d) cannonieri (le sole specialità);

e) torpedinieri;

f) radiotelegrafisti:

g) carpentieri;

h) meccanici;

i) fuochisti (le sole specialità);

l) semaforisti:

m) infermieri;

n) furieri sussistenza.

Art. 28.

I componenti la Milizia ferroviaria e postale telegrafica sono ammessi a dispensa o ritardo secondo il presente regolamento soltanto per l'impiego o carica di ferroviere o di funzionari od agente postale o telegrafico, che effettivamente occupino e le cui attribuzioni disimpegnino.

Art. 29.

Sono esenti da richiami alle armi per mobilitazione nel Regio esercito, nella Regia marina, o nella Regia aeronautica, i militari volontari per la sicurezza nazionale incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 30.

Le disposizioni del presente regolamento non riguardano le Milizie stradale, portuale, forestale, confinaria e D.A.T. per le quali valgono disposizioni speciali.

Art. 31.

E in facoltà del Governo di ammettere, su proposta del Ministro per gli affari esteri, a dispensa o ritardo da richiami alle armi per mobilitazione militari che si trovino all'estero ad esercitare mansioni per le quali nell'interesse dello Stato italiano sia ritenuta necessaria la loro permanenza.

Art. 32.

I dubbi e le questioni in merito a dispense sulla effettiva necessità ed insostituibilità del personale sanitario civile non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, saranno decisi dal Ministro militare competente su proposta del prefetto, sentito il parere del medico provinciale.

CAPO VI.

Ritardi.

Art. 33.

I ritardi alla presentazione alle armi ammessi dall'art. 1 avranno, secondo gli specchi allegati al presente regolamento, una durata variabile da uno a tre mesi in relazione

all'importanza del servizio a cui devesi provvedere ed al tempo presumibilmente occorrente per precettare ed addestrare il personale provvisorio da assumersi in sostituzione dei richiamati.

Nel caso previsto dall'art. 31 il ritardo può avere una durata maggiore.

Art. 34.

Il ritardo decorre normalmente dalla data in cui è indetta la mobilitazione.

Qualora il richiamo alle armi avvenga almeno un mese dopo la data sovraccennata, il ritardo, se di tre mesi, verrà ridotto a due, se di due mesi verrà ridotto ad uno.

Art. 35.

Qualora per causa di forza maggiore di carattere generale il personale da assumere in luogo di quello richiamato alle armi non possa presentarsi nel giorno designato, l'Amministrazione interessata potrà essere autorizzata dal competente Ministero militare a ritardare la partenza del personale richiamato per il tempo necessario a diramare nuovi precetti di mobilitazione civile per la sostituzione.

Art. 36.

Non più di un decimo dei funzionari richiamati alle armi di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato potrà essere ammesso al ritardo.

Tale percentuale potrà essere modificata per il personale del Ministero degli affari esteri.

Tutti gli altri ritardi previsti negli specchi allegati al regolamento sono distinti per specialità di servizio e potranno anche raggiungere la totalità dei funzionari ed agenti rispettivi, quando non sia diversamente disposto negli specchi stessi.

Art. 37.

Le proposte di ritardo saranno nominative, e saranno rinnovate ogni anno in relazione al progetto di mobilitazione di cui all'art. 17.

L'autorità militare non darà corso a proposte fatte dopo il giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Provvederanno al riguardo le autorità civili e militari che sono competenti a provvedere per le dispense a funzionari ed agenti di grado pari a quello dei richiamati.

Art. 38.

I competenti Comandi acquisiscono agli atti gli elenchi nominativi dei proposti previa apposizione della relativa determinazione; e rinviano firmati, datati e bollati alle Amministrazioni proponenti gli appositi moduli personali da rimettersi ai singoli ritardatari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

N. 504. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la finanza, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ammiraglio di divisione R. N. ORSINI comm. Gustavo è nominato membro della Regia commissione veterani, in sostituzione del defunto ammiraglio di divisione MARTINI gr. uff. Giovanni.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 505. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 22 settembre 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) posti n. 10;

b) capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) posti num. 15.

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati, per quanto concerne i posti di chimico aggiunto (gruppo *A*), agli impiegati appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni

dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e, per quanto concerne quelli di capotecnico chimico aggiunto (gruppo *B*), agli impiegati di gruppo *C*, che si trovino nelle medesime condizioni.

Ai concorsi stessi può altresì partecipare il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Amministrazione della guerra, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune, in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato

di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici (o titoli di studi chimici superiori), per gli aspiranti ai posti di capotecnico chimico aggiunto.

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo; certificato per il personale non di ruolo relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato, alla data 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a sei mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI CHIMICO AGGIUNTO.

PROVA SCRITTA.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

PROVE PRATICHE.

1. — Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2. — Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3. — Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

PROVA ORALE.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativo e darà titolo di preferenza)

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A CAPOTECNICO CHIMICO AGGIUNTO.

PROVA SCRITTA

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

PROVA PRATICA

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi con relazione scritta.

PROVE ORALI

1. — Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi).

2. — Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari:

a) *Matematica*:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: operazioni fra i polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) *Fisica ed elettricità*:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamenti di stato. Fusione Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche Induzione magnetica Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione Elettroscopi. Masse e forze elettriche Distribuzione dell'elettricità sui corpi con-

duttori Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico; elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti Correnti di induzione. Apparecchi di induzione

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamolettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

3. — Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa e darà titolo di preferenza).

N.B — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro GAZZERA.

N. 506. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 2 settembre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del comitato suddetto e le successive modificazioni;

Decreta:

Nel comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, sono sanzionati i seguenti movimenti di personale:

Cessano di farne parte:

il generale di corpo d'armata GIURIA cav. Ettore;

il tenente generale d'artiglieria CORTESE cav. Giuseppe;

il tenente generale di artiglieria GARRONE cav. Renzo;

e sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

generale di divisione MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria;

generale di corpo d'armata SIRCANA cav. nob. don Silvio, direttore generale di artiglieria;

maggiore generale di artiglieria TESIO cav. Giovanni, capo reparto presso la direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.

Al comitato suddetto è aggregato, quale consulente, il tenente generale di artiglieria CORTESE cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 26 *Guerra, foglio n.* 452.

N. 507. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 settembre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 987 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1931, col quale fu nominata per l'anno 1931 la commissione speciale per l'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Decreta:

A sostituire il generale di brigata di fanteria in servizio permanente effettivo MOIZO cav. Riccardo, nominato addetto ad un comando designato d'armata (Firenze), quale membro della commissione speciale per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1931, è nominato il generale di brigata di artiglieria in servizio permanente effettivo DE ARCAYNE conte della Minerva cav. nob. don Camillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 508. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che apporta modifiche al predetto R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione, che, secondo l'articolo 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, modificato dall'articolo 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, dovrà dar parere sulle proposte di avanzamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto predetto, per i gradi di ufficiale fino a quello di maggiore, è costituita come appresso:

Presidente:

FERRARI cav. Giuseppe Francesco, generale d'armata.

Membri:

GRAZIOLI cav. Francesco, generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata;

VACCARI cav. Giuseppe, generale di corpo d'armata;

MOMBELLI cav. Ernesto, generale di corpo d'armata;

MODENA cav. Angelo, generale di corpo d'armata;

MANZONI cav. Cesare, colonnello di fanteria (S. M.), *segretario*.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N 509. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al quinto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 settembre 1931 - Anno IX.

I seguenti tenenti in servizio permanente effettivo sono ammessi a frequentare il quinto corso di abilitazione tecnico professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, che avrà inizio il 1° ottobre p. v. presso la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

PICCIONE Girolamo, 89° reggimento fanteria;

CATALDO Riccardo, 92° reggimento fanteria;

NOTO Vincenzo, 1° reggimento bersaglieri;

VECCHIONI Emidio, 73° reggimento fanteria;

SALOMONE Eugenio, 14° reggimento fanteria;

IAVARONE Domenico, 24° reggimento fanteria;

TADDEI Felice, 30° reggimento fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 510. DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare nelle regie università per l'anno scolastico 1931-32.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 settembre 1931 - Anno IX.

In applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615, riportato nella circolare 498 del *giornale militare* 1925, si svolgeranno anche nel venturo anno scolastico 1931-132 corsi quadrimestrali di storia militare nelle regie università di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Agli insegnamenti di che trattasi si provvede di regola per incarico, conformemente a quanto è indicato nell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925, già citato; essi vengono retribuiti, a carico delle rispettive università, con L. 2000.

Gli ufficiali dell'esercito, che risiedono in località nelle quali sono previsti i corsi di storia militare o che aspirino a svolgere l'insegnamento, dovranno farne domanda al ministero, indicando i titoli ed i diplomi dei quali fossero in possesso o che, comunque, ritenessero utili per la valutazione della loro attitudine e capacità ad impartire l'insegnamento stesso.

I nomi degli ufficiali che saranno ritenuti idonei verranno segnalati, a cura della segreteria generale della commissione suprema di difesa, ai consigli di amministrazione delle rispettive università, che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico dell'insegnamento, conformemente a quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia vorranno ugualmente inoltrare al ministero le proposte che eventualmente loro pervenissero, in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento nelle università ad ufficiali del R. esercito (articolo 3 citato decreto).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 511. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Applicazione del modello degli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico - Tariffe - Edizione 1931.** — (Direzione generale artiglieria). — 1° ottobre 1931 - Anno IX.

L'entrata in vigore delle nuove voci e dei nuovi prezzi contenuti nel modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico — Tariffe - ediz. 1931 - pubblicazione diramata con la circolare 444 *giornale militare* c. a., è rinviata all'esercizio finanziario 1932-33.

Gli enti interessati disporranno in conformità di quanto sopra, procedendo nel frattempo sia allo studio accurato e particolareggiato della pubblicazione in questione, affinchè il trapasso dai dati contenuti nell'ediz. 1924 a quelli previsti dalla nuova edizione del modello in oggetto avvenga agevolmente alla data del 1° luglio 1932, che all'impianto graduale delle contabilità per l'esercizio 1932-33.

Al riguardo si avverte che nel conto giudiziale dell'esercizio predetto il conteggio dovrà essere effettuato riportando esattamente sulla base delle nuove voci le quantità risultanti dal vecchio conto, senza ricorrere alla compilazione delle richieste di scarico e di carico.

Il cambiamento di valore sarà fatto risultare da una dichiarazione firmata dal capo dell'ufficio di amministrazione e dal consegnatario dalla quale emerga che, restando invariate le quantità dei materiali in carico, il valore globale dei medesimi viene rettificato per rivalutazione (in seguito all'andata in vigore dell'edizione 1931 del modello in oggetto) dall'importo di L. . . . . risultante al 30 giugno 1932 a L. . . . . quale nuova consistenza al 1° luglio 1932.

Inoltre, all'atto della chiusura del conto giudiziale 1932-33 per dimostrare la concordanza del valore di carico tra i due conti, sarà portata in deduzione dal valore globale del carico al 1° luglio 1932 la differenza tra il valore al 30 giugno 1932 e quello al 1° luglio suaccennato.

La stessa differenza sarà portata in aumento nella colonna degli aumenti verificatisi nel nuovo esercizio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 328 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 512. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° ottobre 1931 - Anno IX

Nel concorso bandito con circolare 562 *giornale militare* 1930 sono stati giudicati meritevoli di premi i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali superiori.		
Ten. col. fant.	QUAGLIA Enrico	*Guerra di montagna*	2°	2.500
Col. fant.	TAVOLAI Mario	*Impiego tecnico delle mitragliatrici pesanti (Fiat Mod. 1914).*	2°	2.500
Col. fant.	DUCCI Camillo	*L'artiglieria da montagna nelle operazioni alpine.*	2°	2.500
Col. fant.	BOBBIO Emilio	*La manovra di Lodz nella sua concezione, nel suo svolgimento e nei suoi insegnamenti.*	2°	2.500
Col. stato magg.	TREZZANI Claudio	*L'azione offensiva nella concezione francese.*	2°	2.500
Magg. fant.	MICALETTI Raffaello . . .	*Panorama militare Tripolitano-Tunisino*	2°	2.500
Ten. col. artigl.	FALASCA Marrigo	*Il punto saliente della cooperazione - I tiri d'appoggio.*	2°	2.500
Ten. col. fant.	RONDINA Ermenegildo . . .	*La frontiera orientale*	2°	2.500
Magg. fant.	SCALISE Guglielmo . . .	*L'offensiva austro-ungarica del Trentino (1916).*	3°	1.500
Magg. fant.	PREDAZZI Carlo	*La Caporetto italiana e la Caporetto serba Conferenza - Polemica.*	3°	1.500
Col. fant.	GABUTTI Gualtiero	*Le operazioni della 1ª Armata austro-germanica nella 12ª battaglia dell'Isonzo*	3°	1.500

Ten. col. fant.	BIZZI Mario	*Considerazioni organiche e tattiche in quest'ora della guerra.*	3°	1.500
Ten. col. fant.	BOLOGNA Guido	*La Sardegna* (studio monografico)	3°	1.500
Col. fant.	ZANI Francesco	*L'organizzazione dell'attacco*	3°	1.500
Ten. col. stato maggiore	TUCCI Carlo	*Il battaglione mitraglieri*	3°	1.500
Col. fant.	ZANI Francesco	*La battaglia in terreno organizzato*	3°	1.500
Ten. col. fant.	RIGGI Alberto	1914-1915 - *Le grandi battaglie sulle fronti occidentale e orientale.*	3°	1.500
Ten. col. fant.	FABBRI Luigi	*Dal Mongioje al Colle della Maddalena e la pianura di Cuneo.*	3°	1.500
Ten. col. fant.	BIZZI Mario	*La Brigata Roma nella battaglia del Piave*	4°	800
Magg. fant.	MARINI Giuseppe	*Il reggimento di fanteria*	4°	800
Ten. col. stato maggiore	BIANCHI Armando	*La potenzialità militare di una ferrovia*	4°	800
Col. fant.	ZANI Francesco	*I carri armati nel loro impiego di battaglia.*	4°	800
Magg. artigl.	ARGAN Carlo	*L'Impero ottomano contro l'Impero moscovita durante la guerra mondiale.*	4°	800
Magg. fant.	SCALISE Guglielmo	*L'azione « Valanga »* (13-14 *giugno* 1918)	4°	800
Col. fant.	TRIOLI Carlo	*Il giorno di lutto per l'esercito germanico, nella guerra mondiale.*	4°	800
Magg. fant.	SPADA Antonio	*La Somalia dal suo sorgere ad oggi*	4°	800
Magg. fant.	CELADA Luigi	*Pagine da servire per la storia della grande guerra. La presunta impreparazione austriaca nel saliente trentino.*	4°	800

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Ten. col. fant.	OLMI Roberto	*Della Sorpresa*	4°	800
Ten. col. fant.	FABRIS Gino	*Il motore a cambustione interna e la trazione meccanica senza guida di rotaie, applicati al servizio automobilistico per l'esercita.*	4°	800
Magg. fant.	CELADA Luigi	*Cooperazione aereo-terrestre. La difesa contro aerei.*	4°	800
Col. fant.	PORTA Giuseppe	*Riflessioni sul capo VII delle N. G.: « L'azione difensiva di una G. U. inquadrata in terreno libero ».*	4°	800
		Ufficiali inferiori.		
Ten. gran.	ARENA Pasquale	*Il combattimento offensivo della fanteria*	2°	2.000
Cap. fant.	BAZZONI Giovanni	*Per una più adeguata preparazione militare della truppa. Indagini sul contributo dell'educazione fisica.*	2°	2.000
Cap. fant.	BLATTO Oete	*La copertura*	3°	1.000
Cap. ammin.	RAVALLI Paolo	*Considerazioni sull'ordinamento amministrativo [illegible] contabile [illegible]*	3°	1.000

Cap. fant.	NEBBIA Vittorio	*Fanteria e artiglieria in cooperazione nella lotta nei boschi.*	3°	1.000
Ten. gran.	MOSCARDELLI Giuseppe . .	*Il confine politico-occidentale*	3°	1.000
Cap. fant.	FIORAVANTI Evaristo . . .	*La resistenza italiana dal Piave agli Altipiani nei mesi di novembre e dicembre 1917.*	3°	1.000
Cap. fant.	BLATTO Oete	*La Francia nella guerra mondiale. Lo sforzo demografico e la politica degli effettivi.*	3°	1.000
1° Cap. fant.	GHINOZZI Vasco	*La conquista dell'Impero coloniale tedesco da parte degli alleati durante la guerra mondiale.*	4°	500
1° Cap. fant.	ORECCHIO Giovanni	*L'addestramento dei fanti*	4°	500
1° Cap. alp.	SOFFIENTINI Fortunato . .	*L'Alto Sarentino. Cenni monografici*	4°	500
Ten. fant.	BRUNO Giuseppe	*La Venezia Giulia*	4°	500
Cap. fant.	MASCIA Umberto	*I carri armati presso alcuni eserciti esteri*	4°	500
Cap. fant.	ROSSI Rinaldo	*La Valtellina e le regioni contermini*	4°	500
Cap. genio	IZZO Attilio	*Le truppe lanciafiamme. Loro organizzazione, addestramento, impiego.*	4°	500
1° Cap. alp.	SOFFIENTINI Fortunato . .	*La Valle del Gurk (Carinzia)*	4°	500
Cap. genio	VALENTE Giacinto	*L'aerocooperazione nel servizio del genio*	4°	500
1° Cap. bersagl.	MOCCI Felice	*Il terreno, sua importanza e suo valore nella battaglia.*	4°	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 513. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° ottobre 1931 - Anno IX.

Nel concorso a premi bandito con circolare 563 *giornale militare* 1930 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		Ufficiali superiori.		
Ten. col. art. (A. R. Q.)	CALIGARIS Andrea	*La Milizia coll'Esercito di campagna*	3º	1.500
Col. artigl. (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	*Corpi celeri e truppe celeri*	3º	1.500
Col. artigl. (A. R. Q.)	BRUNI Romolo	*La fortificazione permanente del passato e dell'avvenire.*	3º	1.500
Col. fant. (A. R. Q.)	LIBERTINI Ignazio	*Organizzazione ed impiego delle grandi unità di guerra.*	3º	1.500
Col. comm. (riserva)	VIANELLI Amilcare	*Il problema del vettovagliamento in guerra.*	4º	800
Col. bersagl. (A. R. Q.)	MANNINI Manno	*Le Divisioni celeri nell'esplorazione avanzata.*	4º	800
Col. genio (p. a.)	FERRERI Giovanni	*La linea di resistenza nel sistema difensivo.*	4º	800
Magg. artigl. (compl.)	MEASSO Giuseppe	*Il nostro confine orientale*	4º	800
		Ufficiali inferiori.		
Cap. comm. (compl.)	AUDISIO Guido	*Studio monografico sul l'alto bacino del To[illegible] e Valli Tregia, Formazza, Antigorio*	3º	1.000

Sottoten. fant. (compl.)	OLIVA Mario	*L'impiego delle forze aeree in cooperazione con le forze terrestri secondo le norme vigenti e le leggi d'ordinamento della R. Aeronautica del 9 gennaio 1931.*	3º	1.000
Ten. alpini (compl.)	DRIGO Paolo	*Sistemazione difensiva ed operazioni militari nell'alto bacino dell'Adige, dalla conquista romana alla riconquista italiana.*	3º	1.000
Ten. fant. (compl.)	DEL DOSSO Arturo . . .	*Un anno con le bande in Albania*	4º	500
1º Cap. fant. (A. R. Q.)	VINCENTI MARERI Giovanni	*Il combattimento di Fadalto e l'occupazione di Belluno* (31 *ottobre* 1918).	4º	500
1º Cap. (compl.)	PASCHETTA Mario	*Caporetto ed il Piave in un precedente storico* 1809-1917-18.	4º	500
Ten. genio (compl.)	GHELLI Fernando	*Considerazioni sulla battaglia della Bainsizza.*	4º	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 514. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° ottobre 1931 - Anno IX.

È indetto per l'anno 1932 un concorso per l'invio sussidiato di alcuni ufficiali in Inghilterra, in Germania e nel Regno S. H. S. per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca e serbo-croata.

1. — Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese	2	5	Londra	1.200	2.500	Rimborso delle spese di trasporto personale e per il trasporto di Kg. 100 di bagaglio
Tedesco	4	5	Berlino	1.200	2.500	
Serbo-croato.	6	5	Belgrado	1.200	2.500	

2. — Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in S.P.E., che non ottennero altra volta simile facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero, potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero, con le norme di cui al n. 8, quelli che già vi furono inviati una volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. — Fra gli ufficiali che risulteranno vincitori del concorso per l'invio in Germania e in Inghilterra per il perfezionamento della conoscenza della lingua, ne saranno prescelti un certo numero da destinare a prestar servizio nei corpi o reparti degli Stati predetti.

Per questi ultimi ufficiali la durata del soggiorno all'estero è ridotta a *mesi quattro;* ad essi verrà corrisposta, per il primo mese di permanenza in Germania od in Inghilterra, la indennità di missione all'estero, anzichè la indennità di L. 2500.

4. — Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 15 ottobre 1931; quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1932 al 30 giugno 1933 preferirebbero, se prescelti, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande degli ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari, e che per nota serietà di carattere e costanza di propositi lascino presumere che dall'invio all'estero riceveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere, sulle domande a cui dànno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongono all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio, nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali residenti all'estero non sono ammessi al concorso.

5. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore, per il 30 ottobre 1931, l'elenco nominativo degli ufficiali che hanno presentato domanda con le indicazioni sopraccennate, completato dai seguenti dati: ente a cui gli ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio e sede del comando di corpo d'armata ove potranno sostenere, alla data fissata, l'esperimento di cui al n. 7.

6. — I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 7, provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

7. — Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna il giorno 20 novembre 1931 alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame, 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *b*) e *c*);

b) in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune, e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella seconda quindicina del mese di gennaio 1932, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata.

8. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio all'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a concorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;

b) quelli che già ne godettero per altra lingua;

c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

9. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il comando del corpo di stato maggiore indicherà al ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni.

10. — Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero, siano essi comandati o non a prestar servizio presso corpi o reparti, saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali che non presteranno servizio presso corpi o reparti risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Belgrado e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. legazioni d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco gli oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

12. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni del comando del corpo di stato maggiore, relative ad un esperimento cui saranno di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe, ma più difficili di quelle indicate nel n. 7. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

La classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata dal comando del corpo di stato maggiore per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso il comando del corpo di stato maggiore, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero.

14. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1200, la metà della prima indennità mensile e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

15. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme successive che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. legazioni d'Italia a Londra, Berlino e Belgrado.

16. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 1, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

17. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi al comando del corpo di stato maggiore che provvederà al rimborso del relativo importo.

18. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo: « Spese varie per istruzioni degli ufficiali ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 515. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Piacenza - Ottobre 1931-IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 1° ottobre 1931 - Anno IX.

PREMIO ESERCITO - Premi per L. 3000 (Handicap) -

Prima prova - (prova di residenza): marcia Km. 30 - Velocità Km. 12 all'ora. Il tempo impiegato in più sarà penalizzato in ragione di 3 punti di penalità ogni 5' di ritardo. Non si terrà conto della velocità superiore a quella prestabilita.

Percorso di campagna di m. 4000 circa, alla velocità di m. 450 al minuto.

Il tempo impiegato in più od in meno sarà penalizzato o darà vantaggio in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo impiegato.

Seconda prova - (a tempo): percorso di m. 1000 circa, con ostacoli non superiori a m. 1,20.

Classifica generale sommando i vantaggi e le penalità delle due prove.

In caso di parità, si terrà conto del tempo impiegato nella prova del percorso di campagna.

Premi: Lire 900 — 600 — 400 — 300 — 200.

Soprapremi: Lire 300 — 200 e 100 ai cavalli italiani meglio classificati.

Tassa d'iscrizione: Lire 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 516. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 ottobre 1931 - Anno IX.

Con riferimento alle circolari 350 e 447 del *giornale militare* c. a. il ministero comunica i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria:

Fanteria.

CONSORTE Lodovico, 22° fanteria.

RAGOZZINO Vincenzo, 46° fanteria.

DE SIMONE Carlo, S. M. - capo di S. M. divisione militare Napoli.

CHIARO Renzo, 8° fanteria.

BOCCHI Cosimo, 36° fanteria.

PIAZZONI Alessandro, 77° fanteria (aiutante campo 7ª brigata fanteria).

MACCARIO Giovanni, S. M. scuola di guerra - insegnante.

ZAGLIO Pietro, 7° alpini.

NALDI Adolfo, scuola centrale fanteria - insegnante.

GONNELLA Felice, S. M. - capo di S. M. divisione militare Ancona.

D'ALANNO Arrigo, comando distretto militare Chieti.

SCAROINA Michele, S. M. capo di S. M. divisione militare Alessandria.

MOLINERO Giuseppe, 12° bersaglieri.

D'HAVET Achille, S. M. - capo di S. M. divisione militare Bari.

GIROTTI Mario, 3° alpini.

FERONE Ernesto, S. M. - capo di S. M. divisione militare Catanzaro.

FANTONI Attilio, ass. corpo di armata Udine.

RUGGIERO Giunio, 1° granatieri (uff. a disposizione di S. E. il Maresciallo d'Italia GIARDINO cav. Gaetano).

DEGASPERIS Mario, 12° fanteria.

SPREGA Ugo, 2° fanteria.

BISSON Emilio, ass. comando corpo armata Udine.
MAZZARI Pier Domenico, ass. comando distretto Cremona.
MUGNAI Lorenzo, 84° fanteria.
STUMPO Salvatore, 6° fanteria giud. effett. tribunale militare Palermo.
CAPUTO Vincenzo, 43° fanteria.
CARNEVALI Italo, S. M. - capo di S. M. divisione militare Roma.
BELGRANO Ettore, 23° fanteria, ass. ispett. mobil. divisione militare Gorizia.
BELLARDINI Luigi, scuola allievi ufficiali complemento, Spoleto.
ODDO Umberto, 65° fanteria ass. ispett. mobilitazione divisione militare Piacenza.
CALDERARI Virginio, 8° fanteria.
MONTICELLI Furio, S. M. - capo di S. M. 1ª divisione celere.
TRIONFI Luigi, S. M. addetto militare ad Atene.
PAGANUZZI Ferruccio, comando divisione militare Padova
FILARDO Francesco Antonio, 20° fanteria.
VARDA Giovanni, S. M. - capo di S. M. divisione militare Gorizia.
VANDEN HEUVEL Giulio, S. M. (Gabinetto di S. E. il ministro).
BERTI Goffredo, 36° fanteria.
CORSINI Costantino, comando distretto Bologna.
PELOSI Edoardo, S. M. - capo di S. M. divisione militare Asti.

Artiglieria.

CARTA Egidio, 29° artiglieria campagna.
MICHELETTI Paolo, S. M. - divisione Milano.
GIANNI Giuseppe, Istituto geografico militare.
DE STEFANIS Giuseppe, comando corpo di S. M. (S. M.).
LICARI Giuseppe, 1° artiglieria pesante.
RICCOMI Gino, 11° reggimento artiglieria pesante campale.
UBERTIS Carlo, R. accademia artiglieria genio Torino.

BARBACINI Arturo, 10° artiglieria pesante campale.
FORMISANO Antonio, 7° reggimento artiglieria campagna.
BONINI Silvio, sottocapo S. M. corpo armata Torino.
ANGELICA Domenico, comando militare Sardegna (S. M.).
RUGGIERO Ruggero, 9° artiglieria campagna.
PUGLIESE Claudio, capo S. M. divisione Livorno.
SCANAGATTA Ubaldo, 28° regg. artiglieria campagna.
CARUSI Antonio, 5° regg. artiglieria pesante campale.
ROSICA Achille, 12° regg. artiglieria pesante campale.
VALLETTI BORGNINI Alfredo, 10° regg. artiglieria campagna.
DE ROSE Francesco, capo di S. M. div. Palermo (S. M.).
BELLETTI Pietro, 3° reggimento artiglieria campagna.
MAZZINI Luigi, ispett. truppe alpine.
MANZI Luigi, 19° reggimento artiglieria campagna.
MAGGIORI Italo, scuola applicazione artiglieria e genio.
CHIARI Augusto, comando artiglieria corpo armata Roma.
BERGONZI Angelo, ufficio monografie corpo S. M.
ZANOTTI Rinaldo, 27° artiglieria campagna.
IGNESTI Alfredo, direzione artiglieria corpo armata Udine.
GIOVANNOZZI Aldo, 7° artiglieria campagna.
VILLANIS Virgilio, 13° reggimento artiglieria campagna.

Genio.

BIANCHI Armando, S. M. - delegazione trasporti Torino.
ALVINO Raffaele, reggimento ferrovieri.
IELMONI Nestore, 3° battaglione pontieri.
ORIGLIA Errico, comando genio Sicilia.
RAVERA Francesco, reggimento ferrovieri.
BEGHI Aldo, gruppo aerostieri.

MIELE Arualdo, ufficio fortificazione C. A. Trieste.
BARATELLI Pietro, 3° reggimento genio.
FOGLIAMI Luigi, ufficio fortificazione C. A. Verona.
MOLINARI Michele, ufficio fortificazione C. A. Alessandria.
TAMBURRINO Rocco, comando genio C. A. Bari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Avviso di concorso a 15 posti di bibliotecario aggiunto nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 15 posti di bibliotecario aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo,

b) coloro che prestano ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi o di volontari nelle Biblioteche governative, o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università di tipo *A*, esercitando alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo di gruppo *A* dei detti Istituti.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore, ma è necessario il possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio di cui all'articolo seguente, comma 3°, lettera *g*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

g) laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle Università del Regno;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) certificato, da rilasciarsi dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti che non appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di bibliotecario aggiunto (grado 10°, gruppo *A*), salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, comma ultimo del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 27 luglio 1931 Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO

Avviso di concorso a 13 posti di ordinatore nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923 n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;
Veduto il R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di ordinatore (grado 11°, gruppo *B*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:
a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;
b) coloro che prestano ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi o di volontari nelle Biblioteche governative o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università di tipo *A*, esercitando alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo di gruppo *B* dei detti Istituti
Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore, ma è necessario il possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio di cui all'articolo seguente, comma 3°, lettera *g*).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti, vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

g) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado (istituti industriali, istituti commerciali, scuole agrarie medie, istituti nautici);

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal Podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) certificato, da rilasciarsi dal capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti che non appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di ordinatore (grado 11°, gruppo *B*, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, comma ultimo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 27 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Avviso di concorso a sette posti di aiutante nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;

Veduta la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di aiutante (grado 13°, gruppo *C*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3 o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi,

b) coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3 ed appartengano, alla stessa data, a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

c) il personale che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovi in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, di volontario o di fattorino nelle Biblioteche governative o nelle Biblioteche speciali di Facoltà delle Università

di tipo *A*, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del personale di gruppo *C* delle Biblioteche pubbliche governative.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del prescritto titolo di studio, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale sopra indicato ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età stabilito dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti, vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i diciotto anni;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960,

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità

mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

g) diploma originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuola complementare (o da scuola secondaria di avviamento al lavoro) o da scuola professionale di secondo grado (scuola industriale o di tirocinio, scuola commerciale, scuola agraria pratica);

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

l) gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, devono unire alla domanda apposito certificato, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi;

m) il personale (avventizi, volontari e fattorini) che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del prescritto titolo di studio, deve unire alla istanza un certificato, da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio, dal quale risultino gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata, la qualità del servizio.

I concorrenti che non appartengano ai ruoli delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono inoltre unire copia dello stato matricolare ed un documento ufficiale da cui risulti lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10, 12 del regolamento degli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n 2717

Art. 7.

Salvo il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, i vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di aiutante (grado 13°, gruppo *C*) nelle Biblioteche governative, dopo il prescritto periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI — *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO

Estratto dal regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 4. — L'amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta civile, morale e politica dei candidati, e di giudicare insindacabilmente della regolarità di essa. Ha inoltre la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del ministro.

Art. 5. — Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *A*, di due professori, stabili o non stabili, delle università del Regno, di un funzionario di carriera amministrativa del ministero, di grado non inferiore al 6°, e di due funzionari del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, di grado non inferiore al 7°;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *B*, di un funzionario di carriera amministrativa del ministero, di grado non inferiore al 6°, di due funzionari del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche, di grado non inferiore al 7°, e di due professori dei regi istituti medi di istruzione di 2° grado;

c) per la nomina a posti di grado iniziale del ruolo del gruppo *C*, di un funzionario di carriera amministrativa del ministero, di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche, di grado non inferiore al 7°, e di un professore dei regi istituti medi di istruzione.

Il ministro ha facoltà di aggregare, ove occorra, alla commissione di cui alla precedente lettera *a*) uno o più esperti, con voto consultivo, per le lingue straniere o per materie speciali.

Funziona da segretario delle commissioni giudicatrici un impiegato di carriera amministrativa del ministero.

Art. 6. — Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

La commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione si aduna, per la scelta del tema, prima dell'ora fissata per la prova.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova, scritta e orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e delle media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, la precedenza e regolata in conformità dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9. — Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *A* delle biblioteche governative è richiesta una laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle università del Regno.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) versione in francese di un brano di prosa italiana corrente;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo, e legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 6, comma 7°, la commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 6,25 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 6,25 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca, o di traduzione da una lingua moderna diversa da quelle sulle quali esso ha sostenute le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti 2,50 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati.

Art. 10. — Gli aspiranti ai posti del grado iniziale dei ruoli gruppi *B* e *C* delle biblioteche pubbliche governative debbono, prima di cominciare i rispettivi esami, sostenere una prova grafica, nella quale mostrino di sapere scrivere sotto dettatura, in scrittura chiara, e corrente, un brano di autore italiano. Solo superando in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli esami.

Art. 11. — L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *B* consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia e letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

prove orali:

d) elementi di storia delle letterature greca, latina e italiana;

e) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche.

Art. 12. — L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *C* consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 48ª, anno 1931-IX, circolare 446:

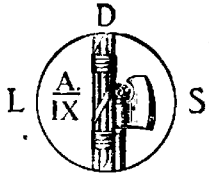
A pagina 1892, 3° capoverso (corpo armata di Torino) 5ª riga:

Capitano BOLOGNI Aldo, 3° alpini, leggasi:

Capitano BOLGERI Aldo, 3° alpini.

I prezzi dei volumi del « *Modello degli inventari del materiale d'artiglieria del genio ed automobilismo* » di cui alla circolare n. 500, dispensa 53ª *giornale militare* 1931, debbono essere così modificati:

Vol.	I - *Materiali delle categorie* I, II	L.	15 —
Vol.	II - *Materiali delle categorie* III, IV, V, VI	»	8,50
Vol.	III - *Materiali delle categorie* VII, VIII . .	»	7,50
Vol.	IV - *Materiali delle categorie* IX, X, XI . .	»	5 —
Vol.	V - *Materiali delle categorie* XII, XIII, XIV	»	20 —
Vol.	VI - *Materiali delle categorie* XV	»	20,50
Vol.	VII - *Materiali delle categorie* XVI, XVII . .	»	8,50
Vol.	VIII - *Materiali delle categorie* XVIII, XIX, XX	»	3,50
Vol.	IX - *Materiali delle rimanenti categorie* . .	»	9 —



PREZZO L. 1,80

(4102133) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª 1931 - ANNO IX 7 OTTOBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 517 - 7 ottobre 1931 - Anno IX — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare. *Pag.* 2195

PARTE PRIMA

Circolare N. 517. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 7 ottobre 1931 - Anno IX.

In seguito alle recenti modificazioni apportate alla circoscrizione territoriale militare e a quella amministrativa del Regno, si è reso necessario variare anche la ripartizione in zone militari del territorio di alcuni distretti.

Pertanto, questo Ministero ha ricompilato le tabelle di cui alla circolare 513 G. M. 1930, nel modo qui di seguito specificato. Esse sono aggiornate con le varianti alla circo-

scrizione amministrativa, contenute nella dispensa 28ª del *giornale militare* c. a.: gli enti tutti interessati provvederanno a mantenerle costantemente al corrente, sulla base delle eventuali successive varianti alla circoscrizione suddetta, che verranno di volta in volta indicate nelle apposite notificazioni del *giornale militare*.

Le tabelle annesse andranno in vigore dal 15 ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

INDICE ALFABETICO DEI DISTRETTI MILITARI.

Agrigento	Pag.	2199	Firenze	»	2234
Alessandria	»	2200	Foggia		2235
Ancona	»	2201	Forlì	»	2236
Aquila	»	2202	Frosinone	»	2237
Arezzo	»	2202	Gaeta	»	2238
Ascoli Piceno	»	2203	Genova	»	2238
Avellino	»	2204	Gorizia	»	2239
Aversa	»	2206	Grosseto	»	2240
Bari	»	2207	Ivrea	»	2240
Barletta	»	2207	Lecce	»	2241
Belluno	»	2208	Lodi	»	2243
Benevento	»	2209	Lucca	»	2244
Bergamo	»	2210	Macerata	»	2244
Bologna	»	2212	Mantova	»	2245
Bolzano	»	2213	Massa Carrara	»	2246
Brescia	»	2214	Messina	»	2247
Cagliari	»	2216	Milano I	»	2248
Caltanissetta	»	2217	Milano II	»	2248
Campobasso	»	2217	Modena	»	2249
Casale	»	2219	Mondovì	»	2249
Caserta	»	2220	Monza	»	2251
Catania	»	2221	Napoli	»	2252
Catanzaro	»	2222	Nola	»	2253
Chieti	»	2224	Novara	»	2254
Chivasso	»	2225	Oristano	»	2256
Como	»	2227	Orvieto	»	2257
Cosenza	»	2229	Padova	»	2258
Cremona	»	2231	Palermo	»	2260
Cuneo	»	2233	Parma	»	2261
Ferrara	»	2234	Pavia	»	2262

Perugia . . . . . *Pag.* 2263
Pesaro . . . . . » 2264
Piacenza . . . . . » 2265
Pinerolo . . . . . » 2266
Pisa . . . . . » 2266
Pistoia . . . . . » 2267
Pola . . . . . » 2268
Potenza . . . . . » 2268
Ragusa . . . . . » 2270
Ravenna . . . . . » 2270
Reggio Calabria . . . . » 2270
Reggio Emilia . . . . . » 2272
Roma I . . . . . » 2273
Roma II . . . . . » 2273
Rovigo . . . . . » 2274
Sacile . . . . . » 2274
Salerno . . . . . » 2276
Sassari . . . . . » 2278
Savona . . . . . » 2278
Siena . . . . . » 2280
Siracusa . . . . . *Pag.* 2280
Sondrio . . . . . » 2281
Spoleto . . . . . » 2282
Sulmona . . . . . » 2283
Taranto . . . . . » 2283
Teramo . . . . . » 2284
Torino . . . . . » 2285
Tortona . . . . . » 2286
Trapani . . . . . » 2288
Trento . . . . . » 2288
Treviglio . . . . . » 2290
Treviso . . . . . » 2291
Trieste . . . . . » 2292
Udine . . . . . » 2294
Varese . . . . . » 2296
Venezia . . . . . » 2297
Vercelli . . . . . » 2298
Verona . . . . . » 2300
Vicenza . . . . . » 2302
Viterbo . . . . . » 2303

TABELLA DELLA RIPARTIZIONE

in zone militari del territorio di ciascun distretto militare

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AGRIGENTO (60)	Agrigento 1	Agrigento - Joppolo Giancaxio - Lampedusa e Linosa - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Cattolica Eraclea - Montallegro - Siculiana - Favara Cianciana.
	Agrigento 2	Canicattì - Aragona - Comitini - Sant'Angelo Muxaro - Licata - Naro - Castrofilippo Palma di Montechiaro - Racalmuto - Grotte - Ravanusa - Campobello di Licata.
	Agrigento 3	Bivona - Alessandria della Rocca - Santo Stefano Quisquina - Cammarata - San Giovanni Gemini - Casteltermini - San Biagio Platani.
	Agrigento 4	Sciacca - Calamonaci - Ribera - Burgio - Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Caltabellotta - Menfi - Sambuca di Sicilia - Santa Margherita di Belice - Montevago.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ALESSANDRIA (1)	Alessandria 1	Alessandria
	Alessandria 2	Borgoratto Alessandrino - Bosco Marengo - Casal Cermelli - Cassine - Castellazzo Bormida - Castelletto Scazzoso - Felizzano - Frascaro - Fresonara - Frugarolo - Gamalero - Lu - Masio - Oviglio - Predosa - Quargnento - San Salvatore Monferrato Quattordio - Sezzadio - Solero - Castello d'Annone - Cerro Tanaro - Refrancore - Basaigana - Pietra Marazzi - Valenza - Villabella - Pecetto di Valenza - Alluvioni - Cambiò.
	Alessandria 3	Acqui - Alice Bel Colle - Bistagno - Bubbio - Carpeneto - Cartosio - Castelletto d'Erro - Castelnuovo Bormida - Cassinasco - - Castel Rocchero - Cavatore - Cessole - Grognardo - Cassinelle - Malvicino - Melazzo - Mombaldone - Monastero Bormida - Montabone - Montechiaro Denice - Morbello - Morsasco - Olmo Gentile - Orsara Bormida - Pareto - Ponti - Ponzone - Ricaldone - Rivalta Bormida - Roccaverano - Rocchetta Palafea - S. Giorgio Scarampi - Serole - Sessame - Spigno Monferrato - Strevi - Vesime - Cremolino - Loazzolo - Molare - Montaldo Bormida - Prasco - Rocca Grimalda - Trisobbio - Quaranti.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ALESSANDRIA	Alessandria 4	Bergamasco - Bruno - Calamandrana - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Cortiglione - Fontanile - Incisa Scapaccino - Maranzana - Nizza Monferrato - Vaglio Serra - Mombaruzzo.
ANCONA (34)	Ancona 1	Ancona - Camerano - Numana - Loreto - Santa Maria Nuova - Osimo - Agugliano - Castelfidardo - Filottrano - Offagna - Polverigi.
	Ancona 2	Chiaravalle - Montecarotto - Montemarciano - Senigallia - Barbara - Castel Colonna - Castelleone di Suasa - Corinaldo - Monterado - Ostra - Ostra Vetere - Ripe - Serra de'Conti - Jesi - Belvedere Ostrense - Monsano - Monte S. Vito - Morro d'Alba - San Marcello.
	Ancona 3	Fabriano - Cerreto d'Esi - Serra San Quirico - Castelbellino - Castelplanio - Cupramontana - Maiolati - Rosora Mergo - Staffolo - Sassoferrato - Arcevia - Genga - Monte Roberto.
	Ancona 4	Zara - Lagosta.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AQUILA DEGLI ABRUZZI (48)	Aquila degli Abruzzi 1	Aquila degli Abruzzi - Navelli - Ocre - Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo - Barisciano - Calascio - Castel del Monte - Poggio Picenze - San Pio delle Camere - Santo Stefano di Sessanio - Capestrano - Caporciano - Carapelle Calvisio - Castelvecchio Calvisio - Collepietro - Ofena - Villa Santa Lucia degli Abruzzi - Castelvecchio Subequo - Acciano - Castel di Ieri - Gagliano Aterno - Goriano Sicoli - Molina Aterno - Secinaro - San Demetrio ne' Vestini - Fagnano Alto - Fontecchio - Fossa - Prata d'Ansidonia - Tione degli Abruzzi.
	Aquila degli Abruzi 2	Montereale - Campotosto - Capitignano - Pizzoli - Barete - Cagnano Amiterno - Scoppito - Tornimparte - Amatrice - Accumoli - Cittaducale - Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Petrella Salto - Borbona - Cittareale - Posta - Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano - Leonessa.
AREZZO (49)	Arezzo 1	Arezzo - Civitella in Val di Chiana - Fojano della Chiana - Lucignano - Marciano - Monte San Savino - Cortona - Castiglion Fiorentino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AREZZO	Arezzo 2	Montevarchi - Bucine - Laterina - Pergine Valdarno - San Giovanni Valdarno - Loro Ciuffenna - Pian di Scò - Terranova Bracciolini - Castiglion Fibocchi - Castelfranco di Sopra - Cavriglia.
	Arezzo 3	Capolona - Subbiano - Bibbiena - Castel S. Nicolò - Poppi - Pratovecchio Stia - Montemignaio - Chiusi della Verna - Chitignano - Ortignano Raggiolo - Talla - Castel Focognano.
	Arezzo 4	Anghiari - Pieve Santo Stefano - Sansepolcro - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Sestino.
ASCOLI PICENO (58)	Ascoli Piceno 1	Ascoli Piceno - Folignano - Force - Maltignano - Palmiano - Rocca di Fluvione - Venarotta - Arquata del Tronto - Acquasanta - Montegallo - Offida - Appignano del Tronto - Carassai - Castel di Lama - Castignano - Castorano - Colli del Tronto - Montalto delle Marche - Montedinove - Rotella - Spinetoli - Comunanza - San Benedetto del Tronto - Acquaviva Picena - Monsampolo del Tronto - Monteprandone - Campofilone - Pedaso - Ripatransone - Cossignano - Cupra Marittima - Grottammare - Massignano - Montefiore dell'Aso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno 2	Amandola - Montefortiuo - Montemonaco - Montefalcone Appennino - Sant Vittoria in Matenano - Sant'Elpidio a Mare - Smerillo - Torre San Patrizio - Petritoli - Ponzano di Fermo - Porto San Giorgio - Rapagnano - Fermo - Altidona - Belmonte Piceno - Montottone - Grottazzolina - Lapedona - Moresco - Monte Giberto - Montegranaro - Montelparo - Ortezzano - Monte Rinaldo - Monterubbiano - Monte Urano - Monte San Pietrangeli - Monte Vidon Combatte - Montegiorgio - Falerone - Francavilla d'Ete - Magliano di Tenna - Massa Fermana - Monsampietro Morico - Montappone - Servigliano - Monteleone di Fermo - Monte Vidon Corrado.
AVELLINO (50)	Avellino 1	Santo Stefano del Sole - Sirignano - Summonte - Manocalzati - Mercogliano - Montefalcione - Monteforte Irpino - Montefredane - Sperone - Avellino - Aiello del Sabato - Altavilla Irpina Santa Paolina - Atripalda - Baiano - Avella - Bellizzi - Capriglia - Chianche - Grottolella - Tufo - Mugnano del Cardinale - Ospedaletto d'Alpinolo - Pietrastornina - Prata di Principato Ultra

Distretto militare.	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	*Segue;* Avellino 1	- S. Michele di Serino - Pratola Serra - Quadrelle - Sant'Angelo a Scala - Cervinara - Roccabascerana - Rotondi - San Martino Valle Caudina - Serino - Contrada - Forino - Santa Lucia di Serino - Chiusano di San Domenico - Candida - Parolise - Salza Irpina - Lauro - Domicella - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro - Quindici - Taurano - Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Solofra - San Potito Ultra - Volturara Irpina.
	Avellino 2	Montefusco - Pietradefusi - Torre le Nocelle - Lapio - Castelvetere di Calore - Montemarano - Montemiletto - Castel Baronia - Carife - Flumeri - San Nicola Baronia - San Sossio Baronia - Trevico - Vallata - Grottaminarda - Bonito - Mirabella Eclano - Fontanarosa - Taurasi - Sant'Angelo all'Esca - Bisaccia - Rocchetta Sant'Antonio - Bagnoli Irpino - Gesualdo - Rocca San Felice - Torella de' Lombardi - Frigento - Sturno - Villamaina - Montella - Cassano Irpino - Nusco - Paternopoli - Castelfranci - Luogosano - San Mango sul Calore.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	Avellino 3	Ariano Irpino - Casalbore - Montecalvo Irpino - Sant'Arcangelo Trimonte - Villanova del Battista - Zungoli - Melito Irpino - Greci - Montaguto - Savignano di Puglia.
	Avellino 4	Lacedonia - Sant'Angelo de' Lombardi - Andretta - Guardia Lombardi - Lioni - Monteverde - Morra Irpino - Calabritto - Caposele - Senerchia - Calitri - Cairano - Teora - Conza della Campania - Sant'Andrea di Conza - Aquilonia.
AVERSA (103)	Aversa 1	Aversa - Frattamaggiore - Casandrino Crispano - Frattaminore - Grumo Nevano - Sant'Antimo - Atella di Napoli - Caivano - Cardito.
	Aversa 2	Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procida Ventotene - Marano di Napoli - Calvizzano - Qualiano - Giugliano in Campania - Mugnano di Napoli - Villaricca - Procida - Ischia - Barano d'Ischia - Casamicciola - Forio - Lacco Ameno - Serrara Fontana - Melito di Napoli
	Aversa 3	Casoria - Arzano - Pomigliano d'Arco - Casalnuovo di Napoli - Afragola

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BARI (3)	Bari 1	Bari - Bitritto - Loseto - Bitonto - Giovinazzo - Palo del Colle - Modugno - Bitetto - Toritto - Grumo Appula - Sannicandro di Bari.
	Bari 2	Mola di Bari - Triggiano - Valenzano - Casamassima - Monopoli - Locorotondo - Polignano a Mare - Putignano - Castellana - Turi - Sammichele di Bari - Rutigliano - Capurso - Cellammare - Conversano - Noicattaro - Adelfia - Noci - Alberobello.
	Bari 3	Altamura - Gravina in Puglia - Cassano delle Murge - Gioia del Colle - Santeramo in Colle - Acquaviva delle Fonti.
BARLETTA (66)	Barletta 1	Barletta - Andria.
	Barletta 2	Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola.
	Barletta 3	Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi.
	Barletta 4	Bisceglie - Molfetta - Trani.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BELLUNO (77)	Belluno 1	Belluno - Chies d'Alpago - Limana - Farra d'Alpago - Mel - Pieve d'Alpago - Ponte nelle Alpi - Puos d'Alpago - Sedico - Sospirolo - Tambre d'Alpago - Trichiana - Agordo - Alleghe - Cencenighe - Falcade - Forno di Canale - Gosaldo - La Valle - Rivamonte - Rocca Pietore - San Tommaso - Taibon - Vallada - Voltago Colle Santa Lucia - Livinallongo - Selva di Cadore.
	Belluno 2	Feltre - Cesio Maggiore - Fonzaso - Lamon - Lentiai - Pedavena - Quero - San Gregorio nelle Alpi - Santa Giustina Bellunese - Seren del Grappa - Sovramonte - Vas - Alano di Piave - Arsiè.
	Belluno 3	Cortina d'Ampezzo - Pieve di Cadore - Auronzo - Borca - Calalzo - Cibiana - Comelico Superiore - Danta - Domegge - Lorenzago - Lozzo Cadore - Ospitale - Perarolo - San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore - Santo Stefano di Cadore - San Vito di Cadore - Sappada - Valle di Cadore - Vigo Cadore - Vodo - Zoppè - Castello Lavazzo - Forno di Zoldo - Longarone - Zoldo Alto - Soverzere.
	Belluno 4	Monguelfo - Braies - Dobbiaco - Rasun Valdaora - San Candido - Sesto - Villabassa - Valle di Casies.

Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Benevento 1	Benevento - Arpaise - Ceppaloni - Padu-li - Pago Veiano - Pescolamazza - Pie-trelcina - San Leucio del Sannio - San-t'Angelo a Cupolo - Apollosa - San Giorgio del Sannio - Apice - San Mar-tino Sannita - San Nazzaro Calvi - San Nicola Manfredi - Fragneto l'Abate - Fragneto Monforte.
Benevento 2	Buonalbergo - San Bartolomeo in Galdo - Baselice - Castelfranco in Miscano - Colle Sannita - Foiano di Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Montefal-cone di Val Fortore - San Giorgio la Molara - San Marco dei Cavoti - Mo-linara.
Benevento 3	Ponte - Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Pietraroia - San Lorenzello - Guardia Sanframondi - San Lorenzo Maggiore - Morcone - Sassinoro - Pontelandolfo - Campolattaro - Casalduni - San Lupo - Circello - Reino - Santa Croce del San-nio - Castelpagano.
Benevento 4	Faicchio - Amorosi - San Salvatore Te-lesino - Castelvenere - Castelvetere in Val Fortore - Piedimonte d'Alife - Ai-lano - Alife - Alvignano - Caiazzo - Castel Campagnano - Castello d'Alife

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BENEVENTO	*Segue:* Benevento 4	Dragoni - Gioia Sannitica - Ravissanina - Ruviano - San Gregorio - San Potito Sannitico - Sant'Angelo d'Alife - Valle Agricola - Piana di Caiazzo.
	Benevento 5	Airola - Arpaja - Bucciano - Forchia - Mojano - Paolisi - Durazzano - Limatola - Montesarchio - Bonea - Pannarano - Campoli del Monte Taburno - Castelpoto - Cautano - Foglianise - Paupisi - Tocco Caudio - Torrecuso - Sant'Agata de' Goti - Solopaca - Frasso Telesino - Melizzano - Vitulano.
BERGAMO (42)	Bergamo 1	Bergamo - Caprino Bergamasco - Carenno - Curdomo - Valbrembo - Paladina - Ponteranica - Ranica - Sorisole - Torre Boldone - Almenno S. Salvatore - Almè con Villa - Almenno S. Bartolomeo - Barzana - Bedulita - Berbenno - Brumano - Calolzio - Corte - Capizzone - Cisano Bergamasco - Corna - Costa Imagna - Erve - Fuipiano Valle Imagna - Monte Marenzo - Palazzago - Pontida - Roncola - Rota d'Imagna - Strozza - Torre de' Busi - Vercurago - Villa d'Adda - Valsecca - Ubiale Clanezzo - Zogno - Averara - Blello - Branzi - Brembilla - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cusio - Dossena - Foppolo - Gerosa - Mezzoldo - Olmo al Brembo - Ornica - S. Martino dei

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BERGAMO	*Segue:* Bergamo 1	Calvi - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - S. Giovanni Bianco - S. Pellegrino - S. Brigida - Sedrina - Serina - Taleggio - Isola di Fondra - Valleve - Valtorta - Vedeseta - Oltre il Colle - Bracca di Costa Serina - Locatello - S. Omobono Imagna - Carvico - Mapello - Ponte S. Pietro - Ambivere - Sotto il Monte - Bonate Sopra - Calusco d'Adda - Presezzo - Terno d'Isola - Riviera d'Adda.
	Bergamo 2	Albino - Alzano Lombardo - Aviatico - Gorle - Nembro - Nese - Pedrengo - Pradalunga - Selvino - Seriate - Villa di Serio - Casazza di Mologna - Grumello del Monte - Adrara S. Martino - Adrara S. Rocco - Albano S. Alessandro - Rocca del Colle - Bolgare - Borgounito - Castelli Caleppio - Carobbio degli Angeli - Chiuduno - Costa dei Monticelli Credaro - Entratico - Foresto Sparso - Gandosso - Gaverina - Gorlago - Predore - Cenate d'Argon - Telgate - Torre dei Roveri - Trescore Balneario - Ranzanico - Villongo - Viadanica - Sarnico - Clusone - Ardesio - Dezzo di Scalve - Valbondione - Casnigo - Cerete - Castione della Presolana - Cene - Colzate - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Gromo - Leffe - Villa d'Ogna - Oneta - Parre

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BERGAMO	*Segue:* Bergamo 2	- Peja - Nossa - Rovetta con Fino - Schilpario - Songavazzo - Vertova - Vilminore di Scalve - Parzanica - Lovere - Tavernola Bergamasca - Vigolo - Bossico - Castro - Costa Volpino - Endine Gaiano - Pianico - Riva di Solto - Rogno - Solto Collina - Sovere - Spinone dei Castelli - Scanzorosciate.
	Bergamo 3	Bonate Sotto - Bottanuco - Capriate S. Gervasio - Marne - Suisio - Centrisola - Brembate - Treviolo - Lallio - Orio al Serio - Stezzano - Azzano San Paolo.
BOLOGNA (6)	Bologna 1	Bologna.
	Bologna 2	Anzola dell'Emilia - Bazzano - Borgo Panigale - Casalecchio di Reno - Crespellano - Marzabotto - Monte S. Pietro - Monteveglio - Ozzano dell'Emilia - Savigno - San Lazzaro di Savena - Zola Predosa - Castello di Serravalle - Praduro e Sasso.
	Bologna 3	Loiano - Monghidoro - Monterenzio - Monzuno - Castel S. Pietro dell'Emilia - Bagni della Porretta - Vergato Castel d'Aiano - Castel di Casio - Gaggio Montano - Granaglione - Grizzana -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BOLOGNA	*Segue:* Bologna 3	Lizzano in Belvedere - Castiglione dei Pepoli - Camugnano - S. Benedetto Val di Sambro - Pianoro.
	Bologna 4	Argelato - Bentivoglio - Calderara di Reno - Castelmaggiore - Galliera - Malalbergo - S. Giorgio di Piano - San Pietro in Casale - Castello d'Argile - San Giovanni in Persiceto - Crevalcore - Sala Bolognese - Sant'Agata Bolognese - Pieve di Cento.
	Bologna 5	Baricella - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Minerbio - Budrio - Molinella - Medicina - Castel Guelfo di Bologna.
BOLZANO (93)	Bolzano 1	Bolzano - Cornedo all'Isarco - Laives - Meltina - Nova Levante - Nova Ponente - Renon - San Genesio Atesino - Sarentino - Terlano - Tires - Caldaro - Appiano - Vadena - Chiusa - Barbiano - Funes - Laion - Ponte all'Isarco - Villandro - Ortisei - Castelrotto - Fiè - Santa Cristina - Selva - Bressanone - Luson - Rio di Pusteria - Sant'Andrea in Monte - Vandoies - Varna - Terento - S. Lorenzo in Pusteria - Selva dei Molini - Brunico - Chienes - Campo Tures - Valle Aurina - Tunes - Curon Venosta Falzes - Gais - Perca-Marebbe - Badia

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BOLZANO	*Segue:* Bolzano 1	- Vipiteno - Brennero - Ceves - Mezzaselva - Prati - Racinès - Campo di Trens - Vizze - Merano - Caines - Gargazzone - Lagundo - Marlengo - Moso - Naturno - Parcines - Plaus - Postal - Rifiano - San Leonardo in Passiria - Scena - Tirolo - Verano - Avelengo - Naz Sciaves - Glorenza - Malles Venosta - Prato allo Stelvio - Sluderno - Tubre - Lana - Cermes - Nalles - Tesimo-Ultimo - Silandro - Castelbello Ciardes - Laces - Lasa - Martello - Senales - Ladinia - San Martino in Badia.
BRESCIA (43)	Brescia 1	Brescia - Bovezzo - Castegnato - Cellatica -Collebeato - Concesio - Gussago - Nave - Ome - Ospitaletto - Paderno Franciacorta - Rodengo Saiano - Roncadelle - Torbole Casaglia - Travagliato - Bovegno - Gardone Val Trompia - Collio - Lodrino - Lumezzane - Marcheno - Pezzaze - Polaveno - Sarezzo - Tavernole sul Mella - Iseo - Marone - Monticelli Brusati - Provaglio d'Iseo - Sale Marasino - Monte Isola - Villa Carcina.
	Brescia 2	Borgosatollo - Botticino - Castenedolo - Mazzano - Nuvolento - Rezzato - S. Zeno Naviglio - Serle - Nuvolera - Lonato Bedizzole - Calvagese della Riviera - Desenzano del Garda - Padenghe - Poz-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BRESCIA	*Segue:* Brescia 2	zolengo - Sirmione - Salò - Agnosine - Anfo - Bagolino - Bione - Capovalle - Casto - Gardone Riviera - Gargnano - Gavardo - Idro - Lavenone - Prevalle - Limone sul Garda - Pertica Alta - Manerba - Mura - Muscoline - Pertica Bassa - Odolo - Polpenazze - Preseglie - Provaglio Val Sabbia - Puegnago - Roè Volciano - Sabbio Chiese - S. Felice del Benaco - Tignale - Toscolano - Maderno - Tremosine - Treviso Bresciano - Vallio - Villanuova sul Clisi - Vobarno - Vestone.
	Brescia 3	Breno - Edolo - Angolo - Bienno - Borno - Capo di Ponte - Ceto Cerveno - Cimbergo Paspardo - Corteno - Darfo - Esine - Gianico - Incudine - Lozio - Malonno - Paisco Loveno - Pian d'Artogne - Ponte di Legno - Valsaviore - Vezza d'Oglio - Vione - Cividate Malegno - Temù - Ossimo - Pisogne - Zone - Cedegolo.
	Brescia 4	Berlingo - Capriano-Azzano - Castel Mella - Lograto - Mairano - Poncarale Flero - Corzano - Barbariga - Comezzano Cissago - Dello - Trenzano.
	Brescia 5	Bagnolo Mella - Montichiari - Acquafredda - Calcinato - Calvisano - Carpenedolo - Ghedi - Isorella - Remedello - Visano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CAGLIARI (15)	Cagliari 1	Cagliari - Capoterra - Sestu - Decimomannu - Assemini - Decimoputzu - Elmas - Santo Sperato - Uta - Villaspeciosa - Siliqua - Vallermosa - Mandas - Gesico - Siurgus Donigala - Villanovafranca - Nurri - Orroli - Muravera - San Vito Villaputzu - Nuraminis - Monastir - Samatzai - Serrenti - Ussana - Pula - Sarroch - Quartu Sant'Elena - Villasimius - Sernobì - Barrali - Donori - Guasila - San Basilio - Sant'Andrea Frius - Selegas - Saniuri - Collinas - Furtei - Lunamatrona - San Gavino Monreale - Sardara - Tuili - Villamar - San Nicolò Gerrei - Armungia - Ballae - Silius - Villasalto - Escalaplano - Serramanna - Samassi - Villasor - Sinnai - Burcei - Dolianova - Serdiana - Soleminis.
	Cagliari 2	Iglesias - Domusnovas - Gonnesa - Musei - Portoscuso - Villamassargia - Carloforte - Fluminimaggiore - Guspini - Arbus - Pabillonis - Santadi - Narcao - Giba - Sant'Antioco - Calasetta - Serbariu - Palmas Suergius - Tratalias - Teulàda - Domus de Maria - Villacidro - Gonnosfanadiga.
	Cagliari 3	Lanusei - Arzana - Ilbono - Loceri - Villagrande Strisaili - Aritzo - Belvi - Desulo - Gadoni - Isili - Escolca - Genoni - Gergei - Nuragus - Nurallao - Serri - Barumini - Gesturi - Jerzu - Gairo Nuovo - Osini - Perdasdefogu - Tertenia - Ulassai - Laconi - Meana Sardo -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAGLIARI	*Segue:* Cagliari 3	Seui - Esterzili - Sadali - Seulo - Ussai - Villanovatulo - Sorgono - Atzara - Austis - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Arbatax di Tortolì - Barisardo - Baunei - Talana - Triei - Urzulei.
CALTANISSETTA (31)	Caltanissetta 1	Caltanissetta - Buompensiere - San Cataldo - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli - Acquaviva Platani - Campofranco - Milocca - Sutera - Sommatino - Delia - Villalba - Marianopoli - Vallelunga Pratameo - S. Caterina Villarmosa - Resuttano.
	Caltanissetta 2	Enna - Calascibetta - Villarosa - Pietraperzia.
	Caltanissetta 3	Piazza Armerina - Aidone - Barrafranca - Valguarnera Caropepe.
	Caltanissetta 4	Gela - Butera - Mazzarino - Niscemi - Riesi.
	Caltanissetta 5	Nicosia - Sperlinga - Agira - Gagliano - Castelferrato - Centuripe - Catenanuova - Leonforte - Nissoria - Regalbuto - Troina - Cerami - Assoro.
CAMPOBASSO (46)	Campobasso 1	Campobasso - Baranello - Busso - Cercepiccola - Gildone - Ripalimosano - San Giuliano del Sannio - Sepino - Toro - Trivento - Vinchiaturo - Cercemaggiore - Castropignano - Casalciprano - Fossalto - Pietracupa - Salcito - Torella del Sannio - Montagano - Campodipietra - Limosano - Matrice - Monacilioni - San Biase - Riccia - Gambatesa - Jelsi - Tufara - Bojano - Spinete - Campochiaro - Guardiaregia - S. Mas-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAMPOBASSO	*Segue:* Campobasso 1	simo - Cantalupo nel Sannio - Castelpetroso - Macchiagodena - Roccamandolfi - Sant'Angelo in Grotte - Frosolone - Duronia - Sant'Elena Sannita - Pietracatella - San Giovanni in Galdo - Molise - San Polo Matese.
	Campobasso 2	Poggio Sannita - Isernia - Carpinone - Castelpizzuto - Fornelli - Monteroduni - Sessano - Bagnoli del Trigno - Civitanova del Sannio - Agnone - Pietrabbondante - Capracotta - Castel del Giudice - Pescopennataro - Sant'Angelo del Pesco - Carovilli - Pescolanciano - San Pietro Avellana - Vastogirardi - Cerro al Volturno - Colli al Volturno - Forlì del Sannio - Rionero Sannitico - Roccasicura - Montenero Valcocchiaro - Venafro - Filignano - Montaquila - Capriati al Volturno - Fontegreca - Gallo - Ciorlano - Letino - Prata Sannita - Pratella - Castel San Vincenzo.
	Campobasso 3	Campolieto - Castellino del Biferno - Petrella Tefirnina - Bonefro - Colletorto - Montelongo - San Giuliano di Puglia - Sant'Elia a Pianisi - Larino - Guardalfiera - Montorio nei Frentani - San Martino in Pensilis - Santa Croce di Magliano - Ururi - Casacalenda - Morrone del Sannio - Provvidenti - Ripabottoni - Civitacampomarano - Castelbottaccio - Castelmauro - Lucito - Lupara - Guglionesi - Montecilfone - Petacciato - Portocannone - Montefalcone nel Sannio - Montemitro - Roccavivara - S. Felice del Littorio - Palata -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAMPOBASSO	*Segue:* Campobasso 3	Acquaviva Collecroci - Mafalda - Montenero di Bisaccia - Tavenna - Termoli - Campomarino - Rotello.
CASALE (86)	Casale 1	Casale Monferrato - Balzola - Borgo San Martino - Bozzole - Frassineto Po - Giarole - Morano sul Po - Pomaro Monferrato - Ticineto - Valmacca - Villanova Monferrato.
	Casale 2	Arameugo - Cocconato - Robella - Camino - Cella Monte - Frassinello Olivola - Gabiano - Moncestino - Occimiano - Ozzano Monferrato - Rosignano Monferrato - Terruggia - Treville - Villamiroglio - Mombello Monferrato - Pontestura - San Giorgio Monferrato - Cerrina - Serralunga di Crea - Ponzano Monferrato - Altavilla Monferrato - Camagna - Conzano - Cuccaro Monferrato - Fubine - Viarigi - Vignale - Mirabello Monferrato.
	Casale 3	Camerano Casasco - Castell'Alfero - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cortanze - Cortazzone - Cossombrato - Montafia - Montechiaro d'Asti - Passerano Marmorito - Piea - S. Paolo Solbrito - Soglio - Viale - Villa Corsione - Castelnuovo Don Bosco - Albugnano - Berzano di S. Pietro - Buttigliera d'Asti - Frinco - Alfiano Natta - Calliano - Castelletto Merli - Cereseto - Cunico Grazzano Monferrato - Moncalvo - Montiglio - Murisengo - Odalengo

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASALE	*Segue:* Casale 3	Grande - Odalengo Piccolo - Ottiglio - Penango - Sala Monferrato - Scandeluzza - Tonco - Villadeati - Casorzo - Castagnole Monferrato - Grana - Montemagno - Piovà - Moncucco Torinese.
	Casale 4	Asti - Monale - Portocomaro - Scurzolengo - Settime.
	Casale 5	Calosso - Canelli - Castagnole Lanze - Costigliole d'Asti - San Marzano Moasca - Baldichieri - Cellarengo - Dusino San Michele - Ferrere - Isola d'Asti - Mongardino - Revigliasco d'Asti - Rocca d'Arazzo - Rocchetta Tanaro - Tigliole - Valfenera - Vigliano d'Asti - Villafranca d'Asti - Villanova d'Asti - San Damiano d'Asti - San Martino Altieri - Antignano - Agliano - Belveglio - Castelnuovo Calcea - Mombercelli - Montaldo Scarampi - Montegrosso d'Asti - Vinchio - Celle Enomondo - Cisterna d'Asti.
CASERTA (26)	Caserta 1	Caserta - Castelmorrone - Recale - Arienzo San Felice - Santa Maria a Vico - Maddaloni - Cervino - Valle di Maddaloni - Santa Maria Capua Vetere -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASERTA	*Segue:* Caserta 1	Marcianise - Casalba - Fertilia - Cesa - Cancello ed Arnone - Castel Volturno - Grazzanise - Trentola - Frignano - Parete - Villa Literno - Albanova.
	Caserta 2	Formicola - Capua - Castel di Sasso - Liberi - Pontelatone - Santa Maria la Fossa - Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - Camigliano - Sparanise - Villa Volturno - Teano - Carinola - Francolise - Mondragone - Ponza (Isola) - Sessa Aurunca.
	Caserta 3	Rocchetta e Croce - Caianello - Pietramelara - Riardo - Roccaromana - Vairano Patenora - Baia e Latina - Pietravairano - Roccamonfina - Tora e Piccilli - Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine - Conca della Campania - Marzano Appio
CATANIA (18)	Catania 1	Catania - Gravina di Catania - Misterbianco - Motta Sant'Anastasia - San Gregorio di Catania - Sant'Agata di Battiati - Tremestieri Etneo - Belpasso - Camporotondo Etneo - Mascalucia - Nicolosi - S. Pietro Clarenza - Paternò - Trecastagni - Pedara - San Giovanni la Punta - Viagrande - Acireale - Aci Bonaccorsi - Aci Castello - Aci Catena - Aci Sant'Antonio.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANIA	Catania 2	Zafferana Etnea - Giarre - Calatabiano - Fiumefreddo di Sicilia - Mascali - Riposto - Sant'Alfio - Linguaglossa - Castiglione di Sicilia - Piedimonte Etneo
	Catania 3	Bronte - Maletto - Cesarò - Randazzo - Capizzi - Biancavilla - Adrano - Santa Maria di Licodia.
	Catania 4	Caltagirone - Mirabella - Imbaccari San Cerro - San Michele di Ganzaria - Grammichele - Militello in Val di Catania - Mineo - Rammacca - Palagonia - Radausa - Vizzini - Licodia Eubea - Scordia.
CATANZARO (19)	Catanzaro 1	Catanzaro - Simeri e Crichi - Soveria Simeri - Borgia - Caraffa di Catanzaro - Girifalco - San Floro - Squillace - Amaroni - Palermiti - Staletti - Vallefiorita - Taverna - Albi - Fossato Serralta - Magisano - Pentone - Sellia - Sorbo San Basile - Zagarise - Tiriolo - Marcellinara - Settingiano - Gimigliano - Cicala - San Pietro Apostolo - Serrastretta - Carlopoli - Decollatura - Soveria Mannelli.
	Catanzaro 2	Andali - Belcastro - Marcedusa - Crotone - Cutro - Isola di Capo Rizzuto Cirò Crucoli - Melissa - Petilia Policastro - Cotronei - Mesoraca - Petronà - Santa Severina - Belvedere di Spinello - Cac-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue:* Catanzaro 2	cùri - Roccabernarda - San Mauro Marchesato - Strongoli - Scandale - Carfizzi - Casabona - Casino - Pallagorio - Rocca di Neto - San Nicola dell'Alto - Savelli - Umbriatico - Verzino - Cerva - Cropani - Sersale.
	Catanzaro 3	Amato - Miglierina - Maida - Cortale - Curinga - Jacurso - San Pietro a Maida - Nicastro - Feroleto Antico - Gizzeria Pianopoli - Platania - Sambiase - Filadelfia - Francavilla Angitola - Polia - Nocera Tirinese - Conflenti - Falerna - Martirano Lombardo - Motta Santa Lucia - San Mango d'Aquino.
	Catanzaro 4	Vibo Valentia - Cessaniti - Piscopio - San Gregorio d'Ippona - Stefanaconi - Zaccanopoli - Arena - Acquaro - Dinami - Mileto - Filandari - Francica - Jonadi - Rombiolo - San Calogero - San Costantino Calabro - Nicotera - Joppolo - Limbadi - Pizzo - Capistrano - Filogaso - Maierato - Monterosso Calabro - Sant'Onofrio - Tropea - Briatico - Drapia - Parghelia - Ricadi - Spilinga - Zambrone - Zungri - San Nicola di Crissa - Vallelonga - Soriano Calabro - Gerocarne - Pizzoni - Sorianello - Vazzano - Dasà.
	Catanzaro 5	Badolato - Guardavalle - Isca sul Jonio - Santa Caterina del Jonio - Chiaravalle Centrale - Argusto - Cardinale - Cenadi - Gagliato - Petrizzi - San Vito sul Jonio - Soverato - Torre di Ruggie-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue:* Catanzaro 5	ro - Davoli - San Sostene - Sant'Andrea Apostolo del Jonio - Satriano - Gasperina - Centrache - Montauro - Montepaone - Olivadi - Serra San Bruno - Brognaturo - Fabrizia - Mongiana - Nardodipace - Simbario - Spadola.
CHIETI (9)	Chieti 1	Chieti Bucchianico - Casalincontrada - Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - San Giovanni Teatino - Torrevecchia Teatina.
	Chieti 2	Guardiagrele - Rapino - Pretoro - Casacandidella - Filetto - San Martino sulla Marrucina - Pennapiedimonte.
	Chieti 3	Villamagna - Ari - Vacri Francavilla al Mare - Ripa Teatina - Tollo - Arielli - Canosa Sannita - Miglianico - Giuliano Teatino - Crecchio.
	Chieti 4	Lama dei Peligni - Civitella Messer Raimondo - Fara San Martino - Palena Taranta Peligna - Torricella Peligna - Colledimacine - Gessopalena.
	Chieti 5	Lanciano - Castel Frentano - Frisa - Rocca San Giovanni - Treglio - Orsogna - Ortona - San Vito Chietino - Poggiofiorito.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CHIETI	Chieti 6	Fossacesia - Mozzagrogna - Santa Maria Imbaro - Sant'Eusanio del Sangro - Casoli - Altino - Palombaro - Roccascalegna - Archi - Perano.
	Chieti 7	Montenerodomo - Pennadomo - Villa Santa Maria - Borrello - Civitaluparella - Gamberale - Pizzoferrato - Quadri - Atessa - Casalanguida - Paglieta - Tornareccio - Colledimezzo - Bomba.
	Chieti 8	Montazzoli - Casalbordino - Pollutri - Scerni - Torino di Sangro - Villalfonsina - Gissi - Carpineto Sinello - Guilmi - Monteodorisio.
	Chieti 9	Roccaspinalveti - Roio del Sangro - Castiglione Messer Marino - Castelguidone - Fraine - Schiavi di Abruzzo - Rosello.
	Chieti 10	Vasto - Cupello - Fresagrandinaria - Lentella - San Salvo - Celenza sul Trigno - Carunchio - Dogliola - Palmoli - San Giovanni Lipioni - Torrebruna - Tufillo - Furci - Liscia - San Buono.
CHIVASSO (98)	Chivasso 1	Brandizzo - Chivaso - Foglizzo - Montanaro - Rondissone - Settimo Torinese - Torazza Piemonte - Verolengo - Boscone- ro - Favria Oglianico - Feletto - For-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CHIVASSO	*Segue:* Chivasso 1	no Canavese - Levone - Lombardore - Rivara - Rivarolo Canavese - San Benigno Canavese - Volpiano - Corio - Barbania.
	Chivasso 2	Caselette - Druent - Pianezza - San Gillio Torinese - Val della Torre - Venaria Reale - Borgaro Torinese - Caselle Torinese - Cirié - Leyni — Nole - Robassomero - Rocca Canavese - San Francesco al Campo - San Maurizio Canavese - Fiano.
	Chivasso 3	Brusasco - Cavagnolo - Casalborgone - Castagneto Po - Cinzano - Lauriano - Gassino - Rivalba - San Mauro Torinese - San Sebastiano da Po - Sciolze - Verrua Savoia - Andezeno - Baldissero Torinese - Pavarolo - Pino Torinese - Moriondo Torinese - Marentino - Montaldo Torinese.
	Chivasso 4	Arignano - Gambiano - Chieri - Pecetto - Riva presso Chieri - Santena - La Loggia - Moncalieri - Michelino - Trofarello.
	Chivasso 5	Alà di Stura - Balagero - Balme - Cafasse - Cantoira - Ceres - Chialamberto - Coassolo Torinese - Germagnano - Groscavallo - Lanzo Torinese - Lemie - Mathi - Mezzenile - Monastero di Lanzo - Traves - Usseglio - Viù.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
COMO (22)	Como 1	Como - Albate - Albiolo - Figliaro - Binago - Bizzarone - Blevio - Breccia - Brunate - Faloppio - Camnago Volta - Carate Urio - Lieto Colle - Valmorea - Cernobbio - Civiglio - Gironico - Nesso Faggeto Lario - Laglio Brienno - Lezzeno - Cagno - Rodero - Lipomo - Villa Guardia - Montano Lucino - Maslianico - Moltrasio - Pognana - Rebbio - Ronago - S. Fermo della Battaglia - Torno - Trevano - Uggiate - Zelbio Veleso - Olgiate Comasco.
	Como 2	Alzate Brianza - Appiano Gentile - Bernate Rosales - Bregnano - Brenna - Cabiate - Cadorago - Cantù - Seprio - Carimate - Carugo - Arosio Casnate - Cassina Rizzardi - Cermenate - Cirimido - Cucciago - Fenegrò - Figino Serenze - Fino Mornasco - Grandate - Guanzate - Inverigo - Limido Comasco - Lomazzo - Luisago - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Mariano Comense - Oltrona di San Mamette - Rovi Porro - Senna Comasco - Tavernerio - Turate - Vertenate con Minoprio - Montorfano - Solbiate - Capiago Intimiano.
	Como 3	Alserio - Anzano del Parco - Costa Masnaga - Lambrugo - Lurago d'Erba - Merone - Monguzzo - Nibionno - Orsenigo - Rogeno.
	Como 4	Erba - Albese con Cassano - Civenna - Ponte Lambro - Albavilla - Bellano - Colico - Dervio - Esino Lario - Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendro-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COMO	*Segue:* Como 4	gno - Vestreno - Menaggio - Argegno - Bellagio - Blessagno - Carlazzo - Val Rezzo - Casasco d'Intelvi - Valsolda - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Claino con Osteno - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Garzeno - Gera Lario - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Introzzo - Laino - Lanzo l'Intelvi - Montemezzo - Musso - Oliveto Lario - Pellio d'Intelvi - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio Verna - Isola Comacina - S. Bartolomeo Val Cavargna - S. Fedele - Schignano - Sorico - Stazzona Germasino - Tremezzina - Trezzone - Campione - Santa Maria Rezzonico.
	Como 5	Lecco - Abbadia Lariana - Annone di Brianza - Ballabio - Barzio - Cesello di Brianza - Civate - Cremeno - Introbio - Lierna - Mandello del Lario - Monterone - Pasturo - Primaluna - Casargo - Cortenova - Margno - Pagnona - Parlasco - Premana - Taceno.
	Como 6	Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio - Bulciago - Cassago Brianza - Casatenuovo - Cernusco Montevecchia - Castello di Brianza - Dolzago - Ello - Gab-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
COMO	*Segue:* Como 6	biate - Lomagna - Merate - Missaglia - Olginate - Osnago - Robbiate Paderno - Santa Maria di Rovagnate - Sirone - Valgreghentino - Verderio Inferiore - Verderio Superiore - Villa Vergano - Colle Brianza - Garlate - Monticello - Olgiate Calco - Asso - Bosisio Parini Canzo - Caslino d'Erba - Castelmarte - Lasnigo - Garbagnate Monastero - Longone al Segrino - Molteno - Proserpio - Pusiano - Valbrona - Eupilio - Santa Valeria - Malgrate - Oggiono - Valmadrera.
COSENZA (37)	Cosenza 1	Cosenza - Aprigliano - Carolei - Cerisano - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Dipignano - Domanico - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Paterno Calabro - Pietrafitta - Rende - Rose - San Fili - San Pietro in Guarano - Malito - Rogliano - Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati - Scigliano - Bianchi - Colosini - Panettieri - Spezzano della Sila - Casole Bruzio - Celico - Lappano - Pedace - Rovito - Serra Pedace - Trenta - Zumpano - Grimaldi.
	Cosenza 2	Paola - Falconara Albanese - Fuscaldo - Fiumefreddo Bruzio - San Lucido - Amantea - Ajello Calabro - Belmonte Calabro - Lago - Belvedere Marittimo - Bonifati - Sangineto - Praia a Mare - Cetraro - Guardia Piemontese Terme.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 3	San Giovanni in Fiore - Rossano - Calopezzati - Campana - Bocchigliero - Cariati - Mandatoriccio - Scala Coeli - Terravecchia - Corigliano Calabro - San Giorgio Albanese - Cropalati - Longobucco - San Cosmo Albanese - Vaccarizzo Albanese.
	Cosenza 4	Cerzeto - Luzzi - Acri - Bisignano - Montalto Uffugo - Rota Greca - San Martino di Finita - San Marco Argentano - Fagnano Castello - Mongrassano - Roggiano Gravina - Torano Castello - San Sosti - Mottafollone - San Donato di Ninea - Sant'Agata di Esaro - San Demetrio Corone - Santa Sofia d'Epiro.
	Cosenza 5	Castrovillari - Frascineto - Morano Calabro - San Basile - Saracena - Cassano al Jonio - Civita - Francavilla Marittima - Lungro - Acquaformosa - Altomonte - Firmo - Oriolo - Alessandria del Carretto - Canna - Castroregio - Montegiordano - Nocara - Spezzano Albanese - San Lorenzo del Vallo - Tarsia - Terranova da Sibari - Trebisacce - Albidona - Amendolara - Cerchiara di Calabria - Plataci - Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - San Lorenzo Bellizzi - Villapiana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 6	Buonvicino - Diamante - Maierà - Scalea - San Nicola Arcella - Santa Domenica Talao - Verbicaro - Grisolia Cipollina - Orsomarso - Mormanno - Laino Bruzio - Papasidero - Maratea - Trecchina - Lauria - Rivello - Nemoli - Lagonegro.
CREMONA (44)	Cremona 1	Cremona ed Uniti - Bonemerse - Gerre de' Caprioli - Sospiro - Stagno Lombardo - San Daniele Ripa Po - Pieve San Giacomo - Pieve d'Olmi - Castelverde - Cicognolo - Corte de' Cortesi con Cignone - Gadesco Pieve Delmona - Robecco d'Oglio - Ostiano - Pescarolo ed Uniti - Persico Dosimo - Pessina Cremonese - Pozzaglio ed Uniti - Scandolara Ripa d'Oglio - Vescovato - Corte de' Frati - Gabbioneta Binanuova - Malagnino - Olmeneta - Volongo - Grontardo - Casalbuttano ed Uniti - Bordolano - Cella Dati.
	Cremona 2	Pizzighettone - Soresina - Castelleone - Castelvisconti - San Bassano - Cappella Cantone - Acquanegra Cremonese - Crotta d'Adda - Casalmorano - Grumello Cremonese ed Uniti - Formigara - Gombito - Genivolta - Ripalta Arpina - Azzanello - Montodine - Moscaz-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CREMONA	*Segue:* Cremona 2	zano - Paderno Ossolaro - Annicco - Spinadesco - Sesto ed Uniti - Credera Rubbiano.
	Cremona 3	Soncino - Crema Pandino - Capergnanica - Casale Cremasco - Salvirola - Madignano - Casaletto Vaprio - Fiesco - Vidolasco - Offanengo - Romanengo - Ticengo - Sergnano - Ricengo - Camisano - Trescorre Cremasco - Agnadello - Rivolta d'Adda - Spino d'Adda - Palazzo Pignano - Monte Cremasco - Bagnolo Cremasco - Cumignano sul Naviglio - Capralba - Casaletto di Sopra - Castel Gabbiano - Chieve - Vaiano Cremasco - Cremosano - Vailate - Dovera - Pieranica - Quintano - Ripalta Cremasca - Izano - Casaletto Ceredano - Torlino - Trigolo
	Cremona 4	Torre de' Picenardi - Piadena - Scandolara Ravara - Casalmaggiore - Isola Dovarese - Drizzona - Martignana di Po - Motta Baluffi - Voltido - Rivarolo del Re ed Uniti - Gussola - Torricella del Pizzo - Tornata - Cingia de'Botti - Calvatone - Casteldidone - Cà d'Andrea - Palvareto - Cappella de'Picenardi - Castelponzone - Derovere - San Martino del Lago - Spineda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CUNEO (40)	Cuneo 1	Cuneo - Castelletto Stura - Centallo - Cervasca - Acceglio - Bernezzo - Busca - Caraglio - Cartignano - Castelmagno - Macra - Dronero - Elva - Marmora - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - Pradleves - Roccabruna - San Damiano Macra - Stroppo - Tarantasca - Valgrana - - Villar San Costanzo - Prazzo.
	Cuneo 2	Vignolo - Beinette - Aisone - Argentera - Demonte - Gaiola Moiola - Valloriate - Vinadio - Sambuco - Pietraporzio - Borgo San Dalmazzo - Rittana - Roccasparvera - Boves.
	Cuneo 3	Valdieri - Entraque.
	Cuneo 4	Briga Marittima - Tenda.
	Cuneo 5	Limone Piemonte - Robilante - Roccavione - Vernante.
	Cuneo 6	Peveragno - Chiusa di Pesio.
	Cuneo 7	Venasca - Villafalletto - Brossasco - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Frassino - Melle - Piasco - Pontechianale - Rossana - Sampeyre - Bellino - Saluzzo - Bagnolo Piemonte - Barge - Cardè - Crissolo - Envie - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Moretta - Oncino - Paesana - Polonghera - Revello - Rifreddo - Sanfront - Scarnafigi - Ruffia - Verzuolo - Villanova Solaro - Pagno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CUNEO	Cuneo 8	Vottignasco - Monasterolo di Savigliano - Racconigi - Caramagna Piemonte - Casalgrasso - Cavallerleone - Cavallermaggiore - Murello.
	Cuneo 9	Fossano - Savigliano - Cervere - Genola - Marene.
FERRARA (55)	Ferrara 1	Ferrara.
	Ferrara 2	Bondeno - Vigarano Mainarda - Poggio Renatico - Copparo - Berra - Formignana - Jolanda di Savoia - Cento - Sant'Agostino - Ro.
	Ferrara 3	Portomaggiore - Argenta - Ostellato - Comacchio - Codigoro - Lago Santo - Massafiscaglia - Mesola - Migliarino.
FIRENZE (11)	Firenze 1	Firenze - Campi Bisenzio - Fiesole - Sesto Fiorentino - Bagno a Ripoli - Scandicci - Calenzano.
	Firenze 2	Prato in Toscana - Montemurlo - Cantagallo - Vernio - Carmignano - Signa - Lastra a Signa.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FIRENZE	Firenze 3	Borgo San Lorenzo - San Piero a Sieve, Vaglia - Vicchio - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo — Scarperia - Dicomano - San Godenzo - Barberino di Mugello.
	Firenze 4	Pontassieve - Figline Val d'Arno - Incisa in Val d'Arno - Pelago - Reggello - Rufina - Rignano sull'Arno - Londa.
	Firenze 5	Barberino di Val d'Elsa - Impruneta - Greve - Montespertoli - S. Casciano in Val di Pesa - Tavernelle in Val di Pesa.
FOGGIA (4)	Foggia 1	Foggia - Monteleone di Puglia - Bovino - Castelluccio de' Sauri - Panni - Deliceto - Orsara di Puglia - Ascoli Satriano - Candela - Sant'Agata di Puglia - Accadia - Anzano di Puglia.
	Foggia 2	Stornara - Stornarella - Trinitapoli - Margherita di Savoia - San Ferdinando di Puglia - Cerignola - Ortanova.
	Foggia 3	Biccari - Roseto Valfortore - Alberona - Lucera - Volturara Appula - Motta Montecorvino - Volturino - Carlantino - Celenza Valfortore - San Marco la Catola - Troia - Castelluccio Valmaggiore - Celle San Vito - Faeto - Castelnuovo della Daunia - Casalnuovo Monterotaro - Casalvecchio di Puglia - Pietra Montecorvino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FOGGIA	Foggia 4	San Severo - Apricena - Lesina - Poggio Imperiale - Serracapriola - Chieuti - Torremaggiore - S. Paolo di Civitate.
	Foggia 5	Manfredonia - Monte Sant'Angelo - Vieste - Rodi Garganico - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - San Giovanni Rotondo - San Marco in Lamis - Rignano Garganico - Sannicandro Garganico - S. Nicola di Tremiti - Vico del Gargano - Peschici.
FORLÌ (56)	Forlì 1	Forlì - Civitella di Romagna - Forlimpopoli - Meldola - Predappio Nuova - Rocca San Casciano - Dovadola - Galeata - Modigliana - Portico e San Benedetto - Premilcuore - Tredozio - Castrocaro e Terra del Sole - Santa Sofia.
	Forlì 2	Bertinoro - Mercato Saraceno - Montiano - Roncofreddo - Sorbano - Sogliano al Rubicone - Bagno di Romagna - Verghereto - Cesena - Sarsina.
	Forlì 3	Borghi - Cesenatico - Gambettola - Gatteo - Longiano - San Mauro di Romagna - Scorticata - Verucchio - Rimini - Cattolica - Coriano - Gemmano - Misano in Villa Vittoria - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montescudo - Monte Gridolfo - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Riccione - Saludecio - San Clemente - San Giovanni in Marignano - Savignano di Romagna - Sant'Arcangelo di Romagna.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
FROSINONE (85)	Frosinone 1	Frosinone - Boville Ernica - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice - Veroli - Anagni - Sgurgola - Ceccano - Arnara - Giuliano di Roma - Patrica - Villa Santo Stefano - Ferentino - Morolo - Supino - Paliano - Amaseno - Castro dei Volsci - Vallecorsa.
	Frosinone 2	Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio - Acuto - Filettino - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.
	Frosinone 3	Monte San Giovanni Campano - Sora - Arpino - Broccо - Campoli Appennino - Castelliri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Alvito - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi - Arce - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Santo Padre.
	Frosinone 4	Casalvieri - Colfelice - Colle San Magno - Roccasecca - Atina - Belmonte Castello - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina - Cassino - Acquafondata - Cervaro - Villa Santa Lucia - Piedimonte di San Germano - S. Elia Fiumerapido - S. Vittore del Lazio - Terelle - Vallerotonda - Viticuso - Castrocielo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FROSINONE	Frosinone 5	Ceprano - Falvaterra - San Giovanni Incarico - Sant'Apollinare - Vallefredda - Pignataro Interamna - S. Giorgio a Liri - S. Ambrogio sul Garigliano - S. Andrea - Pontecorvo - Aquino - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonio - Esperia - Pastena - Pico.
GAETA (64)	Gaeta 1	Gaeta - Formia - Fondi - Campodimele - Itri - Lenola - Spelonga - Monte San Biagio - Minturno - Spigno Saturnia - Castelforte - Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.
	Gaeta 2	Velletri - Artena - Cisterna di Roma - Cori - Labico - Rocca Massima - Valmontone - Segni - Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Sezze Romano - Bassiano - Norma - Sermoneta - Terracina - San Felice Circeo.
GENOVA (16)	Genova 1	Campo Ligure - Masone - Rossiglione.
	Genova 2	Genova.
	Genova 3	Busalla - Campomorone - Casella - Ceranesi - Crocefieschi - Isola del Cantone - Mignanego - Ronco Scrivia - Sant'Olcese - Savignone - Vobbia - Arenzano - Mele - Valbrevenna - Montoggio - Serra-Riccò.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: GENOVA	Genova 4	Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - Lumarzo - Recco - Uscio - Sori - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Montebruno - Rondanina - Propata - Rovegno - Torriglia - Bargagli
	Genova 5	Moconesi - Neirone - Portofino - Santa Margherita Ligure - Tribogna - Borzonasca - Chiavari - Carasco - Cogorno - Cicagna - Coreglia Ligure - Favale di Malvaro - Lavagna Lorsica - Mezzanego - Ne - Orero - Rezzoaglio - San Colombano Certenoli - San Rufino - Santo Stefano d'Aveto - Zoagli - Rapallo - Sestri Levante - Casarza Ligure - Moneglia - Castiglione Chiavarese.
GORIZIA (95)	Gorizia 1	Gorizia - Gargaro - Montespino - Ranziano - Sambasso - Tarnova della Selva - Salona d'Isonzo.
	Gorizia 2	Gradisca d'Isonzo - Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Cormons - Castel Dobra - Capriva di Cormons - Dolegna del Còllio - Merna - San Martino Quisca.
	Gorizia 3	Postumia - Bucuie - Aidussina - Villa Slavina - Cernizza Goriziana - San Vito di Vipacco - Zolla - Vipacco - Rifemberg - Santa Croce di Aidussina - Senosecchia - San Daniele del Carso - San Giacomo in Colle - Crenovizza.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
GROSSETO (101)	Grosseto 1	Castiglione della Pescaia - Gavorrano - Massa Marittima - Follonica - Montieri.
	Grosseto 2	Grosseto - Scansano - Arcidosso - Castel del Piano - Cinigiano - Roccalbegna - Seggiano - Roccastrada - Campagnatico - Civitella Paganico.
	Grosseto 3	Isola del Giglio - Santa Fiora - Castell'Azzara - Orbetello - Magliano in Toscana - Monte Argentario - Pitigliano - Manciano - Sorano.
IVREA (67)	Ivrea 1	Ivrea - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Andrate - Azeglio - Cascinette d'Ivrea - Banchette - Bollengo - Borgofranco d'Ivrea - Carema - Castellamonte - Chiaverano - Fiorano Canavese - Issiglio - Lessolo - Locana - Lugnacco - Montalto Dora - Palazzo Piverone - Pedanea - Pavone Canavese - Pont Canavese - Rueglio - Salerano Canavese - Samone - San Giorgio Canavese - Settimo-Tavagnasco - Traversella - Vistrorio - Agliè - Lusigliè - San Giusto Canavese - Alpette - Ceresole Reale - Cuorgnè - Frassineto - Ingria -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: IVREA	*Segue:* Ivrea 1	Pratiglione - Ribordone - Ronco Canavese - Salassa - Castelnuovo Nigra - Sparone - Bairo Torre - Valperga - Valprato Soana - Vidracco - Barone - Borgomasino - Caluso - Candia Canavese - Cuceglio - Mazzè - Montalenghe - Masino - Orio Canavese - San Martino Canavese - Strambino Romano - Vestignè - Valchiusa - Vische.
	Ivrea 2	Aosta - Allein - Antey Saint Andrè - Arvier - Bionaz - Chambave - Chamois - Cogne - Courmayeur - Doues - Châtillon - Etroubles - La Magdeleine - La Thuile - Nus - Ollomont - Oyace - Prè Saint Didier - Quarto Praetoria - Rhemes - Saint Oyen - Saint Rhèmy - Saint Vincent - Torgnon - Villanova Baltea - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Ayas - Bard - Brusson - Challant - Champorcher - Donnaz - Gressoney - Issime - Issogne - Lilliana - Mongiove - Pont Bozet - Ponte San Martino - Verrès - Valdigna d'Aosta.
LECCE (5)	Lecce 1	Lecce - Arnesano - Carmiano - Monteroni di Lecce - San Pietro in Lama - Surbo - Campi Salentina - Novoli - Squinzano - Trepuzzi - Leverano - Veglie - Salice Salentino - Guagnano - Copertino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: LECCE	Lecce 2	Calimera - Caprarica di Lecce - Castri di Lecce - Cavallino - Lequile - Lizzanello - Melendugno - San Cesario di Lecce - Vernole - Martignano - Zollino - Carpignano Salentino - Castrignano dei Greci - Martano - San Donato di Lecce.
	Lecce 3	Galatina - Collepasso - Cutrofiano - Soleto - Sternatia - Aradeo - Neviano - Sogliano Cavour - Parabita - Tuglie - Nardò - Galatone - Gallipoli - Alezio - Sannicola - Casarano - Matino - Melissano - Racale - Ruffano - Supersano - Taviano - Presicce - Ugento - Acquarica del Capo - Alliste Taurisano.
	Lecce 4	Otranto - Bagnolo del Salento - Cannole - Giurdignano - Palmariggi - Uggiano la Chiesa - Minervino di Lecce - Poggiardo - Maglie - Corigliano d'Otranto - Melpignano - Cursi - Surano - Tricase Giuggianello - Muro Leccese - Nociglia - Ortelle - Sanarica - Spongano - Alessano - Andrano - Castrignano del Capo - Corsano - Diso - Gagliano del Capo - Scorrano - Miggiano - Morciano di Leuca - Specchia - Salve - Tiggiano - Santa Cesarea Terme - Patù.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LODI (65)	Lodi 1	Abbadia Cerreto - Borghetto Lodigiano - Borgo Littorio - Brembio - Casaletto Lodigiano - Caselle Lurani - Castiraga Vidardo - Cavenago d'Adda - Cornegliano Laudense - Corte Palasio - Graffignana - Lodi - Lodi Vecchio - Mairago - Marudo - Massalengo - Ossago - Pieve Fissiraga - Salerano sul Lambro - San Colombano al Lambro - San Martino in Strada - Sant'Angelo Lodigiano - Secugnago - Turano Lodigiano - Valera Fratta - Villanova del Sillaro.
	Lodi 2	Bertonico - Camairago - Cantonale - Casalpusterlengo - Caselle Landi - Castelnuovo - Bocca d'Adda - Castiglione d'Adda - Cavacurta - Codogno - Corno Giovine - Cornovecchio - Fombio - Guardamiglio - Livraga - Maccastorna Maleo - Meleti - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - San Fiorano - San Rocco al Porto - Santo Stefano Lodigiano - Senna Lodigiana - Somaglia - Terranova dei Passerini.
	Lodi 3	Boffalora d'Adda - Carpiano - Casalmaiocco - Cervignano d'Adda - Cerro al Lambro - Colturano - Comazzo - Crespiatica - Dresano - Galgagnano - Linate al Lambro - Liscate - Mediglia - Melegnano - Melzo - Merlino - Montanaso Lombardo - Mulazzano - Pantigliate - Paullo - Peschiera Borromeo - Rodano - San Donato Milanese - San Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro - Settala - Sordio - Tribiano - Trucazzano - Vizzolo Predabissi - Zelo Buon Persico - Villavesco.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LUCCA (14)	Lucca 1	Lucca - Altopascio - Capannori - Montecarlo - Porcari - Villa Basilica.
	Lucca 2	Forte dei Marmi - Viareggio - Massarosa.
	Lucca 3	Pietrasanta - Serravezza - Stazzema - Camaiore.
	Lucca 4	Castelnuovo di Garfagnana - Gallicano - Castiglione di Garfagnana - Fosciandora - Molazzana - Pieve Fosciana - Trassilico - Vergemoli - Villa Collemandina - Camporgiano Careggine - Giuncugnano - Minucciano - Piazza al Serchio - S. Romano - Sillano - Vagli Sotto.
	Lucca 5	Borgo a Mozzano - Coreglia Antelminelli - Pescaglia - Bagni di Lucca - Barga.
MACERATA (52)	Macerata 1	Macerata - Appignano - Montecassiano - Civitanova Marche - Montecosaro - Morrovalle - Porto Civitanova - Recanati - Montefano - Montelupone - Porto Recanati - Potenza Picena - Monte San Giusto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; MACERATA	Macerata 2	Mogliano - Pausula - Petriolo - Pollenza - Treja - Cingoli - Apiro - Tolentino - Urbisaglia.
	Macerata 3	Matelica - Belforte del Chienti - San Severino Marche - Caldarola - Camerino - Castelraimondo - Fiuminata - Pioraco - Sefro - Serrapetrona - Esanatoglia.
	Macerata 4	Sarnano - Gualdo - S. Ginesio - Loro Piceno - Penna San Giovanni - Ripe S. Ginesio - S. Angelo in Pontano - Colmurano - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Acquacanina - Bolognola - Castelsantangelo - Fiastra - Fiordimonte - Monte Cavallo - Muccia - Pieve Torina - Serravalle di Chienti - Ussita - Visso - Pievebovigliana - Monte San Martino.
MANTOVA (61)	Mantova 1	Mantova - Bigarello - Castelbelforte - Castel d'Ario - Marmirolo - Porto Mantovano - Roncoferraro - Roverbella - San Giorgio di Mantova - Volta Mantovana - Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Goito - Medole - Monzambano - Ponti sul Mincio - Solferino - Guidizzolo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MANTOVA	Mantova 2	Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull'Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castel Goffredo - Ceresara - Mariana Mantovana - Piubega - Redondesco - Bozzolo - Gazzuolo - Marcaria - Rivarolo Mantovano - S. Martino dall'Argine - Castellucchio - Curtatone - Gazoldo degli Ippoliti - Rodigo - Commessaggio - Dosolo - Pomponesco - Sabbioneta - Viadana.
	Mantova 3	Bagnolo S. Vito - Borgoforte - San Benedetto Po - Virgilio - Gonzaga - Moglia - Motteggiana - Pegognaga - Suzzara.
	Mantova 4	Ostiglia - Sermide - Borgofranco sul Po - Carbonara di Po - Felonica - Magnacavallo - Pieve di Coriano - Poggio Rusco - Quingentole - Quistello - Revere - Schivenoglia - Serravalle a Po - Sustinente - Villa Poma - Villimpenta - San Giovanni del Dosso - San Giacomo delle Segnate.
MASSA CARRARA (83)	Massa 1	Riccò del Golfo di Spezia - Arcola - Vezzano Ligure - Follo - Beverino - La Spezia - Sarzana - Ameglia - Bolano - Santo Stefano di Magra - Calice al Cornoviglio - Lerici - Castelnuovo di Magra - Ortonovo - Vernazza - Portovenere - Riomaggiore.
	Massa 2	Varese Ligure - Sesta Godano - Maissana - Bonassola - Deiva - Framura - Carrodano - Levanto - Monterosso al Mare -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MASSA CARRARA	*Segue:* Massa 2	Borghetto di Vara - Brugnato - Rocchetta di Vara - Carro - Zignago - Pignone.
	Massa 3	Aulla - Podenzana - Tresana - Fivizzano - Casola in Lunigiana - Comano - Carrara - Fosdinovo - Massa - Montignoso - Pontremoli - Bagnone - Filattiera - Mulazzo - Villafranca in Lunigiana - Zeri - Licciana.
MESSINA (20)	Messina 1	Messina - Villafranca Tirrena.
	Messina 2	Alì - Fiumedenisi - Mandanici - Pagliara - Roccalumera - Scaletta Zanglea - Lipari - Leni - Malfa - Santa Marina Salina - Milazzo - Condrò - Gualtieri Sicaminò - Monforte San Giorgio - Pace del Mela - San Pier Niceto - San Filippo del Mela - Santa Lucia del Mela - Rometta - Roccavaldina - Spadafora - Torregrotta - Santa Teresa di Riva - Merì - Furci Siculo.
	Messina 3	Castroreale - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Francavilla di Sicilia - Kaggi - Motta Camastra - Roccella Valdemone - Novara di Sicilia - Falcone - Furnari - Mazzarà Sant'Andrea - Tripi-Antillo - Forza d'Agrò - Limina - Taormina - Giardini - Graniti - Letojanni Gallodoro - Mongiuffi Melia - Montalbano di Elicona - Lanza - Santa Domenica Vittoria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MESSINA	Messina 4	Patti - Gioiosa Marea - Librizzi - Montagnareale - Oliveri - Naso - Capri Leone - Frazzanò - Mirto - San Salvatore di Fitalia - Capo d'Orlando - Raccuja - San Piero Patti - Ucria - Sant'Agata di Militello - Alcara Li Fusi - Sant'Angelo di Brolo - Ficarra - Piraino - Sinagra - Tortorici - Castel Umberto - Galati Mamertino - Longi - Floresta - Brolo.
	Messina 5	Mistretta - Reitano - Castel di Lucio - San Fratello - Santo Stefano di Camastra - Motta d'Affermo - Caronia - Tusa - Pettineo.
MILANO I (23) E MILANO II (68)	Milano 1	Milano
	Milano 2	Abbiategrasso - Albairate - Assago - Bareggio - Basiglio - Buccinasco - Cassinetta di Lugagnano - Cesano Boscone - Cisliano - Corbetta - Cornaredo - Corsico - Cusago - Gaggiano - Locate di Triulzi - Magenta - Opera - Pero - Pieve Emanuele - Robecco sul Naviglio - Rozzano - Sedriano - Settimo Milanese - Trezzano sul Naviglio - Vittuone.
	Milano 3	Besate - Binasco - Bubbiano - Calvignasco - Casarile - Gudo Visconti - Lacchiarella - Morimondo - Motta Visconti - Noviglio - Ozzero - Rosate - Vermezzo - Vernate - Zelo Surrigone - Zibido San Giacomo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MODENA (47)	Modena 1	Modena - Formigine - Castelnuovo Rangone - Campogalliano - San Cesario sul Panaro - Castelfranco Emilia.
	Modena 2	Carpi - Novi di Modena - Soliera - Bastiglia - Bomporto - Ravarino - Nonantola - Mirandola - Cavezzo - Concordia sulla Secchia - Medolla - San Possidonio - San Prospero - Finale nell'Emilia - Camposanto - San Felice sul Panaro.
	Modena 3	Sassuolo - Fiorano Modenese - Maranello - Prignano sulla Secchia - Frassinoro - Montefiorino - Vignola - Castelvetro di Modena - Guiglia - Marano sul Panaro - Savignano sul Panaro - Spilamberto - Zocca - Pavullo nel Frignano - Fanano - Lama Mocogno - Monfestino in Serra Mazzoni - Polinago - Sestola - Montese - Pievepelago - Fiumalbo - Montecreto - Riolunato.
MONDOVÌ (79)	Mondovì 1	Mondovì - Bastia Mondovì - Briaglia - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Murazzano - Niella Tanaro Pamparato - Pianfei - Roburent - Rocca de' Baldi - Roccaforte Mondovì - San Michele Mondovì - Torre Mondovì - Vicoforte - Villanova Mondovì - Castellino Tanaro - Igliano - Marsaglia - Rocca Cigliè - Carrù - Belvedere Langhe - Bonvicino - Clavesana - Farigliano - Piozzo - Bene Vagienna - Dogliani - Magliano Alpi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONDOVÌ	Mondovì 2	Margarita - Montanera - Morozzo - Sant'Albano Stura - Trinità - Salmour.
	Mondovì 3	Ceva - Camerana - Alto - Caprauna - Priero Montezemolo - Nucetto - Priola - Bagnasco - Garessio - Ormea - Monesiglio - Saliceto - Lesegno - Mombasiglio - Sale delle Langhe - Viola.
	Mondovì 4	Bossolasco - Cravanzana - Feisoglio - Monforte d'Alba - Niella Belbo - Rodino - Serravalle delle Langhe - Sinio - Somano - Monchiero Novello - Perno.
	Mondovì 5	Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Castiglione Falletto - Castino - Diano d'Alba - La Morra - Lequio Berria - Mango - Montelupo - Albese - Neive - Neviglie - Roddi - Rodello - Santo Stefano Belbo - Serralunga d'Alba - Trezzo Tinella - Cossano Belbo - Castiglione Tinella - Verduno - Narzole - Cherasco.
	Mondovì 6	Baldissero d'Alba - Corneliano d'Alba - Guarene - Magliano Alfieri - Montaldo Roero - Monticello Alba - Brà - Ceresole Alba - Sommariva del Bosco - Sommariva Perno - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Montà - Monteu Roero - Santo Stefano Roero - Vezza d'Alba - Govone - Priocca - Santa Vittoria d'Alba.
	Mondovì 7	Castelletto Uzzone - Cortemilia - Gorzegno - Levice - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MONZA (76)	Monza 1	Albiate - Arcore - Besana in Brianza - Biassono - Briosco - Camparada - Carate Brianza - Correzzana - Giussano - Lesmo - Lissone - Macherio - Meda - Monza - Renate Veduggio - Seregno - Sovico - Triuggio - Vedano al Lambro - Usmate Velate - Verano Brianza - Villasanta.
	Monza 2	Agrate Brianza - Brugherio - Bussero - Caponago - Carugate - Cassina de' Pecchi - Cernusco sul Naviglio - Cologno Monzese - Concorezzo - Pioltello - Segrate - Sesto San Giovanni - Vignate - Vimercate - Vimodrone.
	Monza 3	Aicurzio - Basiano - Bellinzago Lombardo - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Cambiago - Carnate - Cassano d'Adda - Gessate di Brianza - Cornate d'Adda - Gorgonzola - Grezzago - Inzago - Masate - Mezzago - Ornago - Pessano - Pozzo d'Adda - Pozzuolo Martesana - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Vaprio d'Adda - Cavenago Brianza.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONZA	Monza 4	Barlassina - Bovisio - Bresso - Ceriano Laghetto - Cesano Maderno - Cesate - Cinisello Balsamo - Cogliate - Cormano - Cusano Milanino - Desio - Lazzate - Lentate sul Seveso - Limbiate - Misinto - Muggiò - Nova Milanese - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Senago - Seveso - Solaro - Varedo.
	Monza 5	Arconate - Arluno - Bernate Ticino - Boffalora sopra Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Gasorezzo - Castano Primo - Cuggiono - Inveruno - Magnago - Marcallo con Casone - Mesero - Nosate - Ossona - Robecchetto con Induno - Santo Stefano Ticino - Turbigo.
	Monza 6	Arese - Bollate - Canegrate - Cerro Maggiore - Garbagnate Milanese - Lainate - Legnano - Nerviano - Parabiago - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Vanzago.
NAPOLI (27)	Napoli 1	Napoli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOLA (80)	Nola 1	Nola - Carbonara di Nola - Casamarciano - Castello di Cisterna - Cimitile - Liveri - Mariglianella - Marigliano - San Vitaliano - San Paolo Bel Sito - Saviano - Brusciano - Visciano - Acerra - Cicciano - Camposano - Comiziano - Roccarainola - Palma Campania - San Gennaro Vesuviano - Scisciano.
	Nola 2	Ottajano - San Giuseppe Vesuviano - Terzigno - Striano - Poggiomarino - Pompei - Sant'Anastasia - Cercola - Pollena Trocchia - San Sebastiano al Vesuvio - Somma Vesuviana - San Giorgio a Cremano - Portici - Resina - Torre del Greco - Torre Annunziata.
	Nola 3	Castellammare di Stabia - Sant'Antonio Abate - Agerola - Casola di Napoli - Lettere - Pimonte - Sorrento - Massalubrense - Vico Equense - Capri - Gragnano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOVARA (24)	Novara 1	Novara - Bellinzago Novarese - Borgo Lavezzaro - Caltignaga - Cameri - Cerano - Galliate - Marano Ticino - Mezzomerico - Momo - Romentino - Sozzago - Terdobbiate - Tornaco - Trecate - Vaprio d'Agogna - Oleggio.
	Novara 2	Barengo - Biandrate - Briona - Carpignano Sesia - Casalbeltrame - Casaleggio Castellazzo - Casalino - Garbagna Novarese - Ghemme - Granozzo con Monticello - Landiona - Nibbiola - Recetto - Romagnano Sesia - San Pietro Mosezzo - Sizzano - Vespolate - Vicolungo - Vinzaglio - San Nazzaro Sesia - Casalvolone - Agrate Conturbia - Gozzano - Boca - Bogogno - Borgomanero - Briga - Castelletto Sopra Ticino - Cavaglio d'Agogna - Cavallirio - Comignago - Cressa - Cureggio Divignano - Fara Novarese - Fontaneto d'Agogna - Gargallo - Gattico - Maggiora - Pombia - Prato Sesia - Suno - Varallo Pombia - Veruno - Soriso - Grignasco - Borgo Ticino - Arona - Dormelletto - Invorio - Meina - Paruzzaro.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: NOVARA	Novara 3	Ameno - Armeno - Madonna del Sasso - Cesara - Orta San Giulio - Pettenasco - Casale Corte Cerro - Gravellona Toce - Omegna - Quarna - Miasino - Valstrona - Domodossola - Antrona Schieranco - Baceno - Bannio Anzino - Bognanco - Beura Cardezza - Calasca Castiglione - Crodo - Druogno - Formazza - Macugnaga - Malesco - Masera - Montecrestese - Montescheno - Piedimulera - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trasquera - Trontano - Vanzone con San Carlo - Varzo - Villadossola - Ceppo Morelli - Crevola d'Ossola - Castelli Cusiani - Craveggia.
	Novara 4	Brovello Carpugnino - Gignese - Massino - Nebbiuno - Pisano - Stresa Borromeo - Lesa Belgirate - Pallanza - Baveno - Cossogno - Mergozzo - Miazzina - Ornavasso - Premosello - San Bernardino Verbano - Vogogna - Arizzano - Aurano - Cambiasca - Cannero - Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spoccia - Falmenta - Ghiffa - Gurro - Intra - Intragna - Oggebbio - Premeno - Trarego Viggiona - Cursolo Orasso - Pieve Vergonte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORISTANO (106)	Oristano 1	Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindia - Cuglieri - Scano di Montiferro - Sennariolo - Santu Lussurgiu - Bosa - Montresta - Oristano - Simaxis - Solarussa - Villa Urbana - Ales - Asuni - Mogorella Ruinas - Morgongiori - Usellus - Senis - Busachi - Allai - Ardauli - Fordongianus - Neoneli - Samugheo - Cabras - Riola - Ghilarza - Aidomaggiore - Paulilatino - Sedilo - Sorradile - Milis - Bonarcado - Narbolia - San Vero Milis - Seneghe - Mogoro - Baressa - Gonnostramazza - Masullas - Terralba - Uras - Mussolinia di Sardegna.
	Oristano 2	Ozieri - Berchidda - Ittireddu - Mores - Nughedu di S. Nicolò - Oschiri - Tula - Monti - Ardara - Bono - Anela - Benetutti - Bultei - Burgos - Nule - Pattada - Alà dei Sardi - Buddusò - Illorai.
	Oristano 3	Nuoro - Mamojada - Oliena - Orgosolo - Silanus - Bolotana - Lei - Bitti - Lula - Onani - Orune - Ottana - Dorgali - Irgoli di Galtelli - Orosei - Fonni - Gavoi - Ollolai - Ovodda - Orani - Olzai - Oniferi - Orotelli - Sarule - Siniscola - Lodè - Posada - Torpè - Osidda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORVIETO (69)	Orvieto 1	Orvieto - Alviano - Guardea - Lugnano in Teverina - Allerona - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabbro - Ficulle - Montegabbione - Porano - Monteleone d'Orvieto - Parrano - San Venanzo - Baschi.
	Orvieto 2	Terni - Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Narni - Amelia - Calvi dell'Umbria - Attigliano - Giove - Penna in Teverina - Labro - Morro Reatino.
	Orvieto 3	Rieti - Casaprota - Greccio - Montenero in Sabina - Monte S. Giovanni in Sabina - Poggio Bustone - Rivodutri - Fara in Sabina - Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia - Orvinio - Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Nespolo - Paganico - Petescia - Poggio Moiano - Pozzaglia Sabino - Poggio Mirteto - Aspra - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Selci - Salisano - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina - Rocca Sinibalda - Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Monteleone Sabino - Poggio S. Lorenzo - Torricella in Sabina - Varco Sabino - Otricoli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PADOVA (29)	Padova 1	Padova
	Padova 2	Abano Terme - Agna - Albignasego - Anguillara Veneta - Arre - Bagnoli di Sopra - Cadoneghe - Campodoro - Candiana - Carrara San Giorgio - Carrara Santo Stefano - Cartura - Casal Serugo - Cervarese Santa Croce - Conselve - Limena - Maserà di Padova - Mestrino - Noventa Padovana - Piazzola sul Brenta - Ponte San Nicolò - Rovolon - Rubano - Saccolongo - Saonara - Selvazzano Dentro - Teolo - Terrassa Padovana - Torreglia - Tribano - Veggiano - Vigodarzere - Vigonza - Villafranca Padovana.
	Padova 3	Arquà Petrarca - Battaglia Terme - Boara Pisani - Galzignano - Monselice - Pernumia - Pozzonuovo - San Pietro Montagnon - San Pietro Viminario - Solesino - Stanghella - Vo.
	Padova 4	Baone - Barbona - Carceri - Cinto Euganeo - Este - Granze - Lozzo Atestino - Ospedaletto Euganeo - Piacenza d'Adige - Ponso - Sant'Elena - Sant'Urbano - Vescovana - Vighizzolo d'Este - Villa Estense.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PADOVA	Padova 5	Casale di Scodosia - Castelbaldo - Masi - Megliadino San Fidenzio - Megliadino San Vitale - Merlara - Montagnana - Saletto - Santa Margherita d'Adige - Urbana.
	Padova 6	Camposampiero - Loreggia - Massanzago - Piombino Dese - Santa Giustina in Colle - Trebaseleghe - Villa del Conte - Carmignano di Brenta - Cittadella - Fontaniva - Galliera Veneta - Gazzo - Grantorto - San Giorgio in Bosco - San Martino di Lupari - San Pietro in Gù - Tombolo.
	Padova 7	Arzergrande - Bovolenta - Brugine - Codevigo - Correzzola - Legnaro - Piove di Sacco - Polverara - Pontelongo - Sant'Angelo di Piove di Sacco.
	Padova 8	Borgoricco - Campodarsego - Campo San Martino - Curtarolo - San Giorgio delle Pertiche - Villanova di Camposampiero.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PALERMO (33)	Palermo 1	Palermo - Ustica - Villabate - Belmonte - Mezzagno - Misilmeri - Bagheria - Casteldaccia - Ficarazzi - Santa Flavia - Altofonte.
	Palermo 2	Carini - Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine - Terrasini Favarotta - Torretta - Monreale - Partinico - Balestrate - Borgetto - Giardinello - Montelepre - Piana dei Greci - S. Giuseppe Jato - San Cipirrello.
	Palermo 3	Corleone - Roccamena - Santa Cristina Gela - Baucina - Cefalà Diana - Godrano - Villafrati - Bolognetta - Marineo - Bisacquino - Campofiorito - Contessa Entellina - Altavilla Milicia.
	Palermo 4	Ciminna - Ventimiglia di Sicilia - Mezzojuso - Chiusa Sclafani - Giuliana - Prizzi - Palazzo Adriano - Termini Imerese - Cerda - Trabia - Alia - Roccapalumba - Caccamo - Sciara - Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Vicari - Montemaggiore Belsito - Aliminusa.
	Palermo 5	Cefalù - Campofelice di Roccella - Lascari - Castelbuono - Pollina - San Mauro - Castelverde - Collesano - Gratteri - Isnello - Gangi - Geraci Siculo - Polizzi Generosa - Caltavuturo - Sclafani.
	Palermo 6	Petralia Soprana - Alimena - Bompietro - Petralia Sottana - Valledolmo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PARMA (7)	Parma 1	Parma .
	Parma 2	Collecchio - Colorno - Cortile S. Martino - Golese - Mezzani - S. Lazzaro Parmense - S. Pancrazio Parmense - Sorbolo - Torrile - Fontanellato - Roccabianca - Sissa - Trecasali - Vigatto - Montechiarugolo.
	Parma 3	Fidenza - Busseto - Fontevivo - Noceto - Polesine Parmense - S. Secondo Parmense - Soragna - Zibello.
	Parma 4	Bardi - Metti e Pozzolo - Pellegrino Parmense - Salsomaggiore - Borgo Val di Taro - Bedonia - Berceto - Compiano - Tornolo - Valmozzola.
	Parma 5	Fornovo di Taro - Calestano - Sala Baganza - Solignano - Varsi - Neviano degli Arduini - Traversetolo - Langhirano - Corniglio - Felino - Lesignano de' Bagni - Monchio - Palanzano - Tizzano Val Parma - Terenzo - Medesano - Varano de' Melegari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PAVIA (54)	Pavia 1	Pavia - Bascapè - Battuda - Bereguardo - Bornasco - Carbonara al Ticino - Casorate Primo - Cava Manara - Giussago - Landriano Mirabello ed Uniti di Pavia - Rognano - San Genesio ed Uniti - San Martino Siccomario - Siziano - Sommo - Certosa di Pavia - Torre d'Isola - Torrevecchia Pia - Travacò Siccomario - Trivolzio - Trovo - Vellezzo Bellini - Vidigulfo - Villanova d'Ardenghi - Zinasco - Zerbolò - Albuzzano - Corteolona - Badia Pavese - Belgiojoso - Chignolo Po - Copiano - Costa de' Nobili - Cura Carpignano - Filighera - Fossarmato - Genzone - Gerenzago - Inverno - Lardirago - Linarolo - Magherno - Marzano - Miradolo - Monticelli Pavese - Pieve Porto Morone Roncaro - Santa Cristina e Bissone - San Zenone al Po - Spessa - Torre d'Arese - Valle Salimbene - Villanterio Vistarino - Zerbo - Marcignago - Groppello Cairoli.
	Pavia 2	Alagna - Mortara - Albonese - Candia Lomellina - Castello d'Agogna - Cergnago - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Gravellona - Langosco - Nicorvo - Olevano di Lomellina - Palestro - Parona - Robbio - Rosasco - San Giorgio di Lomellina - Sant'Angelo Lomellina - Zeme - Castelnovetto - Cereto Lomellino - Borgo San Siro - Vigevano - Cassolnovo - Gambolò - Garlasco - Tromello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PAVIA	Pavia 3	Mezzana Rabattone - Dorno - Mede - Ferrera Erbognone - Pieve Albignola - Breme - Sannazzaro de' Burgundi - Scaldasole - Frascarolo - Galliavola - Gambarana - Lomello - Mezzana Bigli - Pieve del Cairo - Semiana - Sartirana Lomellina - Suardi - Torreberetti e Castellaro - Valle Lomellina - Velezzo Lomellina - Villa Biscossi - Ottobiano - Valeggio.
PERUGIA (35)	Perugia 1	Perugia - Todi - Valfabbrica - Bastia - Fratta Todina - Collazzone - Deruta - Torgiano - Marsciano - Bettona - Massa Martana - Monte Castello di Vibio.
	Perugia 2	Città della Pieve - Castiglione del Lago - Passignano sul Trasimeno - Magione - Tuoro sul Trasimeno - Corciano - Lisciano Niccone - Paciano - Piegaro - Panicale.
	Perugia 3	Gubbio - Umbertide - Città di Castello - Monte S. Maria Tiberina - S. Giustino - Monterchi - Montone-Citerna - Pietralunga - Costacciaro - Scheggia e Pascelupo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PESARO (52)	Pesaro 1	Pesaro - Gabicce - Gradara - Montebaroccio - Montecicardo - Montelabbate - S. Angelo in Lizzola - Tomba di Pesaro - Cartoceto - Saltara - Serungarina - Isola del Piano - Montefelcino.
	Pesaro 2	Fano - Mondolfo - Montemaggiore al Metauro - Piagge - San Costanzo - S. Giorgio di Pesaro - Fossombrone - Sant'Ippolito - Pergola - Barchi - Mondavio Monte Porzio - S. Lorenzo in Campo - Orciano di Pesaro - Frontone Serra.
	Pesaro 3	Urbino - Auditore - Borgo Pace - Colbordolo - Fermignano - Mercatello - Montecalvo in Foglia - S. Angelo in Vado - Tavoleto - Urbania - Cagli Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Piobbico - Belforte all'Isauro - Lunano - Pian di Meleto - Sassocorvaro.
	Pesaro 4	Macerata Feltria - Carpegna - Monte Cerignone - Monte Grimano - Pian di Castello - Mercatino Marecchia - Casteldelci - Monte Copiolo - Pennabilli - San Leo - Sant'Agata Feltria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PIACENZA (2)	Piacenza 1	Piacenza.
	Piacenza 2	Caorso - Castelvetro Piacentino - Monticelli d'Ongina - Pontenure - S. Giorgio Piacentino - Villanova sull'Arda - Fiorenzuola d'Arda - Alseno - Besenzone - Cadeo - Cortemaggiore - S. Pietro in Cerro.
	Piacenza 3	Carpaneto Piacentino - Gropparello - Castell'Arquato - Lugagnano Val d'Arda - Morfasso - Vernasca.
	Piacenza 4	Bettola - Farini d'Olmo - Ferriere - Ponte dell'Olio - Vigolzone.
	Piacenza 5	Bobbio - Coli - Cerignale - Corte Brugnatella - Ottone - Zerba - Travo - Rivergaro.
	Piacenza 6	Borgonovo Val Tidone - Pecorara - Nibbiano - Pianello Val Tidone - Ziano Piacentino - Agazzano - Piozzano - Gazzola.
	Piacenza 7	Castel S. Giovanni - Calendasco - Rottofreno - Sarmato - Gragnano Trebbiense - Podenzano - Gossolengo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PINEROLO (70)	Pinerolo 1	Pinerolo - Airasca - Angrogna - Bobbio Pellice - Bricherasio - Buriasco - Castagnole Piemonte - Cercenasco - Garzigliana - Luserna San Giovanni - Macello - None - Pancalieri - Piscina - Porte - San Germano Chisone - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Torre Pellice - Vigone - Villar Pellice - Volvera - Bibiana - Campiglione-Fenile - Cavour - Villafranca Piemonte - Massello - Perrero - Praly.
	Pinerolo 2	Frossasco - Perosa Argentina - Pinasca - Roure - Villar Perosa - Fenestrelle - Pragelato - Cesana Torinese - Clavières.
	Pinerolo 3	Carignano - Carmagnola - Piobesi Torinese - Poirino - Pralormo - Villastellone - Vinovo.
PISA (102)	Pisa 1	Pisa - Bagni di San Giuliano - Calci Crespina - Fauglia - Lorenzana Cascina - Vicopisano - Vecchiano - Bagni di Casciana - Lari.
	Pisa 2	Pontedera - Peccioli - San Miniato - Montopoli in Val d'Arno - Castelfranco di Sotto - Terricciola - Capannoli - Palaia - Santa Maria a Monte - Santa Croce sull'Arno - Bientina - Lajatico - Ponsacco - Calcinaia - Buti.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PISA	Pisa 3	Volterra - Pomarance - Castelnuovo di Val Cecina - Montecatini - Castellina Marittima - Riparbella - Guardistallo - Casale Marittimo - Monteverdi Marittimo - Santa Luce Orciano - Montescudaio - Chianni.
	Livorno 1	Livorno - Piombino - Capraia Isola - Cecina - Castagneto Carducci - Colle Salvetti - Campiglia Marittima - Ribbone - Solvay - Rosignano - Sassetta - Sureveto.
	Livorno 2	Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba.
PISTOIA (84)	Pistoia 1	Pistoia - Cutigliano - San Marcello Pistoiese - Serravalle Pistoiese - Sambuca Pistoiese - Tizzana - Agliana - Marliana - Montale - Piteglio.
	Pistoia 2	Monsummano - Lamporecchio - Montecatini Val di Nievole - Buggiano - Massa e Cozzile - Ponte Buggianese - Pieve a Nievole - Montecatini Terme - Pescia - Uzzano - Larciano.
	Pistoia 3	Empoli - Cerreto Guidi - Montelupo Fiorentino - Vinci - Fucecchio - Castelfiorentino - Certaldo - Gambassi - Montaione - Capraia e Limite.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
POLA (97)	Pola 1	Pola - Dignano d'Istria - Rovigno d'Istria - Barbana d'Istria - Sanvincenti - Canfanaro - Valle d'Istria - Cherso - Lussinpiccolo - Lussingrande - Neresine - Ossero.
	Pola 2	Parenzo - Orsera - Montona - Visignano d'Istria - Visinada - Pisino - Albona - Gimino - Antignana - Pinguente - Rozzo - Bogliuno - Valdarsa.
	Pola 3	Lanischie - Fiume - Elsane - Volosca-Abbazia - Mattuglie - Laurana - Moschiena - Clana - Apriano - Castelnuovo d'Istria - Fianona.
POTENZA (38)	Potenza 1	Potenza - Albano di Lucania - Baragiano - Tito - Picerno - Trivigno - Brindisi di Montagna - Avigliano - Ruoti - Brienza - Sant'Angelo le Fratte - Sasso di Castalda - Satriano di Lucania - Vaglio di Basilicata - Vietri di Potenza - Balvano - Savoia di Lucania - Bella Muro Lucano - Castelgrande.
	Potenza 2	San Fele - Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte - Melfi - Barile - Rapolla - Rionero in Vulture - Atella - Ripacandida - Venosa - Lavello - Maschito - Palazzo San Gervasio - Forenza - Montemilone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	Potenza 3	Pietragalla - Acerenza - Palmira - Genzano - Banzi - Tolve - Cancellara - San Chirico Nuovo - Irsina - Tricarico - Grassano.
	Potenza 4	Campomaggiore - Pietrapertosa - Calvello - Abriola - Anzi - Laurenzana - Corleto Perticara - Marsico Nuovo - Viggiano - Marsico Vetere - Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico - Ferrandina - Salandra - Pisticci - Bernalda - Craco - San Mauro Forte - Accettura - - Calciano - Garaguso - Oliveto Lucano - Stigliano - Cirigliano - Gorgoglione - Grottole - Montalbano Jonico.
	Potenza 5	Guardia Perticara - Montemurro - Armento - Gallicchio - Missanello - Spinoso - Saponara di Grumento - Tramutola - Roccanova - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Sant'Arcangelo - Tursi - Moliterno - Aliano.
	Potenza 6	Chiaromonte - Carbone - Episcopia - Francavilla sul Sinni - San Severino Lucano - Senise - Noepoli - Cersosimo - San Costantino Albanese - San Paolo Albanese - Terranova di Pollino - San Giorgio Lucano - Castronuovo di Sant'Andrea - Rotonda - Castelluccio -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	*Segue:* Potenza 6	Viggianello - Rotondella - Valsinni - Nova Siri - Colobraro - Castelsaraceno - Latronico - Calvera.
RAGUSA (105)	Ragusa 1	Modica - Chiaromonte Gulfi - Giarratana - Monterosso Almo - Comiso - Santa Croce Camerina - Ragusa - Scicli - Spaccaforno - Pozzallo - Vittoria - Biscari.
RAVENNA (8)	Ravenna 1	Ravenna - Alfonsine - Cervia - Russi.
	Ravenna 2	Faenza - Bagnara di Romagna - Brisighella - Casola Valsenio - Castel Bolognese - Riolo dei Bagni - Solarolo - Lugo - Bagnacavallo - Conselice - Cotignola - Fusignano - Massa Lombarda - Sant'Agata sul Santerno.
	Ravenna 3	Imola - Casal Fiumanese - Castel del Rio - Dozza - Fontanelice - Mordano - Tossignano.
REGGIO CALABRIA (21)	Reggio Calabria 1	Palmi - Gioja Tauro - Melicuccà - Rizziconi - Molochio - Rosarno - Seminara - Oppido Mamertina - Santa Cristina di Aspromonte - Taurianova - Varapodio - Cinquefrondi - Anoia - Galatro - Giffone - Maropati - Polistena - San Giorgio Morgeto - Cittanova - Laureana di Borrello - Candidoni - Feroleto della Chiesa - San Pietro di Caridà - Serrata.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria 2	Gerace Marina - Antonimina - Canolo - Ciminà - Gerace Superiore - Portigliola - Sant'Ilario del Jonio - Caulonia - Placanica - Roccella Jonica - Gioiosa Jonica - Grotteria - Mammola - Martone - San Giovanni di Gerace - Siderno - Agnana Calabra - Bivongi - Camini - Monasterace - Pazzano - Riace - Stignano - Stilo.
	Reggio Calabria 3	Reggio Calabria - Motta San Giovanni - Scilla - Calanna - Laganadi - Sant'Alessio d'Aspromonte - Cardeto - Melito di Porto Salvo - Bagaladi - Montebello Jonico - Bagnara Calabra - San Roberto - Scido - Sinopoli - Cosoleto - Delianova - San Procopio - Sant'Eufemia di Aspromonte - Santo Stefano in Aspromonte.
	Reggio Calabria 4	Bova - Africo - Bova Marina - Roccaforte del Greco - Roghudi - Condofuri - San Lorenzo - Ardore - Benestare - Bovalino - Careri - Platì - Bianco - Samo di Calabria - San Luca - Staiti - Brancaleone - Bruzzano Zefferio - Ferruzzano - Palizzi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
REGGIO EMILIA (57)	Reggio Emilia 1	Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo.
	Reggio Emilia 2	Bagnolo in Piano - Campagnola Emilia - Fabbrico - Rolo - Rio Saliceto - Cadelbosco di Sopra - Guastalla - Boretto - Brescello - Gualtieri - Luzzara - Novellara - Poviglio - Reggiolo.
	Reggio Emilia 3	Castelnuovo di Sotto - Gattatico - Campegine - Montecchio Emilia - Bibbiano - Cavriago - Ciano d'Enza - Quattro Castella - San Polo d'Enza in Caviano - Sant'Ilario d'Enza.
	Reggio Emilia 4	Rubiera - Correggio - San Martino in Rio - Scandiano - Albinea - Casalgrande - Castellarano - Viano.
	Reggio Emilia 5	Castelnuovo ne' Monti - Busana - Casina - Ramiseto - Vetto - Collagna.
	Reggio Emilia 6	Carpineti - Lingonchio - Villa Minozzo - Toano - Baiso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ROMA I (36) E ROMA II (91)	Roma 1	Roma.
	Roma 2	Civitavecchia - Allumiere - Cerveteri - Tolfa - Bracciano - Anguillara Sabazia - Manziana - Trevignano Romano - Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana - Monterotondo - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Leprignano - Morlupo - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Filacciano - Ponzano Romano - Torrita Tiberina - Nazzano - Montelibretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Canale Monterano.
	Roma 3	Arsoli - Anticoli Corrado - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Roccagiovine - Roviano - Vallinfreda - Vivaro Romano - Licenza - Percile - Palestrina - Bellegra - Capranica Prenestina - Castel S. Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - S. Vito Romano - Zagarolo - Palombara Sabina - Marcellina - Agosta - Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Roiate - Vallepietra - Tivoli - Casape - Castel Madama - Ciciliano - Montecelio - Sambuci - S. Gregorio da Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Vicovaro - Monteflavio - Subiaco - Affile.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ROMA I E ROMA II	Roma 4	Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino - Anzio - Nettuno - Frascati - Colonna Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca Priora - Rocca di Papa - Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
ROVIGO (63)	Rovigo 1	Rovigo - Arquà Polesine - Bosaro - Canaro - Costa di Rovigo - Crespino - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Guarda Veneta - Polesella - Pontecchio Polesine - San Martino di Venezze - Villamarzana - Villanova Marchesana - Fratta Polesine.
	Rovigo 2	Bergantino - Calto - Ceneselli - Ficarolo - Gaiba - Melara - Occhiobello - Salara - Stienta - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Canda - Castelguglielmo - Giacciano con Barucchella - Lendinara - Lusia - Pincara - San Bellino - Trecenta - Villanova del Ghebbo - Castelmassa.
	Rovigo 3	Ceregnano - Gavello - Adria - Ariano nel Polesine - Corbola - Loreo - Papozze - Pettorazza Grimani - Porto Tolle - Taglio di Po - Villadose - Taglio di Porto Viro.
SACILE (30)	Sacile 1	Pordenone - Aviano - Budoja - Caneva - Cordenons - Fontanafredda - Polcenigo - Porcia - Rovereto in Piano - Sacile - San Quirino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SACILE	Sacile 2	Azzano Decimo - Brugnera - Fiume Veneto - Pasiano - Prata di Pordenone - Zoppola.
	Sacile 3	Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asio - Castelnuovo del Friuli - Clauzetto - Forgaria - Meduno - Pinzano al Tagliamento - S. Giorgio della Richinvelda - Sequals - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia - Chions - Cordovado - Morsano al Tagliamento - Pravisdomini - Sesto al Reghena - Valvasone.
	Sacile 4	Maniago - Andreis - Arba - Barcis - Cavasso Nuovo - Cimolais - Claut - Fanna - Frisanco Montereale Cellina - Vivaro - Erto e Casso - Tolmezzo - Amaro - Arta - Cavazzo Carnico - Cercivento - Comeglians - Forni Avoltri - Lauco - Ligosullo - Ovaro - Paluzza - Paularo - Prato Carnico - Ravascletto - Rigolato - Sutrio - Treppo Carnico - Verzegnis Villa Santina - Zuglio - Ampezzo - Enemonzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Raveo - Sauris - Socchieve.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SALERNO (39)	Salerno 1	Salerno - Baronissi - Cetara - Maiori - Minori - Pellezzano - Positano - Praiano - Ravello - Vietri sul Mare - Amalfi - Conca dei Marini - Tramonti - Cava de'Tirreni - Mercato San Severino - Calvanico - Montecorvino Rovella - Acerno - Montecorvino Pugliano - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano Faiano - San Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - San Mango Piemonte - Fisciano.
	Salerno 2	Nocera Inferiore - Angri - Castel San Giorgio - Corbara - Nocera Superiore - Pagani - Scafati - Roccapiemonte - Sarno - San Marzano sul Sarno - San Valentino Torio - Bracigliano - Siano.
	Salerno 3	Buccino - Palamonte - Ricigliano - Romagnano al Monte - San Gregorio Magno - Contursi - Oliveto Citra - Campagna - Laviano - Castelnuovo di Conza - Colliano - Valva - Santomenna - Battipaglia - Eboli.
	Salerno 4	Postiglione - Controne - Serre - Sicignano degli Alburni - Rocca d'Aspide - Albanella - Altavilla Silentina - Castel San Lorenzo - Felitto - Sant'Angelo a Fa-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SALERNO	*Segue:* SALERNO 4	sanella - Aquara - Bellosguardo Castelcivita - Corleto Monforte - Ottati Roscigno - Salvitelle - Auletta - Pertosa - Petina - Sacco.
	Salerno 5	Capaccio - Giungano - Trentinara - Celle di Bulgheria - Roccagloriosa - Vallo della Lucania - Alfano - Stella Cilento - Casal Velino - Castelnuovo Cilento - Ceraso - Rofrano - Cuccaro Vetere - Futani - Laurito - Montano Antilia - Pollica - Camerota - Castellabate - Perdifumo - San Mauro Cilento - Orria - Perito - Salento - Laurino - Campora - Piaggine - Pisciotta - Ascea - Centola - San Mauro la Bruca - Torchiara - Agropoli - Cicerale - Lustra - Rutino - Laureana - Ogliastro Cilento - Omignano - Sessa Cilento - Stio - Serramezzana - Gioj - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Montecorice.
	Salerno 6	Sala Consilina - Atena Lucana - Buonabitacolo - Caggiano - Monte San Giacomo - Padula - Sanza - Sassano - Teggiano - Vibonati - Tortorella - Montesano sulla Marcellana - Casalbuono - Polla - San Rufo - San Pietro al Tanagro - Sant'Arsenio - Sapri - Morigerati - Torraca - Torre Orsaia - San Giovanni a Piro - Policastro del Golfo - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SASSARI (17)	Sassari 1	Sassari - Osilo - Ossì - Tissi - Usini - Castel Sardo - Bulzi - Laerru - Sedini - Ittiri - Uri - Nulvi - Chiaramonti - Martis - Perfugas - Ploaghe - Cargeghe Codrongianos - Florinas - Porto Torres - Sorso - Sennori.
	Sassari 2	Alghero - Olmedo - Bonorva - Cossoine - Giave - Semestene - Pozzomaggiore - Mara - Padria - Tiesi - Banari - Bessude - Bonnanaro - Borutta - Cheremule - Siligo - Torralba - Villanova Monteleone - Monteleone Rocca Doria - Romana.
	Sassari 3	Tempio Pausania - Aggius - Arzachena - Bortigiadas - Calagianus - Luras - Nuchis - La Maddalena - Santa Teresa Gallura - Terranova Pausania.
SAVONA (71)	Savona 1	Ventimiglia - Dolceacqua - Airole - Rocchetta Nervina - Apricale - Isolabona - Perinaldo - Olivetta San Michele - Camporosso - Bordighera - Seborga - San Biagio della Cima - Ospedaletti - Vallebona - Vallecrosia - Pigna - Castel Vittorio.
	Savona 2	San Remo - Ceriana - Taggia - Badalucco - Bajardo - Riva Santo Stefano - Montalto Ligure - Carpasio - Cipressa - Castellaro - Triora - Molini di Triora.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 3	Imperia - Borgomaro - Dolcedo - Diano Marina - San Lorenzo a Mare - Cervo - Diano Castello - Chiusavecchia - Pontedassio - Prelà - Cesio - Pietrabruna - Caravonica - Chiusanico - Vasia - Diano Arentino - Diano San Pietro.
	Savona 4	Pieve di Teco - Cosio di Arroscia - Pornassio - Borghetto di Arroscia - Vessalico - Mendatica-Montegrosso - Rezzo.
	Savona 5	Albenga - Alassio - Andora - Arnasco - Balestrino - Borghetto Santo Spirito - Casanova-Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Ceriale - Cisano sul Nera - Erli - Onzo - Garlenda - Laigueglia - Loano - Nasino - Ortovero - Stellanello - Testico - Toirano - Vendone - Villanova d'Albenga - Zuccarello - Finale Ligure - Borgio - Calice Ligure - Magliolo - Giustenice - Orco Feglino - Pietra Ligure - Rialto - Tovo S. Giacomo - Verezzi.
	Savona 6	Cairo Montenotte - Altare - Bormida - Carcare - Cengio - Cosseria - Dego - Giusvalla - Mallare - Murialdo - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Roccavignale - Millesimo - Bardineto - Massimino - Calizzano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 7	Savona - Albisola Marina - Albisola Superiore - Bergeggi - Noli - Quiliano Spotorno - Vado Ligure - Vezzi-Portio - Varazze - Celle Ligure - Cogoleto - Stella.
	Savona 8	Mioglia - Pontinvrea - Sassello - Tiglieto - Urbe.
SIENA (12)	Siena 1	Siena - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Chiusdino - Gaiole in Chianti - Monteriggioni - Monteroni d'Arbia - Monticiano - Murlo - Radicondoli - Sovicille - Asciano - Buonconvento - Montalcino - Rapolano - San Giovanni d'Asso - Poggibonsi - Casole d'Elsa - Colle di Val d'Elsa - Radda in Chianti - San Gimignano.
	Siena 2	Montepulciano - Castiglione d'Orcia - Cetona - Chianciano - Chiusi - Pienza - S. Quirico d'Orcia - Sarteano - Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda - Radicofani - Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio - San Casciano dei Bagni.
SIRACUSA (59)	Siracusa 1	Siracusa - Augusta - Melilli - Floridia - Canicattini Bagni - Solarino - Lentini - Carlentini - Francofonte - Sortino.
	Siracusa 2	Noto - Rosolini - Avola - Pachino - Palazzola Acreide - Buccheri - Buscemi - Cassaro - Ferla.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SONDRIO (89)	Sondrio 1	Colorina - Piateda - Postalesio - Tresivio - Poggiridenti - Sondrio - Berbenno di Valtellina - Castione Andevenno - Fusine - Cedrasco - Caiolo - Chiesa - Torre di S. Maria - Spriana - Lanzada - Caspoggio - Montagna in Valtellina - Faedo Valtellino - Ponte in Valtellina - Chiuro - Teglio - Castello dell'Acqua - Albosaggia - Bormio - Valle di Sotto - Valle di Dentro - Livigno - Valfurva - Grosotto - Tovo di S. Agata - Vervio - Mazzo di Valtellina - Grosio - Sondalo - Tirano - Villa di Tirano - Bianzone - Sernio - Lovero Valtellino - Aprica.
	Sondrio 2	Chiavenna - Isolato - Campodolcino - San Giacomo Filippo - Villa di Chiavenna - Mese - Menarola - Gordona - Prata Camportaccio - Piuro - Samolaco - Novate Mezzola - Traona - Verceia - Dubino - Mantello - Delebio - Rogolo - Dazio - Campovico - Cercino - Cino - Civo - Mello - Morbegno - Cosio Valtellino - Bema - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - Talamona - Albaredo per San Marco - Tartano - Forcola - Piantedo - Val Masino - Andalo Valtellino - Buglio in Monte - Ardenno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SPOLETO (72)	Spoleto 1	Spoleto - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Bevagna - Trevi Foligno - Assisi Cannara - Spello - Giano dell'Umbria - Campello del Clitunno - Castel Ritaldi.
	Spoleto 2	Gualdo Tadino - Fossato di Vico - Nocera Umbra - Sigillo.
	Spoleto 3	Cerreto di Spoleto - Sellano - Norcia - Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo - Preci - Scheggino - S. Anatolia di Narco - Vallo di Nera
SULMONA (88)	Sulmona 1	Cocullo - Castel di Sangro - Pescocostanzo - Rivisondoli - Roccaraso - Scontrone - Ateleta - Sulmona - Introdacqua - Pacentro - Pettorano sul Gizio - Rocca Pia - Scanno - Villalago - Anversa degli Abruzzi - Bugnara - Campo di Giove - Cansano - Pratola Peligna - Corfinio - Prezza - Raiano - Roccacasale - Vittorito.
	Sulmona 2	Civitella Roveto - Balsorano - Civita d'Antino - Morino - San Vincenzo Valle Roveto - Gioia dei Marsi - Lecce nei Marsi - Opi - Ortucchio - Pescasseroli - Pescina - Bisegna - Ortona de'Marsi - Trasacco - Collelongo - Luco ne' Marsi - Villa Vallelonga - Civitella Alfedena - Barrea - Villetta Barrea - Alfedena.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue SULMONA	Sulmona 3	Magliano de' Marsi - Massa d'Albe - Carsoli - Oricola - Celano - Aielli - Ovindoli - Canistro - Cerchio - Collarmele - Tagliacozzo - Sante Marie - Avezzano - Capistrello - Scurcola Marsicana - Pereto - Rocca di Botte - Cappadocia - Castellafiume.
TARANTO (78)	Taranto 1	Taranto - Lizzano - Leporano - Crispiano - Monteiasi - Montemesola - San Giorgio Jonico - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Marzano di San Giuseppe - Grottaglie - Carosino - Faggiano - Fragagnano.
	Taranto 2	Castellaneta - Mottola - Palagianello Ginosa - Laterza - Massafra - Palagiano.
	Taranto 3	Martina Franca - Villa Castelli - Francavilla Fontana - Ceglie Messapico - Cisternino - San Michele.
	Taranto 4	Erchie - Oria - Torre Santa Susanna - San Pancrazio Salentino - Manduria - Avetrana - Maruggio - Sava - Latiano - San Donaci.
	Taranto 5	Brindisi - San Pietro Vernotico - Torchiarolo - San Vito dei Normanni - Carovigno - Ostuni - Fasano - Cellino San Marco - Mesagne - Salentino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TERAMO (10)	Teramo 1	Teramo - Canzano - Torricella Sicura - Atri - Cellino Attanasio - Bellante - Giulianova - Mosciano Sant'Angelo - Notaresco - Castellalto - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi - Silvi - Pineto - Castilenti - Montefino.
	Teramo 2	Campli - Civitella del Tronto - Tortoreto - Nereto - Ancarano - Colonnella - Controguerra - Corropoli - Sant'Egidio alla Vibrata - Sant'Omero - Tortorno Nuovo.
	Teramo 3	Valle Castellana - Rocca Santa Maria - Montorio al Vomano - Cortino - Crognaleto - Fano Adriano - Pietracamela.
	Teramo 4	Loreto Aprutino - Collecorvino - Picciano - Città Sant'Angelo - Cappelle sul Tavo - Elice - Montesilvano - Pianella - Moscufo - Cepagatti - Rosciano - Pescara.
	Teramo 5	Penne - Montebello di Bertona - Farindola - Catignano - Brittoli - Carpineto della Nora - Civitaquana - Civitella Casanova - Cugnoli - Nocciano - Villa Celiera - Vicoli - Torre de' Passeri - Alanno - Castiglione a Casauria - Corvara - Pescosansonesco - Pietranico - Bussi sul Tirino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TERAMO	Teramo 6	Tossiccia - Castelli - Colledara - Isola del Gran Sasso - Castel Castagna - Bisenti - Arsita - Castiglione Messer Raimondo - Basciano - Penna Sant'Andrea - Cermignano.
	Teramo 7	San Valentino in Abruzzo Citeriore - Bolognano - Lettomanoppello - Manoppello - Serramonacesca - Tocco a Casauria - Turrivalignani - Popoli - Caramanico - Salle - Sant'Eufemia a Maiella.
TORINO (41)	Torino 1	Torino.
	Torino 2	Beinasco - Bruino - Candiolo - Orbassano - Piossasco - Cumiana.
	Torino 3	Alpignano - Collegno - Grugliasco - Rivalta di Torino - Rivoli - Rosta - Villarbasse.
	Torino 4	Borgone Susa - Bruzolo - Chiavrie - Condove - Almese - Rubiana - San Didero - Mocchie - Frassinere.
	Torino 5	San Giorio - Sant'Antonino di Susa - Villar Focchiardo - Avigliana - Chiusa di San Michele - Coazze - Giaveno - Reano - Sant'Ambrogio di Torino - Trana - Vayes - Buttigliera Alta.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; TORINO	Torino 6	Susa - Bussoleno - Chianoc - Ferrera Cenisio - Mompantero - Novalesa - Venaus.
	Torino 7	Bardonecchia - Chiomonte - Exilles - Giaglione - Gravere - Mattie - Meana di Susa - Oulx - Salbertrand.
TORTONA (74)	Tortona 1	Voghera - Bastida de' Dozzi - Broni - Casei Gerola - Cervesina - Corana - Cornale - Retorbito - Godiasco - Montesegale - Pizzale - Rivanazzano - Rocca Susella - Silvano Pietra - Zavattarello-Valverde - Ruino - Romagnese - Pregola - Arena Po - Barbianello - Bosnasco - Campospinoso-Albaredo - Canevino - Canneto Pavese - Casanova Lonati - Castana - Cicognola - Golferenzo - Mezzanino - Montecalvo - Versiggia - Montù Beccaria - Pietra de' Giorgi - Pinarolo Po - Portalbera - Redavalle - Rovescala - San Cipriano Po - San Damiano al Colle - Santa Maria della Versa - Stradella - Verrua Po - Volpara - Zenevredo - Varzi - Menconico - Val di Nizza - Santa Margherita di Staffora - Pontenizza.
	Tortona 2	Casteggio - Bastida Pancarana - Borgoratto Mormorolo - Castelletto di Branduzzo - Codevilla - Corvino San Quirico - Fortunago - Lirio - Lungavilla - Bressana Bottarone - Calvignano - Montalto Pavese - Montù Berchielli -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TORTONA	*Segue:* Tortona 2	Mornico Losana - Pancarana - Robecco Pavese - Rocca de' Giorgi - Santa Giulietta - Verretto - Borgo Priolo - Torrazza Coste - Casatisma - Montebello.
	Tortona 3	Tortona - Avolasca - Brignano Frascata - Carbonara Scrivia - Carezzano - Casalnocetto - Casasco - Cassano Spinola - Castelnuovo Scrivia - Cereto Grue - Costa Vescovato - Dernice - Fabbrica Curone - Garbagna - Guazzora - Isola Sant'Antonio - Molino Alzano - Montegioco - Montemarzino - Piovera - Pontecurone - Sant'Agata Fossili - Sardigliano - Sarezzano - Spineto Scrivia - Viguzzolo - Villalvernia - Villaromagnano - Volpedo - Sale - San Sebastiano Curone - Pozzol Groppo.
	Tortona 4	Novi Ligure - Basaluzzo - Capriata d'Orba - Francavilla Bisio - Gavi - Pasturana - Pozzolo Formigaro - Tassarolo - Parodi Ligure.
	Tortona 5	Serravalle Scrivia - Arquata Scrivia - Borghetto di Borbera - Cabella Ligure - Carrega - Carrosio - Fraconalto - Grondona - Mongiardino Ligure - Roccaforte Ligure - Rocchetta Ligure - San Cristoforo - Stazzano - Vignole Borbera - Voltaggio - Ovada - Casaleggio Boiro - Castelletto d'Orba - Lerma - Montaldeo - Morense - Silvano d'Orba - Tagliolo Belforte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TRAPANI (32)	Trapani 1	Trapani - Favignana - Paceco - Marsala - Monte Sal Giuliano - Pantelleria.
	Trapani 2	Castelvetrano - Mazara del Vallo - Campobello di Mazara - Partanna - Gibellina - Salaparuta - Poggioreale - Santa Ninfa - Salemi - Vita.
	Trapani 3	Alcamo - Camporeale - Castellammare del Golfo - Calatafimi.
TRENTO (92)	Trento 1	Trento - Albano - Civezzano - Fornace - Giovo - Lavis - Villa Lagarina - Volano - Vallarsa - Mori - Rovereto - Aldeno - Beseno - Brentonico - Folgaria - Isera - Nomi - Pannone - Pomarolo - Terragnolo - Trambileno - Ala - Avio - Vigo Rendena.
	Trento 2	Vezzano - Cavedine - Terlago - Riva - Arco - Bezzecca - Drò - Molina di Ledro - Tenno - Tiarno - Tione di Trento - Bondo Breguzzo - Pinzolo - Ragoli - Roncone - Strembo - Condino - Pieve di Bono - Storo - Turano - Stenico - Bleggio - Lomaso - San Lorenzo in Banale - Villa Rendena - Madruzzo - Spiazzo.
	Trento 3	Fondo - Brez - Cavareno - Romeno - Vermiglio - Malè - Caldès - Peio - Ossana - Dimaro - Rabbi - Mezzana - Taio - Tassullo - Tres - Tuenno - Coredo - Flavon - Cles - Livo - Rumo - Revò - Commezzadura - Sanzèno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRENTO	Trento 4	Mezzolombardo - Mezzocorona - Molveno - Roverè della Luna - San Michele all'Adige - Spor - Zambana - Denno - Egna - Bronzolo - Cortaccia - Magrè all'Adige - Montagna - Ora - Salorno - Termeno - Valdagno di Trento - Ton.
	Trento 5	Cembra - Grumes - Segonzano - Sover - Cavalese - Canazei - Capriana - Castello di Fiemme - Moena - Predazzo - Tesero - Trodena - Valfloriana - Vigo di Fassa - Ziano.
	Trento 6	Pergine Valsugana - Baselga di Pinè - - Bedollo - Sant'Orsola - Tenna - Caldonazzo - Lavarone - Levico - Luserna - Vigolo-Vattaro.
	Trento 7	Strigno - Castello Tesino - Grigno - Pieve Tesino - Borgo - Roncegno - Novaledo.
	Trento 8	Primiero - Canale San Bovo - Mezzano-Imer.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TREVIGLIO (90)	Treviglio 1	Treviglio - Antegnate - Arcene - Arzago d'Adda - Barbata - Bariano - Boltiere - Brignano Gera d'Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Castel Rozzone - Ciserano - Cividate al Piano - Cologno al Serio - Comun Nuovo - Fara Gera d'Adda - Fara Olivana con Sola - Dalmine - Fontanella - Fornovo di S. Giovanni - Ghisalba - Isso - Levate - Lurano - Misano di Gera d'Adda - Morengo - Mozzanica - Osio Sopra - Osio Sotto - Pagazzano - Pontirolo Nuovo - Pognano - Pumenengo - Spirano - Torre Pallavicina - Urgnano - Verdellino - Verdello - Grassobio - Zanica - Calcinate - Mornico al Serio - Cavernago - Caravaggio - Covo - Casirate d'Adda.
	Treviglio 2	Chiari - Castelcovati - Castrezzato - Roccafranca - Rudiano - Pompiano - Pontoglio - Palosco - Urago d'Oglio - Calcio - Cortenuova - Martinengo - Romano di Lombardia.
	Treviglio 3	Adro - Rovato - Coccaglio - Cazzago S. Martino - Cologne - Erbusco - Palazzolo sull'Oglio - Capriolo - Paratico - Passirano - Corte Franca.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVIGLIO	Treviglio 4	Borgo S. Giacomo - Orzinuovi - Orzivecchi - Pedergnaga - Oriano - Villachiara - Verolanuova - Alfianello - Bassano Bresciano - Cigole - Gambara - Gottolengo - Leno - Manerbio - Offlaga - Pavone del Mella - Pontevico - Pralboino - Quinzaglio d'Oglio - S. Gervasio Bresciano - Seniga.
TREVISO (28)	Treviso 1	Treviso.
	Treviso 2	Carbonera - Casale sul Sile - Melma - Monastier di Treviso - San Biagio di Callalta - Roncade - Zenson di Piave.
	Treviso 3	Breda di Piave - Casier - Istrana - Maserada sul Piave - Mogliano Veneto - Morgano - Paese - Ponzano Veneto - Povegliano - Preganziol - Quinto di Treviso - Spresiano - Villorba - Zero Branco.
	Treviso 4	Castelfranco Veneto - Castello di Godego - Loria - Resana - Riese - Vedelago.
	Treviso 5	Altivole - Asolo - Borso del Grappa - Cavaso del Tomba - Crespano del Grappa - Fonte - Maser - Paderno del Grappa - Possagno - San Zenone degli Ezzelini.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVISO	Treviso 6	Arcade - Montebelluna - Nervesa della Battaglia - Trevignano - Volpago del Montello.
	Treviso 7	Cornuda - Crocetta del Montello - Farra di Soligo - Moriago - Pederobba - Segusino - Valdobbiadene - Vidor - Sernaglia della Battaglia - Follina - Miane.
	Treviso 8	Conegliano Veneto - Godega di Sant'Urbano - Orsago - Pieve di Soligo - San Fior - San Pietro di Feletto - Santa Lucia di Piave - San Vendemiano - Susegana.
	Treviso 9	Cappella Maggiore - Cison di Valmarino - Colle Umberto - Cordignano - Fregona - Revine Lago - Sarmede - Tarzo - Vittorio Veneto.
	Treviso 10	Cimadolmo - Fontanelle - Gorgo al Monticano - Mansuè - Meduna di Livenza - Oderzo - Ormelle - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - San Polo di Piave - Mareno di Piave - Codognè - Gajarine - Vazzola.
TRIESTE (94)	Trieste 1	Trieste.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRIESTE	Trieste 2	Capodistria - Monte di Capodistria - Erpelle-Cosina - Villa Decani - Pirano - Isola d'Istria - Maresego - Buie d'Istria - Verteneglio - Cittanova d'Istria - Grisignana - Portole - Umago - Matteria - Muggia - San Dorligo della Valle.
	Trieste 3	Cossana - S. Michele di Postumia - Villa del Nevoso - Castel Jablanizza - Primano - Fontana del Conte - Cave Auremiane - Divaccia S. Canziano - S. Pietro del Carso.
	Trieste 4	Monfalcone - Duino-Aurisina - Doberdò del Lago - Fogliano di Monfalcone - Ronchi dei Legionari - San Canzian d'Isonzo - S. Pier d'Isonzo - Staranzano - Turriaco - Grado - Opacchiasella - Sagrado - Sesana - Duttogliano - Rupin Grande - Sgonico - Tomadìo - Corgnale - Comeno - Temenizza.
	Trieste 5	Aquileia - Campolongo al Torre - Cervignano del Friuli - Joannis e Aiello - Ruda - S. Vito al Torre - Visco - Romans d'Isonzo.
	Trieste 6	Bagnaria Arsa - Gonars - Palmanova - Porpetto - S. Giorgio di Nogaro - Trivignano Udinese - S. Maria la Longa - Bicinicco - Castions di Strada - Talmassons.
	Trieste 7	Portogruaro - Fossalta di Portogruaro - - Concordia Sagittaria - San Michele al

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRIESTE	*Segue:* Trieste 7	Tagliamento - Gruaro - Caorle - Lausana - Muzzana del Turgnano - Palazzolo dello Stella - Precenicco - Marano Lagunare - Rivignano - Pocenia - Ronchis - Teor - Teglio Veneto.
	Trieste 8	Annone Veneto - Cinto Caomaggiore - Pramaggiore - San Stino di Livenza - Ceggia - Grisolera - Fossalta di Piave - Noventa di Piave - San Dona di Piave - Torre di Mosto - Cessalto - Chiarano - Motta di Livenza.
UDINE (96)	Udine 1	Udine - Martignacco - Reana del Roiale - Tavagnacco - Campoformido.
	Udine 2	Basiliano - Meretto di Tomba - Mortegliano - Pasian di Prato - Pozzuolo del Friuli - Coseano - Fagagna - Moruzzo.
	Udine 3	Bertiolo - Codroipo - Sedegliano - Varmo - Lestizza.
	Udine 4	Artegna - Bordano - Buia - Gemona - Osoppo - Trasaghis - Venzone - Moggio Udinese - Chiusaforte - Dogna - Pontebba - Resia - Resiutta - Colloredo di Montalbano - Dignano - Maiano - Ragogna - Rive d'Arcano - San Daniele del Friuli - Flaibano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: UDINE	Udine 5	Cassacco - Lusevera - Magnano in Riviera - Nimis - Platischis - Tarcento - Tricesimo - Treppo Grande.
	Udine 6	Tarvisio - Malborghetto Valbruna.
	Udine 7	Buttrio - Manzano - Premariacco - Prepotto - San Giovanni al Natisone - Pradamano - Pavia di Udine - Chiopris-Viscone.
	Udine 8	Cividale del Friuli - Moimacco - Povoletto - Remanzacco.
	Udine 9	Attimis - Drenchia - Faedis - Grimacco - San Leonardo - Savogna di Udine - Stregna - Torreano - San Pietro al Natisone - Pulfero.
	Udine 10	Canale d'Isonzo - Cal di Canale - Plezzo - Sonzia - Tolmino - Gracova Serravalle - Santa Lucia di Tolmino - Caporetto - Bergogna - Idria - Circhina - Chiapovano - Montenero d'Idria.
VARESE (73)	Varese 1	Azzate - Carnago - Caronno Ghiringhello Casciago - Malnate - Castiglione Olona - Castronno - Crosio della Valle - Galliate Lombardo - Gazzada Schianno - Gornate-Olona - Lomnago - Lonate

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VARESE	*Segue:* Varese 1	Ceppino - Lozza - Morazzone - Osmate - Ternate - Tradate - Vedano Olona - Venegono - Varese - Cadrezzate - Angera - Comabbio - Ispra - Varano - Borghi.
	Varese 2	Gallarate - Albizzate - Arsago - Besnate - Cardano al Campo - Casale Litta - Casorate Sempione - Cassano Magnago - Cavaria con Premezzo - Ferno - Golasecca - Jerago con Orago - Lonate Pozzolo - Mornago - Oggiona con Santo Stefano - Samarate - Sesto Calende - Solbiate Arno e Monte - Somma Lombardo - Sumirago - Vizzola Ticino - Vergiate - Daverio - Mercallo - Taino.
	Varese 3	Busto Arsizio - Cairate - Fagnano Olona - Gorla Maggiore - Gorla Minore - Marnate - Solbiate Olona - Castellanza - Olgiate Olona - Cislago - Saronno - Caronno Milanese.
	Varese 4	Arcisate - Bardello - Bedero Valcuvia - Besozzo - Brebbia - Biandronno - Bisuschio - Bregano - Brusimpiano - Cabiaglio - Cantello - Caravate - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Cittiglio Cocquio Trevisago - Cuasso al Monte Cuvio Malgesso - Ferrera di Varese - Gavirate - Marzio - Gemonio - Lavena

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VARESE	*Segue:* Varese 4	Ponte Tresa - Laveno-Mombello - Leggiuno-Sangiano - Masciago-Primo Monvalle - Orino Azzio - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Travedona Monate - Valganna - Luino - Agra - Brissago - Valtravaglia - Cremenaga - Cunardo - Dumenza - Maccagno Superiore - Valmarchirolo - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla Sponda del Lago Maggiore - Porto Valtravaglia - Tronzano Lago Maggiore - Castelveccana - Cazzago Brabbia - Comerio - Cadegliano Viconago - Veddasca - Curiglia con Monteviasco - Brinzio - Viggiù e Uniti.
VENEZIA (51)	Venezia 1	Venezia.
	Venezia 2	Marcon - Martellago - Mirano - Noale - Salzano - Scorzè - Spinea - Iesolo - Meolo - Musile di Piave - San Michele del Quarto.
	Venezia 3	Campagna Lupia - Campolongo Maggiore - Camponogara - Dolo - Fiesso d'Artico - Fossò - Pianiga - Santa Maria di Sala - Stra - Vigonovo - Mira - Chioggia - Cavarzere - Cona.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERCELLI (75)	Vercelli 1	Vercelli - Albano Vercellese - Arborio - Asigliano Vercellese - Balocco - Buronzo - Caresana - Caresanablot Casanova Elvo - Cascine S. Giacomo - Collobiano - Desana - Formigliana - Gattinara - Ghislarengo - Gifflenga - Greggio - Lignana - Motta de' Conti - Olcenengo - Oldenico - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto Vercellese - Rive - Rovasenda - Rossio - Sali Vercellese - Stroppiana - Villarboit - Borgo Vercelli - Villata - Alice Castello - Bianzè - Borgo d'Ale - Carisio - Crova - Livorno Ferraris - Moncrivello - Salasco - Saluggia - San Germano Vercellese - Santhià - Tronzano Vercellese - Cigliano - Costanzana - Fontanetto da Po - Lamporo - Palazzolo Vercellese - Ronsecco - Tricerro - Trino - Crescentino - Lenta.
	Vercelli 2	Biella - Andorno Micca - Benna - Borriana - Callabiana - Camburzano - Campiglia Cervo - Candelo - Cavaglià - Cerrione - Chiavazza - Cossila - Donato - Dorzano - Gaglianico - Graglia - Magnano - Massazza - Mongrando - Mottalciata - Muzzano - Netro - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Superiore - Piedicavallo - Pollone - Ponderano - Pralungo - Quittengo - Rop-

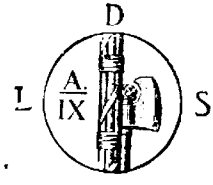
Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VERCELLI	*Segue:* Vercelli 2	polo - Rosazza - Sala Biellese - Salussola - Sandigliano - San Paolo Cervo - Selve Marcone - Sordevolo - Tollegno - Torrazzo - Verrone - Villanova Biellese - Viverone - Zimone - Zubiena
	Vercelli 3	Varallo - Alagna Valsesia - Balmuccia - Boccioleto - Borgosesia - Breia - Campertogno - Carcoforo - Cellio - Cervatto - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila - Piode - Rassa - Rima San Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopello - Valduggia - Ailoche - Caprile - Crevacuore - Guardabosone - Postua - Serravalle Sesia - Sostegno - Coggiola - Mosso S. Maria - Pray - Portula - Valle Superiore Mosso.
	Vercelli 4	Bioglio - Brusnengo - Camandona - Casapinta - Castelletto Cervo - Cerreto Castello - Cossato - Crosa - Curino - Lessona - Masserana - Mezzana Mortigliengo - Pettinengo - Pistolesa - Quaregna - Ronco Biellese - Soprana - Strona - Ternengo - Trivero - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle S. Nicolao - Veglio - Vigliano Biellese - Zumaglia - Piatto - Valdengo - Lozzolo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERONA (45)	Verona 1	Verona.
	Verona 2	Caprino Veronese - Affi - Bardolino Brentino Belluno - Cavajon Veronese - Costermano - Ferrara di Monte Baldo - Garda - Lazise - Malcesine - Rivoli Veronese - San Zeno di Montagna - Torri del Benaco - Brenzone - Pastrengo.
	Verona 3	Dolcè - Bosco Chiesannova - Erbezzo - Fumane - Grezzana - Marano di Valpolicella - Negrar - San Pietro in Cariano - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Sant'Anna d'Alfaedo - Pescantina - Bussolengo.
	Verona 4	Soave - Arcole - Belfiore - Caldiero - Cazzano di Tramigna - Colognola ai Colli - Montecchio di Crosara - Monteforte d'Alpone - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Buttapietra - Lavagno - San Martino Buonalbergo - Zevio - Tregnago - Badia Calavena - Illasi - Mezzane di Sotto - Roverè Veronese - S. Bonifacio - San Mauro di Saline - Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanuova - Mizzole.
	Verona 5	Legnago - Bevilacqua Boschi - Bonavigo - Minerbe - Terrazzo - Albaredo d'Adige - Cologna Veneta - Pressana - Veronella - Zimella.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascona zona militare
Segue: VERONA	Verona 6	Isola della Scala - Bovolone - Erbè - Isola Rizza - Nogara - Oppeano - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo - Vigasio - Ronco all'Adige - Casaleone - Castagnaro - Cerèa - Gazzo Veronese - Roverchiara - Sanguinetto - S. Pietro di Morubio - Villabartolomea - Nogarole Rocca - Angiari.
	Verona 7	Mozzecane - Sommacampagna - Sona - Valeggio sul Mincio - Villafranca di Verona - Castel d'Azzano - Povegliano Veronese.
	Verona 8	Peschiera - Castelnuovo di Verona.
VICENZA (62)	Vicenza 1	Vicenza - Altavilla Vicentina - Arcugnano - Barbarano Vicentino - Creazzo - Longare - Nanto - Mossano - Zovencedo - Sovizzo - Villaga - Castegnero - Brendola.
	Vicenza 2	Altissimo - Arzignano - Chiampo - Crespadoro - Montecchio Maggiore - Montorso Vicentino - Nogarole Vicentino - San Pietro Mussolino - Bressanvido - Caldogno - Costabissara - Dueville - Gambugliano - Isola Vicentina - Montecchio Precalcino - Monteviale - Monticello Conte Otto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue VICENZA	Vicenza 3	Albettone - Bolzano Vicentino - Camisano Vicentino - Grumolo delle Abadesse - Torri di Quartesolo - Montegalda - Montegaldella - Quinto Vicentino - Grisignano di Zocco.
	Vicenza 4	Agugliaro - Asigliano Veneto - Campiglia dei Berici - Noventa Vicentina - Pojana Maggiore.
	Vicenza 5	Alonte - Lonigo - Gambellara - Grancona - Montebello Vicentino - Orgiano - Sarego - Sossano - S. Germano dei Berici.
	Vicenza 6	Arsiero - Schio - Tonezza - Laghi - Lastebasse - Malo - Monte di Malo - Piovene - Posina - Torrebelvicino - Tretto - Valli del Pasubio - Velo d'Astico - Forni in Val d'Astico - Santorso - San Vito di Leguzzano - Thiene - Caltrano - Calvene - Carrè - Chiuppano - Cogollo del Cengio - Lugo di Vicenza - Marano Vicentino - Villaverla - Zanè - Zugliano - Castelgomberto - Sarcedo - Brogliano Valdagno - Cornedo Vicentino - Recoaro - Trissino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VICENZA	Vicenza 7	Asiago - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Rotzo - Bassano del Grappa - Campolongo sul Brenta - Cartigliano - Casotto - Cassola - Cismon del Grappa - Conco - Crosara - Marostica - Mason Vicentino - Molvena - Mussolente - Nove - Pedemonte - Pianezze - Pove - Romano d'Ezzelino - Rosà - Rossano Veneto - Vallonara - Valrovina - Valstagna - Breganze - Fara Vicentina - Pozzoleone - Salcedo - Sandrigo - San Nazario - Schiavon - Solagna - Tezze.
VITERBO (100)	Viterbo 1	Viterbo - Bieda - Bomarzo - Canepina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Vitorchiano - Civita Castellana - Castel S. Elia - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Orte - Bassanello - Gallese - Barbarano Romano - Caprarola - Bassano di Sutri - Capranica - Carbognano - Sutri - Veiano - Nepi - Sant'Oreste - Calcata - Monterosi - Ronciglione - Oriolo Romano - Monte Romano - Tarquinia.
	Viterbo 2	Tuscania - Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - S. Lorenzo Nuovo - Montefiascone - Bagnoregio Bolsena - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Valentano - Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Montalto di Castro.



PREZZO L. 1,80

(4102133) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1931 - ANNO IX — 10 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 518 - **28 agosto 1931** - Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1202 - Attribuzione al Ministro per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2307

» 519 - **5 ottobre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna . . . . . » 2309

» 520 - **8 ottobre 1931** - Anno IX — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 17 settembre 1931-IX col quale viene sostituito il Segretario dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . » 2315

PARTE SECONDA

N. 521 - **11 settembre 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva . . . . . *Pag.* 2317

N. 522 - 26 settembre 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma pei militari ascritti a ferma riducibile - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2320

» 523 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . . » 2323

» 524 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo . . . . . » 2323

» 525 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 2328

» 526 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 2329

» 527 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1900 . . . . . » 2329

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2330

AVVISO. . . . . » 2336

PARTE PRIMA

Circolare N. 518. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1202 - **Attribuzione al Ministro per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 28 agosto 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 2 ottobre 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 maggio 1927, riguardante i corsi di abilitazione per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali dei tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Ritenuta l'opportunità di attribuire al Ministro per la guerra, in vista delle mutevoli esigenze di ordine didattico, la facoltà di determinare, di volta in volta, le varianti da introdurre alle materie di insegnamento e di esame ai corsi di abilitazione, in analogia a quanto viene praticato per le altre scuole militari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E data facoltà al Ministro per la guerra di determinare di volta in volta, in relazione alle esigenze didattiche e di ordinamento, le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione per il trasferimento dei subalterni delle varie armi nell'Arma dei carabinieri Reali, la ripartizione delle materie stesse in gruppi agli effetti degli esami finali, nonchè la durata dell'esame per ciascun gruppo di materie ed il relativo coefficiente d'importanza.

Art. 2.

La tabella delle varie materie di insegnamento ai corsi di abilitazione al servizio dell'Arma dei carabinieri Reali, annessa al predetto R. decreto 22 maggio 1927, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 132. — MANCINI.

N. 519. — RECLUTAMENTO. — **Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 ottobre 1931 - Anno IX.

In conseguenza di talune modifiche apportate alla circoscrizione territoriale dei distretti militari ed alle zone militari di reclutamento alpino, questo ministero ha ricompilato le unite tabelle indicanti da quali distretti e da quali zone militari debbano essere tratte le reclute per gli alpini e per l'artiglieria da montagna.

Le tabelle suddette abrogano quelle di cui alla circolare 529 del *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Tabella indicante i distretti di reclutamento degli alpini e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun battaglione (1).

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini	Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Alessandria	Alessandria - 3, 4	Ceva
Aquila	Aquila - 1, 2	Vicenza
Belluno	Belluno - 1	Belluno
		2	Feltre
		3	Pieve di Cadore
Bergamo	Bergamo - 1	Tirano
		2	Edolo
Brescia	Brescia - 1, 2	Vestone
		3	Edolo

(1) Nelle assegnazioni delle reclute alla specialità alpini si dovrà dare la preferenza a quelle dei comuni montani e quasi montani.

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Casale.....	Casale	2.....	Exilles
		3, 4	Fenestrelle
		5.....	Pinerolo
Chieti.....	Chieti	– 2, 4, 7, 9	Bassano
Chivasso.....	Chivasso	1, 2, 5	Susa
		3.....	Exilles
		4.....	Fenestrelle
Como.....	Como	– 1, 4, 5, 6	Morbegno
Cuneo.....	Cuneo	1.....	Dronero
		3, 5, 6	Mondovì
		4.....	Ceva
		2, 9	Borgo S. Dalmazzo
		7, 8.....	Saluzzo
Genova.....	Genova	2, 3, 4, 5	Pieve di Teco
		1.....	Ceva
Ivrea.....	Ivrea	1.....	Ivrea
		2.....	Aosta
Lucca.....	Lucca	3, 5	Saluzzo
		4.....	Dronero
Massa.....	Massa	1, 2	Mondovì
		3.....	Borgo S. Dalmazzo
Mondovì.....	Mondovì	1, 2, 4	Mondovì
		3, 7	Ceva
		5.....	Borgo S. Dalmazzo
		6.....	Dronero
Novara.....	Novara	– 3, 4	Intra

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Parma	Parma	4	Tolmezzo
		5	Gemona
Pinerolo	Pinerolo	1, 3	Pinerolo
		2	Fenestrelle
Piacenza	Piacenza	4, 5, 6, 7	Susa
		3	Exilles
Reggio Emilia	Reggio E.	– 5, 6	Trento
Sacile	Sacile	1, 4	Tolmezzo
		3	Gemona
Savona	Savona	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8	Pieve di Teco
			Ceva
Sondrio	Sondrio	1	Tirano
		2	Morbegno
Sulmona	Sulmona	– 1, 2, 3	Vicenza
Teramo	Teramo	– 3, 5, 6, 7	Bassano
Torino	Torino	2	Fenestrelle
		3, 5, 7,	Exilles
		4, 6	Susa
Tortona	Tortona	1	Aosta
		5	Ivrea
Trento	Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6.	Trento
		7	Bassano
		8	Feltre
Treviglio	Treviglio	– 3	Vestone

Distretti militari	Zone militari di reclutamento alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari controindicate
Treviso.....	Treviso	5, 7	Belluno
		6.....	Feltre
		8, 9	Pieve di Cadore
Trieste.....	Trieste	– 6	Bassano
Udine.....	Udine	1, 2, 5, 7 (1), 8, 9.	Cividale
		3	Vicenza
		4	Gemona
Varese.....	Varese	– 4	Intra
Verona.....	Verona	– 1, 2, 3, 4, 7 ...	Verona
Vercelli.....	Vercelli	2.....	Ivrea
		3, 4	Aosta
Vicenza.....	Vicenza	1, 2, 5, 6	Vicenza
		7	Bassano

(1) Escluso il comune di Chiopris-Viscone.

Tabella indicante i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun gruppo.

Distretti militari	Zone militari di reclutamento	Regg.	Gruppo
Alessandria	tutte	1°	Mondovì
Belluno	1, 2, 3	3°	Belluno
Bergamo	1, 2	2°	Bergamo
Bologna	2, 3	2°	Vicenza
Bolzano	tutte (esclusi allogeni)	2°	Vicenza
Brescia	tutte	2°	Vicenza
Casale Monf.	tutte	1°	Susa
Chivasso	tutte	1°	Susa
Como	tutte	2°	Bergamo
Cuneo	tutte	1°	Mondovì
Forlì	1, 2	3°	Udine
Genova	tutte	1°	Pinerolo
Ivrea	tutte	2°	Aosta
Lucca	tutte	1°	Pinerolo
Massa	tutte	1°	Mondovì
Modena	3	2°	Bergamo
Mondovì	1, 2, 3, 4, 7	1°	Mondovì
	5, 6	1°	Pinerolo
Novara	tutte	2°	Aosta
Piacenza	tutte	1°	Susa

Distretti militari	Zone militari di reclutamento	Regg.	Gruppo
Padova	tutte	3°	Conegliano
Parma	tutte	3°	Conegliano
Pinerolo	tutte	1°	Susa
Ravenna	2, 3	3°	Belluno
Sacile	tutte	3°	Conegliano
Savona	tutte	1°	Pinerolo
Sondrio	tutte	2°	Bergamo
Torino	tutte	1°	Susa
Tortona	tutte	1°	Pinerolo
Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2°	Vicenza
	8	3°	Belluno
Treviso	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	3°	Belluno
	3, 8, 10	3°	Conegliano
Treviglio	3	2°	Vicenza
Trieste	6, 7 (1)	3°	Udine
Udine	1, 2, 3	3°	Udine
	4, 5, 7, 8, 9	3°	Conegliano
Varese	tutte	2°	Aosta
Verona	tutte	2°	Vicenza
Vercelli	tutte	2°	Aosta
Vicenza	tutte	3°	Udine

(1) Esclusi i comuni sulla destra del Tagliamento.

N. 520. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto 17 settembre 1931-IX col quale viene sostituito il Segretario dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 8 ottobre 1931-Anno IX.

Col citato R. decreto 17 settembre 1931-IX è stato disposto per la nomina del colonnello di fanteria in s.p.e. cav. Alberto NOVELLIS di COARAZZE a Segretario dell'Ordine Militare di Savoia, in sostituzione del colonnello di S. M. cav. Nino Salvatore VILLA SANTA, a decorrere dal 1° ottobre 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 521. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 26 settembre 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello ed appartenenti alla posizione ausiliaria od all'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1600

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo intendano prender parte al concorso, dovranno trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili) entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta da bollo da L. 5. In tale domanda ciascun concorrente — oltre al suo preciso recapito — dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo. Nella domanda stessa dovrà pure essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° titolo di studio o certificato degli studi compiuti;

2° certificato di idoneità fisica, in carta bollata da L. 3, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo;

3° tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, potrà negare l'ammissione al concorso.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non saranno state trasmesse corredate di tutti i documenti richiesti, non saranno comunque prese in considerazione.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 5.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti, ogni commissario disporrà di venti punti.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36 sessantesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuto idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395; e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

Giusta l'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, la nomina dei vincitori del concorso sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto Ministeriale dopo un anno dalla loro assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

All'atto della assunzione in servizio come commissari di leva, gli interessati saranno, a seconda dell'età, trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Quelli però che non ottengano la conferma saranno ripristinati nella loro precedente posizione, sempre che ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 9

In applicazione pure degli articoli 11 e 13 del citato testo unico, a coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della P. A. o della A.R.Q.

Ai commissari, se meritevoli, competeranno, poi, gli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozione, ad ufficiali in S.P.E. di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi inoltre avranno diritto allo stesso trattamento di pensione, come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 10.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del ripetuto testo unico, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso, saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1931 Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

N. 522. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma pei militari ascritti a ferma riducibile. – Norme esecutive. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 settembre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V;

Decreta:

Art. 1.

E stabilita in mesi sei la ferma dei militari sottoindicati che abbiano ottenuto l'ammissione a ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898:

arruolati con la classe 1910, nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910;

nati in date precedenti ed arruolati con la classe 1910, chiamati alle armi nella primavera scorsa.

Il predetto decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, 26 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX.
Registro n. 27, foglio n. 470.

Norme esecutive.

1. — Il decreto sopra riportato, riguarda i militari nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910 ed i nati in date precedenti, arruolati con la classe 1910, chiamati alle armi nella primavera scorsa (v. circolare n. 95 del *giornale militare* c. a.), che siano stati ammessi a ferma riducibile per uno dei seguenti titoli:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° primogenito di orfani di padre e di madre;

3° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4° figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati, o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

5° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000.

2. — I comandi di corpo provvederanno allo spoglio della matricola dei militari per accertare quali di essi siano stati ammessi a ferma riducibile.

3. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni inscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

4. — Nella matricola dei militari che risultano ammessi a ferma riducibile per uno dei titoli specificati dal n. 1 delle presenti norme esecutive, sarà inserita la seguente variazione:

« Ammesso a compiere la ferma di sei mesi (decreto ministeriale . . . . . 1931-IX. Circolare 522 del *giornale militare* del 1931) lì . . . . . ».

5. — Tenute per base le risultanze dello spoglio e degli accertamenti suaccennati, i comandi di corpo:

a) provvederanno perchè sui ruoli matricolari dei militari inviati in licenza straordinaria a senso del n. 8 della circolare del 26 settembre 1931, n. 40001, sia senz'altro apposta la variazione: « Mandato in congedo illimitato . . . . . , . . (circolare n. 522 del *giornale militare* del 1931-IX) lì . . . . . ».

b) provvederanno al congedamento degli altri militari di cui al n. 10 della citata circolare del 26 settembre 1931, n. 40001, ed alle conseguenti variazioni matricolari a mano a mano che compiono il periodo di servizio suindicato, tenendo naturalmente conto anche del servizio eventualmente prestato prima della chiamata alle armi di cui alla circolare n. 95 del *giornale militare* del corrente anno.

6. — Nell'eseguire i congedamenti suddetti, i comandi di corpo terranno presenti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella circolare n. 422 del *giornale militare* del corrente anno, ed in modo speciale quanto vi è indicato nel n. 9.

7. — Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici concessi dal decreto ministeriale sopra ripetuto ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto dalla circolare 415 del *giornale militare* del 1928 e dalla circolare 22 ottobre 1930, n. 40035.

8. — I comandi di corpo segnaleranno ai rispettivi comandi di divisione, non più tardi del 20 ottobre 1931, il numero dei militari ammessi alla ferma di sei mesi e congedati in base alla presente circolare.

I dati di cui sopra dovranno essere distinti a seconda che trattisi di militari nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910, arruolati con detta classe, o di nati in date precedenti ed arruolati con la classe 1910, presentatisi alle armi nella primavera scorsa.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li trasmetteranno, a loro volta, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 25 ottobre 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 523. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

1. — Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 486 del *giornale militare* 1931, avranno luogo a Brescia.

2. — Gli ufficiali componenti della commissione si troveranno sul posto il 6 novembre e gli ufficiali da esaminare si presenteranno a quel comando di presidio la mattina del giorno 9 dello stesso mese, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 524. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

1. Durante il prossimo periodo autunno-inverno, tra il novembre e l'aprile successivo, verranno effettuati corsi di istruzione per ufficiali in congedo.

La data di inizio dei corsi verrà stabilita dai comandi di corpo d'armata e delle isole, tenuto conto delle particolari caratteristiche della regione.

Ai comandi predetti è lasciata facoltà di fissare la durata dei corsi, tenendo presenti i fondi disponibili e le altre possibilità pratiche di ciascun corso.

2. La legge 10 luglio 1930, n. 957, stabilisce l'obbligo della frequenza ai corsi per gli ufficiali di complemento dei gradi da sottotenente a capitano che debbono essere assegnati alle unità di prima linea, e richiede quale condizioni indispensabile per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore:

a) che i sottotenenti abbiano frequentato con esito favorevole almeno un corso nel periodo di permanenza nel grado;

b) che i tenenti e i capitani abbiano frequentato con esito favorevole due corsi nel periodo di permanenza nel grado.

L'ufficiale che non frequenta i corsi non può conseguire l'avanzamento e continua a restare nel grado.

3. In relazione a quanto sopra, i comandi di corpo d'armata e delle isole provvederanno perchè siano avvertiti gli interessati, compresi nei limiti di età ed anzianità in appresso indicati, della necessità che prendano parte ai corsi indetti con la presente circolare.

ARMA	Capitani		Tenenti		Sottotenenti	
	Età	Anzianità	Età	Anzianità	Età	Anzianità
Fanteria	fino al 45° anno compreso	a tutto il 30 ottobre 1917	fino al 40° anno compreso	a tutto il 26 aprile 1917	fino al 40° anno compreso	a tutto il 21 agosto 1924
Cavalleria.....		a tutto il 31 dicembre 1925		a tutto il 21 gennaio 1917		
Artiglieria		a tutto il 17 giugno 1917		a tutto il 29 ottobre 1916		
Genio		a tutto il 14 luglio 1917		a tutto il 30 agosto 1916		

4. Saranno istituti corsi di cavalleria nei presidi nei quali siano almeno 15-20 ufficiali di cavalleria in congedo, inscritti.

Negli altri presidi gli ufficiali di cavalleria prenderanno parte ai corsi con quelli di fanteria.

5. Ai corsi possono partecipare anche ufficiali di età ed anzianità diverse da quelle indicate.

6. L'incarico della costituzione dei corsi e l'alta sorveglianza su di essi sono devoluti ai comandi di corpo d'armata e delle isole, che si varranno all'uopo dei dipendenti comandi di divisione.

Il numero dei corsi sarà subordinato a quello degli inscritti, tenendo presente che, di massima, ciascun corso non dovrà accogliere più di 50 frequentatori.

7. I corsi si svolgeranno presso i comandi di reggimento o di distaccamento di battaglione o di gruppo. Nei maggiori centri essi, oltre ad essere suddivisi per arma, potranno essere più di uno per la stessa arma; nei piccoli centri, ove il numero degli inscritti risultasse tanto esiguo da non consentire lo svolgimento di corsi d'arma, potrà essere costituito un corso unico, durante il quale verrà dato completo sviluppo alle istruzioni dell'arma maggiormente rappresentata. Alle più importanti esercitazioni ed istruzioni di questa interverranno gli ufficiali delle altre armi, ai quali dovranno però almeno essere svolte da ufficiali dell'arma lezioni ed esercitazioni integrative proprie dell'arma.

Per l'organizzazione dei corsi è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di disporre opportunamente, in relazione alle esigenze ed alle situazioni dei vari presidi dipendenti, sentiti, ove occorra, i capi sezione dell'U.N.U.C.I.

Dove è possibile e conveniente per il numero di ufficiali che vi si possono raccogliere, verranno istituti corsi anche in località non sedi di presidio, presso le quali saranno effettuate riunioni di carattere didattico-applicative, sotto la direzione di un ufficiale superiore inviato sul posto di volta in volta. Si disporrà che gli ufficiali in congedo partecipanti a dette riunioni, possano intervenire a qualcuna delle esercitazioni con truppe, predisposte per gli altri ufficiali in congedo, nei presidi più vicini.

8. A ciascun corso sarà preposto di massima un ufficiale superiore istruttore, coadiuvato quando occorra da un capitano.

Nei maggiori centri, ove saranno indetti più corsi, un ufficiale generale, o colonnello, avrà l'incarico della direzione dei corsi stessi.

Ai corsi unici saranno preposti ufficiali che appartengano all'arma maggiormente rappresentata.

9. Gli ufficiali istruttori saranno tratti da quelli particolarmente idonei in S. P. E., in servizio presso i comandi od i reparti.

10. I corsi hanno lo scopo di mettere al corrente gli ufficiali in congedo delle principali questioni tattiche e di addestrarli nel comando di plotone e di compagnia, o reparti corrispondenti, per quanto possibile, con l'esercizio del comando effettivo di reparto.

Il corso comprenderà una parte applicativa da svilupparsi sul terreno, possibilmente con le truppe, ed una parte illustrativa delle esercitazioni di reparto, durante la quale si avrà modo di fornire, ogni volta che se ne presenti l'occasione, le relative ed opportune nozioni teoriche.

La parte applicativa sarà svolta in 10-15 esercitazioni con i quadri e con la truppa, della durata di tre-quattro ore ciascuna ed in opportune località.

La parte illustrativa sarà svolta in 20-30 riunioni, in genere serali, della durata di un'ora circa.

Durante lo svolgimento della parte applicativa, saranno eseguite esercitazioni pratiche di tiro con le mitragliatrici, tiri dimostrativi col tromboncino, esercitazioni a fuoco col cannone da 65/17 per fanteria, lancio di bombe a mano ed illustrazioni pratiche con artifizi pseudo-gas.

11. I programmi particolareggiati da svolgere per i corsi delle varie armi e per le esercitazioni saranno comunicati a parte.

Per quanto si riferisce alla scelta dei giorni e delle ore per lo svolgimento delle esercitazioni e per le riunioni, gli ufficiali preposti alla direzione dei corsi prenderanno accordi con le sezioni dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. Le esercitazioni sono svolte in genere la domenica o negli altri giorni festivi; dove è possibile e conveniente, potranno svolgersi invece nel pomeriggio del sabato o di altro giorno feriale, oppure di domenica e di giorno feriale, per adattarsi alle diverse situazioni personali degli ufficiali in congedo.

12. Gli ufficiali di complemento in congedo, compresi nei limti di anzianità indicati al precedente n. 3 dovranno possibilmente vestire l'uniforme durante le esercitazioni. Il comando effettivo di reparto non potrà essere assunto che dagli ufficiali in uniforme.

Alle esercitazioni stesse potranno intervenire in abito civile gli altri ufficiali in congedo che hanno facoltà di inscriversi ai corsi.

13. I direttori dei corsi comunicheranno le eventuali assenze degli ufficiali in congedo dalle lezioni o dalle esercitazioni ai capi delle sezioni U.N.U.C.I., i quali ne informeranno le amministrazioni da cui gli ufficiali medesimi dipendono.

14. Gli ufficiali, come è indicato al n. 21 del regolamento di disciplina, per il tempo che dura ciascuna lezione od esercitazione, sono considerati in servizio, senza diritto ad assegni nè ad indennità.

15. Per gli ufficiali di complemento indicati al n. 3 e per tutti gli ufficiali frequetantori, sempre che anche per essi gli ufficiali istruttori abbiano i necessari elementi di giudizio, saranno compilati i rapporti informativi da allegare ai libretti personali degli interessati.

16. Per i viaggi in ferrovia, durante le esercitazioni, gli ufficiali in congedo inscritti ai corsi hanno diritto alla tariffa ridotta del 70 %, in conformità di quanto è stabilito dal regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato, di cui alla circolare 370 *giornale militare* 1928, paragrafo 10 lettera *c*).

Agli ufficiali in congedo ammessi a fruire della tariffa ridotta del 70 % nei viaggi in ferrovia, sarà rilasciato un certificato di iscrizione ai corsi stessi, per l'attestazione del diritto alla speciale tariffa.

17. I comandi di corpo d'armata e delle isole saranno coadiuvati dalle sezioni dell'U.N.U.C.I. nella istituzione dei corsi.

La detta unione degli ufficiali in congedo svolgerà opera di propaganda, riceverà le inscrizioni, indirà le riunioni e trasmetterà agli ufficiali in congedo inscritti ai corsi le comunicazioni necessarie.

Essa concorrerà altresì a fornire i locali ed i mezzi non militari eventualmente occorrenti e disporrà per la distribuzione agli ufficiali, dei regolamenti, delle carte topografiche e dei materiali di cancelleria.

18. Ai comandi di corpo d'armata e delle isole, per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari, verranno fatte assegnazioni di fondi, in relazione ai corsi in-

detti nel territorio di giurisdizione ed al numero di ufficiali in congedo inscritti.

19. I comandi di corpo d'armata e delle isole comunicheranno per il 1° dicembre prossimo il numero dei corsi indetti, le rispettive sedi e il numero di ufficiali inscritti a ciascuno di essi. Per la stessa data comunicheranno:

a) al comando del corpo di stato maggiore il fabbisogno preventivo di fondi per l'impiego dei mezzi automobilistici e ferroviari, di cui al n. 18;

b) alla direzione generale d'artiglieria ed alla direzione del centro chimico militare, rispettivamente, le munizioni e gli artifici necessari per le esercitazioni pratiche di cui al n. 10.

20. Per il 1° giugno 1932, comunicheranno le osservazioni compiute durante i corsi e le eventuali proposte per i corsi futuri.

21. **La preparazione dell'esercito risiede sopratutto nella preparazione dei quadri.**

Per conseguire la migliore efficienza dell'esercito di guerra è dunque indispensabile dedicare ogni maggior cura ai corsi per ufficiali in congedo.

Il *Ministro*: P. GAZZERA.

N. 525. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale di artiglieria). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa: h = 1000 — V = 320; 2° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 526. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa; h = 1000 — V = 223; 2° arco.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti, nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 527. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1900.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1900.

La pubblicazione sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco LST 1 e 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* c. a.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 25.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali.

I sigg. ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 % e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Avviso di concorso per esami a 12 posti di vice segretario (gruppo A - grado 11°) nell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regolamento per l'amministrazione centrale e per l'amministrazione scolastica regionale dell'educazione nazionale, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;

Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Veduto il ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'amministrazione scolastica regionale, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1067, che autorizza l'assunzione mediante concorso di 13 vice segretari nel ruolo dell'Amministrazione scolastica regionale;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

DECRETA:

Art. 1.

E indetto un concorso, per esame, a 12 posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*, grado 11°) dell'Amministrazione scolastica regionale.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che dalla data del 18 dicembre 1930 appartengano a ruoli di gruppo inferiore al gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, in qualità di avven-

tizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione scolastica regionale.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1), presentare domanda, in carta bollata da L. 5, al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), pel tramite del rispettivo capo di ufficio.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche e sociali conseguita in una università o in un istituto d'istruzione superiore del Regno anteriormente al 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparate ai cittadini dello Stato, le persone di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 200 del 31 agosto 1931-IX.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

i) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli, e dalla presentazione del documento di cui alla lettera *g* le donne.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*) e *i*), nonchè copia dello stato di servizio civile

I concorrenti non impiegati di ruolo dovranno unire a corredo della domanda, oltre a tutti i documenti sopra elencati, anche un certificato rilasciato dai rispettivi capi di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), quando vi suppliscano con un certificato del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e vidimazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettabili se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine stabilito nel precedente art. 3 o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ed una su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e il diritto corporativo e sindacale;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera *a*) del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A parità di merito i candidati coniugati con prole saranno preferiti a quelli coniugati senza prole e questi a quelli non coniugati.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e all'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO

Posti di inservienti nel ruolo del personale subalterno del ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sono disponibili otto posti di inservienti nel ruolo del personale subalterno di questo ministero.

Avendo il ministero provveduto all'applicazione delle norme emanate dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale straordinario avente titolo alla sistemazione in ruolo e dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra, il conferimento dei posti suindicati sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino, comunque, in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti del ruolo anzidetto, presentare non oltre il 25 *ottobre p. v.* a questo ministero (ufficio superiore del personale e degli affari generali) apposita regolare istanza scritta e sottoscritta dagli aspiranti, contenente il loro preciso indirizzo e corredata dai seguenti documenti:

1° *Atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data della presente avvertenza, ha compiuto l'età di anni* 18;

2° *Certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode di diritti politici.*

Ai fini della presente avvertenza sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° *Certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;*

4° *Certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;*

5° *Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;*

6° *Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.*

Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità producendo copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° *Stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;*

8° *Titoli di studio eventualmente posseduti da trasmettersi in originale o in copia autentica.*

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trovi il comune dal quale gli atti provengono, mentre i certificati di cittadinanza e di buona condotta dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data della presente avvertenza.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I rispettivi capi d'ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio d'informazione, dal quale specificatamente risulti:

1° *La data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;*

2° *La qualità e la durata del servizio prestato;*

3° *La capacità, l'operosità e la diligenza;*

4° *La condotta privata e il sentimento nazionale.*

Nel foglio d'informazione sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di *ottimo*, *distinto*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*.

p. *Il Ministro*: MANCINELLI.

AVVISO

L'istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna al 25.000.

28 I	SE Oyace	258 II	NO Corleone
28 I	SO Ollomont	259 II	SO Valledolmo
28 II	NE Monte Faroma	259 II	NO Alia
28 II	SE Monte Emilius	259 III	NE Roccapalumba
28 II	SO Aosta	259 III	SE Lercara Friddi
28 II	NO Etroubles	259 III	NO Vicari
41 III	NO Granta Parei	259 IV	SO Ciminna
41 IV	NE Rhèmes Saint-Georges	260 II	NE Sperlinga
		260 II	SE Nicosia
41 IV	SE Rhèmes Notre Dame	260 II	SO Villadoro
		260 II	NO Gangi
41 IV	SO Grande Sassière	260 III	NE Petralia
41 IV	NO Valgrisanche	260 III	SE Alimena
98 II	NE Firenzuola	260 III	SO Resuttano
98 II	SE Ronta	260 III	NO Polizzi Generosa
98 II	SO Barberino di Mugello	261 III	SO Gagliano Castelferrato
98 II	NO Passo della Futa	261 III	NO Cerami
258 I	SO Rocche di Rao	268 I	NE Leonforte
258 II	NE Monte Cardellia	269 IV	NO Agira
258 II	SE Prizzi		
258 II	SO Bisacquino		

Prezzo di ciascuna copia L. 2,00.

Nuovi rilievi al 25.000 *delle Isole Egee.*

Isola di Piscopi - Prezzo di ciascuna copia L. 2,25.

PREZZO L. 1,

(4102133) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1931 - ANNO IX — 16 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 528 - 24 luglio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1223 - Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza *Pag.* 2339

» 529 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno . . . . . » 2349

» 530 - 15 ottobre 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozioni di: Bidoni di alluminio a spalla da litri 15 - Bidoni di alluminio da litri 6 - Cinghie di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 - Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 - Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6. . . . » 2351

PARTE SECONDA

N. 531 - 10 ottobre 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'accertamento della idoneità alla carica di addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio . . . . . *Pag.* 2359

N. 532 – **15 ottobre 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste *Pag.* 2360

» **533 – 15 ottobre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932. . . . . » 2360

» **534 – 15 ottobre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario . . . . . » 2362

» **535 – 15 ottobre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario . . » 2362

» **536 – 15 ottobre 1931** - Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi . . . . . » 2369

» **537 – 15 ottobre 1931** - Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi . . . . . » 2381

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2392

PARTE PRIMA

Circolare N. 528. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1223 - Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza.** — (Gabinetto). — 24 luglio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 234, del 9 ottobre 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo stesso;
Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 19 gennaio 1928, n. 26, e 21 gennaio 1929, n. 132;
Vista la legge 2 giugno 1930, n. 735, nonchè il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa del Corpo stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, modificato dal 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, il 1° comma dell'art. 1 del

R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, e l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, sono sostituiti come appresso:

« Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:

Ufficiali generali:

N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;
» 3 generali di brigata, comandanti di gruppo.

Ufficiali superiori:

N. 16 colonnelli;
» 83 tenenti colonnelli e maggiori;

Ufficiali inferiori:

N. 188 capitani;
» 372 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui un sottotenente maestro direttore di banda e quattro sottotenenti maestri di scherma.

Sottufficiali:

N. 767 marescialli maggiori;
» 1300 marescialli capi e marescialli;
N. 1871 brigadieri;
» 1470 sottobrigadieri.

Truppa:

N. 2135 appuntati;
» 16230 guardie;
» 1558 allievi.

di cui:

N. 1 colonnello;
» 3 tenenti colonnelli o maggiori;
» 7 capitani;
» 44 tenenti e sottotenenti;
» 140 marescialli maggiori;
» 190 marescialli capi e marescialli;
» 150 brigadieri;
» 150 sottobrigadieri;
» 100 appuntati,

per i servizi di polizia tributaria investigativa.

« Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

« Il contingente della Regia guardia di finanza è ripartito in:

a) tre comandi di gruppo di legioni;

b) una legione allievi guardie e tredici legioni territoriali;

c) una scuola allievi ufficiali;

d) una scuola allievi sottufficiali;

e) una scuola di applicazione per la polizia tributaria investigativa ».

Art. 3.

I commi 9°, 12° e 13° dell'art. 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 1 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti come segue:

« Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo si effettua nominando al grado di sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon esito presso la scuola allievi ufficiali il corso di istruzione della durata normale di tre anni scolastici.

« Possono essere ammessi alla scuola allievi ufficiali secondo le norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto:

a) fino alla concorrenza di metà dei posti, i giovani forniti di titolo finale di studi conseguito in istituti di istruzione media di secondo grado da stabilire con decreto Ministeriale, che possiedano i requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel Corpo o, se già appartenenti alla Regia guardia di finanza, il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per

esami, cui possono partecipare sempre quando abbiano compiuto il 18° e non altrepassato il 25° anno di età nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande;

b) per l'altra metà dei posti, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta e che siano riusciti vincitori dell'apposito concorso per esami, cui possono partecipare sempre quando, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, abbiano almeno quattro anni di servizio militare, di cui uno da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

« In difetto di elementi idonei in una delle due categorie, la proporzione sarà variata a favore dell'altra.

« Gli ammessi alla scuola allievi ufficiali non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla ove, al termine dei corsi, non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola stessa o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

« Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

« Gli allievi che vengono a cessare di appartenere alla scuola allievi ufficiali non possono esservi riammessi.

« Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti dai licenziati delle scuole medie, che non abbiano grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere ».

Art. 4.

L'art. 9 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito come segue:

« Il reclutamento dei militari della Regia guardia di finanza si effettua:

1° per arruolamento volontario;

2° per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, subordinatamente all'assentimento

dei competenti Ministeri, i quali hanno facoltà di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali o di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri.

3° per riammissione in servizio dei militari del Corpo in congedo illimitato.

« Per essere reclutati nella Regia guardia di finanza occorre:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) essere celibi o vedovi senza prole, salve le eccezioni che verranno stabilite con regolamento;

c) aver compiuto il 18° e non avere oltrepassato il 30° anno di età; eccezione fatta per i militari del Corpo in congedo illimitato, per i quali il limite massimo è elevato a 35 anni purchè non sia trascorso un anno dall'ottenuto congedo;

d) possedere il requisito della buona condotta;

e) non avere riportato condanne per delitti;

f) avere costituzione fisica sana e robusta;

g) sapere leggere e scrivere.

« Tutti gli arruolati, fatta eccezione dei riammessi, frequentano apposito corso di istruzione presso la legione allievi.

« L'allievo che, per qualità fisiche, intellettuali, morali od anche disciplinari, salvo il procedimento disciplinare per quelle mancanze che determinano il trasferimento alle compagnie di correzione, si dimostrerà inidoneo a disimpegnare il servizio nella Regia guardia di finanza, potrà essere licenziato dal Corpo, con ordine del comandante generale su proposta di una Commissione composta dal comandante della legione, di un ufficiale superiore comandante di battaglione e di un capitano comandante di compagnia allievi ».

Art. 5.

All'art. 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è aggiunto il seguente comma:

« Il nuovo vincolo di servizio decorre dal giorno della ottenuta riammissione ».

Art. 6.

All'art. 5 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è aggiunto il seguente comma:

« Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 15 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, dopo le parole « ufficiali in congedo », aggiungere: « in vigore nel tempo » e sostituire le parole « sentito il parere del Consiglio di Stato » con le seguenti: « previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 8.

All'art. 16 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, numero 1281, è aggiunto il seguente comma:

« La cognizione dei reati di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° appartiene ai tribunali militari ».

Art. 9.

I comma 1° e 2° dell'art. 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali ed i militari di truppa condannati a termine del codice penale militare o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali dell'Esercito sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Sono parimenti licenziati dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove.

« Negli altri casi di proscioglimento saranno osservate le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

« I sottoufficiali ed i militari di truppa condannati per reati che non implicano di per sè il licenziamento possono essere deferiti ad una Commissione di disciplina, la quale.

anche senza la presenza dell'incolpato, deve esprimere il proprio parere se essi siano ancora meritevoli di appartenere al Corpo.

« Agli stessi effetti possono essere deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina anche i sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dall'imputazione, con formula che dia comunque adito a dubbi sulle loro qualità intellettuali o sulla loro reputazione, salvo il normale procedimento disciplinare ove ne sia il caso ».

Art. 10.

Il secondo comma nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Ad ultimato procedimento penale od anche disciplinare i sottufficiali ed i militari di truppa sospesi dal servizio, meritevoli di continuare a far parte del Corpo, sono reintegrati in ogni loro diritto ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 11.

Fra il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, sono inseriti i seguenti comma:

« I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni di cui due col grado attuale in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore.

« La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento è, però, subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale.

« Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo ».

Art. 12.

Il 3° comma dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 1 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e dagli articoli 4 e 12 della presente legge, 3 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, 1, terzo comma, del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, i modi di accertamento dell'idoneità e le condizioni per l'avanzamento dei militari del Corpo sono disciplinati dalle norme in vigore nel tempo, per i pari grado nel Regio esercito con le modificazioni, che, anche in ordine alla composizione delle commissioni di avanzamento, si rendono necessarie per lo speciale ordinamento del Corpo e che saranno stabilite con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 13.

I comma 4, 5 e 6 dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

a) tutti gli ufficiali di grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i sottotenenti e i tenenti) che per due volte anche non consecutive siano dichiarati non idonei all'avanzamento; o per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati tolti dal quadro di avanzamento, o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento ».

Art. 14.

L'art. 17 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è sostituito come segue:

« L'amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal comandante generale del Corpo, o, in sua vece, dal comandante in secondo, e composto di un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, del direttore dell'ufficio amministrativo del Comando generale, di un direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, di un colonnello, di un tenente colonnello o maggiore, di un capitano e di un tenente della Regia guardia di finanza.

« Di tale Consiglio di amministrazione non possono far parte gli ufficiali addetti al Comando generale ».

Art. 15.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di porlo in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e d'intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento, o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e soprapposizioni.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 317, foglio 8. — MANCINI.

N. 529. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno. — (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione affari generali e scuole militari). — 8 ottobre 1931 - Anno IX.

Allo scopo di assicurare che l'erogazione delle spese di esercizio delle sezioni di tiro a segno nazionale sia pienamente conforme alle somme stanziate nei rispettivi bilanci preventivi e per aver modo di accertare con la maggior prontezza possibile la regolarità della gestione delle sezioni, il ministero, a complemento delle precedenti disposizioni di cui alla circolare 368 *giornale militare* 1930, dispone quanto segue:

1. — Il presidente di ciascuna sezione alla fine di ogni anno solare provvederà per far compilare, su appositi moduli forniti dal Ministero, il conto consuntivo della sezione, che sarà deliberato dal consiglio direttivo non oltre il 30 marzo. Provvederà quindi ad inviare il conto in triplice esemplare (un originale e due copie) al comando della divisione pel tramite dell'ispettorato di mobilitazione da cui la sezione dipende, corredato degli ordinativi di pagamento e dei documenti giustificativi delle spese, nonchè di una copia del bilancio preventivo dell'anno al quale il consuntivo si riferisce.

2. — Il comando della divisione, ricevuti i consuntivi dalle sezioni dipendenti, li inoltrerà separatamente, entro il 30 giugno, per l'approvazione, al ministero della guerra (ufficio centrale dei servizi contabili) con le sue eventuali osservazioni.

3. — Qualora il ministero riscontrasse irregolarità nella compilazione del conto o nei documenti a corredo, e non ritenesse attendibili le giustificazioni addotte dalla presidenza della sezione, disporrà per le opportune indagini contabili e per l'accertamento delle conseguenti responsabilità.

4. — Ove il ministero ritenga il conto meritevole di approvazione, munirà l'originale del « visto per l'approvazione » e lo invierà ai rispettivi comandi di divisione in-

sieme con una delle copie, restituendo i documenti giustificativi.

5. — I comandi di divisione tratterranno la copia e invieranno l'originale, corredato dei documenti giustificativi alla presidenza della rispettiva sezione, perchè lo conservi in atti.

6. — Le presenti norme si applicano anche ai conti consuntivi riflettenti l'anno solare 1930, intendendosi però i termini del 30 marzo e del 30 giugno di cui sopra fissati rispettivamente al 30 novembre 1931 e al 31 gennaio 1932.

7. — I conti consuntivi riflettenti gli anni solari anteriori al 1930 continueranno ad essere approvati dagli uffici stralcio delle direzioni provinciali del tiro a segno, in conformità di quanto è prescritto dal n. 165 della citata circolare 368 *giornale militare* 1930.

I comandi di divisione provvederanno ad inviare alle sezioni dipendenti tre esemplari dei moduli di cui sopra, che verranno ad essi rimessi dal ministero.

Provvederanno insieme a inviare alle sezioni la presente circolare, della quale riceveranno un congruo numero di copie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 530. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di: Bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Bidoni di alluminio da litri 6 – Cinghie di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 ottobre 1931 – Anno IX.

Sono adottati i seguenti materiali di servizio generale:

a) bidone di alluminio a spalla da litri 15;

b) bidone di alluminio da litri 6;

c) cinghie di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio da litri 15;

d) fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio a spalla da litri 15;

e) fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6.

Bidoni di alluminio a spalla da litri 15.

Il bidone a spalla di alluminio da litri 15 ha la forma di un cilindro retto a sezione elittica allungata.

Le dimensioni sono le seguenti:

altezza del bidone mm. 345;

larghezza della sezione del lato maggiore mm. 350;

larghezza massima della sezione mm. 150.

Il bidone ha la capacità di litri 15.

Esso è completamente chiuso ed ha gli spigoli leggermente arrotondati.

Nel mezzo della parete superiore di fondo trova alloggio un tappo circolare con coperchio a innesto a baionetta, la cui tenuta è resa ermetica a mezzo di guarnizione di sughero. Detto coperchio è solidamente legato al bidone con robusta catenina di alluminio. Il diametro interno della bocca è di mm. 56.

Sull'angolo destro di fondo del bidone, e precisamente nella parte di maggiore curvatura della sezione elittica, trova sede un rubinetto per l'erogazione dell'acqua.

Il rubinetto è formato di un corpo di base di alluminio, avvitato sul bidone, di un beccuccio ribaltabile, pure di alluminio, per l'erogazione dell'acqua e di una parte centrale tronco-conica in bronzo, per la guida del beccuccio e la guida del rubinetto. L'erogazione dell'acqua ha luogo quando il beccuccio è inclinato verso il basso. Il rubinetto si chiude quando il beccuccio è rialzato completamente verso l'alto. Il beccuccio è assicurato verso l'alto nella posizione di chiusura mediante solido anello.

Sulla parte laterale convessa del bidone sono applicati tre poggini in alluminio che portano piccoli ganci di ferro stagnato per l'attacco degli spallacci.

Il corpo del bidone è in lamiera di alluminio dello spessore minimo 16/10 di mm. Il peso medio dei bidoni con gli accessori sopra descritti è di kg. 2,230.

Bidoni di alluminio da litri 6.

Il bidone di alluminio da litri 6 ha la forma di un cilindro retto a sezione elittica.

Le dimensioni sono le seguenti:

altezza mm. 345;

lunghezza della sezione mm. 195;

larghezza massima della sezione mm. 109;

capacità litri 6.

Il bidone è completamente chiuso ed ha spigoli leggermente arrotondati.

Sulla parte superiore, e verso un lato, trova alloggio un tappo circolare con coperchio, a tenuta ermetica a mezzo di guarnizione in sughero legato con catenina al corpo del bidone.

Il tappo ha la bocca superiore di effluss6, a sezione circolare, di mm. 18 di diametro. La base è a larga sezione, avvitata sul corpo del bidone con una sezione di passaggio di mm. 40.

Un anello in ferro stagnato, trova sede in una apposita scanalatura del corpo tronco conico del tappo. Esso serve a dare appoggio alla catenina in alluminio, che assicura il

coperchietto del tappo al bidone, e permette lo svitamento del tappo stesso. La stessa catenina lega tutto il tappo al bidone.

Le guarnizioni sono in sughero.

Una maniglia mobile, in ferro stagnato, si attacca sui fianchi del bidone verso il mezzo e nel senso della minima larghezza. Essa è in tondino di mm. 4 di diametro.

Sopra la superficie laterale piana del bidone, trovano alloggio due staffette per l'eventuale agganciamento del bidone allo zaino.

Il corpo del bidone è in lamiera di alluminio dello spessore minimo di 15/10 di mm.

Le staffette sono in alluminio dello spessore di circa 20/10 di mm.

Il peso totale medio del bidone è di kg. 1,360 circa.

Cinghie di cuoio grigio-verde conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15.

Le cinghie per bidoni sono costruite con cuoio grigio-verde conciato al cromo.

Ogni cinghia è costituita da due spallacci tenuti insieme, a forma di bretella, da un pezzo dello stesso cuoio sagomato come il campione tipo.

Ogni spallaccio è costituito da quattro parti principali: lo spallaccio propriamente detto, una cinghia costituente il riscontro e due passanti, di cui uno fisso e l'altro scorrevole.

Lo spallaccio propriamente detto ha una lunghezza da mm. 485 a mm. 490 ed è sagomato in modo da aversi una larghezza massima di mm. 42 a 44, ed una larghezza minima di mm. 20 a 22.

All'estremità inferiore dello spallaccio è applicata una fibbia di ferro, verniciato a fuoco in grigio verde, con tubicino girevole ed ardiglione.

Tale fibbia, dello spessore di mm. 3,5 a 4,5, ha una luce interna di mm. 13 × 18 circa.

La cinghietta di riscontro, a partire da mm. 45 circa dall'estremità inferiore, ha n. 5 fori distanti fra loro mm. 20 circa.

Tale cinghietta è fisssata all'estremità inferiore dallo spallaccio propriamente detto, mediante cucitura che serve anche a tenere fissa la fibbia suddetta.

La stessa cucitura serve anche a fermare il passante fisso sostituito da una striscia di cuoio lunga mm. 65-67 e larga mm. 15-17.

Lungo la cinghietta di riscontro, che nello spallaccio finito risulta piegata su se stesso, scorre un passante della lunghezza di mm. 88-90 e della larghezza di mm. 15-17.

Lo spallaccio risultante alla sinistra di chi guarda il bidone dalla parte superiore, è munito — all'estremità inferiore — di una campanella sagomata, di ferro, verniciato a fuoco in grigio-verde, che va fissata all'apposito gancio esistente, in una corrispondenza sulla parte inferiore del bidone.

I due spallacci di ogni cinghia sono tenuti insieme, a forma di bretelle, da un pezzo dello stesso cuoio degli spallacci sagomato come il campione-tipo.

Tale pezzo di unione presenta quattro feritoie verticali di mm. 20 l'una circa che servono per fissare le cinghie (mediante bottoni gemelli di ottone ossidato) alla camerella superiore del bidone.

Fodera di panno grigio-verde per bidoni di alluminio a spalla da litri 15.

È confezionata con panno grigio-verde da borracce avente i requisiti di cui al relativo capitolato tecnico.

È costituita di tre parti principali: il corpo, il fondo ed il coperchio.

Il *corpo* è formato da un rettangolo di panno di millimetri 360 × 880.

I due lati minori del suddetto rettangolo — nella fodera finita — risultano sovrapposti l'uno all'altro e cuciti a macchina per soli mm. 50 circa a partire dal fondo.

Detta cucitura è fermata mediante una travetta.

Uno dei suddetti lati minori è munito di n. 4 asole ricavate alla distanza di mm. 85 circa fra loro ed in corrispondenza di altrettanti bottoni di frutto applicati sull'altro lato.

La parte libera del lato dove sono ricavate le asole, è rinforzata internamente con nastro di cotone spinato g. v. di mm. 22 di larghezza.

Il *fondo* è costituito da un pezzo dello stesso panno per borracce sagomato secondo la forma della parte inferiore del

bidone. Il fondo è unito al corpo mediante cucitura a macchina.

Il *coperchio* è ricavato in due pezzi di panno: uno sagomato secondo la forma della parte superiore del bidone ed uno costituito da una striscia lunga mm. 550 circa e larga mm. 50 circa.

Detta striscia è unita alla parte anteriore del coperchio in modo da risultare — nella fodera finita — sovrapposta alla parte superiore del corpo.

Tale striscia è munita di n. 5 asole ricavate in corrispondenza di altrettanti bottoni di frutto applicati lungo l'orlo superiore libero del corpo.

Il lato posteriore del coperchio è unito al corpo mediante cucitura a macchina per mm. 315 circa.

Il lato libero della fascia del coperchio e l'orlo superiore libero del corpo sono bordati con nastro di cotone spinato grigio verde alto mm. 15/16.

Nella fodera finita sono praticate n. 5 feritoie sagomate in modo che da esse possano sporgere le seguenti parti esistenti sul bidone:

a) camerella superiore;

b) camerella inferiore;

c) gancio inferiore;

d) rubinetto di erogazione dell'acqua;

e) tappo di chiusura del bidone.

Dette feritoie sono rinforzate lungo il loro contorno con cuoio grigio verde conciato al cromo dello spessore di millimetri 1,1/2-2 e largo mm. 10 circa.

I rinforzi delle due feritoie praticate in corrispondenza del tappo di chiusura del bidone e della camerella superiore sono ricavati in un unico pezzo di cuoio.

L'orlo superiore del corpo è munito di 4 nastri di cotone spinato alto mm. 15/16 della lunghezza di mm. 250 circa.

Detti nastri servono per ottenere una maggiore aderenza della fodera al bidone.

Fodera di panno grigio-verde per bidoni di alluminio da litri 6.

È confezionata anch'essa con panno grigio verde da borracce.

È costituita da tre parti principali: il corpo, il fondo ed il coperchio.

Il *corpo* è formato da un rettangolo di panno di millimetri 355 × 535. I due lati minori del suddetto rettangolo sono uniti insieme per un tratto di mm. 210 circa a partire dal fondo mediante cucitura a macchina, in modo che il corpo stesso possa aderire bene al bidone.

Il *fondo* è costituito da un pezzo dello stesso panno per borracce sagomato secondo la forma della parte inferiore del bidone. Il fondo è unito al corpo mediante cucitura a macchina.

Il coperchio è ricavato in due pezzi uguali di panno, sagomati in modo che nel loro complesso riproducano la forma della parte superiore del bidone.

Dette parti sono unite al corpo mediante cucitura a macchina.

I due lati liberi del coperchio — nella fodera finita — risultano sovrapposti l'uno all'altro e sagomati in modo da far sporgere il perno al quale è assicurata la catenella del tappo.

La chiusura del coperchio è resa possibile mediante due bottoni di frutto e corrispondenti asole.

In continuazione della cucitura dei due lati minori del corpo viene a risultare un'apertura di mm. 130 circa, fermata, nella sua parte centrale, da un bottone di frutto e corrispondente asola.

In corrispondenza di detta apertura e sul lato opposto della fodera, è ricavata un'altra apertura di mm. 50 circa a partire dallo spigolo superiore.

La fodera finita è munita di tre feritoie sagomate in modo che da esse possano sporgere i due passanti dal bidone ed il tappo di chiusura.

Dette feritoie sono rinforzate lungo il loro contorno con cuoio g. v. conciato al cromo dello spessore di mm. 1,5 circa e della larghezza di mm. 10 circa.

La fodera nelle parti libere, è bordata con nastro di cotone g. v. spinato alto mm. 15/16.

Tanto la fodera per i bidoni di alluminio a spalla da litri 15, che quella per bidoni di alluminio da litri 6 debbono essere confezionate a perfetta regola d'arte in modo da aderire bene al rispettivo bidone, senza far pieghe, ed in modo da riuscire estetiche.

I suddetti materiali dovranno essere inventariati alla sezione B - categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ai categorici e prezzi sottoindicati:

400 - Bidoni di alluminio da litri 6 . . . L. 20 —

401 - Bidoni di alluminio a spalla da litri 15, senza cinghia n. . . . . » 40 —

402 - Bidoni di alluminio a spalla da litri 15, con cinghia n. . . . . » 48 —

403 - Cinghia di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 n. . . . . » 8 —

404 - Fodera di panno g. v. per bidoni a spalla di alluminio da litri 15 n. . . . . » 12,40

405 - Fodera di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6 n. . . . . » 6,40

I vecchi bidoni di ferro stagnato e le vecchie fodere per bidoni da litri 5 e 6 inventariati ai categorici 305, 306 e 342 della stessa sezione e categoria sono aboliti e restano in uso fino a consumazione. Conseguentemente passano alla sezione D della stessa categoria II ai rispettivi categorici 603, 604 e 610.

Conto di costruzione della fodera di panno per bidoni di alluminio da litri 15.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per boracce, alto m. 1,30	m.	0,38	19 —	7,220
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè a due fori, per teli da tenda	n.	9	13%	1,170
Mano d'opera (1)	L.	—	—	3,90
			Prezzo di costo... L.	12,29
			Prezzo di conteggio... L.	12,40

(1) Nella mano d'opera sono compresi m. 2.30 nastro spinato g. v. alto mm. 16, p. q. 0.30 cuoio concia al cromo g. v. (fianchi) m. 0,30 nastro spinato g. v. alto mm. 22, ed il refe occorrente.

Conto di costruzione della fodera di panno per bidoni di alluminio da litri 6.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per boracce, alto m. 1,30.....	m.	0,21	19 —	3,99
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè a due fori, per telo da tenda.....	n.	3	13%	0,39
Mano d'opera (1).....	L.	—	—	1,95
			Prezzo di costo... L.	6,33
			Prezzo di conteggio... L.	6,40

(1) Nella mano d'opera sono inclusi: m. 0.60 di nastro spinato g. v. alto mm. 16 p. q. 0.20 cuoio concia al cromo g. v. (fianchi) ed il refe necessario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 531. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'accertamento della idoneità alla carica di addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 10 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del predetto R. decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata una commissione per l'accertamento della idoneità alla carica di addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, composta come segue:

Generale di divisione, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, presidente;

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, membri.

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'amministrazione centrale della guerra, TREVISANI dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 532. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto 31 agosto 1931, n. 2890, ha escluso dal fare offerte, per i contratti con lo Stato, tanto la società impresa costruzioni (S.I.C.), che ha assorbito la società anonima strade siciliane (S.A.S.S.O.) con sede in Roma, via Mario dei Fiori, 21, quanto il suo consigliere delegato ing. Giuseppe BUSALA fu Innocenzo, nonchè i procuratori di quest'ultimo ing. Giorgio PASQUALINI di Emilia PASQUALINI, domiciliato in Ferrara, via Ghisiglieri n. 28, e ing. Costantino CONTI fu Emanuele, domiciliato in Messina, via Tutti i Santi, isolato n. 307.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 533. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

1. In relazione all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, modificato dall'art. 4 del R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, la commissione giudicatrice per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR., e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa, per l'anno 1932, sarà così composta:

Generale di divisione DA POZZO cav. Giov. Battista, *presidente*;

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata ispettore I zona CC. RR. CASAVECCHIA cav. Silvio, *membro;*

Colonnello PINI cav. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro* e *segretario;*

Colonnello CONTESTABILE cav. Carlo, comandante legione territoriale CC. RR. di Firenze, *membro;*

Colonnello GUACCI cav. Alfredo, comandante legione territoriale RR. CC. di Bari, *membro supplente.*

2. Agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono stati ammessi i sottonotati tenenti colonnelli:

DE LUCA cav. Pirro;

ALLORA cav. Alessandro;

MAROTTA cav. Antonio;

ODETTI nobile dei conti di MARCORENGO cav. Edoardo.

SCRIBANI ROSSI conte di CERRETO cav. Alberto;

BARATTINI cav. ugo.

RADICE cav. Emilio.

3. In relazione all'art. 11 del succitato R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'arma per ogni singolo candidato e si svolgerà per i tenenti colonnelli anzidetti, dal 1° al 30 novembre p. v. inclusi.

4. La discussione orale che i tenenti colonnelli predetti dovranno sostenere sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 dello stesso R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, avrà luogo a Roma, nei giorni 14 e 15 dicembre 1931, presso il comando generale dell'arma, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del 13 dicembre.

5. Si fa riserva di notificare i nomi dei capitani ammessi agli esperimenti di cui sopra, e la data in cui gli esperimenti stessi avranno luogo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 534. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

La Commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S.P.E. nel corpo veterinario, di cui alla circolare n. 230 del *giornale militare* c. a. resta fissata come segue:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*

T. colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro;*

Maggiore veterinario GUGLIOTTA cav. Francesco, *membro;*

1° capitano veterinario BENEGLIANO cav. Oronzo, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 535. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

1. — Il 20 gennaio 1932 avranno inizio presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze i seguenti corsi:

a) corso per la nomina a sottotenente medico di complemento per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso per la nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento per i giovani muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia.

Il numero dei posti per allievi ufficiali chimici farmacisti è limitato a 70.

I corsi avranno la durata di 5 mesi e quindi termineranno alla data del 20 giugno 1932.

Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico professionale e l'istruzione militare senza far luogo nè alla nomina a caporale nè a quella a sergente.

2. — Alla stessa data del 20 gennaio 1932 avrà principio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea di zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di 5 mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi del corpo sanitario.

3. — Presso il reggimento d'artiglieria da campagna di stanza a Firenze sarà svolto un corso di equitazione al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

4. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate al comando del corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, non più tardi del 20 dicembre 1931.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica e farmacia, oppure laurea in chimica e diploma in farmacia, laurea in zooiatria e diploma di abilitazione dell'esercizio professionale) dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè: certificato di nascita, certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

5. — Ricevute le domande di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o, a seconda dei casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo ri-

chiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, e all'arma dei CC. RR. le informazioni riservate da rimettersi appena pervenute ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei e segnaleranno al ministero, esprimendo il loro motivato parere circa la loro ammissione o meno ai corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, non risultassero in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentassero entro il 20 gennaio 1932 il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo dell'avvenuta loro ammissione; ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole nei termini di tempo indicato al successivo n. 7.

6. — I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino la domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data della loro presentazione ai corsi stessi.

7. — Gli aspiranti allievi ufficiali medici di complemento saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di Firenze in giorni successivi a quello dell'inizio del corso e ciò allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa.

La presentazione avverrà in quattro scaglioni, con un intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del 1°, 2° e 3° corpo d'armata; il secondo scaglione quello dei distretti del 4°, 5°, 6° e 11° corpo d'armata; il terzo scaglione quelli dei istretti del 7° e 8° corpo d'armata e del comando militare della Sardegna; il 4° quello dei distretti del 9° e 10° corpo d'armata e del comando militare della Sicilia.

Per la presentazione i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente dovrà però continuare ad essere effettuata sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

8. — Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 18 trentesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare il servizio di prima nomina presso un corpo.

La direzione della scuola di applicazione di sanità militare ed il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo ministero (direzione generale personali ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso ministero (direzione generale di sanità militare); e un'altra per gli aspiranti al corpo veterinario, pure a questo ministero (servizio ippico e veterinario - ufficio del capo del servizio veterinario).

9. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenente di complemento gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite nel titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali (circolare 270 del *giornale militare* del 1929).

Essi hanno l'obbligo di prestare servizio col grado di sottotenente fino al compimento della ferma di 18 mesi se vincolati a ferma ordinaria.

I militari ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme dovranno, per poter ottenere l'ammissione ai corsi al-

lievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva per un tempo però non inferiore a tre mesi.

10. — Oltre i militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Ad ogni modo gli ammessi dovranno, all'atto dell'ammissione, rinunciare al grado eventualmente rivestito.

11. — Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di leva se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico formacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Essi potranno conseguire subito il grado di caporale qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento delle scuole.

Resta inteso che coloro che abbiano soddisfatto agli obblighi di leva, dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

12. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto a loro volta cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare che sarà stampato a cura del ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno comunicazione ai giornali locali ad alle università del Regno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Alla data del 20 gennaio 1932 saranno iniziati presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze appositi corsi per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento e per quelli muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1932 avrà principio analogo corso presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e militari ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme purchè si obblighino a frequentare l'intero corso ed a prestar servizio da ufficiale nella misura indicata nel successivo numero 6;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali essendo cessata la causa della riforma o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di due anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1931.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, prima della fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragione di età di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestono eventualmente un grado dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

3. — Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da L. 3 dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, dovranno allegarsi i prescritti titoli di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica-farmacia, laurea in chimica e diploma di farmacia, laurea in zooiatria, certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale).

Avvertesi in proposito che per gli aspiranti alla nomina a sottotenente chimico-farmacista è necessario soltanto il certificato comprovante di aver superato l'esame di abilitazione alla professione di farmacista.

Dovranno inoltre unirsi alle domande i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai vari comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal Prefetto della Provincia;

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili saranno subito inviati in congedo provvisorio, sino alla data dell'inizio del corso.

5. — Le domande di cui al precedente n. 3 potranno essere presentate sino a tutto il 20 dicembre 1931.

I giovani laureandi o diplomandi che, alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea o il diploma di abilitazione all'esercizio professionale potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre i detti titoli di studio, non più tardi del 20 gennaio 1931. In mancanza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo.

I laureati in possesso del diploma di abilitazione dovranno anche produrre tale titolo. Coloro che non abbiano a tale effetto ancora sostenuto l'esame di stato dovranno presentare un documento dal quale risulti che abbiano chiesto di essere sottoposti a detti esami. Essi saranno ammessi al corso condizionalmente. Qualora poi non conseguano l'anzidetta abilitazione all'esercizio professionale saranno dimessi dal corso.

A tutti gli aspiranti compresi nel precedente comma, il comando del corpo d'armata di Firenze o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera da cui risulti la loro ammissione al corso allievi ufficiali. Tale documento presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

6. — I corsi avranno la durata di 5 mesi.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente, saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

I promossi avranno l'obbligo di ultimare col grado di sottotenente la ferma di 18 mesi se ascritti a ferma ordinaria. Per chi abbia compiuto in precedenza tale ferma, il servizio da ufficiale non potrà ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

I promossi ascritti a ferma riducibile od a ferma minima e quelli ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, dovranno prestare servizio da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma di leva per un tempo però non inferiore ai tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi, verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico-farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria, reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 536. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi, — (Ispettorato del materiale automobilistico – Div. 2/a). — 15 ottobre 1931 – Anno IX.

Le forniture della benzina e del petrolio occorrenti a tutti gli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1932, sono state affidate alla azienda generale italiana petroli (« A.G.I.P. »).

La benzina sarà quella che la ditta ha in commercio sotto la denominazione di « Benzina Victoria » ed il petrolio, quello denominato « Due Stelle ».

1. — **Condizioni di prelevamento - Penalità.**

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di benzina e petrolio, sono indicati nell'elenco annesso (*allegato n.* 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a) a vista:

per quantitativi fino a 1500 kg. se di benzina;

per quantitativi fino a 150 kg. se di petrolio;

b) entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di benzina o di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20% del costo complessivo netto del carburante fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese, e le penali come sopra stabilite, maturate al giorno dell'acquisto in danno.

2. — **Prove ed accertamenti.**

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura.

Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo ministero, procederanno in contraddittorio col rappresentante della ditta, al prelievo di un campione di kg. 5, ed alla successiva spedizione di questo all'officina automobilistica R. E. di Bologna, per gli accertamenti a termini contrattuali.

Si fa poi obbligo agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità dei prodotti forniti, quanto nei riguardi del funzionamento dei prelevamenti.

3. — **Prezzo.**

La benzina ed il petrolio saranno forniti al prezzo di listino costiero in vigore al giorno di consegna della richiesta di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 29 per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero si intenderà il più basso fra quelli indicati nel mercato dalle società « Nafta » - « S.I. A.P. » e « A.G.I.P. » per ogni quintale di merce netto.

Per la merce prelevata presso i depositi interni, al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto ferroviario calcolato dal deposito costiero più viciniore dell'assuntore o di una delle altre società di cui sopra.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria più favorevole per vagone cisterna completo.

In nessun caso il prezzo complessivo per merce consegnata agli enti militari presso i depositi interni, sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi interni della società fornitrice. Ciò tanto per le località soggette a dogana quanto per le zone franche.

Quando un ente militare richiede la consegna di carburanti a cura della società in località diversa da quella del deposito, al prezzo come sopra calcolato dovrà essere aggiunto quello del trasporto dal deposito della società al luogo di effettiva consegna.

Se il trasporto è eseguito per ferrovia verrà fatturato in base alla spesa effettiva ed in appoggio ai relativi bollettini ferroviari.

I costi dei trasporti sopra menzionati saranno indicati in fattura distinti fra loro e dal costo della merce.

4. — Contabilizzazioni.

I prelevamenti della benzina e del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (*allegato n.* 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In essé dovrà sempre esser fatta menzione dell'ufficio di amministrazione dal quale l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo della merce prelevata su appositi « buoni di distribuzione » a due tagliandi: *A*. *B*. di cui all'unito modello (*allegato n. 2*) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito si farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*). Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando *B*) che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario provveduto al controllo delle fatture le trasmetterà (l'originale ed una copia) all'officina automobilistica R. E. di Bologna per la revisione.

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario il quale

dovrà quindi provvedere al pagamento alla ditta. I pagamenti, da effettuarsi mensilmente, potranno essere così fatti:

a) per importo di fatture superiori a L. 10.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli - ufficio vendita di Milano e da commutarsi in vaglia cambiario della banca d'Italia a favore della stessa azienda generale - ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo d'assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3/13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

5. — Imballaggi.

I carburanti potranno essere prelevati:

a) imballati pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi allo stesso entro 30 giorni dalla consegna.
Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare, senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.
Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

6. — Anticipazione di spese.

L'assuntore anticiperà il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali, contro semplice rimborso delle somme pagate. Tali

somme saranno indicate in fattura distintamente dal costo della merce. Per le zone franche del Regno si intende quindi non dovuta nè anticipazione alcuna da parte della ditta nè conseguente rimborso da parte dei prelevatari.

7. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di benzina e di petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione delle fatture da parte dell'officina automobilistica R. E., come è detto al comma 4°.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare *giornale militare* 19....)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *19*....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario)

ALLEGATO 1.

Richiesta di prelevamento N: .....

La ditta.....

Agenzia o deposito di.....

consegnerà al (1).....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali il cui importo graverà ul capitolo .....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *19*....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A.

SOCIETA' . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . .
in data . . . . . rilasciata dal . . . . . .
. . . . . amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina (o petrolio)	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B.

SOCIETA' . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .

dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . . .

in data . . . . . rilasciata dal . . . . . .

. . . . . amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina (o petrolio)	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

Per ricevuta

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda generale italiana petroli « A.G.I.P. ».

Depositi costieri.

La Spezia	Deposito Militare dell'Antognana.
Vado Ligure	Deposito A.G.I.P.
Fiume	Raffineria Olii Minerali S. A.
Venezia	Porto Marghera.
Napoli	Via delle Brecce n. 3.

Depositi interni.

Torino	Gianola e Coppa, corso Re Umberto, 7.
Novara	Chiesa Giuseppe, corso Carlo Alberto, 1.
Alessandria	Mignone Secondo, corso Roma, 35.
Casale Monferrato . .	Borgnis Luigi, piazza VI Marzo.
Voghera	Bossi e Tronconi, via Calatafimi, 1.
Cuneo	Masante Giacomo, via Vittorio Emanuele II, 5
Genova	Siliato Leonardo, via XX Settembre, 2-13.
Milano	Cassoni Attilio, via Monte Pietà, 15.
Como	Saba dell'Oca, via Ospedale, 5.
Varese	Saba dell'Oca, via Bainsizza, 3.
Lecco	Riva Airoldi e Sacchi, casella postale 18.
Pavia	Bossi e Tronconi, corso Mazzini, 12.
Brescia	Amistani F. e C., via Nino Bixio, 1.
Bergamo	Fratelli Sorlini, via Adamello, 2.
Sondrio	Maghi Filippo, via Beccaria, 6.
Cremona	Gambazzi Francesco, via Robolotti, 3.
Piacenza	Cigala Enea, via Cavour, 35.
Parma	Bistolfi Guido, via Pietro Toschi, 8.

Verona	Avanzini Eugenio, via Mazzini, 50.
Mantova	Borelli Arminio, via Oberdan, 4.
Vicenza	Colognese Pietro, corso Principe Umberto, 10.
Padova	Albertazzi Aldo, via degli Zambarella, 16.
Treviso	Saibene Cesare, via Monticella.
Sedico Bribano	Favretti Giuseppe.
Trento	Fighel Albino, Santa Trinità, 5.
Bolzano	Radina Vito e Luigi, via Rosmini, 7.
Trieste	Mann e Rossi, piazza Dalmazia, 1.
Pola	Mann e Rossi.
Bologna	Muggia Angelo é F., via Nazario Sauro, 25.
Modena	Feltri e Pucci, piazza Mazzini, 5.
Reggio Emilia	Brenno Manfredi, sobborgo Barriera Santo Stefano.
Ravenna	Mendolesi Enzo, via Farini, 8-A.
Ferrara	Orsi Luigi, Borgoleoni, 7-9.
Rovigo	Lyon Enzo, via Mazzini, 34.
Ancona	Bontempi Francesco, corso Vittorio Emanuele, 9.
Macerata	Serafini Giuseppe, via Regina Margherita, 14.
Pesaro	Donati Lamberto, via Calpino, Fermignano.
Udine	Travani Attilio, via Sarvognana, 12.
Pordenone	Mantovani F.lli, via Grigoletti.
Gorizia	Mann e Rossi, via Salcano, 32.
Firenze	Guetta Mario e Figli, via Bufalini, 11.
Siena	Martelli Renato, via Cavour, 35.
Arezzo	Palleggi e Vannucci, via dei Mannini, 1.
Livorno	Società Anonima Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza, 8.
Massa Carrara	Margara Enrico, piazza Aranci, 8.
Lucca	S.A.V.I.O., via del Poggio, 18.
Grosseto	Corrieri Arturo e C.
Roma	Marzano e Fasce, via del Tritone, 125.
Perugia	Consorzio Agrario.
Spoleto	Soc. Comm. Ind Agricola, via Nursina.
Civitavecchia	A. e C. Parenti, via XVI Settembre, 18.

Bari	C. J. Nuovo, piazza Umberto I, 42.
Lecce	Ghiriatti Antonio, piazza G. Riccardi.
Taranto	Buono Giuseppe, via De' Cesari, 2.
Pescara	Sgambatti Umberto e Mauro Raffaele.
Aquila	Recine e Lucci, corso Federico II, 53.
Campobasso	Manfredini Angelo e C., corso Vittorio Emanuele, 27.
S. Benedetto Tronto	Flaiani Ettore, via Regina Margherita.
Napoli	Cutolo Carlo e F., Santa Brigida, 39.
Benevento	Basile Adolfo, via Volfortore.
Salerno	Soriente e Noschese, corso Garibaldi, 266-268.
Potenza	Perretti Antonio, via Meridionale.
Avellino	Paolo d'Argenio Francesco, via Mancini.
Cosenza	Perugini e Zagarese, corso Mazzini.
Catanzaro	Larussa Achille e Bossi, via Duomo, 3.
Reggio Calabria	Roberto Mauro, via Biagio Camagna.
Palermo	Bazzan e Ferruzza, via Belmonte, 87.
Trapani	Tedesco Domingo Gaspare, via Riccardo Passeneto.
Caltanissetta	Gangitano Salvatore, corso Vittorio Emanuele, 137.
Messina	Vladimiro Toscano.
Porto Empedocle	Fratelli Vinti, via Francesco Crispi, 148.
Catania	Francesco Taccia, via Caronda, 82.
Siracusa	Fratelli Malfitano, corso Umberto I, 123.
Cagliari	Devoto Dino, viale Trieste, 63.
Sassari	Conti Giuseppe, corso Vittorio Emanuele, 33.

N. 537. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico - Div. 2/a). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

La fornitura degli olii e del grasso minerali lubrificanti auto occorrenti a tutti gli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi è stata affidata, fino al 30 giugno 1932, alla raffineria olii minerali società anonima (R.O.M.S.A.).

1. — Tipi e prezzi dei lubrificanti.

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

ITALOIL denso L.	L. 320
» semidenso L.	» 300
» fluido L.	» 230
» composto per cambi e differenziali	» 240
Grasso lubrifix S.R.M.	» 210

I prezzi s'intendono per 100 kg. netti di merce, inclusa la tassa di vendita, resa franca ai depositi della ditta, imballaggio gratis con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte litografate da kg. 18.500 netti.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

2. — Modalità di prelevamento.

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (*allegato n.* 1).

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località; gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino, il quale provvederà, a spese e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione del lubrificante con consegna franco vagone stazione ferroviaria d'arrivo.

I riforuimenti dovranno essere eseguiti mediante richieste di prelevamento firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente. In dette richieste, da approntarsi anche manualmente dagli enti prelevatari, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e quantità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da usarsi sarà conforme al modello annesso (*allegato* n. 2).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti o latte litografate).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi A. B. di cui all'unito modello (*allegato* n. 3) e che hanno la destinazione appresso indicata:

All'atto della consegna dei lubrificanti il deposito farà apporre sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B che resterà presso lo stesso ente prelevatario.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero e la data dell'effettivo ritiro della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipedenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date quandochessia e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di 10 giorni, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della ditta, al quale dovrà esser fatto cenno della straordinarietà od urgenza della richiesta.

3. — Rifiuti e penalità.

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitoli generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti capitoli generali si intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10% dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitoli generali stessi ferme sempre restando le altre facoltà di cui al paragrafo 19 dei richiamati capitoli generali.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 2) dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

4. — Imballaggi.

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto escluso cioè il peso del recipiente, verificato all'atto della consegna per gli enti dislocati nelle località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare e verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.

Le caratteristiche dei recipienti risultano dall'annesso *allegato n.* 4.

5. — Prove ed accertamenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura. Nel caso che i prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo ministero, procederanno,

in contraddittorio col rappresentante della ditta, al prelievo di due campioni, sigillati con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, dalla partita del lubrificante da collaudare, l'uno di kg. 10 e l'altro di kg. 30, ed alla successiva spedizione di tali campioni all'officina automobilistica R. E. di Bologna per gli accertamenti a termini contrattuali.

Pure in contraddittorio si eseguiranno contemporaneamente i sigillamenti del recipiente dal quale sono stati prelevati i campioni e di tutti gli altri recipienti compresi nella partita da collaudare.

Le operazioni sopra indicate, di prelevamento e sigillamento, saranno fatte constare con apposito verbale.

Si fa obbligo poi agli enti consumatori di segnalare tempestivamente a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare tanto nei riguardi della qualità dei prodotti forniti quanto nei riguardi del funzionamento dei rifornimenti.

6. — Pagamento.

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificati nelle richieste di prelevamento le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie.

Sulle fatture originali e sulle copie dovrà essere apposta, rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente: *Originale - Copia.*

Dovrà essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e del numero e della data dei corrispodenti buoni di distribuzione.

L'ufficio d'amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture, le trasmetterà (in originale ed una copia) all'officina automobilistica R. E. per la revisione.

La stessa officina restituirà gli originali delle fatture col visto dell'effettuata revisione, all'ente prelevatario che dovrà provvedere mensilmente al loro pagamento alla ditta come è qui di seguito indicato:

a) per importo di fatture superiore a L. 10.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla Regia tesoreria di Fiume a favore della raffineria olii minerali

S. A. « R.O.M.S.A. » di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della società predetta presso la Banca d'Italia, sede di Fiume;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società pagabile all'ordine della società stessa dall'ufficio postale di Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

7. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari, previa revisione, da parte dell'officina automobilistica R. E. come è detto al comma 6°.

8. — **Norme da osservarsi ed elementi da rilevarsi durante l'uso.**

Sono quelle particolari prescritte col foglio d'ordini, parte tecnica, n. 204, dispensa O, in data 1° gennaio 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Elenco dei depositi della raffineria olii minerali Società anonima (R.O.M.S.A.).

Torino	Filiale Romsa, via Giannone n. 14 (deposito Giannoli e Coppa, via Po n. 3).
Alessandria	Dott. Secondo Mignone, corso Roma n. 35.
Milano	Alberto Gardella, via Settembrini n. 24.
Verona	Eugenio Avanzini, via Mazzini n. 50.
Trieste	Ditta Mann e Rossi, piazza Dalmazia n. 1.
Bologna	Ditta Angelo Muggia e Figlio, via Nazario Sauro n. 25 (deposito Agip - Casalecchio di Reno).
Firenze	Mario Guetta fu A. e Figlio, via Bufalini n. 11-A.
Roma	Ditta Marzano e Fasce, via del Tritone n. 125.
Bari	G. J. Nuovo, via Bozzi n. 48.
Napoli	Ditta Carlo Cutolo e Figli, via Santa Brigida n. 39.
Udine	Attilio Travani, via Sarvognana n. 12.
Palermo	Bazan e ing. Ferruzza, via Principe Belmonte n. 87.
Cagliari	Cav. Dino Devoto, viale Trieste n. 63.
Asti	Romano Quirico, piazza Libertà n. 1.
Cuneo	Geom. Giacomo Masante, vicolo Barra di Ferro n. 4.
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.
Bolzano	Fratelli cav. Vito e Luigi Radina, via Rosmini, n. 7.
Brescia	Amistani F. e C., via Nino Bixio n. 1.
Padova	Aldo Albertazzi, via degli Zabarella n. 16.
Pola	Ditta Mann e Rossi, via Monti n. 2.
Gorizia	Ditta Mann e Rossi, via Salcano n. 32.
Piacenza	Enea Cigala, corso Cavour n. 35.
Ravenna	Rag. Enzo Meldolesi e Attilio Monti, via Maresciallo Diaz n. 18 b. c.

Ancona	Giovanni Bontempi, via XXIX Settembre n. 1.
Livorno	Società Nazionale Trasporti Fratelli Gondrand, scali d'Azeglio n. 3.
Perugia	Consorzio Agrario Cooperativo, corso Vannucci n. 5.
Chieti	Nicola Artese, corso Marruccino n. 181.
Catanzaro	Larussa e Bossi, via Duomo n. 3.
Messina	V. Toscano e C., via Santa Cecilia n. 92.
Genova	Stabilimento Romsa, Fegino, via Vittorio Emanuele III.

Altri depositi della ditta esistenti nel Regno.

Casale Monferrato	Luigi Borgnis, piazza Po n. 4.
Civitavecchia	Siniscalchi e Parenti.
Cremona	Cav. Francesco Gambazzi, via F. Robolotti, 3.
Gradisca	Gandini Giuseppe.
Lodi	Dott. Gino Garbelli, via XX settembre n. 3.
Mantova	Cav. Arminio Borelli, via Oberdan n. 4.
Modena	Feltri e Pucci, piazza Mazzini n. 5.
Osoppo	Ennio di Toma, via Francesco Johis.
Pavia	Fratelli Bossi, via Calatafimi n. 1.
Pescara	Sgambati e cav. Mauro, corso Vittorio Emanuele n. 26.
Pinerolo	Giacomo Peruglia, via Saluzzo n. 2.
Siena	Renato Martelli, via Cavour n. 35.
Trani	Oleifici Giuseppe Lapietra.
Treviso	Cesare Saibene, via Zermanese n. 258.
Zara	Giuseppe Crivellari, piazzetta Marina.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta.....

(circolare *giornale militare* 19....)

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *19*....

Il .....

(Da conservare dal corpo prelevatario)

ALLEGATO 2.

Richiesta di prelevamento N: .....

La ditta.....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo .....

N. della tariffa (3)	N. del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *19*....

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A.

SOCIETA' . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . .
in data . . . . . rilasciata dal . . . . . .
. . . . . amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegato la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B.

SOCIETA' . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . . .
in data . . . . . rilasciata dal . . . . . .
. . . . . amministrato dall'ufficio amministrazione . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 19 . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO 4.

Caratteristiche principali dei recipienti.

Gli imballaggi della R.O.M.S.A. portano le seguenti caratteristiche:

a) i barili di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, su un fondo la ragione sociale col marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto; nell'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, la qualità del lubrificante, lo stemma della finanza, nonchè eventuali altre marche per distinguere le spedizioni;

b) i bidoni litografati, contenenti ognuno kg. 18,500 di olio oppure di grasso e che vengono forniti appaiati, in apposite casse, verniciati in bleu, su due facce tra loro opposte portano: nell'angolo sinistro superiore una fascia tricolore obliqua, nell'angolo destro superiore il marchio « A.G.I.P. » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio pure nero; nel centro il marchio « R.O.M.S.A. » in nero su fondo bianco contenuto in un rombo.

Inferiormente, una fascia larga obliqua gialla, che attraversa tutta la faccia con impresso il marchio « I.T.A.L.O.I.L. » in caratteri rossi; e le indicazioni del tipo di lubrificante; in basso la ragione sociale, in caratteri bianchi « Raffineria Olii Minerali - Fiume ».

Sulle altre due facce: una fascia larga obliqua gialla con la scritta in caratteri neri « I.T.A.L.O.I.L. ». Tale scritta non figura sui bidoni contenenti grasso;

c) le casse, che contengono i bidoni su descritti, sono controdistinte col tipo di olio contenuto scritto su un frontale; sull'altro è impresso a fuoco il marchio di fabbrica « R.O.M.S.A. ».

NOTIFICAZIONI

Concorso per esame a 18 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;

Visto il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 491, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per 18 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Il concorso è riservato:

1° agli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ed appartengano tuttora a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza (legalizzato dal prefetto);

5° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti d'istruzione superiore commerciale o presso l'Università Bocconi » di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli. Dette lauree devono essere state conseguite entro il 18 dicembre 1930;

6° certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, sulla forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

7° stato di servizio militare (per coloro che abbiano prestato già servizio) o certificato di esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva (per coloro che non abbiano mai prestato servizio). I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi dovranno altresì produrre la dichiarazione d'invalidità che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

10° certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Coloro che facessero pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li inviassero non completi o non regolari non saranno ammessi al concorso.

L'ammissione potrà inoltre essere negata dal Ministro con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

I posti messi a concorso verranno conferiti tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè di quello dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice-segretario, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica o scienze della finanza.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano in francese o dalle altre lingue estere in italiano).

Prova orale.

Diritto civile e internazionale.

Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Economia politica e scienze delle finanze.

Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: SIRIANNI.

Variazioni sulle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 settembre 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Cremona ...	I comuni di Pieranica e di Quintano sono riuniti in unico comune, con copoluogo e denominazione « Pieranica ».	n. 1080 17 luglio 1931	208
Bologna	Il Comune di Bagni della Porretta è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Porretta Terme ».	n. 1115 7 agosto 1931	211
Livorno	Al comune di Livorno è aggregata la parte del territorio del comune di Collesalvetti, delimitata in conformità del progetto vistato in data 20 febbraio 1931 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Livorno	n. 1152 29 lugiio 1931	216

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

PREZZO L. 1,80

(4102787) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1931 - ANNO IX — 23 OTTOBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 538 - **17 luglio 1931** - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1236 - Approvazione della convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari. . . . . *Pag.* 2401

» **539 - 24 settembre 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1230 - Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. . . » 2407

» **540 - 15 ottobre 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Materiali per gli squadroni mitraglieri (*con 6 tavole di disegni*). . . . . » 2437

» **541 - 22 ottobre 1931** - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa . . . . . » 2439

PARTE SECONDA

N. **542 - 11 settembre 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 2441

N. 543 – **11 settembre 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9° gruppo *A*) . . . . . *Pag.* 2459

» 544 – **24 settembre 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 2465

» 545 – **7 ottobre 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicazione dell'art. 5 del R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985 . . . . . » 2466

» 546 – **14 ottobre 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per i maggiori addetti all'ispettorato di artiglieria e all'ispettorato del genio » 2467

» 547 – **16 ottobre 1931** – Anno IX — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 2468

» 548 – **22 ottobre 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi . . . . » 2468

» 549 – **22 ottobre 1931** – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Cross-country – compreso nella riunione di corse di Treviso – Novembre 1931 . . . . . » 2474

» 550 – **22 ottobre 1931** – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio. . . . . » 2474

» 551 – **22 ottobre 1931** – Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Esami del corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria. . . . . » 2475

N. 552 - 22 **ottobre 1931** - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione. . *Pag.* 2476

» 553 - 22 **ottobre 1931** - Anno IX — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare » 2476

PARTE PRIMA

Circolare N. 538. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1236 – Approvazione della convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 luglio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 238, del 14 ottobre 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e affari di culto, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma il 23 maggio 1931 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, intesa a regolare il reciproco scambio dei documenti concernenti gli ex militari che appartenevano all'Armata austro-ungarica e che sono divenuti cittadini dell'uno o dell'altro dei due Stati in conseguenza dei Trattati di pace o in altro modo, dopo la guerra europea.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore ai termini ed alle condizioni previste nell'art. 8 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, foglio 20. — MANCINI.

Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Il Governo del Regno d'Italia e il Governo della Repubblica Cecoslovacca, riconosciuta l'opportunità di regolare mercè apposito patto la reciproca consegna dei documenti, atti ed incartamenti concernenti coloro che appartenevano all'ex esercito austro-ungarico e che sono divenuti cittadini dell'uno o dell'altro dei due Stati in conseguenza delle disposizioni dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon, o in altro modo dopo l'inizio della guerra europea 1914-1918, stipulano a mezzo dei sottoscritti plenipotenziari la seguente Convenzione:

Art. 1.

Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica Cecoslovacca s'impegnano di consegnarsi a vicenda i documenti, atti, incartamenti degli ex uffici militari austriaci, ungheresi ed austro-ungarici enumerati ai capoversi *a*), *g*), dell'art. 2 della presente Convenzione, in quanto tali documenti si trovino in qualsiasi modo in possesso di una delle due Parti contraenti, in qualunque parte del rispettivo territorio, e si riferiscano ad appartenenti all'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini dell'uno o

dell'altro Stato in conseguenza di disposizioni dei Trattati di pace di San Germano o del Trianon o in altro modo dopo il principio della guerra europea (1914-1918).

La consegna dei documenti avrà luogo dietro presentazione di elenchi nominativi contenenti anche l'indicazione della data, del luogo di nascita e, se possibile, del comune di pertinenza al tempo dell'arruolamento dei singoli cittadini anzidetti.

In caso di dubbio circa la nazionalità attuale di una delle persone comprese negli elenchi la Parte richiedente sarà tenuta a fornire la prova della nazionalità stessa.

Se una delle Parti contraenti rinvenga qualche documento o altro atto che senza dubbio si riferisca a uno dei cittadini dell'altra Parte, sarà tenuta a consegnarlo a quest'ultima senza che occorra una sua speciale richiesta.

Art. 2.

Le Parti contraenti s'impegnano di consegnarsi reciprocamente i seguenti documenti, atti e incartamenti:

a) liste di leva e fogli matricolari d'ogni specie di ufficiali e di uomini di truppa;

b) documenti di qualifica (libretti personali) di ufficiali e sottufficiali, nonchè estratti dei registri di punizioni disciplinari degli ufficiali e degli uomini di truppa;

c) documenti di rassegna, cartelle cliniche, certificati medici, fogli comprovanti le malattie, le diagnosi mediche, ecc.;

d) estratti dai registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tenuti presso gli uffici militari (matricole);

e) documenti concernenti le sovvenzioni agli ufficiali e uomini di truppa ed eventualmente alle vedove ed agli orfani dei medesimi;

f) atti di invalidità;

g) atti penali degli ex tribunali militari (da campo, interni e di marina).

Art. 3.

I documenti riguardanti esclusivamente una sola delle Parti contraenti, saranno rimessi ad essa in originale, salvo il caso di documenti facenti parte di registri che inte-

ressino la Parte contraente che li possiede. Tali registri e i documenti concernenti nello stesso tempo ambo le Parti contraenti (compresi i documenti relativi agli appartenenti all'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini dell'uno o dell'altro Stato e che in seguito abbiano perduto tale qualità), resteranno in proprietà della Parte che li possiede, mentre l'altra Parte riceverà l'estratto del brano che la concerne.

I documenti indicati alla lettera *g)* dell'art. 2 della presente Convenzione resteranno in possesso della Parte che li detiene, a meno che si tratti di atti penali dei tribunali ex austro-ungarici che si riferiscono esclusivamente a sudditi dell'altra Parte contraente e non interessino direttamente o indirettamente lo Stato detentore dei documenti.

Le spese di copiatura e di legalizzazione resteranno a carico della Parte che detiene l'originale.

Qualora si tratti di incartamenti voluminosi (per esempio penali o simili) che riguardino persone appartenenti ad entrambe le Parti contraenti, e la cui trascrizione richiederebbe molto lavoro e tempo, viene prestato l'originale per il periodo di tempo occorrente; sulla durata di tale periodo i due Governi s'accorderanno di volta in volta.

I documenti che si riferiscono contemporaneamente ad un terzo Stato, resteranno in possesso della Parte che li ha conservati fino a quel momento, ma a richiesta verranno prestati all'altra Parte contraente in originale o mandati in copia legalizzata, a scelta della Parte che li detiene.

Art. 4.

Le Parti contraenti dichiarano d'essere disposte ad esaminare di caso in caso con benevolenza le singole richieste reciproche d'informazioni e particolari riferentisi al materiale conservato nei rispettivi archivi.

Art. 5.

Le Parti contraenti s'impegnano di consegnarsi reciprocamente e senza spese, dietro presentazione di elenchi, come dall'articolo 1, i certificati di morte e i piani dei cimiteri di cui ciascuna di esse è in possesso e che si riferiscono a soldati appartenenti all'altra Parte e morti sul territorio di quest'ultima.

Art. 6.

Allo scambio degli atti amministrativi previsto dal presente accordo, e a fornire le informazioni, di cui all'articolo 4 dell'accordo stesso, provvederanno le Amministrazioni militari centrali delle due Parti contraenti, le quali cureranno che venga consegnato anche il materiale documentario militare (per esempio incartamenti penali), eventualmente conservato presso gli uffici statali non militari (archivi).

Funzioneranno da organi di ricezione i rispettivi rappresentanti diplomatici o gli addetti militari oppure, in base a ulteriore accordo, i rispettivi funzionari consolari all'uopo autorizzati.

I documenti verranno consegnati ai medesimi direttamente dall'Amministrazione centrale militare, ad eccezione di casi singoli per i quali venisse stabilito che la consegna sarà fatta per mezzo del Ministro degli esteri di ciascuna delle due Parti e della rispettiva rappresentanza diplomatica presso l'altra Parte.

Art. 7.

Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare comunque lo scambio dei documenti con disposizioni doganali, finanziarie o fiscali.

Art. 8.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che avrà luogo al più presto a Praga e avrà la durata di dieci anni con possibilità di rinnovazione.

Art. 9.

La presente Convenzione è redatta in doppio originale, in lingua italiana e in lingua cecoslovacca, ed ambedue i testi faranno egualmente fede.

I Plenipotenziari delle Parti contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a Roma, addì ventitre maggio 1931.

(*L. S.*) A. FANI (*L. S.*) V. MASTNY

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

N. 539. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1230 – Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. — (Gabinetto). — 24 settembre 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239, del 15 ottobre 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, relativo agli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del Regio esercito;

Vista la legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni della legge suddetta;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, che stabilisce le norme ed i programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, recante modificazioni alle norme e ai programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I programmi particolareggiati degli esami ed esperimenti annessi al R. decreto n. 83 del 12 febbraio 1930 sono abrogati e rispettivamente sostituiti da quelli che, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, sono allegati al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1931 *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 15 — MANCINI

ALLEGATO N. 1.

Programma degli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore dei carabinieri Reali

Discussione orale sulle seguenti materie:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi. — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
2ª Tesi. — Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.
3ª Tesi. — Della istruzione del personale.
4ª Tesi. — Dei doveri del comandante di divisione dell'Arma.
5ª Tesi. — Il servizio d'istituto dell'Arma.
6ª Tesi. — Del governo disciplinare dell'Arma. Stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.
7ª Tesi. — La visita periodica ai comandi dipendenti Caserme Casermaggio Amministrazione dei reparti dell'Arma.
8ª Tesi. — Verifiche disciplinari e verifiche di servizio.
9ª Tesi. — Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali, anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico. Norme per la compilazione delle relative relazioni.

B) *Reclutamento del Regio esercito - Leva all'estero.*

1ª Tesi. — Reclutamento del Regio esercito. Principî generali.
2ª Tesi. — Ferme di leva Operazioni di leva Liste di leva - Consigli di leva - Commissioni mobili.

3ª Tesi. — Chiamate alla leva - Esame personale ed arruolamento degli inscritti - Funzioni ed obblighi dell'Arma dei carabinieri Reali.

4ª Tesi. — Renitenti alla leva - Liste dei renitenti.

5ª Tesi. — Arruolamenti e riammissioni nell'Arma dei carabinieri Reali.

6ª Tesi. — Leva all'estero - Dispensa provvisoria o definitiva - Permessi di rimpatrio - Renitenza in materia di leva all'estero.

7ª Tesi. — Missionari cattolici - Sacerdoti cattolici aventi cura d'anime.

C) *Legge penale militare.*

1ª Tesi. — Reato militare Pene militari - Imputabilità.

2ª Tesi. — Reati contro il servizio In servizio Contro la disciplina.

3ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Tribunali militari territoriali permanenti.

4ª Tesi. — Tribunale supremo militare: costituzione e attribuzioni.

5ª Tesi. — Giurisdizione militare in tempo di guerra: competenza Tribunali straordinari.

6ª Tesi. — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi. — Organizzazione amministrativa dello Stato Italiano Organi amministrativi ed organi costituzionali Classificazione degli organi amministrativi.

2ª Tesi. — L'amministrazione diretta centrale dello Stato - Ministeri Organi consultivi ed organi di controllo.

3ª Tesi. — L'amministrazione diretta locale dello Stato: Prefetture Governatorato Alto commissario Podestà.

4ª Tesi. — L'amministrazione indiretta: Gli enti autarchici territoriali ed istituzionali I Consigli provinciali dell'economia.

5ª Tesi. — Le istituzioni di assistenza e beneficenza Le istituzioni nazionali create dal Regime.

6ª Tesi. — La giustizia amministrativa Ricorsi amministrativi - Azione giudiziaria - Ricorsi di giurisdizione amministrativi.

E) *Legislazione sindacale corporativa.*

1ª Tesi. — Le caratteristiche dello Stato moderno in relazione alle forme di governo - Corrispondente affermazione del sindacalismo Sindacalismo classista puro e sorelliano e sindacalismo generale e sociologico del Duguit Loro influenza e caratteri differenziali.

2ª Tesi. — La concezione fascista dello Stato e i suoi aspetti particolari Stato e Nazione Differenzazione ed identificazione dello Stato nazionale fascista.

3ª Tesi. — Il sindacalismo corporativo fascista e la « questione sociale » - Nuova concezione economica del regime - Dalla produzione alla distribuzione del prodotto.

4ª Tesi. — L'ordinamento sindacale corporativo fascista e la nuova disciplina del lavoro - Precedenti, ragioni e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563 Organizzazione sindacale: Le associazioni professionali legalmente riconosciute Presupposti sostanziali e formali per il riconoscimento ed effetti del riconoscimento stesso Distinzione e specie delle associazioni professionali Controllo statale Vigilanza e tutela Organi sindacali Associazioni professionali di fatto Associazioni vietate - Associazioni autorizzate.

5ª Tesi. — Ordinamento corporativo Dal sindacato alla corporazione - La corporazione e gli organi corporativi - Consigli provinciali dell'economia corporativa Consiglio nazionale delle corporazioni.

6ª Tesi. — Ministero delle corporazioni - L'organizzazione e l'inquadramento attuale dei sindacati di datori di lavoro e di lavoratori (a seguito dello sbloccamento confederativo) nonchè delle associazioni autorizzate.

7ª Tesi. — La Carta del lavoro: storia, contenuto, finalità.

F) *Codice penale comune.*

1ª Tesi. — Nozione e distinzione dei reati - Della punibilità - Efficacia della legge in relazione al tempo, al luogo ed alla nazionalità - Eccezione al principio della territoria-

lità della legge penale Reati commessi all'estero Estradizione.

2ª Tesi. — Delle pene Pene comminate per i delitti Pene comminate per le contravvenzioni Liberazione condizionale Della imputabilità Cause che la escludono o la diminuiscono.

3ª Tesi. — Delitto tentato Concorso di più persone nello stesso reato Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti Concorso di reati Reato continuato Reato complesso Reato connesso.

4ª Tesi. — Recidiva generica e recidiva specifica Abitualità Professionalità nel reato e tendenza a delinquere Della persona offesa dal reato Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

5ª Tesi. — Delle misure di sicurezza Esecuzione delle misure di sicurezza Distinzione delle misure di sicurezza.

6ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la personalità dello Stato.

7ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

8ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

9ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.

10ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la fede, contro l'economia pubblica, industria e commercio.

11ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume - contro la sanità ed integrità della stirpe contro la famiglia.

12ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

13ª Tesi. — Le contravvenzioni di polizia.

14ª Tesi. — Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

G) *Procedura penale.*

1ª Tesi. — Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati - Compito della polizia giudiziaria - Atti della polizia giudiziaria Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria.

2ª Tesi. — Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità dell'arresto in vari reati.

3ª Tesi. — Competenza per materia e per territorio.

4ª Tesi. — Istruzione formale ed istruzione sommaria Concorso degli ufficiali di polizia giudiziaria.

5ª Tesi. — Libertà personale I mandati Casi in cui si fa luogo alle varie specie di mandati con speciale riguardo a quelli in cui il mandato è facoltativo ed a quelli in cui il mandato è obbligatorio.

II) *Nozioni sull'ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi. — Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario - Carriera dei magistrati: gradi e funzioni.

2ª Tesi. — Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello e Corti d'assise.

3ª Tesi. — Pubblico ministero ed uffici d'istruzione Incompatibilità, esenzione e ricusazione dei funzionari giudiziari.

4ª Tesi. — Esame dei limiti della giurisdizione in ordine alle diverse azioni La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

I) *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — Concetto di polizia nello Stato moderno - Polizia di sicurezza e polizia amministrativa L'ordine pubblico come scopo immanente dell'attività di polizia.

2ª Tesi. — Esame sommario dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione, con particolare riferimento alle autorizzazioni di polizia.

3ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

4ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

5ª Tesi. — Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata Degli stranieri.

6ª Tesi. — Esame sommario delle disposizioni relative alle persone pericolose per la società - Ammonizione - Confino.

7ª Tesi. — Del meretricio L'ufficio centrale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

8ª Tesi. — Disciplina delle associazioni e degli enti ed istituti esistenti ed operanti nel Regno e Colonie.

9ª Tesi. — Stato di pericolo pubblico - Stato di guerra.

L) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi. — Oggetto della legislazione sociale e della legislazione del lavoro: breve cenno storico sulla legislazione sociale.

2ª Tesi. — L'intervento dello Stato e l'oggetto della legislazione internazionale.

3ª Tesi. — La tutela del lavoro: preparazione al lavoro - Organizzazione del lavoro - Remunerazione del lavoro - Durata del lavoro Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

4ª Tesi. — Il contratto individuale e collettivo del lavoro secondo l'ordinamento sindacale italiano - La magistratura del lavoro.

5ª Tesi. — Previdenza ed assistenza - Previdenza e mutualità - Le assicurazioni libere - La prevenzione degli infortuni - Igiene del lavoro Le assicurazioni contro gli infortuni.

6ª Tesi. — Le assicurazioni sociali - contro l'invalidità e vecchiaia - contro le malattie - per la maternità - contro la disoccupazione involontaria.

7ª Tesi. — Il fenomeno dell'emigrazione e l'assistenza agli emigranti.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano.

Discussione orale sulle materie seguenti:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi. — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
2ª Tesi. — Istituzione e prerogative.
3ª Tesi. — Attribuzione e doveri degli ufficiali e sottufficiali comandanti.
4ª Tesi. — Dipendenze e relazioni colle autorità civili e militari.
5ª Tesi. — Criteri informativi della nota preliminare al regolamento generale dell'Arma.
6ª Tesi. — Servizio delle informazioni.
7ª Tesi. — Visite periodiche ed ispezioni.
8ª Tesi. — Verifiche di servizio e verifiche disciplinari.

B) *Nozioni generali sull'ordinamento del Regio esercito.*

1ª Tesi. — Ordinamento delle forze - Gli ordinamenti del Regio esercito italiano nel dopo guerra.
2ª Tesi. — Ripartizione del personale - Le truppe I servizi - Frazionamento e raggruppamento interno del personale in unità maggiori.
3ª Tesi. — Ordinamento dell'Esercito italiano - Regio esercito metropolitano.
4ª Tesi. — Comando supremo Ministro della guerra - Comandi designati d'armata.
5ª Tesi. — Il Consiglio dell'Esercito - Commissione suprema di difesa.
6ª Tesi. — La circoscrizione militare territoriale.
7ª Tesi. —.Cenni sull'ordinamento delle forze coloniali.

C) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi — Il diritto amministrativo come scienza - Concetto di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione - Le fonti del diritto amministrativo italiano.

2ª Tesi. — La teoria dei rapporti del diritto amministrativo - Gli atti amministrativi La responsabilità degli enti amministrativi.

3ª Tesi. — Esame sommario dell'organizzazione amministrativa dello Stato italiano Concetto di pubblico ufficio, funzionari ed impiegati pubblici Il rapporto di pubblico impiego.

4ª Tesi. — L'amministrazione diretta centrale e diretta locale dello Stato ed i suoi organi.

5ª Tesi. — L'amministrazione indiretta Gli enti autarchici territoriali ed istituzionali.

6ª Tesi. — La tutela giurisdizionale dei diritti e la giustizia amministrativa.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario del Regno.*

1ª Tesi. — L'ordinamento giudiziario italiano - La carriera dei magistrati - Gradi e funzioni Norme generali per la nomina ed assunzione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime.

2ª Tesi. — Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello.

3ª Tesi. — Ordinamento delle Corti d'assise Ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

4ª Tesi. — Pubblico ministero ed ufficio d'istruzione - Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

5ª Tesi. — Della giurisdizione - La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

6ª Tesi. — Delle udienze Polizia delle udienze - Effetti dell'azione penale in relazione alla funzione di polizia giudiziaria.

E) *Diritto penale e codice penale.*

1ª Tesi. — Concetto dello Stato e sua funzione speciale - Supremazia dello Stato sui cittadini: diritto di dettare norme ed infliggere pene.

2ª Tesi. — Delle pene - Del reato Del reo e della persona offesa dal reato - Applicazione ed esecuzione della pena - Estinzione del reato e della pena - Cenni sommari.

3ª Tesi. — Delle misure amministrative di sicurezza - Esecuzione delle misure di sicurezza Distinzione delle misure di sicurezza.

4ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la personalità dello Stato.

5ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la pubblica amministrazione.

6ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

7ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

8ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.

9ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

10ª Tesi. — Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e contro l'integrità e la sanità della stirpe.

11ª Tesi. — Cenno sommario dei delitti contro la famiglia.

12ª Tesi. — Cenno sommario dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

13ª Tesi. — Le contravvenzioni di polizia e quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

F) *Codice di procedura penale.*

1ª Tesi. — Esame dell'azione penale Esame dell'azione civile.

2ª Tesi. — Atti della polizia giudiziaria Loro classificazione ed esame del contenuto di ciascuno di essi.

3ª Tesi. — Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità di alcuni atti di polizia giudiziaria.

4ª Tesi. — Esame degli atti di polizia giudiziaria che con maggiore verosimiglianza si rendono necessari in ordine ai vari titoli di reato previsti nel Codice penale.

5ª Tesi. — Definizione dei mandati e loro classificazione.

6ª Tesi. — Condanna condizionale: esame di tale istituto Liberazione condizionale Suoi caratteri differenziali dalla condanna condizionale.

7ª Tesi. — Amnistia Indulto Grazia Esame specifico di questi istituti in rapporto alle conseguenze giuridiche che derivano dalla loro applicazione Casellario giudiziale.

G) *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi. — Della legge penale militare Necessità di una legge speciale - Suoi effetti riguardo alla persona del colpevole Nozioni del reato militare.

2ª Tesi. — Esame delle varie pene militari - Reati contro il servizio.

3ª Tesi. — Reati in servizio e reati contro la disciplina.

4ª Tesi. — Doveri degli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali quando procedono all'istruzione preparatoria in caso di reati militari.

5ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'Esercito Tribunali territoriali permanenti Loro competenza.

6ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di guerra - Tribunali straordinari.

7ª Tesi. — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

H) *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — Concetto della polizia Obietto delle azioni di polizia Necessità della prevenzione e diritto di polizia.

2ª Tesi. Divisione della polizia Attività della polizia di sicurezza Polizia della stampa.

3ª Tesi. — Concetto di ordine pubblico Spirito pubblico La legge di P. S. e sua finalità - Organizzazione della P. S. in Italia Determinazione della qualità di ufficiale di P. S. e di agente P. S.

4ª Tesi - Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione con particolare riferimento alle autorizzazioni di polizia.

5ª Tesi. - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti pubblici Cerimonie religiose fuori dei tempii.

6ª Tesi. — Delle armi Disposizione relativa al porto d'armi: raccolta delle armi; loro detenzione, smercio e fabbricazione - Prevenzione degli infortuni e disastri - Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi.

7ª Tesi. — Disposizioni relative agli spettacoli pubblici, agli esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

8ª Tesi. — Disposizioni relative alla sorveglianza sulle classi pericolose della società Dell'ammonizione Del confino di polizia.

9ª Tesi. — Misure straordinarie di polizia e leggi speciali per motivi di ordine pubblico Stato di pericolo pubblico - Stato di guerra.

10ª Tesi. — Disciplina delle associazioni, enti ed istituti.

I) *Elementi di diritto costituzionale.*

1ª Tesi. — Cenni di storia costituzionale italiana.

2ª Tesi. — Il Fascismo ed il problema dello Stato.

3ª Tesi. — Concetto di Stato e di sovranità.

4ª Tesi. — Gli organi dello Stato fascista.

5ª Tesi. — La legge elettorale politica.

6ª Tesi. — Le funzioni dello Stato sotto il punto di vista giuridico.

L) *Principî di economia politica.*

1ª Tesi. — La scienza economica: sua posizione fra le scienze sociali L'attività economica e la legge del minimo mezzo.

2ª Tesi. — Le scuole economiche secondo le varie tendenze: cenni storici.

3ª Tesi. — La produzione della ricchezza: suoi fattori e rapporti fra di essi.

4ª Tesi. — Associazione e divisione del lavoro - Le macchine - Organizzazione della produzione - Le imprese.

5ª Tesi. — Distribuzione della ricchezza: rendita, salario, interesse e profitto.

6ª Tesi. — Circolazione della ricchezza: scambio Valore e prezzo in regime di libera concorrenza e di monopolio - Istituti di credito Le borse.

7ª Tesi. — Il credito: concetto ed elementi - Le banche.

8ª Tesi. — Consumo della ricchezza: diritti e doveri dei consumatori - Spese di lusso - Risparmio.

M) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — Concetto della legislazione sociale Le fonti della legislazione del lavoro nei vari Paesi.

2ª Tesi — Funzione assistenziale dello Stato - La riforma sociale realizzata dal Fascismo.

3ª Tesi — Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe - L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali - Lotta contro la tubercolosi, contro la malaria, contro il cancro - Profilassi antivenerea.

4ª Tesi — Profilassi sociale delle malattie mentali - Lotta contro l'alcoolismo e contro gli stupefacenti.

5ª Tesi — Legislazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli.

6ª Tesi — Previdenza sociale: le assicurazioni sociali nella legislazione italiana; assicurazione per la maternità; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

7ª Tesi — Assicurazione contro la disoccupazione - Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia - La mutualità scolastica.

8ª Tesi — Le istituzioni di assistenza e beneficenza nazionali create dal Regime.

9ª Tesi — Emigrazione e protezione degli emigranti - Immigrazione.

N) *Legislazione sindacale corporativa.*

1ª Tesi — La concezione fascista dello Stato e suoi aspetti particolari.

2ª Tesi — Sindacalismo - Sindacalismo corporativo fascista - Concezione economica del regime.

3ª Tesi — La libertà individuale e l'intervento dello Stato nella produzione - Sviluppi ed organizzazione scientifica della produzione - I fattori della distribuzione del prodotto ed in particolare la determinazione del salario secondo la Carta del lavoro

4ª Tesi — Cenni storici delle associazioni professionali e loro natura giuridico-economica.

5ª Tesi — Esame sommario dell'ordinamento sindacale e corporativo secondo la concezione fascista.

6ª Tesi — La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e loro natura giuridica.

7ª Tesi — Reati contro l'ordinamento corporativo del lavoro e diritto processuale sul lavoro - Magistratura del lavoro.

8ª Tesi — Cenni sommari sulla bonifica integrale Suoi vari aspetti nei riguardi della produzione, dell'igiene, della sanità fisica e dell'incremento demografico - Lotta contro l'urbanesimo - Ruralizzazione.

O) *Legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali.*

1ª Tesi — Legge e regolamento sullo stato dei sottufficiali.
2ª Tesi — Le commissioni di disciplina.
3ª Tesi — Avanzamento ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di sottufficiale.
4ª Tesi — Legge e regolamento sullo stato degli ufficiali.
5ª Tesi — Consigli di disciplina.
6ª Tesi — Legge e regolamento sull'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

Discussione orale sulle seguenti materie:

A) *Educazione professionale.*

1ª Tesi — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.
2ª Tesi — Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.
3ª Tesi — Della istruzione del personale.
4ª Tesi — Dei doveri del comandante di divisione dell'Arma.
5ª Tesi — Il servizio d'istituto dell'Arma.

6ª Tesi — Del governo disciplinare dell'Arma - Stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali.

7ª Tesi — La visita periodica ai comandi dipendenti - Caserme Casermaggio - Amministrazione dei reparti dell'Arma.

8ª Tesi — Verifiche disciplinari e verifiche di servizio.

9ª Tesi — Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali, anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico - Norme per la compilazione delle relative relazioni.

B) *Principî di economia politica.*

1ª Tesi — Oggetto dell'economia politica - Le dottrine economiche secondo il metodo e le soluzioni.

2ª Tesi — Produzione della ricchezza: suoi fattori - Associazione e divisione del lavoro - Libertà del lavoro.

3ª Tesi — Circolazione della ricchezza - Teoria del valore - Legge del valore Scambio Organi dello scambio - La moneta Banche Stanze di compensazione - Borse di commercio Scambio internazionale L'inflazione nella grande guerra - Il ritorno all'oro.

4ª Tesi — Distribuzione della ricchezza Rendita Salario - Interesse - Profitto - Consumo della ricchezza.

5ª Tesi — Il commercio interno ed esterno - Protezionismo e liberismo.

C) *Questione sociale.*

1ª Tesi — La questione sociale nella storia - La questione operaia Individualismo e collettivismo - Il socialismo: sua genesi e sua evoluzione - Carlo Marx e l'internazionale - Collettivismo - Sindacalismo - Comunismo - La dottrina bolscevica - Democrazia cristiana.

2ª Tesi — L'economia sociale ed il movimento socialista - Caratteri socialisti della distribuzione - Lotta di classe e collaborazione di classe.

3ª Tesi — La dottrina liberale - Lo Stato liberale: sua caratteristica, suo contenuto - Lo Stato demo-liberale - Stato democratico e socialista.

4ª Tesi — Il Fascismo in Italia: come e perchè è sorto - Analisi delle differenze fra la concezione liberale, democra-

tica e socialista dello Stato in confronto della concezione fascista Caratteristiche più salienti dello Stato fascista.

5ª Tesi — La soluzione corporativa nella questione sociale - Lo Stato come unità economica - Il contenuto etico dello Stato corporativo.

D) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — Definizione della legislazione sociale e del lavoro - Le fasi storiche del lavoro - Le fonti della legislazione del lavoro nei vari Paesi.

2ª Tesi — La concezione fascista della funzione assistenziale - L'assistenza sociale nella legislazione fascista - Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali: lotta contro la tubercolosi Lotta contro la malaria - Profilassi antivenerea - Lotta contro il cancro - Profilassi sociale delle malattie mentali - Profilassi della lebbra Lotta contro il tracoma - Lotta contro l'alcoolismo Lotta contro gli stupefacenti Legislazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli.

3ª Tesi — Legislazione sul lavoro Durata del lavoro Condizioni igieniche del lavoro.

4ª Tesi — Occupazione e disoccupazione Gli uffici di collocamento L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5ª Tesi — La previdenza sociale del lavoro: evoluzione del concetto di previdenza attraverso l'evoluzione storica di « Carità legale », mutualità, libertà sussidiata e di previdenza obbligatoria.

6ª Tesi — Le assicurazioni sociali nella legislazione italiana: *a*) Assicurazione per la maternità; *b*) Assicurazione contro le malattie in genere; *c*) Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro; *d*) Assicurazione contro le malattie professionali; *e*) Assicurazione contro la disoccupazione; *f*) Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia; *g*) Assicurazione per la gente di mare e dell'aria La mutualità scolastica.

7ª Tesi — Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (Opera nazionale Maternità) - Opera nazionale Balilla - Opera nazionale Dopolavoro.

E) *Legislazione sindacale e corporativa.*

1ª Tesi — Lo Stato corporativo e suoi precedenti storici.
2ª Tesi — Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e le sue facoltà normative e tributarie - I sindacati professionali non riconosciuti.
3ª Tesi — La disciplina nei rapporti collettivi di lavoro e loro natura giuridica.
4ª Tesi — La corporazione Il Consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni - Le corporazioni di categoria - I Consigli provinciali dell'economia corporativa e i Comitati intersindacali.
5ª Tesi — I reati contro l'ordine della produzione La magistratura del lavoro - Controversie giuridiche e controversie economiche - Controversie collettive e controversie individuali del lavoro.
6ª Tesi — La Carta del lavoro come documento riassuntivo del sindacalismo fascista e della organizzazione corporativa dello Stato.

F) *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi — Il diritto amministrativo come scienza - Concetto di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione.
2ª Tesi — Le fonti del diritto amministrativo italiano - Distinzione di legge in senso materiale e legge in senso formale.
3ª Tesi — Gli atti amministrativi e gli atti di diritto amministrativo dei privati Le responsabilità delle pubbliche amministrazioni e le responsabilità verso le pubbliche amministrazioni - I soggetti del diritto amministrativo: gli individui e le persone giuridiche Personalità e capacità giuridica.
4ª Tesi — L'organizzazione amministrativa diretta dello Stato - Il rapporto di pubblico impiego.
5ª Tesi — L'amministrazione centrale dello Stato: organi deliberativi, organi consultivi e organi di controllo.
6ª Tesi — L'amministrazione indiretta dello Stato - Gli enti autarchici territoriali - Gli enti istituzionali.
7ª Tesi — Attività amministrativa dello Stato: attività giuridica: attività sociale.

8ª Tesi — Giustizia amministrativa - Ricorsi amministrativi - Azione giudiziaria - Ricorsi di giurisdizione amministrativa.

G) *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi — Lo Stato - Elementi costitutivi e concetto di Stato - Caratteristiche dello Stato moderno - Lo Stato e la Chiesa.

2ª Tesi — Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Organi costituzionali Le attribuzioni degli organi costituzionali.

3ª Tesi — Il Capo dello Stato - Prerogative.

4ª Tesi — Il Capo del Governo - I Ministri - Il Gabinetto - Il Gran Consiglio.

5ª Tesi — Le Camere parlamentari Il Senato La Camera elettiva - Legge elettorale politica.

6ª Tesi — La legge e la sua formazione . Delegazione legislativa - Ordinanze - Regolamenti Testi unici - Decreti-legge.

H) *Elementi di diritto penale e codice penale.*

1ª Tesi — Idea di diritto penale - Processo formativo della legislazione penale in Italia.

2ª Tesi — Francesco Carrara - Cesare Beccaria Le loro dottrine.

3ª Tesi — Teoria delle forze nel delitto e nelle pene La qualità, la quantità, grado del delitto e della pena.

4ª Tesi - Il reato dal punto di vista strettamente giuridico e razionale - La norma penale e i suoi momenti.

5ª Tesi — Della imputabilità - Cause che la escludono o la diminuiscono.

6ª Tesi — Delitto tentato - Del concorso di più persone nello stesso reato - Concorso di reati - Reato continuato - Reato complesso - Reato connesso.

7ª Tesi — Della recidiva Abitualità e professionalità nel reato - Tendenza a delinquere Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali Delle misure amministrative di sicurezza.

8ª Tesi — Delle misure di sicurezza: personali e patrimoniali.

9ª Tesi — Esame dei delitti contro la personalità dello Stato.

10ª Tesi — Esame dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

11ª Tesi — Esame dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

12ª Tesi — Esame dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.

13ª Tesi — Esame dei delitti contro la fede, l'economia pubblica, industria e commercio.

14ª Tesi — Esame dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la integrità e sanità della stirpe e contro la famiglia.

15ª Tesi — Esame dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

16ª Tesi — Esame delle contravvenzioni di polizia e di quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

I) *Elementi di procedura penale.*

1ª Tesi — Esame dell'azione penale - Esame dell'azione civile - Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati.

2ª Tesi — Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Loro specifiche attribuzioni - Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria e modo col quale si estrinsecano - Atti di polizia giudiziaria ed esame del contenuto di essi.

3ª Tesi — Importanza della flagranza come procedimento giuridico della legittimità di alcuni atti di polizia giudiziaria specie rispetto ai reati commessi da Senatori e da Deputati.

4ª Tesi — Competenza per materia e per territorio - Istruzione formale e sommaria - Esecuzione e provvedimenti relativi.

5ª Tesi — Definizione dei mandati e loro classificazione.

6ª Tesi — Del giudizio penale - Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti che vengono celebrati dinanzi al Pretore, al Tribunale, alla Corte d'assise - Procedimento per decreto - Ricorso per cassazione Revisione.

7ª Tesi — Contenuto della sentenza penale, suoi elementi indispensabili - Esecuzione della sentenza e casi di sospen-

sione - Giudice di sorveglianza Riabilitazione - Casellario giudiziale: suo funzionamento.

L) *Istituzioni di ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi — Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario - Norme generali per la nomina ed assunzione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime.

2ª Tesi — Ordinamento delle Corti d'assise - Ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

3ª Tesi — Pubblico ministero ed ufficio d'istruzione - Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello - Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

4ª Tesi — Della giurisdizione: limiti - La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

5ª Tesi — Incompatibilità ed esenzione dei funzionari giudiziari.

6ª Tesi — Divisione delle competenze - Delle udienze - Polizia delle udienze.

M) *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi — Della legge penale militare — Suoi caratteri - Sue necessità Reato militare - Elementi costitutivi Distinzione fra reato e trasgressione disciplinare - Azione penale ed azione disciplinare Rapporto.

2ª Tesi — Pene militari Requisiti Distinzioni ed effetti - Imputabilità Sostituzioni.

3ª Tesi — Giurisdizione militare Rapporti con le altre giurisdizioni - Ordinamento - Procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'Esercito Costituzione dei tribunali militari territoriali permanenti Costituzione dei tribunali per il giudizio a carico di ufficiali Competenza per i tribunali dell'Esercito Conflitti.

4ª Tesi — Tribunale supremo militare Costituzione ed attribuzioni.

5ª Tesi — Magistratura militare Il pubblico ministero - Il giudice relatore Il giudice istruttore - Loro attribuzioni Cancellerie giudiziarie militari.

6ª Tesi — Del tempo di guerra Limiti dello stato di guerra - Poteri dell'autorità militare - Giurisdizione mili-

tare in tempo di guerra - Competenze - Istruzioni - Giudizio Esecuzione - Tribunali straordinari.

7ª Tesi — Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

N) *Polizia di sicurezza.*

1ª Tesi — Nozioni di « polizia » Polizia preventiva - Polizia repressiva Origini della polizia italiana Funzioni ed organi della polizia.

2ª Tesi — Nozioni di « forza pubblica » e di « forza armata » La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed i suoi reparti specializzati.

3ª Tesi — Il nuovo diritto di polizia - Facoltà speciali dell'autorità di P. S. Particolare esame della relazione Federzoni alla legge 6 novembre 1926 sul nuovo testo unico e relativo regolamento di P. S.

4ª Tesi — Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione con particolare riguardo alle autorizzazioni di polizia.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di tenente colonnello dei carabinieri Reali.

Discussione orale sulle materie seguenti:

A) *Nozioni sul servizio di polizia militare.*

1ª Tesi — Organi e autorità preposti al servizio di polizia militare in tempo di pace e loro funzioni.

2ª Tesi — Lo spionaggio militare e suoi scopi Come e da chi viene esercitato - Zone e località aventi importanza militare ed altre zone dove, di preferenza, si esercita l'attività informativa straniera.

3ª Tesi — Il controspionaggio e la polizia militare in tempo di pace - Organi e mezzi Finalità Compiti affidati all'Arma dei carabinieri Reali

4ª Tesi — Difesa del segreto militare in pace e in guerra Censura Sorveglianza sulla stampa.

5ª Tesi — Polizia militare - L'interrogatorio - Cooperazione dei vari organi esecutivi nel servizio di polizia militare.

6ª Tesi — Legislazione italiana sullo spionaggio.

B) *Diritto penale.*

1ª Tesi — Pensieri e leggi penali imperanti sino alla metà del secolo XVIII Cesare Beccaria ed il suo libro « Dei delitti e delle pene » - Pensiero e leggi penali da Cesare Beccaria a Francesco Carrara.

2ª Tesi — Francesco Carrara e la sua dottrina - Il delitto come ente giuridico - La teoria delle forze nel delitto e nelle pene.

3ª Tesi — Come il pensiero penalistico influì sulla legislazione - Le leggi penali italiane dalla metà del secolo XVIII sino alla unificazione legislativa penale La lotta fra le « Scuole » e principî adottati dal codice penale del 1889 e da quello vigente.

4ª Tesi — Norma giuridica e norma giuridica penale - I momenti della norma (comando, sanzione) - Gli aspetti della norma (formale, funzionale, sostanziale) - I destinatari della norma - La pena e i suoi momenti (minaccia, attuazione) - Funzioni primarie e accessorie della pena Pene e misure di sicurezza.

5ª Tesi — Il reato dal punto di vista razionale e dal punto di vista strettamente giuridico - Elementi costitutivi e circostanze del reato secondo il nuovo codice.

6ª Tesi — La imputabilità penale, i suoi limiti, i suoi modificatori.

7ª Tesi — L'elemento soggettivo del reato (dolo, colpa, preterintenzione) - Reato perfetto e reato imperfetto.

8ª Tesi — Reato comune e reato politico - Del delitto politico sociale secondo la concezione del nuovo codice.

9ª Tesi — Reati concorrenti e concorso di più persone nel reato.

10ª Tesi — Disposizioni di legge - Ordine dell'autorità - Legittima difesa - Stato di necessità - Stato di necessità come scriminante, l'eccesso come diminuente.

11ª Tesi — Il soggetto penale: sano di mente, infermo, semi-infermo, maggiorenne e minore d'età, incensurato, recidivo, abituale - Professionalità e tendenza a delinquere.

C) *Procedura penale.*

1ª Tesi — L'azione penale ed il suo esercizio - Giurisdizione e competenza - Giurisdizione ed amministrazione.

2ª Tesi — La istruttoria - Istruttoria sommaria, istruttoria formale - Svolgimento, chiusura, riapertura dell'istruttoria - Competenza per materia e per territorio.

3ª Tesi — Il giudizio penale - Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti che vengono celebrati dinanzi al Pretore, al Tribunale ed alla Corte di assise - Contenuto della sentenza penale e suoi elementi indispensabili - Procedimento per decreto - Il giudizio d'appello e il ricorso per cassazione - La revisione.

4ª Tesi — Limitazione della libertà individuale durante la istruttoria e durante il giudizio - Nozione di flagranza - L'arresto - I mandati La carcerazione preventiva.

5ª Tesi — Esecuzione della sentenza e casi di sospensione - Giudice di sorveglianza - Riabilitazione.

6ª Tesi — Polizia di sicurezza e polizia giudiziaria.

D) *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi — Lo Stato e il diritto - Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato - Il diritto costituzionale ed i suoi rapporti con le altre scienze di diritto pubblico e con le scienze sociali e politiche.

2ª Tesi — Forme di Stato - Stato unitario e unione di Stati - Unione personale e unione reale - Confederazione di Stati e Stato federale.

3ª Tesi — Forme di governo - Significato della parola « Governo », in senso lato e in senso stretto - Le forme di governo pure ed impure, secondo la dottrina Aristotelica - Machiavelli e la distinzione fra principati (Monarchie) e repubbliche (Democrazie) - Democrazia pura e governo rappresentativo - Regime costituzionale puro e parlamentare.

4ª Tesi — Gli ordinamenti rappresentativi - Assemblee di nomina regia ed elettive - Sistemi unicamerale e bicamerale - Formazione delle Camere elettive - Il diritto elettorale attivo; requisiti - Suffragio universale e suffragio ristretto - Sistema di scrutinio: collegio uninominale e plurinominale; scrutinio di lista e rappresentanza delle minoranze.

5ª Tesi — Le fonti del diritto costituzionale - Diritto scritto e consuetudine.

6ª Tesi — Il diritto costituzionale ed il suo contenuto - Lo Stato moderno ed i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, ordinamento giuridico.

7ª Tesi — La sovranità - Teoria teocratica, legittimistica, democratica e della sovranità nazionale - La sovranità come capacità giuridica generale dello Stato.

8ª Tesi — Le funzioni essenziali dello Stato - Distinzione delle funzioni e divisione dei poteri - Funzioni tradizionali del parlamento - Degenerazione del parlamentarismo.

9ª Tesi — Formazione storica dello Stato italiano - Lo Statuto Albertino e i plebisciti - Stato e nazione - Importanza della definizione formulata nella Carta del lavoro.

10ª Tesi — La forma del governo in Italia secondo lo Statuto - L'introduzione del regime parlamentare e la decadenza - La restaurazione costituzionale con le leggi del dicembre 1925 e del gennaio 1926.

11ª Tesi — La Corona: concetto, dotazione, prerogative - La successione al Trono - La reggenza e la luogotenenza.

12ª Tesi — Il Governo: il Capo del Governo e i Ministri - Responsabilità ministeriale: politica, civile, penale - Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo.

13ª Tesi — La funzione legislativa - Il Parlamento - Legislatura e sessioni - Formazione del Senato del Regno - Formazione della Camera dei deputati - Il corpo elettorale - Il collegio unico nazionale - La proposta, la designazione e l'approvazione - Il Gran Consiglio del Fascismo.

14ª Tesi — Formazione della legge - Delegazione legislativa - Ordinanze - Regolamenti - Testi unici - Decreti-legge - Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

15ª Tesi — Funzioni ispettive e di controllo del Parlamento - La Corte dei conti - Funzione consultiva del Consiglio di Stato.

16ª Tesi — Precedenti politici e dottrinali del Fascismo - Il programma della riforma costituzionale.

17ª Tesi — Rapporti fra lo Stato e la Chiesa - Gli Accordi del Laterano: il trattato ed il concordato del febbraio 1929.

E) *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi — Lo Stato moderno e la pubblica amministrazione - L'attività amministrativa e le altre funzioni fondamentali dello Stato Concetto di diritto amministrativo - Le fonti del diritto amministrativo.

2ª Tesi — Attività politica e di governo ed attività amministrativa - Attività autoritaria e consensuale - Attività discrezionale e vincolata - Attività amministrativa ed attività tecnica.

3ª Tesi — Atti amministrativi: forma e contenuto; validità ed invalidità - Potestà regolamentare.

4ª Tesi — L'organizzazione amministrativa - Concetto di pubblico ufficio Organi diretti e indiretti (autonomia e autarchia) - Organi impropri (esercizio privato di pubbliche funzioni) - La collegialità - La gerarchia.

5ª Tesi — Soggetti e rapporti di diritto amministrativo - I negozi di diritto pubblico - La responsabilità degli enti amministrativi (per fatti illeciti e per fatti leciti) e verso gli enti amministrativi (responsabilità disciplinare).

6ª Tesi — L'amministrazione diretta dello Stato - Gli uffici centrali: i Ministeri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti - Gli uffici locali: Prefetture - Podestà come ufficiale di governo - Gli uffici provinciali dell'economia.

7ª Tesi — Amministrazione indiretta dello Stato - La Provincia (preside e rettori) - I Consigli provinciali dell'economia - Il Comune (podestà e consulta) - Posizione giuridica dei segretari comunali (legge 27 agosto 1928) - Il Governatorato di Roma - Vigilanza e tutela sui Comuni e sulle Provincie.

8ª Tesi — Il rapporto di pubblico impiego - Doveri e diritti degli impiegati - Responsabilità civile, penale e disciplinare - Diritti d'ordine patrimoniale - Stipendio, indennità, pensione.

9ª Tesi — Modificazione del rapporto d'impiego: sospensione, aspettativa, disponibilità, congedo, cessazione del rapporto, soppressione dell'ufficio, incapacità od incompatibilità sopravvenute, licenziamento (revoca, destituzione), rinuncia, dimissione, collocamento a riposo.

10ª Tesi — La polizia - Nozioni di « polizia » - Sue sottospecie - Funzioni ed organi della polizia italiana - La direzione generale della P. S. - Il capo della polizia - Organi locali: prefetti e questori - Il nuovo testo unico e il relativo regolamento - Còmpiti generali dell'autorità di P. S. - Esecuzione dei provvedimenti di polizia Autorizzazione di polizia - Penalità Ricorsi contro i provvedimenti di polizia.

11ª Tesi — Protezione giuridica verso la pubblica amministrazione - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (distinzione fra diritti ed interessi legittimi) - Le giurisdizioni amministrative - La Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato - Giudizi di legittimità e di merito - Materie di esclusiva competenza delle giurisdizioni amministrative.

12ª Tesi — L'attività sociale - Istituzioni pubbliche di beneficenza - Consorzi.

13ª Tesi — L'amministrazione finanziaria dello Stato - Norme essenziali relative all'amministrazione e alla contabilità generale dello Stato - Il bilancio - Riscossione delle entrate ed erogazioni delle spese - Responsabilità degli agenti - Funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti.

F) *Economia politica.*

1ª Tesi — I fondamenti della vita economica sociale: l'ambiente naturale, l'uomo, la popolazione.

2ª Tesi — I fattori della produzione: terra, capitale, lavoro, impresa e loro rimunerazione (rendita, interesse, salario, profitto).

3ª Tesi — I diversi rami della produzione - Le industrie estrattive - L'Italia ed il problema delle materie prime - Le forze motrici - Carbone, petrolio, energia idro-elettrica.

4ª Tesi — L'agricoltura e le classi rurali - Il problema della bonifica integrale e della colonizzazione interna.

5ª Tesi — Delle industrie in genere e delle industrie italiane in ispecie - Le coalizzazioni industriali, la standardizzazione e la razionalizzazione.

6ª Tesi — Il commercio interno ed esterno - Protezionismo e liberalismo.

7ª Tesi — I trasporti e le comunicazioni: per mare, per terra, per aria.

8ª Tesi — La moneta e i prezzi - Il credito e le banche - La riforma monetaria fascista.

9ª Tesi — Le crisi - Produzione e speculazione - Le borse.

G) *Questione sociale.*

1ª Tesi — Le condizioni delle classi operaie agli inizi del capitalismo.

2ª Tesi — Il contrasto tra la forma politica e il contenuto economico della vita sociale - La Rivoluzione francese La cospirazione degli uguali, di G. Baboeuf.

3ª Tesi — Gli apostoli del socialismo nella prima metà del secolo XIX: Saint-Simon, Carlo Fourier, Roberto Owen.

4ª Tesi — Il movimento sociale in Inghilterra ed in Francia - La rivoluzione del 1848 e L. Blanc.

5ª Tesi — Il cosidetto « Socialismo scientifico » di C. Marx e di F. Engels - Il manifesto ai comunisti - Il capitale di Carlo Marx La prima internazionale (1864).

6ª Tesi — Ferdinando Lassalle e il primo socialismo germanico Il sogno di Lassalle: suffragio universale e cooperative sovvenzionate dallo Stato.

7ª Tesi — Il sorgere del partito social-democratico tedesco e il suo carattere parlamentare - Sua influenza nel socialismo dei vari paesi - La seconda internazionale (1889).

8ª Tesi — La comune di Parigi del 1871 - Il partito socialista in Francia ed in Italia - Il partito laburista inglese.

9ª Tesi — Il movimento socialista russo prima della rivoluzione del 1905.

10ª Tesi — La guerra e la sua influenza nei partiti politici - Contrasto fra idea socialista ed idea nazionalista - L'idea mazziniana e l'idea fascista.

11ª Tesi — Il bolscevismo e la terza internazionale di Mosca Situazione attuale nella Russia dei Soviets.

12ª Tesi — Il socialismo occidentale Europeo e la terza internazionale di Londra in contrasto col comunismo orientale russo.

13ª Tesi — L'idea riformistica, i suoi teorici, la sua evoluzione, le sue realizzazioni - I socialisti cristiani I socialisti della cattedra I riformisti liberali La riforma sociale.

14ª Tesi — Dalla rivoluzione sociale alla riforma sociale - Elementi etici di cui questa deve permearsi.

15ª Tesi — Le condizioni attuali delle classi operaie nei principali paesi - Prospettive.

H) *Legislazione sociale.*

1ª Tesi — La legislazione sociale: origini, sviluppo storico. La legislazione sociale nello stato « liberale ». La legislazione sociale e il socialismo di Stato; l'esperienza germanica - La legislazione sociale e il principio di « collaborazione » nello stato corporativo.

2ª Tesi — L'organizzazione internazionale del lavoro: il « Bureau int. du travail » Rapido sguardo alla legislazione internazionale del lavoro e ai suoi criteri direttivi: raffronto con la legislazione fascista.

3ª Tesi — La durata del lavoro Le otto ore di lavoro: la convenzione di Washington, la legge italiana Il riposo settimanale: i principi della Carta del lavoro.

4ª Tesi — Le condizioni igieniche del lavoro Il lavoro delle donne e dei fanciulli Legislazione speciale per la disciplina del lavoro gravoso e pericoloso - Gli uffici di collocamento - L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5ª Tesi — Le assicurazioni sociali - I sistemi. i principi Assicurazione libera ed assicurazione obbligatoria - Assicurazioni sociali, carità legale e previdenza di Stato - La « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

6ª Tesi — L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro nell'industria e nell'agricoltura Il « rischio professionale » - Perfezionamento della legge infortuni (Carta del lavoro) e coordinamento con l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

7ª Tesi — L'assicurazione malattie - Le riforme fasciste: l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie professionali.

8ª Tesi — La protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia; legislazione e istituzioni fasciste (Opera nazionale maternità) - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

9ª Tesi — Le istituzioni di assistenza al lavoratore - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - L'Opera nazionale Dopolavoro.

10ª Tesi — Emigrazione - Movimento estrinseco o artificiale della popolazione - Migrazione interna: periodica e continua - Migrazioni internazionali: immigrazione ed emigrazione - Emigrazione temporanea e permanente: continentale e transoceanica - Fenomeno della emigrazione - Legislazione italiana in materia d'emigrazione.

I) *Legislazione sindacale.*

1ª Tesi — Principali problemi giuridici ed economici dello Stato corporativo.

2ª Tesi — Principi informatori della legislazione sindacale straniera con particolare riguardo all'Inghilterra, alla Francia ed alla Germania.

3ª Tesi — Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e le sue facoltà normative e tributarie - I sindacati professionali non riconosciuti.

4ª Tesi — Il contratto collettivo di lavoro e le altre norme corporative - La Carta del lavoro.

5ª Tesi — La corporazione - Il Consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni - Le corporazioni di categoria - I Consigli provinciali dell'economia corporativa ed i Comitati intersindacali.

6ª Tesi — La giustizia del lavoro nella legislazione internazionale.

7ª Tesi — La Magistratura del lavoro Le controversie giuridiche e controversie economiche del lavoro - Controversie collettive e controversie individuali del lavoro - I reati contro l'ordine della produzione.

8ª Tesi — L'economia corporativa L'equilibrio corporativo - Economia politica corporativa e politica economica corporativa.

9ª Tesi — La disciplina corporativa della produzione - La responsabilità dello imprenditore verso lo Stato - Coscienza e comando corporativi.

10ª Tesi — Salario e profitto nell'economia corporativa - Il regime dello scambio nell'economia corporativa - Verso il prezzo corporativo - L'economia nazionale corporativa nei rapporti internazionali.

L) *Polizia scientifica.*

1ª Tesi — La polizia scientifica nelle indagini di polizia giudiziaria e preventiva - Nozioni sul segnalamento e sulla identificazione - Metodologia del segnalamento descrittivo morfologico.

2ª Tesi — Il segnalamento descrittivo funzionale - Rilievi di carattere descrittivi salienti.

3ª Tesi — Il segnalamento fotografico ed il segnalamento antropometrico.

4ª Tesi — Il segnalamento dattiloscopico - Il segnalamento di polizia nella pratica: il cartellino segnaletico: il casellario centrale - La cartella biografica Federzoni.

5ª Tesi — Classificazione dei delinquenti con riferimento alle disposizioni del nuovo codice penale.

6ª Tesi — La criminalità collettiva (la coppia criminale; gli aggruppamenti e le associazioni criminali; i delitti delle folle).

7ª Tesi — L'interrogatorio e la sua metodica - La valutazione delle testimonianze e delle informazioni - Metodica del riconoscimento.

8ª Tesi — Il sopraluogo: descrizione della località: rilievi da eseguirsi sul luogo: conservazione dei corpi di reato.

9ª Tesi — Le indagini tecniche sui corpi di reato.

10ª Tesi — Nozione sugli accertamenti medico-legali sul cadavere e sopra i rilievi di traumatologia medico-forense.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 540. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Materiali per gli squadroni mitraglieri** (*con sei tavole di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

Sono adottati, per gli squadroni mitraglieri i seguenti materiali di trasporto ed accessori speciali:

a) *Materiali già regolamentari*:

8ª — 2526 Armature cuffie da basto reggi mitr. M. 914 da cavalleria.

8ª — 2527 Armature da basto reggi treppiede di mitr. M. 914 da cavalleria.

8ª — 2528 Armature da basto reggi cassette di mitr. 914 da cavalleria.

8ª — 2533 Ripari per treppiede di mitr. M. 914 da cavalleria.

8ª — 2534 Ripari per armature da basto reggi cassetta di mitr. 914 da cavalleria.

b) *Materiali di nuova adozione*:

6ª — 1874 Bandoliere porta caricatori di mitr. M. 914 da cavalleria.

8ª — 2532 Guinzagli di cuoio per cavalli sottomano di bard. a basto per mitr. pesante da cavalleria.

3ª — 5007 Borse per lubrificanti ed attrezzi per mitr. M. 914 da cavalleria con il seguente caricamento:

n. 1 cacciavite con manico di legno da 75 M. 906 (3ª - 1093);

n. 1 fiasco grande per olio e petrolio di mitr. M. 911 (3ª - 1375);

n. 1 vaschetta per olio e petrolio di mitr. M. 911 (3ª - 1382);

n. 1 fiasco piccolo per petrolio di mitr. M. 911 (3ª - 1376);

n. 1 martello per mitr. M. 911 (3ª - 3636);

n. 1 scatola di latta per piccole parti di ricambio di mitr. M. 911 (3ª - 3655);

1. lima a taglio fino da cm. 10 a 20 mezza tonda (XIV - 1191);

n. 1 manico di lima (XIV - 2069);
n. 2 pennelli ordinari piccoli (XIV - 2181);
n. 1 pinzetta a punta (XIV - 2213);
n. 1 morsetto a mano mezzano (XIV - 1293).

PARTI DA RICAVARSI APPORTANDO MODIFICHE A MATERIALI GIA' REGOLAMENTARI

VIII — 2529 *Bardatura* a basto per mitr. pesante da cav. per cavallo n. 1.

Da ricavarsi dalla bardatura a basto per mitr. da cav. VIII - 625 apportandovi le seguenti modificazioni:

1. *Applicazione* ai due sostegni a cavalletto dell'arcione, altri due sostegni di ferro piatto, per cassetta accessori e parti di ricambio.

2. *Sostituzione* della attuale cavezza briglia di bard. a basto per mitr. M. 906 con una cavezza da cav. con filetto di ferro stagnato, e dell'attuale guinzaglio di corda di bard. a basto per mitr. 906, con un guinzaglio di cuoio per cavalli sottomano di bard. a basto per mitr. pesante da cav.

3. Abolizione delle 2 coregge per accessori di bard. a basto per mitr. M. 906, e della coreggia reggi redini di bard. a basto per mitr. M. 906.

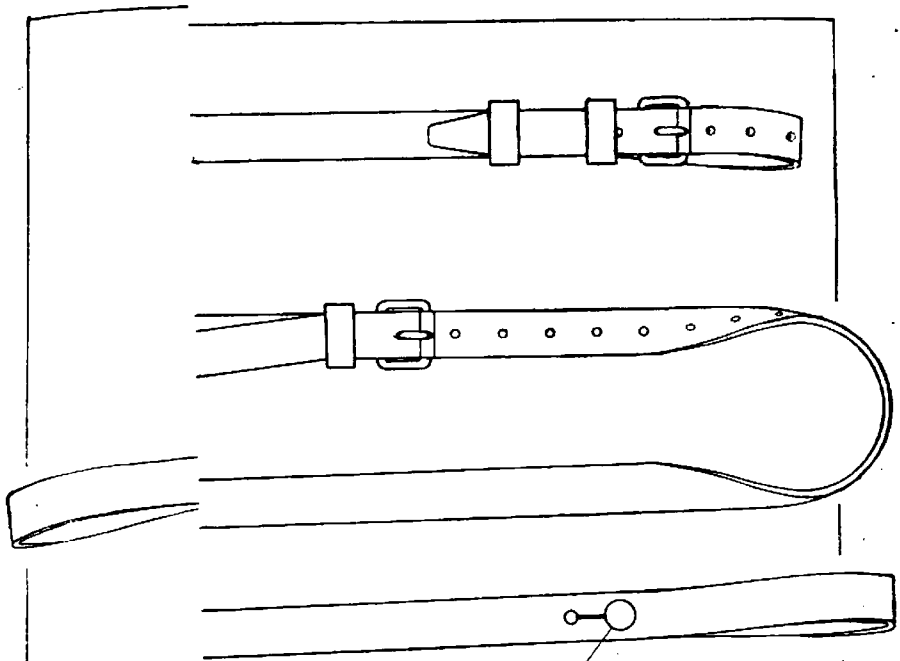
VIII — 2530 *Bardatura* a basto per mitr. pesante da cav. per cavallo n. 2).
Da ricavarsi dalla bardatura a basto per mitr. da cav.

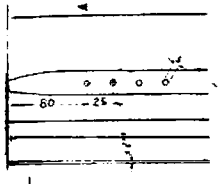
VIII — 625 apportandovi le modificazioni di cui ai precedenti numeri 2 e 3.
Saranno, a cura dell'arsenale R. E. di Torino, allestiti e distribuiti, ai reggimenti ed alle scuole di cavalleria nonchè alle direzioni e sezioni staccate d'artiglieria, i campioni dei materiali contemplati nella presente circolare.
Verranno, in seguito, pubblicate le relative aggiunte e varianti nel modello per gli inventari.

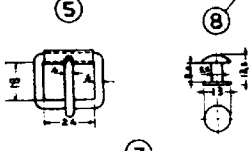
Il Ministro: P. GAZZERA.

TAVOLA A

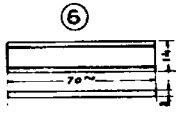
ALLEGATO alla Dispensa N. 58
G. M. 1931

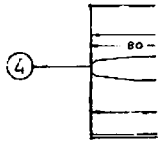












N.	Denominazione	Q.tà	Materia	Lavorazione R	T	F
1	Parte lunga	1	Cuoio conciato			
2	Riscontro della parte lunga	1	" "			
3	Parte corta	1	" "			
4	Riscontro della parte corta	1	" "			
5	Fibbia regolamentare	3	Ferro stagnato			
6	Passante fisso	3	Cuoio naturale			
7	" scorrevole	1	" "			
8	Bottone gemello mezzano regolamentare	1	Ottone			

N. 541. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Materiali del gruppo C perduti da militari di truppa.** — (Direzione generale di artiglieria). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 154 del *giornale militare* 1930, si determina che l'elenco dei materiali ritrovati, con l'indicazione degli eventuali contrassegni matricolari e della località ove l'oggetto è stato rintracciato, sia inoltrato dai comandi di presidio al rispettivo comando di corpo d'armata trimestralmente, anzichè mensilmente, e solo se positivo.

Analogamente, i riepiloghi trimestrali di cui alla circolare predetta dovranno essere trasmessi al ministero solo se positivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 542. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 11 settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 238, del 14 ottobre 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), posti n. 2;

b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 14;

c) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 13;

d) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 10;

e) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 21;

f) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*) posti n. 27 (dei quali n. 13 per la specialità artiglieria e n. 14 per la specialità genio).

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati per quanto concerne i posti di gruppo *A* agli impiegati appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e, per quanto concerne quelli di gruppo *B*, agli impiegati di gruppo *C*, che si trovino nelle medesime condizioni.

Ai concorsi stessi può altresì partecipare il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Amministrazione della guerra in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi Sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

c) diploma di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria;

d) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

e) diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione industriale), o licenza di Istituto tecnico (Sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

f) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità artiglieria); e diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità genio).

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930:

I titoli stessi dovranno essere presentati in originale od in copia autenticata dal notaio;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

11° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo, o certificato — per il personale non di ruolo — relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre. Tale certificato dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

12° tessera d'iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Firenze, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare; ed in Roma per tutti gli altri.

Gli esami stessi consisteranno in prove scritte e grafiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2, del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale — Coordinate curvilinee — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Légendre per la risoluzione di triangoli geodetici — Trigonometria sferoidica — Coordinate geodetiche rettangolari.

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione — Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica — Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

NB. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA

Disegno topografico

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

NB. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Matematica.

Elementi di geometria e di algebra — Nozioni di trigonometria.

Topografia.

Nozioni generali — Cenni sui principali strumenti topografici — Metodi diversi di rilevamento — Rappresentazione del terreno — Disegno topografico — Segni convenzionali — Lettura di una carta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere di artiglieria.

PROVE SCRITTE

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria* (generale ed applicata).

1 Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

2. Le funzioni di controllo.

3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali; rettificazioni e rinnovazione degli inventari.

4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse; fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione; variazioni e rinnovazione dei preventivi.

5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi: la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornale-mastro; altri metodi. La resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

1. Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

3. Medie e adeguati. Miscugli Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

4. Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

5. Fondi pubblici e privati. Titoli del debito pubblico italiano. Operazioni di borsa.

6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

7. Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica Amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica Amministrazione.

2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare.

PROVE SCRITTE GRAFICHE.

I. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — *Prova grafica di disegno topografico.*

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni

IV — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica — Estimo — Topografia — Costruzioni.*

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 — relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) *Nozioni di contabilità generale dello Stato.*

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti — Dei capitolati di oneri — Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private — Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali — Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziali. Norme generali — Entrate e spese dello Stato — Norme generali.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 5.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Prova scritta di cultura generale* (*matematica*).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III. — *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione — e preferibilmente a mano libera — di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Tecnologia e meccanica teorica e pratica.

1. Legnami da lavoro. — Qualità varie e caratteri relativi. Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

2. Colori naturali ed artificiali — Colori fondamentali — Vernici — Verniciatura.

3. Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).
Le lavorazioni di prima trasformazione: fucinatura — Stampatura — Laminazione — Trafilatura — Saldature.
I trattamenti termici.

4. Tecnologia meccanica dei metalli — Generalità sulle loro lavorazioni — Tracciatura, sistemi di misura e di controllo — Prove e collaudi dei materiali metallici.

5. Lavorazione a freddo dei metalli — Macchine utensili — Attrezzeria — Organizzazione ed impianto.

6. La tecnologia della carta, delle fibbre tessili, pelli e cuoiami.

7. Lubrificanti — Colori (naturali ed artificiali) — Lacche, mastici — Preparazione delle vernici.

8. Materiali da costruzione: calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

1. Forze e loro rappresentazione — Composizione e scomposizione.
Momenti — Coppie — Centro gravità — Applicazioni relative — Macchine semplici.

2. Cinematica — Moto uniforme — Vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

3. Dinamica — Leggi fondamentali — Massa — Momento d'inerzia — Urto dei corpi — Applicazioni relative.

4. Resistenza dei materiali — Azioni deformanti. Macchine per misura — Rappresentazione grafica — Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

5. Resistenze passive — Leggi di Coulomb. Attrito (strincio, volvente e nei perni) — Rigidezza degli organi flessibili — Resistenza del mezzo — Problemi di applicazioni a casi pratici.

6. Trasmissioni — Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) — Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi; eccentrici camme, arpionismi).

7 Meccanica applicata ai meccanismi semplici — Equazione del lavoro — Rendimento — Freni — Volanti e regolatori

8. Generatori di vapore — Fornelli delle caldaie a vapore — Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato Vari tipi di caldaie. — Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

9. Macchine termiche — Diagrammi e rendimento — Calcolo della potenza e del consumo — Macchine ad espansione multipla. Distribuzione — espansione — condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi — Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gasogeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.

10. Nozioni pratiche di idrodinamica — Teorema di Bernoulli — Classifica e portata delle bocche — Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative Condotte forzate. Canali industriali — Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

11. Macchine idrauliche — Ruote, turbine, pompe, costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

12. Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.

13. — Trazione meccanica — Resistenza al moto — Trazione e aderenza — Effetto della pendenza — Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice — Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali — L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

14. Locomozione nell'aria — Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli — Diversi tipi di motori.

15. Prove e collaudi — Freni dinamometrici — Dinamometri di trasmissione — Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche — Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

Nozioni di elettrotecnica.

1. Magnetismo — Fondamenti sperimentali — Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica — Corpi magnetici — Campo magnetico terrestre — Declinazione ed inclinazione — Bussole — Potenziale magnetico — Distribuzione di masse magnetiche — Intensità di magnetizzazione — Lamina magnetica — Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche — Lavoro di magnetizzazione — Cicli di isteresi — Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa — Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica — Fondamenti sperimentali — Masse e forze elettriche — Unità di carica — Leggi dell'equilibrio elettrico — Campi elettrici — Potenziale elettrico — Unità di capacità — Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento — Macchine elettrostatiche.

3. Elettrodinamica — Corrente elettrica — Forza motrice — Unità di corrente — Resistenza elettrica — Legge di Olm — Unità di resistenza — Principi di Kirckloff — Circuiti derivati — Raggruppamento delle resistenze — Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti — Leggi relative — Pile — Accumulatori — Applicazioni industriali correnti e per uso militare.

4. Elettromagnetismo — Principio dell'equivalenza — Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche — Teoria di circuiti magnetici — Galvanometri — Solenoidi — Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico — Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

5. Induzione elettromagnetica — Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta — Legge di Lenz — Fenomeni di mutua ed auto induzione — Unità di induttanza — Rocchetto di Ruhmkorff — Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. Misure elettriche — Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche — Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico — Misure delle correnti — Galvanometri — Elettrodinamometri — Voltametri — Amperometri industriali e loro verifica — Misura delle differenze di potenziale — Elettrometri — Voltometri industriali e loro verifica — Misura delle forze elettromotrici — Misura delle resistenze — Olmetri — Misura della resistenza degli elettroliti — Misura della potenza elettrica: wattometri, contatori e loro verifica — Misure magnetiche industriali — Misure di induttanza — Misure di capacità — Fasometri — Frequenzometri — Misure fotometriche.

7. Correnti alternate — Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali — Valore medio e valore efficace — Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità — Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate — Fattore di potenza — Fenomeno di risonanza — Impiego pratico dei condensatori.

8. Macchine dinamo elettriche per corrente continua — Loro parti essenziali — Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari — Macchine unipolari — Commutazione e fenomeni di reazione — Diversi modi di eccitazione e rego-

lazione — Caratteristiche e coefficienti di rendimento — Accoppiamento — Alternatori: loro parti essenziali — Diversi tipi di alternatori — Reazione di armatura — Alternatori monofasi e polifasi — Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo — Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento — Accoppiamento.

9. Motori — Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche — Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati — Loro proprietà e regolazione — Coefficienti di rendimento — Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore — Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori — Teoria elementare dei trasformatori statici — Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo — coefficiente di rendimento — Partitori elettrici — Trasformatori di misura — Trasformatori rotanti — Convertitori.

Accumulatori — Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

10. Trasmissione e distribuzione di energia — Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive — Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici — Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici — Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori — Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione — Stazioni convertitrici.

11. Illuminazione elettrica — Generalità — Lampade ad arco o ad incandescenza — Lampade speciali — Consumi specifici — Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica — Generalità — Sistemi vari di trazione — Generalità descrittive — Accessori di impianto (linee — organi di presa — regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica — Sistemi principali — Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti — Prevenzione infortuni — Norme di soccorso di urgenza.

CULTURA GENERALE.

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana — retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida — angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva — proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani, quotati, proiezioni assonometriche — penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica

Proprietà generali dei corpi — Peso specifico e densità.

Nozioni di: idrostatica — areostatica — acustica — ottica — termologia — principi essenziali, leggi fondamentali — applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici — atomi e molecole — valenza — acidi — sali — basi.

Ossigeno — azoto — aria — acqua.

Cloro — solfo — carbonio — composti relativi

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 6.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria.

PROVE GRAFICHE.

1. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato o schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. — *Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.*

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchine, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. Costruzione sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elisse. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche — Intersezioni di superfici diverse — Penetrazioni dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfere, cilindro, cono) — Superfici di rivoluzioni, superfici rigate ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica — Composizione e decomposizione — Momenti — Coppie — Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario — rotatorio — oscillatorio — elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici — ingranaggi — trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinate). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

CULTURA GENERALE
(matematica, fisica, chimica, elettricità).

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionali e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana, retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alle risoluzioni dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Eettrodinamica — Principî essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeni — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali — Ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 7.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto del Genio militare.

PROVE GRAFICHE.

I. — *Disegno architettonico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani; oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Disegno topografico.*

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

III. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela. Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche

Intersazioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione; superfici rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

NB. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Topografia. — Planimetria — Tracciamento di allineamenti e di curve — Rilievo dei terreni con scopi e longimetri — Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno — Rilevamento di un terreno con le poligonali — Rilievo dei fabbricati

Altimetria — Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici — Profili longitudinali sezioni trasversali — Piani quotati ed a curve di livello — Pendenza di una retta e di un piano — Scala di pendenza — Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura. — Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Palnimetro polare e suo uso.

Disegni. — Scale di proporzione numeriche e grafiche — Scale ticoniche — Riduzione lineare e superficiale dei disegni — Trasformazione di scale — Riporto e misura degli angoli nel disegno — Pantografo e suo uso — Strumenti per il disegno topografico — Lumeggiamento e grosseggio dei disegni — Tinte e segni convenzionali — Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza — Pietre naturali (classifica ed uso) — Laterizi (classifica - usi) — Murature di pietrame, di laterizi e miste — Costruzioni in pietra da taglio — Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) — Solai in ferro e laterizi — Soffitti in piano e centinati, loro struttura — Copertura degli edifici — Varie specie di copertura — Grossa e piccola armatura di legname — Capriate in legno e metalliche — Vari tipi di capriate.

Pavimenti — Scale — Strutture in cemento armato (piattabande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego — Congiunzione dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici — Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni — Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro; sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini — Fognature — Gallerie — Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

SAGGIO DI CULTURA GENERALE.

Matematica — Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla riproduzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica. — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi. Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica. — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali — Ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino — Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 543. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso, per esami e per titoli, a n. 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9° gruppo *A*). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 235, del 10 ottobre 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, a n. 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2.

Il concorso anzidetto è riservato agli impiegati appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Al concorso stesso può altresì partecipare il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Amministrazione della guerra in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministero, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in ingegneria civile o industriale con specializzazione elettrotecnica o di laurea in fisica, o di laurea in matematica e fisica (mista).

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° pubblicazioni tecniche ed altri titoli, di cui i candidati fossero eventualmente in possesso;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo; certificato per il personale non di ruolo relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato alla data 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° tessera di iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in due prove scritte e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori del concorso che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1931 Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

PRIMA PROVA SCRITTA.

Fisica.

a) Principî generali delle vibrazioni e delle interferenze.

b) Emissione e propagazione dell'energia raggiante con particolare riguardo ai fenomeni della riflessione, rifrazione, diffrazione e polarizzazione della stessa energia.

c) Principî fondamentali della teoria elettromagnetica della luce.

d) Principî generali di elettricità e magnetismo con particolare riguardo ai fenomeni dell'induzione elettromagnetica ed alle applicazioni a dinamo, alternatori, motori, trasformatori, ecc.

e) Sistemi di misure elettriche e magnetiche.

SECONDA PROVA SCRITTA

Radiotecnica.

a) Equazioni di Maxwell e loro applicazioni alla propagazione della energia elettromagnetica in un dielettrico - Caso particolare dei fenomeni prodotti dalla ionizzazione del mezzo.

b) Teoria di Poynting e sue applicazioni a diversi casi pratici.

c) Comportamento di circuiti aperti e chiusi percorsi da correnti variabili a media ed alta frequenza Sistema del ponte a doppio filo di Lecher e sue applicazioni.

d) Metodo di produzione di correnti ad alta frequenza.

e) Principî delle teorie elettroniche Diodi, triodi, e valvole a più di tre elettrodi.

f) Emissione termoelettronica Fenomeno Edison Legge di Richarson, ecc.

g) Diodi e loro applicazioni principali.

h) Triodi, tetrodi e pentodi come amplificatori, rivelatori e generatori di onde elettromagnetiche.

i) Apparati riceventi a triodi, tetrodi e pentodi e loro forme principali.

l) Apparati trasmittenti a triodi e con valvole a più di tre elettrodi per piccole, medie e grandi potenze.

m) Teoria generale della modulazione Radiospettro di una emissione modulata.

n) Stabilizzazione delle frequenze con speciale riguardo alla piezoelettricità.

o) Radiocomunicazioni direttive ed a fascio.

p) Radiogoniometria.

q) Cenni sulle cellule fotoelettriche e loro applicazioni alla radiotecnica.

r) Principali misure radiotecniche.

PROVA ORALE.

Consisterà in una discussione su tutte le materie del programma stabilito per ambedue le prove scritte

Il Ministro: GAZZERA.

N. 544. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. — (Gabinetto). — 24 settembre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del citato R. decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, quali membri, il colonnello di artiglieria in servizio permanente effettivo TERZIANI cav. Alberto, incaricato delle funzioni di direttore generale dei servizi logistici, ed il console generale della M. V. S. N. MICHEROUX de DILLON cav. Giovanni Battista, in sostituzione rispettivamente del defunto direttore generale ZUGARO prof. Fulvio e del luogotenente generale della M. V. S. N. DE ANGELIS cav. Ciro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

N. 545. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicazione dell'art. 5 del R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

I vice segretari dell'amministrazione della marina, per poter conseguire, a termine dell'art. 5 del R. decreto 27 aprile 1931, n. 985 di cui alle premesse, il trasferimento nel ruolo

dei vice segretari dell'amministrazione della guerra, debbono aver prestato, in modo lodevole, servizio continuativo nell'interesse dell'amministrazione della guerra stessa almeno dal 1° gennaio 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 29 *Guerra - foglio n.* 322.

N. 546. — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per i maggiori addetti all'ispettorato di artiglieria e all'ispettorato del genio. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 14 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Determina:

Il generale di corpo d'armata SIRCANA cav. nob. don Silvio, incaricato delle funzioni di direttore generale nel ministero della guerra, è designato a formulare, per gli ufficiali del grado di maggiore in servizio presso gli ispettorati dell'arma di artiglieria e dell'arma del genio, il giudizio decisivo di terzo grado che, in base alla tabella allegato n. 6 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunziati da un generale di corpo d'armata (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 547. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata d'artiglieria MOIZO cav. Riccardo è esonerato dalla carica di membro della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata di fanteria DELBECCHI cav. Carlo è chiamato a far parte della commissione di cui nel precedente articolo, in qualità di membro.

Roma, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 548. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 ottobre 1931 - **Anno IX.**

Con riferimento al § 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si co-

municano i nomi dei primi capitani e capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1932.

Gli esperimenti si svolgeranno in due sessioni, ed avranno luogo a Brescia, come è stato già preannunziato con le circolari n. 486 e 523 *giornale militare* corrente anno.

Gli esaminandi parteciperanno agli esperimenti suddivisi nei seguenti due gruppi:

SESSIONE DI NOVEMBRE.

1° Gruppo.

Arma di fanteria.

Primo capitano PASI Silvio
» MARGINI Gaetano
» SCHIPANI Antonio
» FABBI Umberto
» ZINI Aldo
» ORIANI Giovanni
» GALLINO Luigi
» GHERARDINI Claudio
» LAURERI Edoardo
» VALENTE Gustavo
» GUARANTA Francesco Paolo
» CELENTANI Marcello
» BATTAGLIA Sante
» PAIUZZA Nicola
» VALTULINA Angelo
» LEVI Mario
» MARZÀ Carmelo
» GATTA Vincenzo
» MERCURIO Antonio
» SCHLICH Guglielmo
» PERNA Umberto
» D'ARAGONA Gaetano
» BERNI CANANI Francesco

Primo capitano FENOGLIO Agostino
» PINI Ugo
» GAY Ernesto
» MALECORE Angelo
» LAURO Achille
» MOTTOLA Nicola
» ZINNATO Onofrio
» DOTTI Tino
» GIACOBAZZI MAZZARI FULCINI Onorio
» CAFARO Vincenzo
» GIACOBONE Carlo
» SCAVIZZI Gino
» SOFFIENTINI Fortunato
» CHIESA Omero
» ALBERTAZZI Amleto
» BALESTRA Errico
» ZULLO Carlo Alberto
» ROSANO Francesco
» FASSARI Antonino
» BASSI Ugo

Arma di cavalleria.

Capitano PERGAMI Luigi
» DANERI Luigi
» BONUTI Roberto
» REZZAGHI Arnaldo

Arma di artiglieria.

Primo capitano CARRARO Giuseppe
» LUSI Saverio
» LANTIERI DE PARATICO Simeone
» MIGLIORANZI Alberto
» BRUTI LIBERATI Giov. Battista

Primo capitano MUNEGHINA Alessandro
» FAVA Giorgio
» INCISA DI CAMERANA Luigi
» GHEORGHITSI Elia
» MARZIANI Alfio
» POSTIGLIONE Carlo
» CONIO Oreste
» D'ANTONA Luigi
» CECCHINI Umberto
» PERES Gennaro
» AMICO Alessandro
» CAPRIOGLIO Emilio
» GAIDANO Giovanni
» DE LUCA Ugo
» BEDOGNI Ugo

Arma del Genio.

Capitano BRINDESI Mario

SESSIONE DI GENNAIO.

2° Gruppo.

Arma di fanteria.

Primo capitano GUATELLI Oreste
» SOLOFRA Corrado
» MEALLI Italo
» SEGALA Mario
» GRIPPA Alberto
» MIELE Giuseppe
» CAPODACQUA Irnerio
» GALASSO Vittorio
» AMATO Guglielmo

Primo capitano CRISTINI Nicola
» LORUSSO Luigi
» DEMALDÈ Muzio
» NATALE Alberto
» CRINITI Luigi
» DALL'ARA Guglielmo
» MERLO Fernando
» AUGULIARO Natale
» COZZOLI Giovanni
» GOTI Giuseppe
» CONTI Ercole
» BERTOLAZZI Enrico
» CARTA Simone
» BARBIER Pietro
» SEPIELLI Federico
» SALOMONE Riccardo
» TAVASSI Riccardo
» RICCI Giacinto
» CARPENTIERI Ludovico
» CHEROSU Alberto
» MORENI Leonardo
» FERRARESI Battista
» CAVALLINI FRANCOLINI Dario
» DE ANGELIS Giuseppe
» CIARLI Giuseppe
» D'AMICO Giovanni
» AMICO Giovanni
» MODICA Arturo
» GIANGRASSO Vito
» SPORTARO Vito
» PRISCO Vincenzo
» CASTELLANI Angelo
» DE IORIO Nicola
» CHIARLONI Alberto
» PATTI DUCA Domenico

Arma di cavalleria.

Primo capitano PIGNALOSA Arturo
Capitano TELLUNG di COURTELLARY Giuseppe
» VALFRE di BONZO Andrea
» SALVADORI Guido
» BONI Quirino
» INCISA DI CAMERANA Edoardo

Arma di artiglieria.

Primo capitano CIANCIO Giuseppe
» VERONESI Galeazzo
» SIMONE Beniamino
» BRUNO Francesco
» PINACCI Giulio
» SPADARO Salvatore
» CANDELIERO Vincenzo
» LA TONA Pietro
» ROSSI Giovanni
» D'ALESSIO Francesco
» ALTAVILLA Enrico
» FUNICELLA Bartolomeo
» STELLA Enrico

Arma del genio.

Capitano GIORDANO Guido
» PIMAZZONI Renato
» RIZZICA Luigi
» UCCELLA Francesco
» CIRELLI Biagio
» RASPO Pietro
» GUERRA Gaetano

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 549. — CONCORSI E GARE. — **Cross-country - compreso nella riunione di corse di Treviso - Novembre 1931.** — (Servizio ippico e veterinario). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

Premio ministero della guerra.

Cross-country (ufficiali in S.P.E. e di complemento in effettivo servizio) L. 4000 date dal ministero della guerra (L. 2500 al 1°, L. 1000 al 2°, L. 500 al 3°) per cavalli di 5 anni e oltre, inscritti nei ruoli di servizio e di proprietà di ufficiali appartenenti alla 1ª divisione celere ed ai comandi dei reggimenti del corpo d'armata di Udine.

Pesi: anni 5 kg. 74; anni 6 ed oltre kg. 76; cavalli non di puro sangue kg. 6 di meno.

Per ogni cross-country e steeple chase cross-country vinto dal 10 settembre 1930, kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che non hanno mai vinto riceveranno kg. 3.

Distanza m. 4500 circa.

Chiusura delle iscrizioni giovedì 5 novembre 1931, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 550. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 452 *giornale militare* 1931, si pubblicano i nomi degli ufficiali del genio in S.P.E. ammessi a frequentare il corso di radiotelegrafia e radiotelefonia presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma dal 10 ottobre 1931 al 10 marzo 1932:

Maggiore NOVELLA Marco, 1° reggimento genio.

Capitano PERNICE CARIGLIA Andrea, 1° reggimento R. T.

Capitano COLLURA Carlo, reggimento ferrovieri.

Tenente CAPUTO Mario, 10° reggimento genio.
» MURINO Damiano, 10° reggimento genio.
» DE ROSSI Francesco, 12° reggimento genio.
» MORTARA Guglielmo, 3° reggimento genio.
» CONCARI Bruno, 2° reggimento genio.
» RUSSO Umberto, 2° reggimento genio.
» BUCCHI Andrea, 1° reggimento R. T.
» BELLAVIA Giuseppe, 1° reggimento R. T.
» MANTIA Alfonso, 1° reggimento R. T.
» BARBIERI Raffaele, 1° reggimento R. T.
» NOVELLI Francesco, 1° reggimento R. T.
» ROMEO Antonio, reggimento pontieri e lagunari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 551. — SCUOLE MILITARI. — Esami del corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria. — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 ottobre 1931 - **Anno IX.**

Con riferimento a quanto venne pubblicato nella circolare 465 del *giornale militare* 1929, si comunica che nel giugno 1932 presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma avrà luogo l'ultima sessione di esame del corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria.

I nomi degli ufficiali che devono ancora sostenere tale esame, saranno segnalati a cura del ministero al comando della scuola di applicazione di fanteria il quale provvederà a comunicare agli interessati, pel tramite dei rispettivi enti, la data di presentazione alla scuola stessa per sostenere gli esami citati.

Dai detti esami non è ammessa dispensa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 552. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 417 *giornale militare* 1931, i seguenti ufficiali sono ammessi a frequentare il corso di osservazione aerostatica, per ufficiali da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri, per l'osservazione:

Tenente BOSCIANO Giorgio, 7° bersaglieri.
» DI MARCO Stefano, 37° fanteria.
» EBERLIN Donato, 10° fanteria.
» GATTINARA Francesco, 41° fanteria.
» ROCCA Guido, 35° fanteria.
» FILOGAMO Giuseppe, scuola centrale artiglieria.
» SIGNORELLI Piero, 29° artiglieria campagna.

Detto corso avrà inizio il 1° novembre 1931 a Roma presso il gruppo aerostieri e terminerà il 5 marzo 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 553. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

A senso dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 (circ. 15 *giornale militare* 1927) determino:

1. — Saranno inscritti al terzo anno del corso di chimica (facoltà di scienze) presso la R. università di Roma, in analogia al disposto dell'art. 7 del R. decreto 17 aprile 1930 (circ. 321 *giornale militare* 1930), un certo numero di ufficiali subalterni d'artiglieria per conseguire la laurea in chimica.

2. — Detti ufficiali contemporaneamente alla frequenza dei corsi dovranno prestare servizio pratico presso stabilimenti od uffici del servizio tecnico di artiglieria o del servizio chimico militare secondo particolari disposizioni che impartirà l'ispettorato dell'artiglieria.

Nell'intervallo fra i due anni scolastici e alla fine del 2° anno, gli ufficiali effettueranno visite a quegli stabilimenti militari e privati che maggiormente interessano la specialità per cui sono avviati, compiendovi possibilmente anche pratiche applicazioni.

3. — Il programma degli studi che dovranno essere compiuti presso la Facoltà di scienze dai suddetti ufficiali, sarà determinato in base ad accordi fra l'ispettore dell'artiglieria e il rettore della R. università, in modo che gli ufficiali stessi possano conseguire la laurea in chimica in due anni.

L'ispettore dell'artiglieria si terrà informato del lavoro compiuto da ciascun ufficiale durante i due anni di corso, esigendo da essi relazioni, verbali e scritte.

Al termine del biennio di studi, l'ispettorato stesso comunicherà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il giudizio sui risultati conseguiti dagli ufficiali.

4. — Possono presentare domanda per essere ammessi a seguire lo speciale corso di chimica gli ufficiali subalterni d'artiglieria che posseggono i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i corsi regolari della R. accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio o anche il corso di completamento della cultura tecnico professionale; (come titolo di scuola secondaria avere la licenza del liceo classico o scientifico o dell'istituto tecnico fisico matematico);

b) avere compiuto almeno due anni di servizio alle truppe.

5. — Le domande, indirizzate al ministero della guerra - direzione generale personale ufficiali, dovranno pervenire all'ispettorato dell'artiglieria non oltre il 10 novembre 1931. Esse saranno prese in esame da una commissione costituita

dall'ispettore dell'artiglieria - *presidente,* da un ufficiale generale del S. T. d'artiglieria - *membro,* e dal colonnello capo ufficio dell'ispettorato stesso, *membro* e *segretario.*

I nomi degli ufficiali prescelti dalla commissione suddetta, saranno comunicati alla direzione generale personale ufficiali per le conseguenti disposizioni.

6. — Gli ufficiali che aspirano al passaggio nel servizio tecnico di artiglieria dovranno assumere l'obbligo, a diploma ottenuto, di frequentare il corso superiore tecnico dal cui esito solamente potrà dipendere il passaggio definitivo nel servizio tecnico d'artiglieria.

7. — Gli ufficiali ammessi ai corsi passeranno amministrativamente in forza all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari al quale i rispettivi corpi provvederanno ad inviare i documenti amministrativi.

I libretti personali saranno invece inviati all'ispettorato dell'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

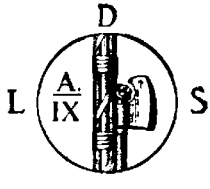
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4102787) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª 1931 - ANNO X 2 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 554 - 29 ottobre 1931 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prospetti pel pagamento degli assegni a personale in servizio presso altre amministrazioni dello Stato. . . . . *Pag.* 2481

PARTE SECONDA

N. 555 - 24 settembre 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 1215 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo . . . . . *Pag.* 2483

» 556 - 26 ottobre 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra » 2485

» 557 - 27 ottobre 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . . » 2486

N. 558 – 29 ottobre 1931 – Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 2492

» 559 – 29 ottobre 1931 – Anno X — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato di amministrazione, del corpo veterinario e degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi. . » 2491

» 560 – 29 ottobre 1931 – Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E. 2496

» 561 – 29 ottobre 1931 – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'uniforme 2499

» 562 – 29 ottobre 1931 – Anno X — SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili 2500

» 563 – 29 ottobre 1931 – Anno X — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate 2503

PARTE PRIMA

Circolare N. 554. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Prospetti pel pagamento degli assegni a personale in servizio presso altre amministrazioni dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

A parziale modifica della circolare 381 del *giornale militare* 1927, si dispone che la comunicazione trimestrale dei prospetti inerenti al pagamento degli assegni ai personali dell'amministrazione militare, in servizio presso altre amministrazioni dello Stato, venga fatta d'ora in avanti al ministero - ragioneria centrale - divisione I, sezione II, soltanto se tali prospetti siano positivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 555. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1215 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 24 settembre 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 5 ottobre 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 marzo 1931, n. 259; 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, nn. 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 662, 663, 664, 665, 666, e 12 giugno 1931, nn. 750, 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e

delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	1.500 —
Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione) — Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per la concessione di credito all'Ente autonomo « Unione Militare », ai termini della legge 9 aprile 1931, n. 408.		*per memoria*
Totale degli aumenti . . .	L.	1.500 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	L.	1.500 —
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc. . .	»	490.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	491.500 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 556. — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 26 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata in s.p.e. CICCONETTI cav. Luigi è incaricato di formulare i giudizi di avanzamento di secondo grado e quelli di terzo grado in tutti quei casi in cui la tabella allegato 6 delle norme esecutive della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito prescrive che i suddetti giudizi debbano essere formulati da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra. (Circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 14 ottobre 1931-IX (circolare 546 *giornale militare* corrente anno).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 557. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1931 - Anno IX.

I corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria, nell'anno 1931-32, si svolgeranno con le norme sotto indicate.

Specie e durata dei corsi.

1. — Ciascun corso si compirà in due anni successivi. In ogni anno si svolgeranno:

un periodo preliminare presso le stesse università, durante l'anno accademico, dal 1° dicembre al 30 aprile; lasciando le vacanze secondo le consuetudini universitarie;

un periodo applicativo presso le scuole allievi ufficiali, dal 20 luglio al 15 ottobre.

Le università presso le quali si svolgeranno le speciali istruzioni militari di cui sopra è cenno sono le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino.

Il primo anno di corso presso ciascuna delle predette università verrà istituito soltanto se si raggiunga il numero di 40 studenti inscritti, fisicamente idonei. Il secondo anno si svolgerà nelle università nelle quali nel 1930-31 si è istituito il primo anno.

Programmi e direzione dei corsi.

2. — Durante il periodo preliminare presso le università sarà svolto il seguente programma:

a) *lezioni su materie militari* (parte teorica comune a tutte le armi) sulla base di quanto è contenuto nelle « Norme generali e programmi d'insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento » e di quanto verrà indicato dal ministero della guerra (comando del corpo di stato maggiore).

Dette lezioni saranno all'incirca 30, in ciascuno dei due anni accademici; al primo anno 10 lezioni di organica e 20 di topografia; al secondo anno 10 lezioni di amministrazione e 20 di fortificazione;

b) *istruzioni militari pratiche*:

1° *anno* — intero programma di istruzione premilitare ed istruzione sulle mitragliatrici; allenamento alle marce; esecuzione di tiri, se possibile anche con mitragliatrici;

2° *anno* — gli allievi, a qualunque arma siano stati assegnati, verranno essenzialmente abilitati nell'esercizio del comando, cioè a funzionare da comandanti di squadra e di plotone e da istruttori per l'educazione fisica. Allenamento alle marce; esecuzione di tiri anche con mitragliatrici.

Le istruzioni militari pratiche verranno svolte in media in 15 giorni per ciascun anno, sulla base di 3 ore per giorno.

Agli allievi ufficiali di cavalleria ed artiglieria da campagna dei corsi universitari istituiti nelle città sedi di reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna verranno impartite anche lezioni di equitazione a cura degli ufficiali dei reggimenti stessi, nei giorni destinati alle esercitazioni.

Durante le lezioni si farà luogo a interrogazioni, per l'accertamento del profitto, e verranno assegnati punti in ventesimi.

Per le istruzioni militari pratiche verrà parimenti assegnato un punto di attitudine militare.

3. — Per ciascun allievo verrà compilata una schedina caratteristica, dalla quale dovranno risultare le assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni, le eventuali punizioni disciplinari, le votazioni riportate, il punto di attitudine ed i punti ottenuti agli esami su materie militari, di cui in seguito.

Le schedine verranno compilate e tenute dai comandi dei reparti universitari durante i periodi preliminari, per essere poi trasmesse all'inizio dei periodi applicativi alle scuole allievi ufficiali, alle quali gli studenti saranno destinati.

4. — La direzione dei corsi preliminari è devoluta ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali dovranno far capo i coman-

di della milizia universitaria per quanto ha tratto all'attuazione, da parte loro, delle presenti norme.

I comandanti di corpo d'armata ed i comandanti militari predetti provvederanno alla scelta degli insegnanti ed istruttori, designando allo speciale incarico ufficiali superiori dell'esercito — molto pratici e distinti per autorevolezza e capacità — per l'insegnamento, ed ufficiali inferiori — con gli stessi requisiti — per le istruzioni pratiche. Per queste ultime potranno valersi, dove è possibile, anche di ufficiali della milizia.

Provvederanno altresì alla nomina delle commissioni di esame alla fine dei periodi preliminari, come è detto al n. 7 seguente.

5. — I comandanti di corpo d'armata, o delle isole, mediante accordi con i rettori delle università stabiliranno i giorni e le ore in cui avranno luogo le lezioni e le esercitazioni tenendo presente l'opportunità di:

lasciare libere almeno alcune domeniche, effettuando, se possibile, anche le istruzioni pratiche nei giorni feriali;

contemperare le esigenze dell'istruzione con le condizioni di ambiente di ciascuna sede (numero degli studenti che non risiedono nella città, numero degli studenti impiegati, ecc.).

6. — La direzione dei corsi applicativi spetta ai comandi di corpo d'armata e di isola aventi giurisdizione sulle scuole presso le quali detti corsi si compiono.

Durante tali periodi verranno svolti i programmi di cui alle « Norme generali e programmi di insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento », sia per la parte teorica comune a tutte le armi, sia per la parte speciale di ciascuna arma.

Durante ciascun anno sarà effettuato un campo d'arma della durata di 40 giorni circa, di massima dal 1° agosto al 10 settembre.

Esami.

7. — Alla fine del 1° periodo preliminare svolto presso i corsi accademici avranno luogo gli esami di organica e di topografia. Dopo il 1° periodo applicativo svolto presso le

scuole, si procederà — senza fare esami — ad una classificazione degli allievi, tenuto conto del profitto dell'allievo, accertato durante detto periodo applicativo.

Alla fine del 2° periodo preliminare, avranno luogo gli esami di amministrazione e di fortificazione. Dopo il 2° periodo applicativo svolto presso le scuole, nella prima quindicina di ottobre avranno luogo gli esami sulle rimanenti materie svolte durante i periodi applicativi e si accerterà l'idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali.

Per gli esami delle materie di organica, topografia, amministrazione e fortificazione di cui sopra le commissioni esaminatrici saranno formate da un colonnello presidente, dall'ufficiale superiore incaricato dell'insegnamento e da un altro ufficiale superiore membro.

Le commissioni d'esame sulle materie svolte presso le scuole sono formate escondo le « Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

8. — Gli studenti universitari che avranno fatto un numero di assenze superiore ad 1/5 delle lezioni e delle esercitazioni, complessivamente, saranno dimessi dai corsi, qualunque sia il periodo preliminare frequentato.

Essi verranno rinviati ad un corso normale allievi ufficiali.

Dipendenza degli allievi.

9. — Durante l'anno accademico, gli studenti, come appartenenti alla milizia universitaria dipenderanno, per quanto concerne la frequenza dei corsi militari e la disciplina, dai comandi della milizia stessa.

Durante i periodi estivi, presso le scuole allievi ufficiali, essi saranno considerati a tutti gli effetti come militari di truppa arruolati e porteranno il distintivo di allievo ufficiale di complemento.

Ai fini disciplinari e matricolari gli studenti verranno considerati in congedo, nell'intervallo tra il 1° ed il 2° periodo estivo.

Per le norme da seguire nell'ammissione degli aspiranti ai corsi, a seconda della ferma alla quale essi siano ascritti,

e per le variazioni matricolari degli ammessi, nulla è variato a quanto venne stabilito con la circolare 7 del *giornale militare* 1930.

Domande di ammissione.

10. — Gli studenti che desiderano inscriversi al nuovo corso allievi ufficiali avente inizio nel dicembre 1931 dovranno inoltrare domanda in carta da bollo da L. 3 ai comandi di corpo d'armata o ai comandi militari della Sicilia o della Sardegna, a secondo della sede dell'università alla quale sono inscritti.

Le domande dovranno giungere ai comandi di corpo d'armata entro il 20 novembre prossimo, tramite il comando del reparto universitario al quale lo studente appartiene. In esse dovrà essere indicato distretto, data e località di nascita, facoltà universitaria seguita, arma preferita.

Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita, dovranno tenere presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta sulla base, oltrechè dell'attitudine fisica e limitatamente alla disponibilità dei posti, anche secondo i seguenti criteri:

a) gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria o di cavalleria.

11. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole decideranno in merito alle domande con le stesse norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento e disporranno la visita medica presso gli ospedali militari.

La visita medica dovrà accertare per ciascun aspirante:

a) l'idoneità generica al servizio;

b) l'idoneità specifica all'arma o specialità.

L'assegnazione definitiva all'arma richiesta avrà luogo solo dopo la visita presso le scuole allievi ufficiali, secondo le disposizioni vigenti per l'assegnazione degli allievi ufficiali dei corsi normali alle varie armi (circolare 367 *giornale militare* 1931, n. 27).

12. — Gli studenti inscritti al corso iniziato nel dicembre 1930 che hanno regolarmente frequentato i due periodi del 1° anno, presso le università e presso le scuole allievi ufficiali, frequenteranno il 2° anno.

I relativi programmi saranno formulati a parte, tenuto conto degli studi e delle esercitazioni già compiuti.

Quelli di essi che comunque non potessero frequentarlo, saranno tenuti a frequentare il corso normale allievi ufficiali della durata di 7 mesi presso le scuole allievi ufficiali di complemento.

Nomina ad ufficiale e servizio di prima nomina.

13. — Gli studenti che alla fine del 2° periodo applicativo saranno riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento assumeranno detto grado e dopo avere prestato il prescritto servizio di prima nomina presso i corpi, come ufficiali di complemento, verranno collocati in congedo.

Il servizio di prima nomina predetto, col grado di sottotenente di complemento, sarà prestato secondo le norme seguenti:

a) i sottotenenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età e non abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per ciascuna facoltà per conseguire la laurea, devono prestare il servizio di prima nomina a loro scelta:

o in un solo periodo continuativo, a cominciare dal 1° febbraio o dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento;

o in due periodi distinti, ciascuno della durata di tre mesi e mezzo, (dal 1° luglio al 15 ottobre) per ognuno dei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento;

b) i sottotenenti che abbiano compiuto il 26° anno di età o abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per conseguire la laurea nella facoltà alla quale sono inscritti durante il corso allievi ufficiali, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo, a cominciare dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuta la nomina ad ufficiale di complemento.

I sottotenenti provenienti dal corso allievi ufficiali per studenti universitari indetto nell'anno scolastico 1930-31 presteranno il servizio di prima nomina secondo le norme indicate al n. 2 della circolare 502 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 558. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

Il ministero dell'educazione nazionale comunica che nel ruolo dei segretari e dei segretari aggiunti dei regi istituti medi d'istruzione sono disponibili 12 posti di segretari aggiunti (grado 12°, gruppo *C*) i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Agli anzidetti impiegati, la cui carriera — giusta il ruolo organico di cui alla tabella 36 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato — è limitata al grado 11°, sono affidate le mansioni della tenuta in ordine della corrispondenza ufficiale e dei seguenti registri annuali:

1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione della data dei titoli, delle nomine, degli uffici coperti e delle pubblicazioni di ciascuno;

2° delle assenze dei professori e di tutti gli addetti all'istituto;

3° degli alunni iscritti, divisi per classe, con le notizie:

a) della paternità, della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengono;

b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;

c) delle assenze e delle punizioni;

d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto;

4° dei candidati agli esami di ammissione, di idoneità e di licenza;

5° dei candidati agli esami di maturità e di abilitazione;

6° delle tasse pagate e delle esenzioni;

7° di protocollo generale per tutti gli atti d'ufficio.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 25 novembre* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati; da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali) attualmente in godimento, e da una dichiarazione dell'autorità militare dalla quale risulti se gli aspiranti si ritengono in possesso della coltura e dei requisiti richiesti dalla speciale delicatezza delle mansioni che sarebbero chiamati a disimpegnare.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina ai posti su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni del grado 12°, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nell'attuale grado e quello iniziale dell'impiego stesso, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 559. — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato, di amministrazione, del corpo veterinario e degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi. — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

Corpo di commissariato.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1932 è composta come segue:

Maggiore generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *presidente;*

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Ten. colonnello di sussistenza GANCIA cav. Carlo, *membro.*

Gli esami avranno inizio il 10 novembre p. v. presso l'ufficio del sig. generale commissario.

Gli ufficiali chiamati agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativi) degli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) avranno inizio nel venturo anno 1932 in date da stabilirsi.

Corpo di amministrazione.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1932, è così costituita:

Generale di brigata DELBECCHI cav. Carlo, *presidente;*

Colonnello di stato maggiore ROSI cav. Ezio, *membro;*

Colonnello di amministrazione BOLSI cav. Ettore, *membro;*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro.*

Gli esami avranno inizio sotto le seguenti date:

Tenenti: anzianità, 19 gennaio 1932;

Capitani: anzianità, 26 gennaio 1932;

Ten. colonn.: scelta obbligatoria, 9 febbraio 1932.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi alla ragioneria centrale di questo ministero il mattino del giorno precedente a quello in cui avranno inizio gli esami stessi.

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa avranno inizio nel venturo anno 1932 in date da stabilirsi.

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatori) e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1932, è costituita come segue:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*

Colonnello veterinario GARAVELLI cav. Giuseppe, *membro;*

Ten. colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro* e *segretario.*

Gli esami avranno inizio nei periodi sottoindicati:

Maggiori: scelta obbligatoria, 17 novembre p. v.;

Capitani: anzianità, 24 novembre p. v.;

Tenenti: anzianità, 28 novembre p. v.

I candidati dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario in Roma il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami.

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa avranno inizio nel prossimo anno 1932 in date da stabilirsi.

Ufficiali assegnati
ai depositi allevamento quadrupedi.

La commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927, modificata dalla circolare 64 del *giornale militare* 1929, è, per il 1932, così composta:

Generale AYMONINO cav. Aldo, *presidente;*

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *membro.*

Il direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro;*

Tenente di amministrazione DI GERONIMO Antonino, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 560. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 - Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 17 aprile 1931 anno IX (circolare 229 del *giornale militare* 1931) la graduatoria degli aspiranti dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente medico in S. P. E. è la seguente:

1. SCADUTO Pasquale di Antonio, militare di truppa in congedo.
2. GIUDICE Ferdinando di Giovanni, sottotenente medico di complemento.
3. D'ATTILIO Evandro di Bambino, sottotenente medico di complemento.
4. PISERCHIA Natale di Giacinto, militare di truppa in congedo.

5. SANTILLO Tommaso di Clemente, sottotenente medico di complemento.
6. GIUSTI Aldo di Vittorio, sottotenente medico di complemento.
7. BARILE Tommaso di Fedele, sottotenente medico di complemento.
8. FERRAJOLI Ferruccio di Luigi, sottotenente medico di complemento.
9. BUCCIGROSSI Nicola di Michele, sottotenente medico di complemento.
10. PASSARELLA Fabrizio di Carlo, sottotenente medico di complemento.
11. BOTTASSO Giulio di Carlo, sottotenente medico di complemento.
12. FRANICH Emilio di Francesco, sottotenente medico di complemento.
13. DI MONACO Michele Angelo di Prisco, sottotenente medico di complemento.
14. AUGUSTI Mario di Arturo, sottotenente medico di complemento.
15. CALABRO' Salvatore Emilio di Gioacchino, sottotenente medico di complemento.
16. PRESTILEO Vincenzo di Gaetano, sottotenente medico di complemento.
17. LUPO Guido di Giovanni, sottotenente medico di complemento.
18. PEPE Giuseppe Matteo di Michele, sottotenente medico di complemento.
19. D'AMORE Clemente di Giovanni, sottotenente medico di complemento.
20. DE CHIARA Fedele di Giuseppe, sottotenente fanteria di complemento.
21. DOLEI Giacomo Francesco di Gaetano, sottotenente medico di complemento.
22. FARINA Antonino di Andrea, sottotenente medico di complemento.
23. MOLINARO Pellegrino di Antonio, sottotenente medico di complemento.

24. MONTAINA Guido di Giuseppe, sottotenente medico di complemento.
25. AMERUSO Umberto di Massimino, sottotenente medico di complemento.
26. FEDERICO Vincenzo di Antonio, tenente medico di complemento.
27. TROTTA Enrico di Francesco.
28. PAOLOZZI Fortunato di Domenico, sottotenente medico di complemento.
29. MIRENGHI Ugo di Adolfo, sottotenente medico di complemento.
30. DI MARTINO Ferdinando di Catello, sottotenente medico di complemento.
31. CAMMARANO Vito Alfonso di Bartolomeo, sottotenente medico di complemento.
32. CAPORALE Giuseppe di Pietro, militare di truppa in congedo.
33. PELLEGRINO Francesco di Emanuele, sottotenente medico di complemento.
34. IMPALLOMENI Sebastiano di Nicolò, sottotenente medico di complemento.
35. CANNILLO Cataldo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento.
36. CANCELLOTTI Enrico di Alessandro, sottotenente medico di complemento.
37. PAPALIA Domenico di Giuseppe, militare di truppa in congedo.
38. DE ROGATIS Antonio di Raffaele, sottotenente artiglieria di complemento.
39. ZECCA Cosimo di Cosimo, sottotenente medico di complemento.
40. GARGIA Giovanni di Giulio, sottotenente medico di complemento.
41. SIMOLA Mario di Antonio, sottotenente medico di complemento.
42. BURLA Tito di Federico, sottotenente fanteria di complemento.
43. SIRIANNI Carmelo di Carmine Antonio, militare di truppa in congedo.

44. MORSELLI Giuseppe di Massimiliano, sottotenente medico di complemento.
45. VERONA Alberto di Gustavo, sottotenente medico di complemento.
46. MANCUSO Domenico di Benedetto, sottotenente medico di complemento.
47. ZAGAMI Antonino di Marco, sottotenente medico di complemento.
48. VICENTINI Antonio di Alfredo, sottotenente medico di complemento.
49. PALMA Bruno di Salvatore, sottotenente medico di complemento.
50. CRESCIMANNO Bernardo di Leoluca, sottotenente medico di complemento.
51. DI TOCCO Cesare di Antonio, sottotenente medico di complemento.

I primi 40, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti medici in S. P. E. e la loro nomina sarà pubblicata in un prossimo bollettino.

Essi dovranno presentarsi il 10 novembre 1931 - Anno X, alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, per seguire il prescritto corso di applicazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 561. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'uniforme. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

È stato pubblicato il nuovo regolamento sull'uniforme, che andrà in vigore dal 15 novembre p. v.

Esso sarà distribuito a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco Gab. I della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il suddetto ufficio pubblicazioni curerà inoltre la vendita del regolamento agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 15. Su tale prezzo verrà accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare n. 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 562. — SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo ministero dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1. — I sottotenenti maestri di scherma che, raggiungendo il limite d'età di 55 anni nel 1932, aspirino, ai sensi dell'art. 12 del citato R. decreto 2715, al passaggio nel ruolo dei maestri civili, ne faranno domanda su carta da bollo da L. 5 indirizzata al ministero della guerra.

2. — I comandi di corpo inoltreranno le istanze per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), in modo che vi giungano non oltre il 25 novembre p. v.

I comandi di corpo, ricevuta dal ministero comunicazione di accoglimento di dette istanze, provvederanno poi a concedere tempestiva congrua licenza ai dipendenti sottotenenti maestri di scherma interessati, i quali dovranno presentarsi avanti l'apposita commissione, presso la scuola centrale di educazione fisica, per essere sottoposti alla speciale visita medica ed eventualmente agli esperimenti di cui al successivo n. 4.

3. — La commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili per il corrente anno sarà costituita come segue:

Generale di divisione PIRZIO BIROLI cav. Alessandro, *presidente;*

Colonnello BOARO cav. Errico, *membro;*

Tenente colonnello MARTINELLI cav. Fortunato, *membro;*

Maggiore medico CASSINIS cav. Ugo, *membro;*

Maestro civile ANGELILLO cav. uff. Salvatore, *membro* con solo voto consultivo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un capitano addetto alla scuola centrale di educazione fisica.

4. — Per quanto riguarda le modalità per lo svolgimento degli esperimenti e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgono le seguenti norme:

La commissione si riunirà il 5 dicembre p. v. presso la scuola centrale di educazione fisica, e, dopo aver presa visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per bene disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel R. esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla commissione stessa;

La commissione delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidati avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

b) i feriti in combattimento, e gli invalidi di guerra, salvo sempre il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

d) i più anziani di età;

e) i coniugati con prole e successivamente quelli senza prole.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 563. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. — (Direzione generale servizi logistici). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

Dal 1° novembre c. a. le cessioni di generi a privati, alle mense regolarmente costituite — nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore — o alle altre amministrazioni dello Stato, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuati ai prezzi seguenti:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	12.10
Avena, al quintale	»	60 —
Cacao, al kg.	»	5.45

Caffè crudo, al kg.	L.	21,60
Caffè tostato, al kg.	»	25,90
Carne congelata, al kg. (1)	»	4 —
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in scatole da 1, 5 e 10 kg.), al kg.	»	2 —
Crusca e cruschello, al quintale . . .	»	45 —
Farina per pane all'80 %, al quintale . .	»	123 —
Fieno, al quintale	»	32 —
Formaggio grana, al kg.	»	11,50
Galletta, al kg.	»	1,85
Grano, al quintale (2)	»	103 —
Lardo nazionale, al kg.	»	4 —
Pane, per razione da gr. 700	»	0,85
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale (3)	»	15 —
Pasta, al kg.	»	1,95
Provolone, al kg.	»	7,60
Riso, al kg.	»	0,95
Sbrinz, al kg.	»	7,60
Scatolette di carne bovina di fabbricazione estera o nazionale, l'una	»	2,75
Zucchero comune, al kg.	»	6,20

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra specificati, sarà applicato il prezzo di costo, aumentato dei 10 % quale ammontare di spese di trasporto, cali, avarie ecc.

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.

(2) Vale per i soli addebiti.

(3) Solo per la paglia da lettiera di proprietà dell'amministrazione militare.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Le precedenti circolari relative ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intendono abrogate e sostituite dalla presente.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal ministero, una copia della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue	L. 27 —	All'ESTERO, annue	L. 60
Un fascicolo:			
Nel REGNO	» 1,80	All'ESTERO, il doppio	

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

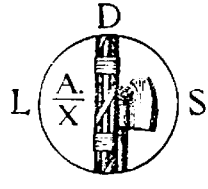
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4102787) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª 1931 - ANNO X 6 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 564 - **14 agosto 1931** - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1155 - Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e della sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese . . *Pag.* 2507

» **565 - 26 ottobre 1931** - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Frequenza delle lezioni di tiro a segno da parte dei premilitari . . . . . » 2509

» **566 - 5 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla circolare n. 492 in data 24 settembre c. a., - dispensa 53 - contenente le norme per la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali ». . . . . » 2511

» **567 - 5 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Messa in opera di nuovi impianti telefonici . . . . . » 2513

» **568 - 5 novembre 1931** - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Dotazioni cartografiche per gli usi di pace » 2515

PARTE SECONDA

N. **569** - **10 ottobre 1931** - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1931 . . . . *Pag.* 2517

» **570** - **5 novembre 1931** - Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 2518

» **571** - **5 novembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2519

» **572** - **5 novembre 1931** - Anno X — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione 2520

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2521

PARTE PRIMA

Circolare N. 564. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1155 – Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e della sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese. — (Direzione generale del genio). — 14 agosto 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 217, del 19 settembre 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che apporta alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - Anno IX.

N. 565. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Frequenza delle lezioni di tiro a segno da parte dei premilitari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 ottobre 1931 - Anno IX.

In relazione alle nuove norme che regolano l'istruzione premilitare di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1759 e alla circolare 333 del *giornale militare* corrente anno, il ministero determina:

1. — A datare dal 1° ottobre 1931 i premilitari che debbano eseguire le lezioni regolamentari di tiro a segno secondo i programmi di addestramento dei relativi corsi, possono eseguirle senza essere tenuti ad iscriversi alle sezioni di tiro a segno.

2. — Durante le cennate lezioni regolamentari, i campi di tiro delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla dipendenza e alla responsabilità della quale rimane affidata la direzione del tiro.
Spetta alla direzione del corso di provvedere alla scelta ed al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie.

3. — I premilitari che, oltre alle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte, intendano partecipare anche ad esercitazioni libere e a gare presso le sezioni, dovranno iscriversi regolarmente alle sezioni medesime e sottostare al pagamento della quota annua di lire sei.

4. — I premilitari che pel corrente anno 1931 siano regolarmente iscritti ad una sezione di tiro restano esonerati dal pagamento della quota pel 1932, anche se non abbiano presentato domanda di dimissione entro il 30 settembre scorso: termine stabilito dall'art. 64 della circolare 368 del *giornale militare* 1930, per chiedere le dimissioni pel venturo anno 1932. Essi peraltro saranno tenuti a versare in ogni caso la quota pel corrente anno 1931.

5. — Il premilitare che, pur non essendo tenuto ad iscriversi ad una sezione, abbia egualmente effettuato il versamento della relativa tassa, non avrà titolo al rimborso della medesima, per alcun motivo.

6. — Le tasse di iscrizione alle sezioni che finora i premilitari avessero versato alla direzione del corso, dovranno da quest'ultima essere rimesse alla rispettiva presidenza della sezione di tiro a segno.

7. — I comandi di divisione riceveranno dal ministero un congruo numero di esemplari della presente circolare, che diramerannno alle dipendenti sezioni di tiro a segno e ai comandi di gruppo e di legioni della M. V. S. N. perchè a loro volta possano farne prendere conoscenza ai direttori dei corsi premilitari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 566. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Aggiunte e varianti alla circolare n. 492 in data 24 settembre c. a., – dispensa 53 – contenente le norme per la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali ».** — (Gabinetto). — 5 novembre 1931 - Anno X.

Pagina 2104 - riga 14ª (.... art. 6 ....) leggasi (... art. 5 ....).
Pagina 2105 - All'unico capoverso del n. 10 aggiungasi il seguente:

« Sulla stessa domanda tutte le autorità gerarchiche, previa gli accertamenti del caso, esprimono il loro parere circa le reali necessità della richiesta ».

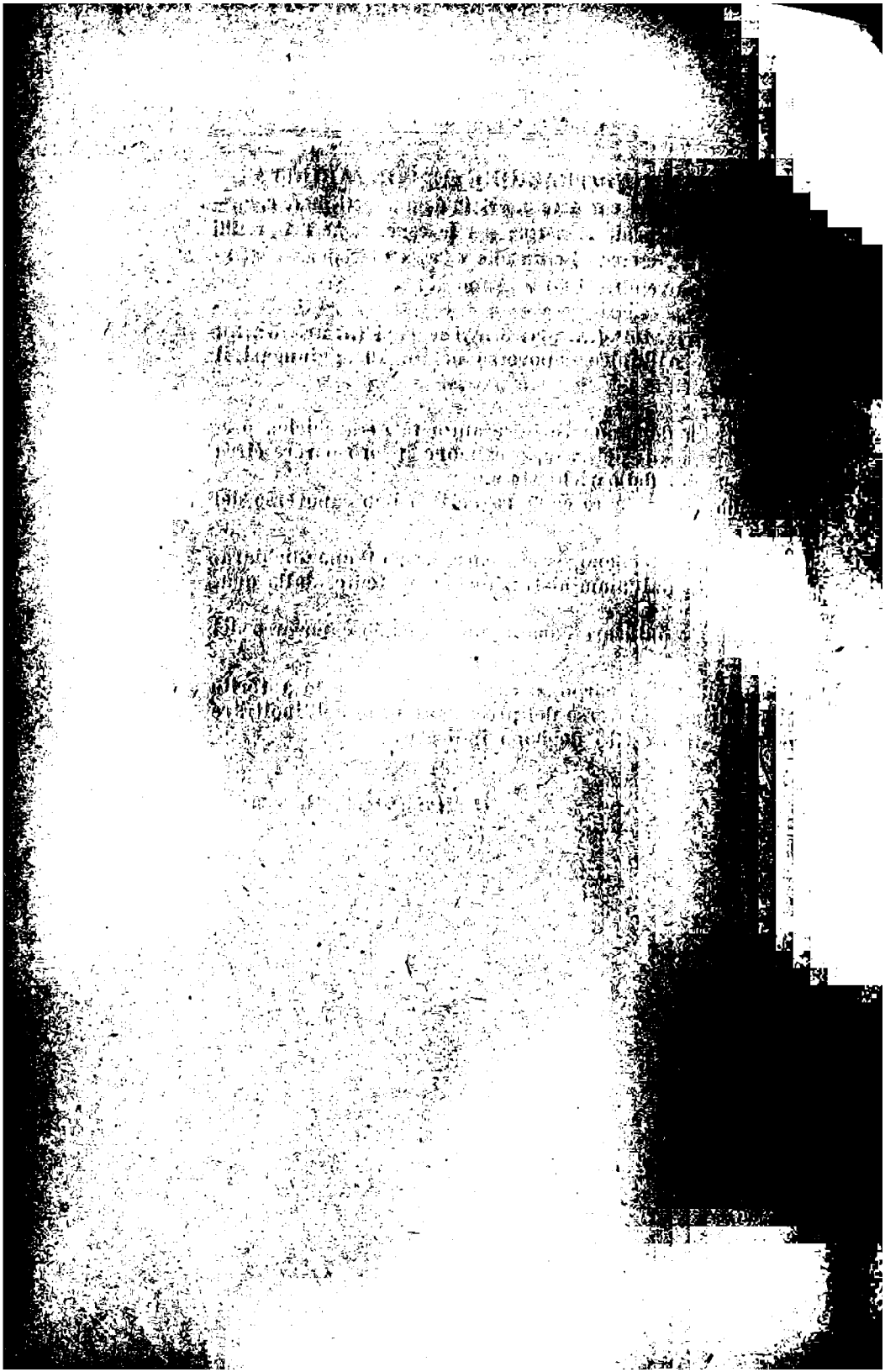
Pagina 2105 - Modificare come segue il primo capoverso del n. 11:

« Le domande debbono essere corredate di una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione competente, dalla quale risulti:

Pagina 2106 - Modificare come segue il primo capoverso del n. 12:

« I comandanti di corpo, o capi di servizio e le autorità di cui all'ultimo capoverso del precedente n. 9, nell'inoltrare le domande di prestito debbono indicare:

Il Ministro: P. GAZZERA.



N. 567. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Messa in opera di nuovi impianti telefonici.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 5 novembre 1931 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 93 del *giornale militare* del 1925, le domande relative alla messa in opera di nuovi impianti telefonici dello Stato presso qualsiasi comando, corpo, ufficio o stabilimento militare dovranno d'ora innanzi essere trasmesse alla direzione generale del genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 568. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dotazioni cartografiche per gli usi di pace.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 novembre 1931 - Anno X.

Con riferimento al comma 5° della circolare 647 del *giornale militare* dell'anno 1930, le richieste di carte topografiche per la rinnovazione annuale delle carte rese inservibili e per la sostituzione delle carte in distribuzione con altre di nuova edizione o di recente aggiornamento devono essere inoltrate all'istituto geografico militare, una sola volta all'anno, nel mese di novembre.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 569. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 ottobre 1931 - Anno IX.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Visto l'art. 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Visto l'art. 10 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge suddetta;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per gli ufficiali del R. esercito, della R. marina l'applicazione delle norme per il calcolo delle perdite di anzianità stabilite dall'art. 10 delle norme surrichiamate e di confermare invece per l'anno 1931 le disposizioni stabilite dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. esercito e del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414 per quelli della R. marina;

Decretano:

Nei riguardi degli ufficiali del R. esercito e della R. marina viene confermata, fino a tutto il 1931, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dell'articolo 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita rispettiva-

mente dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della R. marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX.

Il Ministro della marina: SIRIANNI. *Il Ministro per la guerra:* GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 31, foglio n. 88.

N. 570. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 novembre 1931 – Anno X.

Con riferimento alla circolare 449 *giornale militare* 1931-IX, i seguenti ufficiali sono ammessi al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma:

Carabinieri Reali.

Tenente MOSSUTI Pietro.
» PIERONI Guido.

Fanteria.

Ten. col. RUGGIERO Dialma, 18° reggimento.
Maggiore GULLO Rocco, 52° reggimento.
» BORELLO Ferdinando, 54° reggimento.
Tenente TARALLO Francesco, 52° reggimento.
» MASSA Alberto, 225° reggimento.
» LEGA Santo Nicola, 41° reggimento.
» RICCA Giuseppe, 4° reggimento.
» MAGO Riccardo, reggimento carri armati.
» AMORI Ermanno, 2° bersaglieri.
Sottoten. BONGIOVANNI Alberto, 2° bersaglieri.

Cavalleria.

Capitano PICOZZI Livio, cavalleggeri Firenze.

Artiglieria.

Ten. col. QUADRIO Giuseppe, ispettorato artiglieria.
» » RAVENNI Angelo, 4° pes. camp., assegnato ministero guerra.
Capitano NIGRA Francesco, 13° campagna.
Tenente DUCROS Paolo, 2° costa.
» de' BONIS Claudio, 1° montagna.

Genio.

Ten. col. PARASSOLE Paolo, 11° reggimento.
Tenente CAPPUCCIO Giuseppe, 3° reggimento.
» RE Roberto, 2° radiotelegrafisti.

Amministrazione.

Capitano POLIZZI Pietro, 11° fanteria.
Tenente ROMANO Furio, 10° art. pesante.
» ALFIERI Giuseppe, 8° art. pesante.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 571. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 5 novembre 1931 - Anno X.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico):

L'Esercito italiano nella grande guerra 1915-1918 - volume III - Tomo I (le operazioni del 1916); Tomo 1-*bis* (documenti). Prezzo di copertina L. 50 ciascun volume.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici, segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 572. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 novembre 1931 - Anno X.

1. — Con riferimento all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924 il 9 gennaio 1932 avrà inizio, presso il laboratorio battereologico di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari. Detto corso avrà durata di quattro mesi e si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — Frequenteranno detto corso i seguenti ufficiali veterinari:

Capitano CIERI Emilio, comando divisione militare Padova (per il presidio di Belluno);

Tenente VEZZANI Roberto, 8° campagna.

Essi si presenteranno al ministero della guerra — ufficio del capo servizio veterinario — il 9 gennaio 1932, alle ore 10.

Seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano, non oltre il 25 di ogni mese, al 13° reggimento artiglieria da campagna che amministrà il laboratorio predetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49, anno 1931, circolare 451 - Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.

A pagina 1908, riga 3ª, dove è detto « dal 12-11 al 2-12 », sostituire: « dal 12-11 al 12-12 ».

Dispensa 50, anno 1931, circolare 469:

A pagine 1950, art. 100, 4° capoverso, ove è detto: « Nel caso previsto dall'art. 78 della legge, terzo comma, l'ufficiale di corpo non combattente *non* dovrà concorrere, ecc. ecc. », leggasi: « Nel caso previsto dall'art. 78 della legge, terzo comma, l'ufficiale di corpo non combattente *che* dovrà concorrere, ecc. ecc. ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1,80 All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

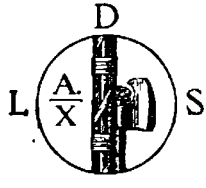
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4102787) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª 1931 - ANNO X 18 NOVEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 13 NOVEMBRE 1931-X

Tributo un encomio solenne ai seguenti ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Tenente colonnello DE SALVO Oreste del 56° reggimento fanteria:

« Comandante di presidio, in occasione di un incendio, sviluppatosi in una polveriera, accorreva prontamente sul posto e, noncurante del pericolo, con l'opportuno impiego della truppa disponibile otteneva che l'incendio non si estendesse e che una considerevole quantità di balistite fosse risparmiata dal fuoco ».

Località Fossamerlo (Treviso), 3 agosto 1931-IX.

Capitano ROBERTI Giovanni del 3° reggimento artiglieria da montagna:

« Distintosi per coraggio e attività nello spegnimento di un incendio, sviluppatosi in una polveriera. Col suo pronto e deciso intervento concorreva a sottrarre dal fuoco una considerevole quantità di balistite ».

Località Fossamerlo (Treviso), 3 agosto 1931-IX.

Maresciallo maggiore RENZI Sabatino del 3° reggimento artiglieria da montagna:

« Sottoconsegnatario di una polveriera avvertito che nell'interno di essa si era sviluppato un incendio, accorreva prontamente sul posto ed assumeva la direzione delle prime operazioni di spegnimento, già iniziato dai militari che si trovavano sul posto. Noncurante del pericolo, riusciva a mettere in salvo una considerevole quantità di balistite ».

Località Fossamerlo (Treviso), 3 agosto 1931-IX.

Caporal maggiore REGOLI Attilio del 56° reggimento fanteria

Soldato CASACCIA Giuseppe del 56° reggimento fanteria

Soldato STURMA Giacomo del 56° reggimento fanteria

Soldato ROMEO Gaspare del 56° reggimento fanteria

Soldato GIARDINA Salvatore del 56° reggimento fanteria

Soldato MELANDRI Angelo del 56° reggimento fanteria

Soldato RUSSO Francesco del 56° reggimento fanteria

Soldato SORRENTINO Pasquale del 56° reggimento fanteria

Soldato BERLUTI Urbano del 56° reggimento fanteria

Soldato MILELLA Giuseppe del 20° reggimento artiglieria da campagna.

« Distintosi per coraggio e attività nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in una polveriera ».

Località Fossamerlo (Treviso), 3 agosto 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO. . . . . *Pag.* 2523

PARTE PRIMA

N. 573 - **14 giugno 1931** - Anno IX — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1310 - Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. . . . . *Pag.* 2527

» 574 - **24 settembre 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1245 - Durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari . . . . . » 2531

» 575 - **29 ottobre 1931** - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Istituto chimico farmaceutico militare. . » 2533

» 576 - **1° novembre 1931** - Anno X — CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali di fanteria - Varianti alla circolare n. 485 del *giornale militare* c. a. . . . . » 2535

» 577 - **12 novembre 1931** - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Variante al regolamento per la scuola di guerra - Edizione 1928 . . . . . » 2541

PARTE SECONDA

N. 578 - **11 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quote di ammortamento dei prestiti di guerra. . . . . *Pag.* 2543

N. 579 - 12 novembre 1931 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932 . . . . . *Pag.* 2544

» 580 - 12 novembre 1931 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . » 2544

» 581 - 12 novembre 1931 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . . » 2548

» 582 - 12 novembre 1931 - Anno X — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti. . » 2552

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2555

PARTE PRIMA

Circolare N. 573. — GIUSTIZIA MILITARE — **R. decreto-legge n. 1310 – Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 6 novembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare alcune norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge, nell'attesa di procedere alla compilazione del testo unico di cui all'art. 29 del R. decreto-legge medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magistrati i quali per effetto dell'attuazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, vengono collocati — anche se in soprannumero — nel grado corrispondente, con funzioni inferiori a quelle attuali, conserveranno il titolo personale corrispondente alle funzioni finora esercitate.

Art. 2.

Gli attuali Regi vice avvocati militari di 2ª classe i quali, per effetto dell'ordinamento di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, vengono collocati — anche se in so-

prannumero — nel grado VII della nuova tabella, saranno dispensati dall'esame di cui all'art. 14 del citato R. decreto-legge agli effetti della loro promozione al grado superiore.

Gli attuali cancellieri di tribunale militare, i quali, per effetto dell'ordinamento di cui al R. decreto-legge medesimo, dovessero essere conservati in soprannumero nel grado che rivestono a tenore dell'art. 24 dello stesso R. decreto-legge, manterranno il titolo personale corrispondente alle funzioni finora esercitate.

Art. 3.

Agli effetti della promozione a Regio avvocato militare, nel biennio di permanenza nel grado inferiore richiesto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, deve essere computato il periodo trascorso nella qualità di vice avvocato militare, sia di 1ª sia di 2ª classe, di cui al R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Art. 4.

Nell'art. 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, dopo la frase « agli effetti dell'art. 317 Codice penale per l'esercito », sono aggiunte le parole: « (338 Codice penale militare marittimo) e successive modificazioni ».

Art. 5.

Gli ufficiali del R. esercito assegnati ai tribunali militari a termini dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, cesseranno dall'esercitare le funzioni di cancelleria col 31 dicembre 1931.

Art. 6.

Il Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, in caso di necessità di servizio, può temporaneamente incaricare delle funzioni di sostituto avvocato generale militare il consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

Art. 7.

La disposizione dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, deve intendersi come applicabile anche ai magistrati della giustizia militare.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra avrà facoltà di emanare, previo concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, ogni altra disposizione che si rendesse eventualmente necessaria per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.

Il presente decreto, nella parte che non contiene disposizioni di carattere interpretativo, ha effetto dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1931 - *Anno X.*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 95. — FERZI.

N. 574. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1245 - Durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 239, del 15 ottobre 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente necessità di ridurre da tre a due anni la ferma dei volontari ordinari, carabinieri reali esclusi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 91 e 92 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, sono sostituiti i seguenti:

Art. 91. — Contraggono la ferma di anni tre:

a) i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;

b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;

d) i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;

e) i caporali e gli appuntati musicanti;

f) i caporali maniscalchi;

g) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.

Art. 92. — Contraggono la ferma di due anni:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 29. — MANCINI.

N. 575. — SERVIZIO SANITARIO. — **Istituto chimico farmaceutico militare.** — (Direzione generale di sanità militare). — 29 ottobre 1931 - Anno X.

L'istituto chimico farmaceutico militare in data 17 ottobre corrente si è trasferito da Torino a Firenze (Rifredi).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 576. — CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali di fanteria – Varianti alla circolare n. 485 del *giornale militare* c. a. — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 1° novembre 1931 – Anno X.

Ho determinato di estendere, in via di esperimento, agli ufficiali di fanteria aventi diritto a cavallo la concessione del cavallo di carica. Le norme contenute nei numeri da 26 a 41 della circolare n. 485 del *giornale militare* c. a. sono pertanto sostituite da quelle annesse alla presente circolare.

Avverto, inoltre, che stante l'esiguità dei relativi capitoli di bilancio, le concessioni di anticipi per acquisti di cavalli dal commercio dovranno essere notevolmente limitate, per quanto concerne gli ufficiali che possono valersi della presente facilitazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Cavalli di carica.

26. — Il cavallo di carica può essere concesso (art. 892 R.A.) agli ufficiali compresi in una delle categorie seguenti:

a) ufficiali superiori ed inferiori aventi diritto a 2 razioni foraggio, ed ufficiali inferiori del corpo di stato maggiore;

b) ufficiali di fanteria con diritto a razione foraggio;

c) ufficiali di cavalleria, artiglieria da campagna (escluso il treno) ed a cavallo, non contemplati nella lett. *a*), che prestino servizio:

nei reggimenti delle armi e specialità rispettive;

nei comandi delle divisioni celeri e delle brigate di cavalleria;

nelle scuole, in genere, ove esistano gruppi, squadroni e batterie organiche delle armi e specialità predette, e limitatamente agli ufficiali effettivi ai reparti medesimi (compreso l'ufficiale superiore comandante della scuola e l'aiutante maggiore in 1ª).

27. — A mente di quanto dispone l'art. 875 del regolamento, il cavallo di carica è considerato, a tutti gli effetti, un cavallo di servizio.

Pertanto, gli ufficiali provvisti di cavalli di carica:

se abbiano diritto a 2 razioni foraggio, possono tenere soltanto un altro cavallo di proprietà (assoluta o vincolata), pur non essendo il possesso di tale cavallo condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione di quello di carica;

se abbiano diritto ad 1 razione foraggio, non possono tenere altro cavallo di servizio.

28. — La scelta dei cavalli di carica viene volta per volta autorizzata dal ministero ed effettuata dalle commissioni indicate nel n. 15, ovvero negli altri modi determinati dal ministero stesso.

29. — I cavalli da inscrivere di carica sono inviati ai corpi già designati tali, oppure sono scelti nei reggimenti d'arma a cavallo e nelle scuole di cui al n. 26, tra quelli riconosciuti in condizioni di prestare un buon servizio da sella per ufficiale.

Nelle scuole anzidette, la scelta è limitata fra i cavalli degli squadroni e delle batterie organiche in forza agli istituti medesimi.

Per i cavalli di carica scelti tra i quadrupedi delle scuole, non è in nessun caso consentita la facoltà prevista dagli articoli 893 e 894 del regolamento (acquisto d'agevolezza), nè quella di cui al n. 34 delle presenti norme (trasferimento al seguito dell'ufficiale destinato ad altro corpo o comando).

30. — Ai cavalli prescelti è attribuito il prezzo di stima pari al loro valore commerciale, attenendosi, a seconda dei requisiti dei soggetti, ai criteri ed ai limiti fissati nei numeri da 16 a 20 delle presenti norme.

31. Per l'inscrizione dei cavalli di truppa nel ruolo di carica, e per la radiazione dal detto ruolo dei soggetti riconosciuti non più idonei al servizio da sella per ufficiale, si seguono le norme indicate nel n. 22.

Ciascun corpo, cui spetta di provvedere all'assegnazione di cavalli di carica, deve curare, con tempestive proposte rivolte al ministero, che che il numero dei cavalli di carica disponibili sia sempre adeguato alle esigenze delle eventuali domande che il corpo stesso sia tenuto a soddisfare, a senso del n. 32.

In caso di mancanza di soggetti idonei, o d'impossibilità determinata da qualsiasi altra causa, i corpi ne riferiscono direttamente al ministero.

32. — I cavalli di carica da assegnare agli ufficiali di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo, in servizio nei reggimenti e nelle scuole, sono tratti, rispettivamente, tra quelli disponibili dei corpi medesimi.

Per gli altri ufficiali aventi diritto al cavallo di carica (eccezione fatta per gli ufficiali di fanteria), i cavalli sono tratti tra quelli disponibili dei reggimenti di cavalleria e d'artiglieria da campagna della stessa sede o di quella più prossima alla sede di servizio degli ufficiali, avvertendo che, in ogni modo, per gli ufficiali di cavalleria e d'artiglieria, i cavalli sono tratti preferibilmente da un reggimento dell'arma corrispondente.

Per gli ufficiali di fanteria, i cavalli di carica sono tratti esclusivamente tra quelli disponibili del reggimento d'artiglieria da campagna della rispettiva divisione territoriale.

33. — Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, desiderano ottenere l'assegnazione di un cavallo di carica, debbono farne domanda, in carta semplice, al proprio comandante di corpo o capo di servizio.

In seguito a ciò, se l'ufficiale presta servizio in un reggimento d'arma a cavallo od in una delle scuole di cui al n. 26, l'autorità alla quale è stata presentata la domanda dispone direttamente per l'assegnazione del cavallo, secondo le disponibilità.

Negli altri casi, la detta autorità, dopo aver attestato col suo visto la regolarità della domanda, ne effettua l'inoltro direttamente al corpo che, a senso del numero precedente, deve provvedere all'assegnazione del quadrupede.

34. — L'assegnazione dei cavalli di carica è devoluta ai comandanti dei corpi presso cui sono tratti i cavalli, ed i

comandanti stessi, pur procurando di assecondare i desideri dell'ufficiale nella scelta del cavallo, debbono sopratutto aver di mira che le attitudini di questo si adattino all'abilità del cavaliere ed alle speciali esigenze del servizio che egli è destinato a compiere.

Provveduto all'assegnazione, il corpo distributore trasmette, all'ufficio d'amministrazione dell'ente che amministra l'ufficiale, lo stralcio del ruolo dei cavalli di carica, con i dati relativi al quadrupede prescelto, per le conseguenti annotazioni nel « registro dei cavalli di servizio » mod. 387 del cat. Il cavallo rimane però effettivo, come quadrupede di truppa, al corpo distributore, indipendentemente dal suo eventuale passaggio in aggregazione al corpo presso il quale presta servizio l'ufficiale, o che provvede all'amministrazione del quadrupede.

Nel registro anzidetto, deve essere corretta a mano la dicitura dello stampato « data dell'acquisto » in « data dell'assegnazione »; come prezzo, devesi indicare quello di stima attribuito al cavallo all'atto dell'inscrizione nel ruolo di carica; infine, nello spazio riservato alle « note », si deve far risultare la qualità « di carica » ed il corpo al quale il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

35. — L'ufficiale provvisto di cavallo di carica, che sia trasferito ad altro corpo o comando presso cui conservi diritto a tale concessione (n. 26), ha facoltà di farsi seguire dal cavallo già assegnatogli, a meno che ricorra l'eccezione prevista dal 3° comma del n. 29.

Nei casi sopra ammessi, il cavallo viene trasferito nella forza effettiva del nuovo corpo (reggimento d'arma a cavallo o scuola), designato con norme anologhe a quelle stabilite nel n. 32.

36. — La restituzione del cavallo di carica in consegna agli ufficiali che cessano di averne diritto, o vi rinunciano, è fatta al corpo cui il cavallo è effettivo come quadrupede di truppa.

Il reale movimento del quadrupede non ha però luogo quando il cavallo, cessando dall'assegnazione ad un ufficiale, possa essere contemporaneamente dato in consegna ad altro ufficiale che ne abbia fatto domanda.

Il corpo che, a mente di quanto sopra, riceve in restituzione un cavallo di carica, è tenuto a sottoporre a visita il quadrupede, per gli accertamenti previsti dall'art. 912 del regolamento.

37. — Le particolari circostanze (art. 894 R .A.) nelle quali l'ufficiale può essere autorizzato ad acquistare d'agevolezza il cavallo di carica che abbia in consegna da tempo inferiore a due anni, sono le seguenti:

a) quando l'ufficiale, in seguito a promozione o trasferimento, si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non al cavallo di carica;

b) quando l'ufficiale, nelle medesime circostanze, venga ad acquistare diritto ad un maggior numero di razioni foraggio;

c) quando l'ufficiale venga trasferito in una colonia nella quale, a norma delle disposizioni in vigore, gli sia consentito di condurre seco almeno un cavallo di servizio.

Nei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*), occorre che il cavallo sia stato assegnato di carica all'ufficiale da almeno sei mesi; nel caso di cui alla lett. *c*), la concessione può invece aver luogo qualunque sia il tempo dacchè l'ufficiale abbia in consegna il quadrupede come cavallo di carica.

38. — La concessione d'agevolezza del cavallo di carica ha luogo senza che esso sia sottoposto ad appositi accertamenti; il prezzo di cessione è determinato a norma dell'art. 893 del regolamento, indipendentemente dal suo valore commerciale.
L'assegnazione è definitiva all'atto della cessione, esclusa cioè la restituzione entro quaranta giorni.

39. — All'atto della concessione d'agevolezza del cavallo già di carica, il quadrupede viene ascritto a quella, fra le categorie indicate nel n. 20 (esclusa la categoria *A*), entro i cui limiti è compreso il prezzo reale di cessione (art. 893 R. A.).

40. — Non può essere concesso d'agevolezza il cavallo di carica che abbia superato l'età di 14 anni.

41. — Entro i primi cinque giorni successivi alle date del 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, i reggimenti d'arma a cavallo e le scuole, che hanno in forza come effettivi cavalli di carica, trasmettono direttamente al ministero uno *specchio* contenente, per ciascun quadrupede, i dati seguenti:

a) numero di matricola e nome del cavallo;

b) prezzo di stima;

e, per cavalli in regolare consegna agli ufficiali:

c) grado, casato e nome dell'ufficiale, ed arma o corpo cui egli appartiene;

d) corpo o comando presso cui presta servizio;

e) data dell'assegnazione di carica all'ufficiale.

Al detto specchio deve essere unito un *elenco* di tutte le variazioni verificatesi nel semestre precedente, ivi comprese quindi, per ragioni di controllo, anche quelle che siano state oggetto di apposite determinazioni ministeriali. Le variazioni stesse possono perciò riflettere: *a*) nuove inscrizioni e radiazioni dal ruolo di carica; *b*) concessioni d'agevolezza, a norma degli articoli 893 e 894 del regolamento; *c*) nuove assegnazioni ad ufficiali, e restituzioni da parte di coloro che abbiano perduto diritto al cavallo di carica o vi abbiano rinunciato; *d*) passaggi di forza da un corpo ad un altro (aumenti e diminuzioni), in seguito a trasferimento degli ufficiali.

N. 577. — SCUOLE MILITARI. — **Variante al regolamento per la scuola di guerra - Edizione 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 novembre 1931 - Anno X.

Il paragrafo 19 del regolamento per la scuola di guerra (ediz. 1928) è sostituito dal seguente:

« § 19. — Agli ufficiali ammessi agli esami orali sarà concesso, a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione di tale ammissione, il periodo di licenza ordinaria al quale avessero ancora diritto nel biennio, fino ad un massimo di 30 giorni; e, in più, trenta giorni di licenza speciale immediatamente prima degli esami orali.

« Comunque, detti ufficiali nei mesi di luglio ed agosto dovranno essere presenti ai reggimenti, per partecipare alle esercitazioni estive ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 578. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quote di ammortamento dei prestiti di guerra.** — (Ragioneria centrale). — 11 novembre 1931 - Anno X.

Per opportuna norma si comunica la seguente circolare del ministero delle finanze - divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato - del 26 ottobre 1931, n. 56011, relativa alle quote d'ammortamento dei prestiti di guerra.

« Il periodo decennale d'ammortamento del prestito straordinario di guerra, autorizzato col D. L. T. 27 ottobre 1918, n. 1614, e col R. decreto 28 settembre 1919, n. 1832, è già decorso, per la quasi totalità dei prestiti concessi.

Allo scopo quindi di evitare un aggravio di lavoro per la restituzione di quote trattenute e versate in più al fondo di garanzia, si prega di sospendere il versamento delle rate del prestito straordinario di guerra per l'esercizio 1931-32, salvo per i casi speciali in cui è stato segnalato un residuo debito per quote differite e per interessi di mora, e salvo per gli altri casi che verranno singolarmente segnalati mano mano che il lavoro di controllo e di verifica di ciascun prestito si va compiendo.

S'intende che in tutti quei casi, in cui non si abbia la certezza assoluta della cessazione del debito ed in ispecial modo per i pensionati, le ritenute dovranno continuare sempre ad operarsi ed a tenersi accantonate in attesa delle istruzioni che impartirà questo ufficio per ciascuna partita.

Con l'occasione si ricorda, che non si devono in nessun caso operare ricuperi per quote del prestito in parola versate in più, perchè le eccedenze vengono direttamente rimborsate da quest'ufficio agli interessati od al bilancio dello Stato, come del resto si viene praticando da qualche tempo ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 579. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 novembre 1931 - Anno X.

1. — Con riferimento al n. 5 della circolare n. 533 del *giornale militare* c. a., si notifica che i sottonotati capitani dei carabinieri reali in S. P. E. sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito:

WANCOLLE Enrico
BENEDETTI Giovanni
FORTE Nicola
FURLO' Giuseppe
BERTARELLI Luigi
SIMONCELLI Vittorio
MENSITIERI Guido
SACCHI Mario
BONANSEA Mario
BOSCHETTI Guido
INVREA nob. dei marchesi patrizio genovese Giorgio
MAURO Felice
BARONE Vincenzo

2. — I predetti esperimenti avranno luogo a Roma, dal 16 al 21 dicembre 1931. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma il mattino del 15 stesso mese.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 580. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 novembre 1931 - Anno X.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. esercito in S.P.E.

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di aprile 1932: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici sui territori di confine o delle colonie italiane;

c) organizzazione e impiego delle grandi unità;

d) organizzazione, addestramento e impiego delle varie armi;

e) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

f) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e considerazioni;

g) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti per la pubblicazione in riviste o periodici militari o per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti; oppure che avessero servito come tesi di esame o come materia d'insegnamento. Ugualmente saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le

iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali in S.P.E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe inscrizioni, conterrà nome, cognome, grado ed ente presso cui l'ufficiale fa servizio e titolo dalla monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla « Direzione della rivista militare italiana ».

5. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 1932. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso:

a) per la categoria ufficiali superiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

due generali di brigata e 4 colonnelli (delle varie armi), membri;

un ufficiale superiore della redazione della « Rivista militare italiana », segretario (senza voto);

b) per la categoria ufficiali inferiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

3 colonnelli, membri;

direttore della « Rivista militare italiana », membro;

un ufficiale della redazione della « Rivista militare italiana », segretario (senza voto).

Dette commissioni formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presente le norme indicate al n. 3.

7. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali

saranno formulati il giudizio definitico, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

5 secondi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

10 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

12 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno distribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

8. — Le conclusioni delle commissioni dovranno essere espresse senza conoscere grado e nome dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 1° settembre 1932; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) ed un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista militare italiana per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1932; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

9. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

10. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1931-1932 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 60.000 alla direzione della « Rivista militare italiana » da suddividere nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
5	Secondo	2.000	5	Secondo	1.500
10	Terzo	1.200	10	Terzo	800
12	Quarto	800	12	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 581. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 novembre 1931 - Anno X.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. esercito in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di aprile 1932: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno strettamente riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici su territori di confine o delle colonie italiane;

c) organizzazione e impiego delle grandi unità;

d) organizzazione,, addestramento e impiego delle varie armi;

e) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

f) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e considerazioni;

g) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico: le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari, o per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe inscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla direzione della rivista « Esercito e Nazione ».

5. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e Nazione », presidente;

un colonnello ed un tenente colonnello oppure due tenenti colonnelli della redazione dell'« Esercito e Nazione », membri;

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e Nazione », segretario, (senza voto).

Detta commissione formulerà proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione di premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

1 secondo premio ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

4 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

5 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numeri i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

7. — Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere grado e nome dei concorrenti: esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 1° settembre 1932; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) divisi per categoria e un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e Nazione » per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1932; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

8. — La proprietà letteraria dei lavori passerà al ministero della guerra, il quale farà pubblicare in riviste militari o tradurre in lingue estere, od esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

9. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1931-1932 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 25.000 alla direzione della rivista « Esercito e Nazione » da suddividere nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
1	Secondo	2.000	1	Secondo	1.500
4	Terzo	1.200	4	Terzo	800
5	Quarto	800	5	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 582. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 novembre 1931 - Anno X.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
5	Modane-Roma.
12	Roma-Torino.
36	Bologna-Milano.
44	Roma-Bologna.
49	Bologna-Roma (facendo però proseguire i militari in arrivo con lo stesso treno dalla linea di Venezia).
66	Bologna-Brennero.
67	Brennero-Bologna.
84	Napoli-Roma.
85	Roma-Napoli.
87	Roma-Napoli.
138	Genova-Ventimiglia.
147	Ventimiglia-Genova.
154	Bologna-Milano.
158	Lecce-Bologna.
161	Chiasso-Genova.
166	Genova-Milano.
169	Milano-Genova.
170	Genova-Milano.
174	Genova-Chiasso.
179	Milano-Genova.
182	Venezia-Milano.
184	Venezia-Torino.
185	Torino-Milano.
189	Torino-Venezia.
193	Milano-Venezia.
195	Torino-Venezia.
413	Milano-Venezia.
417	Milano-Venezia-Mestre.
472	Bologna-Venezia.
476	Bologna-Venezia.
610	Venezia-Mestre-Trieste.
611	Trieste-Venezia.
794	Napoli-Roma.

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
13	Da Alessandria per oltre Pisa.
27	Da Bologna purchè in arrivo coi treni 1357 e 47, diretti Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze e per Roma.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
72	Terni-Ancona da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalla linea di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Brindisi da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
100	Da Spezia per Sestri Levante purchè in arrivo col treno 1074, e dalla linea di Parma col treno 2341.
101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
101 Sard.	Terranova I. B.-Chilivani, purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
104 / 107	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
110	Bussoleno-Modane da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1414 ovunque diretti.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
244	Purchè diretti oltre Ceva.
245	Purchè diretti oltre Brà.
256	Chivasso-Torino, nel periodo dal 16-x-1931 al 21-v-1932, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
295	Luino-Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
317	Da Mortara per Alessandria.

Treno	Percorso
348	Purchè diretti oltre Sondrio verso Tirano.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.
456	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S.L.
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Id. id.
516	Id. id.
517	Id. id.
538	Da Bolzano per Merano.
620	Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658 e dalla linea di Treviso col 3508, ovunque diretti.
633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
634	Divaccia-Fiume da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
685 686	Fra Pola ed Erpelle da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
695 696	Fra Erpelle e Divaccia da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
701	Da Postumia G. per qualunque destinazione.
702	Da Trieste per qualunque destinazione.
764	Da Roma, e da Terni per Foligno ed oltre verso Ancona.
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.
773	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
776	Sulmona-Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790 793	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
802	Da Taranto per Metaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria C.; per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti.
902	Da Milazzo per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi - Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanissetta Xirbi e da Roccapalumba - Alia per Palermo.

N.B. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 ottobre 1931-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Ancona	Il comune di Fabriano è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Porcarella in quella di « Poggio San Romualdo ».	n. 1228 10 sett. 1931	234
Macerata ...	Il comune di Pausula è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Corridonia ».	n. 1229 10 sett. 1931	234

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Concorso a due posti di inservienti nel ruolo del personale subalterno del Regio ufficio geologico.

Nel ruolo del personale subalterno del R. ufficio geologico sono disponibili 2 posti di inservienti, da conferirsi con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Possono aspirare ad essere sistemati nei posti del ruolo anzidetto, tutti coloro che, invalidi, ex combattenti e non ex combattenti, si trovano, dal 1° gennaio 1930, in servizio non di ruolo, comunque denominato, presso le amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria.

Gli aspiranti dovranno a tal fine far pervenire a questo ministero, direzione generale della produzione industriale e degli scambi, divisione miniere, non oltre il 30 novembre p. v., regolare istanza in carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta dagli aspiranti, con l'indicazione del preciso indirizzo, ove possono farsi le eventuali comunicazioni, e corredata dai seguenti documenti:

1° *atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data della presente avvertenza, ha compiuto l'età di anni* 18*;*

2° *certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode di diritti politici.*

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° *certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;*

4° *certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;*

5° *certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;*

6° *foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.*

Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità producendo copia dello stato

di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza.

7° *stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;*

8° *titoli di studio eventualmente posseduti da trasmettersi in originale o in copia autentica.*

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trovi il comune dal quale gli atti provengono, mentre i certificati di cittadinanza e di buona condotta dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data della presente avvertenza.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I rispettivi capi d'ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio d'informazione, dal quale specificatamente risulti:

1° *la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;*

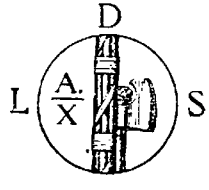
2° *la qualità e la durata del servizio prestato;*

3° *la capacità, l'operosità e la diligenza;*

4° *la condotta privata e il sentimento nazionale.*

Nel foglio d'informazione sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.*

Per il Ministro: TRIGONA.



PREZZO L. 1,80

(4103508) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1931 - ANNO X — 20 NOVEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 20 NOVEMBRE 1931-X

Tributo un encomio solenne al soldato CHERUBINI Giuseppe della scuola allievi ufficiali di Moncalieri:

« Conducente di una carretta, all'improvviso scarto del mulo che imbizzarrito si poneva innanzi ad un convoglio tranviario in corsa, con alto senso del dovere e senza badare all'imminente pericolo faceva ogni sforzo per condurre in salvo il quadrupede e il carico a lui affidati, tanto che, investito dalla motrice, lasciava la vita nel generoso tentativo ».

Moncalieri, 30 ottobre 1931-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 583 - **15 ottobre 1931** - Anno IX — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra . . . . . *Pag.* 2563

» 584 - **16 novembre 1931** - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che modifica quello in data 10 settembre 1931 - Anno IX, riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta » 2565

» 585 - **19 novembre 1931** - Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Paga agli operai nei giorni festivi durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione determinati da motivi di servizio . . . . . » 2567

PARTE SECONDA

N. 586 - **30 dicembre 1929** - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2390 - Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria « Generale Cascino » nella piazza di Spezia . . . . . *Pag.* 2569

» 587 - **8 giugno 1931** - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 970 - Radiazione dell'opera Trimelone dal novero delle fortificazioni del Regno. . » 2570

N. 588 - 20 ottobre 1931 - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 2571

» 589 - 19 novembre 1931 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici, dei tenenti medici e dei tenenti chimici farmacisti . . . . . » 2571

» 590 - 19 novembre 1931 - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani veterinari in S. P. E. . . . . » 2573

» 591 - 19 novembre 1931 - Anno X — CONCORSI E GARE. — XXI campionato militare - Ottobre 1932 » 2574

» 592 - 19 novembre 1931 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Gara militare ippica di resistenza su lungo percorso - Maggio 1932. . . . . » 2577

» 593 - 19 novembre 1931 - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme pratiche e dati elementari di calcolo per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici di circostanza . . . . . » 2580

» 594 - 19 novembre 1931 - Anno X — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 2581

» 595 - 19 novembre 1931 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1931-32. . . . . » 2583

» 596 - 19 novembre 1931 - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea - anno 1932 - per ufficiali inferiori del R. esercito . . . . . » 2583

N. 597 - 20 novembre 1931 - Anno X — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . *Pag.* 2587

» 598 - 20 novembre 1931 - Anno X — MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile - Norme esecutive . . . . . » 2588

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2592

PARTE PRIMA

Circolare N. 583. — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra. — (Direzione generale artiglieria). — 15 ottobre 1931 - Anno IX

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il T. U. delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto T. U.;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925 e modificato con i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 9 marzo 1928, 24 aprile 1928, 20 luglio 1929 e 13 settembre 1930;

Decreta:

Articolo unico.

Al § 14 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra è aggiunto il seguente comma:

« Salve le precedenze stabilite dai primi 13 numeri del-
« l'art. 26 del regolamento generale per gli operai statali,
« approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e mo-
« dificato coi RR. decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, e 30

« ottobre 1930, n. 1777, nelle ammissioni di operai, sia per-« manenti sia temporanei, costituirà titolo di precedenza « l'appartenere al Partito Nazionale Fascista; a parità di « questa condizione, spetterà la precedenza ai più anziani « di età ».

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1931 - *Anno IX.*
Registro n. 31, *foglio n.* 258.

N. 584. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto che modifica quello in data 10 settembre 1931 – Anno IX, riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1931 – Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i regi decreti 21 febbraio 1878 e 5 marzo 1882, sulla costituzione delle Reali Case militari;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito (art. 46);

Visto il R. decreto 10 settembre 1931, riguardante la costituzione delle Case Militari di S. A. R. il Duca d'Aosta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, di concerto col Ministro dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel R. decreto 10 settembre 1931-IX, col quale fu costituita una Casa Militare per S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, il disposto di cui alla lettera *c*) è modificato come segue:

c) di due ufficiali d'ordinanza, ufficiali inferiori, dei quali uno del R. esercito ed uno della R. aeronautica.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 16 novembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — BALBO.

N. 585. — PERSONALE OPERAIO. — **Paga agli operai nei giorni festivi durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione determinati da motivi di servizio.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 novembre 1931 - Anno X.

Con la circolare 232 del *giornale militare* 1927 venne avvertito che i giorni festivi entro i limiti dell'orario normale debbono essere considerati come giorni di servizio prestato e che pertanto deve essere corrisposta la paga anche per quei giorni tutte le volte che essi cadono durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione determinati da motivi di servizio.

In seguito ad ulteriori chiarimenti forniti dal ministero delle finanze, si avverte che durante i suddetti giorni la paga non deve essere aumentata dalla percentuale prevista per il lavoro festivo dal paragrafo 51 ultimo comma del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra, aumento che deve essere corrisposto soltanto quando gli interessati intervengono effettivamente al lavoro negli stessi giorni festivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

N. Circolare 586. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2390 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria « Generale Cascino » nella piazza di Spezia.** — (Direzione generale del genio). — 30 dicembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 24 febbraio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla batteria generale CASCINO nella piazza di Spezia sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

N. 587. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 970 - Radiazione dell'opera Trimelone dal novero delle fortificazioni del Regno. — (Direzione generale del genio). — 8 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 21 agosto 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera Trimelone è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 34. — MANCINI.

N. 588. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. — (Gabinetto). — 20 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA.

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1926 col quale il maggiore di artiglieria (ora tenente colonnello) COIRO cav. Guido, è chiamato a far parte della segreteria del comitato predetto;

Decreta:

Il tenente colonnello di artiglieria COIRO cav. Guido cessa di far parte della segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni ed è sostituito dal tenente colonnello di artiglieria OLLEARO cav. Alfonso della commissione suprema di difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 20 ottobre 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 32 Guerra, foglio n. 148. — SCRIVANTE.

N. 589. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici, dei tenenti medici e dei tenenti chimici farmacisti. — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 novembre 1931 - Anno X.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale mili-*

tare 1926) si comunicano i nomi dei capitani medici, dei tenenti medici e dei tenenti chimici farmacisti che debbono sostenere gli esperimenti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1932:

Primi capitani medici.

CAVALLO Eugenio.
DI NELLA Nicola.
D'ALESSANDRO Raffaele.
DE CARLI Gustavo.
BARONE Giovanni.
CATERINI Federico.
CATARZI Ottorino.

Tenenti medici.

FRANCHINI Giovanni.
BALSAMELLI Filippo.
PERNICE Vincenzo.
LIO Giuseppe.
CHIELLINI Guido.
VASTOLA Mario.
MEGARO Michele.
BAUDO Antonino.
PELLICINI Ferrante.
BORGHI Leonida.
GENTILE Vitangelo.
AVETA Francesco.

Tenenti chimici farmacisti.

NOCENTINI Fino.
SCOTTI Giuseppe.
SANNA Alessandro.
ZODDA Aldo.

Detti ufficiali si presenteranno all'ospedale militare di Roma nei giorni indicati dalla circolare n. 403 del 6 agosto 1931-IX.

Si fa riserva di comunicare direttamente ai corpi l'ammissione agli esami di altri ufficiali per i quali non sono ancora pervenuti gli specchi di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 590. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani veterinari in S. P. E. — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 novembre 1931 - Anno X.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei maggiori e dei capitani veterinari che debbono sostenere gli esperimenti per la inscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1932, rispettivamente a scelta obbligatoria e ad anzianità:

Maggiori veterinari.

SGROI Gaetano.

Capitani veterinari.

COSSU ROCCA Andrea.
BARACCHINI Alfredo.
PASTORELLI Argigo.
NOVELLONE Luca.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario in Roma, nei giorni stabiliti dalla circolare n. 559 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 591. — CONCORSI E GARE. — XXI campionato militare - ottobre 1932. — (Servizio ippico e veterinario). — 19 novembre 1931 - Anno X.

1. — Nella terza decade del mese di ottobre 1932 avrà luogo in Roma il XXI campionato militare ippico il cui programma, analogo a quello di uno dei campionati svolti nell'ante guerra, rappresenta un'ulteriore perfezionamento delle formule stabilite in questi ultimi anni.

2. — Potranno essere iscritti a questa gara gli ufficiali in S.P.E. e quelli di complemento montati i primi su cavalli di proprietà, di agevolezza, e di carica, i secondi su cavalli di servizio iscritti nei ruoli dal 1° gennaio 1932 e che da questa data appartengano o siano assegnati ai rispettivi concorrenti.

Agli ufficiali subalterni in S.P.E. di artiglieria può esser concesso, in via eccezionale, di prender parte a questa gara con cavalli di servizio. Questi devono essere dati loro in regolare consegna non più tardi del 1° gennaio 1932.

I comandanti di reggimento avranno facoltà di far montare a quegli ufficiali di complemento che entreranno in servizio dopo il 1° gennaio 1932 e che diano affidamento di figurare onorevolmente, cavalli già in consegna alla data di cui sopra, ad altri ufficiali di complemento, nel frattempo congedati.

3. — I concorrenti verranno divisi in due categorie: la 1ª comprenderà gli ufficiali montati su cavalli di loro proprietà; la 2ª quelli montati su cavalli appartenenti allo Stato. Le prove però saranno identiche per entrambe, i premi, invece, verranno attribuiti con graduatorie distinte per ogni categoria.

Il titolo di campione e la seconda coppa *Caprilli* saranno assegnati al primo assoluto indipendentemente dalla categoria.

4. — Le iscrizioni saranno fatte dai comandanti di reggimento o capi servizio i quali dovranno sorvegliare o far

sorvegliare l'allenamento da un ufficiale idoneo e dovranno assicurarsi che i cavalli concorrenti diano affidamento di sopportare, senza eccessivo strapazzo, le fatiche della gara.

5. — Il campionato consisterà di tre prove da compiersi in tre giornate successive:

a) *Prova di fondo.*

Marcia di circa 30 chilometri da compiersi su strada ordinaria; cadenza di 12 chilometri all'ora.

Mezz'ora dopo l'arrivo della marcia i concorrenti compiranno, nell'ippodromo di Tor di Quinto, una corsa ad ostacoli di circa 3000 m., alla cadenza di 550 m. al minuto.

b) *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo della lunghezza di circa chilometri 20, con ostacoli naturali, da compiersi in campagna, alla cadenza di circa 350 m. al minuto.

c) *Prova di addestramento.*

Percorso al galoppo della lunghezza di 1500 metri, con ostacoli fissi o semifissi, da compiersi nell'ippodromo di Tor di Quinto, alla cadenza di 350 metri al minuto.

Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli e la loro obbedienza alla mano del cavaliere.

6. — Classifica.

a) Prova di fondo. Per la marcia, oltre al tempo massimo, sono concessi 15' di tolleranza (che saranno penalizzati).

Il concorrente che oltrepassasse questo tempo di tolleranza, sarà escluso dal proseguimento della gara.

Il tempo impiegato in meno del tempo massimo fissato per la marcia, non porterà alcun vantaggio, per ogni 5' impiegati in più, sarà dato un punto di penalità.

Per la corsa ad ostacoli: i primi 30'' impiegati in meno del tempo massimo fissato frutteranno 1 punto di vantaggio; i secondi 30'', 1 punto di vantaggio; i terzi 30'', 2 punti di vantaggio; i quarti 30'', 2 punti di vantaggio; per ogni seguente gruppo di 30'', 3 punti di vantaggio.

Chi uscirà dal tempo massimo stabilito e chi farà complessivamente tre rifiuti agli ostacoli, sarà escluso dal proseguimento della gara.

b) Prova di resistenza al galoppo.

Per i primi 2' impiegati in meno del tempo massimo fissato per la prova di resistenza sarà concesso 1 punto di vantaggio; per i secondi 2' 1 punto di vantaggio; per i terzi 2', 2 punti di vantaggio; per i quarti 2', 2 punti di vantaggio; per ogni seguente gruppo di 2', 3 punti di vantaggio.

L'uscita dal tempo massimo stabilito escluderà il concorrente dal proseguimento della gara.

c) Prova di addestramento.

Per questa prova varranno le penalità stabilite dal regolamento della società pel cavallo italiano dà sella, ridotte però della metà.

La non esecuzione di uno degli esercizi intercalati nel percorso sarà penalizzato con punti 5; l'esecuzione incompleta con punti 3.

La classifica generale sarà ottenuta assegnando ad ogni concorrente una dotazione di 100 punti, a cui saranno aggiunti o detratti i vantaggi o le penalità.

In caso di parità nella classifica generale, varrà il tempo migliore ottenuto nella prova di resistenza al galoppo, in caso ancora di parità, varrà il tempo migliore ottenuto nella prova di addestramento.

7. — Vi saranno tre tipi di premi.

Il premio per il campione consistente nella 2ª coppa CAPRILLI, riservato al 1° assoluto, il quale, inoltre, riceverà anche il primo premio della categoria nella quale egli è inscritto;

— i premi d'onore, alcuni dei quali potranno essere trasmissibili;

— i premi ordinari, suddivisi nelle due categorie, con preminenza per la 1ª.

Per l'assegnazione definitiva della 2ª coppa CAPRILLI, valgano le disposizioni contenute nel paragr. 18 della circolare 632 del *giornale militare* 1929.

8. — L'ispettorato delle truppe celeri è incaricato della redazione del programma particolareggiato, della direzione e della organizzazione della prova.

Il contenuto di questa circolare è sufficiente per servire come norma per la preparazione dei cavalli. Il programma particolareggiato sarà pubblicato non più tardi del mese di giugno 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 592. — CONCORSI E GARE. — **Gara militare ippica di resistenza su lungo percorso - Maggio 1932.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 novembre 1931 - Anno X.

1. — Nell'ultima decade del mese di maggio 1932 avrà luogo una gara militare ippica di resistenza su lungo percorso.

2. — Potranno concorrervi gli ufficiali in S.P.E. e quelli di complemento in servizio nell'epoca in cui la gara avrà luogo, montati, i primi su cavalli di proprietà o di carica ed i secondi su cavalli di servizio iscritti nei ruoli dal 1° gennaio 1932 e che da tale data appartengono o siano assegnati ai rispettivi concorrenti.

I comandanti di reggimento hanno facoltà di far montare a quegli ufficiali di complemento che entreranno in servizio dopo tale data e che diano affidamento di figurare onorevolmente, cavalli già in consegna al 1° gennaio 1932, ad altri ufficiali di complemento (nel frattempo congedati).

Chi iscriverà due cavalli potrà farne montare uno da altro ufficiale.

3. — I concorrenti saranno divisi in due categorie: la 1ª comprenderà gli ufficiali montati sui loro cavalli di proprietà; la 2ª, quelli montati su cavalli appartenenti allo Stato.

4. — Le iscrizioni saranno fatte dai comandanti di reggimento o capi-servizio i quali dovranno sorvegliare o far sorvegliare l'allenamento da un ufficiale idoneo e dovranno assicurarsi che i cavalli concorrenti diano affidamento di sopportare, senza eccessivo strapazzo, le fatiche della gara.

5.— Questa consisterà in una serie di marce di lunghezza variabile e dello sviluppo complessivo di circa 350 km. da compiersi in 5 o 6 tappe.

Queste si svolgeranno su strade ordinarie e su mulattiere in terreno piano e collinoso; in alcune di esse sarà possibilmente compreso un tratto di terreno da percorrersi obbligatoriamente al galoppo ed in una, un tratto da percorrersi dai cavalieri obbligatoriamente a piedi con i cavalli a mano.

Il giorno seguente all'ultima tappa i concorrenti dovranno eseguire una prova di galoppo su ostacoli, intesa a dimostrare l'efficienza dei quadrupedi e le cui modalità e penalizzazioni saranno comunicate ai concorrenti al mattino stesso della prova.

Per ogni tappa sarà fissata una velocità oraria minima.

6. — La classifica sarà stabilita tenendo presente:

a) il tempo stabilito per percorrere ogni tappa;

b) il risultato ottenuto nell'ultima prova;

c) le condizioni dei cavalli al termine di ogni marcia e dopo l'ultima prova.

Ad ogni concorrente sarà distribuita una dotazione di 100 punti a cui saranno aggiunti o detratti i punti di vantaggio o quelli di penalizzazione.

Per ogni 5' impiegati in meno rispetto al tempo massimo fissato per compiere ogni tappa sarà assegnato un punto di vantaggio; per ogni 3' impiegati in più, due punti di penalità. Le frazioni non saranno calcolate.

I cavalli saranno visitati all'inizio, durante ed al termine di ogni marcia ed il giorno dopo l'ultima prova, per poter giudicare delle loro condizioni.

Sulla base delle visite passate all'arrivo ad ogni tappa e nel giorno dopo l'ultima prova, la giuria darà il suo giudizio sulle condizioni dei cavalli, classificandole: buone (nessun vantaggio), mediocri (otto punti di penalità), cattive.

Quest'ultima classifica e quella mediocre avuta due volte escluderanno il cavallo dal proseguimento della gara. Tale conclusione potrà anche essere fatta dalla giuria in qualsiasi momento della gara per quei cavalieri e cavalli in evidenti condizioni di difficoltà ed incapacità a proseguire nella prova.

La classifica finale risulterà dal totale dei punti della dotazione di ogni concorrente. In caso di parità, sarà data la preferenza al cavaliere meglio classificato nella prova finale ed in caso ancora di parità a quello il cui cavallo sarà giudicato in migliori condizioni alla fine della gara.

7. — I cavalli non di puro sangue nati in Italia riceveranno 5 punti di vantaggio e 3 ne riceveranno quelli che non hanno mai preso parte a precedenti analoghe prove. I cavalli che hanno vinto precedenti analoghe prove riceveranno 5 punti di penalità.

Gli ufficiali che non avranno mai preso parte a qualsiasi gara ippica pubblica, riceveranno un vantaggio di 2 punti.

8. — Cavalieri e cavalli in uniforme e bardatura di marcia, elmetto per tutti.

9. — La direzione della gara è affidata all'ispettorato delle truppe celeri; l'organizzazione al comando della 2ª divisione celere.

Detto comando, sulla base delle direttive dell'ispettorato, non più tardi del 1° marzo 1932, comunicherà a tutti gli enti militari i cui ufficiali possano essere interessati alla gara (comandi di corpo d'armata, comandi militari delle isole, istituti militari, ecc.) l'itinerario, il chilometraggio, il profilo altimetrico, la velocità oraria di ogni tappa, la data di inizio della gara e quella di chiusura delle iscrizioni, oltre tutte quelle altre comunicazioni che interessino i concorrenti.

10. — È fatto divieto ai concorrenti, sotto pena di immediata squalifica dalla gara, di farsi seguire durante le marce da personale militare o civile o comunque ricevere da esso un qualsiasi aiuto o assistenza per sè e per il proprio cavallo.

L'ente organizzatore della gara provvederà a far trovare ai posti di controllo ed in altre località adatte lungo l'itinerario, il personale ed i mezzi per prodigare le necessarie cure ed al termine di ciascuna tappa gli attendenti dei concorrenti.

11. — Ai concorrenti sarà concesso per le giornate di viaggio e per quelle della gara l'indennità di prima categoria ed il rimborso delle spese di viaggio per sè e per i cavalli.

12. — Ai cavalli che prenderanno parte alla gara sarà concesso dal 1° marzo al 15 maggio 1932, una razione di kg. 6 di biada e 6 di foraggio; dal 15 maggio all'ultimo giorno della gara, kg. 7 di biada e 6 di foraggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 593. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme pratiche e dati elementari di calcolo per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici di circostanza. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 novembre 1931 - Anno X.

Sono state pubblicate le « Norme pratiche e dati elementari di calcolo per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici di circostanza » edizione 1931-X, che per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero saranno distribuite agli enti sottoindicati nelle quantità a fianco indicate:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della marina:		
Direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	10
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale del genio	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato dell'arma del genio	»	4
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	4
Comando R. accademia e scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia d'artiglieria e genio	»	1

Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino	copie	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando genio Tripolitania	»	2
Comando genio Cirenaica	»	2
Ufficio genio Eritrea	»	1
Ufficio genio Somalia	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento (Verona)	»	2
Uffici fortificazioni	»	2
Comando reggimento del genio, gruppo aerostieri e battaglione misto del genio della Sardegna	»	2
Officina di costruzioni del genio di Pavia	»	2
Officina di costruzioni R. T. ed E. di Roma	»	2
Istituto centrale di R. T. ed E. di Roma	»	1
Centro studi zappatori e minatori di Pavia	»	1
Biblioteche militari	»	1
Rivista artiglieria e genio	»	1
Museo storico del genio	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita della pubblicazione agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 4.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 594. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1931-32.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 novembre 1931 - Anno X.

Il limite di spesa entro il quale le varie scuole militari possono prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio finanziario 1931-1932 è stabilito nella misura sottoindicata.

L'importo stampati forniti in più dell'accennato limite, sarà addebitato agli enti riceventi sul fondo loro concesso

per spese di ufficio, in base al disposto dell'art. 150 del regolamento d'amministrazione.

Collegio militare di Roma	L.	1.400
Collegio militare di Napoli	»	1.500
R. accademia di fanteria e cavalleria	»	7.000
R. accademia di artiglieria e genio	»	3.000
Scuola di applicazione di fanteria	»	3.600
Scuola di applicazione di cavalleria	»	7.000
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	7.500
Comando scuole centrali	»	500
Scuola centrale di fanteria	»	5.000
Scuola centrale di artiglieria	»	7.000
Scuola centrale del genio	»	2.500
Scuola centrale di educazione fisica	»	2.500
Scuola di guerra	»	3.000
Scuola di tiro di artiglieria	»	8.000
Scuola di applicazione di sanità militare	»	3.000
Scuola centrale dei carabinieri reali	»	3.500

Scuole allievi ufficiali di complemento.

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	6.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Brà	»	8.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Milano	»	5.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Verona	»	6.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Pola	»	5.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca	»	6.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto	»	5.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Salerno	»	5.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo	»	3.100
Scuola allievi sottufficiali di Rieti	»	6.000
Scuola allievi sottufficiali di Caserta	»	3.000
Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore	»	6.000

Roma, li 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 595. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1931-32. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 19 novembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società anonima Fiat per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1931-1932.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Fiat i ricambi verranno forniti ai prezzi indicati nelle proprie tariffe commerciali vigenti per la clientela al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, con i seguenti sconti:

22 per cento sulle tariffe relative agli autoveicoli XV Ter e 18 B. (BL - BLR).

18 per cento sulle tariffe per i rimanenti tipi di autoveicoli.

Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento dei materiali suddetti valgono le norme impartite con la circolare n. 14507 in data 2 luglio 1931, diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 596. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea - anno 1932 - per ufficiali inferiori del R. esercito. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 novembre 1931 - Anno X.

1. — Il 15 gennaio 1932 avrà inizio un corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

2. — Il corso sarà svolto in 2 periodi:

1° periodo (4 mesi e mezzo, esami compresi) presso la scuola di osservazione aerea di Grottaglie: istruzioni sulla osservazione aerea, sui mezzi aerei, e su argomenti di tattica terrestre e di tiro d'artiglieria, con applicazioni pratiche in volo.

Al termine di questo periodo gli ufficiali passeranno alle squadriglie per il R. esercito;

2° periodo, servizio di integrazione e di applicazione presso dette squadriglie, fino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe.

3. — Al termine di questo 2° periodo:

tutti gli ufficiali allievi osservatori delle squadriglie rientreranno ai reggimenti di provenienza (dopo aver sostenuto, se del caso, gli esami di riparazione presso la scuola di osservazione aerea di Grottaglie);

i comandanti di squadriglia (o di gruppo, se trattasi di capitani allievi osservatori), compileranno un rapporto personale (mod. 5 e 6) sul servizio prestato da ciascun ufficiale; tali rapporti saranno annotati, con giudizio esplicito sulla idoneità alla osservazione aerea, dai comandanti della grande unità dell'esercito da cui le squadriglie dipendono per l'impiego, e saranno trasmessi dai comandi di corpo d'armata a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 30 settembre 1932-X.

4. — Gli idonei riceveranno dal ministero dell'aeronautica il brevetto di osservatori dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo; i loro nomi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

Essi saranno presi in esame nei riguardi del vantaggio di carriera con spostamento di posti di ruolo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII.

5. — Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti e i capitani di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, purchè:

al 1° gennaio 1932 non superino il 34° anno di età;

i capitani abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria: 1° gennaio 1928;
cavalleria: 5 gennaio 1927;
arfiglieria: 1° luglio 1927;

abbiano prestato servizio per tre anni almeno nei reparti della rispettiva arma e se tenenti abbiano comandato il reparto per due anni almeno.

6. — Per norma degli interessati si preavvisa che nel futuro l'anzidetto limite di età sarà ulteriormente abbassato.

7. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 5 ed indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 10 dicembre corrente anno.

I comandanti di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio e al servizio, per qualità militari, sia morali che fisiche.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

8. — Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole, i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica.

9. — La visita psicofisiologica sarà passata presso gli istituti medico-legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli nei giorni 4, 5, 7 e 8 gennaio 1932.

Si presenteranno a Torino:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino, di Alessandria e di Milano;

il 5 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Verona, di Udine e di Trieste.

Si presenteranno a Firenze:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Bologna e di Firenze.

Si presenteranno a Roma:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali del corpo d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna.

Si presenteranno a Napoli:

il 4 gennaio, ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Napoli, di Bari e comando militare della Sicilia.

10. — Le direzioni dei predetti istituti medico-legali segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

11. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 40.

12. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola di osservazione aerea a Grottaglie (Taranto) alle ore 10 del 15 gennaio 1932.

13. — Fin dalle prime applicazioni pratiche in volo, si trarranno elementi di giudizio sulla effettiva attitudine psicofisica degli ufficiali allievi osservatori allo speciale servizio e le eventuali proposte di esonero dei non idonei dovranno essere trasmesse a questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

Le eventuali proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali osservatori del R. esercito durante il servizio presso le squadriglie da osservazione devono essere trasmesse a questo ministero dai comandi di corpo d'armata da cui le squadriglie dipendono.

14. — Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso gli istituti medico legali di Torino, Firenze, Roma e Napoli.

15. — Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (esclusè quelle aeronautiche e di missione) sia durante i due periodi di corso, sia dopo il conseguimento del brevetto da osservatore, durante i periodi di servizio di squadriglia.

16. — Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità:

a) durante i due periodi del corso:

l'indennità di volo di L. 300 mensili fino al conseguimento del brevetto di osservatore;

gli assegni vitto stabiliti per il personale della R. aeronautica;

il trattamento previsto dall'art. 2 (allegato) del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1483 che modifica l'art. 42 del regolamento sulle indennità devolute al personale della R. aeronautica;

eventualmente, le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica;

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

17. — Durante il corso gli ufficiali:

conserveranno le razioni foraggio cui hanno diritto;

conserveranno i cavalli che già posseggono lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono;

non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 597. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 novembre 1931 - Anno X.

1. — Il giorno 19 dicembre p. v. avrà inizio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa obbligati a ferma ordinaria che risposero alla chiamata alle armi indetta con la circolare 575 del *giornale militare* 1930.

La durata delle operazioni relative viene fissata in tre giorni, in modo che entro il 21 dicembre il congedamento venga ultimato.

2. — Per le designazioni dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi fra le date suindicate 19-21 dicembre 1931, i comandi interessati daranno la precedenza ai

militari giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. — I militari di truppa non vincolati a ferma speciale, che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata disposta con la precitata circolare o per avere avuto interruzione di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto, alla data del 19 dicembre p. v., 14 mesi e mezzo di permanenza alle armi, saranno inviati in congedo illimitato a mano a mano che avranno compiuto detto periodo di servizio.

4. — Per quanto riguarda le operazioni del congedamento, si osserveranno le disposizioni contenute nella circolare 422 del *giornale militare* corrente anno, relative al congedamento dei militari che risposero alle chiamate alle armi disposte con le circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930.

5. — I comandi dei corpi segnaleranno entro il 10 gennaio 1932, ai rispettivi comandi di divisione, il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che vi pervengano non più tardi del 30 gennaio 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 598. — MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 novembre 1931 – Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V;

Decreta:

Art. 1.

È stabilita in mesi nove la ferma dei militari sottoindicati, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento a ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento, quale fu modificato con la legge del 20 dicembre 1928, n. 2898:

a) arruolati con la classe 1910, nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910;

b) nati in date precedenti ed arruolati con la classe 1910, chiamati alle armi nella primavera scorsa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 20 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1931 - Anno X. Registro n. 33, foglio n. 175.

Norme esecutive.

1. — Il decreto sopra riportato riguarda i militari nati negli ultimi undici mesi del 1910, nati in date precedenti ed arruolati con la classe 1910; che abbiano ottenuto il riconoscimento a ferma riducibile per uno dei seguenti titoli:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° primogenito di orfani di padre e di madre;

3° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4° figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

5° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000.

2. — I militari, di cui al numero precedente, in attesa di essere congedati in esecuzione del decreto sopracitato, saranno inviati in licenza illimitata senza assegni, da computarsi nella ferma di leva.

3. — Le operazioni di invio in licenza dovranno essere iniziate il 19 dicembre p. v. e terminare entro il 21 stesso mese.

Dovrà essere data la precedenza ai militari giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

4. — I comandi di corpo provvederanno ad un accurato spoglio della matricola dei militari per accertare quali di essi si trovino nelle condizioni di cui al n. 1.

5. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni inscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

6. — La formula matricolare sarà la seguente: « Mandato in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo illimitato (circolare 598 del *giornale militare* 1931-X) li . . . . . ».

7. — Al compimento della ferma stabilita dal decreto ministeriale 20 novembre sopra riportato, la licenza illimitata dovrà essere commutata in congedo illimitato.

Le formule matricolari saranno le seguenti:

« Ammesso a compiere la ferma di mesi nove perchè sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito della istruzione premilitare. (Decreto ministeriale 20 novembre 1931-X - circolare n. 598 del *giornale militare* 1931-X) li . . . . . ».

« Mandato in congedo illimitato (circolare n. 598 del *giornale militare* 1931-X) li . . . . . ».

8. — Nell'effettuare l'invio in licenza ed il successivo congedamento i comandi di corpo terranno presenti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella circolare 422 del *giornale militare* c. a.

9. — I militari che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, si siano, per qualunque motivo, presentati alle armi dopo il 15 aprile 1931 (ultimo giorno stabilito per la presentazione delle reclute), non dovranno essere inviati in licenza, ma resteranno alle armi fino al compimento della ferma quale è indicato dal citato decreto ministeriale. Al momento del congedo dovrà anche per essi venire apposta sui ruoli la formula matricolare di cui al n. 7.

Essi verranno perciò congedati man mano che compiano il periodo di nove mesi di servizio fissato dal detto decreto, tenendo naturalmente conto anche del servizio eventualmente prestato prima della chiamata alle armi.

10. — Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici di cui alla presente circolare ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto dalla circolare 415 del *giornale militare* del 1928.

11. — Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano anche ai militari che abbiano ottenuto il riconoscimento di uno dei titoli a ferma riducibile di cui al n. 1 dopo la chiamata alle armi.

12. — I comandi di corpo segnaleranno ai rispettivi comandi di divisione, non più tardi del 31 dicembre p. v., il numero dei militari inviati in licenza illimitata e, non più tardi del 20 gennaio 1932, il numero complessivo dei militari ammessi alla ferma stabilita dal decreto sopraripportato e congedati in base alla presente circolare.

I dati di cui sopra dovranno essere distinti a seconda che trattisi di militari nati negli ultimi undici mesi del 1910 o nati in date precedenti ed arruolati con la classe 1910.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li trasmetteranno, a loro volta, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) rispettivamente non oltre il 5 ed il 25 gennaio 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 58, anno 1931, circolare 539:

A pagina 2415, alla 6ª tesi delle nozioni generali sull'ordinamento giudiziario del Regno, dove è dettó:

« Effetti dell'azione penale »

sostituire:

« Effetti dell'azione civile ».

Dispensa 61ª, anno 1931, circolare 575:

A pàgina 2533 ove è detto: L'istituto chimico farmaceutico militare in data 17 corrente ecc., leggasi: L'istituto chimico farmaceutico militare in data 27 corrente ecc.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

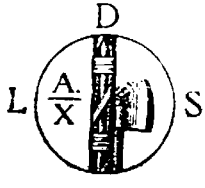
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1.8

(4103508) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1931 - ANNO IX — 27 NOVEMBRE

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 599 – **24 settembre 1931** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1256 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti . . . . . *Pag.* 2595

» 600 – **26 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bollo sulle quietanze rilasciate per contributi dello Stato e di altri enti pubblici . . . . . » 2601

PARTE SECONDA

N. 601 – **2 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva . . . . . *Pag.* 2603

» 602 – **19 novembre 1931** - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è nominato il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare. . » 2604

N. **603** - **19 novembre 1931** - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione Militare . . . . . *Pag.* 2605

» **604** - **23 novembre 1931** - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo M. per il 1932 . . . . . » 2607

» **605** - **26 novembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 2608

» **606** - **26 novembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 - Granata a grande capacità da 75 . . . . . » 2608

» **607** - **26 novembre 1931** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motomezzi Frera durante l'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 2608

» **608** - **26 novembre 1931** - Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 2609

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2610

PARTE PRIMA

Circolare N. 599. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1256 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti.** — (Gabinetto). — 24 settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 29 ottobre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 dicembre 1930, n. 1696, riguardante la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693;

Visto l'art. 3, lettera *b*), della legge stessa, col quale viene autorizzato il Nostro Governo a coordinare e riunire in testo unico, le disposizioni della legge anzidetta con quella della legge 23 giugno 1854, n. 1731, e delle successive che l'abbiano modificata o abbiano con essa attinenza, anche mutandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principî informatori della ripetuta legge 15 dicembre 1930, n. 1696;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

È approvato il seguente testo unico delle disposizioni legislative per la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

Art. 1.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 1; legge 21 aprile 1861, n. 1; R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2; legge 15 dicembre 1930, n. 1696).

La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

(*Il Nome del Re*)
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(*Testo della legge*).

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2.

(Legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 1).

Salva l'osservanza di tutte le altre forme stabilite nell'articolo precedente, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, contiene la seguente formula:

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 3.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 6; testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 15).

La promulgazione dei decreti Reali, da inserirsi nella raccolta ufficiale, reca nella premessa l'indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti (Sulla proposta del Nostro Ministro); segue poi la formula « Abbiamo decretato e

decretiamo », dopo la quale viene riportato il testo del decreto, con la clausola « Ordiniamo che il presente decreto ecc. », a norma dell'ultima parte dell'art. 1.

Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato, o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti, prima della indicazione del Ministro proponente (« Udito il parere del Consiglio di Stato » - « Sentito il Consiglio dei Ministri »).

Art. 4.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 2 e 6; R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, art. 10; legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 2).

Le leggi e i decreti devono portare, nella fine, oltre la data, la firma del Re, e la controfirma dei Ministri proponenti.

Le leggi devono essere controfirmate anche dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: e così pure i decreti, per i quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

(R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2).

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti conserva il titolo di « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ». Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli, e all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi atti si provvede secondo le norme stabilite in questo decreto e nei regolamenti.

Art. 6.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 2; R. decreto 30 giugno 1854, n. 1, art. 3; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 2 e 4; legge 24 dicembre 1925, n. 2263, art. 3).

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il gran sigillo dello Stato. Se però incontra qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge, o al tenore del de-

creto, sospende il « visto » e l'apposizione del sigillo, e ne fa relazione al Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 4, 6, 7; regolamento 30 giugno 1854, art. 12; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 1, 8, 9 e 11).

Nella raccolta ufficiale si inseriscono e si pubblicano le leggi e i decreti Reali, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti e pubblicati per esteso:

1° tutte le leggi;

2° i decreti Reali necessari per l'esecuzione delle leggi, o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

I decreti che non presentino tale interesse, vengono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla raccolta: i decreti che riguardino enti o persone singole, in guisa che basti darne diretta comunicazione agli interessati; e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice può pubblicarsi nella raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso, e formare del codice un volume separato.

Art. 8.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 3 e 4; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 5 e 15; R. decreto 6 luglio 1922, n. 1040).

Le leggi sono inserite nella raccolta ufficiale appena siano munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, e prima dell'apertura della sessione legislativa immediatamente successiva a quella in cui furono votate.

I decreti Reali sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione, e vengono inseriti appena che siano registrati.

Agli effetti dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, della avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti è dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale,* la quale

provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Salva autorizzazione del Ministro, è vietato rendere comunque di pubblica ragione i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'obbligo della pubblica affissione di un esemplare di ogni legge o decreto in tutti i capoluoghi dei Comuni del Regno, è soppresso.

Art. 9.

(R. decreto 18 dicembre 1890, n. 7335; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 7; R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668).

Gli atti legislativi inseriti nell'annata a cui si riferiscono devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, oltrechè nella raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine, il numero di serie viene rispettivamente assegnato a ciascuno di essi al momento in cui è dato l'annunzio della loro inserzione nella raccolta, a norma del capoverso 2° dell'art. 8.

La doppia numerazione prescritta dal R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668, continuerà nondimeno ad applicarsi agli atti che fanno parte della raccolta dell'anno 1931, ma cesserà con la chiusura della medesima.

Art. 10.

(Decreto Ministeriale Vigliani, 30 gennaio 1874; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 12).

In capo ad ogni legge o decreto pubblicato nella *Gazzetta* e nella raccolta ufficiale, deve indicarsi la data, il numero proprio dell'atto, e l'argomento. Per la pubblicazione della raccolta, deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stato dato l'annunzio dell'inserzione di cui al secondo capoverso dell'art. 8.

Art. 11.

(Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 16).

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi

e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale, e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

Art. 12.

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 8; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 23).

Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale, sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato in Roma.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 75. — FERZI.

N. 600. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Bollo sulle quietanze rilasciate per contributi dello Stato e di altri enti pubblici.** — (Ragioneria centrale). — 26 novembre 1931 - Anno X.

Il ministero delle finanze — direzione generale delle tasse sugli affari — riprendendo in esame l'esenzione dalla tassa di bollo sulle quietanze rilasciate per somme corrisposte dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di contributi o di concorsi, ha testè determinato che dette quietanze possono andar esenti dalla tassa di bollo se i contributi in oggetto vengono corrisposti a titolo esplicito di « sussidi ».

In tal senso s'intende modificata la circolare 593 del *giornale militare* 1928, che pertanto rimane in vigore soltanto per quanto riguarda l'esenzione del bollo sulle quietanze di somme concesse dallo Stato e da altri enti pubblici per sussidi veri e propri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 601. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale, in data 11 settembre 1931, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva:

Decreta:

Articolo unico.

La commissione giudicatrice del concorso ad otto posti di commissario di leva indetto col decreto ministeriale dell'11 settembre 1931-IX, è costituita come segue:

BALBONI comm. dott. Adolfo, direttore generale, *presidente;*

CALINI cav. Giovanni, colonnello di fanteria, *membro;*

DE GREGORIO comm. dott. Umberto, ispettore superiore, *membro;*

CONSOLE cav. Giovanni, ten. colonnello di fanteria, *membro;*

TRIZIO cav. Felice, tenente colonnello di S. M., *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il consigliere MENGHINI cav. dott. Amerigo.

Roma, addì 2 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 602. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è nominato il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 19 novembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;
Visto il R. decreto 21 maggio 1931, col quale sono confermati in carica, fino al 30 novembre 1931, gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale di corpo d'armata in s. p. e. MODENA cav. Angelo e l'ammiraglio di divisione in s. p. e. FIORESE cav. Raffaele, sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare a decorrere dal 1° dicembre 1931.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo i seguenti ufficiali a decorrere dal 1° dicembre 1931:

per il ministero della guerra:

colonnello di stato maggiore in s. p. e. MANZONI cav. Cesare;

maggiore di amministrazione in s. p. e. CARINO cav. Francesco Antonio;

per il ministero della marina:

tenente colonnello commissario in s. p. e. SANDIFORD cav. Roberto;

per il ministero dell'aeronautica:
colonnello commissario in s. p. e. REZZA cav. Carlo.
per il ministero delle finanze:
tenente colonnello R. guardia di finanza in s. p. e. VINAJ cav. Carlo;
per il ministero delle corporazioni:
delegato corporativo di prima classe (maggiore di fanteria in congedo) BENAGLIA comm. avv. Alberto.
per la M.V.S.N.:
console della M.V.S.N. TALICE cav. Luigi;
per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:
generale di divisione a riposo SACCOMANI cav. Giuseppe;
colonnello in A.R.Q. ZAMPONI cav. Raimondo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X. Registro 33, foglio 428.

N. 603. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 19 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1931 col quale sono confermati in carica fino al 30 novembre 1931 i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti dell'Unione militare;

Decreta:

Per l'esercizio in corso dell'Unione militare e che scadrà il 30 marzo 1932 sono nominati, a decorrere dal 1° dicembre 1931, i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'ente:

Sindaci effettivi.

per il ministero della guerra:
gr. uff. Eugenio PETRUCCI, capo ragioniere presso il ministero della guerra;

per il ministero delle corporazioni:
comm. dott. Amleto ANGELELLI, capo di divisione al ministero delle corporazioni;

per il ministero delle finanze:
cav. uff. Giovanni BALI', capo sezione al ministero delle finanze (ragioneria).

Sindaci supplenti

per il ministero della guerra:
cav. Renato NANI, maggiore commissario;

per il ministero delle corporazioni:
cav. uff. Alberto ANGIOLILLO, capo sezione al ministero delle corporazioni;

per il ministero delle finanze:
cav. Pietro ADUCCI, 1° segretario al ministero delle finanze (ragioneria).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 19 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro delle corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X.
Registro 33, foglio 427.

N. 604. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo M. per il 1932.** — (Gabinetto). — 23 novembre 1931 - Anno X.

Il numero dei posti, devoluto al trasferimento a domanda, nel ruolo M, in base all'art. 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930, è il seguente:

GRADO	ARMA			
	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Tenenti Colonnelli.	28	1	5	2
Maggiori	38	2	6	1
Capitani.	38	3	5	—
Tenenti	45	15	20	—

Le domande non potranno essere presentate, dagli interessati, in data precedente a quella del 1° gennaio 1932-X.

Le domande stesse, debitamente istruite secondo il disposto delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480 (circ. 435 e 436 *giornale militare* 1930) dovranno pervenire al ministero non oltre il 31 gennaio 1932-X.

Per norma si avverte che nel concorso, di cui alla presente circolare, non sarà tenuto alcun conto delle domande presentate pei concorsi precedenti, dovendosi intendere accolte solamente quelle degli ufficiali trasferiti nel ruolo M con bollettino ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 605. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 novembre 1931 - Anno X.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 210, $h_0 = 1000$, $V = 345$ — 2° arco. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero esso sarà distribuito ai vari enti nel numero di copia per ciascuno indicato dall'elenco Art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 606. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per l'obice da 75/13 - Granata a grande capacità da 75.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 novembre 1931 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per l'obice da 75/13 per l'impiego della granata a grande capacità da 75. A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 607. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motomezzi Frera durante l'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 26 novembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società anonima Frera di Tradate per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio per motomezzi Frera durante l'esercizio 1931-1932.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Frera le parti di ricambio verranno fornite ai prezzi indicati nelle sottoelencate tariffe con lo sconto del 48,85 per cento:

a) listino parti di ricambio moto 4 1/4 IIP mod. M (anno 1917);

b) listino unico parti ricambio moto Standard super raid 500 cmc.; 350 cmc. S.K.; 250 cmc. K3 (anno 1930);

c) listino parti di ricambio moto 350 cmc. non Standard (anno 1927);

d) listino parti di ricambio moto 500 cmc. non Standard (anno 1927);

e) listino parti di ricambio moto 1140 cmc. (anno 1928).

Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento del materiale suddetto, valgono le norme impartite con la circolare n. 18325 del 7 agosto 1931 diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 608. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 26 novembre 1931 - Anno X.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1932, presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 154 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno pro-

poste solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.

Ciò non pertanto, il ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo d'armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « Norme per il servizio balneario militare, ed. 1928 », le trasmetterà volta per volta a questo ministero - direzione generale di sanità militare - non più tardi del 15 gennaio p. v.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorso per esami a 36 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa del ministero dei lavori pubblici (1).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 238 in data 14 ottobre 1931-IX.

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024 concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 505;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915 col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 36 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengano, a ruoli di gruppo *B*, delle amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del ministero dei lavori pubblici.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali, conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una università o un istituto d'istruzione superiore del Regno.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al ministero dei lavori pubblici (direzione generale affari generali - divisione 1ª) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma originale o copia autentica della laurea;

3° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario (per il personale non di ruolo).

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengano ai ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o l'invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo II, capo I, del citato R. decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte:

1 — Diritto civile.

2 — Diritto amministrativo.

3 — Scienza delle finanze.

4 — Quesiti pratici sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi ai vari servizi del ministero: un quesito riflettente la gestione delle opere e un altro concernente l'ordinamento dell'amministrazione e lo stato giuridico del personale (da risolversene uno, a scelta del candidato).

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1 — Elementi di procedura civile.

2 — Elementi di diritto commerciale.

3 — Elementi di diritto corporativo.

4 — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 14 Lavori Pubblici, foglio n. 186.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

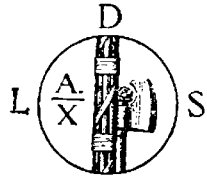
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4103508) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1931 - ANNO X — 4 DICEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 609 – **3 dicembre 1931** - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Esenzione dal pagamento delle imposte di soggiorno e di cura per i funzionari governativi e per i militari del R. esercito e delle altre forze armate dello stato . . . . . *Pag.* 2617

PARTE SECONDA

N. 610 – **13 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Relazione e R. decreto n. 1417 – 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32. . . *Pag.* 2619

» 611 – **16 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1415 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . » 2620

» 612 – **17 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di chimico aggiunto . . . . . » 2622

N. **613** – **25 novembre 1931** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito . . . . . *Pag.* 2623

» **614** – **26 novembre 1931** – Anno X — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario » 2624

» **615** – **3 dicembre 1931** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Edizione 1928. . . . . » 2626

» **616** – **3 dicembre 1931** – Anno X — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932 . . » 2627

PARTE PRIMA

Circolare **N. 609. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Esenzione dal pagamento delle imposte di soggiorno e di cura per i funzionari governativi e per i militari del R. esercito e delle altre forze armate dello Stato.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 3 dicembre 1931 - Anno X.

A datare dal 1° gennaio 1932, per effetto dell'art. 182 del nuovo testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 214, del 16 settembre 1931, sono esonerati dall'obbligo di pagare l'imposta di soggiorno e di cura ai comuni:

a) i funzionari governativi, gli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, *in missione per ragioni di servizio*;

b) i militari di truppa del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato *inviati alla cura per disposizioni delle autorità competenti*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 610. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Relazione e R. decreto n. 1417 - 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ragioneria centrale). — 13 novembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 23 novembre 1931 - Anno X).

(*Omissis*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili L. 25.393.620;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-1932, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 76.323,95 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

(*Omissis*).

Ministero della guerra:

Cap. n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . L. 39.855,80

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

N. 611. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1415 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32.** — (Ragioneria centrale). — 16 novembre 1931 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 23 novembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, numeri 361 e 367; 1° giugno 1931, nn. 661, 665 e 666, e 12 giugno 1931, nn. 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente

esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . . . L. 370.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . . L. 370.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 612. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso a 10 post di chimico aggiunto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 novembre 1931 - Anno X.

La commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di chimico aggiunto è costituita come appresso:

MALTESE cav. Enrico, generale di brigata, direttore del centro chimico militare, *presidente;*

FORNAINI prof. Mario, direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro;*

PANNONCINI cav. Guido, tenente colonnello di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 613. — **DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Previo concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Ritenuta la necessità di nominare una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito;

Decreta:

È nominata la seguente commissione tecnica incaricata di procedere all'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito:

Colonnello MELOTTI cav. Carlo, comandante del 1° reggimento granatieri di Sardegna, *presidente.*

Professore BUSTINI Alessandro, professore di composizione e contrappunto nel R. Conservatorio di musica di Roma, *membro.*

Sottotenente maestro direttore di banda CIRENEI Luigi, direttore della musica della legione allievi carabinieri reali di Roma, *membro e segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 novembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 614. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 novembre 1931 - Anno X.

1. — In applicazione dell'art. 4 (2° comma) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, avrà luogo, nella prima decade del mese di febbraio 1932 un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo ordinario, di sergenti maggiori delle armi di fanteria (compresi quelli del reggimento carri armati e quelli dei centri automobilistici non provenienti da altra arma) e di cavalleria.

2. — Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 836 del *giornale militare* dell'anno 1928 ed avranno luogo nella sede dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

3. — Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie e nei presidi del Dodecanneso il concorso avrà luogo nella sede del rispettivo comando di truppe coloniali o dei presidi stessi a Rodi e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, esso potrà effettuarsi con un ritardo di 15 giorni di fronte al periodo di tempo indicato nel n. 1 della presente circolare.

4. — In ciascun corpo d'armata e presso i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, sarà costituita una commissione esaminatrice composta da un colonnello presidente, due ufficiali superiori e due capitani membri, con l'avvertenza di comprendere nella commissione due o un ufficiale di cavalleria, dei centri automobilistici o dei carri armati, se fra i concorrenti vi siano sergenti maggiori di cavalleria o delle specialità ora indicate.

Presso i R. corpi di truppe coloniali e presso il comando dei presidi del Dodecanneso la commissione potrà essere composta da un colonnello o tenente colonnello o maggiore, presidente, e da due capitani e due tenenti, membri.

La commissione sarà nominata dal comando di corpo d'armata o militare di isola, dal comando di R. corpo di truppe coloniali o dal comando dei presidi del Dodecanneso.

L'ufficiale meno anziano in ciascuna commissione avrà anche le funzioni di segretario.

5. — I sergenti maggiori che siano in missione all'estero possono sostenere gli esami di concorso per l'avanzamento a scelta a maresciallo ordinario nella sede in cui si trovano, qualora presso la sede stessa vi sia un numero di ufficiali sufficiente per costituire la commissione esaminatrice con le stesse norme di cui al precedente n. 4.

6. — Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori in servizio alle truppe (v. n. 20 della circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1929) che abbiano compiuto o compiano entro il 31 gennaio 1932, due anni di anzianità di grado, che siano stati classificati ottimi negli ultimi due anni e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli, per i loro requisiti professionali e per la condotta, di partecipare al concorso stesso.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle rispettive autorità sul requisito dell'anzianità di cui sopra, allo scopo di evitare la esclusione dalla graduatoria, per effetto del requisito stesso, di candidati riusciti vincitori nel concorso.

Ai giudicati meritevoli di partecipare al concorso sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra sedici e venti ventesimi tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del rendimento e delle attitudini complessive, non solo nei riguardi delle mansioni finora disimpegnate, ma anche in relazione alle altre mansioni che in rapporto al grado rivestito e al grado che dovrà rivestire, potrebbero essergli affidate.

7. — I sergenti maggiori dichiarati meritevoli di partecipare al concorso, saranno segnalati, non oltre il 10 gennaio 1932, al comando del corpo d'armata, comando militare dell'isola, comando R. corpo di truppe coloniali, comando presidi dell'Egeo, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

Nel caso che nelle colonie e nei presidi del Dodecanneso il concorso dovesse effettuarsi con ritardo, come è indicato nel precedente n. 3, la segnalazione degli aspiranti al concorso potrà avvenire non oltre il 25 gennaio 1932.

8. — Il giudizio di idoneità deve essere dato dalle singole commissioni d'esame per ciascuna delle due prove d'esame e cioè tanto per la parte comune che per la parte speciale.

Il punto di merito che dovrà essere assegnato per ciascuna di esse è da uno a venti ventesimi.

9. — Terminati gli esami i comandanti di corpo d'armata e gli altri comandi di cui al precedente n. 4, ne comunicheranno i risultati al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti dai candidati in ciascuna delle due prove di esame anzidette e del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento, trasmettendo altresì le copie delle relative deliberazioni e dei fogli matricolari originali (modello 59).

10. — Il ministero stabilirà per ciascuna arma la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle due prove di esame, nonchè del punto di merito e, a parità di punti, dell'anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

11. — Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno sedici ventesimi e siano classificati nella graduatoria di merito fra i primi 125 per l'arma di fanteria e fra i primi 15 per l'arma di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 615. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Edizione 1928. — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 dicembre 1931 – Anno X.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per la ginnastica militare » - ediz. 1928.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirla gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nella misura indicata nello specchio pubblicato con le circolari 310 e 476 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 616. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 dicembre 1931 - Anno X.

Determino che in base al § 39 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932 per i sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924 compreso.

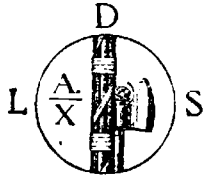
La commissione di primo grado di cui alla legge n. 2703, del 2 dicembre 1928, è quella di cui al § 40 del regolamento suddetto ed è costituita con le autorità che concorrono normalmente alla compilazione delle note caratteristiche.

La commissione di grado superiore, che prende in esame gli specchi di proposta, è quella contemplata dal successivo § 42 (v. circolare n. 108 del *giornale militare* del 1929) e deve essere sempre costituita presso il corpo cui il sottufficiale è effettivo, sia pure nella forza supplementare quale destinato a carica speciale fuori corpo, con le autorità stabilite dall'atto 114 del *giornale militare* del 1907, tenendo presente che l'aiutante maggiore in 1ª, quando riveste il grado di maggiore, quale ufficiale superiore, fa parte della commissione suddetta in qualità di membro effettivo e, per la carica di aiutante maggiore che ricopre, disimpegna le funzioni di segretario.

Le proposte d'avanzamento devono essere compilate separatamente per ogni singolo sottufficiale, tenendo presente il § 15 del suddetto regolamento quale fu modificato col R. decreto n. 1486, del 23 ottobre 1930 (circolare n. 694 del *giornale militare* dello stesso anno), e cioè la *votazione* deve essere *palese* e il voto di ciascun membro deve risultare nel verbale che sarà sottoscritto da tutti i membri della commissione. Dette proposte devono essere trasmesse direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non oltre il 31 dicembre 1931 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di primo grado;

b) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di grado superiore;



PREZZO *L.* 1,80

(4103508) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª 1931 - ANNO X 4 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 617 - 15 ottobre 1931 - Anno IX — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico . . . . . *Pag.* 2631

PARTE PRIMA

Circolare N. 617. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 ottobre 1931 - Anno IX.

La presente circolare stabilisce le norme relative alla corrispondenza e al carteggio d'ufficio, e riunisce le disposizioni attualmente in vigore sul servizio postale e telegrafico per la parte interessante l'amministrazione militare.

Essa abroga pertanto il fascicolo n. 8 « Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico » ed. 1907 (bozze di stampa) della Raccolta delle disposizioni in vigore e le circolari successivamente pubblicate sullo stesso argomento nel *giornale militare ufficiale*.

Questa materia — che regola la diuturna estrinsecazione d'una parte delle attività di comandi ed uffici — non ha semplice valore formale.

Essa conferisce snellezza all'azione, riservatezza alle decisioni, sostanza allo spirito militare.

È leva di comando potente.

Come tale va conosciuta, curata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

I.

NORME PER LA CORRISPONDENZA E IL CARTEGGIO D'UFFICIO.

I. — Corrispondenza d'ufficio.

§ 1. — Nei piccoli comandi o enti militari la trattazione delle varie questioni, qualunque ne sia l'argomento, è accentrata, talora, anche in una stessa persona, che si vale, o no, di personale di scritturazione.

Di mano in mano che si sale nella scala gerarchica dei vari organismi militari, la trattazione delle questioni è ripartita per argomenti, tanto maggiormente specificati, quanto più vasto è il compito di ciascun organismo e conseguentemente quanto maggiore è la suddivisione interna degli organismi medesimi.

Detta suddivisione e le attribuzioni di ciascun corrispondente elemento sono stabilite per legge, o per decreto reale, o per disposizione ministeriale.

§ 2. — La trattazione delle questioni dà origine al carteggio.

Il carteggio si svolge generalmente per lettera e per elenchi di trasmissione, stati, specchi (periodici ed eventuali), attergati, telegrammi, radiotelegrammi, fonogrammi, ordini del giorno.

§ 3. — La lettera è il principale e più usuale modo di corrispondenza.

Una lettera inviata, nel testo integrale, a più persone o enti, prende il nome di *circolare*.

§ 4. — Per quanto possibile, le questioni sono trattate nello stesso giorno in cui giungono all'ufficio, dando, comunque, la precedenza a quelle che abbiano carattere di urgenza.

§ 5. — In ciascuna lettera non si deve trattare, di massima, più di un argomento.

§ 6. — Si deve entrare subito in argomento, abolendo, quindi. gli inutili preamboli (1) e si deve finire senza formole di complimento (2).

§ 7. — Il testo deve essere chiaro e preciso; perciò occorre che lo svolgimento dei concetti sia ordinato, semplice e piano lo stile; proprie, precise e semplici le espressioni.

Devono omettersi le frasi e le parole e sopratutto gli aggettivi e gli avverbi inutili.

Pregio importantissimo, risparmio di tempo e di lavoro, è la concisione. Essa, però, non deve andare a scapito della precisione e della chiarezza (3). Occorre pertanto evitare citazioni aride di numeri e lettere che si riferiscono a provvedimenti precedentemente emanati; dovendo indispensabilmente ricorrere a tali riferimenti, le disposizioni richiamate dovranno essere brevemente e chiaramente riassunte, senza costringere a ricerche, a consultazioni di documenti trasmessi in passato, e ciò ai fini di una prima sollecita comprensione dei nuovi ordini impartiti.

Trattandosi di specchi o prospetti negativi, si potrà omettere il tracciato, qualora debba essere fatto a mano.

§ 8. — La responsabilità derivante dalla erronea interpretazione di una comunicazione poco chiara ricade su chi l'ha firmata; prima cura di chi trasmette una comunicazione deve essere quella di eliminare ogni possibile ambiguità di interpretazione.

---

(1) È superfluo, ad esempio, iniziare una lettera col dire: « In risposta al foglio sopra distinto » o con altre diciture equivalenti, dal momento che il foglio, cui si risponde, deve figurare nelle indicazioni dello stampato della lettera.

(2) Del pari è superfluo chiudere una lettera con le constatazioni: « Si resta in attesa di riscontro » e, peggio ancora, « si resta in attesa di sollecito riscontro », dal momento che si scrive appunto per avere una risposta e che l'invocazione alla sollecitudine di risposta deve corrispondere alla obbiettiva constatazione della urgenza della questione; in tali casi sarà meglio dire chiaramente: « È necessaria una sollecita risposta »; o meglio: « Occorre ricevere risposta entro il giorno.... ».

(3) Esempio: A una richiesta di autorità superiore sarà spesso sufficiente rispondere: « Risposta negativa ». Altre volte occorrerà dare invece le ragioni di tale risposta.

§ 9. — Si evitino abbreviazioni o sigle non stabilite da particolari comunicazioni o pubblicazioni del ministero.

§ 10. — Le comunicazioni con le quali il capo manifesta la sua volontà, sia essa propria o emani da ordini o direttive superiori, vanno redatte, di massima - in ispecie le più importanti - in prima persona.

Tutte le altre comunicazioni vanno redatte, di massima, impersonalmente.

Coloro che firmano per delega redigono lettere impersonalmente.

§ 11. — Nella corrispondenza diretta a persone, la persona cui si scrive è trattata sempre col pronome di terza persona, ed i titoli di onoranza o di cerimonia, che possono usarsi nel corpo della lettera, sono: Vostra Altezza Reale (V.A.R.), Vostra Eccellenza (V.E.), Vostra Signoria (V.S.), a seconda della persona cui si scrive.

§ 12. — Nella corrispondenza di ufficio, redatta in forma impersonale, si dovranno sopprimere tutti i titoli ed usare esclusivamente indicazioni caratteristiche dello scrivente e del ricevente, quali: « questo ministero, questo comando, codesta direzione, ecc. ».

È superfluo scrivere: « codesto superiore ministero », « codesto superiore comando ».

§ 13. — Il carteggio si distingue in *ordinario - riservato - riservato personale - segreto.*

Il carteggio *ordinario* può essere trattato da tutto il personale addetto all'ufficio, sotto la direzione del capo ufficio stesso.

Il carteggio *riservato, riservato personale* e *segreto* è invece trattato dal capo ufficio o dal capo servizio e sotto la sua personale responsabilità. Però in quei comandi od uffici, in cui tale carteggio è considerevole, i capi ufficio ed i capi servizio possono valersi:

per la trattazione del carteggio *riservato* e *riservato personale,* degli ufficiali o impiegati di loro fiducia;

per la trattazione del carteggio *segreto,* dei soli ufficiali che trattano normalmente la materia, cui il carteggio si riferisce.

Presso i corpi la trattazione del carteggio è regolata da norme particolari che risultano dall'allegato n. 1.

§ 14. — La minuta di ogni lettera è firmata in margine dal suo compilatore. Essa viene, quando occorre, sottoposta all'approvazione dei superiori.

Il superiore apporta, ove occorra, le sue correzioni e appone a margine la propria firma o sigla. Poscia tale minuta viene consegnata a chi ne curerà la copia per la firma.

§ 15. — Le minute devono essere conservate come documento di ufficio.

§ 16. — Accertato che le lettere sono correttamente scritte e corrispondono testualmente alle minute, le lettere vengono presentate alla firma.

§ 17. — Quando si tratti di questioni che hanno già avuta una decisione di massima, o di semplici segnalazioni di dati già accertati, il compilatore potrà senz'altro preparare la copia per la firma, inoltrandola, però, sempre per il tramite gerarchico di ufficio. La presa visione dei superiori e la loro adesione apparirà dalle sigle che essi apporranno sulle minute.

§ 18. — Il nome di chi firma deve essere indicato in chiaro, preceduto dalla qualifica del grado e della carica: segue la firma autografa, chiaramente leggibile.

Quando chi firma è persona addetta ad un comando od ufficio, che sia stata delegata volta a volta, oppure permanentemente, dal titolare, di comunicare ordini, avvisi, informazioni, ecc., premette alla propria qualifica di grado o di carica la parola « d'ordine ».

Chi, nei casi previsti dai regolamenti, assume le veci del titolare, mancante od assente, di un comando od ufficio, deve aggiungere la indicazione di « interinale » subito dopo quello della carica (comandante, direttore, capo, ecc.).

Nei casi, invece, in cui non ha luogo cessione di comando, chi firma carte o documenti di ufficio per il titolare, dovrà far precedere la parola « per » alla indicazione del grado o della carica del titolare:

a) quando gli sia stata data regolare facoltà della firma;

b) quando, essendo improvvisamente e temporaneamente assente il titolare, occorra dare, senza indugio, corso a pratiche o disposizioni del comando o dell'ufficio.

§ 19. — Quando chi firma fa una qualsiasi correzione o postilla, questa deve essere riportata, a cura di chi esegue la spedizione, sulla minuta, prima della spedizione della lettera.

§ 20. — La trasmissione di documenti per competenza, parere o in adempimento di disposizioni superiori si fa:

per *elenco,* se si devono trasmettere più carte ad un tempo riguardanti la medesima questione;

per *attergato,* se il documento da trasmettere è uno solo.

Quando occorra la restituzione, lo si accennerà nell'elenco o nell'attergato stesso. Il comando inferiore non chiede restituzione a quello superiore.

§ 21. — Tutti i documenti, che si allegano alle lettere di ufficio, devono portare in testa la indicazione dell'ufficio, comando, direzione, che ha compilato la lettera ed il riferimento alla lettera, cui i documenti sono allegati. Inoltre i documenti dovranno portare un numero progressivo.

§ 22. — Gli elenchi di trasmissione ed attergati sono firmati e registrati secondo le norme prescritte per le lettere.

§ 23. — Il telegramma si usa nei casi di urgenza, nei quali un ritardo nella trasmissione riuscirebbe dannoso al servizio. Ci si astiene dal servirsene, quando si possa ottenere lo scopo medesimo, in tempo utile, per lettera.

Nell'ambito del presidio il telegramma è — in genere — sostituito dal fonogramma; si può però ricorrere a quest'ultimo anche per comunicazioni fuori presidio, quando ciò sia consigliato da urgenza od opportunità.

§ 24. — Nella spedizione dei vaglia dovrà indicarsi sull'apposito polizzino la causale dell'emissione e tutti i riferimenti necessari alla ricerca della pratica, cui il vaglia si

riferisce, non potendo esso venire trasmesso come allegato al carteggio.

§ 25. — Per risparmio di tempo, in tutte le lettere, elenchi, stati, specchi, per i quali venga praticamente adottata la stessa formulazione, si deve fare uso di stampati o simili, lasciando spazi in bianco per le indicazioni che variano caso per caso.

§ 26. — Le richieste di ricevuta devono limitarsi ai soli ordini e documenti di veramente particolare importanza, per i quali si voglia avere la certezza che il destinatario li ha ricevuti.

Le dichiarazioni dei destinatari devono essere redatte nella forma più semplice, su un quarto di foglio; non occorre in tal caso compilare minuta essendo sufficiente farne annotazione sul documento cui si riferisce.

§ 27. — La corrispondenza ordinaria in arrivo viene aperta dalla persona delegata dal capo ufficio; quella di carattere *riservato* o *segreto* dal capo ufficio (o da chi in quel momento ne adempia le funzioni), oppure dalla persona che a mente del n. 13 tratta il relativo carteggio.

Infine, allorquando i pieghi portano l'indicazione di *riservato personale* o di *riservato alla persona*, o *riservato al titolare* o soltanto *personale*, essi non possono essere aperti che:

a) dalla sola persona indicata nominativamente nell'indirizzo, se nell'indirizzo esista tale indicazione;

b) dal solo comandante o capo ufficio o simile *titolare*, se l'indirizzo porti l'indicazione di *riservato personale titolare*;

c) da colui che in quel momento adempia le funzioni di comandante o capo ufficio o simile, se l'indirizzo abbia solo l'indicazione di *riservato personale*.

Nei casi *a*) e *b*), qualora la persona o il titolare siano assenti, il piego deve essere loro recapitato.

§ 28. — Le lettere, le quietanze ecc., che accompagnano monete, oggetti preziosi, titoli al portatore, devono essere dati in custodia all'ufficio cassa, o all'ufficio che compia analogo servizio.

§ 29. — Distribuite le lettere ai capi di ufficio, questi provvedono a che esse siano sollecitamente registrate e quindi consegnate agli incaricati della trattazione.

§ 30. — La carta da usarsi per la corrispondenza d'ufficio può avere formato diverso, in relazione allo sviluppo degli argomenti da trattare e dei documenti da trasmettere (1).

Il modello del foglio per lettera è riportato nell'allegato n. 8; le disposizioni particolari relative alla carta intestata ed ai bolli d'ufficio risultano dall'allegato n. 2.

§ 31. — Ogni lettera, prima della spedizione, deve essere completata delle indicazioni riportate sul modello.

L'oggetto, deve concisamente, ma in modo chiaro e preciso, indicare l'argomento trattato nella lettera.

§ 32. — L'elenco di trasmissione deve essere conforme al modello riportato nell'allegato n. 8. Ciascun documento è descritto nell'elenco secondo il suo titolo e con numero di ordine progressivo, che si pone pure sul documento stesso.

Una copia dell'elenco si conserva nel carteggio di ufficio.

§ 33. — Se la trasmissione si fa per attergato, si trascrive sul dorso del documento stesso la formula seguente:

« Comando (o altra dicitura del caso)
« n. ..... di protocollo »
Si trasmette al .....
Motivo (per informazione, parere, competenza, ecc.)
A .... addì .., 19... Anno ...

Il . . . . . .

§ 34. — Le corrispondenze devono essere di massima, tanto a margine della lettera, quanto sulla busta, indirizzate impersonalmente all'ente destinatario.

Fanno eccezione le lettere che devono essere aperte dalla persona cui sono indirizzate (v. par. 27).

Gli indirizzi tanto sulla lettera, quanto sulla busta dovranno quindi avere la seguente forma: « Al ministero della

(1) Di norma quando la lettera non supera una pagina si farà uso di mezzo foglio; nell'inoltro di domande e proposte i pareri saranno apposti, di massima, in calce ad esse, anzichè in foglio a parte.

guerra (direzione generale .... divisione oppure ufficio), al comando, all'ufficio, alla direzione, ecc., secondo i casi.

Inoltre in tutte le forme di corrispondenza dovranno essere sempre citati gli estremi della lettera, elenco, telegramma, ecc., cui si risponde (1).

II. — Registrazione e spedizione della corrispondenza.

§ 35. — Tutte le lettere o comunicazioni scritte o tradotte in iscritto pervenute ad un ufficio o dal medesimo fatte, sono annotate distintamente sul registro protocollo.

Devono essere registrate con un numero solo le circolari e le disposizioni identiche comunicate contemporaneamente a più uffici.

Non è neppure necessaria la registrazione delle singole ricevute pervenute dai destinatari delle circolari e disposizioni, di cui sopra; basterà che l'arrivo di esse sia notato nella copertina del fascicolo che contiene la pratica.

Gli ordini del giorno vengono trascritti in un registro a parte.

A ciascun ufficio corrisponde un protocollo particolare degli atti del carteggio.

I protocolli si distinguono in *ordinario, riservato, riservato personale* e *segreto* a seconda della specie del carteggio che vi viene registrato.

I protocolli sono tenuti da chi tratta le pratiche relative; fa eccezione il protocollo *ordinario,* che è tenuto dal personale dell'ufficio incaricato.

Anno per anno si rinnovano i numeri di protocollo, incominciando dal numero 1.

§ 36. — Il registro protocollo è conforme al modello riportato nell'allegato n. 8.

Esso è diviso in due parti a pagine contrapposte; nella prima si registrano tutte le comunicazioni che pervengono all'ufficio; nella seconda tutte quelle che dall'ufficio vengono spedite.

---

(1) Per l'esatta compilazione degli indirizzi e delle altre indicazioni da apporsi alle pratiche trasmesse al ministero della guerra, si deve tener presente lo scompartimento del ministero in direzioni, divisioni, sezioni, ecc., con le relative attribuzioni, a seconda delle apposite comunicazioni, che, volta a volta, vengono pubblicate sul *giornale militare.*

L'intestazione di ciascuna colonna indica la scritturazione che in essa deve essere fatta.

§ 37. — Se una lettera spedita o ricevuta si collega con altre precedenti, si annota nella colonna undecima della sua registrazione il numero dell'ultima lettera che vi si riferisce e, viceversa, si annota nella colonna undecima della registrazione di questa il numero della nuova lettera ricevuta e spedita.

§ 38. — Quando il documento che si registra non è una lettera, se ne indica la specie (cioè se elenco, attergato, telegramma, fonogramma, specchio, ecc.).

§ 39. — Le lettere in arrivo hanno sempre la precedenza nella registrazione a protocollo.

§ 40. — Le lettere da spedirsi, una volta firmate, sono registrate a protocollo, dove ricevono il numero e la data, che è quella del giorno in cui sono firmate. Le stesse indicazioni si trascrivono sulle minute, nelle quali si nota anche chi ha firmato la lettera.

§ 41. — Al margine delle minute verrà indicata la pratica e la specialità (v. par. 47 e seguenti), cui l'argomento trattato appartiene, come pure i documenti che vanno annessi alla lettera.

Perchè rimanga memoria nell'ufficio di carta trasmessa ad altri enti, si tiene una nota sommaria del suo oggetto, indicando a chi fu trasmessa per attergato e con carico di restituzione, ove ne sia il caso; detta nota si conserva essa pure nel carteggio di ufficio.

§ 42. — Dopo firmate e registrate, le lettere vengono messe in spedizione dal protocollista o da chi ha incarico della spedizione.

Egli si assicura che vi siano uniti gli allegati; quando questi fossero voluminosi, la lettera o l'elenco, che li accompagna, deve essere collocato in modo che si rinvenga appena sia aperto il piego. In pieghi siffatti non si devono riporre altre carte o lettere, affinchè non vadano smarrite.

Le lettere di carattere *riservato, riservato personale* e *segreto* sono chiuse nella busta, su cui è indicato il grado di riservatezza, dalla persona che ha trattato la questione. Nella spedizione di quelle aventi carattere *riservato personale* o *segreto,* si fa uso di una seconda busta; quella esterna deve portare il solo indirizzo d'ufficio.

§ 43. — Per evitare smarrimenti, si fa uso, pei pieghi, di carta, che possa reggere al trasporto postale.

§ 44. — Sui pieghi, sulle buste, ecc., oltre l'indirizzo verrà scritto il numero di protocollo degli atti contenuti, per facilitare le ricerche occorrenti e le dichiarazioni di ricevuta.

§ 45. — I pieghi da recapitarsi in città sono consegnati alle ordinanze di ufficio, previa registrazione sul libretto di spedizione, di cui ciascuna di esse deve essere provvista.

Le ordinanze di ufficio, ricevuto un piego da recapitare, si recano alla destinazione, consegnano il piego e se ne fanno segnare ricevuta sul libretto dalla persona, cui il piego è diretto, o da chi per essa, con l'indicazione del giorno e dell'ora della eseguita consegna.

L'incaricato della spedizione si assicura che il recapito sia stato eseguito esattamente e con sollecitudine.

§ 46. — Tutte le corrispondenze dirette a città non capoluoghi di provincia devono portare l'indicazione della provincia, cui appartiene la località di destinazione.

Nelle corrispondenze di enti residenti in città non capoluoghi di provincia deve essere indicata la provincia, cui appartiene la località di partenza.

III. — Classificazione, conservazione ed eliminazione del carteggio.

§ 47. — Il carteggio si classifica per *categorie;* ogni categoria si ripartisce in *specialità* e le specialità si suddividono in *pratiche,* le quali contengono le lettere, elenchi, telegrammi, documenti, ecc., relativi ad uno stesso argomento.

La numerazione delle categorie è una sola e progressiva per tutti gli enti, in cui si suddivide lo stesso servizio, ed è stabilita dal capo servizio, il quale assegna a ogni ente dipendente quelle categorie che ciascuno deve trattare.

La numerazione delle specialità è progressiva anno per anno per ogni categoria, e quella delle pratiche progressiva per specialità.

Per facilitare la classificazione e le ricerche del carteggio, è pure bene che ogni pratica porti scritto in grossi caratteri sulla propria copertina il suo oggetto principale.

§ 48. — La suddetta classificazione del carteggio in categorie, specialità e pratiche è da adottarsi in massima per gli uffici più importanti, perchè riesce vantaggiosa quando il carteggio assume considerevoli proporzioni.

Può risultare eccessiva e può convenientemente essere ridotta quando il carteggio di un ufficio sia di minore entità. In questo caso può convenire la soppressione delle categorie e la conservazione delle sole specialità e pratiche.

Per gli uffici, che hanno un numero esiguo di pratiche da trattare, riesce superfluo il riparto in specialità e basta la sola classificazione in pratiche.

§ 49. — Una volta stabilita la classificazione, più non devonsi arrecare modificazioni sostanziali alla medesima, ma se durante l'anno l'esperienza dimostrasse la necessità di aggiungere o di sopprimere qualche categoria, ovvero di mutare in categoria qualche specialità, per lo sviluppo che ha assunto, o può assumere, il capo servizio è autorizzato a farlo. Egli dovrà però dichiararne il motivo con nota da lui sottoscritta, la quale sarà annessa al protocollo.

§ 50. — Tutte le carte relative ad uno stesso argomento, che costituiscono una pratica, sono riunite in fascicolo e racchiuse entro una copertina di carta forte, del modello riportato nell'allegato n. 8 e sulla quale si iscrivono le indicazioni nel modello stesso accennate.

Degli atti relativi a più argomenti si faranno tanti estratti, quanti sono gli argomenti, e ciascun estratto sarà collocato

nel proprio fascicolo, con riferimento all'altro in cui si conserva l'originale.

§ 51. — Di regola, le pratiche sono tenute per ufficio o divisione. Per particolari esigenze, però, il capo servizio, o capo ufficio o capo divisione può stabilire che tutte le pratiche dell'anno in corso o parte di esse, siano conservate dalle singole sezioni, cui compete la loro trattazione.

§ 52. — Man mano che si istituiscono nuove pratiche, si inscrivono sopra la tabella di riparto nelle categorie (allegato n. 3).

Al principiare di ogni anno si rinnovano le copertine delle pratiche e sovra di esse si indica il numero corrispondente della categoria o specialità dell'anno antecedente.

§ 53. — Ogni servizio deve avere due specie di archivi detti l'uno *corrente* e l'altro *generale*.

Archivio *corrente* si intende quello che contiene le carte dell'anno in corso, ed è tenuto per la propria parte da ciascun ufficio.

Archivio *generale* si intende quello ove si tengono ordinate e raccolte tutte le cartelle degli anni precedenti. Ve ne ha uno solo per ciascun servizio ed il capo servizio ne affida la cura ad uno degli uffici.

Il carteggio *riservato personale* è conservato dal titolare; quello *segreto* è conservato a parte con speciali norme.

§ 54. — Nei primi mesi di ogni anno le pratiche dell'anno precedente sono versate all'archivio generale, con i vari registri, che vi si riferiscono.

Queste pratiche sono riunite in pacchi distinti e legati così che nessun documento possa andar smarrito.

Sul dorso del pacco si indicano la categoria, la specialità e le pratiche, che esso contiene.

L'archivio generale viene sistemato in un unico locale, la cui chiave è tenuta da un incaricato di fiducia; egli, senza essere esonerato dalle sue normali mansioni, risponde dell'ordine e della buona tenuta dei documenti affidatigli ad un ufficiale superiore designato dal titolare del comando od ufficio.

§ 55. — Allorchè dagli archivi viene tolta qualche pratica o documento, si pone al suo posto un foglietto di carta in cui si scrive, per memoria, a chi la pratica o documento fu rimesso, con la data della consegna. Detto foglietto si annulla quando la pratica o il documento è restituito.

§ 56. — Nessuno, neppure il capo servizio, può estrarre per uso personale o di terzi, copia di lettere o documenti, Dette copie non possono essere fatte che per motivi di servizio o previa la superiore autorizzazione.

§ 57. — I capi servizio, che avessero alla loro dipendenza uffici distaccati, daranno loro le disposizioni necessarie perchè il carteggio di essi venga tenuto in modo conforme alle norme date dalla presente circolare, introducendo quelle modificazioni e semplificazioni che ravviseranno opportune, a seconda della maggiore o minore importanza dell'ufficio distaccato.

§ 58. — Il carteggio, trascorso un dato numero di anni che varia a seconda della specie di esso (v. norme particolari contenute nell'allegato n. 4), viene eliminato.

Pertanto ogni anno, sotto la responsabilità diretta dei capi dei singoli uffici, sono presi in esame gli atti del carteggio degli anni precedenti agli ultimi cinque, per stabilire quali debbono essere eliminati in base alle vigenti disposizioni.

§ 59. — Il carteggio da eliminarsi, eccezione fatta per quello rivestente carattere di riservatezza, che dovrà essere sempre distrutto, verrà alienato e il ricavato versato a favore dell'erario.

II.

SERVIZIO POSTALE.

I. — Lettere, pieghi e stampe.

Per regolare gli atti del carteggio, nei riguardi del servizio postale, secondo il regolamento generale postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni, si riportano qui appresso le disposizioni che interessano il R. esercito e le norme finora date per l'osservanza delle disposizioni medesime.

A) — Estratto dal regolamento generale postale.

Art. 5 . . . . . .

Per *lettera* s'intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta di uno o più fogli, munita d'indirizzo, che costituisca una corrispondenza attuale fra due o più persone e non ecceda il peso di quindici grammi; salvo quanto, per il peso della corrispondenza ufficiale, è dichiarato nel successivo art. 141.

Per *piego* s'intende, nel senso postale, qualsiasi lettera di peso eccedente quindici grammi e qualsiasi involto di carte, che sia chiuso, o che, anche essendo aperto, contenga in tutto od in parte comunicazioni aventi il carattere di cui al precedente capoverso.

. . . . . .

Art 52. — Per sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo, di cui nell'art. 21 (1) della legge postale (testo unico), s'intendono, oltrechè i loro assimilati dell'esercito o dell'armata, ... anche gli allievi in istituti d'istru-

(1) Art. 21. — Testo unico (modificato col R. decreto 5 aprile 1923, n. 913, e col R. decreto 5 agosto 1927, n. 1416). In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a caporali e soldati in servizio effettivo è di cent 25 se francate e di cent. 50 se non francate. Le lettere non francate, spedite da sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro affrancatura.

zione militare, che provengono già dall'esercito, con grado inferiore a quello di ufficiale e i detenuti in stabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all'esercito od all'armata con grado ugualmente inferiore a quello di ufficiale.

Art. 54. — Per poter essere ammesse a profittare dell'agevolazione di tassa, di cui nella seconda parte dell'articolo 21 della legge postale (testo unico), le lettere non francate di sottufficiali, caporali e soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata, dirette alle rispettive famiglie (moglie, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle) debbono recare, a tergo dell'indirizzo, l'indicazione del cognome, nome e grado dei mittenti e dei corpi cui essi appartengono ed essere rimesse agli uffici di posta di partenza per mezzo di appositi incaricati dei comandi dei corpi stessi od altri reparti, in buste chiuse, colla soprascritta: « Lettere non francate di militari di truppa ». Le buste medesime debbono essere munite del bollo di ufficio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli uffici postali, cui le lettere sono consegnate, vi appongono, come contrassegno di riconoscimento, apposito bollo.

Per le truppe in campagna la facilitazione di cui sopra s'intende estesa a tutte le corrispondenze consegnate agli uffici di posta militare, se esistono, e munite dei bolli di questi.

Se mancano uffici di posta militare, sono applicabili le norme di cui sopra.

Eguale facilitazione è accordata alle corrispondenze impostate a bordo delle regie navi da guerra e munite del bollo di queste.

Art. 55 (modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424).

Il disposto dell'art. 56 (1) della legge postale (testo unico) è applicabile alle corrispondenze ordinarie di ogni spe-

(1) Art. 56 (modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424). Le lettere indirizzate dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato ad altri uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati, sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

cie, regolarmente contrassegnate dagli uffici speditori (*a totale carico del bilancio dello Stato*). È applicabile anche alle corrispondenze raccomandate, comprese quelle accompagnate con *ricevute di ritorno*.

Art. 125. — Le norme e le tariffe risultanti dalle leggi postali e dal presente regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno, sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi domini italiani in Africa e fra questi (1).

Così pure lo sono a quelle cambiate con località straniere, ove esistano uffici postali nazionali e fra le località stesse, colla mediazione dei detti uffici, in quanto tali tariffe non risultino più gravose di quelle, di cui nel successivo art. 1...

. . . . . .

Art. 140 (modificato in conformità di quanto dispone l'articolo 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424). I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistano uffici postali nazionali . . . .

. . . . . .

Il carteggio degli uffici statali a totale carico dell'erario ammesso, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che gli uffici stessi dirigono ai podestà o ad altri uffici, ugualmente a carico completo dell'erario, con i quali si trovino in relazione necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel carteggio degli uffici statali a totale carico dell'erario, ammesso, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare in esenzione delle tasse postali, sono compresi gli avvisi di pagamento all'indirizzo dei debitori o creditori verso lo Stato.

Art. 141. — . . . . . .

Nel carteggio ufficiale s'intende per *lettera* qualunque comunicazione che non superi il peso di trenta grammi.

Il peso dei pieghi può salire fino a cinque chilogrammi, salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

---

(1) Le tariffe interne sono anche applicabili nei rapporti con la Repubblica di S. Marino, con tutte le colonie italiane, con le Isole italiane dell'Egeo e, limitatamente alle corrispondenze, anche con l'Albania, per la quale, però, il porto è di 20 anzichè di 15 grammi.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili, ma, se trattisi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

Art. 142. — Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, tranne quello di cui nel successivo art. 150, deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma, fatta in precedenza conoscere al locale ufficio di posta.

I bolli per contrassegno debbono essere della forma prescritta dal ministero delle comunicazioni ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

La facoltà di fare il contrassegno a mano può essere delegata dai capi di servizio ai loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi, informandone l'ufficio di posta.

Art. 144. — I presidenti delle Camere legislative quando trovansi fuori della capitale ed i capi degli uffici centrali e degli uffici direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere in esenzione . . . . . rispettivamente colle presidenze delle Camere stesse e cogli uffici da essi diretti.

Art. 145. — Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità od agli uffici destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

. . . . . .

c) per il carteggio diretto ad autorità o ad ufficiali pubblici in giro per le loro attribuzioni od in missione, ma con l'aggiunta dell'indicazione delle rispettive qualità;

. . . . . .

d) per quello che i capi degli uffici centrali e degli uffici direttivi, provinciali e circondariali ricevono dagli ufficiali stessi, quando trovansi fuori residenza;

. . . . . .

g) per gli avvisi di pagamento diretti a debitori e creditori verso lo Stato.

Art. 146. — La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogramma.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'ufficio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal ministero di grazia e giustizia o da quello degli affari esteri, contenenti somme ed oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità di invio;

g) per i bollettini e per gli annuari pubblicati dalle amministrazioni centrali, per gli atti del Governo e pei fogli periodici delle prefetture, di cui nella legge del 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª), esclusa la spedizione di uno stesso oggetto in quantità notevoli, nei sensi del primo capoverso del presente articolo;

h) pei libri che le Regie procure spediscono alle biblioteche governative e che le biblioteche stesse scambiano fra loro o con istituti di istruzione superiore o secondaria, o che questi scambiano ugualmente fra loro;

i) per i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di tesoreria.

Oltre il caso previsto nel precedente paragrafo *e*) è ammessa la spedizione di monete, per un peso complessivo non superiore a 200 grammi.

I rotoli, tubi e pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere formati in modo da non poter recare guasto alle altre corrispondenze, con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'amministrazione delle poste.

I campioni di liquidi o di materie grasse debbono essere formati nei modi prescriti dall'art. 95 (1).

Art. 147. — . . . . . .

Le corrispondenze, qualunque ne sia la forma, spedite dalle presidenze del Senato e della Camera dei deputati, oppure da uffici governativi ed ammessi a circolare in franchigia o in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, avere corso del pari in raccomandazione, senza tassa, quando contengano carte di molta importanza.

L'amministrazione delle poste può esigere che le richieste siano fatte in iscritto ed in due esemplari, uno dei quali è restituito ai richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

Art. 148 (modificato col R. decreto 8 novembre 1914 numero 1341.)

Indipendentemente dal disposto dell'art. 54 (2) della legge postale (testo unico), per la trasmissione dei fondi dello

---

(1) Si riportano in stralcio le disposizioni dell'art. 95:

I liquidi, gli olii, le materie grasse facili a liquefarsi devono essere chiusi in boccette di cristallo ermeticamente turate. Ogni boccetta deve essere posta in una scatola di legno fornita di segatura di legno, bambagia o materia spugnosa, in quantità sufficiente per assorbire il liquido in caso di rottura della boccetta. La scatola, infine, deve alla sua volta essere chiusa in un astuccio di metallo o di legno con coperchio a vite, ovvero di cuoio spesso e resistente. Quando si faccia uso di blocchi di legno perforato di almeno millimetri due e mezzo di spessore nella parte più debole, sufficientemente rivestiti all'interno di materie assorbenti e provvisti di coperchio, non è necessario che tali blocchi vengano chiusi in un secondo astuccio.

Le materie grasse non facili a liquefarsi, come gli unguenti, il sapone tenero, le resine ecc., il cui trasporto presenta minori inconvenienti, devono essere poste dentro un primo involucro (scatola, sacchetto di tela, di cartapesta, ecc.) incluso alla sua volta in una seconda scatola di legno, di metallo o di cuoio resistente e spesso.

(2) Art. 54. — La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla posta, secondo accordi speciali fra i ministeri competenti.

Stato, le corrispondenze, menzionate nell'articolo precedente, che contengono valori, possono essere spedite con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate, con esenzione di tasse. Le corrispondenze che contengono documenti di carattere riservato od eccezionalmente importanti e non duplicabili, spedite da autorità ed uffici governativi ad altre autorità od uffici coi quali hanno diritto di corrispondenze in esenzione di tasse, possono aver corso come assicurate del valore convenzionale di lire 100.

È vietato di spedire in via ordinaria carte di valore . . .

Art. 149. — Nel caso di smarrimento o manomissione di corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Art. 150 (modificato in conformità di quanto dispongono gli articoli 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407 e 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424). — Le corrispondenze indirizzate da uffici non a totale carico dell'erario o da corpi morali alle presidenze delle Camere legislative, ad autorità o ad uffici statali a totale carico dell'erario, debbono essere completamente francate, e non essendolo non hanno corso e sono respinte ai mittenti; quelle che per errore avessero avuto corso debbono dagli uffici di transito o di destinazione essere respinte all'ufficio di origine.

Quelle di privati per le presidenze, per le autorità o per gli uffici dianzi indicati (*a totale carico dell'erario*) che non siano state francate, sono sottoposte invece alle tasse normali.

Quando la tassa di corrispondenze non francate indirizzate come sopra superi una lira, i destinatari sono liberi di rifiutarle, anche dopo averle aperte; nel qual caso tali corrispondenze sono chiuse nuovamente dagli uffici di posta e rimandate ai mittenti, che non possono ricuperarle senza pagarne le tasse.

. . . . . .

Art. 151. — Le corrispondenze senza francatura cambiate fra uffici governativi, cui non competa esenzione (quando non siano, cioè, a totale carico dell'erario), oppure spedite

sotto forme non ammissibili, o con contrassegni irregolari, e così pure quelle che contengono oggetti esclusi, a seconda dell'art. 146, non hanno corso.

Le corrispondenze invece, pure senza francatura, indirizzate da autorità o da uffici governativi a *totale carico dell'erario,* ad uffici, a corpi morali, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione, hanno corso come ordinarie, ma sono sottoposte al trattamento speciale, di cui nell'articolo 56 della legge postale (testo unico) (1).

Le corrispondenze, infine, della natura di cui nel paragrafo precedente, spedite da uffici non compresi nella designazione di cui sopra, sono sottoposte alle tasse normali.

Tutte le corrispondenze che giusta il presente articolo non possono avere corso, sono restituite ai mittenti.

Quelle, che avessero avuto corso per errore, sono distribuite senza tassa, compilando appositi verbali da essere rimessi al ministero delle comunicazioni.

Le corrispondenze spedite con contrassegno di uffici governativi all'indirizzo di regi agenti diplomatici e consolari all'estero, se non sono regolarmente francate, non hanno corso e debbono restituirsi ai mittenti.

Art. 152 e 153 — sono sostituiti dalla seguente legge 14 giugno 1928, n. 1394:

« Art. 1. — Ha corso in esenzione dalle tasse postali il « carteggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato « ai podestà dalle amministrazioni centrali dello Stato e « dalle altre autorità ed uffici statali, la cui giurisdizione « od ingerenza sia esercitata nel territorio dei comuni de- « stinatari.

« Art. 2. — Il carteggio ufficiale, regolarmente contrasse- « gnato, scambiato fra i podestà o da questi diretto agli uf- « fici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio « dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tas- « se di francatura stabilite per le corrispondenze private. « La francatura di tale carteggio è obbligatoria. Ove il car- « teggio stesso non sia regolarmente francato, non ha corso, « ed è restituito ai mittenti.

---

(1) Vedi nota dell'art. 55 del regolamento generale postale.

« La riduzione di tassa, di cui al presente articolo, non si « estende ai diritti di raccomandazione e di assicurazione, « ed a quelli di invio per espresso, per posta pneumatica o « per posta aerea.

« Art. 3. — Tutte le precedenti disposizioni in materia « di tasse postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate ».

Art. 154 (modificato per virtù dell'art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578).

Qualora gli ufficiali di posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche piego spediti con contrassegno ufficiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, siano totalmente o in parte d'interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad operarne o a farne operare l'apertura in loro presenza.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun piego si compila apposito verbale, che deve indicarne la provenienza, la data, il mittente ed il destinatario.

Se vi si trovano corrispondenze che trattino d'interessi privati in tutto o in parte, oppure oggetti di spedizione abusiva, i destinatari debbono richiudere le lettere o i pieghi, imprimervi il proprio suggello e restituire le une o gli altri agli uffici predetti, per l'invio al ministero delle comunicazioni, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'art. 58 (1) della legge postale (testo unico), quando ne sia il caso.

Se invece non si trovino corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, i destinatari ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli uffici postali, e questi mandano al ministero i soli verbali.

Art. 155. — Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nei casi previsti dall'articolo pre-

---

(1) Art. 58 (modificato con l'art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578):

Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria di lire 200. Per tali contravvenzioni non sono ammesse transazioni in via amministrativa.

La relativa sentenza di condanna sarà pubblicata nel bollettino del ministero delle comunicazioni (amministrazione delle poste e dei telegrafi) ed in quello del ministero, da cui dipende il responsabile della contravvenzione.

cedente, l'ufficio di posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'ufficio mittente, affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e, nel caso, dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

B) NORME ESECUTIVE.

1) *Carteggio ufficiale in esenzione di tassa.*

§ 1. — I comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari ammessi alla esenzione dalle tasse postali sono quelli indicati nell'allegato n. 5, nell'apposito elenco intestato al ministero della guerra.

§ 2. — I bolli per contrassegnare la corrispondenza debbono essere di forma ovale e delle dimensioni di millimetri 29 in altezza e di mm. 44 in larghezza. Debbono recare nella parte superiore lo stemma dello Stato, conforme al tipo fissato col R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, e nell'ovale la leggenda: « RR. Poste » seguita dalla indicazione dell'ufficio mittente, come nel seguente modello:



I bolli sono custoditi sotto la personale responsabilità dell'aiutante maggiore in 1ª o di chi ne fa le veci.

§ 3. — I pieghi della corrispondenza ufficiale saranno dai comandi, corpi ed uffici militari spediti in *assicurazione* (art. 148 del regolamento generale) ogni qualvolta occorra loro di trasmettere ad altre amministrazioni titoli od oggetti rappresentanti un valore effettivo di qualche importanza.

Siccome, però, in caso di smarrimento di pieghi assicurati senza pagamento di tassa, l'amministrazione postale non è tenuta, ai sensi dell'art. 149 del precitato regolamento, a corrispondere alcuna indennità, le amministrazioni militari avvertiranno di non servirsi di tale mezzo quando l'importanza della somma o degli oggetti di valore sia tale da consigliare piuttosto l'assicurazione ordinaria con pagamento della tassa.

§ 4. — I pieghi da assicurare saranno chiusi in buste solide e suggellate con tanti suggelli in ceralacca (non meno di cinque), quanti ne occorrono per garantirne il contenuto, e recheranno sull'indirizzo anche l'indicazione del valore inclusovi, con la formula « *Valore assicurato L.* . . . . . ».

Gli oggetti non cartacei dovranno essere spediti mediante scatolette od astucci involtati per intiero in tela, od in carta-tela coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.

§ 5. — Le corrispondenze che contengono documenti di carattere riservato o eccezionalmente importanti e non duplicabili o di difficile duplicazione, saranno spedite senza tassa in pieghi assicurati per il valore convenzionale di lire 100, a termine dell'articolo 148 del regolamento suaccennato.

Per tali corrispondenze non è obbligatoria l'apposizione dei suggelli a ceralacca; esse, inoltre, non devono portare esternamente la dicitura « riservato ».

§ 6. — Per ottenere l'assicurazione, i pieghi saranno presentati agli uffici postali con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali verrà poi restituito con dichiarazione di ricevuta, agli esibitori. Per siffatte richieste potranno anche essere adoperati moduli appositi, che si forniscono, a chi ne faccia domanda, dagli stessi uffici postali.

§ 7. — Le carte di importanza, ma non rappresentanti valore effettivo o monetario, e non rivestenti il carattere di quelle contemplate al § 5, saranno spedite in pieghi *raccomandati*, secondo le norme dell'articolo 147 del regolamento citato.

Essendo, però, assai difficile che carte della corrispondenza ufficiale, anche se spedite in via ordinaria, vadano smarrite, la raccomandazione deve essere limitata ai casi in cui sia necessario fornire la prova della effettuata spedizione.

La spedizione di certificati di iscrizione ai ruoli, dei fogli matricolari, degli stati di servizio e dei fogli di congedo illimitato, nei casi previsti dai paragrafi 416 e 495 del regolamento sul reclutamento, deve, però, essere fatta in pieghi raccomandati, come è prescritto dal regolamento stesso.

§ 8. — Ogni comando od ufficio mittente provvede ad iscrivere nei registri mod. 22 F. A. le raccomandate da spedire, presentandole poi agli uffici postali col cartellino indicante il numero già incollato su ciascuna di esse. Inoltre, l'ente speditore dovrà presentare, insieme con le raccomandate già registrate, anche la distinta di esse, esattamente redatta in un solo esemplare, sulla quale dovrà essere riportato il numero di ciascuna raccomandata, distinta che dovrà rimanere allegata agli atti dell'ufficio di impostazione.

L'impiegato accettante controllerà il quantitativo degli oggetti presentati e rilascerà ricevuta sullo stesso registro mod. 22 F. A., che rimarrà in custodia alla autorità militare mittente.

§ 9. — L'esenzione dalle tasse postali non riguarda le ricevute di ritorno e gli espressi, per i quali servizi, quando siano richiesti, deve essere corrisposto il diritto relativo.

2) *Carteggio delle autorità militari con uffici non aventi titolo alla esenzione e con privati.*

§ 10. — Il carteggio di pubblico servizio dei corpi, uffici e stabilimenti militari diretto ad altri uffici, corpi morali ed istituti con i quali non abbiano diritto a corrispondere in esenzione di tassa, o a privati, è ammesso alle facilitazioni di cui all'art. 55 del regolamento generale postale, vale a dire che le lettere non francate sono sottoposte, a carico dei destinatari, alla sola tassa che sarebbe occorsa, per la loro francatura preventiva.

Sono però esclusi, in ogni caso, le lettere e i pieghi assicurati.

§ 11. — Le corrispondenze dirette ad uffici, istituti o corpi morali ai quali non competa esenzione, o a privati, possono pure essere spedite in *raccomandazione* e può essere chiesta per esse la ricevuta di ritorno, quando sia necessaria la prova della fatta comunicazione. In tali casi il diritto di raccomandazione e la tassa della ricevuta di ritorno sono poste a carico dei destinatari.

§ 12. — Nelle richieste di certificati, estratti matricolari, ecc., che le autorità fanno agli archivi di Stato, deve sempre indicarsi l'oggetto per cui le richieste stesse sono fatte.

§ 13. — Allo scopo di distogliere il meno possibile i militari dell'arma dei carabinieri reali dal loro speciale servizio, le comunicazioni a militari in licenza o in congedo o a privati vanno fatte per posta.

Si deve usufruire del tramite dei carabinieri reali solo nei casi di speciale urgenza o importanza.

Nei casi eccezionali, in cui la trasmissione avvenga per il tramite della stazione dei carabinieri reali, il comandante di questa, ogni qualvolta il destinatario in congedo rivesta un grado superiore al suo, deve, nei limiti del possibile, per ragioni di deferenza, effettuare di persona il recapito del piego.

§ 14. — Sulle buste e sui pieghi diretti alla presidenza della unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e organi dipendenti, oltre all'apposizione del bollo in franchigia, dovrà essere sempre indicato: « Francatura a carico del destinatario » (art. 56 legge postale).

§ 15. — In conseguenza delle preaccennate facilitazioni, i corpi, uffici e stabilimenti militari dovranno astenersi dall'affrancare le lettere e i pieghi diretti a privati, avvertendo, però di fare uso per dette corrispondenze di carta adatta per non oltrepassare, senza necessità, il massimo del peso consentito per una lettera semplice (15 grammi) o per un piego di carte manoscritte (200 grammi) ecc., e di usare la forma del piego sotto fascia quando trattisi di carte che eccederebbero il peso della lettera semplice.

Nello stesso modo si regoleranno per rispondere a tutte le domande di militari in congedo e di altri privati per informazioni o ricorsi nell'interesse esclusivo dei richiedenti.

Quando, invece, si tratti di comunicazioni di interesse diretto del servizio militare — sempre che non debbano essere fatte, a tenore delle disposizioni in vigore, per mezzo del podestà — si farà uso di lettere affrancate.

§ 16. — Le comunicazioni, trasmissioni e richieste di informazioni relative a militari di truppa in congedo illimitato, in licenza o ricoverati in ospedali civili, anzichè ai comandi dei distretti militari, devono, di massima, essere rivolte dai comandi di corpo e reparto ai podestà dei comuni, dove detti militari si trovano.

§ 17. — Per le comunicazioni, che siano da fare ad ufficiali in congedo, i comandi, corpi e distretti spediranno le lettere o i pieghi direttamente agli interessati secondo le norme del paragrafo precedente.

Quando si tratti di affari di speciale importanza, pei quali siano necessarie maggiori guarentigie di recapito e si richieda sollecito e sicuro riscontro, o si tratti della consegna di sunti di decreti o di altri documenti, dei quali occorra la prova della fatta trasmissione, le lettere ed i pieghi dovranno essere spediti ai destinatari in raccomandazione e con richiesta di *ricevuta di ritorno*. Anche le maggiori tasse postali dovute in questi casi sono pagate dalle amministrazioni mittenti, se le comunicazioni sono d'interesse diretto del servizio militare, o vengono lasciate a carico dei destinatari, se le comunicazioni non hanno tale carattere.

§ 18. — Quando non si conosce con sufficiente precisione l'indirizzo dei destinatari, le corrispondenze dirette ad ufficiali in congedo saranno inviate, in pieghi chiusi o sotto fascia, secondo i casi, al comando, corpo o distretto, che tiene a ruolo i detti ufficiali, con semplice elenco d'accompagnamento, sul quale sarà indicato se le comunicazioni siano, o non, d'interesse del servizio, come pure, ove occorra, se debbano essere spedite in raccomandazione e con richiesta di *ricevuta di ritorno*. Se le comunicazioni sono di interesse del servizio, i pieghi saranno già muniti, per cura dei mittenti, dei relativi francobolli, avendo presente, per la tassa di francatura, la circostanza che i pieghi dovranno essere impostati alla sede del comando, corpo o distretto da cui sono trasmessi.

Completato l'indirizzo sulla soprascritta, i comandi, corpi o distretti ora accennati provvederanno per la impostazione dei pieghi, lasciando senza affrancatura quelli la cui tassa, per la natura delle comunicazioni che contengono, debba essere a carico del destinatario.

Per i pieghi affrancati diretti ad ufficiali, nel luogo ove ha sede il comando, corpo o distretto, che li tiene a ruolo, e che risultino invece dimoranti altrove, lo stesso comando, corpo o distretto, vi aggiungerà, quando occorra, i francobolli necessari per riparare alla insufficiente francatura, conteggiando la spesa a proprio carico.

Le ricevute di ritorno ritirate saranno tosto trasmesse al comando, corpo o distretto mittente.

In nessun altro caso, all'infuori di quello della mancanza di indirizzo preciso, potranno essere fatte comunicazioni agli ufficiali in congedo per mezzo degli enti suaccennati.

§ 19. — Per il recapito dei pieghi ad ufficiali in congedo dimoranti alle sedi dei comandi, corpi o distretti che li tengono a ruolo, questi potranno pure valersi di piantoni d'ufficio; ma soltanto in casi eccezionali, quando, cioè, si tratti di comunicazioni d'urgenza che non potessero pervenire in tempo ai destinatari se fatte per mezzo della posta.

§ 20. — Per la corrispondenza con gli ufficiali in congedo residenti all'estero si osserveranno le speciali disposizioni date al riguardo dai comandanti di corpo d'armata.

§ 21. — Norme analoghe a quelle indicate nei paragrafi precedenti saranno pure osservate per le comunicazioni che dai distretti e dai corpi debbano farsi a uomini di truppa in congedo.

§ 22. — Perchè i destinatari delle lettere e dei pieghi sotto fascia loro indirizzati dagli uffici militari possano essere ammessi al pagamento della sola tassa di francatura, è necessario che le lettere e i pieghi portino all'esterno il contrassegno stabilito per la corrispondenza in esenzione (bollo di cui al § 2, o, pei riparti che ne sono sprovvisti, firma del comandante del riparto).

§ 23. — Per le comunicazioni da farsi dagli ospedali militari alle famiglie dei militari gravemente ammalati (pa-

ragrafo 343 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale), quando non si creda opportuno di valersi dei podestà, si dovrà sempre far uso di lettere affrancate.

§ 24. — La corrispondenza diretta ai consoli all'estero, a comandi di navi in viaggio e ad altri agenti nazionali fuori del Regno dovrà essere sempre affrancata, perchè, sebbene la relativa spesa vada a carico delle amministrazioni mittenti, sarà per altro un introito della posta italiana e costituirà così per l'erario una semplice partita di giro; mentre se la corrispondenza non è affrancata, essa viene tassata all'ufficio d'arrivo, con profitto delle amministrazioni dei paesi di destinazione.

3) *Pieghi raccomandati ed assicurati diretti a militari.*

§ 25. — I sottufficiali portalettere dei corpi, uffici o distaccamenti debbono ritirare dagli uffici postali, oltre le corrispondenze ordinarie e raccomandate (art. 356 del regolamento di disciplina) anche le lettere o i pieghi assicurati, ma solo quando però i destinatari — siano essi ufficiali o uomini di truppa — ne diano l'incarico rimettendo loro i corrispondenti *avvisi di arrivo*.

Le lettere ed i pieghi assicurati possono altresì essere ritirati presso gli uffici postali direttamente dai destinatari, comprovando la loro identità personale con le ordinarie norme stabilite per gli altri cittadini, oppure presentandosi — se uomini di truppa — muniti di analoga dichiarazione del comandante della compagnia ed accompagnati dal sottufficiale portalettere. La dichiarazione constatante l'identità personale sarà pure avvalorata — tranne pei distaccamenti che non ne siano provvisti — dal bollo d'ufficio del corpo o distaccamento.

§ 26. — Per il ritiro delle corrispondenze raccomandate ed assicurate, i sottufficiali portalettere presenteranno apposito *registro mod.* 2018 (Cat. 1931), sul quale l'ufficiale di posta descriverà le singole lettere od i pieghi.

Dovendo far prova della regolarità delle consegne il registro avrà i fogli numerati e contrassegnati dall'aiutante maggiore.

I registri esauriti saranno conservati nell'archivio del corpo per non meno di cinque anni.

§ 27. — Le lettere ed i pieghi raccomandati ed assicurati ritirati dagli uffici di posta, saranno dal portalettere rimessi direttamente ai destinatari, ritirandone ricevuta sul *registro mod.* 2918 (Cat. 1931).

Se i destinatari sono uomini di truppa, la rimessione sarà fatta nel luogo e nell'ora destinati dal comandante del corpo o distaccamento, alla presenza di un ufficiale della compagnia, il quale apporrà pure la sua firma nel registro, accanto a quella del ricevente.

§ 28. — Per il ritiro dagli uffici di posta delle lettere e dei pieghi assicurati, il portalettere deve altresì presentare il corrispondente *avviso d'arrivo* ricevuto dal destinatario, già munito della firma di questo e controfirmato, se trattasi di uomini di truppa, da un ufficiale della compagnia.

§ 29. — Sarà cura degli aiutanti maggiori di verificare di frequente il *registro mod.* 2918, per assicurarsi che le lettere e i pieghi raccomandati ed assicurati vengano consegnati ai destinatari senza ritardo.

§ 30. — La responsabilità del recapito dei pieghi raccomandati ed assicurati diretti a militari di truppa, dal momento che dagli uffici di posta sono regolarmente rimessi ai sottufficiali portalettere, passa per intero all'amministrazione militare. Spetta perciò a questa, in caso di perdita, di dar esito ai reclami, senza alcuna ingerenza delle autorità postali, salvo, beninteso, all'amministrazione militare di rivalersi verso gli ufficiali responsabili e verso i sottufficiali portalettere, che, ciascuno per la parte loro, avessero mancato di osservare qualcuna delle norme stabilite per il ritiro e la consegna di tali corrispondenze.

4) *Corrispondenze dei militari di truppa colle loro famiglie.*

§ 31. — I sottufficiali, caporali e soldati che nelle corrispondenze colle loro famiglie intendano valersi delle facilitazioni di cui all'articolo 54 del regolamento generale postale, consegneranno le lettere non francate al sottufficiale

delegato dal comando di compagnia il quale, accertatosi che a tergo dell'indirizzo esse abbiano l'indicazione del cognome, nome, grado e corpo di chi le spedisce, le rimetterà all'ora del rapporto giornaliero, all'ufficiale incaricato di ritirarle.

Questi le riunisce e chiude nell'apposita busta, sulla quale sarà apposto il bollo d'ufficio, e fatta l'indicazione: « *lettere non francate di militari di truppa* », e consegna quindi il piego al sottufficiale portalettere per essere recapitato all'ufficio postale.

§ 32. — È incaricato del ritiro delle lettere non francate;

a) nei reggimenti, l'aiutante maggiore di settimana;

b) nei battaglioni distaccati, l'aiutante maggiore del battaglione;

c) nei distaccamenti che non hanno aiutante maggiore, un ufficiale delegato dal comandante del distaccamento.

§ 33. — Nei distaccamenti sprovvisti di bollo d'ufficio l'ufficiale incaricato, dopo ritirate le lettere e chiusele nell'apposita busta, dovrà presentare questa alla firma del comandante.

§ 34. — Nelle stazioni dei carabinieri e nei distaccamenti comandati da graduati di truppa, il comandante della stazione o del distaccamento disimpegnerà egli stesso gli incarichi affidati nei precedenti paragrafi ai sottufficiali ed agli ufficiali.

§ 35. — In tutti i corpi, uffici, istituti o stabilimenti militari nei quali non siano interamente applicabili le precedenti prescrizioni, si provvederà per cura dei rispettivi capi con ordini informati alle prescrizioni stesse.

§ 36. — Le corrispondenze spedite con le suesposte modalità, non francate od insufficientemente francate, vengono assoggettate, a carico dei destinatari, alle semplici tasse di francatura, sotto deduzione del valore dei francobolli eventualmente appostivi.

Le corrispondenze invece impostate nei modi normali, anche se recano a tergo l'indicazione del nome cognome e gra-

do del mittente e del reparto militare cui esso appartiene, non godono di alcuna riduzione di francatura; esse sono quindi sottoposte, qualora non francate o francate insufficientemente, ad una tassa, a carico del destinatario, pari al doppio della tassa di francatura nel primo caso, ed eguale al doppio dell'importo dei francobolli mancanti nel secondo caso.

§ 37. — Nella spedizione di periodici e giornali è vietato includere scritti; i contravventori sono passibili di ammenda da L. 5 a L. 50 e del deferimento all'autorità giudiziaria.

5) *Lettere dirette ad operai addetti a stabilimenti ed uffici militari.*

§ 38. — Le lettere dirette agli operai *civili* addetti a stabilimenti ed uffici militari non sono ammesse alla francatura di favore stabilita per gli uomini di truppa.

Epperò, nel caso che recassero il solo francobollo da 25 centesimi, saranno tassate per francatura insufficiente.

§ 39. — Avvenendo che per imperfetta formulazione dell'indirizzo giungano così tassate anche lettere dirette ad operai *militari*, cioè ad uomini di truppa in servizio, la tassazione sarà annullata.

Basterà a quest'uopo che i destinatari restituiscano le buste delle lettere all'ufficio postale, esibendo, per l'accertamento della loro qualità di militari, il proprio libretto personale, oppure presentando le buste munite della dichiarazione seguente:

Militare

L'ufficiale delegato:

(*firma*).

(Bollo)

I direttori degli stabilimenti e capi d'ufficio potranno pertanto incaricare di queste attestazioni uno degli ufficiali od impiegati da essi dipendenti.

II. — Vaglia postali.

Per regolare il servizio dei vaglia postali, secondo il regolamento generale postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni, si riportano qui appresso le modificazioni che interessano il R. esercito, nei riguardi del predetto servizio, e le norme finora date per l'osservanza delle disposizioni medesime.

A) Nuovo ordinamento del servizio dei vaglia postali interni a tassa.
(R. decreto 10 settembre 1923, n. 2376).

Art. 1. — Qualsiasi persona può depositare in qualunque ufficio di posta una somma di denaro, nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento, allo scopo di ottenere l'emissione di un vaglia pagabile nell'interno del Regno dall'ufficio di destinazione indicato all'atto dell'emissione, entro il mese successivo a quello della emissione stessa.

Art. 2. — I moduli per l'emissione del vaglia ordinario sono in vendita al prezzo di cent. 10 presso gli uffici postali ed i rivenditori all'uopo autorizzati.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

fino a L. 25	cent.	40
oltre L. 25 fino a L. 50	»	80
oltre L. 50 fino a L. 100	Lire	1,20
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2 —

aggiungendo successivamente centesimi 50 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Art. 3. — Per i vaglia di somme non superiori a L. 25 a favore di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti dell'armata e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, presenti al corpo, la tassa di emissione dei vaglia è ridotta a soli centesimi 20.

Art. 4. — Il mittente di un vaglia postale può chiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'art. 2 e quella per la trasmissione del telegramma, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 50.

Art. 5. — È ammessa la rispedizione dell'importo del vaglia da un luogo ad un altro a favore del medesimo destinatario.

Alla rispedizione si provvede con la emissione di un nuovo vaglia e la relativa tassa è detratta dall'importo del vaglia originario.

Nel caso in cui, detraendo dall'importo del vaglia originario la tassa del taglio cui appartiene l'importo stesso, si verifichi che la somma risultante appartiene a taglio minore, si applica la tassa indicata per questo ultimo.

B) Regolamento per il servizio dei vaglia.

(R. decreto 12 maggio 1924, n. 968).

Art. 4. — I vaglia a cassa cambiati fra gli uffici del Regno e fra questi e la Repubblica di S. Marino, non possono essere d'importo inferiore ad una lira, nè superiore a lire 1000 ciascuno, fatta eccezione per i vaglia emessi in rimborso di effetti di commercio, che possono raggiungere l'importo di lire 5000, e per quelli emessi in rimborso di assegni, che possono raggiungere il limite di L. 3000.

Per i vaglia da e per le colonie, il limite è stabilito con decreto del ministero, emanato d'intesa con quello delle colonie.

Art. 5. — Fino a prova in contrario, le ricevute delle somme depositate fanno fede in caso di perdita dei vaglia corrispondenti, od in caso di discordanza fra l'importo da esse risultante e quello segnato sui titoli.

Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, fanno fede le scritture dell'amministrazione.

Art. 6. — Tutti i vaglia interni, siano a tassa che di servizio, sono pagabili entro il mese della emissione ed in quello successivo, fatta eccezione per quelli tratti da o su uffici

coloniali, che sono esigibili nel mese della emissione e nei quattro seguenti.

Trascorsi tali periodi di validità, i vaglia si considerano scaduti, e non se ne può riscuotere l'importo se non mediante il loro rimborso da parte del ministero, semprechè i titoli stessi non siano prescritti, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

I vaglia scaduti, ma non smarriti, sono rimborsabili a favore dei destinatari, dei giratari o dei cessionari, ovvero dei loro eredi ed altri aventi causa.

Quelli smarriti si rimborsano a favore dei mittenti, o, su richiesta di questi, a favore dei destinatari. Si rimborsano anche a favore dei giratari o dei cessionari o loro eredi, purchè i medesimi provino, in modo inoppugnabile, la loro qualità.

Il rimborso avviene mediante mandati emessi sui conti correnti postali.

Art. 7. — I vaglia interni di ogni specie non riscossi, nè regolarmente reclamati entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui furono emessi, cadono in prescrizione, ed il loro importo è devoluto a beneficio dell'erario.

Art. 10. — I mittenti dei vaglia a tassa hanno facoltà di sostituire il proprio indirizzo a quello dei destinatari di vaglia a loro richiesta accettati od emessi dagli uffici, se i titoli non siano ancora passati in spedizione.

I vaglia ordinari, dopo accettati, non si annullano nè possono avere altre modificazioni oltre quella indicata al precedente capoverso.

Art. 11. — I vaglia ordinari sono stampati su fogli sciolti di carta filigranata, hanno il valore di 10 centesimi ciascuno, ed a tutti gli effetti sono considerati come le altre carte valori.

Essi si compongono di una prima parte (*A*) in funzione di controllo dell'importo del titolo; di una seconda parte (*B*) che costituisce il vaglia vero e proprio, e di una terza riservata al mittente per scrivervi una breve corrispondenza diretta al destinatario.

Art. 12. — Le ricevute (a madre e figlia) da rilasciarsi ai mittenti dei vaglia ordinari, sono numerate progressivamente da 1 a 100, e sono raccolte in fascicoli.

Art. 14. — I vaglia ordinari debbono essere presentati agli uffici già scritturati dai mittenti, ma gli uffici hanno l'obbligo di prestarsi a scritturarli se di ciò siano richiesti, a meno che si tratti di vaglia presentati contemporaneamente, dalla stessa persona, in numero superiore a cinque, nel quale caso i titoli debbono essere preventivamente riempiti ed esibiti descritti su distinte (*omissis*).

È vietato di dar corso a titoli che presentino abrasioni o correzioni di qualsiasi genere.

Art. 15. — È consentito che, verso il pagamento delle relative tasse, i vaglia ordinari siano spediti con ricevuta di ritorno, o accompagnati da avviso di pagamento.

È pure consentito che i vaglia ordinari siano recapitati al destinatario per espresso, purchè i mittenti vi applichino lo speciale francobollo in uso pel servizio delle corrispondenze.

Art. 16. — Gli uffici spediscono i titoli, chiusi in busta, direttamente agli uffici di destinazione.

Art. 17. — Il mittente di un vaglia ordinario può esigere che questo sia pagato soltanto mediante la garanzia della girata, di cui all'articolo 24, nel quale caso egli deve sbarrare a penna con una linea trasversale le due parti A e B del titolo, dal lato dell'indirizzo.

Art. 18. — I vaglia telegrafici sono redatti esclusivamente dagli uffici che li emettono, su moduli speciali, non aventi carattere di carte valori e composti della matrice, del telegramma vaglia, della conferma e della ricevuta (*omissis*).

Art. 19. — I mittenti dei vaglia telegrafici hanno facoltà di aggiungere o fare aggiungere, al testo del telegramma vaglia, comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari, pagando la tassa telegrafica stabilita dalle tariffe in vigore, in aggiunta alle tasse proprie del vaglia.

E' anche in facoltà dei mittenti di chiedere che tali vaglia abbiano corso d'urgenza, con collazionamento o con avviso di ricevimento purchè paghino le relative sopratasse.

Art. 22. — Gli uffici di destinazione che ricevono i vaglia ordinari a tassa, dopo avere accertata la loro regolarità, se-

parano la parte A dalla parte B, conservando la prima e facendo recapitare la seconda al destinatario, come corrispondenza ordinaria.

Quando tale recapito, per qualsiasi motivo, non si possa effettuare, la parte B si rinvia al mittente.

Art. 23. — I vaglia telegrafici sono recapitati ai destinatari a cura degli uffici del telegrafo, i quali rimettono i telegrammi avviso corrispondenti agli uffici postali di destinazione (*omissis*).

Art. 24. — E' consentita la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate (che però non potranno essere più di tre consecutive per ogni titolo) a favore di istituti bancari, banche, enti di credito o di risparmio autorizzati dall'amministrazione postale.

E' ammessa pure la girata a favore di privati, ai quali però il pagamento sarà effettuato con le norme determinate dall'amministrazione.

Art. 25. — I vaglia interni a tassa non sono esigibili in uffici diversi da quelli sui quali sono tratti.

I vaglia si pagano ai destinatari od ai loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza, previa giustificazione, per i destinatari della loro identità personale, e per gli altri tanto della loro identità quanto della loro qualità, con le norme determinate dall'amministrazione.

I rappresentanti dei minorenni non emancipati o di interdetti, hanno diritto di inibire il pagamento dei vaglia diretti ai loro rappresentanti e di riscuoterli in loro vece (*omissis*).

Per le quietanze di persone che non sappiano o non possano scrivere, valgono le disposizioni del penultimo capoverso dell'art. 42 del regolamento generale per il servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120.

Art. 26. — I vaglia ordinari a tassa diretti a militari presenti al corpo si pagano dai comandi dei corpi, stabilimenti od istituti cui appartengono i destinatari, o delle navi su cui questi sono imbarcati, ai quali comandi vengono poi rimborsati dall'amministrazione. I vaglia telegrafici, invece, possono essere pagati direttamente dagli uffici postali ai destinatari, con le speciali modalità e cautele stabilite dall'amministrazione.

I vaglia, infine, siano ordinari che telegrafici, intestati a militari isolati in viaggio od in licenza, possono direttamente essere pagati dagli uffici postali ai destinatari.

Art. 29. — I destinatari ed i giratari dei vaglia a tassa od anche i mittenti nel caso di cui all'art. 30, che comprovino la loro identità personale, nonchè tutti gli aventi causa, che, oltre alla loro identità, comprovino anche la loro qualità, possono chiedere che i vaglia stessi siano commutati in altri, pure a tassa, ed a loro favore, esigibili in altri uffici da essi designati, ed hanno facoltà di indicare se la nuova trasmissione debba avvenire per posta o per telegrafo.

La commutazione è di esclusiva competenza degli uffici sui quali sono tratti i vaglia da commutare.

Essi uffici emettono i nuovi titoli, in conformità delle richieste, per un importo pari a quello dei titoli primitivi, depurato delle nuove tasse di emissione, e conteggiano i vaglia originali fra i pagati.

Qualora avvenga che, detraendo dall'importo del vaglia originale la tassa relativa al taglio cui appartiene il vaglia stesso, si ottenga una somma residuale, per la cui spedizione occorra una tassa minore, si applica questa ultima.

Art. 30. — I mittenti che ricevono in restituzione vaglia ancora validi, non potuti recapitare ai destinatari, possono esigerli presso gli uffici di destinazione, ovvero chiederne la commutazione a loro favore, a norma dell'art. 29.

Qualora non intendano valersi delle facoltà suaccennate, possono girare i titoli per farli riscuotere presso l'ufficio di destinazione.

Se i vaglia sono scaduti, possono chiederne il rimborso a loro profitto, ai termini dell'articolo 6.

Art. 31. — Dove esistono uffici postali succursali, i destinatari ed i giratari di vaglia a tassa, tanto ordinari quanto telegrafici, tratti sull'ufficio centrale della medesima località, possono ottenere che l'importo dei vaglia sia inscritto a loro credito nel proprio conto corrente postale, se essi sono correntisti, senza obbligo di esibire i titoli all'ufficio di destinazione.

In tale caso, presentano ad un ufficio succursale i titoli quietanzati e descritti su di una distinta, accompagnati da un bollettino di versamento, ritirando apposita ricevuta.

L'ufficio, con le modalità stabilite per lo speciale servizio, provvede a che il valore complessivo dei titoli sia inscritto sul conto del correntista.

Art. 32. — E' sospeso il pagamento dei vaglia che presentino irregolarità di qualsiasi genere, che diano sospetto di falsificazione o di alterazione, che siano privi del bollo o di altri contrassegni dell'ufficio di emissione, giusta le istruzioni del ministero, e che presentino abrasioni o correzioni.

E' pure sospeso il pagamento in caso di mancanza di fondi, di mancanza dell'avviso telegrafico se si tratti di vaglia annunziati per telegrafo, o della prima parte dei vaglia ordinari o di discordanza fra gli avvisi ed i vaglia corrispondenti.

La sospensione del pagamento, per massima, non può protrarsi oltre il tempo necessario, a giudizio della amministrazione, a far mettere in regola i vaglia, a procurarsi i fondi necessari, a supplire alla mancanza degli avvisi o ad eliminare la discordanza fra questi e i vaglia.

Art. 33. — Cessa qualunque responsabilità dell'amministrazione:

a) per i pagamenti eseguiti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) per i pagamenti eseguiti a favore di persone che abbiano giustificata la proprio identità mediante tessere postali di riconoscimento, o tessere di libera circolazione delle ferrovie, rilasciate ai propri membri dal Senato e dalla Camera dei deputati, o libretti di circolazione sulle ferrovie, rilasciati agli impiegati civili dello Stato ed agli ufficiali dell'esercito, dell'armata e della M.V.S.N., od altri documenti indicati singolarmente dall'amministrazione.

Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per pagamenti fatti a persone omonime dei destinatari.

Art. 34. — Non sono consentiti sequestri o pignoramenti ad istanza di terzi sulle somme rappresentate da vaglia, salvo ordini dell'autorità giudiziaria in conseguenza di procedimento penale, e salvo pure il caso previsto dall'art. 47 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 febbraio 1896, n. 25, per il recupero delle spese giudiziarie.

C) ESTRATTO DELLE ISTRUZIONI CONCERNENTI I VAGLIA A FAVORE DI MILITARI DI TRUPPA O DI ASSIMILATI PRESENTI AL CORPO, O ISOLATI, OD IN LICENZA.

Istruzione del 1914.

Art. 61. — I vaglia a favore di militari di truppa non isolati, sono consegnati, in piego chiuso, ai relativi comandi dei corpi o delle navi o alle altre autorità.

Se i comandi nei detti pieghi trovassero vaglia appartenenti a destinatari non più presenti al corpo o sulle navi cui sono stati inviati, ne rettificano la destinazione, ed in ogni caso restituiscono all'ufficio postale tutti i vaglia di cui non possano effettuare il pagamento.

I vaglia a favore di militari isolati, non presenti ai corpi, in congedo o in licenza, si recapitano ai rispettivi destinatari.

Art. 107. — I vaglia a favore di militari di truppa, non isolati, sono pagati per cura dei comandi militari, o delle altre autorità, ai rispettivi destinatari.

La quietanza su ciascuno dei detti vaglia deve essere convalidata della firma dell'ufficiale pagatore, e dal bollo dello speciale corpo o della nave cui appartiene il destinatario.

I comandi militari, per ottenere il rimborso dei vaglia da essi pagati, li presentano agli uffici postali per mezzo dei propri delegati già riconosciuti, regolarmente quietanzati e descritti su note mod. XI.

Per i vaglia diretti a militari isolati od in licenza, il pagamento è effettuato come per quelli diretti a privati, con le norme comuni.

I vaglia diretti a militari di truppa muniti di libretti di viaggio a prezzo ridotto sulle ferrovie possono essere pagati dagli uffici postali direttamente ai rispettivi destinatari, accertandone l'identità personale mercè i libretti stessi.

Art. 108. — Gli uffici postali debbono accertare:

a) se i vaglia siano in tutto regolari, e non presentino raschiature, abrasioni, correzioni, ecc.;

b) se siano stati regolarmente quietanzati;

c) se la quietanza sia stata vidimata e bollata ai sensi dell'articolo precedente;

d) se la forma di quietanza corrisponda all'intestazione del vaglia;

e) se i vaglia siano regolarmente descritti sulle note mod. XI;

f) se le note siano convalidate dalla firma del capo dell'ufficio di amministrazione e dal bollo dello stesso ufficio.

Per i vaglia irregolari si procede con le norme previste dalle istruzioni, riconseguando, se del caso, i vaglia all'amministrazione esibitrice.

Accertata la somma da pagare, e riconosciuta la regolarità dei vaglia e delle note mod. XI, gli uffici procedono al relativo pagamento, ritirando regolare firma di quietanza sulle singole note dei delegati alla riscossione.

Art. 110. — Gli uffici postali, per evitare incaglio al normale svolgimento del servizio, possono sospendere il pagamento dei vaglia presentati con nota mod. XI per un periodo che non superi le 24 ore.

In tal caso, accertata la regolarità delle quietanze ed eseguito il riscontro dei titoli con l'elenco mod. XI, li trattengono insieme con quest'ultimo e rilasciano all'esibitore la speciale ricevuta mod. XI-A, convalidata dal bollo a data e firmata dal titolare, e dal controllore ove esista.

Allorquando l'esibitore si ripresenta per ritirare il relativo ammontare dei vaglia, deve restituire all'ufficio emittente la predetta speciale ricevuta mod. XI-A, con a tergo la stessa quietanza che figura sui titoli (nel caso di rimborso dei vaglia pagati dai comandi militari la ricevuta mod. XI-A deve essere quietanzata dal capo dell'ufficio di amministrazione) e con la firma dello stesso esibitore, qualora sia una persona diversa da quella che ha quietanzato i titoli stessi (ovvero la speciale ricevuta mod. XI-A, nel caso di vaglia militari).

Art. 249. — Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti diretti a favore di militari di truppa, purchè pagati nel periodo di validità dai rispettivi comandi. In tal caso il rimborso viene eseguito dalla direzione generale delle poste per l'importo integrale del vaglia scaduto, senza cioè alcuna deduzione per tassa di emissione del nuovo titolo.

Sulle relative domande di rimborso mod. X i capi degli uffici di amministrazione richiedenti debbono apporre la dichiarazione attestante che il vaglia scaduto fu pagato dalla cassa militare durante il periodo di validità del vaglia stesso, e detta dichiarazione debbono convalidare con la loro firma e col bollo del proprio ufficio.

Il rimborso avviene mediante emissione di assegni localizzati dei conti correnti postali.

Nuova istruzione del 1924.

Art. 47. — I vaglia telegrafici diretti a militari si pagano, come quelli ordinari, dai comandi dei corpi, dei distaccamenti o delle navi cui i destinatari appartengono, i quali comandi ne ottengono poi il rimborso dagli uffici postali di destinazione.

Possono, però, essere pagati anche direttamente ai destinatari, nel quale caso questi debbono presentarsi all'ufficio postale accompagnati dal portalettere militare, noto agli impiegati di posta, e provvisti di dichiarazioni che attestino la loro identità personale.

Tali dichiarazioni, debitamente convalidate con i bolli di ufficio, debbono essere rilasciate, per gli addetti all'esercito, dai comandanti di compagnia, di squadrone o di batteria, e, per gli addetti alla marina, dagli ufficiali in seconda delle navi, se sono imbarcati, e dagli aiutanti maggiori se non lo sono.

I portalettere militari debbono testimoniare la identità personale del percipiente, mediante apposizione della loro firma in calce a quella di quietanza dei destinatari; se questi sono analfabeti, i detti portalettere, dopo il segno di croce dei percipienti, scrivono il nome e cognome di costoro, facendoli seguire dalla propria firma.

III. — Pacchi postali.

Per regolare il servizio dei pacchi postali secondo il regolamento generale postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni, si riportano qui appresso le disposizioni che interessano il R. esercito, nei riguardi del predetto servizio, e le norme finora date per l'osservanza delle disposizioni medesime.

A) ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE POSTALE.

Art. 213. — 1° I pacchi ammessi al trasporto per mezzo della posta non devono superare il peso di 10 chilogrammi.;

2° Sono qualificati *non ingombranti* i pacchi che tanto in lunghezza che in larghezza ed altezza non superino 50 centimetri (volume massimo 125 decimetri cubi, volume minimo un decimetro cubo);

3° Sono qualificati *ingombranti* i pacchi che eccedano le dimensioni di cui sopra. Essi alla loro volta non possono superare tanto in lunghezza che larghezza ed altezza 60 centimetri (volume massimo 216 decimetri cubi) ovvero un metro e 20 centimetri in lunghezza, nel qual caso però la somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può eccedere due metri e 50 centimetri;

4° I pacchi, nelle condizioni di peso e di dimensione di cui sopra, sono qualificati *ordinari,* se senza dichiarazione di valore, ed *assicurati,* se i mittenti li abbiano fatti assicurare per una data somma da essi dichiarata;

5° Tanto i pacchi *ordinari* che quelli *assicurati* sono qualificati pacchi *con assegno,* quando i mittenti ne abbiano subordinata la consegna al pagamento, per parte dei destinatari, di una somma determinata, la quale deve dalla posta essere trasmessa ai mittenti stessi nel modo stabilito dal successivo art. 230;

6° L'importo della dichiarazione di valore non può superare il limite di lire 1000 per i pacchi scambiati fra uffici principali, uffici di prima classe e ricevitorie di ogni classe e di lire 200 nei rapporti con le collettorie.

L'importo dell'assegno non può eccedere:

a) lire 3000 per pacco nei rapporti tra uffici principali, uffici di 1ª classe e ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

b) lire 1000, quando l'ufficio di partenza o quello di arrivo o entrambi siano ricevitorie di 3ª classe;

c) lire 200 nei rapporti con le collettorie.

7° Tutti gli uffici aperti al pubblico e le collettorie partecipano al servizio, nel senso che accettano pacchi in par-

tenza e distribuiscono quelli in arrivo, salvo le limitazioni di cui al precedente paragrafo.

Gli agenti rurali delle poste possono accettare in partenza e distribuire in arrivo pacchi ordinari ed assicurati fino a lire 200, anche se gravati di assegno per eguale somma.

I pacchi in genere possono essere diretti in qualunque località del Regno ed in quelle fuori di questo, ove esistono uffici italiani.

. . . . . .

Art. 216. — Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta, tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari.

Art. 220. — I pacchi in genere debbono essere consegnati agli uffici di posta, con chiaro e preciso indirizzo, involtati e suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il loro imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi contenenti liquidi o materie grasse facili a liquefarsi devono essere spediti in doppio recipiente. Fra il primo (boccetta, bottiglia, vaso, scatola, ecc.) ed il secondo deve essere lasciato un sufficiente spazio da riempirsi di segatura, di crusca o d'altra materia assorbente.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo che sia possibile l'applicazione sui medesimi, nella parte dell'indirizzo, dei cartellini e dei bolli occorrenti.

L'amministrazione può esigere che i pacchi con dichiarazione di valore siano involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca, che ne coprano l'intera cucitura, aventi contrassegni particolari e tutti di eguale impronta.

Art. 221. — Gli indirizzi debbono essere fatti sugli involucri dei pacchi stessi o su foglietti da esservi incollati sopra per intero in modo ben aderente, oppure su targhette di legno consistente o di cuoio, raccomandate ai pacchi con cordicella resistente.

Ai lati dell'indirizzo debbono essere indicati gli oggetti spediti.

L'indicazione del contenuto dei pacchi deve essere sempre ripetuta sui corrispondenti bollettini di spedizione.

Per quelli *assicurati* tanto l'indirizzo che l'indicazione del valore e del contenuto, debbono essere scritti esclusivamente sugli involucri.

Le dichiarazioni di *assegno* debbono essere scritte sugli indirizzi.

Non sono ammessi pacchi con indirizzi scritti con matita o formati mediante cifre o sole iniziali, oppure sconci od ingiuriosi e contrari all'ordine pubblico.

Sono tuttavia accettati i pacchi, il cui indirizzo è scritto a matita copiativa su un fondo preventivamente inumidito.

Art. 223. — I mittenti hanno facoltà di assumersi il pagamento dei diritti doganali, daziari ed altri che fossero applicati ai loro pacchi nei paesi di destinazione, facendoli consegnare ai destinatari esenti da ogni spesa.

Per esercitare tale facoltà i mittenti devono rivolgersi all'ufficio d'impostazione e depositarvi, a titolo di garanzia del pagamento, quella somma che sarà determinata dall'amministrazione.

Questo deposito sarà loro restituito sotto deduzione dell'importo dei diritti stati applicati e che non furono riscossi a carico dei destinatari.

Nei rapporti con l'estero questa facoltà è limitata agli Stati stranieri che ammettono siffatta facilitazione (il servizio dei pacchi in affrancazione daziaria nei rapporti con l'estero è sospeso).

Art. 229. — Nell'atto del ritiro di pacchi debbono essere pagate dai destinatari, agli agenti delle poste, le tasse, sopratasse e pene pecuniarie di qualunque specie, applicate in via amministrativa, di cui i pacchi stessi siano stati gravati, salvo che i mittenti ne abbiano assunto il pagamento giusta il disposto dell'art. 223.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario le bollette doganali e daziarie e copie dei verbali di contravvenzione, quando ne sia il caso.

Gli eventuali reclami per indebita tassazione possono essere fatti anche su carta semplice, osservando, per quelli

relativi ai diritti di dazio e di dogana, le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore su tali materie.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari o di irreperibilità di questi, l'amministrazione ha facoltà di procedere contro i mittenti per il pagamento delle tasse e sopratasse e per altre pene pecuniarie.

Art. 230. — I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui nell'articolo precedente, a meno che il pagamento di questi diritti sia stato assunto dai mittenti, giusta la facoltà loro concessa dall'art. 223.

Art. 231. — Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più, e sono tenuti, a loro volta, a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 234. — I pacchi, tanto di origine interna, quanto di provenienza straniera, che non siano ritirati entro tre giorni oltre quello in cui i relativi avvisi di arrivo furono consegnati od esibiti ai destinatari o passati in distribuzione allo sportello delle corrispondenze, sono sottoposti a carico dei destinatari per ogni altro giorno successivo alla tassa di custodia di centesimi 25 fino al massimo di L. 5 per ogni pacco ordinario senza assegno; e di centesimi 40 fino al massimo di L. 8 per ogni pacco con valore dichiarato, oppure ordinario gravato di assegno.

La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico del pacco.

B) Norme esecutive.

§ 1. — I pacchi postali diretti a militari sono ritirati dal portalettere e rimessi ai destinatari collo stesse norme stabilite per i pieghi raccomandati ai §§ 25, 26 e 27 del presente capo.

§ 2. — All'atto del ricevimento dei pacchi il portalettere pagherà all'ufficio postale i diritti di dogana, di posta, ecc. di cui fossero gravati, ritirando le relative bollette, onde rimetterle, per il rimborso, ai destinatari.

In questi casi l'ufficiale di posta, nel notare i pacchi sul registro mod. 2918, vi indicherà pure i diritti riscossi.

§ 3. — I pacchi diretti a militari che risultassero assenti saranno restituiti all'ufficio postale, con l'indirizzo debitamente modificato e con le bollette dei diritti stati pagati, non più tardi del giorno successivo a quello in cui vennero consegnati, affinchè possano essere inoltrati alla nuova destinazione.

Accertato che i pacchi siano nelle medesime condizioni di imballaggio di prima, gli ufficiali di posta ne rilasceranno ricevuta al portalettere, rimborsandogli, quando ne sia il caso, i correlativi diritti doganali, postali, ecc.

Nello stesso modo saranno pure dal portalettere restituiti i pacchi colle corrispondenti bollette, che dai destinatari venissero rifiutati.

§ 4. — Per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno gli ufficiali postali manderanno ai destinatari, per mezzo del portalettere, uno speciale *avviso di arrivo*.

I destinatari, siano ufficiali o uomini di truppa, hanno facoltà di far ritirare questi pacchi per mezzo dello stesso sottufficiale portalettere, oppure di ritirarli essi personalmente. Nel primo caso dovranno consegnare al portalettere, nel modo indicato per i pieghi assicurati al § 28 del presente capo, l'*avviso di arrivo* e l'ammontare dell'assegno di cui i pacchi possono essere gravati. Nel secondo caso dovranno comprovare la loro identità personale con le norme indicate nel § 25 del presente capo

Nel caso che i destinatari fossero assenti, gli *speciali avvisi di arrivo* ad essi diretti saranno dal portalettere restituiti all'ufficio di posta negli stessi termini e modi stabiliti nel paragrafo precedente per i pacchi ordinari.

§ 5. — I comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari faranno uso di pacchi postali, in massima, per le spedizioni di tutte le robe che possano essere inviate con questo mezzo, tranne soltanto quando esigenze di servizio ed altre speciali ragioni, non esclusa quella della maggiore economia, consiglino di valersi di altro mezzo.

§ 6. — I sottufficiali portalettere, che ne facciano domanda, potranno essere provvisti di un piccolo fondo per il pagamento dei diritti di dogana e posta sui pacchi postali

e dei diritti di posta sulle lettere non affrancate o tassate per insufficiente affrancatura, salvo poi a farsene rimborsare dai destinatari o, in caso di rifiuto, a ritirarne l'importo dagli uffici postali quando riportano a questi i pacchi o pieghi rifiutati.

La somma verrà fornita dall'ufficio del comando di corpo sul proprio fondo permanente.

§ 7. — Nella spedizione degli abiti civili delle reclute chiamate alle armi si osserveranno le prescrizioni seguenti:

a) gli indumenti di cui trattasi debbono essere spediti soltanto a mezzo di pacchi postali a tariffa ridotta;

b) nei pacchi deve essere inclusa la copia dell'indirizzo con le indicazioni relative all'ente mittente; ciò per permettere di effettuare ugualmente il recapito oppure la restituzione all'ente speditore, nel caso che l'indirizzo apposto esternamente vada smarrito o lacerato;

c) per la spedizione di tali pacchi debbono essere adoperati i bollettini di spedizione da L. 0,40, da richiedersi per tempo agli uffici postali;

d) le tasse di spedizione sono le seguenti:

pacchi non ingombranti:	
fino al peso di 5 kg.	L. 0,40
oltre 5 e fino a 10 kg.	» 0,60
pacchi ingombranti:	
fino al peso di 5 kg.	» 0,60
oltre 5 e fino a 10 kg.	» 0,90

Sono considerati ingombranti i pacchi che superano 50 centimetri in un verso qualsiasi.

e) se il valore del bollettino è inferiore alla tassa dovuta, la differenza deve essere completata con francobolli speciali da applicarsi nelle apposite caselle, in guisa che la linea di divisione delle due parti di cui si compongono, coincida con quella di separazione della ricevuta dal corpo del bollettino, avendo cura che, secondo le rispettive menzioni, la prima parte rimanga a sinistra, e la seconda a destra di detta linea di separazione;

f) i bollettini di spedizione debbono essere riempiti chiaramente in ogni loro parte e sul corpo di essi l'amministrazione militare deve apporre la seguente dichiarazione firmata e bollata:

« Indumenti civili del soldato . . . . . ».

III.

SERVIZIO TELEGRAFICO.

I. — Estratto delle « Istruzioni sul servizio dei telegrammi e radiotelegrammi » ed. 1931.

A) Telegrammi in franchigia.

Art. 319. — 1° Sono considerati come telegrammi di Stato e godono la completa franchigia:

a) Quelli concernenti qualunque oggetto, spediti a qualsiasi persona o destinazione, degli Alti Personaggi e Autorità indicati nella tabella *A* dell'allegato I (all. n. 6), e quelli di carattere personale o di Gabinetto spediti dagli Alti Personaggi e Funzionari indicati nella tabella *B* di detto allegato I.

b) Quelli presentati a qualsiasi ufficio del Regno, della Tripolitania e della Cirenaica, e che siano di risposta a telegrammi di cui alla lettera precedente, purchè venga esibito il telegramma domanda e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

2° I telegrammi di cui al comma precedente possono essere scritti su Mod. 25 o 25-bis (all. n. 8), o su fogli da incollare, a cura dell'impiegato, su Mod. 25, e debbono accettarsi senza alcuna osservazione quando sia conosciuta dall'ufficio la firma del mittente, o quando sia convalidata dal bollo d'ufficio (per i Ministri o Sotto Segretari di Stato dal bollo del rispettivo Gabinetto.

. . . . . .

3° Pei telegrammi spediti con la formula: *d'ordine*, dai funzionari autorizzati dalla R. Casa e dai Capi Gabinetto e Segretari particolari dei Ministri e dei Sotto Segretari di Stato. la firma del mittente deve essere preceduta dalla qualifica del proprio grado e carica (esempio: *D'ordine del Ministro, il Capo di Gabinetto*).

. . . . . .

Art. 324. — 1° Sono considerati come di Stato in franchigia i telegrammi spediti dai funzionari indicati nella tabella *C* dell'allegato I, nei limiti e per gli oggetti specificati nella tabella tessa, nonchè le risposte fatte ai telegrammi suddetti da qualunque autorità, alle condizioni fissate dal paragrafo 1°, lettera *b)* dell'art. 319.

2° I telegrammi di Stato in franchigia, di cui al paragrafo precedente, debbono soddisfare alle condizioni seguenti:

a) essere scritti sullo speciale modello 25 bis;

b) essere diretti alle autorità con le quali il mittente gode franchigia, secondo le condizioni della tabella *C* dell'allegato I;

c) trattare esclusivamente degli affari di servizio, per i quali il funzionario mittente gode la franchigia;

d) essere compilati in termini concisi;

e) avere carattere d'importanza e di urgenza tale che, evidentemente ed assolutamente, ne sia necessario l'invio per telegrafo;

f) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario mittente, preceduta dalla qualifica del suo grado od incarico;

g) portare in calce, nell'apposita casella a sinistra, la dichiarazione prescritta dalla colonna 3ª della tabella *C* dell'allegato I ed il bollo di ufficio;

h) portare come qualifica l'indicazione S completata dall'altra D, ovvero dalla formola: *Precedenza assoluta*, quando il telegramma è di carattere urgente, ovvero di urgenza eccezionale, tanto che il minimo ritardo possa recare danno;

i) non contenere un numero di parole o di gruppi eccedente quello delle caselle tracciate sul modello. In caso di bisogno il mittente dovrà far uso di altro o di altri modelli, non essendo consentito di scrivere più di una parola per casella;

l) per i telegrammi di Stato in franchigia diretti a più destinazioni e per i telegrammi-circolari, soddisfare alle condizioni richieste dall'art. 333.

3° In eccezione alle norme del paragrafo precedente possono accettarsi telegrammi senza il bollo di ufficio, purchè non sussistano dubbi sull'identità del mittente e questi apponga sul telegramma la dichiarazione prevista alla colonna 3ª della tabella *C* dell'allegato I, seguita dalla firma e qualifica.

4° I telegrammi spediti dai funzionari di cui alla tabella *C* dell'allegato I, devono essere spediti come di Stato a pagamento:

a) Se diretti all'Eritrea, alla Somalia italiana, alle Isole italiane dell'Egeo per via *Eastern*.

Se però i telegrammi per le colonie suddette sono spediti con l'indicazione di via *Roma-Radio*, essi godono della franchigia. Sono ammessi ugualmente in franchigia i telegrammi dei funzionari suddetti a destinazione della Tripolitania e della Cirenaica, per una qualsiasi delle vie d'istradamento indicate nella *tariffa telegrafica*.

b) Se diretti a qualsiasi località estera

c) Se relativi ad affari diversi da quelli per cui godono la franchigia, tenendo però presente quanto è disposto al paragrafo 1° dell'art. 325 (1).

5° In nessun caso i funzionari indicati alla tabella *C* dell'allegato I possono spedire telegrammi di Stato per l'interno della città.

. . . . . .

Art. 330. — Gli uffici telegrafici debbono a richiesta dei mittenti o dei destinatari di telegrammi di Stato in franchigia chiedere e dare le ripetizioni occorrenti in conseguenza di errori avvenuti nei telegrammi stessi.

. . . . . .

Art. 331. — Si rilascia gratuitamente copia dei telegrammi di Stato in franchigia, quando essa sia richiesta per iscritto dall'autorità mittente o destinataria.

Art. 332. — I telegrammi di Stato in franchigia possono a richiesta del mittente, essere annullati prima della trasmissione o dopo. La richiesta deve essere fatta per iscritto ed il telegramma, di cui fu chiesto l'annullamento, può essere restituito al mittente, se egli desidera ritirarlo.

. . . . . .

(1) Gli uffici debbono accettare senza osservazioni, nei riguardi del loro contenuto, i telegrammi di Stato in franchigia spediti dai funzionari indicati nella tabella *C* dell'allegato I. Quelli però che non rispondessero ad una o più di una delle condizioni indicate al par. 1°, lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 324, sono dagli uffici segnalati alla propria direzione.

Art. 333. — 1° Nella corrispondenza *interna* i telegrammi di Stato in franchigia, sono ammessi anche se diretti a più destinazioni, tanto con indirizzo collettivo (ossia destinati ad una determinata categoria di funzionari), quanto con indirizzo differente per ciascuna destinazione. Quelli della prima specie prendono il nome di *circolari,* qualifica che aggiungesi nell'apposita casella del preambolo.

Il numero delle destinazioni di questi telegrammi *circolari* varia secondo le forme che l'indirizzo può assumere.

2° Quando un telegramma di Stato a più destinazioni importa qualche servizio speciale, e l'indirizzo è scritto una sola volta perchè comune alle varie destinazioni, l'indicazione relativa al servizio speciale deve essere ripetuta innanzi a ciascuna delle destinazioni che fanno seguito al primo indirizzo; a meno che si tratti delle indicazioni di *urgenza* o *collazionamento*, nel qual caso basta che l'indicazione relativa preceda soltanto il primo indirizzo.

3° Nelle città capoluogo di provincia l'accettazione dei telegrammi di Stato in franchigia diretti a più destinazioni o circolari, è riservata esclusivamente all'ufficio telegrafico centrale di ogni città.

I telegrammi suddetti debbono essere presentati in un numero di esemplari eguale a quello dei circuiti pei quali devono essere trasmessi. Non osservandosi questa disposizione i telegrammi sono rifiutati.

4° Per eccezione, non sono necessarie le copie dei telegrammi circolari spediti da Roma quando i mittenti, pur presentandoli in qualunque ora, dichiarino che essi telegrammi possono essere inoltrati contemporaneamente colla prima diramazione Wheatstone.

In questo caso i mittenti debbono aggiungere nei telegrammi l'indicazione: *Per diramazione Wheatstone.*

. . . . . .

Art. 334. — 1° Possono essere restituiti ai mittenti i telegrammi emessi dagli Alti Personaggi e Funzionari dello Stato contrassegnati con stellette nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato I.

La restituzione è fatta a richiesta del mittente, ma non prima del quinto giorno dalla data di emissione.

2° Sono pure restituiti all'autorità mittente, trascorsi cinque giorni dalla data di emissione, gli originali dei telegrammi spediti dai ministeri, per esser dagli stessi conservati.

B) TELEGRAMMI AMMESSI SOLO A PAGAMENTO.

Art. 338. — 1° Sono considerati come di Stato a pagamento (cioè telegrammi ufficiali):

a) i telegrammi spediti dagli Alti Personaggi e Funzionari indicati alla tabella B dell'allegato I, quando non abbiano carattere personale o di Gabinetto;

b) i telegrammi spediti dai funzionari indicati alla tabella C dell'allegato I per affari o destinatari diversi da quelli risultanti dalla tabella stessa;

c) i telegrammi spediti per ragioni di ufficio dai funzionari e dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, da quella della Real Casa, dai corpi armati dello Stato . . . . .

I telegrammi stessi sono soggetti alle norme dei telegrammi privati, salvo le eccezioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 339. — 1° I telegrammi di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tariffa dei telegrammi privati (a meno che nella *tariffa telegrafica* sia indicata una speciale tariffa pei telegrammi di Stato).

Se i mittenti intendono spedirli come urgenti o con precedenza assoluta, debbono apporre prima dell'indirizzo le indicazioni tassate: *Urgente* (o l'abbreviazione - *D* -) o - *Precedenza assoluta* -. L'indicazione *Precedenza assoluta* non è ammessa nei telegrammi per l'estero.

I telegrammi urgenti o con precedenza assoluta sono soggetti alla tassa dell'urgenza, cioè al triplo della tariffa ordinaria.

2° Se i mittenti intendono avere una risposta telegrafica devono far precedere l'indirizzo dall'indicazione tassata - *RPX* - dove *X* indica l'ammontare della tassa per la risposta, da esprimersi in lire-carta per i telegrammi interni, ed in lire-oro per quelli diretti all'estero.

3° Pei telegrammi da recapitarsi per espresso in località del Regno, della Repubblica di San Marino, della Tripoli-

tania e della Cirenaica prive di servizio telegrafico, od al di là del limite del recapito gratuito dell'ufficio di destinazione, il mittente deve apporre prima dell'indirizzo l'indicazione tassata - *XPUFF* - e pagare una sopratassa fissa di una lira.

Fanno eccezione i telegrammi emessi dalle autorità dipendenti dal ministero dell'interno, nonchè dai comandi e stazioni dei reali carabinieri, i quali vengono recapitati per espresso senza alcun pagamento di tassa, essendo questa compresa nel forfait di cui all'art. 342 paragr. 3.

Art. 340. — 1° I telegrammi di Stato a pagamento sono ammessi anche a più destinazioni o circolari; ma in tal caso devono essere presentati all'ufficio centrale della località di partenza nel numero di esemplari occorrenti per l'inoltro sui vari circuiti.

Per eccezione sono ammessi in solo esemplare i telegrammi per più destinazioni o circolari in partenza dai ministeri, quando siano trasmessi per filo all'ufficio centrale di Roma (*omissis*).

3° In quanto non siano variate dalle precedenti disposizioni si applicano ai telegrammi di Stato a pagamento per più destinazioni o circolari le norme dell'art. 333 relative a quelli in franchigia.

Art. 341. — 1° I telegrammi di Stato a pagamento devono essere compilati su moduli propri dell'amministrazione, da cui dipende il funzionario mittente (all. n. 8), ovvero sugli ordinari mod. 25 dei telegrammi privati, od anche su carta bianca, da incollarsi su mod. 25 dall'impiegato accettante.

2° In tutti i casi i telegrammi debbono portare il bollo di ufficio dell'autorità mittente. Possono tuttavia accettarsi telegrammi di Stato a pagamento senza il bollo d'ufficio, purchè non sussistano dubbi sulla identità del mittente, e questi apponga sul telegramma la dichiarazione: *Telegramma di Stato,* seguita dalla sua firma e qualifica.

Art. 342. — 1° Le tasse dei telegrammi di Stato devono essere pagate all'atto dell'accettazione, eccetto che si tratti di telegrammi accettati da uffici dipendenti dai ministeri e da altre amministrazioni pubbliche, pei quali le tasse sono pagate a fine mese.

. . . . . .

2° Le tasse dei telegrammi in questione possono essere anche pagate col sistema del conto corrente.

In tal caso dev'essere riscossa la sopratassa stabilita dalla *tariffa telegrafica*.

3° . . . . . ,

La tassa dei telegrammi di carattere militare spediti dai comandi e dalle stazioni dei reali carabinieri, per servizi che riguardano il ministero della guerra vengono pagate annualmente a *forfait* da detto ministero.

II. — Disposizioni complementari.

§ 1. — Nella redazione dei telegrammi le parole devono essere ridotte al minimo necessario per esprimere con chiarezza e precisione ciò che si vuol dire, senza pericolo di equivoci e di ambiguità.

Pertanto i fatti vanno enunciati senza commenti e le disposizioni vanno formulate senza spiegazioni, dovendosi poi nella corrispondenza ordinaria completare l'esposizione dei fatti e dare ragione, ove occorra, delle disposizioni emanate.

§ 2. — Per la corrispondenza telegrafica con determinati enti militari esistono appositi indirizzi convenzionali, che sono riportati nell'all. n. 7.

Qualora non esista l'indirizzo convenzionale, si useranno le sole parole indispensabili a far conoscere l'ente destinatario.

§ 3. — Nell'indicazione dell'autorità mittente dovrà sempre indicarsi il relativo corpo, reparto od ufficio; potrà invece farsi a meno di quelle indicazioni di grado o di carica che non siano assolutamente necessarie.

§ 4. — Tutti i telegrammi d'ufficio debbono potare un numero di protocollo, che precede la prima parola del testo del telegramma.

§ 5. — Per i telegrammi circolari è necessario raggruppare per luogo di destinazione gli indirizzi dei vari enti destinatari residenti in una medesima località.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

NORME PARTICOLARI PER IL CARTEGGIO DEI CORPI.

1. — Gli specchi, le situazioni, i rapporti, le carte periodiche ed in genere i documenti che, a norma di regolamento, debbono essere spediti alle varie autorità militari, sono sempre firmati e trasmessi dal comandante di corpo. Nei reggimenti, però, le pratiche relative all'ordinario andamento del servizio amministrativo e matricolare sono trattate direttamente dal gestore, al quale spetta perciò la firma della relativa corrispondenza.

Situazioni, stati, ruoli, specchi ed analoghi documenti contenenti dati numerici o statistici, che debbano essere trasmessi dal comando del corpo, devono essere firmati dal capo dell'ufficio speciale incaricato della loro compilazione, il quale risponde della loro esattezza, e devono quindi essere muniti del *visto* del comandante del corpo o del gestore.

(N 267 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito).

2. — Nei reggimenti disgiunti dal deposito, il comandante del reggimento corrisponde direttamente col comandante del deposito per tutto ciò che riflette le pratiche che devono formare oggetto di carteggio fra loro, a norma delle vigenti disposizioni. Per le altre pratiche deve corrispondere col comandante delle truppe del reggimento che si trovano dove ha sede il deposito.

(N. 268 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito).

ALLEGATO N. 2.

NORME PER LA CARTA INTESTATA E I BOLLI D'UFFICIO.

1. — I comandi, corpi ed uffici militari devono usare, per il carteggio, l'intestazione ed i bolli d'ufficio stabiliti dalla *annessa tabella A*.

2. — La carta intestata ed i bolli d'ufficio, tanto a secco quanto ad umido, devono avere effigiato il piccolo stemma dello Stato prescritto dal R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, conformemente al seguente disegno:



3. — Sul margine sinistro della carta, con l'annotazione di trattare per ogni lettera un solo argomento, dovranno essere apposte anche le indicazioni relative all'indirizzo telegrafico e al conto corrente postale, per quegli enti che li hanno istituiti, in modo che l'indicazione completa risulti la seguente:

« Trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio cui si risponde » (*da riportare su una sola riga*).

« Indirizzo telegrafico . . . . . .; c/c postale, n. . . . (*da riportare su di una seconda riga*).

Per la fornitura della carta gli uffici militari potranno, come per il passato, rivolgersi a privati fornitori.

4. Le forniture della carta da corrispondenza aventi il nuovo stemma e le nuove diciture dovranno essere effettuate dopo che saranno esaurite quelle esistenti; così pure alla sostituzione dei bolli aventi il vecchio stemma con altri aventi il nuovo stemma e la nuova leggenda, sarà provveduto solo quando si renderà necessaria la sostituzione dei primi per il logorio subito a causa dell'uso fattone.

5. — I nuovi bolli dovranno essere richiesti sempre alla Regia Zecca in Roma, che li fornirà franco di porto e di spesa d'imballo (1).

---

(1) Per opportuna conoscenza si comunica che i prezzi praticati attualmente dalla R. Zecca, sono i seguenti:

Bollo ad umido di ottone del diametro di millimetri trentacinque:
con leggenda su di una sola riga . . . . . L. 30
con leggenda su due righe . . . . . » 30
Bollo a secco di ottone del diametro di millimetri venticinque:
con leggenda su di una riga o due righe . . . . . L. 15
Bollo ovale ad umido per franchigia postale . . . . . » 20

La R. Zecca fornirà pure, su richiesta, la scatola con accessori per il prezzo di L. 12.

6. — Nel richiedere i bolli, i corpi dovranno indicare esattamente la leggenda, con eventuali acconcie abbreviazioni, affinchè essa non occupi più di quaranta spazi di lettera, se disposta su di un unico giro, e non più di quaranta spazi nel giro esterno e trenta nell'interno, se disposta su due giri.

7. — I singoli comandi, direzioni, uffici, ecc., appena avranno ricevuti i bolli e le relative fatture, invieranno direttamente alla Regia Zecca il relativo importo con vaglia del Tesoro o con vaglia postale intestati al « Tesoriere della Regia Zecca - Roma », ovvero con vaglia bancari ad esso girati, ed imputeranno la spesa all'assegnazione loro fatta per spese d'ufficio.

Le amministrazioni residenti in Roma potranno provvedere al pagamento anche in modo diretto.

8. — I bolli, che eventualmente fossero già stati sostituiti, quelli che verranno sostituiti in seguito, nonchè quelli che risulteranno esuberanti per la soppressione dei comandi od uffici e per cambio di denominazione, saranno tutti spediti al comando del distretto militare di Roma, che ne riprodurrà l'impronta su apposito registro e li invierà, poi, alla Regia Zecca per la distruzione.

TABELLA *A*.

Intestazione della carta e delle leggende dei bolli d'ufficio per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari compresi nell'ordinamento del tempo di pace.

AVVERTENZE.

1. — Il comando del corpo di stato maggiore, gli ispettorati, e gli altri comandi ed uffici non specificatamente menzionati nella tabella, useranno, per l'intestazione della carta e per i bolli d'ufficio, le denominazioni stabilite dalla legge sull'ordinamento del R. esercito, prendendo norma dagli esempi dati nella presente tabella per gli altri comandi, corpi od uffici similari.

2. — I comandi di reparti o capi uffici, che reggono altresì il comando del presidio, per questo faranno uso della carta e del bollo (se ne siano provvisti) del rispettivo comando od ufficio, avvertendo che nella carta dovrà essere aggiunta l'indicazione: « Comando del presidio di . . . . . ».

3. — I distaccamenti non costituiti da unità organica faranno uso della carta intestata stabilita per i reparti del corpo, cancellandovi l'indicazione « battaglione » o « compagnia » e sostituendovi l'indicazione: « Distaccamento di . . . . . ».

4. — Per l'intestazione della carta e per la leggenda dei bolli è stato dato un esempio per ogni comando o ufficio restando inteso che per ogni comando od ufficio similare dovrà essere adoperata analoga intestazione e leggenda, lasciando ad essi la facoltà di aggiungere tutte le altre indicazioni necessarie per distinguere gli uffici ed i reparti dipendenti.

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Grandi unità	
1	Comandi designati d'armata	Comando designato d'armata di Firenze
2	Comandi di corpo d'armata	Comando del corpo d'armata territoriale di Torino (I)
3	Comandi militari delle Isole	Comando militare della Sicilia (*a*)
4	Comandi di divisione	Comando della divisione militare territoriale di Torino (I)
5	Comandi delle divisioni celeri	Comando della 1ª divisione celere
	Carabinieri reali	
6	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali
7	Ispettorati di zona	Ispettorato 3ª zona CC. RR. - Firenze
8	Legioni dei carabinieri reali	Legione territoriale dei carabinieri reali di Napoli
		Legione allievi carabinieri reali di Roma
9	Reparti delle legioni dei carabinieri reali	Legione territoriale dei carabinieri reali di Milano - Divisione di Brescia
		Legione territoriale dei carabinieri reali di Bari - Compagnia di Barletta
		Legione territoriale dei carabinieri reali di Bari - Tenenza di Monopoli

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	Annotazioni
			a) O « della Sardegna »
Comando designato armata - Firenze	1	1	
Comando corpo d'armata territoriale - Torino	1	1	
Comando militare della Sicilia (*a*)	1	1	
Comando divisione militare - Torino	1	1	
Comando 1ª divisione celere	1	1	
Comando generale arma carabinieri reali	1	1	
Ispettorato 3ª zona CC. RR. - Firenze	1	1	
Legione carabinieri - Napoli - Comando	1	1	
Legione carabinieri - Napoli - Amministrazione	1	—	
Legione allievi carabinieri - Roma - Comando	1	1	
Legione allievi carabinieri - Roma - Amministrazione	1	—	
Divisione carabinieri reali - Brescia	1	1	
Compagnia carabinieri reali - Barletta	1	1	
Tenenza carabinieri reali - Monopoli	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Scuole militari	
		Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e Scuola di applicazione di fanteria
10	Accademie e scuole	R. Accademia di fanteria e cavalleria
		Scuola di applicazione di fanteria
11	Collegi militari	Collegio militare di Roma
	Arma di fanteria	
12	Comando della brigata granatieri	Comando della brigata granatieri di Sardegna (21)
13	Reggimenti granatieri	1° reggimento granatieri di Sardegna
14	Comando di brigata di fanteria di linea	Comando della 1ª brigata di fanteria
15	Reggimenti di fanteria	1° reggimento fanteria (Re)
16	Battaglioni di fanteria	1° reggimento fanteria (Re) - 1° battaglione
17	Reggimenti bersaglieri	1° reggimento bersaglieri
18	Comandi di brigate alpine	Comando della 1ª brigata alpina

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria e Scuola applicazione fanteria	1	1	
R. Accademia fanteria e cavalleria - Comando	1	1	
R. Accademia fanteria e cavalleria - Amministrazione	1	—	
Scuola applicazione fanteria - Comando	1	1	
Scuola applicazione fanteria - Amministrazione	1	—	
Collegio militare di Roma - Comando	1	1	
Collegio militare di Roma - Amministrazione	1	—	
Comando brigata granatieri di Sardegna (21)	1	1	
1° reggimento granatieri di Sardegna - Comando	1	1	
1° reggimento granatieri di Sardegna - Amministrazione	1	—	
Comando 1ª brigata fanteria	1	1	
1° reggimento fanteria (Re) - Comando	1	1	
1° reggimento fanteria (Re) - Amministrazione	1	—	
1° reggimento fanteria (Re) - 1° battaglione	1	—	
1° reggimento bersaglieri - Comando	1	1	
1° reggimento bersaglieri - Amministrazione	1	—	
Comando 1ª brigata alpina	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
19	Reggimenti alpini	1° reggimento alpini
20	Battaglioni di alpini	1° reggimento alpini - battaglione Mondovì
21	Compagnie e reparti corrispondenti dei reggimenti delle varie armi	1° reggimento fanteria (Re) - 2ª compagnia
22	Depositi staccati permanentemente dai reggimenti	Comando del deposito del 9° reggimento fanteria (Regina)
	Arma di cavalleria	
23	Comandi di brigata di cavalleria	Comando della 1ª brigata di cavalleria
		Reggimento cavalleggeri di Novara
24	Reggimenti di cavalleria	Reggimento Nizza cavalleria
		Reggimento Piemonte Reale cavalleria
25	Gruppi di cavalleria	Reggimento Nizza cavalleria - 1° gruppo
	Arma d'artiglieria	
26	Comandi d'artiglieria	Comando d'artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (I) Comando d'artiglieria della Sicilia (a)

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
1° reggimento alpini - Comando	1	1	*a*) O « della Sardegna »
1° reggimento alpini - Amministrazione	1	—	
1° reggimento alpini Battaglione Mondovì	1	—	
Deposito 9° reggimento fanteria (Regina) - Comando	1	1	
Deposito 9° reggimento fanteria (Regina) - Amministrazione	1	—	
Comando 1ª brigata cavalleria	1	1	
Reggimento cavalleggeri di Novara - Comando	1	1	
Reggimento cavalleggeri di Novara - Amministrazione	1	—	
Reggimento Nizza cavalleria - Comando	1	1	
Reggimento Nizza cavalleria - Amministrazione	1	—	
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Comando	1	1	
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Amministrazione	1	—	
Reggimento Nizza cavalleria - 1° Gruppo	1	—	
Comando artiglieria corpo armata Torino	1	1	
Comando artiglieria della Sicilia (*a*)	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
27	Reggimenti di artiglieria	1° reggimento artiglieria da campagna (a) Reggimento artiglieria a cavallo 1° reggimento artiglieria controaerei autocampale Reggimento misto di artiglieria della Sardegna
28	Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	Gruppo artiglieria da costa della Sardegna
29	Gruppi dei reggimenti di artiglieria	1° reggimento artiglieria da campagna - 1° gruppo
30	Direzioni di artiglieria	Direzione d'artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (I) Direzione d'artiglieria della Sicilia
31	Sezione d'artiglieria per la Sardegna	Sezione d'artiglieria per la Sardegna
32	Sezioni staccate di artiglieria	Direzione di artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (I) - Sezione staccata di Novara
33	Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria
34	Centri di esperienze d'artiglieria	1° Centro esperienze d'artiglieria
35	Arsenali del R. Esercito	Arsenale del R. Esercito Piacenza

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
1° reggimento artiglieria campagna - Comando (*a*)	1	1	*a*) O «pesante campale» o «da montagna» o «pesante» o «da costa»
1° reggimento artiglieria campagna - Amministrazione (*a*)	1	—	
Reggimento artiglieria a cavallo - Comando	1	1	
Reggimento artiglieria a cavallo - Amministrazione	1	—	
1° reggimento artiglieria controarei autocampale - Comando	1	1	
1° reggimento artiglieria controarei autocampale - Amministrazione	1	—	
Reggimento misto artiglieria della Sardegna - Comando	1	1	
Reggimento misto artiglieria della Sardegna - Amministrazione	1	—	
Gruppo artiglieria costa della Sardegna	1	1	
1° reggimento artiglieria campagna - 1° gruppo	1	—	
Direzione artiglieria Torino	1	1	
Direzione artiglieria della Sicilia	1	1	
Sezione artiglieria per la Sardegna	1	1	
Direzione artiglieria Torino - Sezione staccata Novara	1	1	
Direzione superiore servizio tecnico artiglieria	1	1	
1° centro esperienze artiglieria	1	1	
Arsenale R. esercito - Piacenza	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
36	Fabbrica d'armi del R. esercito	Fabbrica d'armi del R. esercito - Terni
37	Laboratori di precisione del R. esercito	Laboratorio di precisione del R. esercito - Roma
38	Polverificio del R. esercito	Polverificio del R. esercito - Liri
39	Spolettificio del R. esercito	Spolettificio del R. esercito - Roma
40	Pirotecnico del R. esercito	Pirotecnico del R. esercito - Capua
41	Sezione spolettificio del R. esercito	Sezione spolettificio del R. esercito - Torre Annunziata
42	Sezione pirotecnico del R. esercito	Sezione pirotecnico del R. esercito - Bologna
	Arma del genio	
43	Comandi del genio	Comando del genio del corpo d'armata territoriale di Torino (I) Comando del genio della Sicilia (*a*)
44	Reggimenti del genio	1° reggimento genio Reggimento pontieri e lagunari del genio Reggimento ferrovieri del genio 1° reggimento radiotelegrafisti del genio
45	Battaglione misto del genio della Sardegna	Battaglione misto del genio della Sardegna
46	Gruppo aerostieri del genio	Gruppo aerostieri del genio
47	Battaglioni del genio	1° reggimento genio - 1° battaglione Reggimento pontieri e lagunari del genio - 1° battaglione

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Fabbrica d'armi R. esercito - Terni	1	1	*a*) O « della Sardegna »
Laboratorio precisione R. esercito - Roma	1	1	
Polverificio R. esercito - Liri	1	1	
Spolettificio R. esercito - Roma	1	1	
Pirotecnico R. esercito - Capua	1	1	
Sezione spolettificio R. esercito - Torre Annunziata	1	1	
Sezione pirotecnico R. esercito - Bologna	1	1	
Comando genio corpo armata - Torino	1	1	
Comando genio della Sicilia (*a*)	1	1	
1° reggimento genio - Comando	1	1	
1° reggimento genio - Amministrazione	1	—	
Reggimento pontieri e lagunari - Comando	1	1	
Reggimento pontieri e lagunari - Amministrazione	1	—	
Reggimento ferrovieri - Comando	1	1	
Reggimento ferrovieri - Amministrazione	1	—	
1° reggimento radiotelegrafisti Comando	1	1	
1° reggimento radiotelegrafisti - Amministrazione	1	—	
Battaglione misto genio della Sardegna	1	1	
Gruppo aerostieri del genio	1	1	
1° reggimento genio - 1° battaglione	1	—	
Reggimento pontieri e lagunari - 1° battaglione	1	—	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
48	Uffici delle fortificazioni	Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Torino (I) Ufficio delle fortificazioni della Sicilia (*a*)
49	Uffici staccati delle fortificazioni	Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Torino (I) - Ufficio staccato di Ivrea
50	Direzione superiore del servizio specialisti del genio	Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio
51	Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Istituto militare di R. T. ed E. T.
52	Centro studi zappatori, minatori	Centro studi zappatori, minatori
53	Officina di costruzioni del genio militare	Officina di costruzioni del genio militare
54	Officina di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Officina militare di R. T. ed E. T.
	Carri armati	
55	Reggimento carri armati	Reggimento carri armati
	Centro chimico militare	
56	Centro chimico militare	Centro chimico militare - Comando deposito Centro chimico militare - Comando gruppo
	Distretti militari ed uffici di leva	
57	Distretti militari	Comando del distretto militare di Venezia (51)
58	Uffici di leva	Ufficio di leva per la provincia di Firenze

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	Annotazioni
Ufficio fortificazioni - Torino	1	1	*a*) O « della Sardegna »
Ufficio fortificazioni della Sicilia (*a*)	1	1	
Ufficio delle fortificazioni - Torino - Ufficio staccato Ivrea	1	1	
Direzione superiore servizio specialisti genio	1	1	
Istituto militare di R. T. ed E. T.	1	1	
Centro studi zappatori, minatori	1	1	
Officina costruzioni del genio militare	1	1	
Officina militare R. T. ed E T.	1	1	
Reggimento carri armati - Comando	1	1	
Reggimenti carri armati - Amministrazione	1	—	
Centro chimico militare - Comando deposito	1	—	
Centro chimico militare - Comando gruppo	1	—	
Distretto militare - Venezia	1	1	
Ufficio provinciale leva - Firenze	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Servizio di sanità militare	
59	Direzioni di sanità militare	Direzione di sanità militare del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Direzione di sanità militare della Sicilia
60	Ufficio di sanità militare della Sardegna	Ufficio di sanità militare della Sardegna
61	Istituto chimico farmaceutico militare	Istituto chimico farmaceutico militare
62	Ospedali militari	Ospedale militare di Bologna
63	Stabilimenti balneo-termali militari	Stabilimento balneo-termale militare di Acqui
64	Infermerie presidiarie	Infermeria presidiaria di Parma
65	Magazzini di materiale sanitario	Magazzino sussidiario materiale sanitario di Parma
66	Campo climatico sanatoriale militare di Anzio	Campo climatico sanatoriale militare di Anzio
	Servizio di commissariato militare	
67	Direzioni di commissariato militare	Direzione di commissariato militare del corpo d'armata di Torino (1) Direzione di commissariato militare della Sicilia
68	Sezione di commissariato militare della Sardegna	Sezione di commissariato militare della Sardegna

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Direzione sanità corpo armata - Torino	1	1	
Direzione sanità militare - Sicilia	1	1	
Ufficio sanità militare - Sardegna	1	1	
Istituto chimico farmaceutico militare - Direzione	1	1	
Istituto chimico farmaceutico militare - Amministrazione	1	—	
Ospedale militare Bologna - Direzione	1	1	
Ospedale militare - Bologna - Amministrazione	1	—	
Stabilimento balneo-termale militare - Acqui	1	1	
Infermeria presidiaria - Parma	1	1	
Magazzino sussidiario materiale sanitario - Parma	1	1	
Campo climatico sanatoriale militare - Anzio	1	—	
Direzione di commissariato corpo armata - Torino	1	1	
Direzione di commissariato corpo armata - Torino - Amministrazione	1	—	
Direzione commissariato militare della Sicilia	1	1	
Direzione commissariato militare della Sicilia - Amministrazione	1	—	
Sezione commissariato militare della Sardegna	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
69	Sezioni staccate di commissariato militare	Sezione di commissariato della divisione militare di Novara
70	Magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento	Magazzino centrale militare vestiario ed equipaggiamento di Torino
71	Opifici militari	Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino
72	Panifici militari	Panificio militare di Trieste
73	Molini militari	Molino militare di Alessandria
74	Gallettifici militari	Gallettificio militare di Genova
75	Magazzini militari	Magazzino militare principale casermaggio Torino Magazzino viveri divisionale di Novara
76	Frigoriferi militari (*a*)	Frigorifero militare di Genova-Cornigliano
	Servizio automobilistico militare	
77	Centri automobilistici	3° centro automobilistico
78	Officina automobilistica del R. Esercito	Officina automobilistica del R. Esercito
79	*Istituti stabilimenti reparti ed uffici vari*	
	Istituto geografico militare	Istituto geografico militare
80	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari
81	Delegazione trasporti militari	Delegazione trasporti militari territoriali - Torino

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Sezione commissariato militare - Novara	1	1	*a*) I soli frigoriferi autonomi debbono essere provvisti di bolli
Magazzino centrale V. E. - Torino	1	1	
Opificio militare V. E. - Torino	1	1	
Panificio militare - Trieste	1	1	
Gallettificio militare - Genova	1	1	
Magazzino principale casermaggio - Torino	1	1	
Magazzino viveri - Novara	1	1	
Frigorifero militare - Genova	1	1	
3º centro automobilistico - Comando	1	1	
3º centro automobilistico - Amministrazione	1	—	
Officina automobilistica R. Esercito	1	1	
Istituto geografico militare - Direzione	1	1	
Istituto geografico militare - Amministrazione	1	—	
Ufficio amministrazione personali militari vari	1	1	
Delegazione trasporti - Torino	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
82	Comandi militari di stazione	Comando militare di stazione - Bologna
83	Laboratori veterinari	Laboratorio batteriologico veterinario militare Laboratorio militare siero antitetanico
84	Depositi allevamento quadrupedi	Deposito allevamento quadrupedi di Mirandola
85	Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra	Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra
86	Ufficio centrale per la cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra	Ufficio centrale per la cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra
	Tribunali militari	
87	Tribunale supremo militare	Tribunale supremo militare
88	Tribunali territoriali militari	Tribunale militare territoriale di Torino
	Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena	
89	Comando degli stabilimenti militari di pena	Comando degli stabilimenti militari di pena
90	Compagnie di correzione	1ª compagnia di correzione - Pizzighettone
91	Reclusori militari	Reclusorio militare principale di Gaeta Reclusorio militare succursale di Gaeta Reclusorio militare succursale di Pizzighettone
92	Carceri militari preventivi	Carcere militare preventivo di Torino

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comando militare stazione - Bologna	1	1	
Laboratorio batteriologico veterinario militare	1	1	
Laboratorio militare siero antitetanico	1	1	
Deposito allevamento quadrupedi - Mirandola	1	1	
Commissario Governo onoranze caduti in guerra	1	1	
Ufficio centrale cura onoranze salme caduti guerra	1	1	
Tribunale supremo militare	1	1	
Tribunale militare territoriale Torino	1	1	
Stabilimenti militari pena - Comando	1	1	
Stabilimenti militari pena - Amministrazione	1	—	
1° compagnia correzione - Pizzighettone	1	—	
Reclusorio militare principale - Gaeta	1	1	
Reclusorio militare succursale - Gaeta	1	1	
Reclusorio militare succursale - Pizzighettone	1	1	
Carcere militare preventivo - Torino	1	1	

ALLEGATO N. 3.

Esempio di:

TABELLA DI RIPARTO

in categorie e specialità di carteggio dell'ufficio di un ispettore amministrativo territoriale.

Categoria	Specialità	*Servizio interno dell'ufficio*
A	1°	Personale dell'ufficio
	2°	Indennità ed assegni del personale
	3°	Licenze
	4°	Spese d'ufficio
	5°	Locali
	6°	Pubblicazioni
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Attribuzioni dell'ufficio dell'ispettore di altri uffici ed enti amministrativi del corpo d'amministrazione*
B	1°	Attribuzioni dell'ufficio dell'ispettore
	2°	Relazioni trimestrali e semestrali amministrative al ministero
	3°	Rapporti direzione di commissariato di C. d. A.
	4°	Rapporti ufficio contabilità e revisione
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Questioni di massima*
C	1°	Contratti, aste e questioni generali relative
	2°	Svincolo cauzione
	3°	Scarichi
	4°	Pagamenti, acconti e saldi
	5°	Vendita materiale fuori uso
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Bilancio – Assegnazione di fondi – Resa conti*
D	1°	Bilancio
	2°	Assegnazione fondi per i vari corpi e comandi
	3°	Resa dei conti
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio sanitario e veterinario*
E	1°	Questioni generali
	2°	Convenzioni con comuni e ospedali civili
	3°	Convenzioni con medici civili
	4°	Acquisti vari
	5°	Cure
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio sussistenza*
F	1°	Vettovagliamento
	2°	Foraggio e paglia
	3°	Vendita ossa, letame, e rifiuto rancio
	4°	Scarichi
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio corredo*
G	1°	Questioni generali
	2°	Vestiario
	3°	Calzature
	4°	Questioni comuni alla manutenzione vestiario e calzature
	5°	Vendita di materiali fuori uso
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio trasporti*
H	1°	Trasporti ferroviari e marittimi
	2°	Trasporti di presidio
	3°	Concessioni di viaggi e documenti relativi
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio casermaggio*
I	1°	Casermaggio
	2°	Combustibili
	3°	Illuminazione
	4°	Lisciviatura
	5°	Alloggiamento – convenzioni con i comuni
	6°	Vendite di materiale fuori uso
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Amministrazione dei corpi*
K	1°	Spese generali
	2°	Scarichi
	3°	Infortuni
	4°	Spese per arredamento di uffici e mense
	5°	Acquisto materiale vario
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Assegni ed indennità*
	1°	Assegni ed indennità varie
	2°	Certificati ed indennità di viaggio
	—	Varie

Categoria	Specialità	*Servizio di artiglieria ed automobilismo*
M	1°	Servizio d'artiglieria
	2°	Servizio automobilismo

Categoria	Specialità	*Servizio del genio*
N		

Categoria *O*	Specialità 1°	*Servizi vari* Servizio ippico
Categoria *P*	Specialità	*Ispezione*
Categoria *Q*		*Miscellanea*

ALLEGATO N. 4.

CONSERVAZIONE ED ELIMINAZIONE DEGLI ATTI DI CARTEGGIO.

1. — Per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio si osserveranno le seguenti disposizioni:

istruzione permanente per le operazioni di leva e regolamento sulle matricole del R. esercito, per quanto si riferisce ai ruoli e ai documenti matricolari dei militari di truppa;

istruzione sul carteggio per l'arma dei carabinieri reali;

regolamenti sul servizio dei lavori e materiali del genio e del materiale di artiglieria e automobilismo;

norme per gli atti dei procedimenti penali militari;

norme di cui al n. 8 della circolare 53 *giornale militare* 1924, per i registri e documenti riguardanti le gestioni degli esercizi 1920-1921 e precedenti;

circolare n. 319 *giornale militare* per il carteggio di guerra.

2. — Per i contratti, i repertori e gli archivi relativi si osserveranno le disposizioni dell'art. 100 del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e i paragrafi 13, 15 e 87 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

3. — Gli atti del carteggio in genere, salvo le eccezioni, di cui appresso, istruzione sulla stipulazione dei contratti.

4. — Saranno eliminati dopo dieci anni:

i volumi dei ruoli alfabetici dei corpi (i dieci anni vanno considerati dalla perdita di forza dell'ultimo ufficiale iscritto in ogni singolo volume);

i giornali di contabilità, ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21, che devono essere conservati fino a tutto l'esercizio 1934-35;

gli ordini di pagamento e di riscossione;

le matrici delle richieste di spedizione;

i bollettari delle quietanze;

i registri ausiliari, quaderni, prospetti e simili, ove esistano, per la tenuta e la resa dei conti;

le matrici dei buoni di prelevamento e di versamento di materiali;

le matrici dei fogli di viaggio della truppa;

le richieste di carico e di scarico dei materiali;

tutti i documenti riguardanti la cessione di materiali ad altre amministrazioni;

le matrici degli scontrini di viaggio, trasporti materiali, masserizie, bagagli, ecc.;

i registri interni di magazzino;

i registri di materiale di casermaggio;

i ruolini tascabili, ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21, che devono essere conservati fino a tutto l'esercizio 1934-35;

i registri del fondo scorta;

i ruolini matricolari dei quadrupedi di truppa;

i ruoli e i registri dei cavalli di servizio degli ufficiali e tutti gli altri documenti in genere riflettenti i quadrupedi, come processi verbali di visita e riforma, dichiarazioni di accettazione, ecc.;

il carteggio riservato, riservato personale e segreto;

i registri di conto corrente riferentisi alle spese contrattuali, tenendo conto che i dieci anni decorrono dalla completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro;

il carteggio delle società di tiro a segno nazionale;

i fascicoli personali degli allievi delle scuole militari;

i documenti matricolari e tutto il carteggio e gli atti relativi allo stato, all'avanzamento e ai precedenti disciplinari degli ufficiali morti (i dieci anni decorrono da quello in cui si verifica la morte dell'ufficiale), ad eccezione del primo esemplare degli stati di servizio con la cartella individuale custoditi dal ministero e del ruolo matricolare, i quali saranno versati all'archivio di Stato, rispettivamente dieci anni dopo la morte dell'ufficiale e dieci anni dopo la morte dell'ultimo ufficiale rimasto iscritto in ogni singolo volume.

5. — Saranno eliminati dopo venti anni:

gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e di soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati alle armi;

i registri protocollo;

il carteggio relativo alle seguenti distinzioni di guerra: croci al merito di guerra, distintivo di onore di mutilati, medaglie di benemerenze di volontari, medaglie commemorative;

i ruolini degli allievi delle scuole militari;

i documenti matricolari, i fascicoli personali ed in genere tutto il carteggio riguardante gli impiegati civili e gli operai permanenti delle ammi-

nistrazioni militari dipendenti (i venti anni decorrono da quel[l] a cui l'impiegato o l'operaio abbia comunque cessato dal servizio), ad eccezione dei primi originali degli stati matricolari, che dopo tale termine di venti anni saranno versati all'archivio di Stato.

6. — Saranno eliminati dopo *trenta* anni:

gli atti medico-legali, ad eccezione dei verbali delle commissioni ospedaliere o delle dichiarazioni che ne fanno le veci, compilate a senso dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1918. n. 1274 (circ. 573), ed in genere gli atti medico-legali relativi agli invalidi di guerra, che dovranno essere sempre conservati;

i giornali di cassa;

i registri degli atti deliberativi dei soppressi consigli di amministrazione e quelli delle disposizioni dispositive del gestore;

le pratiche riguardanti gli infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità amministrative.

ALLEGATO N. 5.

ELENCHI degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione delle tasse postali ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424 (1).

AVVERTENZE.

1. — Gli elenchi contengono soltanto gli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato.

2. — Nulla è mutato per quanto concerne il carteggio di S. M. il Re, della Casa Reale e dei Principi di Casa Savoia, dei Dignitari di Corte e degli uffici dipendenti e quello del Sommo Pontefice, della Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e degli uffici della Repubblica di San Marino.

3. — Gli uffici compresi negli elenchi hanno titolo alla esenzione, sia per il carteggio ufficiale che si scambiano fra loro, sia per quello che essi indirizzano ai podestà.

4. — Gli uffici stessi hanno inoltre la facoltà di spedire avvisi aperti mediante speciali stampati riempiti a mano, all'indirizzo nominativo di contribuenti e di debitori o creditori verso lo Stato.

5. — Sono distinti con asterisco gli uffici che debbono contrassegnare a mano il carteggio ufficiale da essi spedito.

6. — Oltre i casi specificatamente indicati negli uniti elenchi, l'indirizzo nominativo è consentito anche nei casi previsti dall'art. 145 del regolamento generale.

7. — Il carteggio ufficiale che i podestà indirizzano agli uffici predetti, ha corso con la riduzione a metà delle tasse normali, limitatamente alla francatura ordinaria.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Segreteria della Presidenza.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali della Presidenza (2).
Comandi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (dal comando generale ai comandi di squadra).
Comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra.
Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra.
Comitato per la mobilitazione civile.
Commissariato per il turismo - Roma.

(1) Gli elenchi sono riportati dal « 1° Supplemento al fascicolo n. 6 - giugno 1930-VIII della « Rassegna postale, telegrafica e telefonica », aggiornato.

(2) Commissione suprema di difesa; Consulta araldica; Ufficio reduci e famiglie dei caduti in guerra; Ufficio stampa.

Commissioni comunali di vigilanza dell'opera nazionale orfani di guerra.
Direzioni corsi premilitari.
* Funzionari in temporanea missione (1).
Giudici delle tutele presso i comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra.
Giunte esecutive presso il comitato nazionale e i comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra
Ispettori dell'opera nazionale orfani di guerra.
Istituto centrale di statistica (2).
Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi della guerra (Sede centrale).
* Osservatori industriali.
Rappresentanze provinciali dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi della guerra.
Ufficio centrale di statistica agraria - Roma.
Zone osservatori industriali con sede in Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Sassari, Torino, Venezia.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (3).
Delegazioni provinciali dell'emigrazione in Milano e Belluno.
Funzionari in temporanea missione (1).
Ispettorati regionali dell'emigrazione in Lucca e Ferrara.
Ispettorati dell'emigrazione in Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Trieste.
Uffici dell'emigrazione in Bardonecchia e Udine.
Ufficio dell'emigrazione al confine di Ventimiglia.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (4).
Capi degli uffici staccati di P. S.

---

(1) Per la sola corrispondenza ad essi diretta, anche con indirizzo nominativo.

(2) R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572.

(3) Ufficio coordinamento e Segreteria; Ufficio cifra; Ufficio archivio e corrispondenza; Ufficio archivio storico; Ufficio giuridico; Ufficio Società delle Nazioni; Ufficio coordinamento economico; Ufficio coordinamento generale; Ufficio pubblicazioni e raccolte amministrative; Ufficio storico e diplomatico; Ufficio stampa; Biblioteca; Direzione generale degli affari generali; Direzione generale degli affari politici, commerciali e privati d'Africa, America, Asia, Australia; Direzione generale italiani all'estero e scuole.

(4) Ufficio del personale; Direzione generale dell'amministrazione civile; Direzione generale della P. S.; Direzione generale della sanità pubblica; Ragioneria centrale.

Comando divisione speciale agenti di P. S. (Roma e stazioni dipendenti).
Commissariati di P. S.
Commissariati di P. S. presso le divisioni compartimentali delle FF. SS.
Commissariati di P. S. servizio di frontiera (zona terrestre e marittima).
Commissariato di P. S. presso la Casa di S. A. R. il Principe Ereditario.
Consiglio di Stato.
Delegazioni di P. S.
Direzione scuola di polizia scientifica in Roma.
Direzione degli archivi di Stato di: Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Napoli, e Sezione Caserta, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Siena, Torino, Trento e Sezione Bolzano, Trieste, Venezia, Zara.
Direzione delle stazioni sanitarie marittime dell'Asinara e di Poveglia.
Dirigenti servizio sanità marittima nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Fiume, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Siracusa, Trieste, Venezia.
* Funzionari del ministero dell'interno in missione (1).
* Funzionari di P. S. in temporanea missione per servizi di P. S. (1).
Ispettorato generale di P. S. presso la R. Casa.
Ispettori generali amministrativi; ispettori generali medici, farmacisti e veterinari; ispettori generali batteriologo e chimico; ispettori superiori di ragioneria.
Ispettori generali di P. S.
Medici provinciali.
Prefetti (2).
Questori.
Scuola tecnica di polizia (Roma, Caserta, Pola).
Sopraintendenti degli archivi di Stato di: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.
Uffici distaccati di P. S.
Veterinari governativi di confine e di porto.
Veterinari provinciali.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (3).
Comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.
* Funzionari in temporanea missione (1).
Governi della Cirenaica, dell'Eritrea, della Tripolitania, della Somalia italiana, e dipendenti autorità ed uffici governativi.

---

(1) Per la sola corrispondenza ad essi diretta, anche con indirizzo nominativo.
(2) Ha corso in esenzione di tassa la corrispondenza ufficiale che i prefetti indirizzano ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza reciprocità.
(3) Direzione generale dell'Africa orientale; Direzione generale dell'Africa settentrionale; Ufficio del personale; Ufficio studi e propaganda; Ragioneria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (1).
Archivi notarili.
Cancellieri della Corte di cassazione, delle Corti di appello, delle Corti di assise, dei Tribunali, delle Preture.
Commissioni per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie.
Corte di cassazione, Corti di appello, Corti di assise.
Direzioni carceri giudiziarie.
Direzioni case di correzione.
Direzioni colonie penali.
Direzioni manicomi giudiziari.
Direzioni RR. riformatori.
Direzioni RR. Scuole allievi agenti di custodia.
Direzioni stabilimenti penali.
Economati generali dei benefici vacanti.
Funzionari in temporanea missione (2).
Giudici istruttori.
Ispettori provinciali del fondo per il culto.
Presidenti della Corte di cassazione, di appello, d'assise, dei Tribunali.
Pretori.
Primi presidenti della Corte di cassazione e delle Corti di appello.
Procuratori del Re (3).
Procuratori generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello.
Sub. economati dei benefici vacanti.
Tribunali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.
Uffici centrali del ministero (4).

(1) Ufficio superiore del personale e degli affari generali; Direzione generale degli affari civili e delle prof. legali; Direzione generale degli affari penali, delle grazie, della statistica e del casellario; Direzione generale degli affari di culto; Direzione generale delle carceri e dei riformatori; Ispettorato generale; Ufficio legislativo; Economato e cassa; Amministrazione generale del fondo per il culto.

(2) Per la sola corrispondenza ad essi diretta, anche con indirizzo nominativo.

(3) Possono anche spedire in esenzione di tassa i pieghi contenenti biglietti falsi, costituenti corpi di reato, da trasmettersi per la custodia all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

(4) Ufficio centrale del personale; Ispettori generali delle intendenze di finanza presso l'ufficio centrale del personale (anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta); Divisione pensioni ordinarie; Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato; Direzione generale pensioni di guerra; Ufficio stralcio per i beni dei sudditi ex nemici; Ufficio danni di guerra; Direzione generale tesoro; Direzione generale dei monopoli di Stato; Direzione generale demanio e tasse; Direzione generale delle dogane e imposte dirette; Direzione generale cassa DD. PP. e degli Istituti di previdenza; Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti; Ragionerie centrali presso i vari ministeri ed uffici della segreteria; Provveditorato generale dello Stato.

* Agenti finanziari presso le fabbriche ed opifici i cui prodotti sono soggetti ad imposta di produzione (1).
* Agenzie delle coltivazioni tabacchi.
Amministrazione dei canali Cavour.
Archivio bibliografico del provveditorato generale dello Stato - Piazza Verdi - Roma.
Avvocatura erariale generale.
Avvocature erariali distrettuali.
* Capi gruppo delle coltivazioni tabacchi.
Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Cassiere speciale, controllore capo).
* Collettorie del lotto.
Comandi battaglioni allievi della R. guardia di finanza.
* Comandi brigate della R. G. F.
Comandi circoli della R. G. F.
Comandi compagnie della R. G. F.
* Comandi distaccamenti della R. G. F.
Comandi gruppi della R. G. F.
Comandi gruppi della R. G. F.
Comandi nuclei di polizia tributaria investigativa della R. G. F.
Comandi plotoni allievi della R. G. F.
Comandi scuole della R. G. F.
Comandi squadriglie del naviglio della R. G. F.
Comandi tenenze della R. G. F.
Comando generale della R. G. F.
Comando superiore della R. G. F. per D. C. di Roma.
Commissario (R) per la liquidazione delle gestioni delle esposizioni del 1911 - Roma.
Commissione censuaria centrale.
Commissione centrale dei danni di guerra.
Commissione superiore dei danni di guerra presso la Corte di appello di Venezia e membri isolati (2).
Commissioni centrali delle imposte dirette.
Commissioni mandamentali dei danni di guerra.
Commissioni mandamentali delle imposte dirette e membri isolati (2).
* Commissioni mediche per le pensioni di guerra in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cava dei Tirreni, Chieti, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Tripoli.
Commissioni provinciali delle imposte dirette e membri isolati (2).
Conservatorie delle ipoteche.
* Corte dei conti (3).
Delegato del Tesoro presso la cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia.
* Delegazione della Corte dei conti presso:
a) la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;
b) l'Istituto poligrafico dello Stato - Roma;
Depositi generi di monopolio (sali, tabacchi, promiscui).
Depositi tabacchi greggi. ●

---

(1) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.
(2) Le corrispondenze dirette ai membri isolati possono recare l'indirizzo nominativo.
(3) Presidenza, Segretariato generale. Procura generale.

Deposito generale dei valori bollati in Torino.
Direzione RR. grotte demaniali di Postumia.
* Direzione nuclei di polizia tributaria investigativa della R. G. F.
* Direzione superiore delle scuole della R. G. F.
Direzione R. Zecca.
Direzioni circoscrizionali doganali.
Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.
Direzioni delle saline.
Dogane principali, secondarie ed internazionali.
* Funzionari del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza in missione (1).
Funzionari del provveditorato generale dello Stato delegati presso le Intendenze di finanza per la vigilanza del patrimonio immobiliare dello Stato per le seguenti zone:
1 - Piemonte, Lombardia, Liguria.
2 - Veneto - Venezia Giulia - Venezia Tridentina.
3 - Toscana - Emilia - Umbria.
4 - Lazio - Abruzzo - Marche.
5 - Campania - Puglie.
6 - Calabria - Basilicata.
7 - Sicilia.
8 - Sardegna.
Intendenze di finanza (2).
Ispettorato tecnico per la molluschicoltura del Mar piccolo di Taranto.
* Ispettore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (3).
Ispettore superiore commissioni mandamentali - danni di guerra presso la Corte di appello di Venezia.
Ispettori capi demanio e tasse.
Ispettori Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza (4).
Ispettori compartimentali dei monopoli dello Stato.
Ispettori demanio e tasse.
* Ispettori provinciali demanio e tasse.
Ispettori provinciali imposte dirette.
* Ispettori superiori Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza (4).
* Ispettori superiori catasto e servizi tecnici.
* Ispettori superiori centrali di ragioneria in missione (4).
Ispettori superiori demanio e tasse.
* Ispettori superiori dogana, in missione per servizio (4).
* Ispettori superiori imposte dirette.
* Ispettori superiori ragionerie intendenze di finanza
* Ispettori superiori servizi R. tesoreria.
Ispettori superiori tecnici ed amministrativi dei monopoli dello Stato.
Ispettori Tesoro.
Ispettori superiori Tesoro.
Istituto sperimentale coltivazione tabacchi « Leonardo Angeloni », in Scafati - Sezione di Verona.

---

(1) Le corrispondenze dirette ai membri isolati possono recare l'indirizzo nominativo.
(2) Hanno corso in esenzione di tassa le corrispondenze ufficiali che le intendenze di finanza indirizzano ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza diritto di reciprocità.
(3) Per la sola corrispondenza ad essi diretta, anche con indirizzo nominativo.
(4) Con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

Laboratori chimici compartimentali delle dogane ed imposte indirette con sedi in Bologna, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona.
Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette - Roma.
Laboratorio chimico denaturante - Milano.
Laboratorio chimico sperimentale dei monopoli di Stato in Roma.
Laboratorio chinino di Stato in Torino.
Magazzini centrali vestiario e casermaggio della R. G. F.
Magazzini principali del provveditorato generale dello Stato in Firenze e Milano.
* Magazzini vendita dei monopoli di Stato.
Magazzino del lotto.
Magazzino per il materiale delle imposte di fabbricazione, via del Commercio, 22 - Roma.
* Magazzino stampati del provveditorato generale dello Stato - Piazza Verdi - Roma.
Manifatture dei tabacchi.
Officina carte valori - Piazza Verdi - Roma.
Officina centrale per il materiale delle imposte di fabbricazione - via del Commercio, 22 - Roma.
* Ricevitorie doganali.
* Ricevitorie lotto.
* Rivendita di Stato generi di monopolio di: (*omissis*).
* Scuola dell'arte della medaglia.
* Servizio di R. tesoreria provinciale presso le filiali della Banca d'Italia.
* Sezione speciale della direzione generale del Tesoro per il risanamento della città di Napoli.
Sezione staccata dell'ispettorato del provveditorato generale dello Stato presso l'Istituto poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.
Sezioni doganali.
Sezioni manifatture tabacchi.
Sezioni staccate dell'Ispettorato del provveditorato generale dello Stato presso le cartiere.
Sezioni tecniche del catasto.
* Sezioni R. tesoreria provinciale nel Regno e nelle Colonie (1).
Tesoreria (R) provinciale - Roma.
Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli dello Stato.
Uffici controllo Tesoro presso: le cartiere della società anonima « Pietro Miliani » in Fabriano; la cartiera per la fabbricazione della carta filigranata dei biglietti della Banca d'Italia; l'officina per la fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia; lo stabilimento della società metallurgica italiana di Brescia.
Ufficio controllo R. Zecca.
Uffici distrettuali delle imposte (2).
* Uffici finanziari presso le fabbriche di fiammiferi apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.
Uffici ipoteche.

---

(1) Possono spedire assicurate di servizio con valore dichiarato e con tassa a carico del destinatario all'indirizzo di uffici, corpi morali, istituti o privati con i quali non hanno diritto di corrispondere in esenzione.

(2) Gli uffici distrettuali delle imposte possono spedire in esenzione di tassa la corrispondenza ufficiale diretta ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza diritto di reciprocità.

Uffici misti del registro e delle ipoteche (1).
* Uffici metrici.
Uffici registro (1).
* Uffici riscontro della Corte dei conti presso: il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti e le Ferrovie dello Stato.
Uffici tecnici del catasto.
Uffici tecnici di finanza.
* Uffici tecnici navali della R. G. F.
* Uffici (RR) vendita dei monopoli di Stato.
* Ufficiali della R. G. F. in missione (2).
Ufficio centrale di riscontro delle dogane.
* Ufficio controllo presso la tesoreria centrale.
Ufficio demaniale delle RR. fonti di Recoaro.
Ufficio demaniale delle RR. terme di Montecatini.
Ufficio demaniale delle RR. terme di Santa Cesarea.
Ufficio tecnico governativo delle RR. terme di Salsomaggiore.
Vice direttori delle coltivazioni tabacchi.
* Vice Ispettori della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (2).
* Zecca (R).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (3).
Accademia militare di artiglieria e genio.
Accademia militare di fanteria e cavalleria.
Arsenali del R. esercito.
Avvocati fiscali dei tribunali militari territoriali.
Avvocato generale del tribunale supremo militare.
Biblioteche militari.
Campo climatico sanatoriale militare.
Capo di Stato Maggiore generale.
Cappellani di ruolo e cappellani incaricati.
Carceri militari.
Centri automobilistici.

---

(1) Fra gli uffici del registro sono da comprendersi quelli a rami divisi degli atti civili; atti pubblici; atti privati; atti giudiziari; successioni; concessioni governative e manimorte; tasse in surrogazione; demanio; affitti ed assicurazioni; ammende; bollo; privative industriali; scambi commerciali.

Gli uffici del registro hanno facoltà di spedire avvisi aperti in esenzione di tassa e con indirizzo nominativo ai creditori e debitori verso lo Stato o ad altri privati per presentazione di denuncie, per dichiarazioni di valori e simili.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(3) Ufficio coordinamento: Ufficio dei generali; Direzione generale personali civili ed affari generali: Direzione generale personale ufficiali; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa; Direzione generale di artiglieria; Direzione generale del genio; Direzione generale servizi logistici; Ispettorato generale amministrativo; Direzione generale di sanità militare; Direzione del centro chimico militare; Ragioneria centrale; Servizio ippico e veterinario; Ispettorato del materiale automobilistico.

Centri esperienze di artiglieria.
Centro studi zappatori, minatori.
Collegi militari.
Colombaie fisse.
Comandi dei corpi d'armata territoriali.
Comandi del genio di corpo d'armata; Uffici fortificazioni e relativi uffici staccati.
Comandi delle divisioni celeri.
Comandi delle divisioni militari territoriali.
Comandi delle fortezze e dei forti.
Comandi designati d'armata.
Comandi di artiglieria di corpo d'armata.
Comandi brigata, reggimento, deposito di cavalleria.
Comandi di brigata, reggimento e deposito di fanteria di linea.
Comandi di brigata, reggimento, deposito e deposito succursale di granatieri.
Comandi di brigata, reggimento, deposito e magazzino di battaglione alpini.
Comandi di distaccamento delle varie armi e corpi.
Comandi di distretti militari e sezioni.
Comandi di legioni allievi CC. RR., legioni CC. RR., divisioni, battaglioni, gruppi di squadroni, compagnie, tenenze, squadroni, sezioni, nuclei, stazioni, depositi allievi CC. RR.
Comandi di presidio.
Comandi di reggimento e deposito del genio.
Comandi di reggimento, deposito e magazzino di artiglieria da montagna, dell'artiglieria.
Comandi di reggimento e deposito di bersaglieri.
Comandi di squadroni di rimonta.
Comandi di squadroni palafranieri di cavalleria.
Comando degli stabilimenti militari di pena.
Comando del Corpo di S. M.
Comando del genio della Sardegna, ufficio fortificazioni e relativi uffici staccati.
Comando del genio della Sicilia, ufficio fortificazioni e relativi uffici staccati.
Comando del gruppo di artiglieria da costa della Sardegna.
Comando delle scuole centrali.
Comando di artiglieria della Sardegna.
Comando di artiglieria della Sicilia.
Comando di battaglione misto del genio della Sardegna.
Comandi di battaglione alpino e di gruppo di artiglieria da montagna (1).
Comando di reggimento e deposito controaerei autocampale.
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.
Comando gruppo aerostieri.
Comando gruppo squadroni di rimonta.
Comando militare della Sardegna.
Comando militare della Sicilia.
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

---

(1) Debbono far uso del bollo ovale prescritto, che però porterà incisa la loro denominazione senza l'indicazione della sede; tale indicazione dovrà essere apposta di volta in volta in penna sul carteggio da spedire, sotto l'impronta del bollo, e convalidata dalla firma del comandante del reparto.

Comando R. accademia e scuola applicazione artiglieria e genio.
Comando reggimento e deposito carri armati.
Comando reparto palafrenieri di artiglieria.
Commissione veterani.
Commissioni di rimonta.
Compagnie di correzione.
Consiglio dell'esercito.
Consiglio dell'Ordine militare di Savoia e dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Delegazioni italiane all'estero.
Delegazioni trasporti, comandi militari di stazione, uffici imbarchi e sbarchi, biglietterie militari.
Depositi allevamento quadrupedi.
Depositi cavalli stalloni.
Deposito centrale delle truppe coloniali.
Deposito laboratorio del centro chimico militare.
Direzione superiore degli specialisti del genio.
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.
Direzioni di artiglieria, uffici e sezioni staccate, depositi materiali e munizioni.
Direzioni di commissariato e sezioni staccate, sezione di commissariato della Sardegna, ufficio locale di commissariato di Genova.
Direzioni di sanità ed ufficio di sanità della Sardegna.
Fabbriche d'armi del R. esercito.
Frigoriferi militari.
Gallettifici militari.
Infermerie presidiarie.
Ispettorati di mobilitazione.
Ispettori di sanità militare.
Ispettorati di zona dei CC. RR.
Ispettorato del genio.
Ispettorato delle truppe alpine.
Ispettorati delle truppe celeri.
Ispettorato del tiro a segno nazionale.
Ispettorato di artiglieria.
Ispettorato difesa aerea territoriale.
Ispettorati veterinari di zona.
Ispettori di zona di commissariato militare.
Ispettorati provinciali del tiro a segno nazionale.
Istituto chimico-farmaceutico militare.
Istituto geografico militare.
Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.
Istituto nazionale per le figlie dei militari.
Laboratorio batteriologico veterinario militare.
Laboratorio di caricamento proietti.
Laboratorio di precisione.
Laboratorio militare siero antitetanico.
Magazzini casermaggio.
Magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento.
Magazzini militari foraggi.
Magazzini viveri.
Magazzino sussidiario di materiale sanitario militare.
Molini militari.
Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.
Museo storico del genio militare.
Officina automobilistica e magazzini parti di ricambio.
Officina di costruzioni del genio militare.

Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica.
Opificio militare vestiario ed equipaggiamento.
Orfanotrofio militare di Napoli.
Ospedali militari.
Panifici militari.
Pirotecnici del R. esercito e sezioni staccate.
Polverificio del R. esercito.
Reclusorio militare principale e reclusori militari succursali.
Reparto autonomo « Giacomo Medici ».
Reparto autonomo ministero guerra.
Reparto autonomo stato maggiore R. E.
Reparto ordinanze scuola di guerra.
Scuola applicazione di artiglieria e genio.
Scuola applicazione di cavalleria e distaccamento di Tor di Quinto.
Scuola applicazione di fanteria.
Scuola applicazione di sanità militare.
Scuola centrale dei CC. RR.
Scuola di guerra
Scuola di tiro d'artiglieria.
Scuole allievi sottufficiali.
Scuole centrali di fanteria, artiglieria, genio, educazione fisica.
Scuole di reclutamento ufficiali di complemento.
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia.
Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.
Sezioni di disinfezione.
Sezioni statistica.
Spolettifici del R. esercito e sezioni staccate.
Stabilimenti balneari militari.
Stabilimenti militari per la preparazione di prodotti alimentari in conserva.
Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Tribunale supremo militare.
Tribunali militari territoriali.
Uffici dei generali designati comandanti d'armata.
Uffici isolati e reparti autonomi militari.
Uffici di contabilità e revisione dei corpi d'armata.
Uffici provinciali di leva.
Ufficiali ed impiegati del ministero della guerra, o di uffici che ne dipendono, in missione (1).
Ufficiali istruttori dei tribunali militari territoriali.
Ufficio centrale C. O. S. C. G. e compagnie C. O. S. C. G.
Ufficio degli ispettori amministrativi territoriali di corpo d'armata della Sardegna e della Sicilia.
Ufficio del generale d'armata Ferrari.
Ufficio del generale d'armata Montuori.
Ufficio del generale d'armata Morrone.
Ufficio del generale d'armata Tassoni.
Ufficio del generale di divisione addetto al comando generale dei CC. RR.
Ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale addetto al comando generale dei CC. RR.
Ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia.
Ufficio del Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re.
Ufficio del Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte.

(1) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

Ufficio del Primo aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta.
Ufficio dell'aiutante di campo di S. A. R. il Conte di Torino.
Ufficio dell'aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Bergamo.
Ufficio dell'aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Pistoia.
Ufficio di amministrazione di personali militari vari.
Ufficio di contabilità e revisione del comando generale dell'arma dei CC. RR.
Ufficio di contabilità e revisione del comando militare della Sardegna.
Ufficio di contabilità e revisione del comando militare della Sicilia.
Ufficio militare società « Solferino e San Martino ».
Ufficio raccolte materiali e munizioni.
Ufficio stralcio di enti disciolti (solo temporaneamente).
Ufficio tavole di tiro.

MINISTERO DELLA MARINA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segretario particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (1).
Avvocati fiscali dei tribunali militari marittimi.
Balipedio Cottrau - La Spezia.
* Capi degli autoreparti e scuole automobilistiche della R. marina.
* Capi dei fari del Regno.
* Capi posto delle stazioni semaforiche, radiotelegrafiche, radiogonometriche e idrofoniche della R. marina.
Comandi arsenali marittimi.
Comandi basi navali.
* Comandi batterie costiere della R. marina.
Comandi RR. bette.
Comandi RR.. cisterne.
Comandi depositi e distaccamenti C. R. E. M.
Comandi difese marittime.
Comandi distaccamenti R. marina.
Comandi divisioni navali.
Comandi RR. dragamine.
* Comandi RR. draghe.
Comandi RR. esploratori.
Comandi flottiglie, squadriglie, gruppi e sezione di cacciatorpediniere, dragamine, M.A.S., torpediniere e sommergibili.
Comandi gruppi navali autonomi e gruppi di navi di uso locale.
Comandi in capo di dipartimenti militari marittimi.
Comandi RR. incrociatori.
Comandi marina.
Comandi militari marittimi.
* Comandi RR. motoscafi A. S.
Comandi RR. navi.

---

(1) Direzione generale del personale e dei servizi militari; Direzione generale dei personali civili e degli affari generali; Direzione generale armi e armamenti navali; Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche; Direzione centrale della sanità militare marittima; Direzione centrale di commissariato militare marittimo; Direzione centrale del genio militare per i lavori della R. marina; Ragioneria centrale; Ufficio stralcio servizi amministrativi; Ufficio salariati.

Comandi RR. rimorchiatori.
Comandi RR. sommergibili.
Comandi squadre navali.
Comandi stazioni navali.
Comandi superiori navali.
Comandi RR. torpediniere.
Comandi RR. trasporti.
Comandi zone fari e segnalamenti marittimi.
Comandi zone semaforiche.
Comando R. accademia navale di Livorno.
Comando balipedio di Viareggio.
Comando battaglione italiano in Cina.
Comando battaglione « San Marco ».
Comando R. cantiere di Castellammare di Stabia.
Comando gruppo scuole a Pola.
Comando in capo dell'armata navale.
Comando scuola idrofonisti - Taranto.
Comando scuola meccanici di Venezia
Comando scuola motoristi a Pola.
Comando scuola semaforisti e radiotelegrafisti a Varignano (Spezia).
Comando scuole C. R. E. M. S. Bartolomeo - La Spezia.
Comando superiore del C. R. E. M. a Spezia.
Comitato degli ammiragli - Roma.
Comitato per i progetti di navi - Roma.
Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra a La Spezia.
Consiglio superiore di marina - Roma.
Direzione opifici di commissariato militare marittimo.
Direzioni armi e armamenti navali.
Direzioni artiglieria negli arsenali marittimi.
Direzioni autonome del genio militare per la R. marina.
Direzioni carceri giudiziarie militari R. marina.
Direzioni commissariato militare marittimo.
Direzioni costruzioni navali e meccaniche.
Direzioni ospedali principali militari marittimi e ospedali secondari o succursali militari marittimi.
Direzioni sanità militare marittima.
Direzioni servizi sanitari della R. marina.
Direzioni tornedini e munizionamento.
Giunte di ricezione e di verifica presso i RR. arsenali marittimi.
* Infermerie della R. marina.
Istituti sanitari militari marittimi.
Istituto guerra marittima. Livorno.
Istituto idrografico per la R. marina a Genova.
Presidenti giunte di ricezione e di verifica presso i RR. arsenali marittimi.
Presidenti tribunali militari marittimi.
Ragionerie presso i RR. arsenali marittimi.
* Sale mediche della R. marina.
Scuole di sanità militare marittima.
Sezioni commissariato militare marittimo.
* Sezioni staccate del genio militare per la R. marina.
Sottodirezioni costruzioni navali.
Sottodirezioni munizionamento della R. marina.
* Stazioni fotoelettriche della R. marina.
Uffici autonomi e speciali del genio militare per la R. marina.
Uffici di commissariato militare marittimo.

Uffici idrografici della R. marina.
Uffici locali del genio militare, per la R. marina di: Augusta, Cagliari, Castellammare di Stabia, Gaeta, Livorno, Portoferraio, Saseno.
Uffici tecnici armi navali.
Uffici tecnici genio navale.
Uffici vigilanza delle armi navali.
* Ufficiali e funzionari civili della R. marina distaccati, od in missione, anche con indirizzo nominativo.
Ufficiali istruttori presso i tribunali marittimi.
Ufficio del Capo di stato maggiore - Roma.
Ufficio tecnico dei fari e dei segnalamenti marittimi.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Ufficio stampa e propaganda.
Ufficio leggi e decreti.
Uffici centrali del ministero (1).
* Aeroporti civili.
Aeroporti militari.
Autodrappello della III Z. A. T., Roma.
* Autodrappello del ministero dell'aeronautica.
Cappellani militari della R. aeronautica.
Centri sperimentali di Montecelio, Vigna di Valle e Furbara.
Centri zone aeree territoriali di Milano, Parma e Benevento.
Comandi aeronautici Alto Adriatico in Venezia; Jonio e Basso Adriatico in Taranto; Basso Tirreno in Napoli; Alto Tirreno nella Spezia.
* Comandi compagnie presidiarie.
* Comandi distaccamenti reclute dei centri di Z. A. T.
Comandi gruppo aeroplani da caccia, bombardamento, ricognizione, idrovolanti e misti.
Comandi militari scuole pilotaggio in Cameri, Ponte San Pietro, Vizzola Ticino, Passignano sul Trasimeno, Portorose e Roma (Littorio).
* Comandi presidi aeronautici.
* Comandi reparti servizi di aeroporto.
Comandi squadriglie aeroplani da caccia, bombardamento, ricognizione, idrovolanti e turismo aereo.
Comandi stormo aeroplani da caccia, bombardamento, ricognizione, idrovolanti e misti.
Comandi zone aeree territoriali in Milano, Padova e Roma.
Comando R. accademia aeronautica in Caserta.
Comando aviazioni coloniali.
Comando battaglione autonomo di presidio aeronautico di Roma.
Comando reparto alta velocità in Desenzano sul Garda.
Comando reparto P. Centocelle Nord.
Comando squadriglie idrovolanti dell'Egeo.

---

(1) Ufficio di Stato Maggiore della R. aeronautica; Direzione generale del personale militare e delle scuole; Direzione generale dei personali civili e degli affari generali; Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti; Direzione superiore dei servizi del materiale e degli aeroporti; Direzione superiore degli studi e delle esperienze; Ufficio centrale del Demanio; Ispettorato di commissariato militare della R. aeronautica; Ufficio aviazione civile e traffico aereo; Ufficio centrale di sanità.

* Deposito autoveicoli pronta riserva in Ciampino Nord.
* Deposito autoveicoli pronta riserva e mobilitazione in Poggio Renatico.
Direzioni territoriali commissariato militare aeronautico in Milano, Padova, Roma.
Direzioni territoriali costruzioni e approvvigionamenti in Torino, Milano, Padova, Roma.
Direzioni territoriali demanio aeronautico in Milano, Padova, Roma.
Direzioni territoriali servizi del materiale e degli aeroporti in Milano, Padova, Roma.
Gruppo autonomo di volo della III Z. A. T. in Centocelle Nord.
Gruppo quadro dirigibili in Ciampino Nord.
Istituti medico-legali per l'aeronautica in Roma, Torino, Firenze, Napoli.
* Magazzini armamento aeronautico in Padova, Porotto e Vela.
* Magazzini casermaggio R. A.
* Magazzini principali R. A. in Ghedi, Cascina Malpensa, Parma, Sesto Calende, Taliedo e Montecelio.
* Magazzini vestiario della R. A.
* Magazzini viveri della R. A.
* Magazzino materiale aerologico in Centocelle Nord.
* Magazzino materiale specialità R. A. in Ciampino Nord.
* Magazzino materiale studi ed esperienze in Montecelio.
* Magazzino materiale vario R. A. in Poggio Renatico.
* Magazzino principale armamento-Acquasanta (Roma).
* Magazzino principale fotografico R. A. in Roma.
* Magazzino principale R. T. in Roma.
* Scuola aerologisti in Vigna di Valle.
Scuola bombardamento in Malpensa (Varese).
Scuola caccia in Furbara.
Scuola osservazione aerea in Grottaglie.
Scuola radio-elettricisti in Napoli (Capodichino).
Scuola specializzati dell'arma aeronautica in Capua.
* Scuola volo a vela in Pavullo nel Frignano.
Sezione idro e volo della III Z. A. T. in Vigna di Valle.
* Squadriglie allenamento da caccia, bombardamento e ricognizione.
* Squadriglie autonome di volo in Cinisello e Padova.
Stabilimento di costruzioni aeronautiche in Roma.
* Stazioni aerologiche di Arbatax, Bari, Bengasi, Brennero, Bressanone, Castanea delle Furie, Catanzaro Marina, Chieti, Passo della Cisa (Pontremoli), Enego, Ferrara, Firenze, Fiume, Genova-Montemoro, Messina, Moggio Udinese, Monte Brioni, Monte Penegal, Narni, Paola, Pavia, Perugia, Piacenza, Piobbico, Pontebba, Ponte San Pietro, Porretta, Potenza, Ravenna, Rifredo Mugello, San Marino (Repubblica), Sarentino, Scalea, Stromboli, Taranto, Treviso, Trebisacce, Trento, Trieste.
Stazioni R. T. della R. aeronautica dislocate su aeroporti civili.
* Uffici di sorveglianza tecnica presso le ditte fornitrici di materiale aeronautico:

Gabardini in Cameri - Officina Augusta in Cascina Costa - Officina Moncenisio in Condove - Piaggio in Finale - Società anonima italiana di costruzioni meccaniche di Marina di Pisa - Isotta Fraschini in Milano - Piaggio in Pontedera - Ditta Alfa Romeo in Milano - Ditta Colombo in Milano - Officine elettro ferroviarie in Milano - Ditta Bono in Milano - Cantieri riuniti dell'Adriatico in Monfalcone - Officine ferroviarie meridionali in Napoli - Officine e cantieri partenopei in Napoli - Ditta I.I.M.A. in Castellammare di Stabia - Società aeronautica italiana in Passignano - S.I.A.I. in Sesto Calende - Società Breda e Marelli in Sesto San Giovanni - Società aeroespresso in Brindisi - Compagnia nazionale aeronautica in Roma (Littorio) - Ditta Avorio

in Roma - Ditta ottica-meccanica italiana in Roma - Ditta Verdoia in Roma - Ditta Fascianelli in Roma - Ditta Ostin e Crespi in Milano - Cantieri aeronautici bergamaschi in Ponte San Pietro - Ditta Secondo Mona in Somma Lombardo - Ditta I.S.S.A. in Bergamo - Società Caproni in Taliedo e in Vizzola Ticino - Ditta Fiat S.M.A. in Torino - Ditta Fiat Aviazione in Torino - Ditta Aeritalia in Torino - Ditta Martinengo in Torino - Ditta F.A.S.T. in Torino - Ditta Macchi in Varese - Ditta S.A.I. in Reggio Emilia.

* Uffici staccati del demanio aeronautico in Albenga, Cascina Malpensa, Cinisello, Ghedi, Lonate Pozzolo, Pisa, Sesto Calende, La Spezia, Taliedo, Ternate Varano, Torino, Puntisella (Pola), Noghera (Trieste), Merna (Gorizia), Campoformido, Padova, Sant'Andrea (Venezia), Boscomantico (Verona), Bolzano, Ferrara, Parma, Collecchio (Parma), Loreto, Augusta, Brindisi, Cagliari, Ciampino Nord, Lero, Napoli, Taranto.

* Ufficio radio-aerologico di Bologna.

* Ufficio radio-goniometrico di Villetta Malagnino (Cremona).

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE (1).

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile.

Uffici centrali del ministero (2).

Accademia (R) di belle arti di Carrara (Scuola del marmo).

Accademie (RR.) di belle arti.

* Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia delegata dal ministero dell'educazione nazionale per la Basilicata. Sede centrale; Roma (112) via Monte Giordano, 36, Palazzo Taverna).

Badia di S. Clemente a Casauria.

Biblioteche pubbliche governative.

Calcografia (R.) di Roma.

Collegio (Reale) « Agli Angeli » di Verona.

Collegio (Reale) delle fanciulle in Milano.

---

(1) La presidenza della R. accademia d'Italia è ammessa alla esenzione postale per le corrispondenze da essa indirizzate ai seguenti istituti:

a) R. istituto lombardo di scienze e lettere (Milano);
b) R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti (Venezia);
c) Società delle scienze, detta dei quaranta (Modena e ora Roma);
d) R. accademia della crusca (Firenze);
e) R. accademia dei lincei (Roma);
f) Società Reale (Napoli);
g) R. accademia di scienze, lettere ed arti (Palermo);
h) R. accademia delle scienze dell'istituto di Bologna.

La concessione esclude il trattamento di reciprocità.

(2) Ufficio centrale del personale; Consiglio superiore della educazione nazionale; Direzione generale per l'istruzione elementare; Direzione generale per la istruzione media; Direzione generale per l'istruzione superiore; Direzione generale per le antichità e belle arti; Direzione generale per l'istruzione tecnica; Consiglio superiore per le antichità e belle arti; Direzione generale delle biblioteche e accademie; Commissione centrale per le biblioteche; Ragioneria centrale; Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; Ufficio istruzione nautica.

Collegio (Reale) di San Benedetto in Montagnana.

* Collegio (Regio) « Uccellis », Udine.

Comitati nazionali delle ricerche:

a) per l'agricoltura, presso il R. istituto superiore agrario di Bologna;

b) per l'astronomia, presso il R. osservatorio astronomico di Brera;

c) per la biologia, presso l'istituto di fisiologia della R. università di Napoli;

d) per la chimica, presso l'associazione di chimica generale ed applicata - Via IV Novembre 154 - Roma;

e) per la fisica, presso l'istituto fisico della R. università di Roma;

f) per la geodesia e la geofisica, presso l'istituto di geodesia e topografia della R. scuola d'ingegneria di Pisa;

g) per la geografia, presso l'istituto geografico militare di Firenze;

h) per la geologia, presso il R. museo geologico di Bologna;

i) per l'ingegneria, presso il consiglio superiore dei lavori pubblici - Ministero dei lavori pubblici - Roma;

l) per la matematica - Piazza San Bernardo, 101 - Roma;

m) per la medicina, presso l'istituto d'igiene della R. università di Napoli;

n) per la radiotelegrafia, presso la direzione generale delle poste e dei telegrafi - Ministero delle comunicazioni - Roma.

* Comitato Ligure per l'educazione del popolo, delegato del ministero dell'educazione nazionale per la Liguria, Genova, via Garibaldi, 14-5.

Comitato nazionale per la storia del Risorgimento in Roma.

Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Conservatori (RR.) di musica.

* Consigli scolastici di disciplina (membri isolati di essi) (1).

Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.

* Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro (Roma, via del Tritone, 201), delegato dal ministero dell'educazione nazionale per la Campania e il Molise.

Convitti nazionali.

Direttori dei monumenti, scavi, musei e gallerie.

Direttori degli uffici distaccati d'antichità e d'arte.

Direttori di zona del gruppo d'azione per le scuole del popolo, con sede in Alzano Lombardo, Bergamo, Brescia, Chiavenna, Crema, Cremona, Darfo, Desenzano sul Lago, Lecco, Luino, Martinengo, Milano, Osteno, Pavia, Revere, Stradella, Talamona e Varzi.

Direttori e direttrici didattici governativi.

* Direzioni dipendenti dal consorzio nazionale di emigrazione e lavoro, per:

la Campania e Molise: Napoli e Salerno;

la Campania: Salerno.

* Direzioni dipendenti dal gruppo d'azione per le scuole rurali del Piemonte: Aosta, Borgomanero, Bra, Carmagnola, Torino, Tortona.

* Direzioni dipendenti dall'associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno, per la Basilicata: Potenza.

* Direzioni dipendenti dalla società umanitaria, per: il Veneto: Conegliano, Marostica, Padova, Udine; la Venezia Giulia: Trieste.

---

(1) La corrispondenza diretta ai membri isolati può recare indirizzi nominativi

* Direzioni dipendenti dall'ente nazionale di coltura, per:

la Toscana: Casentino, Firenze, Garfagnana, Maremma, Pontedera, Siena, Val Tiberina, Versilia;

l'Emilia: Bologna, Bedonia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Valsecchia.

* Direzioni dipendenti dall'ente per le scuole dei contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per:

il Lazio: Ceccano, Civitavecchia, Rieti, Roma, Terracina;

l'Umbria: Acquasparta, Assisi, Foligno, Gubbio, Orvieto, Terni, Umbertide;

l'Abruzzo: Amatrice, Celano, Chieti, Città Sant'Angelo, Civitella del Tronto, Gessopalena, Morciano, Sant'Angelo, Sulmona, Teramo;

le Marche: Arcevia, Fano, Ripatransone, Senigaglia, Tolentino.

* Direzioni dipendenti dall'ente pugliese di coltura: Bari, Monopoli.

* Direzioni dipendenti dall'opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta per la Venezia Tridentina: Bolzano, Trento.

Direzioni provinciali delle scuole rurali dipendenti dall'opera nazionale Balilla, delegata dal ministero dell'educazione nazionale per la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, con sedi in: Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Nuoro, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Sassari, Siracusa e Trapani.

Educatorio (Regio) « Maria Adelaide », in Palermo.

* Ente nazionale di cultura, delegato dal ministero dell'educazione nazionale per la Toscana e l'Emilia - Firenze, via del Parioncino n. 2.

* Ente per le scuole dei contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, delegato dal ministero dell'educazione nazionale per il Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche - Roma, via Torino n. 163.

* Ente pugliese di cultura, delegato dal ministero dell'educazione nazionale per le Puglie - Bari, via del Levante, 21.

* Funzionari dell'amministrazione centrale e di qualunque amministrazione dipendente, in missione (corrispondenza con indirizzo nominativo).

Gabinetto fotografico nazionale in Roma.

Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di antichità e d'arte in Roma.

Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione e il restauro dei dipinti in Roma.

Ginnasi (RR.).

* Giunte per le scuole medie, membri isolati di esse (1).

Gruppo d'azione per le scuole del popolo, delegato dal ministero della educazione nazionale per la Lombardia - Milano, Bastioni Volta n. 16.

* Gruppo d'azione per le scuole rurali, delegato dal ministero della educazione nazionale per il Piemonte - Torino, via Bogino n. 6.

Ispettorato per le scuole professionali e complementari per apprendisti e per i corsi di merletti - Gorizia.

Ispettori (RR.) scolastici.

Istituti (RR.) d'Arte.

Istituti di biologia marina di Messina, Rovigno e Cagliari.

Istituti (RR.) e corpi scientifici e letterari.

Istituti e scuole (RR.) superiori speciali (2).

---

(1) La corrispondenza diretta ai membri isolati può recare indirizzi nominativi.

(2) R. istituto orientale di Napoli; R. università per stranieri di Perugia; R. stazione astronomica di Carloforte; R. scuola superiore di chimica industriale di Bologna; R. giardino coloniale di Palermo.

Istituti (RR.) magistrali.
Istituti nautici.
Istituti (RR.) per l'educazione dei sordomuti in Milano, Palermo e Roma.
Istituti superiori pro movimento piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Rovereto e Trieste.
Istituti superiori agrari di Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Pisa, Portici.
Istituti (RR.) superiori di magistero.
Istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Sassari e Torino.
Istituti (RR.) tecnici.
Istituto della SS. Annunziata a Poggio Imperiale in Firenze.
Istituto geofisico di Trieste.
Istituto (R.) industriale di Trieste.
Istituto (R.) scuola commerciale di Gorizia.
Istituto (R.) scuola commerciale di Trento.
Licei artistici.
Licei (RR.) femminili.
Licei-ginnasi (RR.).
Licei (RR.) scientifici.
Maestri elementari delle scuole di Stato aventi funzioni di direttore didattico.
* Maestri elementari delle scuole di Stato in sede priva di ufficio scolastico direttivo (1).
* Maestri elementari delle scuole di Stato e degli enti delegati preposti a scuole uniche (1).
Musei governativi.
Opera nazionale di assistenza « Italia Redenta » delegata dal ministero della educazione nazionale per la Venezia Tridentina - Roma, Palazzo Viminale.
Opera nazionale Balilla, delegata dal ministero della educazione nazionale, per la Sicilia, la Calabria e la Sardegna - Presidenza in Roma.
Opificio (R.) delle pietre dure in Firenze.
Osservatori (RR.) astronomici di Arcetri (Firenze), Carloforte (Isola di S. Pietro), Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo (Collurania), Torino e Trieste.
Pinacoteche governative.
Provveditori (RR.) agli studi.
Scuola (R.) commerciale di Zara.
Scuola (R.) di architettura di Roma.
Scuola (R.) di disegno degli operai « G. Chierici », Reggio Emilia.
Scuola (R.) di recitazione in Roma.
Scuola (R) di storia moderna e contemporanea in Roma.
Scuola (R.) industriale di Gorizia.
Scuola (R.) normale di metodo per ciechi.
Scuola (R.) normale di metodo per i sordomuti, Milano.
Scuola (R.) normale superiore di Pisa.
Scuole (RR.) complementari.
Scuole (RR.) di arti e mestieri.
Scuole (RR.) di ingegneria di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma.
Scuola di metodo per maestre del grado preparatorio.
Scuole di ostetricia di Aquila, Novara, Trieste, Venezia e Verona.
* Scuole diurne, serali e festive e corsi integrativi dipendenti dagli enti delegati dal ministero della educazione nazionale.

(1) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

Scuole (RR.) femminili di Dol Grande e Frinta.
Scuole femminili per merletti di: Borgo V. S., Chiapovano, Circhina, Cortina d'Ampezzo, Dol Ottelga, Idria, Isola, Savrè, Predazzo, Proves, Rovereto.
Scuole (RR.) industriali di Bolzano, Cormons, Fiume, Fogliano di Monfalcone, Gradisca, Trento, Trieste e Zara.
Scuole (RR.) professionali.
Scuole (RR.) secondarie di avviamento al lavoro derivate dalla trasformazione delle ex scuole complementari.
* Società umanitaria delegata dal ministero della educazione nazionale per il Veneto e la Venezia Giulia, Milano.
Sopraintendenti alle antichità, all'arte medioevale e moderna ed alle opere di antichità e d'arte.
Sopraintendenze bibliografiche.
Uffici per la esportazione degli oggetti d'arte.
Università (RR.) di Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del ministero (1).
Alto commissario per le opere pubbliche per la città e provincia di Napoli.
Azienda autonoma statale della strada.
Cantonieri e capi cantonieri delle strade nazionali.
Circolo d'ispezione del genio civile, Parma, e sezioni staccate di Milano e Torino.
* Funzionari in temporanea missione (2).
Guardiani idraulici e di bonifica.
Ispettorato per la Maremma Toscana, Grosseto.
Ispettore superiore del genio civile delegato per i servizi del terremoto in Messina.
Magistrato alle acque di Venezia.
Osservatori idrografici.
Provveditorati alle opere pubbliche di Aquila, Bari, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Palermo, Potenza.
Sezioni autonome del genio civile di Bolzano, Brindisi, Catanzaro, Gorizia, Macerata, Matera, Nuoro, Parma, Pescara, Pistoia, Pola, Ragusa, Rieti, Siena, Terni, Tolmezzo, Zara.
Sezioni autonome per le strade ex militari di Brescia, Trento, Treviso, Udine e Vicenza.
Sezioni idrografiche del genio civile di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Napoli, Palermo, Pisa, Roma.
Stazioni idrografiche (pluviometriche, idrometriche, freatimetriche, termometriche).

---

(1) Direzione generale degli affari generali; Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici; Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie; Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti; Direzione generale dei servizi speciali; Consiglio superiore dei LL. PP.; 3ª Sezione del consiglio superiore dei LL. PP. (Serv. idrog.); Ragioneria centrale; Ispettorato centrale delle opere pubbliche.
(2) Per la sola corrispondenza loro diretta, anche con indirizzo nominativo.

Uffici compartimentali della viabilità.
Uffici costruzioni ferroviarie di Agrigento, Bologna, Caltagirone, Castelnuovo, Garfagnana, Castelnuovo d'Istria, Cuneo, Genova, Mercatino Marecchia, Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Piacenza, Rieti, Roma, Salsomaggiore, Trento, Vittorio Veneto.
Uffici ordinari del genio civile del Regno (1).
Uffici piani regolatori di Messina e Reggio Calabria.
Uffici speciali del genio civile in: Reggio Calabria (Costruzione e gestione case popolari); Messina (Gestione patr.); Parma (per gli studi idrografici del Po); Potenza (Acquedotto Basilicata); Napoli (Servizio marittimo); Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (Servizio stradale); Avezzano, Messina e Reggio Calabria (Servizio terremoto); Roma (Tevere ed Agro Romano).
Uffici tecnici speciali per le riparazioni dei danni di guerra in Gorizia, Trento e Treviso.
Ufficiali idraulici e di bonifica.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.
Ufficio centrale del ministero (2).
Comandi di centurie della milizia nazionale forestale.
Comandi di coorte della milizia nazionale forestale.
* Comandi di distaccamento della milizia nazionale forestale.
Comandi di legione della milizia nazionale forestale.
Comandi di manipolo della milizia nazionale forestale.
* Comandi di squadra della milizia nazionale forestale.
Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.
Comitato permanente del grano.
Commissari usi civici.
Commissariato antifillosserico di Milano.
Commissariato di reintegra dei tratturi in Foggia.
Commissariato straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.
Commissione venatoria centrale.
* Delegazioni fitopatologiche.
Delegazioni per la ricerca e la distruzione della fillossera con sede provvisoria nelle regioni in cui hanno attuazione i provvedimenti antifillosserici.
Delegazioni tecniche antifillosseriche.
Deposito della milizia nazionale forestale.
Direzione archivio della dogana delle pecore in Foggia.
* Funzionari in temporanea missione (3).

---

(1) Hanno corso in esenzione di tassa le corrispondenze ufficiali che gli uffici del genio civile indirizzano agli esattori delle imposte dirette, però senza reciprocità.
(2) Direzione generale dell'agricoltura; Direzione generale della bonifica integrale; Direzione generale del credito agrario e delle casse di risparmio; Comando gruppo legioni della milizia nazionale forestale; Direzione dell'azienda delle foreste demaniali; Divisione del personale e degli affari generali.
(3) Per la sola corrispondenza loro diretta, anche con indirizzo nominativo.

Ispettori agrari regionali di Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Firenze, Milano, Palermo, Potenza, Roma, Torino, Venezia-Mestre.

* Ispettorati forestali di dipartimento.

* Ispettorati per l'agricoltura di: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

* Ispettori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori superiori e primi ispettori forestali in servizio isolato.

Laboratorio (R.) centrale di idrobiologia applicata alla pesca, Roma.

Laboratorio di botanica crittogamica in Pavia.

Osservatori di fitopatologia.

Osservatori (RR.) geofisici di: Casamicciola, Catania, Gressoney (Torino), Ischia, Pavia, Rocca di Papa, Sestola (Modena).

Scuola sottufficiali della milizia nazionale forestale di Vallombrosa.

Scuole allievi militi della milizia nazionale forestale in Cittaducale e in Amelia, e sezioni dipendenti.

Squadriglia (R) sperimentale di pesca in Pola (presso la base navale).

Stabilimenti (RR.) ittiogenici in Brescia e in Roma.

Stazione (R.) di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

Stazione (R.) di bacologia sperimentale in Padova.

Stazione (R.) di enologia sperimentale in Asti.

Stazione (R.) di entomologia agraria in Firenze.

Stazione (R.) di gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno.

Stazione (R.) di patologia vegetale in Roma.

Stazione (R.) sperimentale agraria in Modena.

Stazione (R.) sperimentale chimico-agraria in Roma.

Stazione (R.) sperimentale chimico-agraria di Torino.

Stazione (R.) sperimentale di bieticoltura in Rovigo.

Stazione (R.) sperimentale di granicoltura di Rieti.

* Ufficiali, sottufficiali e militi della milizia forestale nazionale in servizio isolato.

Uffici (RR.) enologici di Genova, Pescara e Riposto.

Uffici forestali speciali.

Uffici locali per le amministrazioni delle foreste demaniali.

Ufficio (R.) centrale di meteorologia e geofisica in Roma.

Ufficio tecnico-speciale delle trazzere in Palermo.

Vivai governativi di viti americane.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.

1) *Direzione generale delle Ferrovie dello Stato:*

Uffici della direzione generale.

Amministrazione delle aziende italiane petroli e boschi in Albania - Roma.

Capistazione delle Ferrovie dello Stato (1).

(1) Hanno corso in esenzione di tassa ed in raccomandazione gli avvisi d'incasso degli assegni gravanti i trasporti per ferrovia (tagliandi *D* dei mod. Ci 449 e Ci 450 scambiati fra i capistazione delle Ferrovie dello Stato, anche se all'incasso siano interessate stazioni di ferrovie gestite dall'industria privata.

Comandanti di ferry-boats dello stretto di Messina.
* Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1).
Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato ed uffici compartimentali che le compongono.
Distributori viveri.
* Funzionari ed impiegati in missione della direzione generale, delle direzioni compartimentali e della delegazione di esercizio di Cagliari delle Ferrovie dello Stato (1).
* Funzionari superiori delle Ferrovie dello Stato in missione (1).
Ispettorati di riparto della gestione speciale viveri.
Istituto sperimentale delle comunicazioni: Sezione ferroviaria.
Magazzini della gestione speciale viveri.
* Medici di riparto delle Ferrovie dello Stato (1).
Uffici distaccati dei servizi delle unità speciali.
Uffici sanitari delle Ferrovie dello Stato.

2) *Direzione generale della marina mercantile*:

Uffici della direzione generale.
Capitanerie di porto.
* Delegazioni di spiaggia.
Direzioni marittime.
* Funzionari in temporanea missione (1).
Ispettorato delle capitanerie di porto.
Uffici circondariali marittimi.
* Uffici marittimi locali.

3) *Direzione generale delle poste e dei telegrafi.*

Uffici della direzione generale.
* Agenzie postali, telegrafiche e postali-telegrafiche.
Amministrazione centrale dell'azienda telefonica di Stato.
Circoli delle costruzioni telegrafiche.
* Collettorie postali.
Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.
* Funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale in missione (1).
Ispettori di zona dell'azienda telefonica di Stato con sede a Bologna, Milano, Napoli, Roma e Venezia.
* Istituto di assicurazione e previdenza dei ricevitori ed agenti rurali (2).
* Istituto sperimentale delle comunicazioni, sezione postale, telegrafica, telefonica e scuola superiore di telegrafia e telefonia.
* Ricevitorie postali, telegrafiche e postali-telegrafiche di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Sezioni del dopolavoro postelegrafonico.
* Stazioni amplificatrici telefoniche di Abbadia, Adernò, Ferentino, Lojano, Mignano, Modena, Montù, Paola, Plezzo, Poggio R., S. Donà, S. Giuliano, S. Secondo, Siena, Udine, Viterbo.
Stazioni radiotelefoniche di Fiumicino, Golfo Aranci, Messina Porto e Villa S. Giovanni Porto.
* Uffici di 1ª classe postali, telegrafici e postali-telegrafici.
Uffici principali postali, telegrafici e postali-telegrafici.
* Uffici telefonici interurbani di Bologna, Firenze, Fiume, Genova, Li-

(1) La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.
(2) R. decreto-legge n. 37 del 3 gennaio 1926.

vorno, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico.

4) *Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili:*

Uffici centrali dell'ispettorato.

Circoli ferroviari d'ispezione di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, Trieste e Verona.

Funzionari in temporanea missione (1).

Ufficio di vigilanza sulla costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane.

Ufficio di vigilanza sulla costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte.

Ufficio speciale tecnico per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia-Palermo.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del ministero (2).

Circoli dell'ispettorato corporativo di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Trieste.

Circolo medico di ispezione di Roma.

Distretti minerari di Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste.

Funzionari in temporanea missione (1).

Grotte demaniali di Postumia.

Miniera (R.) di Idria.

Uffici metrici del saggio dei metalli preziosi.

Ufficio (R.) geologico di Roma.

Ufficio governativo di vigilanza della R. miniera dell'Elba in Rio Marina.

---

(1) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

(2) Divisione del personale e degli affari generali; Direzione generale delle associazioni professionali; Direzione generale delle corporazioni; Segretariato generale del consiglio nazionale delle corporazioni; Direzione generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa; Direzione generale della produzione industriale e degli scambi.

ALLEGATO N. 6.

ISTRUZIONI SUL SERVIZIO DEI TELEGRAMMI E RADIOTELEGRAMMI.

TABELLA A. — *Alti Personaggi e Funzionari ai quali compete il diritto di spedire telegrammi di Stato in franchigia senza alcuna limitazione* (1).

* S. M. il Re.

* S. M. la Regina.

* Le LL. AA. i Principi e le Principesse Reali.

.....

Il Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re, il Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte, e, per esso, il Capo ufficio della Casa Militare di S. A. R. In questo secondo caso i telegrammi devono essere firmati con la formula: *D'ordine.*

.....

Il Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Genova.

L'Aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Pistoia.

L'Aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Bergamo.

L'Aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Ancona.

Il Primo aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta.

.....

L'ufficiale addetto alla Persona di S. A. R. il Duca di Spoleto.

L'Aiutante di campo di S. A. R. il Conte di Torino.

L'ufficiale d'ordinanza di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, ed in sua assenza od in caso di permanenza all'estero di S. A. R. il suo segretario particolare, o l'amministratore.

---

(1) Gli Alti Personaggi e Funzionari contrassegnati con stelletta sono quelli i cui telegrammi, ai termini della Convenzione telegrafica internazionale, conservano la qualifica di Stato ed hanno quindi la precedenza di trasmissioni anche sulle linee estere.

TABELLA B. — *Alti Personaggi e Funzionari ai quali compete il diritto di spedire telegrammi di Stato in franchigia di carattere personale o di Gabinetto* (1).

. . . . .	
* I Ministri Segretari di Stato.	Per i telegrammi firmati personalmente dal mittente.
* Il Ministro della Casa di S. M. il Re.	
I Sottosegretari di Stato.	
Il Primo Segretario di S. M. il Re per gli Ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.	
* I Governatori della Tripolitania e Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana.	
I Capi Gabinetti e Segretari particolari delle Alte Autorità suddette.	Per i telegrammi spediti con la formula: *D'ordine del... il. . .*

(1) V. nota (1) alla TABELLA A.

TABELLA C. — *Autorità alle quali compete il diritto di spedire telegrammi di stato in franchigia per determinati oggetti.*

	Autorità	Oggetto	*Osservazioni*
	.....	.....	.....
Ufficiali di polizia giudiziaria	Avvocato generale militare o chi ne fa le veci.	Pei telegrammi relativi ad esclusive ed urgenti ragioni di ufficio.	
	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina, id.		
	Avvocati militari, presidenti ed ufficiali istruttori dei tribunali militari territoriali, marittimi e speciali di guerra, id.		
Autorità giudiziaria militare	.....	Pei telegrammi concernenti esclusivamente la ricerca e l'accertamento di reati, la raccolta di notizie sui colpevoli ed il conseguente deferimento all'autorità giudiziaria; ed inoltre pei telegrammi relativi alla traduzione dei detenuti ed al fermo di persone sospette.	I funzionari ed agenti debbono firmare i telegrammi con la qualifica di: *Ufficiale di polizia giudiziaria* e debbono apporre sui telegrammi stessi la dichiarazione firmata: *Il presente telegramma si riferisce esclusivamente ad affari di polizia giudiziaria.*
	.....		
	Ufficiali e sottufficiali dei reali carabinieri nonchè i militi della suddetta arma, quando siano *espressamente* incaricati della ricerca e dell'accertamento di reati.		
	.....	.....	.....

ALLEGATO N. 7.

INDIRIZZI CONVENZIONALI TELEGRAFICI.

Parte I.

Ministero della guerra

Gabinetto del Ministro	*Guerra Gabinetto*
Gabinetto del Ministro - ufficio coordinamento	*Guerra Coordinamento*
Direzione generale personali civili e affari generali	*Guerra Personali Civili*
Direzione generale personale ufficiali	*Guerra Ufficiali*
Direzione generale leva sottufficiali e truppa	*Guerra Leva*
Direzione generale artiglieria	*Guerra Artiglieria*
Direzione generale del genio	*Guerra Genio*
Direzione generale servizi logistici	*Guerra Logistici*
Ispettorato generale amministrativo	*Guerra Amministrativo*
Direzione generale di sanità	*Guerra Sanità*
Direzione del centro chimico militare	*Guerra Chimico*
Servizio ippico e veterinario	*Guerra Ippico*
Comando del Corpo di Stato Maggiore	*Guerra Stamaggiore*
Ispettorato truppe alpine	*Guerra Alpini*
Ispettorato truppe celeri	*Guerra Celeri*
Ispettorato dell'artiglieria	*Guerra Ispartiglieria*
Ispettorato del materiale automobilistico	*Guerrauto*
Ispettorato del genio	*Guerra Ispegenio*
Ufficio del tenente generale commissario	*Guerra Commissario*

AVVERTENZE.

1° Tutti gli indirizzi convenzionali riportati nel presente specchio devono essere seguiti dalla indicazione della località di destinazione.

2° Allorchè un indirizzo è, nel presente specchio, preceduto dalla lettera X, questa sta ad indicare che al suo posto, nel caso singolo, dovrà figurare scritto il numero del corpo o reparto. Es. « X fanteria » può tradursi « 81 *fanteria* ».

Parte II.

Servizio generale

Comando corpo d'armata territoriale	*Corpamiles*
Comando militare della Sicilia	*Comisimiles*
Comando militare della Sardegna	*Comisardemiles*
Comando divisione territoriale	*Divisiomiles*
Comando di divisione celere	*Divisioceler*
Comando di presidio	*Presidimiles*
Ispettore di mobilitazione	*Ispemobiles*
Ispettore amministrativo di corpo d'armata	*Ispamiles*
Distretto militare	*Distremiles*
Scuola allievi ufficiali di complemento	*Saumiles*
Scuola allievi sottufficiali	*Sasomiles*
Ufficio contabilità e revisione di C. d'armata	*Revimiles*
Deposito centrale truppe coloniali	*Colonialmiles*
Ispettore provinciale del tiro a segno	*Semiles*
Reparto autonomo « G. Medici » Roma	*Memiles*
Reparto Stato Maggiore R .E. Roma	*Reastamiles*
Reparto ordinanze scuola guerra — Torino	*Ordinamiles*
Ufficio centrale C. O. S. C. G. Padova	*Salmemiles*
Compagnie C. O. S. C. G.	*Salmemiles*
Ufficio d'amministraz. personali militari vari	*Pervamiles*

Parte III.

Carabinieri reali

Comando generale dell'arma	*Carabinieri Comando Generale Roma*
Ispettorato di zona	*Carabinieri Ispettorato*
Scuola centrale dei CC. RR.	*Carabinieri Scuola Firenze*
Comando di legione territoriale	*Carabinieri Legione*
Comando della legione del Lazio	*Carabinieri Legione Lazio Roma*
Comando di legione allievi; del battaglione di Gaeta	*Carabinieri Allievi*
Comando territoriale	*Carabinieri* **
Comando di stazione isolata	*Carabinieri*
Comando squadrone carabinieri guardie del Re	*Corazzieri Roma*

** Segue indicazione del reparto: divisione, battaglione, compagnia, tenenza, sezione e stazione — quest'ultima indicazione da apporsi solamente per le stazioni in sede di comandi superiori.

Parte IV.

Servizio d'artiglieria

Comando di artiglieria di corpo d'armata	*Comartimiles*
Comando di artiglieria della Sicilia	*Comartimiles*
Comando di artiglieria della Sardegna	*Comartimiles*
Direzione d'artiglieria	*Dirartimiles*
Sezione d'artiglieria	*Sezartimiles*
Ufficio staccato d'artiglieria	*Uffartimiles*
Arsenale R. E.	*Arremiles*
Ufficio tavole di tiro	*Tatiromiles*
Centro esperienze d'artiglieria	*Artesperimiles*
Officina automobilistica R. E. Bologna	*Offautomiles*
Fabbrica d'armi	*Armificimiles*
Laboratorio precisione R. E.	*Arteprecimiles*
Spolettificio R. E.	*Spolettemiles*
Pirotecnico R. E.	*Piromiles*
Sezione pirotecnico R. E.	*Piromiles*
Ufficio raccolta munizioni guerra	*Munimiles*
Laboratorio caricamento proietti Piacenza	*Laboca miles*

Parte V

Servizio del genio

Comando del genio di corpo d'armata	*Comagenimiles*
Comando del genio della Sicilia	*Comagenimiles*
Comando del genio della Sardegna	*Comagenimiles*
Ufficio fortificazioni	*Fortifimiles*
Ufficio Staccato	*Uffigemiles*
Istituto militare R. E. ed E. Roma	*Spolettemiles*
Officina di costruzioni del genio militare	*Costrugenimiles*
Officina R. T. ed E. T. Roma	*Radioffimiles*
Centro studi zappatori, minatori	*Geniostudimiles*
Colombaia	*Colombamiles*

Parte VI.

Servizio di sanità militare

Ispettorato di sanità militare di zona	*Ispesamiles*
Direzione di sanità militare	*Dirsamiles*
Ufficio di sanità militare della Sardegna	*Uffisamiles*
Istituto chimico farmaceutico militare	*Farmachimiles*
Ospedale militare	*Spemiles*
Infermeria presidiaria	*Infermiles*
Magazzino sussidiario materiale sanitario	*Magasamiles*
Stabilimento balneare	*Balnearimiles*
Laboratorio chimico bromatologico militare. . . .	*Chimibromiles*
Campo climatico sanatoriale militare	*Casanatomiles*

Parte VII.

Servizio di commissariato militare

Ispettorato di zona di commissariato militare . .	*Ispecommilitare*
Commissione militare per il servizio della carne congelata	*Comcarmiliare*
Direzione di commissariato militare	*Direcommiles*
Sezione di commissariato militare	*Seziocommiles*
Magazzino centrale vestiario equipaggiamento . .	*Vestequimiles*
Opificio militare	*Omiles*
Stabilimento militare preparazione prodotti alimentari in conserva	*Carnemiles*
Panificio	*Panemiles*
Molino	*Molimiles*
Gallettificio	*Gallettimiles*
Magazzino viveri	*Viverimiles*
Frigorifero	*Frigorimiles*
Magazzino casermaggio	*Casermiles*

Parte VIII.

Comandi, ed uffici militari diversi

Comando designato d'armata	*Armatamiles*
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	*Supertigliemiles*
Direzione superiore degli specialisti del genio . .	*Supergeniomiles*
Istituto geografico militare	*Geomiles*

Parte IX.

Scuole militari

Comando designato d'armata	*Supermiles*
Scuola applicazione fanteria Parma	*Scuolamiles*
Scuola applicazione cavalleria Pinerolo	*Scuolamiles*
Distaccamento scuola applicazione cavalleria Tor di Quinto Roma	*Scuolamiles*
R. accademia di fanteria e cavalleria Modena . .	*Accademiles*
Comando della R. accademia e della scuola di applicazione d'artiglieria e genio - Torino . .	*Accascuolamiles*
R. accademia di artiglieria e genio Torino . . .	*Accademiles*
Scuola applicazione artiglieria e genio Torino . .	*Scuolapplimiles*
Collegio militare	*Collegimiles*
Comando scuole centrali Civitavecchia	*Comascuomiles*
Scuola centrale di fanteria Civitavecchia	*Scuolafamiles*
Suola centrale di artiglieria Civitavecchia	*Scuolartimiles*
Scuola centrale del genio Civitavecchia	*Scuolagemiles*[1]
Scuola centrale militare di educazione fisica . . .	*Educamiles*
Scuola di tiro di artiglieria Nettuno	*Scuolamiles*
Scuola applicazione sanità militare Firenze. . . .	*Scuolasanimiles*

Parte X.

Delegazioni trasporti militari territoriali

Delegazione trasporti militari	*Detramiles*
Comando militare di stazione	*Costamiles*
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	*Portomiles*

Parte XI.

Giustizia militare

Tribunale territoriale militare	*Tribunamiles*
Avvocato militare	*Avvocamiles*
Comando stabilimenti militari di pena	*Stabipenamiles*
Compagnia di correzione.	*Disciplinamiles*
Reclusorio militare principale	*Recluprimiles*
Reclusorio militare succursale	*Reclusuccumiles*
Carcere militare centrale	*Carcemiles*
Carcere militare preventivo	*Carceprevemiles*

Parte XII.

Depositi allevamento quadrupedi

Deposito allevamento quadrupedi	*Dequadrumiles*
Comando gruppo squadroni rimonta	*Squarimomiles*
Laboratorio bacteriologico veterinario militare . .	*Battevetermiles*
Laboratorio militare siero antitetanico	*Sierantitemiles*

Parte XIII.

Corpi e distaccamenti

Comando brigata granatieri di Sardegna	*Brigranatieri*
Comando brigata fanteria linea	*Brigatafante*
Comando brigata alpini	*Brigalpini*
Comando brigata cavalleria	*Brigacav.*
Comando reggimento granatieri Sardegna	*X granatieri*
Comando reggimento fanteria di linea	*X fanteria*
Comando reggimento bersaglieri	*X bersaglieri*
Comando reggimento alpini.	*X alpini*
Comando reggimento cavalleria	*Cavalleria*
Comando reggimento artiglieria campagna	*Articampagna*

Comando reggimento artiglieria montagna	*Artimontagna*
Comando reggimento artiglieria pesante campale	*Pescampale*
Comando reggimento artiglieria pesante	*Artipesante*
Comando reggimento artiglieria costa	*Articosta*
Comando reggimento artiglieria a cavallo	*Artecavallo*
Comando reggimento artiglieria misto della Sardegna	*Artimisto*
Comando reggimento contraerei	*Contraerei*
Comando reggimento carri armati	*Carrarmati*
Comando reggimento genio	*X genio*
Comando gruppo aereostieri	*Genioaereostati Roma*
Comando centri automobilistici militari	*Autocentromiles*
Comando deposito reggimento granatieri Sardegna	*X depogranatieri*
Comando deposito reggimento fanteria di linea	*X depofanteria*
Comando deposito reggimento bersaglieri	*X depobersaglieri*
Comando deposito reggimento alpini	*X depalpini*
Comando deposito reggimento cavalleria	*Depocavalleria*
Comando deposito reggimento artiglieria campagna	*Depocampagna*
Comando deposito reggimento artiglieria montagna	*Depomontagna*
Comando deposito reggimento artiglieria pesante campale	*Depopescampale*
Comando deposito reggimento artiglieria pesante	*Depopesante*
Comando deposito reggimento artiglieria costa	*Depocosta*
Comando deposito reggimento artiglieria misto della Sardegna	*Departimisto*
Comando deposito reggimento contraerei	*Depocontraerei*
Comando deposito reggimento genio	*X depogenio*
Comando deposito gruppo aereostieri	*Depaereostieri*
Gruppo chimico Roma	*Chimiles*
Deposito del laboratorio del centro chimico militare di Scanzano	*Chimiles*
Compagnia di sanità militare	*Samiles*
Compagnia di sussistenza	*Sussimile*

Parte XIV

Biblioteche militari

Biblioteca militare centrale Roma	*Bibliomiles*
Biblioteca militare	*Bibliomiles*
Biblioteca d'artiglieria e genio Roma	*Bibliartimiles*

ALLEGATO N. 8.

MODELLI.

1. — Lettera.

2. — Elenco di trasmissione.

3. — Telegramma di Stato in franchigia.

4. — Telegramma di Stato a pagamento.

5. — Fonogramma.

6. — Registro di protocollo.

7. — Coperta per gli atti del carteggio.

N. 2909 del Catal. 193

(1) .....

.....

N..... di protocollo ..... addì ..... 193.. - Anno .....

Risposta al del n.

Oggetto

Carte annesse n.

Al

Trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il n. di prot. e l'ufficio cui si risponde.
Indirizzo telegrafico..... c/c postale n. .....

(1) Indicazione dell'ente.

N. 2917 del Catal. 1931.



(1) .....

.....

N. ..... *di protocollo* ..... *193...* *Anno* ..

Risposta al foglio del ..... *n.* ....

ELENCO *delle carte che si trasmettono al*.....

.....

Numero d'ordine	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE CARTE Uso e motivo per cui si trasmettono	*ANNOTAZIONI*

(1) Indicazione dell'ente.

Mod. 25-bis

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 2913 del Catal. 1931.

(1) .....

TELEGRAMMA DI STATO

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)

Bollo dell'ufficio di accettazione

Bollo dell'ufficio di accettazione

SCONTRINO DI RICEVUTA

Da consegnarsi al mittente del telegramma

N .....

di par .....

per .....

ore .....

Indicazioni eventuali

Indicazione d'urgenza	UFFIZIO TELEGRAFICO di		Spedito il ..... 193.. ore .... pel Circ. N. .... all'uffizio di ..... Trasmittente					CIRCUITO sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	Destinazione	Provenienza	numero	parole	Data della presentazione: giorno e mese	Data della presentazione: ore e minuti	Via	Indicazioni eventuali dell'uffizio

N.B. – Scrivere una sola parola per casella: mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Destinatario...					
Destinazione...					
Testo					
Spazio riservato alla dichiarazione di Stato e cifra di Stato e bollo del funzionario mittente.					

(1) Ufficio funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. — N. B. – La firma dovrà essere sempre seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

MOD. 25-P **Modello 25-P per la scritturazione dei telegrammi di Stato a pagamento.** N. 2912 del Catal. 1931.

Indicazioni d'urgenza		Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	Telegramma di Stato a pagamento	

Il Governo non assume alcuna responsabilità in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario debbono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni, di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il 192 *ore* *pel circuito N.*

all' Ufficio di *Trasmittente*

Bollo a data dell'ufficio telegrafico accettante

Qualità Uff.	Destinazione	Provenienza	Num.	Parole	Data della presentazione		Via d'istradamento	Indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti		

NB. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Indicazioni eventuali tassate .....
Destinatario .....
Destinazione .....
Testo .....

Telegramma di Stato a pagamento.

Bollo di ufficio

Ricevuta del telegramma di Stato a pagamento N. .....
di parole .....
con servizi speciali di
.....
.....
.....
diretto a .....
.....
Tassa pagata L. .....
e centesimi .....

SERVIZIO TELEFONICO MILITARE

N. 2916 del Catal. 1931.

FONOGRAMMA

N. .... *da* ..... *il* ..... *ore*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trasmette

.....

Riceve

.....

Ricevuto (1) ..... *il* ..... *ore* .....

IL TELEFONISTA

IL DESTINATARIO

.....

.....

(1) Dal fattorino o dall'apparato.

N. 2907 del Catal. 1951.

(1) .....

REGISTRO DI PROTOCOLLO

PER L'ANNO .....

---

(1) Indicazione dell'ente.

Numero di protocollo	LETTERE RICEVUTE				
	DESCRIZIONE DELLE LETTERE 1. Data della lettera. 2. Numero. 3. Data dell'arrivo	UFFICIO O PERSONA CHE SCRIVE	OGGETTO	Allegati
1	3	3	4	
151	1. maggio 1930 2. 11738 3. maggio 1930	*Ministero guerra, direzione generale personali civili affari generali* *ROMA*	Trasferimento del 1° archivista X. Pietro	—
152	3 1. maggio 1930 2. 9631 5 3. maggio 1930	*Ministero guerra, direzione generale servizi logistici - Divisione sussistenze* *ROMA*	Informazioni sulla ditta M. Luigi	—
153	5 1. maggio 1930 2. ..... 5 3. maggio 1930	*Maresciallo* Z. *SEDE*	Domanda di essere ammesso alla cura balneo-termale di Acqui	—
54	4 1. maggio 1930 2. 749 5 3. maggio 1930	*Ospedale militare di* *NAPOLI*	Viveri per le suore infermiere	—
155	8 1. maggio 1930 2. 11738 9 3. maggio 1930	*Comando X corpo d'armata* *NAPOLI*	Vendita ossa e spazzatura	—

LETTERE SPEDITE				Allegati	CLASSAZIONE DEL CARTEGGIO	
	DATA	UFFICIO O PERSONA A CUI SI SCRIVE	OGGETTO		1. Categoria 2. Specialità 3. Pratica	1. Numeri precedenti 2. Numeri susseguenti
	6	7	8	9	10	11
6	maggio 1930	*C. C.*	Archivista X. Pietro	—	1. H 2. 1 3. 17	1. .... 2. ....
6	maggio 1930	*Camera di commercio NAPOLI* *Legione terr. CC.RR. NAPOLI*	Richiesta di notizie sulla Ditta M. Luigi	—	1. D 2. 10 3. 10	1. .... 2. 157 160
7	maggio 1930	*Comando del X corpo d'armata NAPOLI*	Domanda del maresciallo Z.	1	1. A 2. 2 3. 1	1. .... 2. ....
10	maggio 1930	*Consegnatari del magazzino viveri di NAPOLI*	Cessione a pagamento di viveri alle suore infermiere dell'ospedale militare di Napoli	—	1. D 2. 9 3. 14	1. .... 2. ....
13	maggio 1930	*C. C.*	Asta per vendere ossa e spazzatura	—	1. D 2. 6 3. 19	1. .... 2. ....

Numero di protocollo	LETTERE RICEVUTE				
	DESCRIZIONE DELLE LETTERE — 1. Data della lettera. 2. Numero. 3. Data dell'arrivo		UFFICIO O PERSONA CHE SCRIVE	OGGETTO	Allegati
1	2		3	4	5
156	10	1. maggio 1930	*Ospedale militare di*	Riforma del soldato K. Lorenzo	—
		2. 793			
	11	3. maggio 1930	*NAPOLI*		
157	10	1. maggio 1930	*Camera di commercio*	Ditta M. Luigi	1
		2. 349 R.			
	11	3. maggio 1930	*NAPOLI*		
158	....	1.	*D'ufficio*		—
	....	2.			
	....	3.			
159	12	1. maggio 1930	*Comando X corpo d'armata*	Servizio viveri nei presidi dipendenti	—
		2. 19910			
	13	3. maggio 1930	*NAPOLI*		
160	12	1. maggio 1930	*Legione territoriale CC.RR.*	Notizie sulla ditta M. Luigi	2
		2. 3871			
	13	3. maggio 1930	*NAPOLI*		

Segue: REGISTRO DI PROTOCOLLO.

LETTERE SPEDITE				CLASSAZIONE DEL CARTEGGIO	
DATA	UFFICIO O PERSONA A CUI SI SCRIVE	OGGETTO	Allegati	1. Categoria 2. Specialità 3. Pratica	1. Numeri precedenti 2. Numeri susseguenti
6	7	8	9	10	11
			—	1. A 2. 2 3. 4	1. .... 2. ....
			—	1. D 2. 10 3. 10	1. 152 ..... 2. 160 .....
12 maggio 1930	*Direzione del genio del X corpo d'armata* *NAPOLI*	Pavimentazione dei locali adibiti a cucina per la truppa	—	1. D 2. 10 3. 1	1. .... 2. ....
16 maggio 1930	*A tutti i corpi ed istituti militari del X corpo d'armata* *NAPOLI* *Corpo d'armata* *NAPOLI*	Prelevamento derrate dai magazzini militari viveri, presidiari Idem	—	1. D 2. 2 2. D R	1. .... 2. ....
15 maggio 1930	*Ministero guerra, direzione generale servizi logistici - Div. sussistenze* *ROMA*	Informazioni sulla ditta M. Luigi	5	1. D 2. 10 3. 10	1. 152 157 2. ....

N. 2348 del Catal. 1931.

COPERTA
PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

Titolo .....

Classe ..... *Anno* .....

Sottoclasse .....

OGGETTO

.....

.....

.....

.....

.....

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª 1931 - ANNO X 11 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 618 - 24 settembre 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1407 - Riduzione dei compensi dovuti ai comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali ed alle truppe di passaggio ed in precaria residenza. . . . . *Pag.* 2775

» 619 - 10 dicembre 1931 - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito concessa dall'Unione Militare agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. aventi diritto a razione foraggio . . » 2777

» 620 - 10 dicembre 1931 - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Cameri della sezione staccata di artiglieria di Novara . . . . . » 2779

PARTE SECONDA

N. 621 - 1° settembre 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1362 - Abolizione delle zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia . . . . . *Pag.* 2781

N. 622 - **27 ottobre 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari . . . . . *Pag.* 2782

» 623 - **27 ottobre 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari . . » 2784

» 624 - **27 ottobre 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali . . . . . » 2786

» 625 - **27 ottobre 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali » 2787

» 626 - **10 novembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2788

» 627 - **10 novembre 1931** - Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo . . . . . » 2789

» 628 - **21 novembre 1931** - Anno X — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 660 subalterni di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1931 - Anno IX - n. 666 . . . . . » 2790

» 629 - **10 dicembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 152/37 - Granata per cannoni da 152 . . . . . » 2791

N. 630 - **10 dicembre 1931** - Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 - Granata da 149/35 inglese modificata. . . . *Pag.* 2791

» **631 - 10 dicembre 1931** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1932 . . . . . » 2791

» **632 - 10 dicembre 1931** - Anno X — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare . » 2799

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2800

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2802

PARTE PRIMA

Circolare N. 618. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto n. 1407 - Riduzione dei compensi dovuti ai comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali ed alle truppe di passaggio ed in precaria residenza.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 settembre 1931 - Anno IX — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 25 novembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 775, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regolamento generale sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I compensi giornalieri per alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cui alla tabella riportata nel regolamento generale sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, sono ridotti del 10 per cento a decorrere dal 5 maggio 1931-IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1931 - *Anno X.*

N. 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Apertura di credito concessa dall'Unione Militare agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. aventi diritto a razione foraggio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Allo scopo di facilitare gli ufficiali del R. esercito, in S. P. E. aventi diritto a razione foraggio, che devono fornirsi per la prima volta di bardature (esclusi gli ufficiali di prima nomina, ai quali è già concesso un credito speciale) il consiglio di amministrazione dell'Unione militare ha deliberato di aprire, in loro favore, per una volta tanto, un credito straordinario fino a L. 1500, da scontarsi in rate mensili di lire trenta ciascuna, oltre la tassa di interesse mensile e senza obbligo di sottoscrizione di alcuna quota di aumento del patrimonio dell'ente.

A tale scopo gli enti militari potranno rilasciare agli ufficiali del R. esercito della categoria predetta, ed a loro richiesta, un « Buono straordinario » fino a lire millecinquecento, sul quale dovrà essere apposta l'indicazione, in rosso « Buono straordinario valevole per acquisto articoli di bardatura ».

Resta inteso che tale credito straordinario è concesso indipendentemente da quello statutario di cui gli ufficiali del R. esercito in S. P. E. già fruiscono e per il quale nulla è variato.

La registrazione dei detti « Buoni straordinari » e delle relative ritenute dovrà essere fatta in modo distinto dai conteggi ordinari, tanto nel conto individuale mod. 2 quanto nello specchio trimestrale mod. 3, nel quale i movimenti del credito straordinario dovranno segnarsi in inchiostro rosso per ciascun ufficiale, nel rigo immediatamente sotto ai conteggi ordinari, con opportuna annotazione a colonna 38.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 620. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento a Cameri della sezione staccata di artiglieria di Novara.** — (Direzione generale di artiglieria). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Dalla data del 1° dicembre 1931 la sezione staccata di artiglieria di Novara è trasferita a Cameri, restando alle dipendenze della direzione di artiglieria di Torino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 621. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1362 – Abolizione delle zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia.** — (Direzione generale del genio). — 1° settembre 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 20 novembre 1931 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto T. U. di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abolite le zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia imposte con R. decreto n. 6563 (serie 3) del 1890.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

N. 622. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 607 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 666 del 1° giugno 1931, che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1931-32 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	8.100
Collegio militare di Napoli	»	5.000
R. accademia di fanteria e cavalleria. . .	»	30.500
R. accademia di artiglieria e genio . . .	»	25.000
Scuola di applicazione di fanteria	»	19.000
Scuola di applicazione di cavalleria . . .	»	11.800
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	28.000
Comando scuole centrali	»	13.500
Scuola centrale di fanteria	»	19.200
Scuola centrale di artiglieria	»	16.200
Scuola centrale del genio	»	13.500
Scuola centrale di educazione fisica . . .	»	3.600
Scuola di guerra	»	28.000
Scuola di tiro di artiglieria	»	13.000
Scuola di applicazione di sanità militare .	»	10.500

Scuole allievi ufficiali di complemento:

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	9.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Bra	»	10.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Milano	»	12.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Verona	»	5.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Pola	»	11.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca	»	12.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto	»	15.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Salerno	»	5.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo	»	4.500

Scuole allievi sottufficiali:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti . . .	»	10.000
Scuola allievi sottufficiali di Caserta . .	»	13.500
Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore	»	8.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 623. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151, 607 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 666 del 1° giugno 1931 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura *riservata* durante l'esercizio finanziario 1931-32 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	1800
Collegio militare di Napoli	»	1800
R. accademia di fanteria e cavalleria . . .	»	3000
R. accademia di artiglieria e genio	»	2700
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Scuola di applicazione di artiglieria e genio .	»	900
Comando scuole centrali	»	900
Scuola centrale di fanteria	»	1800
Scuola centrale di artiglieria	»	900
Scuola centrale del genio	»	900
Scuola centrale di educazione fisica	»	450
Scuola di guerra	»	900
Scuola di tiro di artiglieria	»	1000
Scuola di applicazione di sanità militare . .	»	900

Scuole allievi ufficiali di complemento:

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	1000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Bra	»	950
Scuola allievi ufficiali di complemento di Milano	»	900
Scuola allievi ufficiali di complemento di Verona	»	1000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Pola	»	600
Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca	»	500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto	»	1500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Salerno	»	500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo	»	720

Scuole allievi sottufficiali:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti	»	1500
Scuola allievi sottufficiali di Caserta	»	700
Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore	»	600

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1931-1932.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 624. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 666 del 1 giugno 1931 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932:

Decreta:.

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-1932 per la scuola centrale carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 21.500.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 625. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 666 del 1° giugno 1931, che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 800.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è a carico del capitolo 56 dello stato di previsione del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 626. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 novembre 1931 - Anno X.

Il ministero delle finanze comunica che nei dipendenti ruoli del gruppo *C* sono disponibili i seguenti impieghi, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

a) n. 6 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

b) n. 16 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione delle imposte dirette;

c) n. 5 posti di ufficiale nel ruolo di gruppo C (grado 12°) degli uffici esterni del tesoro;

d) n. 13 posti di applicato nei ruoli della carriera d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari, e cioè 10 posti nel ruolo degli uffici del registro e 3 posti nel ruolo degli uffici delle ipoteche.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 25 dicembre* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata. Quelli che volessero concorrere a più di uno dei suindicati impieghi, dovranno, nella domanda stessa, indicarli per ordine di preferenza.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate delle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui lordi (stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali, attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, che sono retribuiti con paga giornaliera, basterà indicare, nell'anzidetto specchio, lo stato di famiglia o se siano celibi.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi suindicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 627. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 novembre 1931 – Anno X.

Con riferimento alla circolare 598 del *giornale militare* c. a., il ministero determina che ai militari che, per effetto della predetta circolare verranno inviati in congedo, siano lasciati gli stessi oggetti di corredo previsti dalla circolare 433 del *giornale militare* c. a., ad eccezione della tenuta di tela (giubba e pantaloni di tela lunghi) che dovrà essere sostituita con quella di panno g. v. da fatica completata delle fasce gambiere di panno g. v. o gambali di cuoio, e sia lasciata in distribuzione la mantellina od il pastrano, provvisti di stellette.

La mantellina, od il pastrano, dovrà poi essere versata dal militare congedando alla stazione dei CC. RR. del luogo d'arrivo, per essere subito restituita al corpo d'origine.

Gli enti che provvederanno alla distribuzione della mantellina o del pastrano ne informeranno le stazioni dei CC. RR. incaricate del ritiro e della restituzione dell'indumento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 628. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 660 subalterni di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1931 - Anno IX - n. 666.** — (Gabinetto). — 21 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1930, relativo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari;

Visto l'art. 4 della legge 1° giugno 1931, n. 666, che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio 1° luglio 1931-30 giugno 1932;

Decreta:

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, la ripartizione fra armi, corpi e servizi delle 660 nomine ad ufficiale in S. P. E. degli allievi delle accademie e delle scuole magistrali e di applicazione, che a tenore dell'art. 4 della legge sovracitata possono, durante l'esercizio corrente, essere effettuate in più degli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissata nel modo risultante dalla tabella seguente:

ARMA, CORPO, SERVIZIO	Nomine a sottotenente in servizio permanente effettivo	Nomine a tenente in servizio permanente effettivo
Fanteria	255	—
Cavalleria	21	—
Artiglieria	189	36
Genio	57	23
Commissariato	32	—
Sussiste za	6	—
Amministrazione	24	—
Maestri di scherma	17	—
TOTALI...	601	59
	660	

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 21 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 629. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 152/37 - Granata per cannoni da 152.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il cannone da 152/37 per l'impiego della granata per cannoni da 152.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 630. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per il cannone da 149/35 - Granata da 149/35 inglese modificata.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Sono state pubblicate le tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata da 149/35 inglese modificata.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero dette tavole di tiro saranno distribuite ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicate dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 631. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1932.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Come negli anni precedenti, verrà accertata, con apposito censimento, l'esatta situazione degli autoveicoli dell'esercito, al 1° gennaio 1932. E pertanto tutti gli enti, che abbiano in carico o comunque detengano autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie, forniranno i relativi dati, valendosi degli specchi che da questo ministero verranno fatti diramare pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle isole.

Nella compilazione di tali specchi siano tenute presenti le seguenti norme:

A) Tutti i veicoli avanti indicati dovranno essere riportati secondo le sottosegnate specie:

1. Autovetture.
2. Autobus.
3. Autocarri da montagna.
4. Autocarri leggeri (su pneumatici).
5. Autocarri pesanti (su gomme piene o semipneumatiche).
6. Autopompe.
7. Autofurgoni.
8. Autofrigoriferi fino a 2000 kg.
9. Autofrigoriferi oltre i 2000 kg.
10. Autoambulanze ordinarie capaci fino a 4 barelle.
11. Autoambulanze ordinarie capaci oltre a 4 barelle.
12. Ambulanze radiologiche autocarreggiate.
13. Ambulanze odontoiatriche autocarreggiate.
14. Ambulanze chirurgiche autocarreggiate.
15. Autopotabilizzatori.
16. Autostufe da disinfezione.
17. Autobagni.
18. Autobotti per acqua fino a 2000 litri.
19. Autobotti per acqua oltre i 2000 litri.
20. Autobotti per benzina fino a 2000 litri.
21. Autobotti per benzina oltre i 2000 litri.
22. Trattrici.
23. Trattori.
24. Compressori stradali.
25. Autofficine.
26. Officine mobili autocarreggiate.
27. Autofotoelettriche.
28. Stazioni fotoelettriche autocarreggiate.
29. Stazioni radiotelegrafiche autocarreggiate.
30. Autospeciali vari (autouffici, autocarri grue, autocarri verricelli, autocolombaie, autoinnaffiatrici, autoattrezzati per incendio, ecc.).
31. Autocannoni.
32. Autocassoni.
33. Autoblindate.
34. Carri armati.
35. Carrelli porta carri armati.

36. Carri rimorchio.
37. Motocicli.
38. Motocarrozzette.
39. Motofurgoncini.
40. Motocarrelli.
41. Mototricicli.
42. Moto vari.

B) I centri automobilistici e l'officina automobilistica R. E. segnaleranno separatamente dagli altri autoveicoli, quelli di ciascuno dei depositi di riserva.

C) In ogni specchio dovrà essere compresa una sola specie di veicoli, e questi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

D) L'elencazione dovrà essere con i numeri di targa susseguentisi.

E) Gli enti che hanno distaccamenti, dovranno comprendere negli specchi anche gli autoveicoli dei distaccamenti stessi, facendone menzione alla colonna 9.

F) Avvertenze relative agli specchi:

Colonna 1. — La numerazione va riferita a ciascun specchio e deve servire di riferimento per le successive variazioni trimestrali.

Colonna 2. — Vi deve risultare chiaramente il numero della targa di circolazione. Nell'eventualità che non sia possibile identificare tale numero, sia posta l'indicazione: « S. T. » (senza targa).

Colonna 3. — Dovrà esservi indicato, oltre il nome della fabbrica costruttrice, anche il tipo dell'autoveicolo; ad esempio: Fiat 18 BL - Lancia I. Z. - Frera tipo S - Bianchi tipo A.

Colonne 4 e 5. — Ove non decifrabili i numeri del motore e dello chassis, porvi l'indicazione « S. N. » (senza numero).

La colonna 5 sarà lasciata in bianco per i motocicli; per i carri rimorchio, si indicherà il numero di fabbrica del telaio del carro.

Colonna 6. — Verrà indicato, modificandone opportunamente l'intestazione:

a) per le autovetture: il tipo di carrozzeria e il numero totale di posti, compreso quello del conduttore;

b) per gli autocarri: il tipo di carrozzeria (cassone o piattaforma);

c) per le autoambulanze ordinarie: il tipo di carrozzeria (se di legno o di lamiera), il numero dei posti in barella, ed il numero dei posti seduti;

d) per gli autobus: il tipo di carrozzeria (chiusa od aperta) ed il numero totale dei posti, compreso quello del conduttore;

e) per le autobotti per benzina e per acqua: la capacità in metri cubi.

Per autobotti devono intendersi gli autoveicoli che hanno la botte fissata in modo inamovibile allo chassis (V. foglio ordini n. 72, disp. 8ª - parte tecnica - del 16 aprile 1931).

Gli autocarri invece provvisti o adattati al trasporto di botti metalliche su barelloni dovranno essere segnalati alle corrispondenti specie (4° e 5°), facendone particolare menzione nella colonna 11-a, e cioè: « provvisto di botte da litri . . . . . », se la botte è installata; « destinato a botte da litri . . . . . », se la botte non è installata;

f) per le autopompe: il tipo e le caratteristiche della pompa;

g) per le autofficine: se regolamentari, indicare il tipo dell'autofficina cui appartengono (esempio: di autoreparto, autogruppo, di sezione laboratorio, ecc.);

h) per gli autofrigoriferi: la portata;

i) per le autostazioni fotoelettriche e radiotelegrafiche: il tipo della stazione;

l) per gli autofurgoncini: la capacità interna in m.³;

m) per gli altri autospeciali: le caratteristiche essenziali dell'autospeciale;

n) per gli autocannoni, autocassoni: nessuna indicazione;

o) per le autoblindate: se ad una o due torrette girevoli ed il relativo armamento;

p) per i carri armati: l'armamento relativo;

q) per le trattrici, a seconda dei tipi: se muniti di verricello e di grue;

r) per i carri rimorchio: il tipo di carrozzeria, la portata, ed il tipo delle ruote (con cerchioni di ferro o con gomme);

s) per i motomezzi: la potenza in HP e l'anno di fabbricazione;

t) per le autoambulanze speciali: le caratteristiche essenziali dell'autoambulanza.

Colonne 7 e 8. — Gli autoveicoli devono essere segnalati sia dagli enti che li hanno in carico, sia da quelli che li detengono materialmente, ancorchè li abbiano in consegna o in distribuzione provvisoria, ovvero non ancora in regolare carico, perchè non compiuti i relativi atti amministrativi. In tali casi l'ente che detiene materialmente l'autoveicolo sarà indicato a colonna 8, facendo constare con apposita annotazione a colonna 11 la speciale circostanza.

Colonna 9. — Vi sarà indicata la località nella quale l'autoveicolo è dislocato.

Colonna 10. — Vi saranno indicate le condizioni di uso dell'autoveicolo con le seguenti abbreviazioni convenzionali:

N. P. I. - nuovo di pronto impiego.

N. A. R. - nuovo, ma abbisognevole di revisione prima di essere impiegato. Tale indicazione ha speciale importanza per gli autoveicoli di riserva.

U. P. I. - usato di pronto impiego.

G. - guasto.

D. D. F. S. - da dichiararsi fuori servizio.

F. S. - fuori servizio.

Colonna 11. — Indicare:

a) per le autobotti, se munite o no di pompa;

b) per i carri rimorchio: se a volta corretta oppur no;

c) per gli autoveicoli e carri rimorchio che fanno parte integrante di determinati gruppi: Esempi: ambulanze chirurgiche, officine mobili, stazioni fotoelettriche, stazioni radiotelegrafiche, ecc. - indicare con apposita numerazione a quale gruppo appartengono, in modo da poter determinare come essi sono ordinati e quanti gruppi esistono.

Gli specchi, completi, dovranno *pervenire, a questo ministero, per il tramite dei comandi di corpo d'armata e delle isole, entro il giorno* 15 *gennaio* 1932, *in duplice copia ed accompagnati da apposito elenco di trasmissione contenente le indicazioni relative agli specchi.*

G) Al primo di ogni trimestre (aprile-luglio-ottobre-gennaio) tutti gli enti presso i quali si siano comunque verificati movimenti di autoveicoli, dovranno trasmettere, *in una copia sola*, e per il tramite delle stesse autorità sopra dette, le variazioni avvenute. Per queste si varranno degli stessi stampati del censimento, compilando tanti specchi quante

sono le specie degli autoveicoli ai quali i movimenti si riferiscono.

Per ogni variazione dovrà essere sempre riportato il numero d'ordine che ha l'autoveicolo nello specchio base del censimento al 1° gennaio; riuscirà così possibile individuare con facilità l'autoveicolo al quale la variazione si riferisce.

Ciascun autoveicolo va però sempre ben individuato con i propri dati matricolari.

Gli autoveicoli ricevuti in aumento dovranno essere segnalati contraddistinti con numeri d'ordine immediatamente susseguenti a quello dell'ultimo autoveicolo segnalato nello specchio al 1° gennaio o nello specchio dell'ultimo trimestre in cui sono avvenute variazioni in aumento.

È inoltre da tener presente che le variazioni in aumento od in diminuzione devono essere comunicate per i trimestri in cui hanno materialmente luogo, indipendentemente dalle variazioni amministrative di carico e scarico. Ciò perchè agli effetti del censimento *interessa conoscere sopratutto la consistenza effettiva degli autoveicoli presso ciascun ente.*

I detti specchi di variazioni dovranno qui pervenire entro la prima decade del trimestre successivo a quello al quale si riferiscono i movimenti.

H) Unitamente agli specchi del censimento autoveicoli al 1° gennaio 1932 dovrà essere segnalata l'esatta consistenza delle botti metalliche per il servizio idrico, usando un tracciato conforme all'allegato 1) alla presente circolare.

Le relative variazioni trimestrali dovranno poi essere trasmesse unitamente alle variazioni degli autoveicoli.

Poichè l'officina automobilistica R. esercito è incaricata della tenuta della statistica generale degli autoveicoli giusta il paragrafo 260 della « Istruzione sul servizio automobilistico - volume II - bozze di stampa - 1927 », si prescrive che tutte le volte che un autoveicolo cessi dall'appartenere all'amministrazione militare, (per alienazione, o cessione ad altre amministrazioni, ecc.) o debba venire comunque privato della targa di circolazione (per destinazione a scopo didattico, ecc.), la relativa targa di circolazione sia versata dall'ente detentore dell'autoveicolo stesso alla indicata officina, accompagnata da apposita scheda conforme all'allegato n. 2 della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

(1) .....

Consistenza botti metalliche per servizio idrico.

Su barelloni e montate su autocarri		Su barelloni isolate		Senza barelloni		Su carri rimorchio		NOTE
fino i 2000 litri N.	oltre i 2000 litri N.	fino i 2000 litri N.	oltre i 2000 litri N.	fino i 2000 litri N.	oltre i 2000 litri N.	fino i 2000 litri N.	oltre i 2000 litri N.	

IL ..... DEL .....

(2) .....

(3) .....

(1) Corpo, reparto, stabilimento, ecc.
(2) Data di compilazione dello specchio.
(3) Firma di chi è preposto all'ente.

Nella colonna « Note » siano riportate le indicazioni relative alle botti eventualmente inefficienti.

ALLEGATO N. 2.

Specchio delle targhe di circolazione che vengono versate all'officina automobilistica R. E.

Targa numero	Autoveicolo che ne era provvisto (1)				Ente che lo aveva in carico	Motivo del versamento della targa	Numero e data del dispaccio o della disposizione relativa al versamento	*NOTE*
	Specie	Fabbrica e tipo	Numero del motore	Numero dello chassis				

(1) O carro rimorchio o moto ..... o carro armato o ..... ecc. ecc.

N. 632. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 553 *giornale militare* 1931, determino che i sottonotati tenenti d'artiglieria, riconosciuti idonei dalla commissione, siano ammessi al corso di chimica presso la R. università di Roma:

NOTARI Marcello, 8° pesante campale.

MIDULLA Eugenio, scuola tiro artiglieria.

RUBATTA Italo, scuola all. sottuff. Nocera Inferiore.

PIGNATTARO Matteo, 10° pesante.

MAIORANO Francesco, 10° campagna.

FIORITO Francesco, scuola centrale artiglieria.

DEL VECCHIO Josafatte, gruppo costa Sardegna.

CORSO Settimo, 4° pesante.

ROSA Giovanni, 4° campagna.

MICANZI Ottorino, 2° montagna.

CERRINA FERONI Giovanni, 2° montagna.

PLATANIA Carmelo, 11° campagna.

DI AMATO Napoleone, 9° pesante.

LA MALFA Pasquale, 10° pesante.

MENDOZA Crispino, 30° campagna.

Essi dovranno presentarsi il mattino del 15 dicembre 1931 alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 ottobre 1931-X.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Bolzano ...	I comuni di Ceves e Tunes sono aggregati a quello di Vipiteno.	n. 1383 15 ott. 1931	269
Bolzano ...	I comuni di Vizze e di Prati sono riuniti in unico comune denominato « Val di Vizze » con sede del capoluogo a Prati.	n. 1384 10 ott. 1931	269
Bolzano ...	Il comune di Avelengo è aggregato a quello di Merano.	n. 1550 23 aprile 1931	123
Torino	Il comune di Val delia Torre è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Piazza in quella di « Mantelera ».	n. 1386 15 ott. 1931	269
Udine	Il comune di Platischis è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Taipano ».	n. 1382 15 ott. 1931	269

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del « giornale militare », giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del « giornale militare » 1928, gli uffici provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Il ministero dell'interno comunica che, giusta l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, farà luogo all'assunzione di personale per coprire alcuni posti vacanti nel ruolo degli uscieri di questura.

Alla sistemazione nel detto ruolo può concorrere, a prescindere dal limite di età, il personale comunque in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti prescritti.

Gli aspiranti a tale sistemazione debbono presentare la relativa domanda alla prefettura della provincia, nella quale essi risiedano, non oltre il 31 dicembre 1931.

Alla domanda, che dovrà essere stesa di proprio pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) copia dell'atto di nascita;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato penale;

4) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato degli studi compiuti;

7) certificato dell'esito di leva o foglio matricolare militare;

8) stato di famiglia;

9) tessera d'iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne siano in possesso;

10) certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio da cui dipendono e da cui eventualmente dipendevano al 1° gennaio 1930, comprovante la qualità dei servizi ai quali vennero addetti e la durata di essi;

11) ogni altro documento atto di comprovare il possesso degli eventuali requisiti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nella domanda l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare di accettare qualunque residenza in caso di nomina e di uniformarsi alle norme che regolano la cassa di previdenza in sostituzione della legge sulle pensioni ancora in vigore. È pure necessario che nella domanda stessa sia data l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante o di altro suo recapito, restando in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare in seguito alla prefettura le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Non sarà tenuto alcun conto delle domande che fossero presentate oltre il termine indicato, nè è consentito far riserva di presentazione, oltre la data stessa, dei documenti prescritti, oppure di far riferimento a documenti esistenti presso altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal ministero dell'interno.

Le nomine avranno luogo, a norma dell'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e di essa gli aspiranti riceveranno notizia a mezzo delle rispettive prefetture, con l'indicazione della sede ove dovranno assumere servizio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55ª - anno 1931, circolare 517 - Circoscrizione territoriale militare - Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.

A pagina 2227 (zona militare: Como 2) togliere la lineetta interposta tra « Carugo » e « Arosio », che costituiscono un solo comune.

PREZZO L. 1,80

(4104038) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª 1931 - ANNO X 18 DICEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 18 DICEMBRE 1931-X

Tributo un encomio solenne al soldato DANZI Paolo del 73° reggimento fanteria:

« Conducente di un carro militare, balzava coraggiosamente innanzi ai quadrupedi imbizzarriti e afferrandoli al morso riusciva a fermarli prima che fossero travolti da una vettura tranviaria.

Nell'atto di compiere tanto degnamente il suo dovere, urtato dalla motrice, riportava mortali ferite ».

Fiume, 16 ottobre 1931-IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2803

PARTE PRIMA

N. 633 – **24 luglio 1931** – Anno IX — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1232 – Revisione dei ruoli organici del personale salariato . . . . . *Pag.* 2807

» 634 – **5 dicembre 1931** – Anno X — PERSONALE OPERAIO. — Quadri organici degli operai permanenti pei vari servizi dell'amministrazione militare . . . . » 2813

» 635 – **19 novembre 1931** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito . . . . . » 2821

» 636 – **12 dicembre 1931** – Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale che approva le norme per il pagamento dell'indennità supplementare stabilita dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712 . . . . . » 2833

» 637 – **17 dicembre 1931** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . . . » 2837

PARTE SECONDA

N. 638 – **1° ottobre 1931** – Anno IX — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1461 – Reclutamento straordinario di ufficiali e sottufficiali piloti della R. aeronautica. . . . . *Pag.* 2839

N. 639 - 8 ottobre 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1390 - Radiazione dell'opera « Forte Tombion » dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . *Pag.* 2843

» 640 - 10 dicembre 1931 - Anno X — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 2844

» 641 - 17 dicembre 1931 - Anno X — CONCORSI E GARE. — Commissioni militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X . . . . . » 2851

» 642 - 17 dicembre 1931 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli - Documenti . . . . . » 2853

» 643 - 17 dicembre 1931 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti a sfere, sfere e catene silenziose occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito durante il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1931 . . . . . » 2853

» 644 - 17 dicembre 1931 - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di gomme piene e semipneumatiche per autoveicoli, di anelli di gomma per biciclette, occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito per l'esercizio 1931-32 . . . . . » 2854

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2855



PARTE PRIMA

Circolare N. 633. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 1232 – Revisione dei ruoli organici del personale salariato.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 luglio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 237, del 13 ottobre 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817 e 7 luglio 1927, n. 2035, i quali introdussero varianti alle tabelle allegate al regolamento suddetto;

Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, sull'ordinamento dei servizi dell'azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Visti i regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457 e 24 luglio 1930, n. 1088, i quali prorogarono l'efficacia delle disposizioni limitatrici in materia di assunzione di personale statale e stabilirono norme per la determinazione dei nuovi ruoli organici del personale stesso;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 41, col quale furono stabilite le nuove tabelle organiche dei salariati addetti ai servizi finanziari;

Riconosciuta la necessità di provvedere, anche per quanto concerne i salariati dipendenti dalle amministrazioni, alla determinazione delle nuove tabelle organiche;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificata dai Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, 7 luglio 1927, n. 2035, e 8 gennaio 1931, n. 41, è sostituita, per quanto concerne le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), con la tabella I annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nella tabella n. 2 allegata al regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, concernente la ripartizione dei gruppi degli operai permanenti in via di graduale eliminazione è aggiunta, dopo la lettera *b*), la lettera *c*), di cui alla tabella II annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

È soppressa la lettera *d*) della tabella di cui all'art. 34 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, e all'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 817, concernente il servizio di barca presso la colonia di polizia di Tremiti.

Art. 4.

Il personale che per effetto dell'attuazione delle tabelle di cui ai precedenti articoli venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio gruppo sarà licenziato o sistemato nei

gruppi inferiori entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto con le norme dell'art. 144, del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato con l'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1925, numero 2398.

Se le esigenze delle lavorazioni lo richiedano, il personale anzidetto potrà essere conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno nei posti di tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 17. — MANCINI.

TABELLA I.

AMMINISTRAZIONI E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	II — Capi d'arte ed operai specializzati	III — Operai comuni	IV — Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	V — Operaie comuni	TOTALE
b) GUERRA						
Operai dei vari servizi (1)	203	247	—	—	—	450
Famigli delle scuole e dei collegi militari	5	—	3	—	—	8
c) MARINA						
Operai dei vari servizi (1)	210	360	(2) 6	—	—	576
d) AERONAUTICA						
Operai						
Genio aeronautico ed altri servizi	50	90	3	—	—	143
Famigli						
Accademia aeronautica	1	—	3	—	—	4
f) CORPORAZIONI						
Operai						
Servizio metrico e del saggio. . .	1	5	1	—	—	7
AGRICOLTURA E FORESTE						
Operai						
Pesca	—	4	—	3	—	7
h) INTERNO						
Famigli della scuola tecnica di polizia	1	—	2	—	—	3

(1) Le amministrazioni della guerra e della marina provvedono con norme interne all'assegnazione dei dipendenti operai ai vari servizi.
(2) Riservati ai soli famigli della Regia accademia navale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA II.

AMMINISTRAZIONI E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI					
	I	II	III	IV	V	
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza ed operaie specializzate	Operaio comuni	TOTALE
c) AGRICOLTURA E FORESTE						
Foreste demaniali	2	—	24	—	—	26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 634. — PERSONALE OPERAIO. — Quadri organici degli operai permanenti pei vari servizi dell'amministrazione militare. — (Direzione generale artiglieria). — 5 dicembre 1931 - Anno X.

In dipendenza della modificazione apportata dal R. decreto 24 luglio 1931, n. 1232, alla tabella organica degli operai permanenti dell'amministrazione della guerra, il ministero, visto il paragrafo 11, 2° comma del regolamento speciale approvato con D. M. 1° giugno 1925, determina che i quadri *A, B, C* e *D*, annessi al citato regolamento, e già parzialmente modificati con determinazioni ministeriali 24 febbraio e 26 marzo 1927 (circolari n. 134 *giornale militare* e n. 204 *giornale militare* 1927), siano sostituiti dai seguenti:

QUADRO A.

Servizi di artiglieria.

ENTI	I gruppo		II gruppo	III gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiatori	Operai specializzati	Operai comuni	
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Torino - Torino	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Alessandria - Alessandria	1	—	1	—	2
Sezione staccata - Genova	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Milano - Piacenza	1	—	2 (1)	—	3
Sezione staccata - Brescia	1	—	—	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Verona - Verona	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Udine - Venezia	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Trieste - Trieste	1	—	—	—	1
Sezione staccata - Pola	—	—	1	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Bologna - Bologna	1	—	1	—	2
Sezione staccata - Ancona	1	—	—	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Firenze - Firenze	1	—	1	—	2
Sezione staccata - Spezia	1	—	—	—	1
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Roma - Roma	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Bari - Taranto	1	3 (2)	1	—	5
A riportare . . .	14	3	12	—	29

(1) Di cui 1 a disposizione del servizio chimico militare.
(2) Fino a nuova destinazione dei rimorchiatori attualmente in forza alla direzione d'artiglieria.

ENTI	I gruppo		II gruppo	III gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiatori	Operai specializzati	Operai comuni	
Riporto . . .	14	3	12	—	29
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Napoli - Napoli	1	—	1	—	2
Direzione artiglieria per la Sicilia - Messina	1	1	1	—	3
Sezione artiglieria per la Sardegna - La Maddalena	1	1	1	—	3
1° reggimento artiglieria da costa	1	1	3	—	5
2° reggimento artiglieria da costa	2	3	3	—	8
3° reggimento artiglieria da costa	1	1	1	—	3
Scuola di tiro d'artiglieria - Nettuno . . .	—	1	—	—	1
Arsenale R. esercito - Torino	16	—	25	—	41
Arsenale R. esercito - Piacenza	15	—	21	—	36
Arsenale R. esercito - Napoli	15	—	21	—	36
Fabbrica d'armi R. esercito - Terni . . .	12	—	20	—	32
Laboratorio di precisione R. esercito - Roma	9	—	13	—	22
Spolettificio R. esercito - Roma	7	—	10	—	17
Sezione spolettificio R. esercito - Torre Annunziata	7	—	10	—	17
Pirotecnico R. esercito - Capua	8	—	10	—	18
Sezione pirotecnico R. esercito - Bologna .	8	—	10	—	18
Polverificio R. esercito - Liri (Frosinone) .	9	—	16	—	25
Laboratorio caricamento proietti (Sezione del polverificio R. esercito - Piacenza .	2	—	4	—	6
1° centro esperienze artiglieria - Nettuno .	1	—	4	—	5
2° centro esperienze artiglieria - Ciriè . .	1	—	3	—	4
TOTALI . . .	131	11	189	—	331

QUADRO B.

Servizio automobilistico.

ENTI	I gruppo		II gruppo	III gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiatori	Operai specializzati	Operai comuni	
Officina automobilistica R. esercito - Bologna	3	—	4	—	7
8° centro automobilistico (ministero)	—	—	1	—	1
TOTALI	3	—	5	—	8

QUADRO C.

Servizi del genio.

ENTI		I gruppo		II gruppo	III gruppo	TOTALI
		Capi operai	Comandanti di rimorchiatori	Operai specializzati	Operai comuni	
Uffici delle fortificazioni	Roma — Sede	3	—	1	—	4
	Roma — Ministero	1	—	—	—	1
	Roma — Museo del genio	1	—	—	—	1
	Torino	1	—	—	—	1
	Milano	2	—	—	—	2
	Verona	1	—	—	—	1
A riportarsi		9	—	1	—	10

ENTI	I gruppo		II gruppo	III gruppo	TOTALI
	Capi operai	Comandanti di rimorchiatori	Operai specializzati	Operai comuni	
Riporto . . .	9	—	1	—	10
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	10	—	12	—	22
Officina radiot. ed elettrotec. del genio mil. (compreso l'istituto centrale) Sede	10	—	12	—	22
Officina radiot. ed elettrotec. del genio mil. (compreso l'istituto centrale) Ministero	2	—	—	—	2
Reggimento ferrovieri del genio	1	—	—	—	1
Reggimento pontieri e lagunari	3	4	2	—	9
Gruppo aerostieri del genio	2	—	—	—	2
TOTALI . . .	37	4	27	—	68

QUADRO *b*.

Servizi vari.

ENTI	I gruppo		II gruppo		III gruppo	TOTA
	Capi operai	Capi famigli	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai comuni e famigli	
Istituto chimico farmaceutico militare - Firenze	5	—	—	6	—	11
Ospedale militare - Torino	1	—	—	—	—	1
A riportare . . .	6	—	—	6	—	12

ENTI	I gruppo		II gruppo		III gruppo	TOTALI
	Capi operai	Capi famiglia	Capi d'arte	Operai specializzati	Operai comuni o famiglia	
Riporto...	6	—	—	6	—	12
Opificio militare vest. ed eq. - Torino	2	—	—	—	—	2
Stabilimenti militari di pena - Gaeta	7	—	8	—	—	15
Scuola di guerra - Torino	—	—	—	2	—	2
Scuola centrale dei CC. RR. - Firenze	—	1	—	—	—	1
Scuola centrale di fanteria - Civitavecchia	1	—	—	—	—	1
Scuola di applicazione di fanteria - Parma	1	—	—	—	—	1
Scuola di applicazione di sanità militare - Firenze	—	—	—	2	—	2
R. accademia di fanteria e cavalleria - Modena	—	1	—	2	3	6
R. accademia d'artiglieria e genio - Torino	—	1	—	2	—	3
Collegio militare - Roma	—	1	—	2	—	3
Collegio militare - Napoli	—	1	—	2	—	3
TOTALI	17	5	8	18	3	51

AVVERTENZE.

1. — I mutilati e invalidi di guerra inscritti in un ruolo transitorio del personale operaio permanente del III gruppo, in applicazione dell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 16 maggio 1925, n. 756, vengono assegnati ai vari servizi con singoli dispacci ministeriali.

2. — Per addivenire a una graduale sistemazione della maestranza permanente in conformità dei quadri di cui sopra, il ministero si riserva di lasciare temporaneamente assegnati in soprannumero a qualche ente, uno o più operai permanenti, tenendo scoperte, come da facoltà concessa dal 2° comma del paragrafo 24 del citato regolamento speciale, altrettante vacanze presso altri enti.

Prima di iniziare ogni altra pratica per il conferimento di posti vacanti dovrà pertanto essere richiesto, di volta in volta, fino a nuovo ordine, la preventiva autorizzazione del ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Gli ufficiali dichiarati idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili saranno esclusi dalla nomina in S.P.E. nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica, salva la facoltà al Ministro, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, di nominare il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari, sempre seguendo l'ordine della graduatoria.

Per gli ufficiali appartenenti alle categorie in congedo della Regia marina, già ammogliati alla data del decreto di nomina, la nomina stessa sarà effettuata senza l'obbligo di costituzione della dote militare di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Art. 6.

Gli ufficiali da reclutare in base al presente decreto conserveranno il grado e la propria anzianità di grado se provenienti dal S.P.E., ma ad essi non sarà applicabile il disposto dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142. Nel caso di pari anzianità di grado con gli ufficiali in S.P.E. inscritti nel ruolo naviganti all'atto della pubblicazione del presente decreto, seguiranno l'ultimo ufficiale della medesima anzianità di grado.

Coloro che appartengono alle categorie in congedo della Regia marina saranno nominati in S.P.E. col grado rivestito all'atto della nomina ed in ogni caso con grado non superiore a quello di tenente assumendo anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di nomina, e l'ordine di graduatoria di cui all'art. 5 costituirà per essi anzianità relativa.

Art. 7.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di trasferire, a domanda degli interessati, nel ruolo combattente della Regia aeronautica, col grado corrispondente a quello che rivestivano alla data 1° luglio 1930, sottufficiali di carriera appartenenti al C.R.E.M. che contavano almeno tre anni di servizio continuativo al 1° luglio 1930, in possesso del brevetto di pilota militare di idrovolante conseguito prima della data stessa.

Tale trasferimento da effettuarsi per un numero di sottufficiali non maggiore di 30, potrà essere consentito previo

nulla osta del ministero della marina, e semprechè per i loro precedenti professionali e disciplinari i sottufficiali stessi vi siano ritenuti idonei dalla commissione permamente di avanzamento per i sottufficiali della Regia aeronautica di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1930, n. 958.

Art. 8.

I sottufficiali di cui al precedente articolo saranno inscritti nel ruolo combattente della Regia aeronautica dopo il sottufficiale di grado corrispondente meno anziano che vi si trovi compreso all'atto del loro trasferimento.

Più sottufficiali del C.R.E.M., aventi pari grado, vi saranno inoltre inscritti secondo l'ordine risultante dall'anzianità di grado posseduta nella Regia marina qualunque sia la categoria di provenienza, o, se questa anzianità sia uguale, secondo l'anzianità di servizio; a parità di anzianità di grado e di servizio, secondo la maggiore età.

Qualora all'atto del trasferimento non vi siano posti di organico disponibili nel ruolo combattente per i sottufficiali di cui si tratta, essi saranno inscritti in soprannumero e riassorbiti nel ruolo stesso.

Tale soprannumero sarà compensato, fino al completo riassorbimento anzidetto, con altrettanti posti di grado uguale o superiore da lasciare scoperti in altro ruolo di sottufficiali.

Col trasferimento nella Regia aeronautica i sottufficiali di cui si tratta restano soggetti esclusivamente alle norme relative allo stato, avanzamento, trattamento economico e di quiescenza dei sottufficiali della Regia aeronautica.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 6. — MANCINI.

N. 639. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1390 – Radiazione dell'opera « Forte Tombion » dal novero delle fortificazioni del Regno. — (Direzione generale del genio). — 8 ottobre 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 21 novembre 1931 – Anno X).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera « Forte Tombion » è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 77. — MANCINI.

N. 640. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 dicembre 1931 - Anno X.

Il manifesto relativo agli arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, riprodotto nella circolare n. 499 del *giornale militare* del corrente anno, è stato modificato dal ministero predetto dopo la pubblicazione della circolare anzidetta e viene per tanto sostituito dal seguente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MINISTERO DELLE COLONIE

MANIFESTO

per l'arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Previ accordi col ministero della guerra, si fanno note le condizioni ed i vantaggi stabiliti per coloro che imprendono servizio volontario nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sia che aspirino al servizio comune delle varie armi e corpi, sia che, per la conoscenza d'arti e mestieri, aspirino ad essere impiegati come specialisti.

Possono far parte dei regi corpi suddetti:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito sotto le armi;

b) i militari di truppa richiamati dal congedo in seguito a domanda di ammissione nei regi corpi ed appartenenti al R. esercito o alla R. marina o alla R. aeronautica (personale di governo o di manovra) o alla R. guardia di finanza (1);

c) i giovani non ancora alle armi, aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno.

Il numero dei militari sotto le armi che potrà essere eventualmente ammesso nei regi corpi, è, però, limitato al quantitativo che, in base alle necessità organiche, sarà stabilito dai ministeri della guerra e delle colonie.

Gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nei regi corpi sono sempre aperti.

Gli aspiranti debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli possono essere anche ammogliati: questi però non potranno condurre le famiglie in colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso dal Governatore della colonia di destinazione, il quale decide, caso per caso, in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Coloro che aspirano ad intraprendere servizio nei regi corpi debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32° (questo ultimo limite non riguarda però i sottufficiali in servizio); aver tenuto sempre buona condotta e avere sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale, da accertarsi mediante visita medica militare.

La durata della ferma da assumere è di anni due (ivi compresa la licenza ordinaria coloniale che può essere concessa in ragione di un mese per ogni anno di servizio compiuto). La ferma decorre dalla data d'imbarco in Italia per la Libia; dalla data della firma del relativo atto per coloro che si presentano direttamente in Tripolitania o in Cirenaica.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto ferme coloniali possono ottenere, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali annue entro i limiti di età e di servizio previsti pel R. esercito in Italia.

La permanenza massima continuativa dei sottufficiali in colonia è però limitata a otto anni pei provenienti dagli ammessi nei

---

(1) Tali militari sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alle tabelle di equiparazione.

Quelli della R. guardia di finanza sono assunti col grado di caporale maggiore o di caporale se tale grado abbiano eventualmente conseguito in precedenza nel R. esercito e in caso contrario come soldati.

I già appartenenti all'arma dei CC. RR. possono aspirare alla riammissione sia nei reparti carabinieri reali, se non sono stati congedati da oltre 5 anni, sia nei reparti di fanteria.

regi corpi come militari di truppa e sei anni per i sottufficiali che vi fossero ammessi come tali.

I regi corpi di truppe coloniali fanno parte del R. esercito; e perciò, per coloro che vi si arruolano, il servizio in essi prestato è computabile agli effetti degli obblighi derivanti dalla leva al pari di quello degli arruolati nei corpi metropolitani.

Nelle colonie si effettuano corsi preparatori agli esami per l'idoneità al grado di sergente e corsi di specializzazione in automobilismo, telegrafia e radiotelegrafia, in arti e mestieri (1).

Il servizio reso nei regi corpi oltre ad offrire possibilità di carriera nei corpi stessi o nel R. esercito e di apprendere un mestiere, dà diritto alla esenzione da due chiamate consecutive alle armi per istruzione; al computo del servizio agli effetti della pensione; a fregiarsi della medaglia d'argento commemorativa col motto « Libia » al compimento del 2° anno.

Gli aspiranti a far parte dei regi corpi di truppe coloniali dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania e Cirenaica); potranno, però, esprimere la loro preferenza per la destinazione in Tripolitania o in Cirenaica, e di essa potrà essere tenuto conto in relazione alle disponibilità, all'atto dello smistamento dei volontari fra le due colonie.

Gli aspiranti, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio, saranno arruolati, di massima, nel corpo o nella specialità di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altre armi o corpi.

Saranno destinati — di massima — all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento nel reparto di destinazione in colonia, verrà corrisposto il premio di arruolamento lordo di tasse:

di L. 1300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi in Italia o nelle colonie o dai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

---

(1) Le principali categorie di *specialisti* e le indennità giornaliere loro dovute, in più del normale trattamento, sono le seguenti: telegrafisti da L. 1,50 e L. 3, 50. - Guardafili da L. 1 a L. 2,50. - Radiotelegrafisti e radiomotoristi da L. 6 a L. 12. - Capostazione R.T. L. 14. - Automobilisti conduttori da L. 1,50 a L. 3.50 (più L. 1 nei pernottamenti fuori sede). - Meccanici da L. 2 a L. 3,50. - Addetti alla riparazione del vestiario e calzature, allievi armaiuoli, allievi sellai e arcionisti nei reparti, L. 0,80. - Pompieri L. 0,75. - Personale addetto alle ferrovie Decauville: macchinisti da L. 1 a L. 2,50, fuochisti da L. 0,75 a L. 2. - Magnetisti elettromeccanici, meccanici di precisione, saldatori autogeni, tipografi macchinisti, compositori tipografi da L. 3 a L. 5. - Tornitori, fresatori, aggiustatori, congegnatori, fonditori, modellatori, vulcanizzatori, radiatoristi, armaiuoli, montatori idraulici, motoristi, fotografi, nichelatori, elettricisti, stagnini, legatori, disegnatori, apparecchiatori telefonici da L. 2 a L. 3,50. - Musicanti da L. 0,50 a L. 1,50.

di L. 1000 ai volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minor tempo;

di L. 500 ai militari sotto le armi o in congedo che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prender parte a campagne di guerra;

di L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o non ne abbiano prestato affatto.

Coloro che, avendo cessato di far parte dei regi corpi vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la ferma iniziale o avessero completato successive rafferme, vengono considerati, all'atto della riammissione in servizio, come ammessi alla prima o alle successive rafferme.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma coloniale contratta antecedentemente alla riammissione, viene computato sulla nuova ferma assunta il tempo necessario per tale completamento, pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Il trattamento spettante ai militari dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente:

A) *Assegni fissi.*

SOTTUFFICIALI durante la ferma iniziale e successive rafferme			GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA		
Gradi	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo coloniale	Gradi	Paga giornaliera	Soprassoldo coloniale
			a) durante la ferma biennale iniziale:		
Maresc. maggiori Maresc. capo Maresc. ordinario	Lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, gli aumenti ed i premi giusta le norme d'Italia	pari a tre quarti dello stipendio	Caporal maggiore	2,25	4,00
			Caporale	2,00	4,00
			Soldato	1,75	3,50
			b) durante le rafferme successive:		
Serg. maggiore		5,15	Caporal maggiore	2,75	4,00
Sergente		5,15	Caporale	2,50	4,00
			Soldato	2,25	3,50

NB. Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione che avverrá subito dopo la firma dell'atto di arruolamento, dal giorno dell'arruolamento per quelli che giá trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani anche se provenienti dall'estero, che verranno ammessi nei regi corpi, sará rimborsato, su produzione dei relativi documenti, il viaggio dalla residenza al luogo dove sono stati arruolati, e per ogni giornata di viaggio, tanto in Italia che all'estero, sará corrisposta l'indennitá giornaliera di L. 8.

B) *Razione* viveri giornaliera (ne sono esclusi i marescialli);

C) *Vestiario* (uniforme color kaki). Prima vestizione, rinnovazione e manutenzione a carico dell'amministrazione coloniale, meno che pei marescialli ai quali sarà corrisposta, all'atto della destinazione in colonia o della promozione a tale grado, quando continuano a prestare servizio nei regi corpi, una indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto;

D) *Premi* di rafferma (esclusi i marescialli): L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e successivi;

E) *Indennità eventuali* e soprassoldi giornalieri progressivi, particolarmente rimunerativi per coloro che risultino o divengano in seguito specialisti (vedi nota 2);

F) *Licenze*: ordinaria, straordinaria e di convalescenza.

La licenza ordinaria può essere concessa in ragione di 60 giorni, oltre il viaggio, per ogni biennio di servizio coloniale compiuto nel R. corpo.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione coloniale e durante tale licenza ed il viaggio di andata e di ritorno spettano gli assegni di cui alla tabella A);

G) *Indennità caroviveri* (sino a che sarà corrisposta in patria) sulla base di metà di quella stabilita pei pari grado del R. esercito, tenuto conto che in colonia viene somministrata la razione viveri;

H) *Indennità residenza disagiata*. Ai militari dislocati in presidi della Libia dichiarati residenze disagiate, spetta una speciale indennità annua. La misura massima (lorda) è di L. 1500 pei marescialli, di L. 800 pei sergenti maggiori e sergenti e di L. 365 pei caporali e soldati.

Ai militari riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio o per malattie provenienti dal clima o dallo speciale servizio prestato in colonia spetta, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altre provvidenze a carico dello Stato, una speciale indennità di L. 1000. Ai discendenti, ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per dette lesioni o malattie spetta, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, una indennità di L. 500.

Tutti gli assegni indicati nel presente manifesto (ad accezione della paga giornaliera dei caporali e soldati) vanno soggetti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX. n. 1491.

Presentazione delle domande.

I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi presenteranno le domande con le norme date dal ministero della guerra.

I militari di truppa in congedo (compresi i giovani visitati ed arruolati dai consigli di leva ma non ancora inviati ai corpi), pre-

senteranno la domanda in carta da bollo da L. 3 al comando del distretto militare di residenza, unendovi:

a) il proprio foglio di congedo illimitato, anche se provvisorio;

b) la dichiarazione dell'ufficio di stato civile per comprovare che sono celibi o vedovi senza prole. Tale documento non può essere di data anteriore di un mese a quella di presentazione;

c) l'attestato di moralità e buona condotta di data non anteriore di un mese a quella di presentazione, rilasciato dal comune di domicilio e vidimato dal prefetto;

d) il certificato di penalità rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal tribunale civile e penale del luogo di nascita (dal tribunale di Roma pei nati all'estero);

I giovani che non siano ancora stati visitati ed arruolati per leva presenteranno la domanda in carta da bollo da L. 3 al comando del distretto militare del luogo di residenza allegandovi:

il certificato di nascita, da cui risulti che hanno compiuto il 18° anno di età;

i documenti indicati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*); —

l'atto di consenso all'arruolamento volontario rilasciato dal padre o da chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I cittadini italiani residenti all'estero presenteranno la domanda, corredata dei documenti, all'autorità consolare del luogo dove risiedono.

Dette autorità consolari dopo rigorosa visita medica e scrupolosi accertamenti sulla condotta morale degli interessati, trasmetteranno le domande al comando del corpo d'armata di Roma che ne segnalerà alle autorità stesse l'esito.

I documenti da produrre ai sensi del presente manifesto (meno la domanda ed il consenso paterno che devono essere sempre in carta da bollo) possono essere redatti in carta libera su produzione dell'attestato di povertà.

Tutti gli aspiranti che siano in grado di produrre documenti attestanti la loro capacità all'esercizio di arti e mestieri (vedasi nota 2) come: brevetti, patenti, diplomi, attestati di lavoro, ecc., potranno allegarli alla domanda nell'intento di essere assunti come specialisti indicando nella domanda stessa la specialità alla quale aspirano.

Di tali aspirazioni verrà tenuto conto all'atto dell'incorporamento in colonia, semprechè le aspirazioni stesse risultino fondate tanto per la serietà dei documenti prodotti, quanto per il risultato degli esperimenti cui gli aspiranti saranno sottoposti in colonia o, per tale specialità, in patria.

La firma degli atti di arruolamento avverrà dopo che i comandi di corpi e distretti avranno ricevuto il nulla osta dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, le segnalazioni relative dovranno esser fatte con tutta urgenza.

Le autorità comunali, diplomatiche e consolari sono tenute a facilitare e a compiere con la massima urgenza le pratiche relative agli arruolamenti, e fornire gli aspiranti dei documenti di viaggio.

Il presente manifesto — che sostituisce quello in data 15 marzo 1927 — dovrà essere sempre affisso in luogo visibile per cura delle autorità alle quali è inviato.

Roma, 15 settembre 1931 - Anno IX

Il ministro: DE BONO.

N. 641. — CONCORSI E GARE. — **Commissioni militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769 capo 2° n. 17 del *giornale militare* 9 dicembre 1927 sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1932 i seguenti ufficiali.

Corpo d'armata di Torino.

Colonnello IMODA cav. Giovanni, comandante il reggimento Nizza cavalleria.

Corpo d'armata di Alessandria.

Colonnello GAUTIER cav. Edoardo, comandante il reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Corpo d'armata di Milano.

Colonnello STAGLIENO cav. Gregorio, a disposizione comando corpo armata Milano.

Corpo d'armata di Verona.

Colonnello JONES cav. Adriano, comandante il reggimento cavalleggeri Guide.

Corpo d'armata di Udine.

Generale TACOLI cav. Paolo, comandante la 1ª brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Trieste.

Generale NUTINI cav. Lorenzo, comandante d'artiglieria del comando del corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Bologna.

Colonnello di S. M. MURARI DELLA CORTE BRA' conte cav. Sebastiano, comandante la 2ª brigata di cavalleria.

Corpo d'armata di Firenze.

Colonnello BERGONZI cav. Antonio, comandante il 19° reggimento artiglieria da campagna.

Corpo d'armata di Roma.

Colonnello ARMANDO cav. Ettore, comandante il reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Corpo d'armata di Napoli.

Colonnello TRENTI cav. Alberto, comandante il reggimento cavalleggeri Firenze.

Corpo d'armata di Bari.

Colonnello NIUTTA cav. Eduardo, comandante il 14° reggimento artiglieria da campagna.

Comando militare della Sicilia.

Tenente colonnello NICOLINI cav. Mario, addetto comando militare della Sicilia.

Comando militare della Sardegna.

Generale DE ROSA cav. Alfredo, ispettore di mobilitazione del comando militare della Sardegna.

Per le gare ippiche che si svolgono nel presidio e nei dintorni di Pinerolo: generale GUIDI cav. Francesco, comandante la scuola d'applicazione di cavalleria.

Per le gare ippiche che si svolgono nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto: ten. col. CAFFARATTI cav. Ettore, comandante il distaccamento di Tor di Quinto della scuola d'applicazione di cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 642. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli - Documenti.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

Ad integrazione della circolare n. 79 del *giornale militare* 1929, si comunica che il ministero delle comunicazioni, d'intesa con questo ministero, con quello dell'interno e delle finanze, ha reso noto che oltre gli impiegati dello Stato in attività di servizio, anche gli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali e militi dei corpi armati dello Stato in S. P. E. e i funzionari di ruolo degli enti locali, possono essere esonerati dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell'articoli 83 della predetta circolare, per essere ammessi agli esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli.

In sostituzione dei detti documenti gli interessati debbono, peraltro, presentare una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione alla quale appartengono, da cui, oltre la loro specifica qualità, dovrà risultare che essi sono in attività di servizio e fanno parte del personale di ruolo dell'amministrazione stessa.

Per quanto riguarda i documenti di cui al n. 1 dell'articolo 83 sopracitato, devesi però tener presente che coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età, sono obbligati a produrre, in ogni caso, il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 643. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento cuscinetti a sfere, sfere e catene silenziose occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito durante il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1931.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la soc. an. officine Villar Perosa di Torino per la fornitura a quantità indeterminata dei cuscinetti a sfere e loro parti occorrenti ai corpi ed enti del R. E. *fino al* 31 *dicembre c. a.*

In base agli obblighi assunti dalla soc. an. officine Villar Perosa i cuscinetti a sfere e loro parti verranno forniti ai prezzi indicati nella « Tariffa A » e nei listini, della detta società, B. C. D. E. F. con l'applicazione dei seguenti sconti:

Tariffa A — Cuscinetti per automobili - sconto 5 % ed un successivo sconto del 2,50 %.

Listino B. — Cuscinetti e reggispinta normali - sconto del 68 % ed inoltre un successivo sconto del 2,50 %.

Listino C. — Cuscinetti oscillanti su sfere - sconto del 68 % ed inoltre un successivo sconto del 2,50 %.

Listino D. — Cuscinetti e reggispinta speciali - sconto del 68 % ed inoltre un successivo sconto del 2,50 %.

Listino E. — Sfere - sconto 31 % ed inoltre un successivo sconto del 5 % ed infine un successivo sconto del 2,50 %.

Listino F. — Catene - sconto 58 % ed inoltre un successivo sconto del 10 % ed infine un successivo sconto del 2,50 %.

Per le modalità di prelevamento . collaudo e pagamento dei materiali suddetti valgono le norme impartite con la circolare n. 15645 in data 11 luglio u. s. diramata ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 644. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di gomme piene e semipneumatiche per autoveicoli, di anelli di gomma per biciclette, occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito per l'esercizio 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società italiana Pirelli di Milano per la fornitura a quantità indeterminata ai corpi ed agli enti del R. E. per l'esercizio 1931-32 di pneumatici per auto e moto,

di gomme piene e semipneumatiche per autoveicoli, di anelli di gomma per biciclette.

In base agli obblighi assunti dalla società italiana Pirelli la fornitura del materiale sopra indicato verrà effettuata ai prezzi indicati nei listini della società in vigore alla data della presentazione della richiesta con i seguenti sconti:

Pneumatici per auto: sconto del 25 %;

Pneumatici per moto e sidecar: sconto 33 %;

Anelli di gomma per bicicletta militare: sconto 25 % fino al 30 settembre 1931 e 30 % dal 1° ottobre c. a. in poi; in tali anelli sono compresi soltanto quelli con foro per bicicletta tipo militare, tutte le altre gomme per biciclette sono escluse dal contratto.

Anelli di gomma piena per autoveicoli pesanti trattrici e carelli industriali: sconto del 42 %;

Gomme semipneumatiche - ruote semipneumatiche leggere per autoveicoli pesanti, trattrici e carelli industriali: sconto del 40 %.

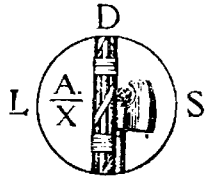
Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento dei materiali suddetti valgono le norme impartite con la circolare n. 16239 in data 16 luglio c. a. diramata ai comandi dei corpi d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 65ª, anno 1931, circolare 617:

A pag. 2754 - **Scuole militari** - ove è detto « Comando designato d'armata » leggasi: « Scuola di guerra ».



PREZZO L. 1.80

(4104038) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1931 - ANNO X — 24 DICEMBRE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 645 - **26 novembre 1931** - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici . . . . . *Pag.* 2859

» 646 - **23 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero di militari negli stabilimenti sanitari civili . » 2861

PARTE SECONDA

N. 647 - **12 dicembre 1931** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per automezzi Itala X durante l'esercizio 1931-32 . . *Pag.* 2873

» 648 - **23 dicembre 1931** - Anno X — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Risultati del concorso per l'ammissione definitiva di sottufficiali al corso di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica » 2873

N. **649** – **23 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . *Pag.* 2875

» **650** – **23 dicembre 1931** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – Gennaio-Febbraio 1932 – Anno X. . » 2876

» **651** – **23 dicembre 1931** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni alpinistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine » 2877

» **652** – **23 dicembre 1931** - Anno X — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria . » 2880

» **653** – **23 dicembre 1931** - Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori Pavesi mod. 1926 durante l'esercizio 1931-32 » 2881

» **654** – **23 dicembre 1931** - Anno X — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . . » 2881

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2882

PARTE PRIMA

Circolare N. 645. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici. — (Gabinetto). — 26 novembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del citato decreto ministeriale 4 febbraio 1930-VIII è integrato col seguente capoverso:

Della commissione sarà però chiamato a far parte anche il direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, o uno dei generali capi reparto, per le proposte di premio relative al personale civile dei chimici che presta servizio presso gli enti e gli stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.
Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.
Registro n. 35 Guerra, foglio n. 73.

N. 646. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero di militari negli stabilimenti sanitari civili.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

A completamento delle disposizioni contenute nell'art. 687 del regolamento d'amministrazione, determino che per il ricovero negli stabilimenti sanitari civili dei militari ammalati che non possono essere inviati in un luogo di cura dell'amministrazione militare, siano osservate le seguenti norme:

1. — Con gli ospedali civili (compresi gli istituti psichiatrici) nei quali il ricovero di militari ammalati non può verificarsi che per circostanze eccezionali o ad ogni modo si preveda in essi una scarsa frequenza di ricoveri, non è necessario stipulare la convenzione di cui al citato art. 687 del regolamento d'amministrazione.
In caso di ricovero in questi stabilimenti sarà ad essi pagata la retta ospedaliera ed eventualmente i compensi accessori in misura non superiore alle tariffe approvate dalla competente autorità tutoria.

2. — Con gli ospedali civili (compresi gli istituti psichiatrici) ove il ricovero di militari avviene con notevole frequenza, dovranno stipularsi, a cura degli ospedali militari della rispettiva zona, apposite convenzioni (conforme all'allegato *A*) previa autorizzazione da richiedersi al rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola).

3. — Le norme che regolano i rapporti tra l'amministrazione militare e gli ospedali civili vincolati da convenzione ed il ricovero e la cura in essi dei militari ammalati, risultano dagli annessi capitoli d'oneri, approvati, previo parere del consiglio di Stato, col decreto ministeriale n. 2114, in data 23 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1931, registro 34, foglio 313 (allegato *B*).

4. — La retta ospedaliera da convenirsi dovrà essere, per quanto possibile, comprensiva di tutto il trattamento

curativo, convenendo, ove occorra, una duplice tariffa: una pel ricovero degli infermi nel reparto chirurgia e un'altra pel ricovero nel reparto medicina.

Con gli ospedali civili nei quali esistono più classi, in relazione al diverso trattamento dietetico e di servizio, potrà pure essere pattuita una diversa tariffa per ogni classe, cui saranno assegnati i militari del R. esercito dei diversi gradi.

I militari di truppa dovranno in ogni caso essere assegnati alla classe più economica.

Le diverse tariffe non dovranno mai superare quelle legalmente approvate per ogni singolo ospedale civile dalla competente autorità tutoria per i ricoverati comuni.

5. — Allorchè un ospedale civile richiedesse, oltre al pagamento della retta ospedaliera, distinti compensi per operazioni, cure e trattamenti speciali essi potranno essere presi in esame solo per circostanze assolutamente eccezionali e le relative proposte degli ospedali chiaramente documentate saranno, dal rispettivo comando di corpo d'armata (o comando militare dell'isola) trasmesse al ministero per le sue decisioni.

Uguale procedura sarà seguita ove l'elevatezza della retta ed i distinti compensi richiesti rivestissero il carattere di ingiustificate pretese.

6. — Salvo casi eccezionalissimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione di questo ministero, gli ospedali militari saranno tenuti a pagare agli stabilimenti sanitari civili le sole spedalità consumate dai militari in attività di servizio, in licenza ed in aspettativa, mentre per quelli già riformati, gli stabilimenti stessi dovranno rivolgersi alle competenti autorità civili, alle quali, in base alle leggi vigenti, spetta di pagare tali spedalità.

7. — Tutte le pratiche di cui sopra saranno dagli ospedali militari svolte con il comando del corpo d'armata (o comando militare dell'isola) pel tramite della rispettiva direzione (od ufficio) di sanità militare cui spetta esprimere il proprio parere sull'opportunità della stipulazione della convenzione, sulla convenienza delle rette e degli eventuali al-

tri compensi richiesti, tenendo conto, nel formulare il proprio giudizio, delle speciali condizioni dei singoli stabilimenti e della retta media che si paga agli altri ospedali civili situati nel territorio del corpo d'armata (o comando militare dell'isola).

8. — A norma dell'art. 36 del regolamento d'amministrazione, le convenzioni di cui è oggetto la presente circolare, stipulate dal gestore dell'ospedale, saranno approvate e rese esecutive nei modi indicati dalle lettere *b* e *d* dell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e cioè:

dal direttore dell'ospedale militare se l'importo della convenzione non supera le lire 50.000;

dal comandante del corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna se l'importo della convenzione supera le lire 50.000.

9. — Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio finanziario gli ospedali militari invieranno al ministero, pel tramite della rispettiva direzione (od ufficio) di sanità militare, apposito specchio (conforme all'allegato *C*) diviso in due parti: una per gli stabilimenti vincolati da convenzione ed una per gli stabilimenti che hanno ricevuto militari pur non essendo vincolati da convenzioni e contenenti:

a) l'indicazione delle convenzioni in corso, siansi, o non, effettuati ricoveri nell'ospedale civile contraente durante l'esercizio:

b) l'indicazione delle rette convenute con ciascun ospedale civile;

c) l'indicazione delle giornate di degenza consumate durante l'esercizio finanziario ed il relativo ammontare;

d) l'indicazione degli ospedali civili che diedero ricovero a militari durante l'esercizio finanziario benchè non esistesse con essi apposita convenzione nonchè l'indicazione delle giornate di degenza in essi consumate e dell'ammontare delle relative rette.

Le somme pagate o da pagarsi a ciascun ospedale civile per i ricoveri effettuati durante l'esercizio finanziario dovranno essere suddivise a seconda che trattisi di individui ammessi alle cure per conto dell'amministrazione militare oppure d'individui che hanno l'obbligo di provvedere del proprio al pagamento delle spedalità da essi consumate.

Le somme a carico dell'amministrazione saranno riportate in nero, quelle a carico dei singoli saranno riportate in rosso.

Nei casi previsti dagli articoli 539 e 705, ultimo comma, del regolamento di amministrazione la quota parte dell'ammontare delle rette a carico del ricoverato sarà riportata in rosso e la rimanente quota-parte a carico dell'amministrazione sarà riportata in nero;

e) L'elenco (nel tergo) delle convenzioni rescisse nell'esercizio finanziario, specificandone i motivi.

10. — La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti emanate in materia.

Le convenzioni in corso continueranno però ad avere vigore fino alla loro normale scadenza.

Alla scadenza, ciascuna convenzione che convenga rinnovare, sarà stipulata in conformità delle presenti disposizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO A.

OSPEDALE MILITARE DI . . . . .

CONVENZIONE A TRATTATIVA PRIVATA CON . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . ., addì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Fra il gestore del suddetto ospedale militare e la commissione amministrativa dell'ospedale civile (istituto psichiatrico) di . . . . . si stipula quanto appresso:

1. — Il suddetto ospedale civile (istituto psichiatrico) di . . . . . si obbliga di dare ricovero ai militari del R. esercito che cadono ammalati, sotto l'osservanza delle condizioni generali d'oneri approvate con decreto ministeriale n. 2114 in data 23 novembre 1931 - Anno X, registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1931, guerra - registro n. 34, foglio n. 313, che l'ospedale civile (istituto psichiatrico) dichiara di ben conoscere ed accettare e che non si allegano ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. — Mediante il pieno eseguimento delle condizioni suddette la direzione dell'ospedale militare corrisponderà all'amministrazione dell'ospedale civile (istituto psichiatrico) di . . . . . per ogni giornata di ricovero una retta secondo il grado dei militari e cioè:

Ufficiale superiore	L.	diconsi lire	e cent.
Capitano	»	diconsi lire	e cent.
Tenente e sottotenente	»	diconsi lire	e cent.
Sottufficiale	»	diconsi lire	e cent.
Truppa di qualsiasi grado e corpo	»	diconsi lire	e cent.

3. — Pei funerali, in caso di decesso del ricoverato nell'ospedale civile (istituto psichiatrico), l'ospedale militare pagherà inoltre:

Per ogni ufficiale	L.	diconsi lire	e cent.
Per ogni sottufficiale	»	diconsi lire	e cent.
Per ogni uomo di truppa.	»	diconsi lire	e cent.

4. — Alle stesse condizioni di cui sopra potrà essere richiesto dalle amministrazioni interessate il ricovero nell'ospedale civile (istituto psichiatrico di . . . . . degli ufficiali, sottuffi-

ciali e uomini di truppa appartenenti alle altre forze armate dello Stato. Però l'amministrazione militare non assumerà per essi alcun obbligo e quindi il rendiconto per tali degenze dovrà essere inviato dall'ospedale civile (istituto psichiatrico) *direttamente* alle amministrazioni alle quali essi appartengono.

5. — La presente convenzione fatta in doppio originale avrà effetto dal . . . . . al . . . . . e potrà essere prorogata per un altro anno ove non sia disdetta, da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

6. — La convenzione, entrando nella categoria di quelle fatte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione militare, ed essendo in forma privata, non andrà soggetta a diritti di segreteria e sarà scritta su carta non bollata e presentata all'ufficio del registro entro il termine ordinario di 20 giorni per la registrazione gratuita a norma dell'art. 5 e art. 156 della tariffa, allegato *A*, parte III, del testo della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 62 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

7. — Al presente atto si attribuisce il valore presunto di L. . . . . Esso, mentre obbliga sin d'ora l'ospedale civile (istituto psichiatrico) di . . . . . non obbligherà l'ospedale militare di . . . . . sino a quando non avrà ottenuta l'approvazione definitiva della competente autorità militare.

Fatta, letta e chiusa oggi . . . . . in . . . . . .

La commissione amministrativa dell'ospedale civile (istituto psichiatrico) di

Il gestore dell'ospedale militare di

. . . . . .

ALLEGATO *B*.

Condizioni generali da osservarsi nelle convenzioni con gli ospedali civili (compresi gli istituti psichiatrici) per il ricovero di militari del R. esercito.

CAPO I.

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ONERI.

Art. 1.

Per il ricovero, il mantenimento e la cura in ospedali civili (compresi gli istituti psichiatrici) di militari del R. esercito, qualunque sia il corpo cui appartengono ed il loro grado, saranno osservate le seguenti condizioni generali, che si intendono far parte integrante delle convenzioni da stipularsi fra l'amministrazione militare e quelle degli ospedali.

CAPO II.

NATURA ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO.

Art. 2.

L'ospedale civile assume l'obbligo di ricoverare i militari del R. esercito del presidio e sue adiacenze o che appartengano a truppe in marcia o che siano isolati in marcia, o in licenza (esclusa la licenza illimitata in attesa di congedo) o in aspettativa, i quali, per le loro condizioni di salute, non siano in grado di raggiungere il più prossimo ospedale militare. I militari saranno mantenuti e curati nell'ospedale civile fino a guarigione o fino a quando siano trasportabili all'ospedale militare viciniore senza loro danno.

Il mantenimento dovrà essere in relazione alla posizione militare e sociale delle tre categorie dei ricoverati: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

L'ospedale civile non potrà, in ogni caso, pretendere di ricevere in cura tutti i militari ammalati del presidio o di quelli viciniori riservandosi l'amministrazione militare di provvedere essa stessa, per gli affetti da malattie leggere che possono essere curate nelle infermerie dei corpi o reparti, e per coloro pei quali venga giudicato opportuno, per qualsiasi ragione, di inviarli in cura in uno stabilimento sanitario militare.

Art. 3.

Per quanto è possibile, i militari ricoverati nell'ospedale civile saranno collocati in camere separate dagli altri ammalati; così pure dovranno essere distinti gli ufficiali dai sottufficiali e questi dagli uomini di truppa.

Gli ufficiali medici del presidio, il direttore di sanità militare del corpo d'armata, il direttore dell'ospedale militare della divisione ed il direttore dell'infermeria presidiaria nel cui territorio si trova l'ospedale civile avranno sempre libero accesso all'ospedale medesimo per visitarvi gli ammalati militari. Essi non possono fare osservazioni o formulare consigli di carattere ordinativo verso i curanti o verso la direzione dell'ospedale medesimo. Non pertanto nei casi gravissimi od urgenti, nei quali credano necessario un consulto, potranno farne proposta, esponendone i motivi, alla direzione predetta, e, se da questa invitati, intervenire al consulto stesso. Così pure avranno libero accesso il comandante del corpo e il comandante della compagnia, cui gli ammalati appartengono, per la vigilanza loro prescritta dal regolamento di disciplina militare.

Il comando del presidio e la direzione dell'ospedale militare col quale venne stipulato il contratto, avendo l'obbligo di vigilare sui militari ricoverati negli stabilimenti sanitari civili, potranno, il primo, riguardo alla disciplina e la seconda riguardo al servizio tecnico degli ammalati militari, rivolgere all'ospedale civile le osservazioni che crederanno necessarie nei singoli casi.

Pei militari che alla fine del trattamento sieno ritenuti abbisognevoli di una licenza di convalescenza non superiore ai novanta giorni, l'ospedale civile ne farà proposta al comando del corpo o reparto, all'atto della dimissione del militare, semprechè il corpo o reparto si trovino sul luogo; in caso contrario, ne farà proposta all'ospedale militare territorialmente competente, inviandogli copia della cartella clinica. In questo ultimo caso, la dimissione avverrà dopo ottenuta la concessione della licenza. Quando il militare sia riconosciuto abbisognevole di una licenza superiore ai novanta giorni o proponibile per un provvedimento di riforma, l'ospedale civile prenderà accordi con l'ospedale militare per la esecuzione degli atti di rassegna, i quali potranno essere eseguiti sul luogo, con l'intervento di ufficiali medici designati dall'ospedale militare, ovvero nella sede di quest'ultimo, previo trasferimento dell'ammalato. L'autorità militare potrà far traslocare all'ospedale militare viciniore i cronici nonchè coloro che, divenuti trasportabili, possano senza pericolo rimettersi in viaggio.

Art. 4.

L'ospedale civile dovrà accogliere ogni militare munito di apposito biglietto d'entrata rilasciato dal corpo cui appartiene od a cui è aggregato. Sono esclusi quelli affetti da vaiolo e da malattie esotiche (colera, peste, tifo esentematico), pei quali deve provvedere, a norma di legge, il podestà ricoverandoli nel locale isolamento comunale.

Per i militari in licenza o per quelli appartenenti a truppe in marcia o che siano isolati in marcia, o in aspettativa il biglietto di entrata sarà rilasciato dalla autorità militare, o, in difetto, dal podestà del comune in cui gli uomini cadono ammalati.

L'ospedale civile dovrà tuttavia accogliere, sopra richiesta del podestà del comune o di chi ne fa le veci, anche i militari sprov-

visti di biglietto, quando risulti la reale esistenza della malattia per la quale si richiede una pronta cura.

Quando vengano ricoverati militari in licenza od isolati in marcia, siano, o non, provvisti di biglietto d'entrata, l'ospedale civile nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo, dovrà darne avviso all'ospedale militare, perchè a sua volta ne informi il corpo di provenienza indicando il cognome, nome e grado dell'ammalato ed il corpo cui appartiene, la provenienza, il genere di malattia e simili come pure la nota del corredo, del danaro e degli oggetti di valore dei quali era provvisto all'atto dell'accettazione.

Art. 5.

Gli indumenti ritirati ai ricoverati saranno assicurati in apposito locale e contrassegnati con cartellino nel quale saranno segnate tutte le generalità dei ricoverati stessi: il denaro e gli oggetti di valore saranno versati alla cassa dell'ospedale civile.

Le biancherie dei ricoverati saranno date al bucato all'atto dell'entrata nell'ospedale e, se del caso, tutti gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, dovranno essere sterilizzati.

L'ospedale civile è responsabile degli eventuali smarrimenti di tutti gli oggetti ritirati ai ricoverati.

Art. 6.

I ricoverati avranno cura ed assistenza continuata e l'ospedale civile deve provvederli di quanto sarà giudicato necessario per la compiuta loro guarigione, sia in medicinali, prodotti siero ed opoterapici, apparecchi, cure fisiche ecc., sia in alimenti o trattamenti speciali.

Gli apparecchi che possono occorrere — come cinti erniari, stampelle e simili — dovranno però essere tali che, pur rispondendo al loro scopo curativo, non sieno mai foggiati ad intenti di lusso.

Art. 7.

Terminata la cura, e tosto che il militare possa, senza pericolo di ricaduta, tornare al servizio, l'ospedale lo dirigerà al corpo o distaccamento cui appartiene — o, se trattasi di un militare ricoverato mentre trovavasi in viaggio, al corpo o distaccamento cui era diretto, secondo che risulta dal suo foglio di viaggio — dandone a suo tempo avviso anche all'ospedale militare perchè ne informi a sua volta il corpo di provenienza.

Prima di licenziarlo, gli consegnerà gli oggetti di corredo, il danaro e gli oggetti di valore ritirati all'atto dell'entrata, facendosene rilasciare regolare ricevuta a discarico e lo provvederà di un biglietto di uscita sul quale saranno chiaramente indicati, oltre le annotazioni risultanti su quello di entrata, la data d'uscita e gli eventuali apparecchi speciali forniti durante la cura, con la indicazione del loro rispettivo ammontare.

Per i militari da dirigersi ai corpi o distaccamenti aventi sede fuori del luogo, che non siano provvisti degli scontrini di trasporto sulle ferrovie o che, anche essedone muniti, risultino non avere mezzi per le spese di viaggio, l'ospedale civile, quando la cura stia per finire, ne renderà informato l'ospedale militare, affinchè possa spedirgli in tempo gli occorrenti scontrini e, quando occorra, anche il danaro da rimettersi agli individui all'uscita, avvertendo in special modo che essi debbono sempre viaggiare per ferrovia, dove questa esiste, qualunque sia la distanza da percorrere.

Ove questo non sia possibile, essi saranno avviati al comando locale dei carabinieri reali che provvederà.

Art. 8.

Nei casi di decesso nell'ospedale civile, esso dovrà provvedere alla cassa, alla cerimonia religiosa secondo le consuetudini dell'ospedale, ed alla tumulazione del cadavere, e darne immediatamente avviso all'ospedale militare colla trasmissione dell'atto di morte.

Dove siavi truppa di guarnigione, ne darà in tempo altresì avviso al comandante del presidio per gli onori dovuti secondo il grado, giusta i regolamenti militari.

Art. 9.

Il corredo, il danaro, gli oggetti di valore lasciati dai morti saranno restituiti al corpo cui i militari appartenevano o cui erano aggregati quando entrarono nei luoghi di cura perchè possa provvedere per la consegna agli eredi delle cose di valore e delle altre di proprietà del defunto. Se il corpo cui il militare apparteneva non sia nel luogo ove ha sede l'ospedale civile, nè abbia quivi qualche reparto, il corredo, il danaro e gli oggetti di valore lasciati dai morti saranno tenuti a disposizione dell'ospedale militare, che, volta per volta, indicherà per essi il da farsi.

Sarà cura perciò dell'ospedale civile, tosto avvenuto il decesso, di mandare la nota delle robe, nel primo caso al corpo interessato, e nel secondo all'ospedale militare insieme coll'atto di morte.

Le spese necessarie per l'invio a chi spetta degli effetti e valori dei defunti, non ritirati sul luogo a cura dei corpi o dei reparti interessati, saranno aggiunte sul rendiconto da inviarsi all'ospedale militare a senso dell'art. 14 delle presenti condizioni generali.

Art. 10.

Nel computo delle giornate di ricovero non si comprende il giorno d'entrata, vi si comprende invece quello dell'uscita; epperciò l'ospedale civile soddisferà di viveri i militari per il giorno che ne escono.

Art. 11.

L'ospedale civile è tenuto alla compilazione di tutti i documenti statistici e di tutti gli altri documenti sanitari, secondo le richieste che gli perverranno dal competente ospedale militare.

Art. 12.

L'ospedale civile ha l'obbligo di informare le famiglie dei militari ricoverati dell'eventuale aggravarsi dell'infermità dalla quale sono affetti.

Nel caso nel quale un ricoverato venga a trovarsi in pericolo di vita, dovrà esserne dato avviso telegrafico alla famiglia a mezzo del podestà del luogo di residenza della medesima.

Le spese per il telegramma ed eventualmente quelle per il viaggio di andata e ritorno in terza classe del congiunto, quando risulti indigente da apposita dichiarazione dell'arma dei carabinieri reali, saranno messe a carico dell'autorità militare, allegando nel rendiconto trimestrale copia del telegramma stesso e il documento rilasciato dall'arma dei carabinieri reali (1).

CAPO III.

MISURA E PAGAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE.

Art. 13.

I compensi per le prestazioni di cui sopra sono:

1° la retta giornaliera di ricovero. Nell'ammontare della retta giornaliera si intende compreso il compenso dell'intero trattamento di cui il ricoverato abbisogna e cioè: ricovero, vitto e tutte quelle cure di qualsiasi specie che si rendessero necessarie a seconda dei casi, operazioni chirurgiche di qualsiasi entità e relative medicazioni, radiografie e tutti quegli altri esami di gabinetto di qualsiasi specie ritenuti necessari ai fini della diagnosi e della cura.

La retta di ricovero è stipulata fra l'ospedale militare e quello civile in base ai diversi gradi dei militari del R. esercito e conseguente diverso trattamento normale di ricovero e dietetico;

---

(1) Il telegramma potrà essere così redatto:

« Podestà . . . . . .

(grado, cognome, nome, paternità) ricoverato questo ospedale civile versa pericolo di vita. Pregasi avvertirne famiglia costi domiciliata (aggiungere per i grandi centri via e numero dell'abitazione), attenendosi circolare 777/2 dell'8 febbraio 1927 comando generale arma carabinieri reali. Direttore ospedale . . . . . ».

La citata circolare dispone che l'arma dei CC. RR. debba accertarsi se la famiglia del militare in pericolo di vita sia, o pur no, nullatenente e notoriamente povera: in caso affermativo un congiunto è autorizzato a recarsi a visitare l'infermo ottenendo il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, in 3ª classe a tariffa ordinaria.

2° il rimborso in base al prezzo di costo, ed in più della retta ordinaria, delle spese per cinti erniari, sospensori, stampelle, occhiali, strumenti per protesi ed altri simili provvisti ai militari ricoverati;

3° il corrispettivo per spese funerarie (cassa, feretro, cerimonia religiosa e tumulazione) in una somma fissa oppure mediante rimborso della spesa effettiva sostenuta dall'ospedale civile, secondo quanto è stipulato nella convenzione.

Qualora i parenti del defunto od altri vogliano funerali diversi dal consueto, l'amministrazione militare non è tenuta che al pagamento delle somme fisse convenute od al rimborso delle spese per un normale funerale secondo quanto è detto all'art. 8. Il più della spesa ordinaria resta a carico della famiglia o dell'autorità che richiede le pompe speciali.

Art. 14.

Per avere il pagamento dei propri crediti, entro i primi sei giorni successivi a ciascun trimestre, l'ospedale civile trasmette all'ospedale militare un rendiconto in duplice copia, corredato dei biglietti di entrata o di ricovero, indicante esattamente la data di entrata, la data di uscita, l'importo delle giornate di trattamento e cura, il genere della malattia o della lesione, la descrizione delle eventuali spese di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 13 ed agli articoli 9 e 12, unendovi le relative dichiarazioni mediche e le ricevute od altri titoli giustificativi.

Mancando la registrazione o il prezzo delle provviste sul biglietto di uscita che si rimette agli uscenti dall'ospedale, potrà esserne rifiutato il rimborso.

Art. 15.

I pagamenti suddetti sono effettuati trimestralmente dall'ospedale militare che ha stipulato la convenzione, il quale, ove ne venga richiesto, può, durante il trimestre, dare acconti in misura non superiore ai nove decimi di quanto è dovuto all'ospedale civile contraente.

CAPO IV.

VALIDITÀ DELLE CONVENZIONI.

Art. 16.

Di massima, la durata di ogni convenzione è di un anno, ma, ove lo si creda opportuno, può includersi la clausola della rinnovazione tacita per un secondo anno.

Art. 17.

All'amministrazione militare è in ogni tempo riservata la facoltà di addivenire alla rescissione della convenzione mediante preavviso di due mesi da darsi all'ospedale civile, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che competa all'ospedale civile indennizzo alcuno per qualsiasi titolo.

ALLEGATO *C*.

OSPEDALE MILITARE DI .....

Situazione al 1° del mese di luglio dell'anno 19.. delle convenzioni in corso con gli ospedali civili e delle somme pagate e da pagarsi per il ricovero in essi di militari durante l'esercizio finanziario 19.. - 19..

Stabilimenti sanitari civili con i quali esiste convenzione

Comune	Qualifica	Data di inizio della convenzione	Data di scadenza della convenzione	Ricovero ufficiali: Giornate di presenza	Ricovero ufficiali: Retta convenuta	Ricovero ufficiali: Ammontare della spesa (4×5)	Ricovero sottufficiali: Giornate di presenza	Ricovero sottufficiali: Retta convenuta	Ricovero sottufficiali: Ammontare della spesa (7×8)	Giornate di presenza
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			Totale ...							

NB. — Nella prima parte del presente specchio debbono essere elencati in ordine alfabetico tutti gli stabilimenti sanitari civili con i quali esiste convenzione, anche se non furono effettuati in essi ricoveri durante l'esercizio finanziario.

Alle colonne 2 e 16 si deve indicare se trattasi di ospedale civile, istituto psichiatrico, lazzaretto, ecc.

Nelle colonne 6, 9, 12, 13, 14, 20, 23, 26, 27, 28 e 29 la spesa o quota parte di spesa a carico dei ricoveri.

I totali delle somme di ciascuna colonna saranno scritti in nero.

Nelle colonne 13 e 27 dovrà indicarsi il titolo della spesa.

ro di truppa		Spese funerarie addebiti ed altre spese in più della retta	TOTALE delle spese (6+9+12 +13)	COMUNE	QUALIFICA	Motivo per il quale non fu stipulata la convenzione	Ricovero ufficiali		
Retta avvenuta	Ammontare della spesa (10×11)						Giornate di presenza	Retta	Ammontare della spesa (18×19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ti sanitari civili con i quali esiste convenzione, con l'indicazione delle rette convenute, anche

a di rieducazione (ciechi o mutilati), stabilimento balneo-termale, sanatorio, ecc.
ti deve essere riportata in rosso.

PARTE SECONDA

Circolare N. 647. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per automezzi Itala X durante l'esercizio 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 12 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società anonima ITALA (S.A.C.A.) di Torino, per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio per automezzi ITALA X durante l'esercizio 1931-32.

Le parti di ricambio che potranno essere prelevate sono quelle originali specificate nelle apposite tariffe dell'ITALA (S.A.C.A.) di Torino.

In base agli obblighi assunti dalla ditta sopracitata i materiali verranno forniti ai prezzi unitari delle suddette tariffe con lo sconto del 30 per cento.

Per le modalità di prelevamento, collaudo, pagamento e per i termini di consegna, valgono le norme già impartite con la circolare 20385 in data 10 ottobre 1931 ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole, con la quale sono state anche trasmesse le tariffe sopra indicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 648. — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Risultati del concorso per l'ammissione definitiva di sottufficiali al corso di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

In base alla graduatoria ed alle proposte di cui al n. 23 della circolare n. 278 del *giornale militare* del corrente anno, sono ammessi in modo definitivo al corso di abilitazione alla

nomina a sottotenente maestro di scherma i seguenti sottufficiali:

1° Sergente maggiore CUCCHIARA Elio dell'8° reggimento genio.

2° » » ALAIMO Francesco della scuola allievi ufficiali di Palermo.

3° Sergente PERNO Nicolò del 40° regg. fanteria.

4° Sergente maggiore VERANI Giuseppe del regg. genio ferrovieri.

5° » » CERLENCO Ludovico del 16° reggimento fanteria.

6° » » DI TULLIO Innocenzo del 1° reggimento artiglieria campagna.

7° » » ROVATTI Dario del 36° regg. fanteria.

8° » » VITTORELLI Antonio del 15° regg. fanteria.

9° » » PIETROLATI Elio del regg. cavalleggeri Vitt. Emanuele II.

10° » » NOCERINO Sabatino del 25° reggimento artiglieria campagna.

11° » » ROBERTO Costantino dell'8° reggimento genio

12° » » MAZZONI Adolfo del 7° reggimento genio.

13° » » MANCINELLI Bruno del 51° reggimento fanteria.

14° » » ASCIONE Antonio del 10° artiglieria pesante campale.

15° » » MAGGIANI Ermanno del 21° reggimento fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 649. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 e constatata la regolarità dell'esperimento, di cui alla circolare n. 562 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:

1. POMPONIO Antonino.
2. PIELLI Giacomo.
3. ALTEA Antonio.
4. MARCONCINI Ermido.
5. SCARANO Carmine.

Le nomine sono però subordinate alle vacanze dei posti, che eventualmente si verificassero entro l'anno 1932, e nella ragione della metà, a senso dell'art. 3 del R. decreto 27 aprile 1931, n .985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra.

Coloro che intendessero rinunciare alla eventuale nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età dovranno farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili) non oltre il 31 gennaio 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 650. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – Gennaio – Febbraio 1932 – Anno X.** — (Servizio ippico e veterinario). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

Premio ministero della guerra. — Venerdì 1° gennaio (hunters - militare fuori serie) L. 4.500 date dal ministero della guerra (2500 - 1000 - 600 - 400), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia, o naturalizzati, qualificati hunters, iscritti nei ruoli di servizio (reg. milit.), che non abbiano vinto, dal 1° luglio 1931, in corse piane qualsiasi, la somma di L. 18.000. Pesi: anni 4 kg. 70, anni 5 ed oltre kg. 72. Le cavalle ed i castroni kg. 2 di meno. Per ogni premio vinto dal 1° agosto 1931 kg. 1 di più. I cavalli che, dal 1° luglio 1931, non avranno vinto in corse piane qualsiasi, riceveranno kg. 2; dal 1° maggio 1931, kg. 5. M. 1800 circa.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 21 dicembre, ore 9.

Premio Reale. — Sabato 30 gennaio, steeple-chase, hunters - militare fuori serie) L. 10.000 (7000 - 2000 - 1000), delle quali L. 6000 date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, iscritti nei ruoli di servizio (reg. militare). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 70 1/2. I cavalli esteri kg. 2 di più. Per ogni steeple-chase vinto nell'annata kg. 2 1/2 di sopraccarico. I vincitori della somma di L. 15.00 dal 1° gennaio 1931 kg. 1 1/2 di sopraccarico; della somma di lire 20.000 kg. 2 1/2; della somma di lire 25.000 kg. 3 1/2, della somma di L. 30.000 kg. 6. I cavalli che avendo corso nella riunione, non vi abbiano vinto, riceveranno Kg. 3. M. 4200 circa (pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni lunedì 25 gennaio ore 9.

III premio ministero della guerra. — Sabato 16 gennaio (siepi, militare fuori serie, handicap escendente) L. 5000 date dal ministero della guerra (3000 - 1000 - 600 - 400), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. militare), M. 2800 circa.

Pubblicazione dei pesi martedì 12 gennaio, ore 9.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 11 gennaio, ore 9.

IV premio ministero della guerra. — Sabato 6 febbraio (siepi, hunters, handicap discendente, militare fuori serie f. L. 4.500, date dal ministero della guerra (3000 - 1000 - 500), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. militare). M. 2500 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 1 febbraio, ore 9.

Pubblicazione dei pesi martedì 2 febbraio, ore 9.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 651. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni alpinistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

Allo scopo di sviluppare negli ufficiali in servizio attivo della specialità la passione alla tecnica alpinistica e di costituire presso i battaglioni alpini ed i gruppi di artiglieria da montagna un nucleo di ufficiali provetti alpinisti, idonei a divulgare nelle compagnie alpine e batterie da montagna uno spiccato spirito di arditezza, si stabilisce quanto segue:

1. — Annualmente saranno svolte agli ufficiali inferiori delle truppe alpine le seguenti speciali istruzioni:

a) esercitazioni alpinistiche di addestramento;

b) esercitazioni alpinistiche di perfezionamento;

c) esercitazioni sciistiche di perfezionamento.

2. — *Le esercitazioni alpinistiche di addestramento* rappresentano scuola teorico-pratica della tecnica alpinistica.

Saranno organizzate dai comandi di brigata alpina.

Avranno di massima la durata di 15 giorni, esclusi quelli necessari per raggiungere la zona di esercitazioni e quelli per ritornare alle sedi.

Ad esse dovrà prendere parte un ufficiale per ogni battaglione o gruppo.

La scelta dovrà cadere su ufficiali giovani di spiccate attitudini fisiche, e dotati di passione per la montagna.

A giudizio del comandante di brigata potranno prendervi parte anche quei sottufficiali che dimostrino spiccate attitudini, ad ogni modo non in numero superiore ad uno per battaglione o gruppo.

Funzionerà da direttore-istruttore un ufficiale scelto dal comando di brigata, coadiuvato da due ufficiali istruttori.

3. — *Le esercitazioni alpinistiche di perfezionamento* consistono in una serie di ascensioni di rilevanti difficoltà; richiedono speciali doti fisiche e di ardimento.

Hanno lo scopo di perfezionare con l'esercizio la pratica conoscenza della tecnica alpinistica fino a raggiungere grado di abilità conforme a quello degli « accademici » del club alpino italiano.

Saranno organizzate direttamente dall'Ispettorato delle truppe alpine.

Comprenderanno due periodi di 10 giorni ciascuno, esclusi quelli necessari per raggiungere la zona di escursioni e per ritornare alla sede.

Complessivamente ad esse prenderà parte un ufficiale inferiore per ogni reggimento alpini e artiglieria da montagna scelto dall'ispettorato, fra quelli che avranno già frequentato per due anni e con ottimo profitto le esercitazioni alpinistiche di addestramento.

Un ufficiale funzionerà da direttore, coadiuvato da altro ufficiale.

4. — *Le esercitazioni sciistiche di perfezionamento* hanno lo scopo di affinare negli elementi già molto esperti nell'uso dello sci talune nozioni di tecnica sciistica che non è possibile acquisire nei normali corsi invernali di cui alla circ. 610 *giornale militare* anno 1926, di preparare abili ed arditi istruttori, e dar loro uniformità di indirizzo.

Tali esercitazioni saranno organizzate direttamente dall'ispettorato delle truppe alpine e si svolgeranno, su ghiacciaio, nei mesi estivi.

Avranno di massima la durata di 12 giorni, esclusi quelli necessari per raggiungere la zona di esercitazioni e per far ritorno in sede.

Ad esse prenderà parte un ufficiale inferiore per ogni reggimento alpini e artiglieria da montagna scelto fra quelli che per idoneità fisica e per abilità sciistica già acquisita, diano affidamento di ottima riuscita.

La direzione sarà affidata ad un ufficiale.

5. — Al termine di ogni periodo di esercitazione sia alpinistica che sciistica, il direttore di essa esprimerà il suo giudizio su ciascun partecipante con un punto di classifica espresso in ventesimi.

6. — Sarà nominato:

a) *istruttore scelto* o semplice *istruttore d'alta montagna* l'ufficiale che, avendo preso parte a due periodi di esercitazioni alpinistiche di addestramento, avrà riportato nel secondo anno rispettivamente un punto non inferiore ai 19/20 o ai 17/20;

b) *alpinista militare* l'ufficiale che nelle esercitazioni alpinistiche di perfezionamento avrà riportato un punto non inferiore ai 19/20;

c) *istruttore scelto* o semplice *istruttore di sci* l'ufficiale che nelle esercitazioni sciistiche di perfezionamento avrà riportato rispettivamente almeno 19/20 o 17/20.

7. — I sottufficiali che nelle esercitazioni alpinistiche di addestramento abbiano riportato una classifica non inferiore ai 18/20, saranno nominati guide alpine ed autorizzati a fregiarsi del distintivo di guida istituito con la circolare 393 *giornale militare* 1930.

8. — Tutte le qualifiche saranno riportate sui documenti personali degli interessati.

All'istruttore scelto d'alta montagna o di sci, il generale ispettore delle truppe alpine rilascerà un diploma.

All'alpinista militare, oltre che il diploma una speciale targhetta.

9. — Durante lo svolgimento delle esercitazioni gli ufficiali percepiranno l'indennità di missione; i sottufficiali quella di trasferta.

10. — L'ispettorato delle truppe alpine, sulla base di quanto sopra, è autorizzato ad emanare direttamente le disposizioni esecutive.

11. — La presente circolare sostituisce la circolare 380 *giornale militare* 1925 che è quindi abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 652. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

1. — I sottonotati ufficiali di artiglieria, che hanno frequentato il corso di osservazione aerostatica, indetto con circolare n. 407 del *giornale militare* 1931, hanno conseguito il brevetto di osservatore dal pallone frenato a decorrere dal 1° dicembre 1931:

Tenente DE PALMA Massimo
» RICHETTI Alberto
» ORLANDO Alberto
» SOTTILI Giovanni
» CAPRIO Camillo
» LOMBARDO Giacomo
» LO FASO Domenico
» GIACCONE Leandro
» BARELA Guglielmo
» GORDANO Enrico.

2. — Sui libretti personali dei predetti ufficiali dev'essere apposta l'annotazione prescritta dal n. 7 della citata circolare 407.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 653. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per trattori Pavesi mod. 1926 durante l'esercizio 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la società anonima Fiat di Torino per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio per trattori Pavesi mod. 1926, durante l'esercizio 1931-32.

In base agli obblighi assunti dalla ditta Fiat le parti di ricambio da fornire sono quelle indicate nella tariffa n. 2673 in data settembre 1929 e che trovano riscontro nel rispettivo catalogo illustrato. Sono però escluse tutte quelle parti che pur essendo elencate nel catalogo, non hanno corrispondenza nella tariffa.

Il materiale di cui al contratto deve essere ceduto al prezzo indicato nella tariffa in vigore vigente al giorno di presentazione della richiesta di prelevamento, ridotto dello sconto del 5 per cento.

Per le modalità di prelevamento, collaudo, pagamento e pei termini di consegna valgono le norme impartite con la circolare n. 15903 in data 14 luglio c. a. ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 654. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 486 *giornale militare* di questo anno, il colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo è sostituito dal pari grado MORENO cav. Mario; il tenente colonnello di fanteria (ora colonnello) VETROMILE cav. Guglielmo è sostituito dal tenente colonnello PIAZZONI cav. Alessandro; il tenente colonnello di cavalleria GAVAZZA cav. Giovanni dal pari grado (S. M.) MASSONE cav. Riccardo; il colonnello del genio BOGGIO-GILOT cav. Ernesto dal tenente colonnello del genio TAMASSIA cav. Giulio Cesare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLA MARINA

Indirizzi telegrafici convenzionali in vigore dal 1° gennaio 1932-X.
(disposti in ordine alfabetico delle autorità)

Autorità centrali.

Comitato degli ammiragli	Maricomitam - Roma
» *per i progetti di navi*	Maricominav - »
Commissione superiore per la vendita dei materiali	Marivendi - »
Consiglio superiore di marina	Mariconsup - »
Direzione centrale commissariato militare marittimo	Maricommi - »
Direzione centrale genio militare pei lavori della R. marina	Marigenimil - »
Direzione centrale sanità militare marittima	Marisan - »
Direzione generale armi e armamenti navali	Marinarmi - »
» *generale costruzioni navali e meccaniche*	Maricost - »
Direzione generale personale e servizi militari	Maripers - »
Direzione generale personali civili e affari generali	Marinaff - »
Gabinetto	Marina - »
Gabinetto - Ufficio postale	Marinapost - »
Istituto Principe di Piemonte	Mariprinc - »
Ragioneria centrale	Marirag - »
Rivista marittima	Marivista - »
Ufficio capo di stato maggiore della R. marina	Maristat - »
» *contenzioso*	Mariconte - »
» *salariati*	Marisalar - »

Autorità periferiche.

A BORDO	Nome della R. Nave. — [(es. Nave «*Trieste*» - Sommergibile «*Toti*» ecc.). Il telegramma s'intende diretto alla superiore autorità della R. M. a bordo. Qualora il telegramma fosse diretto ad altra autorità a bordo, l'indirizzo relativo a questa autorità verrà inserito in principio del testo del telegramma dopo il numero di protocollo].

Accademia navale - Livorno	Marinaccad - Livorno
Arsenale: La Spezia - Taranto	Marinarsen - La Spezia, Taranto
Balipedio - Viareggio	Maribalip - Viareggio
Base navale: Venezia, Lero, Tobruk	Maribase - Venezia, ecc.
Battaglione italiano in Cina - Tientsin	Italbatt - Tientsin
» *S. Marco* - Pola	Maribatt - Pola
Cantiere - Castellammare di Stabia (per lo Stabilim. lavoro v. Direzione Stab. lavoro, ecc.)	Maricant - Castellammare di Stabia
Comando in capo: Alto Tirreno, Basso Tirreno, Jonio e Basso Adriatico	Marina - La Spezia, Napoli, Taranto
Comando marina: Genova, Brindisi, Pola, Zara, Massaua, Mogadiscio	Marina - Genova, ecc.
Comando marina: Tripolitania, Cirenaica, Isole Italiane dell'Egeo	Marina - Tripoli, Bengasi, Rodi
Comando militare marittimo: Autonomo Alto Adriatico, Castellammare di Stabia, in Sardegna, in Sicilia	Marina - Venezia, Castellammare di Stabia, La Maddalena, Messina
Comando superiore C. R. E. M. - La Spezia	Marinequip - La Spezia
Commissione permanente esper. materiale da guerra - La Spezia	Mariperman - La Spezia
Deposito C. R. E. M.: La Spezia, Taranto, Venezia, Pola	Maridepo - La Spezia, ecc.
Deposito Ascari della R. marina - Massaua	Marinascari - Massaua
Difesa marittima: La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia, Pola	Maridife - La Spezia, ecc.
Direzione armi ed armamenti navali: La Spezia, Taranto	Marinarmi - La Spezia, Taranto
Direzione commissariato: La Spezia, Taranto, Venezia	Maricommi - La Spezia, ecc.
Direzione costruzioni navali e meccaniche: La Spezia, Taranto	Maricost - La Spezia, Taranto
Direzione genio mil. per la R. M.: La Spezia, Taranto, Venezia	Marigenimil - La Spezia, ecc.
Direzione Sanità: La Spezia, Napoli, Taranto, Venezia	Marisan - La Spezia, ecc.

Direzione servizi R. T.: in Eritrea, in Somalia . .	Mariradio - Asmara, Mogadiscio
Direzione stab. lavoro - Castellammare di Stabia (per il R. Cantiere v. Cantiere)	Maricost - Castellammare di Stabia
Direzione torpedini e munizionamento - La Spezia	Maritorp - La Spezia
Distaccamento R. marina: Portoferraio, Roma, Gaeta, Miseno, Castellammare di Stabia, Cagliari, Augusta, Pechino, sez. staccata distaccamento R. M. Napoli	Maridist - Portoferraio, ecc.
Infermeria autonoma: Napoli, Cast. di Stabia, Messina, Brindisi	Marinferm - Napoli, ecc.
Istituto di guerra marittima - Livorno	Mariguerra - Livorno
» *elettrotecnico e delle comunicazioni della marina* - Livorno	Marinelettro - Livorno
Istituto idrografico - Genova	Maridrografico - Genova
Officina aut. lavori: La Maddalena, Messina, Brindisi, Pola	Maricost - La Maddalena, ecc.
Officina autonoma munizionamento - Pola . . .	Marimuni - Pola
Opifici commissariato militare marittimo - Pola	Marinopi - Pola
Ospedale secondario autonomo: La Maddalena, Pola	Marisan - La Maddalena, Pola
Reparto armi navali e munizionamento - Venezia	Marinarmi - Venezia
» *costruzioni navali e meccaniche* - Venezia	Maricost - Venezia
Scuola di comando navale - Taranto	Mariscuola - Taranto
» *di sanità militare marittima* - Napoli . .	Mariscuosan - Napoli
» *idrofonisti* - Taranto	Maridrofon - Taranto
» *infermieri* - La Spezia	Marinferm - La Spezia
» *meccanici* - Venezia	Marimeccan - Venezia
» *musicanti* - La Spezia	Marimusic - La Spezia
Scuole C. R. E. M.: Pola, S. Bartolomeo, Varignano	Mariscuole - Pola, S. Bartolomeo, ecc.
Sezione commissariato: Castellammare di Stabia, La Maddalena, Messina, Brindisi, Pola . .	Maricommi - Castellammare di Stabia, ecc.
Sezione staccata genio mil. per la R. marina: Napoli, La Maddalena, Messina, Trapani, Brindisi, Pola, Lero	Marigenimil - Napoli, ecc
Sottodirezione munizionamento - Taranto . . .	Murimuni - Taranto
Tribunale militare marittimo: La Spezia, Taranto	Maritribun - La Spezia, ecc.

Ufficio idrografico: La Spezia, Taranto, Venezia	Maridrografico - La Spezia, ecc.
» *tecnico A. N.*: Genova, Brescia, Firenze, Napoli, Trieste, uff. vigil. armi navali, Fiume	Navalarmi - Genova, ecc.
Ufficio tecnico fari e segnalamento marittimo - La Spezia	Marifari - La Spezia
Ufficio tecnico genio navale: Genova, Livorno, Venezia, Ancona, Trieste, Pola, Fiume, Terni	Navalgenio - Genova, ecc.
Zona fari: Livorno, Napoli, La Maddalena, Messina, Trapani, Taranto, Venezia, Trieste, Tripoli, Bengasi, Massaua, Mogadiscio	Marifari - Livorno, ecc.
Zona semaforica e delle comunicazioni: La Spezia, Cast. di Stabia, La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia, Pola, Rodi, Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio	Marizona - La Spezia, ecc.

Autorità delle capitanerie di porto.

Capitaneria porto: Imperia, Savona, ecc.	Compamare - Imperia, ecc.
Delegazione di spiaggia: Albenga, Pegli, ecc.	Delemare - Albenga, ecc.
Direzione marittima: Genova, Lazio, Napoli, ecc.	Diremare - Genova, Roma, ecc.
Ispettorato capitanerie di porto: ministero comunicazioni, Roma	Capitanerie - Roma
Ufficio circondariale marittimo: S. Remo, Roma, Anzio, ecc.	Circomare - S. Remo, ecc.
Ufficio marittimo locale: Vado, Varazze, Camogli, ecc.	Locamare - Vado, ecc.

Carabinieri reali.

Carabinieri a disposizione R. marina: Roma, La Spezia, La Maddalena, ecc.	Marina Carabinieri - Roma, ecc.
Comando di stazione isolata: Porto San Giorgio, Bagnone, ecc.	Carabinieri - Porto S. Giorgio, ecc.
Comando territoriale: Roma, La Spezia, Firenze, Frascati, ecc.	Carabinieri (*) Roma, ecc.

(*) Qui inserire la indicazione del reparto: *divisione, battaglione, compagnia, tenenza, sezione, stazione* — quest'ultima indicazione da apporsi solamente per le stazioni in sede di comandi superiori.

Addetti navali.

Cina	Italnaval - Peking
Francia, Belgio	Italinav - Paris
Germania, Olanda	Navitalia - Berlin
Gran Bretagna	Navitalia Southkens London
Grecia	Navitalia - Atene
Polonia (addetto militare e navale)	Italarmi - Varsavia
Romenia e Jugoslavia	Navitalia - Bukarest
Russia (addetto militare e navale)	Militalia - Mosca
Spagna e Portogallo	Navitalia - Madrid
Stati Uniti	Italnavy - Washington
Turchia e Bulgaria	Navitalia - Angora

RR. ambasciate e legazioni.

Aia - Bangkok - Berlino - Berna - Bruxeles - Budapest - Cairo - Capetown - Copenaghen - Costarica - Helsinki - La Paz - Lima - Lussemburgo - Messico - Mosca - Oslo - Parigi - Quinto - Rio Janeiro - San Josè - Santiago - Teheran - Tokio - Varsavia - Vienna - Washington	Italiadipl - Aia, Bangkok, ecc.
Per tutte le altre	Ambasciata Italiana Legazione Italiana

RR. consolati.

Tutti i RR. Consolati del Brasile	
Aleppo - Argirocastro - Beirut - Bordeaux - Bruxelles - Bona - Cairo - Canton - Copenaghen - Dakar - Damasco - Francoforte S. M. - Gedda - Gibilterra - Ginevra - Glascow - Hong-Kong - La Paz - Leningrado - Locarno - Lugano - Malta - Manaos - Montreal - Nairobi - Panama - Parigi - Tientsin - Tiflis - Tunisi - Valparaiso -	Itaconsul - Aleppo, Argirocastro, ecc.
Per tutti gli altri:	Consolato Italiano

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1,80 All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

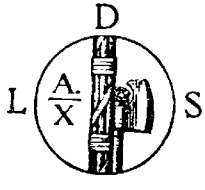
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(4104038) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1931 - ANNO X — 31 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 655 – **22 ottobre 1931** - Anno IX — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani. . . . . *Pag.* 2889

» **656 – 23 dicembre 1931** – Anno X — TRASPORTI. — Istituzione del comando militare di stazione e biglietteria militare di Taranto . . . . . » 2891

» **657 – 20 dicembre 1931** – Anno X — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* . . . . . » 2893

» **658 – 30 dicembre 1931** - Anno X — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica . . . . . » 2895

» **659 – 30 dicembre 1931** – Anno X — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzature per gli allievi di cavalleria, artiglieria e genio delle RR. accademie militari . . . . . » 2897

PARTE SECONDA

N. 660 – **5 dicembre 1931** - Anno X — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». . . . . *Pag.* 2899

N. **661 – 27 dicembre 1931** - Anno X — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X . . . . . *Pag.* 2900

» **662 – 30 dicembre 1931** – Anno X — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1876 . . . . . » 2900

» **663 – 30 dicembre 1931** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture « Ansaldo » durante l'esercizio 1931-32. . » 2901

» **664 – 23 dicembre 1931** – Anno X — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motomezzi « Guzzi » durante l'esercizio 1931-32 . . . » 2901

» **665 – 30 dicembre 1931** – Anno X — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione al prezzo del siero antitetanico. . . . . » 2902

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2902

PARTE PRIMA

Circolare N. 655. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 ottobre 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di corpo di armata della riserva TOZZI gr. uff. Pasquale è nominato membro della R. commissione veterani, in sostituzione del generale di divisione CONSO cav. Elodio.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

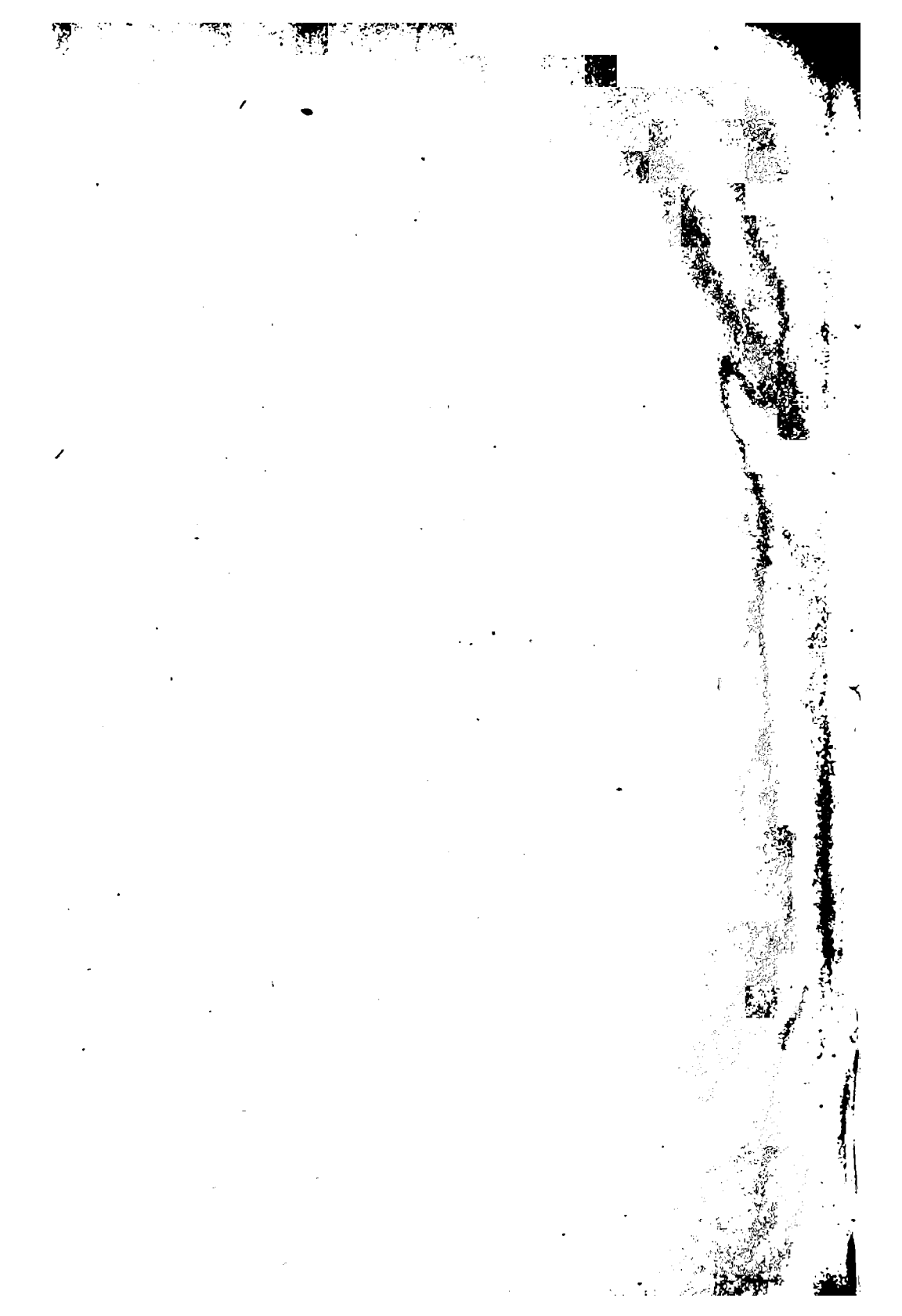
GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 35, *foglio n.* 38.

N. 656. — TRASPORTI. — **Istituzione del comando militare di stazione e biglietteria militare di Taranto.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

Dal 1° corrente mese sono istituiti presso la stazione ferroviaria di Taranto — con personale della R. marina — un comando militare di stazione, ed una biglietteria militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.



N. 657. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*.** — (Gabinetto – Ufficio Coordinamento). — 20 dicembre 1931 - Anno X.

A datare dal 1° gennaio 1932 - Anno X la distribuzione gratuita del *giornale militare ufficiale* e del *bollettino ufficiale* alle varie autorità militari si effettuerà secondo il numero di copie, che sarà indicato da apposito specchio, in misura alquanto ridotta rispetto al passato per ragioni di economia, pur tenuto conto delle esigenze dei corpi.

I reclami per smarrimenti postali o per dispense ricevute in meno dovranno essere rivolti all'ufficio pubblicazioni del ministero non oltre la settimana successiva a quella della pubblicazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 658. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 1 della circolare 803 del *giornale militare* 1928, determino che le note di qualifica dei maestri civili di scherma e di educazione fisica, addetti alla R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria, ed alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, siano compilate dai comandanti in seconda e rivedute dai generali comandanti rispettivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 659. — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzature per gli allievi di cavalleria, artiglieria e genio delle RR. accademie militari. — (Direzione generale servizi logistici). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

Con riferimento alla circolare n. 516 dispensa 45ª del *giornale militare* 1929, si comunica che agli allievi di cavalleria della R. accademia di Modena, ed agli allievi di artiglieria e genio della R. accademia di Torino, in luogo di uno dei due paia di gambali finora assegnati, sarà distribuito un paio di stivali molli, di nuova adozione, da usarsi per la sola istruzione di equitazione.

Ai soli allievi di cavalleria della R. accademia di Modena sarà inoltre distribuito un paio di stivaletti per armi a cavallo, in luogo di quelli da montagna con tacco rinforzato.

Gli stivali in questione sono appaiati. Ogni stivale è costituito da: fondo, guardolo, tomaia e gambale.

1° *Fondo*: è in cuoio suola ed è costituito dal sottopiede, dal ripieno, dalla suola e dal tacco.

Il *sottopiede* è ricavato in un sol pezzo di cuoio suola.

Il *ripieno* da uno o due pezzi di cuoio, tratti dalle parti secondarie.

La *suola* da un pezzo di cuoio ben battuto e cilindrato, privo di difetti, e ricavato nelle parti migliori della schiappa. Ha lo spessore da mm. 5 a 5 1/2.

Il *tacco* è composto da non più di tre fogli di cuoio suola battuti o cilindrati riuniti fra loro ed alla suola con l'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro da cavallo.

2° *Guardolo*: il fondo è unito alla tomaia per mezzo di una striscia di cuoio suola (guardolo).

3° *Tomaia*: comprende:

il tomaio propriamente detto,
il contrafforte esterno,
il contrafforte interno,
la fodera del tomaio,
la sottopunta.

La tomaia propriamente detta è in vitello al cromo nero, ricavato in un sol prezzo nelle parti migliori della pelle.

Il contrafforte interno è di cuoio suola ricavato dalle parti buone della schiappa.

Il contrafforte esterno è di vitello nero al cromo ricavato in un sol pezzo nelle parti migliori della pelle e dello spessore di mm. 1 a 1,2.

La fodera del tomaio è costituita da pelle di montone al naturale (bazzana).

La sottopunta è di cuoio suola indurita.

4° *Gambale*: è anch'esso di vitello nero conciato al cromo, ricavato in un sol pezzo nelle parti migliori della pelle. Dovrà avere uno spessore di mm.1,3 a 1,7 ed essere sagomato come il campione tipo.

Gli stivali molli per allievi di cavalleria, artiglieria e genio delle accademie saranno inventariati nel « Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici » categoria 1ª, al numero categorico 1186 - Sez. E., al prezzo di lire 200 il paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 660. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1931 - Anno X.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. esercito in congedo, venne eretta in ente morale;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 2 aprile 1925, n. 531;

Considerato che il generale di corpo d'armata CATTANEO cav. Giovanni ha cessato dal 20 novembre 1931 dalla carica di comandante del corpo d'armata di Milano, perchè collocato in ausiliaria, per ragioni d'età:

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 20 novembre 1931, S. E. il generale di corpo d'armata in S. P. E. PERRIS cav. Carlo, comandante del corpo d'armata di Milano, è nominato presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », in sostituzione di S. E. il generale di corpo d'armata in ausiliaria CATTANEO cav. Giovanni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 5 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1931 - Anno X
Guerra, registro n. 35, foglio n. 155. — SCRIVANIE.

N. 661. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X.** — (Servizio ippico e veterinario) — 27 dicembre 1931 - Anno X.

Con riferimento alla circolare 641 del *giornale militare* 1931, il tenente colonnello di cavalleria GAVAZZA cav. Giovanni è nominato commissario militare per le gare ippiche per il corpo d'armata territoriale di Verona, in sostituzione del colonnello di cavalleria JONES cav. Adriano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 662. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1876.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1929 - anno VII n. 1144 che modifica l'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - anno V, n. 1437, determino che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già inscritti, nati nell'anno 1876, siano col 31 dicembre 1931 ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età.

A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del paragrafo 85. del regolamento per le matricole per quanto riguarda la parificazione dei fogli matricolari col ruolo matricolare.

I fogli matricolari dei militari suddetti, che, giusta il citato paragrafo 85 dovrebbero venire trasmessi al ministero della guerra, saranno invece conservati dai distretti di leva, e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi dei corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania, della Cirenaica ed il comando dei presidi delle isole ita-

liane dell'Egeo, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 663. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autovetture « Ansaldo » durante l'esercizio 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la fabbrica bresciana automobili « O.M. » di Brescia per la fornitura a quantità indeterminata delle parti di ricambio per autovetture Ansaldo occorrenti agli enti del R. esercito durante l'esercizio 1931-32.

In base agli obblighi assunti la ditta « O.M. » dovrà fornire le parti di ricambio indicate nelle seguenti tariffe commerciali applicando sui prezzi lo sconto del 20 per cento;

— Catalogo n. 7 per le autovetture Ansaldo 4 CS 4 H = 4 HP²;

— Catalogo n. 9 per le autovetture Ansaldo tipo 14 e 15.

Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento del materiale suddetto, valgono le norme impartite con la circolare n. 21689 dell'8 ottobre 1931 diramata ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 664. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motomezzi « Guzzi » durante l'esercizio 1931-32.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 dicembre 1931 - Anno X.

È stato approvato il contratto stipulato dall'amministrazione militare con la « Società anonima moto Guzzi » di Mandello del Lario per la fornitura a quantità indeterminta delle parti di ricambio per motomezzi Guzzi durante l'esercizio 1931-32.

In base agli obblighi assunti la ditta Guzzi dovrà fornire le parti di ricambio elencate nelle sottoindicate tariffe applicando sui prezzi in esse indicate lo sconto del 33 per cento:

— elenco e tariffe parti di ricambio « Moto Guzzi » tipo sport 15-2 V T (3 1/2 HP) maggio 1931;

— elenco e tariffe parti ricambio « Moto Guzzi » tipo sport 14-2 valvole (3 1/2 HP) luglio 1930;

— elenco e tariffe parti di ricambio « Moto Guzzi » gran turismo, serie E (1ª) giugno 1930.

Per le modalità di prelevamento, collaudo e pagamento del materiale suddetto, valgono le norme impartite con la circolare n. 18905 del 17 agosto 1931 diramata ai comandi di corpo di armata territoriali ed ai comandi militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 665. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione al prezzo del siero antitetanico.** — (Direzione generale di sanità militare). — 30 dicembre 1931 - Anno X.

A datare dal 1° gennaio 1932 il prezzo del siero antitetanico è così modificato:

Dose preventiva	L.	4 ciascuna
Dose curativa	»	8 ciascuna

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 25ª, anno 1931, circolare 245:

A pagina 878 sostituire il n. 3° col seguente altro:

« 3° al padre legittimo od adottivo, se il militare era celibe; »

Dispensa 65ª, anno 1931, circolare 617:

A pagina 2752, quint'ultima riga, rettificare come segue:

Istituto militare R. T. ed E. T. Roma..... *Radioistimilcs.*

PREZZO L. 1,80

(4104661) - Roma, 1931-X - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.